

**Dott. ssa Manuela Bragagnolo**

**LODOVICO ANTONIO MURATORI**  
**GIURISTA E POLITICO**

**Tutor Prof. Paolo Carta**

Anno Accademico 2007/2008



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

**Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei**

**Curriculum di Storia del diritto e del pensiero giuridico europeo**

**XXI ciclo**

**Esame finale: 27 marzo 2009**

**Commissione esaminatrice:**

**prof. ssa Anna Maria del Grosso**, Università degli Studi di Genova

**prof. Diego Quaglioni**, Università degli Studi di Trento

**prof. Giovanni Minnucci**, Università degli Studi di Siena

**prof. Filippo Liotta**

**prof. ssa Beatrice Pasciuta**, Università degli Studi di Palermo



## INDICE

	Pag.
<i>Introduzione</i> .....	9
PARTE PRIMA: MURATORI E IL DIRITTO.....	13
CAPITOLO I	
MURATORI POLITICO E GIURISTA NELLA STORIOGRAFIA DEL NOVECENTO.....	15
CAPITOLO II	
STUDIARE IL DIRITTO E SCRIVERE LA STORIA.....	49
2.1. Guicciardini, Sigonio e la tradizione storiografica italiana. L'umanesimo giuridico e l'eredità bodiniana dei Maurini.....	49
2.2. Il metodo di Muratori tra storia, diritto e letteratura.....	63
2.3 Muratori studente di diritto.....	74
CAPITOLO III	
L'ARCHIVISTA E LA RIFLESSIONE SUL DIRITTO.....	97
3.1 Il politico attivo alla corte estense e la Controversia di Comacchio.....	97
3.2 Il <i>Codice Carolino</i> .....	107
CAPITOLO IV	
MURATORI E I DIFETTI DELLA GIURISPRUDENZA.....	133
4.1 Genesi dell'opera: i <i>difetti della giurisprudenza</i> nelle opere muratoriane e il dibattito con i giuristi contemporanei.....	133
4.2 La fonte principale dei <i>Difetti della giurisprudenza. Contra la sofistica disciplina de i giure consulti libri III</i> di Monsignor Giovanni Ingegneri.....	149
4.3 Muratori e l'umanesimo giuridico: la critica dei difetti della giurisprudenza e il diritto come <i>vera philosophia</i> .....	195

PARTE SECONDA: IL PENSIERO POLITICO DI MURATORI.....	225
CAPITOLO V	
MURATORI E L'EDUCAZIONE DEL PRINCIPE CRISTIANO.....	227
5.1 Muratori e l'educazione del principe cristiano: i <i>Rudimenti di Filosofia Morale</i> .....	227
CAPITOLO VI	
MURATORI E IL PENSIERO POLITICO DEL CINQUECENTO.	
LA FILOSOFIA MORALE.....	249
6.1 Genesi della <i>Filosofia morale</i> .....	249
6.2 Ordine, ragione e virtù: la giustizia.....	255
6.3 La prudenza politica: gli <i>Avvertimenti Morali</i> di Cesare Speciano nel pensiero di Muratori.....	286
CAPITOLO VII	
LA PUBBLICA FELICITÀ.....	313
7.1 La pubblicazione della <i>Pubblica Felicità</i> .....	313
7.2 La <i>Pubblica Felicità</i> : testamento morale e politico di Muratori.....	321
CAPITOLO VIII	
MURATORI CRITICO E LETTORE DI JOHN LOCKE.....	351
8.1 La diffusione dell' <i>Essay concerning human understanding</i> nell'Italia del primo Settecento.....	351
8.2 Il dialogo con Locke nelle opere muratoriane.....	361
8.3 Gli “appunti lockiani” di Muratori.....	375
APPENDICE.....	393
<i>DOC. 1 Institutiones Civiles Lodovici Antonii Muratorii ex Vineola</i> .....	395

<i>DOC. 2 Contra la sofistica Disciplina de giure consulti libri tre di Mons Giovanni Ingegneri Vescovo di Capodistria.....</i>	411
<i>DOC. 3. Contra la sofistica disciplina de i giure consulti libri iii di Monsignor Giovanni Ingegneri Vescovo di Capodistria.....</i>	447
<i>DOC. 4. Locke de l'entendement humain.....</i>	457
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>489</b>

## *Introduzione*

Il presente lavoro è dedicato al pensiero giuridico e politico di Lodovico Antonio Muratori. Figura di spicco tra i letterati impegnati nella «riforma della cultura» nel primo Settecento, politico attivo alla corte di Rinaldo I, il maggior storico italiano rivela costantemente nelle sue opere l'importanza della sua formazione giuridica.

Pur concentrando principalmente l'indagine sugli scritti giuridici e politici muratoriani si è tentato di restituire la viva personalità di Muratori prendendo in considerazione i diversi ambiti della sua vastissima produzione letteraria. Il letterato, lo storico e il politico devono, infatti, al giurista ben più di quanto la storiografia abbia finora mostrato.

Muratori giurista e politico è apparso alla storiografia del Novecento come un pre-illuminista o un illuminista mancato. In realtà dall'indagine degli scritti muratoriani e, soprattutto, delle fonti del suo pensiero, il «Bibliotecario del Serenissimo Signor Duca di Modena» si mostra il custode e il miglior interprete della tradizione giuridica e politica italiana.

Ciò emerge innanzi tutto se si guarda alla formazione giuridica di Muratori. Gli appunti manoscritti di Muratori studente di diritto, conservati nella Biblioteca Estense di Modena, che qui si allegano, hanno messo in evidenza elementi di particolare rilevanza per cogliere aspetti inediti del pensiero giuridico e politico muratoriano. La formazione di Muratori è, infatti, quella di un giurista di tardo diritto comune. A tale formazione giuridica si lega strettamente anche la vocazione di storico e, in generale, la sua attività di «riformatore».

Erede di Francesco Guicciardini e di Carlo Sigonio, nella sua opera Muratori mostra di recuperare pienamente la tradizione storiografica italiana applicando allo studio della storia i criteri propri del diritto. Anche le opere 'letterarie' mostrano l'essenza giuridica del «metodo» applicato da Muratori nel suo disegno di «riforma della cultura», che lega direttamente il pensiero muratoriano ai «riformatori» italiani del Cinquecento.

Sono, però, soprattutto le opere giuridiche di Muratori, il *Codice Carolino* e i *Difetti della giurisprudenza*, indagate prestando attenzione anche all'attività di

consulente, a rivelare il Muratori come il miglior interprete di una ben identificabile tradizione italiana.

L'analisi del *Codice Carolino* ha permesso di cogliere lo stretto legame tra il «riformatore» e lo storico dell'età di mezzo. L'epistola indirizzata a Carlo VI mostra, infatti, come il «riformismo» muratoriano affondi le proprie radici in quel corpo di dottrine e opere da lui indagato nelle *Antiquitates Italicae Medii Aevi*.

Ciò trova conferma nello studio dell'opera giuridica maggiore di Muratori, i *Difetti della giurisprudenza* e delle sue fonti. Le ricerche svolte hanno portato, infatti, alla luce la fonte principale dell'opera, l'inedito manoscritto, conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, *Contra la sofistica disciplina de' giureconsulti* di Giovanni Ingegneri, vescovo di Capodistria a fine Cinquecento. Alla luce della fonte muratoriana, qui presentata in appendice, testimonianza particolarmente preziosa del tardo umanesimo giuridico, si è potuto cogliere lo stretto legame che lega il pensiero giuridico di Muratori alla riflessione degli umanisti italiani. A mezzo del Settecento Muratori ripropone i motivi più diffusi dell'umanesimo giuridico, mostrando di collocarsi tra bartolismo e antibartolismo.

Le indagini sul pensiero giuridico di Muratori hanno consentito di mettere in evidenza anche alcuni aspetti inediti del pensiero politico del Modenese. Recuperando gli insegnamenti dell'Aristotele maggiore, mediato dalla lettura di Tommaso, Muratori si lega alla tradizione politica del Cinquecento che coglie pienamente l'essenza giuridica della lezione dello Stagirita.

Dall'indagine dei *Rudimenti di filosofia morale* per il principe ereditario di Modena Francesco Maria d'Este, si coglie la volontà di Muratori di recuperare la tradizione degli *specula principum* e il pensiero politico di fine Cinquecento. Il legame con la riflessione politica del tardo XVI secolo è emerso in maniera ancora più evidente dallo studio della *Filosofia morale esposta e proposta a i giovani* e della sua *Appendice*, gli *Avvertimenti morali* di Cesare Speciano. Figura eminente della politica ecclesiastica di fine Cinquecento, Speciano incarna il rigore riformista del «seminario di vescovi» riunito attorno al Borromeo, a cui tanto deve la formazione muratoriana compiuta negli anni milanesi. Speciano si mostra, però, soprattutto

l'interprete più autentico del Guicciardini "vivo" dei *Ricordi*. Recuperando la riflessione di Speciano, Muratori attinge direttamente alla lezione più importante dello storico fiorentino, applicando al pari di lui la logica giuridica all'agire politico. Molti dei concetti espressi da Muratori negli scritti dedicati al diritto ritornano, infatti, frequentemente nelle sue opere politiche nelle quali egli tenta di riaffermare, a fronte della politica di interesse praticata dagli Stati europei, un ordine giuridico.

L'ultima opera di Muratori, la *Pubblica felicità*, compendia i motivi elaborati dal Modenese nei suoi scritti precedenti, mostrando, in particolare, una chiara dipendenza dalle opere morali. Anche dalla *Pubblica felicità* emerge chiaramente la stretta dipendenza dalla tradizione politica di fine Cinquecento. Nella sua ultima opera, del resto, l'autore riserva ampio spazio anche alla riflessione sul diritto e sulla giustizia, riproponendo temi e motivi affrontati nelle opere giuridiche.

Pur mostrandosi il miglior interprete della tradizione giuridica e politica italiana, Muratori è, al contempo un attento lettore delle novità editoriali che attraversavano l'Europa nel primo Settecento, da cui rimane, a un tempo, affascinato e atterrito. Egli, in particolare, si rivela un attento lettore di John Locke, col quale in alcune sue opere, instaura un acceso dialogo. In special modo, Muratori mostra un vivo interesse per l'*Essay concerning human understanding* del Locke e ciò traspare soprattutto da alcune pagine di appunti, custodite presso la Biblioteca Estense di Modena e qui poste in appendice. Gli appunti lockiani si rivelano particolarmente preziosi per cogliere, nel loro momento germinale, le idee che sarebbero confluite nelle opere politiche maggiori.



**PARTE PRIMA**  
**MURATORI E IL DIRITTO**

## CAPITOLO I

### MURATORI POLITICO E GIURISTA NELLA STORIOGRAFIA DEL NOVECENTO

Lodovico Antonio Muratori è certamente tra i grandi protagonisti del rinnovamento culturale dell'Italia della prima metà del Settecento. La storiografia è unanime nel riconoscere tale primato al Modenese, la cui presenza costante per oltre un cinquantennio nel panorama culturale italiano ha fatto parlare di un'«età muratoriana»<sup>1</sup>.

Ad un approccio settoriale e «tecnico», però, la riflessione muratoriana, espressa in una straordinaria produzione letteraria, ha mostrato sfaccettature profondamente differenti, a tratti quasi contraddittorie<sup>2</sup>. Agli occhi degli interpreti, ancora oggi la complessa figura di Muratori sfugge a una definizione univoca. Lo storico e il giurista, innanzi tutto, sembrano imboccare strade opposte. Le riforme in ambito religioso, poi, paiono mosse da uno spirito profondamente diverso da quello che anima il suo programma di riforma della cultura. Se dal punto di vista della sua opera storiografica, così come in campo religioso, Muratori è da annoverare fra gli ultimi grandi rappresentanti della cultura della «Controriforma», dal punto di vista di tanti altri suoi lavori, e specialmente quelli che riguardano la giurisprudenza, può

---

<sup>1</sup> M. ROSA, *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo libri, 1969, p. 9. Mario Rosa descrive l'importanza, a livello europeo, del pensiero muratoriano, parlando di un «momento muratoriano» che, al pari «del “momento erasmiano” che percorse per breve ed intenso tempo l'Europa cinquecentesca», avrebbe consentito, soprattutto ai paesi di lingua tedesca e ai paesi iberici, «che furono i poli di maggior eco europea dell'opera di Muratori, di aprirsi, proprio attraverso le mediazioni “moderate” del Nostro, al soffio dei tempi nuovi». Ancor maggiore risulta essere l'importanza e la «presenza» del pensiero del Modenese nella cultura e nella vita religiosa italiana, al punto tale da far parlare non solo di «momento muratoriano», bensì di «età muratoriana».

<sup>2</sup> Come ha osservato Fiorenzo Forti, la grande varietà degli interessi muratoriani, che caratterizzò, del resto, le personalità «di straordinaria versatilità e di interessi enciclopedici delle quali è ricco il Settecento europeo», ha indotto gli studiosi muratoriani a «ritagliarsi una zona particolare dove [...] [fosse possibile] lavorare “tecnicamente”», impedendo al contempo, uno sguardo d'insieme sul pensiero dell'autore. F. FORTI, L. A. *Muratori fra antichi e moderni*, Bologna, Zuffi, 1953, p. 229. A questo proposito Michele Monaco ha osservato che, «da qualunque angolazione lo si guardi Muratori presenta aspetti sempre diversi e sorprendenti, tali da far sembrare la sua personalità molto complessa o addirittura contraddittoria». M. MONACO, *La vita, le opere ed il pensiero di L. A. Muratori e la sua concezione della pubblica felicità*, Lecce, Miella, 1977, p. 9.

senz'altro essere qualificato come un uomo dell'illuminismo<sup>3</sup>. Se le grandi opere storiografiche, i *Rerum Italicarum Scriptores*, le *Antiquitates Italicae Medii Aevi* e gli *Annali d'Italia*, contribuirono a definire chiaramente i tratti del Muratori maggiore, «primo storico d'Italia»<sup>4</sup>, individuando nel Modenese il miglior erede della tradizione inaugurata dagli storici del Rinascimento<sup>5</sup>, ciò non vale per il suo pensiero politico e giuridico. Indagata sulla base dei soli scritti dedicati espressamente al diritto, i *Difetti della giurisprudenza* e il *Codice Carolino*, accanto allo scritto politico più noto, la *Pubblica felicità*, la riflessione muratoriana sulla politica e sul diritto ha visto stratificarsi giudizi storiografici differenti, confluiti poi nella controversa categoria del «preilluminismo».

Molte delle numerose «letture» del pensiero politico e giuridico muratoriano, susseguitesi nel corso del XX secolo, hanno, infatti, trovato nel legame col «pensiero illuminato» il principale motivo di interesse della riflessione del riformatore modenese. Letto alla luce delle idee poi sviluppate dagli illuministi della seconda metà del secolo, il pensiero muratoriano, benché in parte legato ai vecchi schemi della tradizione, è stato interpretato come il pensiero di un «anticipatore». Pertanto si è potuta cristallizzare l'immagine di un autore costantemente in bilico fra vecchio e nuovo, tutto già proteso oltre il crinale dei moderni, già dentro il «Settecento riformatore», ma frenato, di continuo, dai limiti di una tradizione ancora ingombrante, che sarebbe stata abbandonata radicalmente soltanto dall'illuminismo maturo<sup>6</sup>.

«Ghibellino» e «giurisdizionalista», il Muratori «politico» appare già come l'autore di un «programma di riforme», fondato sulla «nuova tavola dei valori politici

---

<sup>3</sup> E. COCHRANE, *L. A. Muratori e gli storici italiani del Cinquecento*, in *L. A. Muratori storiografo*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 227 - 240: 240.

<sup>4</sup> G. BERTONI, *Lodovico Antonio Muratori (1672-1750)*, Modena, Società tipografica modenese, 1939, p. 25.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 17. La stessa idea è espressa da G. GARGALLO, *Storia della storiografia moderna. Il settecento*, Roma, Bulzoni, 1972 e, come si è accennato, da E. COCHRANE, *L. A. Muratori e gli storici italiani del Cinquecento*, cit.

<sup>6</sup> U. PETRONIO, *Una critica arcadica di Ludovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 3-81: 7.

settecenteschi», a cui avrebbero attentamente guardato i sovrani illuminati della seconda metà del secolo<sup>7</sup>.

Gli scritti sul diritto, poi, mostrano, accanto all'atteggiamento antigiusprudenziale proprio degli illuministi, la chiara espressione, sia pur *in nuce*, dell'ideologia della codificazione. Quella codificazione che avrebbe trovato proprio a Modena, anche se dopo quasi trent'anni, un primo tentativo di realizzazione.

Ma il pensiero di Muratori, allo stesso tempo, non è ancora compiutamente il pensiero degli illuministi. Le sue proposte non sono ancora quelle radicali dei riformatori tardo settecenteschi. Esse rivelano, infatti, a ben guardare, gli auspici di un «filosofo alla buona»<sup>8</sup>, che formula «una serie di problemi, di proposte, di esortazioni, di auguri» suggeriti dal buon senso e dalla buona volontà<sup>9</sup>. Muratori appare, quindi, come un «non giurista», o un giurista solo «di formazione», acuto portavoce del «malcontento dell'uomo comune», e, in quanto tale, riesce ad avanzare proposte solo parziali<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Soprattutto nel *Codice Carolino*, dedicato all'imperatore Carlo VI, la storiografia ha spesso individuato un «gesto da ghibellino» del Modenese. Di questo avviso è F. VENTURI, *Settecento riformatore. I. Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969 (ed. Torino, Einaudi, 1998, p. 161), seguito poi da I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica dell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 355. All'immagine del «ghibellino» si lega quella di un Muratori «giurisdizionalista» espressa da S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1960. Secondo Cesare Mozzarelli, poi Muratori è l'autore di un vero «programma di riforme». C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità. Oggetto de' buoni principi*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996, pp. VII-XXXIX: XX. Luigi Salvatorelli (L. SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870*, Torino, Einaudi, 1941<sup>2</sup>, p. 9) e Giuseppe Ricuperati individuano, poi, nel pensiero politico muratoriano già le idee e i motivi che si consolideranno nel Settecento inoltrato. Secondo Ricuperati, in particolare la *Pubblica felicità* è il «manifesto del dispotismo illuminato». L'opera godette di una «vivace fortuna, soprattutto nei paesi in cui l'incidenza del dispotismo illuminato fu notevole, dall'Austria di Maria Teresa e di Giuseppe II alla Russia di Caterina II». G. RICUPERATI, *Il pensiero politico degli illuministi*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, Torino, Utet, IV, 1975, pp. 267-269. Dello stesso avviso appaiono anche S. COTTA, *Il pensiero politico del razionalismo e dell'illuminismo*, in *Nuove questioni di storia moderna*, Milano, Marzorati, 1972, pp. 937-994, che parla dell'ideale muratoriano come di una «monarchia tipicamente illuministica» e P. ROSSI, *L'illuminismo e il mondo storico*, in *Ibid.*, pp. 1285-1341.

<sup>8</sup> B. BRUNELLO, *Muratori filosofo*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 209-218.

<sup>9</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 177.

<sup>10</sup> Come si vedrà, è questa la tesi ampiamente sviluppata da F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., ripresa da G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976 e perpetuata, seppur con alcune cautele, da I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica dell'età moderna*, cit.

Sembra, dunque, come ha osservato Enrico Pattaro, che la storiografia si sia avvicinata al pensiero muratoriano «avendo in mente le opere dei grandi precursori della codificazione [...] o avendo presente gli scritti spregiudicati e violenti contro il diritto giustiniano degli illuministi più radicali» e, quindi, già in qualche modo orientata «circa i temi che vi si potrebbero trovare (e che, invece, non vi si trovano)»<sup>11</sup>. Pare, infatti, che per lungo tempo si sia guardato ai testi muratoriani partendo, in certo modo, dalla loro fortuna nel Settecento maturo, senza indagare a fondo l'origine del riformismo muratoriano, tralasciando dunque tutto il bagaglio dottrinale di cui si nutre costantemente il suo pensiero, che è ben presente anche negli scritti che egli, ormai vecchio, lascerà come “testamento politico” ai posteri. Scritti che, «superando il maestro», i riformatori della seconda metà del secolo leggeranno con spirito nuovo<sup>12</sup>.

Gli studi più recenti, pur perpetuando alcuni dei tratti delineati da una storiografia ormai consolidata, hanno iniziato a mettere in discussione questa immagine stereotipata di Muratori «preilluminista». Da un lato, pur limitando l'indagine a taluni aspetti del pensiero muratoriano, alcuni lavori hanno messo in evidenza la viva presenza di idee ben più risalenti<sup>13</sup>, e di istanze riformatrici estranee

---

<sup>11</sup> E. PATTARO, *Il pensiero giuridico di L. A. Muratori tra metodologia e politica*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 1.

<sup>12</sup> B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la Giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi, 1935, p. 54.

<sup>13</sup> Di particolare interesse per il pensiero politico muratoriano sono gli studi di R. DARRICAU, che individua nella riflessione politica muratoriana la volontà di riproporre idee radicate nel pensiero politico della Controriforma. R. DARRICAU, *Le prince chrétien dans la pensée de Lodovico Antonio Muratori*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975; ID., *La spiritualité du prince*, «XVII<sup>e</sup> Siècle», 62-63 (1964), pp. 78-111. Anche Chiara Continisio sottolinea l'importanza della tradizione politica del Cinquecento italiano nel pensiero politico muratoriano: C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni. Prudenza, giustizia e carità nel pensiero politico di L. A. Muratori*, Firenze, Olschki, 1996. Per quanto riguarda il pensiero giuridico del Muratori, seppur assai risalente, merita particolare attenzione la sezione dedicata al Modenese nello scritto di A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 310-318. Si segnalano, inoltre, gli studi di C. RUSSO, *Legge imperiale e autonomie locali*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 349-356; e B. PAPAZZONI, *Nuovi lumi sui «Difetti della giurisprudenza» dal carteggio Brichieri - Muratori*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996, pp. 141-153. Tra i critici dell'interpretazione in chiave «preilluministica» del pensiero muratoriano è da citare I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 359. Appare, infine, importante menzionare anche il convegno, tenutosi a Vignola il 2 dicembre 2000 e interamente dedicato al pensiero giuridico muratoriano, che, pur rivelando un certa propensione ad attualizzare la riflessione del Modenese, ha il

all'illuminismo<sup>14</sup>. Dall'altro, sono stati più volte sottolineati i limiti di una simile «etichetta semplificatoria», legata anche a certa «deformazione ideologica» del pensiero muratoriano, che al pari di tutti gli altri «pre» e «post» conati dalla storiografia, ha il difetto di ridurre notevolmente la complessità dell'autore<sup>15</sup>. Si tratta, infatti, di una categoria storiografica che, come ha sottolineato Italo Biocchi, «indica il difficile inquadramento di un personaggio che si distacca per tanti aspetti dalla vecchia cultura, ma che sembra non avere l'intera caratura dell'illuminista» e rischia di sospendere «tra due età il nostro personaggio, il quale era invece ben addentro alle vicende del suo tempo»<sup>16</sup>.

L'interpretazione in chiave preilluministica del pensiero muratoriano si consolida alla fine degli anni '60 del '900, soprattutto nell'opera di Franco Venturi, *Settecento riformatore*<sup>17</sup>. Già nei primi decenni del secolo, però, si registra una certa propensione della storiografia a leggere nel pensiero muratoriano i motivi poi sviluppati dai riformatori tardo settecenteschi. Da tali scritti appare, pertanto, di

---

merito di aver riportato all'attenzione degli studiosi, l'attività di Muratori giurista. *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di Guido Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002.

<sup>14</sup> C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, cit., p. XXVI. Evidenziando l'importanza «di non ridurre tutti i riformatori ad un medesimo sentire sul metro della loro vicinanza all'illuminismo», Cesare Mozzarelli ha notato come il Modenese, piuttosto, si mostri partecipe di istanze riformatrici «diverse da quelle provenienti dall'area franco-inglese e (fondate su basi giusnaturalistiche) presenti piuttosto nell'area germanica». Anche Maurizio Bazzoli pare d'accordo con questa interpretazione. Pur riconoscendo a Muratori un posto di rilievo tra gli esponenti del pensiero politico dell'assolutismo illuminato, Bazzoli prende le distanze dalla nota interpretazione proposta da LUIGI SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870*, cit., p. 24, attribuendo uguale importanza al «sostantivo» e all'«aggettivo» e sottolineando come la proposta muratoriana delinea i tratti di un sovrano tanto «assoluto» quanto «illuminato». Bazzoli, infatti, mette in evidenza come il trattato muratoriano si configuri «non tanto come un libro sui diritti, ma sui doveri tanto dei sovrani quanto dei sudditi», e inserisce anche l'opera muratoriana in quella «lunga serie di trattati giusnaturalistici sei-settecenteschi che insistevano certo più sul *de officio civium* che non sul *de iure civium*, ma che avevano contribuito a diffondere, accanto a motivi irenistici, i principi naturali e utilitati di una politica ragionevole». M. BAZZOLI, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze, La nuova Italia, 1986, p. 485.

<sup>15</sup> Particolarmente critico nei riguardi dell'interpretazione in chiave pre-illuministica del pensiero muratoriano è Michele Monaco, che la riconduce ad una «deformazione ideologica» del pensiero muratoriano M. MONACO, *I rapporti di L. A. Muratori con i «letterati» romani del suo tempo*, cit., p. 63. Anche Ugo Petronio si mostra particolarmente critico nei confronti di questa interpretazione muratoriana U. PETRONIO, *Una critica arcadica di Ludovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, cit., p. 5 ss.

<sup>16</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 359.

<sup>17</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit.

particolare importanza prendere le mosse, per cogliere, nel loro momento germinale, le diverse “letture” muratoriane.

Per tentare di tracciare, seppur nelle linee generali, un percorso delle principali interpretazioni del pensiero giuridico e politico muratoriano, è opportuno risalire, innanzi tutto, agli scritti di Benvenuto Donati la cui pubblicazione, tra il 1925 e il 1950, salutata felicemente dagli studiosi, diede l’impulso decisivo all’indagine del riformismo giuridico e politico muratoriano nel ‘900<sup>18</sup>. Gli studi di Donati restituirono, infatti, per la prima volta il quadro complessivo dell’opera giuridica di Muratori, anche grazie all’edizione, approntata dallo studioso, di alcuni scritti giuridici muratoriani prima d’allora inediti. La pubblicazione del *Codice Carolino*, in particolare, costituì lo spunto principale di molti degli studi successivi dedicati al Muratori giurista. L’edizione dell’opera alimentò quelle interpretazioni, diffuse già nella prima metà del secolo, le quali, mal celando l’intento di rivendicare all’Italia il primato delle riforme del tardo Settecento, indicavano nel Muratori il precursore dell’idea di codice.

---

<sup>18</sup> I primi studi di Donati dedicati al pensiero giuridico muratoriano risalgono al 1925: B. DONATI, *La laurea in leggi di Lodovico Antonio Muratori*, Modena, Università degli studi, 1925. Seguono, tra il 1926 e il 1928 gli studi dedicati alla formazione del codice estense del 1771, (ID., *L’opera di Giovanni Maria Bondigli nelle istituzioni giuridiche modenesi alla metà del secolo XVIII*, «Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena», serie IV, vol. 1; ID., *Codificazione e scienza giuridica: in una orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 Novembre 1773*, «Archivio giuridico», XCIX (1928), fasc. 1; ID., *Il precedente legislativo del codice estense: il gridario del 1755 e l’opera dei giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, «Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena», sez. di lettere, serie IV, vol. 2) che confluiscono, assieme al primo studio, nella raccolta di saggi del 1931 ID., *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, presso l’università degli studi, 1931. Segue, nel 1934, una seconda raccolta di studi, ID., *La critica del Muratori alla giurisprudenza*, Modena, presso l’università degli studi, 1934, che racchiude due studi: ID., *L’inedita dissertazione del Muratori “De Codice Carolino, sive de novo Legum codice instituendo” antecedente al trattato “Dei difetti della giurisprudenza”*, in *Ibid.*, pp. 7-48; ID., *Dei difetti della giurisprudenza e dei pregi della giustizia*, in *Ibid.*, pp. 51-72. Tutti questi studi confluiscono, quindi, nel volume ID., *Lodovico Antonio Muratori e la Giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi, 1935, cui seguono ID., *L’università di Modena nel Seicento ai tempi del Muratori discepolo*, Modena, Università degli studi, 1935; ID., *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 “Dei difetti della giurisprudenza”, I. De Codice Carolino II. Pareri legali. Testi inediti con annotazione a cura di Benvenuto Donati*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1942. Di particolare rilevanza per l’indagine del pensiero politico muratoriano, in stretta connessione col suo pensiero giuridico appare, inoltre, ID., *Scritti politici postumi. Di un nuovo codice di leggi. Rudimenti di filosofia morale per il principe*, a c. di B. Donati, Bologna, Zanichelli, 1950.

Nelle pagine che introducevano la raccolta di saggi apparsa nel 1935, in calce alla quale usciva per la prima volta la dissertazione muratoriana stilata per Carlo VI, Donati suggeriva entusiasticamente proprio questo tipo di lettura. I «nuovi documenti venuti alla luce» mostravano, secondo lui, come l'«idea della codificazione», fosse «espressa [...] nei primi decenni del secolo XVIII dal Muratori con evidente maturità di pensiero»<sup>19</sup>. Donati invitava, perciò, a leggere nel *Codice Carolino*, «il segno precorritore di una conquista civile, che non [...] [poteva] perdersi nel primato italiano»<sup>20</sup>.

La proposta contenuta nel *Codice Carolino* differiva, secondo Donati, da quella che Muratori avrebbe avanzato, anni dopo, nei *Difetti della giurisprudenza*, scritto che, come aveva già avuto ampiamente modo di mostrare, una volta dato alle stampe, fu poi l'unico a esercitare un effettivo influsso sulle riforme attuate sul finire del secolo. Nel trattato del 1742, la proposta muratoriana si riduceva all'istanza di «compilazione, di semplificazione e riordinamento delle leggi esistenti»<sup>21</sup> e proprio in questa direzione si sarebbero collocate le iniziative del “discepolo” di Muratori, Giuseppe Maria Bondigli, in seno alla «commissione per la compilazione» delle leggi del ducato estense, tra il 1759 e il 1767<sup>22</sup>. Ciò non impediva, però al Donati di mettere in evidenza come, a differenza della proposta elaborata successivamente nei *Difetti*, la memoria rivolta a Carlo VI avesse nella «codificazione in senso proprio il tema principale»<sup>23</sup>.

Come si vedrà, l'interesse di Donati per il pensiero giuridico muratoriano non fu legato soltanto all'idea della codificazione. Ma gli altri temi degni di nota messi in luce dallo studioso, furono, in seguito, trascurati. Pur dissentendo dall'interpretazione

---

<sup>19</sup> B. DONATI, *Premessa*, in ID., *Lodovico Antonio Muratori e la Giurisprudenza del suo tempo*, cit., pp. 5-6.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>21</sup> ID., *Lodovico Antonio Muratori e la Giurisprudenza del suo tempo*, cit., p. 139.

<sup>22</sup> Per tutto questo si veda la sezione II della raccolta di Donati del 1935. ID., *La Formazione del Codice estense del 1771 e altre riforme nel ducato a seguito dell'opera di L. A. Muratori*, in *Ibid.*, pp. 21-102.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 139. La differenza della proposta muratoriana del *Codice* rispetto ai *Difetti*, suggerita dal Donati, avrebbe indotto la storiografia successiva a parlare di un significativo «passo indietro» del Muratori, indice significativo dei forti limiti del Modenese in relazione all'idea di codice, a cui aspirava ma che non riuscì a realizzare compiutamente. F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 166.

del Donati là dove vedeva nel *Codice Carolino* la proposta di un codice «in senso proprio», larga parte della storiografia successiva accolse ampiamente l'idea di un legame tra il pensiero muratoriano e l'idea di codice, facendone la principale, se non l'esclusiva ragione di interesse per il pensiero giuridico del Modenese.

È da notare, però, che questa interpretazione non trovò solamente consensi, ma fu in origine ampiamente dibattuta. All'indomani della pubblicazione degli scritti di Donati, alcuni autori, pur aderendo nelle linee generali all'interpretazione dello studioso, contestarono fermamente il legame tra Muratori la codificazione, tentando di mettere in evidenza le peculiarità della proposta muratoriana, attraverso le categorie del mondo a cui Muratori apparteneva.

Melchiorre Roberti, ad esempio, recensendo il volume di Donati edito nel 1935, mette chiaramente in relazione la riflessione giuridica muratoriana con il «tramonto del diritto comune»<sup>24</sup>. Muratori appare, infatti, un giurista ancora profondamente legato agli schemi del diritto comune, ancora «al di qua» del crinale oltre il quale si aprirà la via dei lumi. Lontano dall'idea di un codice, Muratori seppe individuare «meglio di ogni altro le origini, le fonti, il concetto di diritto comune»<sup>25</sup>. Correggendo il Donati, quindi, Roberti, cerca di rintracciare i caratteri peculiari della proposta muratoriana di riforma, la medesima, sottolinea l'autore, nei *Difetti della giurisprudenza* come nel *Codice Carolino*. Non vi è, infatti, secondo Roberti, la differenza sostanziale asserita dal Donati, ma entrambe le opere auspicano a «una raccolta di diritto comune, formata a sua volta dal fior fiore delle opinioni dei giuristi e delle sentenze dei tribunali»<sup>26</sup>. L'idea del Modenese, evidenzia lo studioso, «doveva», però, «cadere invano». «Mentre il Muratori voleva innanzi tutto una revisione delle teorie e dei principi di diritto comune, in modo da eliminare abusi e contraddizioni, il chirografo di Francesco III del 1768 deliberava senz'altro una vera

---

<sup>24</sup> M. ROBERTI, *Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune*, «Rivista di storia del diritto italiano», IX (1936), vol. XI, pp. 12-36.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 34. Questa interpretazione sarà ripresa da Enrico Pattaro (E. PATTARO, *Il pensiero giuridico di L. A. Muratori tra metodologia e politica*, cit.).

e propria codificazione»<sup>27</sup>. La codificazione avrebbe, infatti, reso inutile ogni tentativo di raccogliere in una sintesi i «dogmi» del diritto comune.

Ma non fu questa la lettura muratoriana seguita dalla storiografia successiva. In molti, già all'indomani delle pubblicazioni del Donati, trassero da quegli studi soltanto il legame del pensiero muratoriano con l'idea di codice. Tra questi, uno dei primi fu Francesco Olgiati, che, in una lunga nota alla raccolta del 1935, sottolineava, con grande ammirazione, come lo studioso avesse gettato «nuovi fasci di luce sul contributo muratoriano a quella che sarebbe stata poi l'opera di codificazione del diritto ed insieme su un primato italiano di questa conquista»<sup>28</sup>. Olgiati, infatti, attribuiva allo scritto del Donati soprattutto il merito di aver indicato con chiarezza di documentazione «l'influsso preciso che le idee muratoriane sul diritto [...] [avevano] avuto sul processo di formazione del Codice Estense del 1771», dimostrando come «i giuristi modenesi, in pieno secolo XVIII, svilupparono, essi per primi in Italia e con la più precisa e chiara accentuazione, l'idea e la pratica della codificazione», e mettendo in evidenza come tale «prima codificazione europea del secolo XVIII» fosse stata dettata sotto l'impulso della «felice e geniale suggestione di Lodovico Antonio Muratori»<sup>29</sup>.

Anche Carlo Guido Mor, in occasione del secondo centenario della pubblicazione dei *Difetti della giurisprudenza*, ricordava Muratori come «il corifeo di un movimento che, affermatosi in Italia, doveva, come tante altre nostre iniziative, esserci invidiato e tolto dagli stranieri»: «il movimento per un profondo rinnovamento della legislazione italiana già nella prima metà del Settecento»<sup>30</sup>. Pur sottolineando come la proposta muratoriana non potesse identificarsi con un «Codice nel senso moderno della parola, in quanto non doveva abbracciare tutto l'ambito del diritto», Mor metteva in evidenza con vigore la modernità delle idee del Modenese, spingendosi in qualche modo oltre gli studi che lo avevano preceduto. Secondo Mor,

<sup>27</sup> M. ROBERTI, *Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune*, cit., p. 35.

<sup>28</sup> F. OLGATI, *La concezione del diritto in Muratori*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», XXVIII (1936), fasc. IV-V, pp. 392-398.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 395.

<sup>30</sup> C. G. MOR, *L. A. Muratori fra interpreti e codificazione*, Modena, Società tipografica modenese, 1942, p. 3.

infatti, Muratori aveva fatto un decisivo passo avanti rispetto al metodo usato nella «consolidazione», accennando a quel «canone fondamentale della moderna legislazione che si basava esclusivamente sulla posizione di norme astratte e brevemente formulate»<sup>31</sup>.

Anche dall'indagine dei *Difetti della giurisprudenza* emergeva, infatti, in quegli anni, l'immagine di un Muratori già partecipe delle critiche che sarebbero poi state avanzate compiutamente dagli illuministi. A questo proposito appare particolarmente significativa l'interpretazione di Alberto Vecchi, acuto indagatore del pensiero giuridico, politico e religioso del Modenese<sup>32</sup>. Nella sua *Nota sul riformismo del Muratori* dopo aver ricordato le origini "letterarie" delle istanze di riforma che animarono il pensiero muratoriano, Vecchi indaga in maniera dettagliata il riformismo che emerge dai *Difetti della giurisprudenza*, scritto tra i più «eroici» del Settecento<sup>33</sup>. Accostando il trattato muratoriano all'opera che più di altre rappresenterà le istanze riformistiche dell'Italia di fine Settecento, *Dei delitti e delle Pene*, di Cesare Beccaria, Vecchi mette in evidenza come alcune delle espressioni più critiche rivolte dal Muratori ai difetti della giurisprudenza, furono riproposte più di vent'anni dopo dall'illuminista milanese, avanzando il «dubbio che il Beccaria avesse chiara coscienza di trovarsi la strada già aperta dalla fatica muratoriana»<sup>34</sup>. In ogni caso, sottolineava lo studioso, anche «se il Beccaria [...] non cita mai il modesto e grande modenese: rimane[va] pur sempre il fatto che il movimento riformatore in Italia non trova[va] le prime origini nelle influenze illuministiche straniere che addottrinarono lo stile del Beccaria». Secondo Vecchi, infatti, «il fermento

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 32.

<sup>32</sup> Tra i numerosi studi di Alberto Vecchi dedicati al pensiero muratoriano si ricordano, in particolare A. VECCHI, *Nota sul riformismo di Muratori*, «Rassegna italiana di politica e di cultura», 315, (1951), pp. 76-89; ID., *Legge e consuetudine nel pensiero del Muratori*, «Archivio giuridico», CXXXVIII (1950), n. 1, pp. 159-167; ID., *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 315-332; ID., *Intorno ai concetti di Stato e politica nel Muratori*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVIII serie III, (1951), pp. 528-537; ID., *L'opera religiosa del Muratori*, Milano, Edizioni Paoline, 1955; ID., *L'itinerario spirituale del Muratori*, in *L. A. Muratori e la cultura contemporanea* (Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 181-223; ID., *Questioni D'onore*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, cit., pp. 87-104.

<sup>33</sup> ID., *Nota sul riformismo muratoriano*, cit., p. 79.

<sup>34</sup> *Ibid.*, p. 81.

riformistico» che animò la cultura italiana del Settecento, assumeva «per la prima volta un concreto aspetto ed immediate possibilità di attuazione nell'opera di Lodovico Antonio Muratori». In questo modo anche Vecchi rivendicava l'«origine schiettamente italiana» del «movimento riformistico del Settecento in Italia»<sup>35</sup>. È da notare che in altri suoi studi, dedicati all'analisi di un consulto legale di Muratori, Vecchi aveva messo in evidenza i tratti di un Muratori particolarmente aderente alla tradizione giuridica, che mal si accorda con lo spirito già tutto illuministico del Beccaria<sup>36</sup>. Anche in questo caso il pensiero muratoriano mostrava delle contraddizioni al suo interno, il giurista pratico e il teorico del diritto parevano andare in due direzioni differenti.

In quel torno d'anni, anche il pensiero politico del Modenese appare agli interpreti già partecipe di istanze nuove. Nelle sue opere politiche, Muratori manifesta compiutamente la «crisi della vecchia politica» e presenta già i motivi che caratterizzeranno il pensiero politico degli illuministi. Nel suo studio dedicato a *Pensiero politico italiano dal 1700 al 1780*, infatti, Luigi Salvatorelli individua nel pensiero politico del Muratori il «nucleo dell'illuminismo»<sup>37</sup>. La condanna della «vecchia ragion di stato» che attraversa gli *Annali* muratoriani, è la chiara espressione del «nuovo pensiero politico», che si manifesta ugualmente nell'ideale muratoriano di «buon principe e di saggio governo»<sup>38</sup>. Si tratta, infatti, di un ideale «che ha per presupposto un assolutismo paternalistico, con l'accento sull'aggettivo anziché sul sostantivo» in cui è possibile trovare interamente la «nuova tavola di valori politici settecenteschi»<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 82.

<sup>36</sup> I numerosi studi di Alberto Vecchi, infatti, sembrano restituire immagini di Muratori non sempre tra loro conciliabili. Ad esempio, in ID., *Legge e consuetudine nel pensiero del Muratori*, cit. Vecchi mette in evidenza la grande importanza riservata alla consuetudine dal Muratori nella sua attività di giurista. In un consulto legale del 1742, in particolare, invocava proprio la consuetudine *ab immemorabili* come limite all'esercizio legislativo del principe.

<sup>37</sup> L. SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870*, cit., p. 3.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 9. Come si è accennato, Maurizio Bazzoli, prendendo espressamente le distanze dall'interpretazione del Salvatorelli, tenterà di mitigare tale interpretazione, sottolineando che se è alla «formula dell'assolutismo paternalistico che si può ricorrere per definire la posizione del Muratori, è certo vero che, diversamente da quanto può sembrare, il sostantivo è almeno altrettanto importante dell'aggettivo». Cfr. *infra*, n. 14.

Su questa strada sembra collocarsi anche Mario Fubini, che contribuisce significativamente a delineare l'immagine del pre-illuminista<sup>40</sup>. La più nota raccolta di saggi del Fubini si sviluppa lungo una linea temporale che va dal *Muratori al Baretti*, ponendo il Muratori, secondo uno schema che godrà di notevole fortuna nella storiografia muratoriana, all'inizio di un percorso destinato a sfociare nell'illuminismo. Lo scritto del Fubini dedicato a *Muratori letterato e scrittore*, è quello che «raggiunge il maggior valore sintetico» tra gli scritti apparsi a mezzo Novecento, momento particolarmente importante per gli studi muratoriani che salutano il secondo centenario della morte del Modenese con una copiosa quantità di studi. Come ha sottolineato Fiorenzo Forti, infatti, «la parola letterato va intesa nel senso settecentesco di *sçavant*», e abbraccia, quindi, in generale, le idee muratoriane legate alla riforma della cultura<sup>41</sup>. È collocandosi in questa prospettiva, che Fubini prende in considerazione le *Riflessioni sopra il buon gusto*, in cui lo studioso individua, più che altrove, la palese «coincidenza dei propositi muratoriani con quello che sarà per tutto il secolo il programma dell'illuminismo»<sup>42</sup>. Nello scritto muratoriano è, infatti, possibile riscontrare «più che un presentimento della letteratura illuministica, nella quale il «buon gusto», abito del ben giudicare e del ben ragionare, si chiamerà «ragione» o «spirito filosofico»<sup>43</sup>. Muratori, secondo Fubini, vive già in un'atmosfera, «se non illuministica, preilluministica»<sup>44</sup>, che si mostra particolarmente nella volontà di affermare lo spirito critico in ogni campo del sapere. Tuttavia, sottolinea Fubini, «il Muratori dell'illuminismo conosce soltanto gli inizi e può, senza esitazioni e contrasti, accoglierne i motivi, senza spingerli sino alle logiche conseguenze, o senza ritenerli contrastanti con le sue credenze religiose o con altri suoi interessi e studi»<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> M. FUBINI, *Dal Muratori al Baretti. Studi sulla critica e sulla cultura del Settecento*, Bari, Macri, 1946; ID., *La cultura illuministica in Italia*, Roma, 1957.

<sup>41</sup> F. FORTI, *L. A. Muratori fra antichi e moderni*, Bologna, Zuffi, 1953, p. 234.

<sup>42</sup> M. FUBINI, *Dal Muratori al Baretti. Studi sulla critica e sulla cultura del Settecento*, Bari, Laterza, 1975, p. 7.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>45</sup> *Ibid.*, pp. 41-42.

È da notare che, tra le numerose pubblicazioni legate alle celebrazioni del secondo centenario della morte di Muratori, nella «selva di saggi particolari» tra cui manca, come ha notato Fiorenzo Forti, «uno studio complessivo»<sup>46</sup> sul grande modenese, si distingue qualche voce che dissente vivamente dall'interpretazione preilluministica del pensiero muratoriano. Roberto Cessi, ad esempio, in modo deciso afferma che «qualche aspra fustigazione dei costumi corrotti, qualche amorevole consiglio inteso a tramutar il principe machiavellico in principe benefico; qualche timida proposizione contro la ragion di stato [...] non sono argomenti per trasformare il Muratori in un riformatore o in un precursore dei riformatori, né si può considerare la Repubblica letteraria come un programma politico, sia pure ideale, inteso a dar nuova faccia alla vita italiana»<sup>47</sup>. Secondo lo studioso, infatti, «Muratori non ha immaginato un mondo politico diverso da quello nel quale viveva né ha sognato un'Italia politicamente ordinata in modo difforme dalla sua attuale esistenza»<sup>48</sup>.

Nonostante qualche interpretazione difforme è però al Muratori riformatore e preilluminista che la storiografia sembra guardare con più interesse<sup>49</sup>.

Anche Giorgio Falco assume questa prospettiva. Pur sottolineando la problematica compresenza, accanto alle istanze della nuova cultura, del «pensiero civile cristiano consacrato dalla tradizione», Falco afferma come nel pensiero muratoriano sia già possibile trovare «tutto il quadro del Settecento riformatore»<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> F. FORTI, *L. A. Muratori fra antichi e moderni*, cit., p. 229.

<sup>47</sup> R. CESSI, *Muratori erudito e storico*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura*, Lodovico Antonio Muratori nel secondo centenario dalla morte, Accademia Nazionale dei Lincei, quaderno XX, cit., pp. 10-11.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> Facendo un rapido bilancio degli studi pubblicati in occasione del secondo centenario dalla morte del Muratori, infatti, Fiorenzo Forti può affermare che tali studi «convengano nel togliere il grande modenese dalle secche dell'erudizione per farne una figura di alto rilievo in quella che Paul Hazard ha chiamato la crisi della coscienza europea». F. FORTI, *L. A. Muratori fra antichi e moderni*, cit., p. 240.

<sup>50</sup> È questa la tesi delineata già in G. FALCO, *Il pensiero civile di L. A. Muratori*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura*, Lodovico Antonio Muratori nel secondo centenario dalla morte, Accademia Nazionale dei Lincei, quaderno XX, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1950, pp. 12-19, poi più ampiamente sviluppata in ID., *Muratori e il preilluminismo*, in *La cultura illuministica in Italia*, a c. di M. Fubini Torino, Edizioni radio italiana, 1957, pp. 23-41. Dello stesso si vedano, inoltre, ID., *Momenti e motivi dell'opera muratoriana*, «Rivista storica italiana», LXXI (1959), pp. 382-399 e ID.,

Falco presenta chiaramente il legame tra *Muratori e il preilluminismo*, legittimando, così, ampiamente la presenza del Modenese nel volume curato dal Fubini e dedicato alla *Cultura illuministica in Italia*. Le idee del Muratori, infatti, «pur poggiando su principi nettamente tradizionali e conservatori, rivelano una potente personalità, uno slancio di progresso e rinnovamento», che si manifesta, per la prima volta, nei *Primi disegni della repubblica letteraria d'Italia* e nelle *Riflessioni sopra il buon gusto*<sup>51</sup>. Sono questi scritti, «composti con un'audacia non comune», a inaugurare un nuovo momento della cultura italiana, «preilluminismo, o illuminismo, o come altrimenti lo si voglia chiamare», scritti che rivelano l'impegno chiarissimo, e in certa misura «rivoluzionario» del loro autore: «scuotere dal sonno gl'Italiani, sottoporre a critica tutta la nostra cultura in base ai moderni principi di ragione, di esperienza, dei diritti della natura e delle genti, chiamare a raccolta tutti i nostri ingegni migliori per quest'opera di rinnovamento, cioè per innalzare l'Italia al livello della civiltà europea»<sup>52</sup>. Segnando il «momento eroico»<sup>53</sup> della vita di Muratori, gli scritti «letterari» preludono a un compiuto programma di rinnovamento che egli tenterà di applicare in ogni campo del sapere e specialmente in quello politico e giuridico. In politica, ad esempio, già si profilano i tratti del «paternalismo»: «il principe ha da governare i suoi sudditi come un buon padre: più sollecito del loro che del proprio interesse, alieno da ambizioni di conquista, moderato nei tributi, amante di giustizia e di pace»<sup>54</sup>. Nella legislazione e nell'amministrazione della giustizia «dove altri coglierà la messe matura, il Muratori incomincia a dissodare il terreno e a gettare il seme: combatte per la codificazione del diritto contro la caotica giurisprudenza del suo tempo e leva la sua protesta»<sup>55</sup>. Impegnato in ogni suo scritto al rinnovamento della cultura italiana, quindi, Muratori appartiene di pieno diritto alla storia del pensiero illuminato. Il maggiore ostacolo, sottolinea lo studioso, appare il suo fervente credo religioso. Se molti degli atteggiamenti propri dell'illuminismo

---

Introduzione, in *Dal Muratori al Cesarotti, Opere di Lodovico Antonio Muratori*, a c. di G. Falco e V. Forti, Milano- Napoli, Ricciardi, 1964, pp. XIII-XXXIII.

<sup>51</sup> G. FALCO, *Muratori e il preilluminismo*, cit., p. 24.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 25.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>54</sup> *Ibid.*, p. 30.

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 31.

affiorano costantemente nell'opera muratoriana, essi sono «spesso attenuati con circospetta prudenza, sempre rigorosamente contenuti nell'alveo civile e religioso del cattolicesimo, intenzionalmente privati del nerbo rivoluzionario»<sup>56</sup>.

Con gli studi di Corrado Pecorella il preilluminismo muratoriano si afferma compiutamente anche nel campo del diritto<sup>57</sup>. Dedicati interamente al trattato *Dei difetti della giurisprudenza*, gli *Studi sul Settecento giuridico* di Pecorella indagano principalmente la critica muratoriana ai mali della scienza legale, matura espressione, secondo lo studioso, dell'avversione del Modenese per il diritto già fortemente presente fin dal tempo degli studi. Dallo studio di Pecorella si profila l'immagine, difficilmente condivisibile, di un Muratori «non giurista», che muove le sue aspre critiche ai mali della giurisprudenza da letterato<sup>58</sup>. Lo studioso sottolinea che le invettive muratoriane paiono partecipare ampiamente di luoghi comuni già noti, che consentono di iscrivere anche il Modenese all'interno di quella lunga tradizione culturale che si esplica nella «critica al mondo dei giuristi da parte dei non giuristi»<sup>59</sup>. In questo modo, anche Muratori trova posto all'interno di quel «lungo filone di letterati che al mondo del diritto [...] hanno guardato con disprezzo e dileggio»<sup>60</sup>, svalutando «totalmente il lavoro del giurista, dell'interprete, del consulente»<sup>61</sup>. Se, quindi, nella denuncia dei mali non è possibile riscontrare nulla di nuovo, va comunque registrata una novità nel testo muratoriano: la novità consiste «nell'aver pensato di rivolgere le sue osservazioni non alla categoria dei giuristi ma al popolo, al popolo della repubblica letteraria»<sup>62</sup>. Quel popolo che, a differenza dei giuristi, ancora troppo chiusi nel loro conservatorismo, avrebbe potuto cogliere le istanze muratoriane di rinnovamento. Ed è rivolgendosi alla 'repubblica letteraria' che Muratori rivela il tratto saliente del suo pre-illuminismo, che affiora eminentemente nel continuo rimprovero «dell'abuso dell'autorità» proprio dei giuristi «che non si

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 41.

<sup>57</sup> C. PECORELLA, *Studi sul settecento giuridico. L. A. Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1964; ID., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995.

<sup>58</sup> ID., *Studi sul settecento giuridico*, cit., p. 23.

<sup>59</sup> *Ibid.*, p. 8.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 9.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>62</sup> *Ibid.*, p. 20.

pongono tanto il quesito della ragione o del torto quanto il quesito dell'opinione di Bartolo o dell'opinione comune»<sup>63</sup>. Muratori stesso, del resto, nello stendere il trattato, mostra di essersi preoccupato solo in un secondo momento di allegare le fonti dottrinali: ciò a indicare che «note, citazioni, autorità, sono qualcosa di aggiunto, di non necessario all'economia del discorso che poggia sulla logica e non ha bisogno di ulteriori rafforzamenti»<sup>64</sup>. L'opera muratoriana, secondo lo studioso, «nasce da uno sfogo, ha carattere [...] di satira, qualche citazione è fatta a memoria, e solo in un secondo tempo è possibile completarla. [...]. Poche, nel pensiero dello scrittore, le autorità, esse vengono inserite quando capitano sotto gli occhi, qua e là, via via che le letture dell'autore gli offrono nuovi motivi di conferma a quanto già scritto»<sup>65</sup>. Tutta la modernità del Muratori si mostra, dunque, soprattutto nella profonda differenza rispetto ai giuristi, ancora profondamente legati ai vecchi metodi<sup>66</sup>. Proprio un giurista, infatti, l'amico e corrispondente di Muratori, Domenico Brichieri Colombi, non afferra il profondo significato dell'estrema parsimonia di citazioni del Modenese e giunge ad accumulare una serie di «autorità» da allegare all'auspicata edizione latina dei *Difetti*, alle quali assegna il compito «di sorreggere un edificio che di sostegni non ha affatto bisogno»<sup>67</sup>.

L'analisi delle fonti allegate dal Modenese condotta da Pecorella, che, però, non convince, parrebbe mostrare, inoltre, che «dei giuristi precedenti al XVII secolo Muratori conosceva poco o niente»<sup>68</sup>. Citazioni imprecise e sovente «di seconda mano», mostrerebbero che «sul passato della scienza giuridica» il maggior storico italiano aveva solo qualche idea generale»<sup>69</sup>. Assorbito dalla ricerca di un rimedio

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>64</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 101.

<sup>66</sup> *Ibidem.*

<sup>67</sup> *Ibidem.*

<sup>68</sup> *Ibidem.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 90. Imprecise e limitate a fonti «scarse e di non grande peso», secondo quanto affermato da Pecorella, le citazioni muratoriane, non conterrebbero alcun «elemento che consenta di supporre che il Muratori avesse almeno visto le [...] opere» dei giuristi che menziona. La conoscenza superficiale della scienza giuridica del passato, avrebbe indotto lo stesso Muratori a contraddire se stesso, inducendolo, pur fortemente critico verso la letteratura consulente, a citare copiosamente i *Consilia* di Baldo degli Ubaldi: «Dell'opera di Baldo [...] Muratori cita solo i *consilia*, parte non certo principale dei suoi scritti, e parte non certo rappresentativa per quei motivi che lo stesso Muratori aveva compiacentemente elencati quando aveva parlato dei consulenti. Se costoro errano nel publicar dei

per il crescente malessere della società, Muratori manifesterebbe allo stesso tempo un'«assoluta mancanza di senso storico»<sup>70</sup>. Stupisce, ad esempio, secondo Pecorella, la frequente esaltazione delle leggi barbariche, «esenti da quel malanno gravissimo» da cui era affetta la giurisprudenza a lui contemporanea<sup>71</sup>. Ma anche questa, nell'interpretazione dello studioso, è presentata come «una testimonianza, l'ennesima, del Muratori pre-illuminista: non siamo ancora alla mitizzazione del buon selvaggio, della società naturale retta da poche norme rapidamente attuate, ma ne siamo alle soglie, alla ancora forse confusa aspirazione verso un mondo che ritrovi la prisca semplicità, che in poche norme univoche attui, per quanto è possibile agli uomini, la giustizia»<sup>72</sup>.

Nell'interpretazione di Pecorella, proprio l'«estraneità [di Muratori] al mondo del diritto»<sup>73</sup>, che lo studioso ricava anche dallo scarso rilievo che il Modenese attribuisce alle suggestioni e ai consigli dei pochi giuristi con i quali fu in contatto<sup>74</sup>, sembra aver in qualche modo «aiutato» Muratori nell'anticipare temi ed idee che avrebbero attecchito nella seconda metà del secolo<sup>75</sup>. «Presago degli avvenimenti futuri» nel diritto come nella politica, e «dotato di profonda intuizione», Muratori non sarebbe stato attratto dalla «lusinga del diritto naturale, che su altri operava profondamente da freno nel senso della conservazione»<sup>76</sup>. Gli argomenti sui quali diverse generazioni di giuristi avevano imperniato la propria attività scientifica sembrano non suscitare in lui alcun interesse. Secondo Pecorella il «programma» muratoriano sarebbe quello di «spogliare il diritto da ogni sacralità, umanizzarlo, e

---

*consilia* che hanno dati *pro pretio*, adattando il proprio pensiero alla necessità del cliente, è quanto meno assurdo che di un giurista si parli facendo riferimento ai soli consigli».

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 114.

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 115.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 118.

<sup>73</sup> *Ibid.*, p. 53.

<sup>74</sup> Pecorella ricorda, infatti, che i giuristi con i quali Muratori intrattenne un'apprezzabile corrispondenza sono soltanto tre: Antonio Gatti, Agostino Pantò e Domenico Bricchieri Colombi. Secondo Pecorella tali giuristi, ai quali Muratori si sarebbe avvicinato per i loro interessi letterari, se indussero Muratori a meglio riflettere sui problemi del diritto, non riuscirono «a farlo giungere ad una diversa diagnosi della realtà». Muratori, infatti, anche dopo ampi scambi epistolari con i giuristi, rimase fermo nelle sue convinzioni, non distaccandosi minimamente da quanto anni prima si era proposto di scrivere». *Ibid.*, p. 53 ss.

<sup>75</sup> *Ibid.*, p. 122.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

quindi razionalizzarlo»<sup>77</sup>. Ma, continua lo studioso, Muratori non può essere ascritto tra i «teorici della codificazione»<sup>78</sup>, egli «non sa e non vuole uscire dal sistema di diritto comune»<sup>79</sup>. Muratori chiede una riforma dell'attività giuridica e della pratica forense, riforma che consiste «nell'abolizione, o quanto meno nella riduzione ai minimi termini dell'interpretazione» nella quale egli, non essendo un teorico del diritto, vede «solo l'affermazione della volontà degli interpreti»<sup>80</sup>.

Come si è accennato, è, però, nell'opera di Franco Venturi, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, che la discussa immagine del Muratori «preilluminista» si consolida. Nel volume di Venturi, Muratori trova posto tra quegli autori che, nel trentennio tra il 1734 e il 1764, suggerendo la via delle riforme, tentano di reagire allo «sgretolamento politico», alla «depressione economica» e alla «delusione intellettuale» che regna in quel periodo nella penisola<sup>81</sup>. Muratori, però, si colloca soltanto all'inizio, in una fase ancora “imperfetta” di quel «moto riformatore», in cui Venturi individua il «filo rosso del nostro Settecento»<sup>82</sup>.

Il *Settecento riformatore* di Venturi, infatti, prende le mosse da Muratori per giungere a Beccaria. Il debole lume del pensiero del Modenese pone in risalto, per contrasto, il successivo momento più alto dell'illuminismo italiano<sup>83</sup>. Dalle pagine venturiane emerge come i *Difetti della giurisprudenza* e la *Pubblica felicità* costituiscano «l'espressione più matura» del pensiero riformatore dell'Italia della prima metà del Settecento, necessario prodromo del riformismo maturo della seconda metà del secolo<sup>84</sup>.

Una duplice tensione caratterizza, quindi, il pensiero muratoriano. Accanto alle istanze riformistiche sviluppate compiutamente nell'illuminismo, vi è, infatti, un freno costante, che ne impedisce lo sviluppo più pieno. L'immagine di un autore già tutto protratto verso i lumi, difficilmente condivisibile, pare, quindi non convincere

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 123.

<sup>78</sup> *Ibid.*, p. 126.

<sup>79</sup> *Ibid.*, p. 133.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 3.

<sup>82</sup> ID., *Prefazione*, in *Settecento riformatore*, cit., pp. XVII- XVIII.

<sup>83</sup> C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, cit., p. XII.

<sup>84</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 161.

nemmeno lo stesso Venturi. A questo proposito si rivelano particolarmente significative alcune osservazioni venturiane sui *Difetti della giurisprudenza*.

Anticipato dal *Codice Carolino*, «gesto da ghibellino»<sup>85</sup> del Muratori, il trattato *Dei difetti della giurisprudenza* esprime in modo diretto l'urgenza di una riforma della scienza legale. Al contempo, però, la dedica rivolta al pontefice, non dissimile dall'invocazione a Carlo VI del *Codice Carolino*, è indicativa della necessità, ancora avvertita dal Modenese di fare appello a un'autorità. Muratori, infatti, appare ancora lontano dalla via che tenteranno di percorrere i riformatori illuministi, i quali legheranno all'iniziativa personale di un singolo studioso la compilazione di un codice<sup>86</sup>.

Anche nella critica al diritto giustiniano Muratori si mostra partecipe di istanze illuministiche ma incapace di esprimerle compiutamente. Secondo Venturi, infatti, il Modenese tenterebbe di svuotare, «tacciandole in modo espresso ed esplicito d'inganno e d'impostura, quelle grandi formule teoriche che impediscono di vedere la realtà effettuale del diritto»<sup>87</sup>. Ciò pare trovare conferma fin dalle prime pagine dell'opera, che esordisce con un'aspra critica alla definizione ulpiana di giurisprudenza e, più in generale, alle leggi romane, «piene, come sono di contraddizioni e di cose inutili»<sup>88</sup>. Tale critica, però, a conferma dell'incapacità del Muratori di percorrere fino in fondo la via dei lumi, si accompagna alla proposta di un rimedio solo parziale. Compiendo un «sintomatico passo indietro»<sup>89</sup> rispetto al *Codice Carolino*, nel quale Muratori avrebbe proposto una «vera» codificazione<sup>90</sup>, nei *Difetti della giurisprudenza* Muratori auspica, come unico rimedio possibile, a un'oculata scelta tra le leggi e le interpretazioni accumulate nei secoli. Anche quello che Venturi definisce «un passo indietro» compiuto da Muratori è indicativo dell'incertezza della posizione del Modenese, «diviso tra il desiderio di riforma e la

---

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 163.

<sup>87</sup> *Ibid.*, p. 165.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> *Ibid.*, p. 166.

<sup>90</sup> Come si vedrà, la lettura venturiana risente dell'interpretazione di Donati. Ciò sarà notato da Enrico Pattaro. E. PATTARO, *Il pensiero giuridico di L. A. Muratori tra metodologia e politica*, cit., p. 104.

coscienza dei grandi ostacoli che ad essa si opponevano da tutte le parti»<sup>91</sup>. Mentre gli illuministi cercheranno di superare questi ostacoli posti alla via delle riforme, Muratori ne rimane frenato e riesce ad avanzare solo proposte parziali.

La polemica del Modenese verso i «difetti della giurisprudenza», inoltre, più che storica e politica, si presenta come una polemica morale. Anche la sostanza morale della critica al diritto avrebbe impedito a Muratori di percorrere fino in fondo la via dei lumi. L'istanza riformatrice, molto presente nel pensiero muratoriano, è un «*animus* [...] profondo ed energico»<sup>92</sup> che egli, però, «esprime talvolta nelle forme più semplici e familiari». «Le sue immagini quando parla di riforma, hanno spesso un sapore domestico e ci mettono in immediato contatto con la quotidiana esistenza di vecchio prete»<sup>93</sup>; le sue polemiche riflessioni, ingenue ed efficaci a un tempo, derivano dalla simpatia per la gente che subisce la giustizia e incarnano le istanze proprie del comune sentire<sup>94</sup>. È proprio il carattere strettamente morale che caratterizza la sua polemica a impedire, ad esempio, a Muratori di analizzare dettagliatamente la situazione politica e sociale dei giudici. Le pagine dedicate ai giudici si limitano, infatti, a una critica contro «l'eccesso dell'ingegno» e i «lambicchi della repubblica legale»<sup>95</sup> e non toccano i problemi dell'indipendenza e della funzione politica della magistratura, che saranno quelli di Montesquieu<sup>96</sup>.

Al contempo, la subitanea e secca reazione di Giovanni Antonio Querini, Giuseppe Pasquale Cirillo e Francesco Rapolla alle dissacranti note muratoriane, consente a Venturi di illuminare, accanto ai forti limiti del «riformatore» modenese, anche la sua modernità rispetto alle posizioni «conservatrici» dei giuristi<sup>97</sup>. Come avrebbe notato, non senza uno spunto polemico, qualche anno dopo Giovanni Tarello, nel suo scritto Venturi contrappone nettamente la cultura «illuministica,

---

<sup>91</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 168-169.

<sup>92</sup> *Ibid.*, p. 163.

<sup>93</sup> *Ibid.*, pp. 163-164.

<sup>94</sup> Questo giudizio, come si è visto, è ripreso in maniera analoga da Giovanni Tarello.

<sup>95</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit. Anche qui Franco Venturi cita un'espressione tratta direttamente dai *Difetti*.

<sup>96</sup> *Ibid.*, p. 165.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 168 ss.

riformatrice, alla cultura giuridica, conservatrice»<sup>98</sup>, e nel confronto con i giuristi «conservatori» i deboli tratti del Muratori «riformatore» sembrano prospettarsi più chiaramente. Il Modenese, però, anticipa senza realizzare pienamente idee che saranno proprie dei lumi. E ciò traspare, nella lettura venturiana, anche dalle pagine della *Pubblica felicità*.

Nella sua ultima opera, «che è insieme il testamento e il programma di un uomo e di un'epoca»<sup>99</sup>, Muratori manifesta, all'indomani della pace di Aquisgrana, il desiderio e la speranza che ogni sovrano possa far godere «pace e tranquillità [...] per quanto può al popolo suo»<sup>100</sup> ma «con la titubanza di chi si trova davanti a un fatto insperato, incerto ancora che si tratti di un miraggio, dubitoso delle proprie forze»<sup>101</sup>. Secondo Venturi, il «quadro è proiettato in avanti, verso il futuro. Vuol essere ed è un programma che nasce dalle esperienze compiute spesso sulle rovine, sulle macerie». Ma quel che emerge «non è un pensiero dominante, un'idea politica, bensì una serie di problemi, di proposte, di esortazioni, di auguri, tenuti assieme e cementati da un modo di sentire, da quel sentimento, tipicamente suo, misto di limpida comprensione per chi sta male, di repulsione per chi del male approfitta, di semplice rinascite fiducia nella possibilità di far sempre e comunque un po' di bene»<sup>102</sup>. Perciò Venturi può asserire che «in Muratori manca la fede nella ragione, è assente la volontà di imporla, quella fede e quella volontà che faranno la forza del moto illuminista»<sup>103</sup>. Muratori, infatti, «era giunto al limite delle possibilità riformatrici dell'epoca sua, degli sforzi e della volontà della prima metà del Settecento». Per andare oltre era ormai necessaria una decisiva rottura con le sacre scritture, rottura di fronte alla quale Muratori si era sempre ritirato<sup>104</sup>.

Come si è accennato, l'interpretazione «venturiana» sarà generalmente accolta dagli studiosi e sarà in qualche modo messa in discussione soltanto in tempi

---

<sup>98</sup> Le critiche osservazioni di Tarello si trovano in G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 34-35 n. 17.

<sup>99</sup> *Ibid.*, p. 177.

<sup>100</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, cit., p. 12 (d'ora in poi *Pubblica felicità*).

<sup>101</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 180.

<sup>102</sup> *Ibid.*, p. 177.

<sup>103</sup> *Ibidem*.

<sup>104</sup> *Ibidem*. Cfr. Lettera a Scipione Maffei, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Epistolario*, ed. a c. di M. Càmpori, vol. XII, Modena, Società Tipografica Modenese, 1911, p. 5409.

molto recenti. Si consolida, infatti, la lettura della *Pubblica felicità* come il «manifesto del dispotismo illuminato»<sup>105</sup>. E si fissa il legame degli scritti muratoriani dedicati al diritto con le idee, più radicali, poi sviluppate dagli illuministi. A questo proposito, non mancano voci che, nello stesso torno d'anni, avanzano interpretazioni in qualche modo divergenti rispetto a quella che, poi, finirà comunque per imporsi. Enrico Pattaro, ad esempio, manifesta l'esigenza di andare al di là dei confini tradizionalmente assegnati al pensiero giuridico muratoriano, di andare oltre i temi della codificazione e della certezza del diritto, per ritrovare nel pensiero politico del Muratori e nelle sue considerazioni sulla necessità di un rinnovamento generale della cultura, le origini del riformismo giuridico del Modenese<sup>106</sup>. Ma è proprio ai temi della codificazione e della certezza del diritto che, anche dopo gli avvertimenti di una storiografia più attenta, molti studiosi hanno guardato nell'indagare il pensiero giuridico muratoriano.

Significativa, a questo proposito, appare l'interpretazione di Giovanni Tarello, che si pone nel solco dell'interpretazione venturiana, pur correggendo Venturi laddove, come si è accennato, questi contrappone nettamente i riformatori ai giuristi. Nell'interpretazione di Tarello, infatti, la contrapposizione tra riformatori e conservatori è tutta interna alla cultura giuridica e si identifica nel conflitto tra giuristi pratici, «conservatori (perché) legati agli interessi costituiti» e giuristi di scuola, i giuristi soltanto di formazione, nei quali Tarello identifica i riformatori settecenteschi<sup>107</sup>. Come ha sottolineato Diego Quagliani, l'interpretazione di Tarello, che ritrova nella netta frattura tra giuristi pratici e giuristi di formazione il «motivo caratterizzante la prima metà del secolo XVIII», «appare oggi lontana e dal nostro 'gusto storiografico' e dalla più articolata immagine di un mondo, quello dei giuristi,

---

<sup>105</sup> G. RICUPERATI, *Il pensiero politico degli illuministi*, cit., p. 267.

<sup>106</sup> E. PATTARO, *I difetti della giurisprudenza di Muratori*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», serie IV, L (1973), pp. 88-144; ID., *Il pensiero giuridico di L. A. Muratori tra metodologia e politica*, Milano, Giuffrè, 1974; ID., *Il buon legislatore e il buon interprete nella prospettiva del riformismo metodologico di L. A. Muratori*, in *L'Educazione Giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, I, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 1988, pp. 157-178.

<sup>107</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., p. 207

percorso da più sottili incrinature»<sup>108</sup>. E tale osservazione, come si vedrà, ben si attaglia al caso di Muratori. Rimanendo, però, per il momento, all'interno dello schema prospettato da Tarello, anche Muratori è incluso in quella schiera di giuristi innovatori sul piano tecnico, che si oppone ai giuristi pratici «conservatori». Muratori partecipa soltanto al momento germinale dell'illuminismo che accomuna i tentativi di codificazione della prima metà del secolo<sup>109</sup>. Nella *Storia della cultura giuridica moderna*, quindi, i *Difetti della giurisprudenza* costituiscono «la più nitida espressione della ideologia della codificazione tipica del primo Settecento», di quell'ideologia, cioè, che anticipa, senza però realizzarli compiutamente, i temi che daranno vita alle «vere codificazioni», ma che, al contempo, è già la chiara espressione di quel «partito» di «giuristi innovatori» che si oppone ai giuristi «pratici e conservatori»<sup>110</sup>. Del pensiero di Muratori, infatti, all'autore interessano soltanto il «rapporto con l'ideologia della codificazione», rapporto che inizia col *Codice Carolino* e culmina col «libretto» *Dei difetti della giurisprudenza*<sup>111</sup>.

Secondo Tarello il trattato muratoriano ebbe una fortuna «stupefacente», in rapporto al suo effettivo contenuto<sup>112</sup>, fortuna che Tarello spiega soltanto con l'abilità del Muratori di esprimere in maniera efficace la diffidenza e il malcontento dell'uomo comune nei confronti della pratica legale<sup>113</sup>. Nell'interpretazione di Tarello, appena Muratori «esce dal campo delle osservazioni correnti», egli rivela tutta «l'incertezza e la modestia del suo pensiero»<sup>114</sup>. Il Muratori di Tarello lascia, infatti, intendere quale sia il suo sistema ideale, composto da «leggi chiare, che disciplinino tutti i possibili comportamenti, operatori giuridici che sappiano cosa vogliono e che si esprimano sempre in modo inambiguo, giudici tutti con teste uguali»<sup>115</sup>, ma esprime nel contempo la sua irrealizzabilità: i «difetti intrinseci» della

---

<sup>108</sup> D. QUAGLIONI, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il congresso notturno delle Lammie di Girolamo Tartarotti (1749)*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 213-235: 254.

<sup>109</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, p. 208.

<sup>110</sup> *Ibidem*.

<sup>111</sup> *Ibid.*, p. 216.

<sup>112</sup> *Ibid.*, p. 217.

<sup>113</sup> *Ibidem*.

<sup>114</sup> *Ibid.*, p. 218.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

giurisprudenza sono, infatti, connaturati al diritto e per questo, ineliminabili. Trattando poi dei “difetti estrinseci”, i soli ai quali è pensabile porre un rimedio, del resto, Muratori sottolinea come «il primo vero male della giurisprudenza [...] [sia] costituito dall’impiego di tecniche di interpretazione della legge» a cui porre rimedio mediante interventi legislativi con forza abrogativa delle opinioni confliggenti, atti a statuire sui più frequenti casi controversi<sup>116</sup>.

Il pensiero di Muratori appare, quindi, nella lettura di Tarello, «una delle tante affermazioni settecentesche dell’esigenza di certezza del diritto, una delle tante constatazioni dell’incertezza che si verificava nel sistema di diritto comune»<sup>117</sup>. Nelle sue pagine, Muratori non è ancora il promotore di istanze nuove ma aderisce alle tendenze dominanti e rivolge al sovrano l’invito a redigere un piccolo codice non volto a una riforma del sistema giuridico, bensì all’eliminazione dei dubbi, delle antinomie e del potere di manipolazione del diritto da parte dei giuristi<sup>118</sup>. Il Muratori di Tarello non è «ancora [partecipe] della tematica illuministica e della battaglia contro il diritto romano; non si tratta ancora della battaglia per la riforma dei contenuti della disciplina giuridica e, a ben guardare, non si tratta nemmeno di una battaglia contro il particolarismo giuridico per la modificazione dei rapporti tra diritto comune e diritti particolari»<sup>119</sup>. Tarello, pertanto, riscontra in Muratori quei temi di fondo che accomunano i tentativi e i progetti di “codificazione” nell’area italiana nella prima metà del secolo XVIII e individua, nel pensiero muratoriano, idee come l’esigenza di facile reperibilità del testo della *lex*, il bisogno di chiarezza e la diffidenza verso l’*interpretatio*, che saranno destinate a confluire nell’illuminismo giuridico ma non si rivelano ancora sufficienti per caratterizzarlo completamente.<sup>120</sup> Nella *Storia della cultura giuridica moderna*, Muratori è annoverato tra quanti riescono soltanto ad anticipare quelle tematiche che raggiungeranno la loro piena espressione solo con i “veri” illuministi. Il Modenese appare, quindi, come un illuminista mancato e partecipe dei lumi solo in maniera parziale: «l’unico motivo

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, p. 219.

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 220

<sup>118</sup> *Ibidem.*

<sup>119</sup> *Ibidem.*

<sup>120</sup> *Ibid.*, pp. 221-222.

propriamente illuminista della critica muratoriana è l'ostilità non solo nei confronti dei commentatori del diritto romano, che può ricondursi all'influenza della scuola culta, ma anche nei confronti del diritto romano giustiniano»<sup>121</sup>. «L'idea muratoriana che il diritto debba essere una disciplina *certa* di tutti i rapporti, cioè una disciplina completa, non accompagnata da una dottrina dell'elevazione a "diritto" del "premessò"» consente, però, d'altra parte, a Tarello di collocare l'ideologia giuridica del Muratori ancora «nell'area di quelle di derivazione scolastica»<sup>122</sup>. Il legame del pensiero muratoriano con una tradizione risalente appare, quindi, ancora una volta, l'ostacolo che impedisce al Modenese uno sviluppo compiuto delle idee illuministiche.

Come si è accennato, la storiografia più recente sembra prendere le distanze da questa interpretazione consolidata. In particolare, le pagine che Italo Birocchi dedica al pensiero muratoriano, nel suo volume *Alla ricerca dell'ordine*, ben rappresentano il tentativo di recuperarne la complessità. Pur mettendo in guardia dalla controversa categoria del preilluminismo, anche Birocchi, però, non manca di fare un cenno a motivi e temi consolidati.

Birocchi delinea i tratti del pensiero giuridico muratoriano partendo dall'analisi dei *Difetti della giurisprudenza*. Nelle pagine dello studioso, Muratori appare fortemente critico verso la realtà giuridica del tempo e partecipe, nelle sue polemiche più aspre, di atteggiamenti e di esigenze già largamente conosciuti. Birocchi mette in evidenza come a una prima lettura, lo scritto si caratterizza eminentemente per un «netto atteggiamento antigisprudenziale» e sembra riproporre «qualcosa di "già visto", cucinato in quella salsa succulenta che deriva da uno stile letterario incisivo e in particolare dall'aver riportato al grottesco le figure e le opere della giurisprudenza»<sup>123</sup>, con la presunzione di presentare come nuove, problematiche già ampiamente sollevate. *Dei difetti della giurisprudenza* si presenta, quindi, anche secondo Birocchi, nei suoi aspetti immediati, come l'espressione del senso di disagio dell'«uomo comune» di fronte al tecnicismo apparentemente

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, p. 221.

<sup>122</sup> *Ibidem.*

<sup>123</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 352.

arbitrario dei giuristi. Birocchi, però, mette in evidenza che, se si considerano anche le opere che precedono e seguono il trattato *Dei difetti*, dai *Primi disegni della Repubblica letteraria* alla *Pubblica felicità*, emerge come le critiche del Modenese non costituiscano esclusivamente l'espressione di un generico atteggiamento antigiusprudenziale ma presentino una complessità ulteriore. Le critiche muratoriane si rivelano, infatti, mirate esclusivamente ai difetti e agli "abusi" della giurisprudenza. Tenendo ferma la struttura del diritto comune, ma criticandone solo i "difetti", nelle pagine di Birocchi, Muratori rivela così il lato «conservatore» del suo pensiero. Aspramente critico verso lo smisurato ed incontrollato proliferare delle "opinioni" dei giuristi, Muratori è infatti, consapevole che l'interpretazione è un aspetto inevitabile dell'attività giuridica<sup>124</sup>. Egli si rivela, pertanto, allo stesso tempo, assertore della necessità e dell'utilità della giurisprudenza, disciplina che in nessuna «ben regolata repubblica» potrebbe essere sminuita o posta al bando. Solo a una prima lettura, inoltre, il «linguaggio franco e talvolta provocatorio di Muratori sembra più adatto a toccare le corde superficiali che non a svolgere la problematica sotto forma di proposta»<sup>125</sup>. Secondo Birocchi, infatti, le idee muratoriane si legano a un disegno organico di riforma della società e del modo di governo «teso alla "felicità" dei sudditi», disegno che si sarebbe concretizzato nel trattato *Della pubblica felicità*. C'è quindi, secondo Birocchi, una vena di «ottimismo e di speranza che alimenta il suo attacco», condotto senza mezzi termini, ai difetti della giurisprudenza. Ma permane, accanto a questo ottimismo, anche uno «scetticismo di fondo»<sup>126</sup>, che si riflette nel carattere essenzialmente moderato della proposta muratoriana. La consapevolezza dell'impossibilità di porre rimedio ai difetti «intrinseci» della giurisprudenza, rivela, infatti, un Muratori «scettico» rispetto alla possibilità di un rimedio definitivo ai mali della scienza giuridica, al quale è «evidentemente estranea [...] l'idea di una ricetta codificatoria risolutiva»<sup>127</sup>.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, p. 351.

<sup>125</sup> *Ibidem.*

<sup>126</sup> *Ibidem.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, p. 364.

Anche nell'interpretazione della storiografia più attenta, quindi, la critica muratoriana alla giurisprudenza e la sua riflessione sul diritto si legano in qualche modo alla codificazione. Benché si sottolinei soprattutto la differenza tra la proposta muratoriana e l'idea di codice, tale differenza spinge a delineare, come si è visto, l'immagine di un Muratori «scettico», non ancora in grado di credere in un rimedio definitivo ai mali della scienza legale.

Come si è accennato, però, la riflessione muratoriana sul diritto presenta una complessità ulteriore. E tale complessità si può cogliere se, facendo un passo indietro, si ritorna sui densi studi di Benvenuto Donati, inoltrandosi nel testo, andando oltre le riflessioni contenute nelle pagine introduttive. L'immagine che affiora da questi scritti, indagati nel dettaglio, è quella di un giurista, profondamente radicato nel suo tempo. Si tratta di un'immagine ben diversa da quella del letterato o del semplice uomo di buon senso, del «non giurista» o del giurista soltanto «di scuola», accolta, come si è visto, dalla storiografia più tarda. Nelle indagini di Donati, infatti, Muratori è studiato proprio in quanto giurista, i suoi studi indagano il pensiero muratoriano in relazione alla «giurisprudenza del suo tempo». Il tema della «codificazione», pur enfatizzato nell'introduzione al *Codice Carolino*, non è che uno degli aspetti indagati da Donati.

Pur indugiando, in sede introduttiva, sull'importanza del pensiero muratoriano in relazione all'idea di codice, Donati mette in evidenza le varie sfaccettature di Muratori giurista. Tutta questa ricchezza di motivi restituisce la viva personalità di un giurista del suo tempo e ciò non era sfuggito a un attento lettore di Donati, Biagio Brugi, che fin dal 1921 aveva mostrato particolare interesse per la figura di muratori «giureconsulto»<sup>128</sup>. Salutando felicemente la prima raccolta di studi del Donati, del 1931, Brugi coglieva l'occasione per «avvalorare» certe osservazioni in merito alla storia della giurisprudenza, da lui in precedenza avanzate nei suoi *Nuovi saggi per la storia della giurisprudenza e delle università italiane*.

---

<sup>128</sup> B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino, Utet, 1921. Ma l'interesse per il pensiero giuridico muratoriano si mostra già nei primi *Saggi* del Brugi, ID., *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane*, Torino, Utet, 1915, pp. 100-102. Tali idee saranno poi riproposte in ID., *Lodovico Antonio Muratori giureconsulto*, «Rassegna per la storia dell'Università di Modena e della cultura superiore Modenese», IX (1931), fasc. 3, pp. 61-69.

Mostrandosi d'accordo con l'idea di Donati secondo cui Muratori auspicava alla «restaurazione del diritto come arte, [...] opponendosi all'applicazione di una giurisprudenza affidata esclusivamente alle oscillazioni delle opinioni dei dottori», Brugi ricordava come, sulla scorta di riflessioni non dissimili, egli avesse potuto considerare Muratori nella schiera di coloro che vollero una «cultura giurisprudenza di tipo italiano»<sup>129</sup>. Anche nei secoli XVII e XVIII, infatti, affermava Brugi, «accanto a un'eccellente giurisprudenza pratica, si manifestavano tendenze novatrici delle Università ed esempi di buon metodo nello studio delle questioni legali», istanze che Brugi riconduceva alla lunga durata della scuola culta in Italia, di cui aveva fatto parte anche Muratori. Tentando di chiarire il «genuino concetto del Muratori in riguardo alla codificazione del Diritto civile», Brugi precisava che la proposta muratoriana non andava considerata «nel senso nostro»: anche Brugi evidenziava che, in tema di codificazione, il “maestro” Muratori fu superato dai suoi “allievi”. Secondo Brugi nel pensiero muratoriano le opinioni discordi e contrarie erano ancora un tratto ineliminabile del diritto. Del resto, «se si ascriveva al Muratori la condanna di ogni lavoro di interpretazione [...] si mostrerebbe di disconoscere l'ingegno pratico di lui»<sup>130</sup>. La stessa scelta di opinioni comuni con forza di legge, da lui proposta, era ben lungi dall'essere ritenuta «immutabile e perpetua», e tale aspetto rivelava come Muratori fosse ben lungi dal cadere «nell'illusione del codice senza mutamento»<sup>131</sup>. Anche le conclusioni legali poste in calce del trattato *Dei difetti della giurisprudenza*, rivelavano l'universo culturale cui apparteneva: la precisazione muratoriana secondo cui tali conclusioni sarebbero diventate leggi «in quanto non vi [...]fossero] già norme fissate dalla consuetudine o dagli statuti», mostrava come Muratori si collocasse pienamente «entro la nostra secolare tradizione giuridica», e parlasse, oltre che da «grande storico», anche «da buon giurista»<sup>132</sup>.

---

<sup>129</sup> ID., *Lodovico Antonio Muratori giureconsulto*, cit., p. 63.

<sup>130</sup> *Ibid.*, p. 67.

<sup>131</sup> *Ibidem.*

<sup>132</sup> *Ibidem.*

Gli studi di Donati, da cui Brugi trasse gli insegnamenti più preziosi, abbracciano tutta la produzione giuridica muratoriana, indagando il pensiero di Muratori come teorico e, al tempo stesso, come pratico del diritto.

Come si è accennato, i primi studi del Donati, già editi precedentemente ma pubblicati in un unico volume nel 1935, sono dedicati a *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*. Il volume si apre con le indagini di Donati legate alla *Laurea in Leggi di Muratori*, in cui l'autore ricostruisce l'ambiente culturale nel quale il Modenese compie i suoi studi di diritto, cui seguono gli studi sulla *Formazione del codice estense del 1771 e altre riforme nel Ducato a seguito dell'opera di L. A. Muratori*. La raccolta si conclude con le dettagliate indagini attorno alla *Critica del Muratori alla giurisprudenza*, in cui Donati analizza nel dettaglio il *Codice Carolino* e i *Difetti della giurisprudenza*. A completare ulteriormente il quadro del pensiero giuridico muratoriano, nel 1942 Donati pubblica gli *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742*. Accanto alla riedizione del *Codice Carolino*, Muratori dà alle stampe due *Pareri Legali* del Modenese, ritrovando, nelle memorie del giurista pratico, un particolare legame con gli scritti giuridici più teorici. Gli studi del Donati si concludono, infine, nel 1950, con l'edizione degli *Scritti politici postumi* in cui accanto al *Codice Carolino*, Donati ripubblica i *Rudimenti di filosofia morale per il principe ereditario di Modena*.

L'insieme di questi studi restituisce un quadro articolato e complesso del pensiero giuridico muratoriano. Grazie alla lettura di Donati si apprezza, infatti, accanto al critico dei difetti della pratica legale, peraltro, ben lontano da ogni generico atteggiamento antigiusprudenziale<sup>133</sup>, anche il giurista che alla giustizia farà appello come principale correttivo ai mali della giurisprudenza<sup>134</sup>. Tale correttivo si identifica innanzi tutto in un richiamo alla coscienza dei giuristi, spronati a calare il giusto nei casi particolari attraverso un «retto giudizio», il «giudizio scientifico»<sup>135</sup>. Gli studi di Donati consentono, infatti, di cogliere come il

<sup>133</sup> Donati nota, infatti come l'opera muratoriana, si riveli «ben lungi da qualsiasi intento negativo rispetto alla giurisprudenza». B. DONATI, *L. A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., p. 170.

<sup>134</sup> *Ibid.*, p. 169.

<sup>135</sup> *Ibidem*.

rinnovamento giuridico proposto da Muratori poggia ancora saldamente su basi etiche. Uno degli aspetti cui Muratori presta maggiore attenzione, nella sua attività di riformatore è quello dei limiti al potere, che emerge, innanzi tutto, in relazione all'attività legislativa del principe. Secondo la lettura di Donati, essa traspare chiaramente nel *Codice Carolino*. La memoria dedicata a Carlo VI, infatti, rivela un duplice intreccio di limiti «interni» ed «esterni» che il giurista pone all'attività riformatrice<sup>136</sup>. Accanto alla commissione di giuristi, dalle comprovate doti tecniche e morali, a cui è demandata la redazione del “codice”, che costituisce il limite «interno» all'attività riformatrice dell'imperatore, è soprattutto nelle consuetudini giuridiche dei popoli che Muratori individua il limite principale, ed «esterno», della potestà legislativa. Nel *Codice Carolino* Muratori rivolge un accorato appello all'imperatore, affinché rispetti l'autonomia normativa dei popoli. Proprio laddove esorta l'Imperatore al rispetto delle consuetudini dei popoli, osserva Donati, Muratori si mostra il migliore (e, forse, l'ultimo) interprete della tradizione italiana sapientemente indagata nella sua attività di storico<sup>137</sup>. L'edizione dei *Rudimenti di filosofia morale*, infine, permette a Donati di evidenziare come, accanto alle riforme in campo giuridico, anche il rinnovamento politico auspicato da Muratori, poggia principalmente su una «restaurazione morale»<sup>138</sup>. Nelle “lezioni” di etica e politica che Muratori redige per il principe ereditario di Modena, in cui è possibile cogliere i principali motivi poi compiutamente sviluppati negli scritti politici più tardi, Donati individua un preciso percorso, «dall'autogoverno al governo del popolo»<sup>139</sup>.

<sup>136</sup> ID., *Introduzione*, in *Scritti politici postumi*, cit., p. XXI ss.

<sup>137</sup> *Ibid.*, p. XXV: «La parola cosciente del Muratori è [...] l'esposizione riassuntiva, o definitiva (anche per l'ora in cui è espressa), di quella autonomia giuridica degli Stati italiani, che codesti hanno sempre vantato di fronte all'Impero». L'importanza della questione dei limiti al potere è stata ripresa, in tempi più recenti da C. RUSSO, *Legge imperiale e autonomie locali*, cit. Anche Giuseppe Bedoni ha, in parte, recuperato questa idea. Nel suo studio dedicato al *Codice Carolino*, infatti, Bedoni individua nella memoria indirizzata a Carlo VI i tratti dell' «indirizzo politico-costituzionale, coerente al momento storico dello Stato patrimoniale». Le idee espresse nel *Codice Carolino*, però, seguendo l'interpretazione dello studioso, sono superate dalla riflessione muratoriana poi espressa nei *Difetti della giurisprudenza*. In quest'opera, Muratori avrebbe fatto proprie «le istanze del Giusnaturalismo e dell'Illuminismo che avrebbero condotto alla formazione dello Stato di Polizia». G. BEDONI, *La dissertazione muratoriana De Codice Carolino*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996, pp. 105-140: 125.

<sup>138</sup> B. DONATI, *Introduzione*, in *Scritti politici postumi*, cit., p. XXXVIII.

<sup>139</sup> *Ibid.*, p. XXXIX.

Dall'indagine di Donati si coglie, così, come Muratori fondi sulle basi dell'etica un sistema di «auto-limitazione che viene a circoscrivere l'iniziativa del potere e a renderla compatibile con la finalità di ordine sociale, che ne segna la direttiva»<sup>140</sup>.

Nel Muratori di Donati, quindi, si intrecciano sapientemente il giurista, lo storico, e il pensatore morale e politico. Oltre a restituire interamente la viva personalità del giurista, gli studi di Donati hanno il merito di spingere lo sguardo anche oltre gli scritti giuridici di Muratori, prendendo in considerazione anche la sua attività di storico e il suo pensiero politico e morale. Gli scritti dedicati al diritto, in questo modo, si rivelano particolarmente preziosi anche per cogliere alcuni aspetti inediti del pensiero politico muratoriano.

L'importanza di indagare la riflessione muratoriana sul diritto a partire da testi diversi dai più noti trattati giuridici, del resto, appare ben presente agli studiosi muratoriani dei primi decenni del Novecento.

Già Contardo Ferrini, in un discorso pronunciato nell'Ateneo modenese nel dicembre del 1894, in occasione della celebrazione del secondo centenario della laurea in leggi di Muratori, aveva messo in evidenza lo stretto legame tra l'attività del giurista e quella dello storico. Prendendo in esame le *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, opera in cui Muratori restituisce un «quadro mirabile [...] della vita sociale e giuridica del medio evo», egli ricordava come la storia e il diritto fossero due aspetti inscindibili nel pensiero muratoriano<sup>141</sup>. Ferrini evidenziava come le indagini condotte dallo storico del diritto sulle istituzioni dell'Età intermedia, ricoprirono un ruolo di particolare importanza anche nella riflessione del riformatore. L'indagine storica non fu, infatti «fine a se stessa»: «dalla vasta e molteplice notizia del passato» Muratori seppe trarre prezioso «sussidio per il giudizio del presente e per le riforme del futuro»<sup>142</sup>.

L'importanza di estendere l'indagine anche alle altre opere muratoriane, spingendosi oltre gli scritti espressamente dedicati al diritto del Muratori per

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, XLVIII.

<sup>141</sup> C. FERRINI, *Lodovico Antonio Muratori e la storia del diritto*, Modena, presso l'Università degli studi, 1928<sup>2</sup>, p. 5.

<sup>142</sup> *Ibid.*, p. 16.

comprendere pienamente il suo pensiero giuridico, si coglie, però, in maniera più incisiva, nelle pagine di un altro studioso muratoriano, Luigi Vincenzo Tardini. Secondo quanto affermato da Tardini in un suo scritto del 1937, oggi forse poco noto agli studiosi del pensiero giuridico muratoriano, sono proprio gli scritti politici e morali del Muratori a rivelare in tutta la sua complessità, i tratti salienti della riflessione giuridica del Modenese. Tardini, ritrovava infatti, nella *Filosofia morale esposta e proposta a i giovani*, «i fondamenti della concezione giuridica di Muratori»<sup>143</sup>. Allontanandosi consapevolmente dalla critica precedente, che aveva riconosciuto nei *Difetti della giurisprudenza* lo scritto più importante per lo studio del pensiero giuridico muratoriano, Tardini tentava di ricostruire la riflessione muratoriana sul diritto partendo dal trattato di morale, indagato alla luce della più generale produzione politico-morale dell'autore.

Dall'indagine di Tardini, la relazione tra i *Difetti della giurisprudenza* e la *Filosofia morale* appare particolarmente stretta. Se nei *Difetti* l'indagine muratoriana aveva ad oggetto la «giurisprudenza pratica civile», limitandosi esclusivamente al momento pratico dell'applicazione del diritto, nella *Morale* Muratori aveva elaborato «quei principi generali del suo pensiero filosofico», dai quali era possibile trarre «la vera essenza della [sua] concezione giuridica»<sup>144</sup>. In quest'opera, il cui titolo non restituiva pienamente la ricchezza del contenuto<sup>145</sup>, Tardini ritrovava i principi del pensiero filosofico muratoriano, dal quale sarebbero derivate «tutte le opere tendenti a propugnare un miglior assetto sociale, nella fervida aspirazione di raggiungere il grande ideale della carità cristiana e della giustizia universale, sotto la luce dell'amore di Dio»<sup>146</sup>. Delineando una sorta di «sistema filosofico», Tardini prendeva in considerazione, accanto alla *Morale*, anche la *Carità cristiana*, i *Difetti della giurisprudenza* e la *Pubblica felicità*, tutti parimenti essenziali ai fini della

---

<sup>143</sup> Tardini esplicita, infatti, il suo intento fin dal titolo. L. V. TARDINI, *I fondamenti della concezione giuridica di L. A. Muratori. Studio sul trattato «La Filosofia Morale»*, Modena, Società tipografica modenese, 1937.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

<sup>145</sup> «Il trattato La Filosofia Morale ha un contenuto che supera di gran lunga lo stesso suo titolo». *Ibid.*, p. 3.

<sup>146</sup> *Ibid.*, p. 111.

ricostruzione del pensiero giuridico del Modenese<sup>147</sup>. In questo modo lo studioso evidenziava la stretta interdipendenza e complementarità esistente tra le opere muratoriane, tutte animate da un intento spiccatamente pratico. Dal lavoro di Tardini emergeva, infatti, la figura di un «grande Muratori - sommo storico, filosofo e giurista», ma anche «spirito pratico, sempre aderente alla realtà della vita»<sup>148</sup>, il cui sistema filosofico era costruito sulle più pure fonti della dottrina cristiana. Benché i *Difetti della giurisprudenza* e la *Pubblica felicità* avessero, confrontati con gli altri due, uno scopo «più concreto», Tardini ritornava più volte sull'importanza di non trattare disgiuntamente le opere più esplicitamente animate da fini pratici dalle opere dal contenuto più filosofico, poiché, nel pensiero muratoriano, l'elemento filosofico e l'elemento pratico apparivano «sempre mirabilmente fusi insieme»<sup>149</sup>

Si tratta dunque di ripartire da questa interpretazione per ripensare alla figura di Muratori.

Seguendo la lezione di Donati, sembra, quindi, di fondamentale importanza considerare Muratori un giurista, cercando di comprendere la sua attività di riformatore, alla luce del suo bagaglio dottrinale di diritto comune. Per cogliere pienamente i tratti del pensiero giuridico muratoriano, inoltre, sulla scorta di quanto suggerito da Ferrini e da Tardini, appare opportuno vagliare anche l'operato dello storico, e leggere gli scritti muratoriani espressamente dedicati al diritto in stretta relazione al pensiero politico del Modenese. Un profondo intreccio di motivi e temi comuni lega, infatti, a doppio filo la riflessione del Modenese sul diritto al suo pensiero politico e morale che, a sua volta, difficilmente può essere inteso senza aver ben presente l'armamentario del giurista formatosi alla scuola del tardo diritto comune<sup>150</sup>. Solo in tal modo è possibile comprendere pienamente gli insegnamenti impartiti da Muratori a Francesco Maria d'Este, espressi più ampiamente nella *Filosofia morale* e poi compiutamente ordinati nella *Pubblica felicità*.

---

<sup>147</sup> *Ibidem*.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 109.

<sup>149</sup> *Ibid.*, p. 110.

<sup>150</sup> Di diverso avviso sembrano gli studi più recenti dedicati al pensiero politico del Muratori, in cui la riflessione muratoriana sul diritto non è oggetto d'indagine. Così, ad esempio, in C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit.

## CAPITOLO II

### STUDIARE IL DIRITTO E SCRIVERE LA STORIA

SOMMARIO: 1. Guicciardini, Sigonio e la tradizione storiografica italiana. L'umanesimo giuridico e l'eredità bodiniana dei Maurini. - 2. Il metodo di Muratori tra storia, diritto e letteratura. - 3. Muratori studente di diritto.

1. Ut aequitatis amor prima Judicis dos est, sic et rerum anteactarum sincera, et accurata investigatio Historici munus esse debet. Judex persona publica est, ad suum cuique tribuendum constituta. Eius judicio stant omnes in rebus, de quibus fert sententiam. Maximi proinde criminis rerum se facit, si pro virili sua parte jus suum uniuersum non reddat. Idem Historici munus est, qui, et ipse persona publica est, cuius fidei committitur examen rerum, ab antiquis gestarum. Quum enim omnibus non liceat eas per se investigare: sententiam eius sequuntur plerique, quos proinde fallit, nisi aequam ferre conetur. Nec satis est tamen verum amare et investigare, nisi is insit animi candor, quo ingenue, et aperte dicat, quod verum esse novit. Mentiri si Christianis omnibus, a fortiori Religiosam vitam professis nulla unquam ratione licet; longe minus, quum mendacium exitiale, et perniciosum multis evadit. Fieri vero non potest, quum Historici mendacia vertant in perniciem multorum, qui verbis eius fidem adhibendo decipiuntur, dum Errorem pro veritate amplectuntur. Non levis proinde eius culpa est, quae tot alias secum trahit. Debeo ergo si candidus sit, procul studio partium certa ut certa, falsa ut falsa, dubia ut dubia tradere, neque dissimulare, quae utrique parti favere, aut adversari possint<sup>1</sup>.

Con le parole di Jean Mabillon, che rievocavano la tradizionale immagine dello storico-giudice, Muratori chiudeva i suoi *Annali d'Italia*, difendendosi per l'ultima volta dalle accuse rivolte dalla curia romana alla sua opera storiografica<sup>2</sup>.

Il passo dell'«Apologia» pronunciata dal Mabillon «a difesa dello storico e di se stesso», era riportato dal Muratori nella nota difensiva posta in calce al

---

<sup>1</sup> Il passo di Jean Mabillon, tratto dalla *Vita* dell'autore (JEAN MABILLON, *Vita*, in ID., *Vetera analecta, sive, Collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis carminum epistolarum diplomatum epitaphiorum...*Nova editio cui accessere Mabillonii vita & aliquot opuscula scilicet dissertati Parisiis, Paris, apud Montalant ad ripam PP. Augustinianorum prope pontem S. Michaelis, 1723) è riportato da Muratori nell'ultima pagina degli *Annali*. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Annali d'Italia dal principio dell'Era volgare sino all'anno 1749*, vol. XII, Milano, ma Venezia, Pasquali, 1749 (ed. Napoli, nella stamperia di Giovanni Gravier, 1773, p. 422). (d'ora in poi *Annali*). Così Muratori introduce il passo del «celebre padre Mabillone, grande Ornamento dell'Ordine Benedettino»: «secondo il solito fu anch'egli costretto a udire i lamenti e i rimbrotti d'alcuni a cagion della veracità da lui parimente praticata nel compilare l'insigne opera degli *Annali Benedettini*. Si vide egli per questo obbligato ad una breve Apologia, un pezzo di cui vien riferito dall'autore nella di lui Vita, stampata fra'suoi Analetti. Eccone le parole».

<sup>2</sup> Come ha mostrato Marie-Dominique Couzinet, l'ideale dello storico-giurice emerge chiaramente nella *Methodus bodiniana*, opera in cui l'Angevin tenta di trasporre alle *artes historicae* il metodo giuridico elaborato nella *Juris Universi Distributio*. M.- D. COUZINET, *Histoire et méthode à la Renaissance. Une lecture de la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin*, Préface de C. Vasoli, Paris, Vrin, 1996, in particolare pp. 81-138.

dodicesimo volume della sua opera, per rispondere ai duri attacchi dall'abate Gaetano Cenni<sup>3</sup>. A partire del terzo volume, infatti, la pubblicazione degli *Annali* fu accompagnata dalle aspre recensioni del Cenni, apparse in forma anonima sulle colonne del *Giornale de' letterati*, tra il 1746 e il 1750.

Le recensioni del Cenni compendiarono le critiche e le accuse mosse da Roma alla storiografia del Modenese fin dal tempo della Controversia di Comacchio<sup>4</sup>, in cui, tra le «artiglierie di ogni calibro» che tuonarono contro Muratori, non mancarono anche i tentativi di mettere a tacere la sua voce<sup>5</sup>. Seppur con toni molto attenuati, gli *Annali* riprendevano le critiche rivolte al papato durante la controversia comacchiese. Trattando «con sì poco rispetto de' Sommi Pontefici, della Santa Sede e della Sacra Corte Romana», l'opera aveva urtato profondamente gli

<sup>3</sup> E. RAIMONDI, *I padri Maurini e l'opera del Muratori*, in ID., *I lumi dell'erudizione. Saggi sul Settecento Italiano*, Milano, Vita e Pensiero, 1989, p. 44. Su Gaetano Cenni si veda M. CAFFIERO, *Cenni, Gaetano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 551-554. Sulle vicende legate alla critica della storiografia muratoriana, si vedano, inoltre, M. MONACO, *Critiche ed annotazioni del cardinale Neri Corsini (1685-1770) alla sezione settecentesca degli «Annali d'Italia» di L. A. Muratori*, «Muratoriana», 14 (1967-1968), pp. 59-99; ID., *I rapporti di L. A. Muratori con i «letterati» romani del suo tempo*, in *L. A. Muratori e la cultura contemporanea*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 57-101. Le recensioni del Cenni, apparse, precisamente, nelle annate del 1746, 1747 e 1750 del *Giornale de' Letterati*, furono pubblicate anche da Giuseppe Catalani, erudito particolarmente apprezzato dal Muratori, nelle *Prefazioni Critiche* di cui corredò l'edizione romana degli *Annali* del Muratori, pubblicata tra il 1752 e il 1754. Nella convinzione di interpretare così l'effettiva volontà del Muratori, che, come mostrava la famosa lettera del 16 settembre 1748 al papa, avrebbe voluto emendare e annotare quei passi lesivi del dominio temporale dei pontefici romani, Catalani riprodusse integralmente in ogni volume le acri critiche del Cenni. Per tutto ciò si veda A. LAURO, *Catalani (Catalano), Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 269-272.

<sup>4</sup> Le confutazioni del Cenni, in particolare, sembravano rispondere a precise pressioni e direttive di alte cariche curiali. Come ha mostrato Michele Monaco, infatti, ciò sembra confermato dalla somiglianza fra i rilievi del Cenni e quelli fatti dal Cardinal Neri Corsini al XII volume degli *Annali*, all'incirca nella stessa epoca. M. MONACO, *Critiche ed annotazioni del cardinale Neri Corsini (1685-1770) alla sezione settecentesca degli «Annali d'Italia» di L. A. Muratori*, cit.

<sup>5</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Intorno al metodo seguito ne'suoi studi. Lettera all'illustrissimo signore Giovanni Artico conte di Porcia*, in ID., *Opere*, a c. di G. Falco e F. Forti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, pp. 6-38. Spostando i termini della disputa di Comacchio su un terreno sempre più dogmatico e religioso, Giusto Fontanini, rivale del Muratori fin dalla pubblicazione della dissertazione sulla Corona Ferrea, non esitò ad accusare il Modenese di eresia. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 146 n.; M. CAFFIERO, *Cenni Gaetano*, cit., p. 552. Per le vicende legate alle censure di altre opere muratoriane si vedano P. VISMARA, *Muratori «immoderato»*. *Le censure romane al De ingeniorum moderatione in religionis negotio*, «Nuova rivista storica», LXXXIII (1999), n. 2, pp. 315-344; G. ORLANDI, *L. A. Muratori negli archivi del Sant'Ufficio Romano. La censura dei «Rerum italicarum scriptores»*, «Lateranum», LXV (1999), n. 1, pp. 7-39.

ambienti colti di Roma, ed era apparsa come «un perpetuo commento della *Piena Esposizione*»<sup>6</sup>.

Ponendosi come continuatore dell'opera di Giusto Fontanini, preoccupato anzitutto di giustificare storicamente l'antico diretto dominio del pontefice sugli Stati della Chiesa, il Cenni rinnovava, così, la polemica legata all'interpretazione muratoriana delle donazioni imperiali, respingendo al contempo il «giudizio spregiudicato e tutto terreno del Modenese sulla politica temporale dei papi»<sup>7</sup>. Alla puntigliosa confutazione dei nodi fondamentali della storiografia muratoriana, inoltre, il Cenni aggiungeva le accuse metodologiche di falso, scorretta citazione dei testi, «servile schiavitù» al partito imperiale, mettendo in evidenza come l'ultima opera storiografica di Muratori, accusato in quest'occasione anche di eresia, fosse tra i libri «più fatali al principato romano»<sup>8</sup>.

Dissuasato «dai consigli di più d'uno» dall'idea di «deporre la penna», Muratori aveva, infine, deciso di rispondere all'«anonimo giornalista» aggiungendo una *Conclusione* all'ultimo volume degli *Annali*. Lì il Modenese respingeva le accuse di parzialità verso il partito imperiale e ribadiva tutte le sue tesi che dichiarava essere storicamente provate. Dopo aver accusato a sua volta il Cenni di volere «che si adulterasse o si bruciasse parte della storia, per levare dagli occhi nostri ogni spauracchio, da lui creduto *fatale al principato pontificio*»<sup>9</sup>, Muratori

---

<sup>6</sup> Così si esprimeva Gaetano Cenni, in risposta alla *Conclusione* del Muratori posta in calce agli *Annali*. «Giornale de' letterati», a. 1750, art. XXXVI, p. 361. Si veda, a questo proposito, M. MONACO, *I rapporti di L. A. Muratori con i «letterati» romani del suo tempo*, cit. Il «bellum diplomaticum» intercorso tra Muratori e Fontanini per la controversia di Comacchio, fu aperto da Fontanini con *Il Dominio temporale della sede Apostolica*, che pose i termini iniziali della disputa. Muratori rispose inizialmente con una *Breve notizia storica dei diritti imperiali su Ferrara*, diretta nel luglio del 1708 all'ambasciatore estense Giannini, affinché a Vienna si avesse una prima traccia per l'azione da condurre presso la corte imperiale, eletta a giudice della contesa. La replica del Fontanini seguì poco più tardi, con la stampa delle *Osservazioni sopra una lettera*, stese dal Muratori assieme al Ponziani e a Pietro Ercole Gherardi. La scrittura più compiuta intorno ai diritti degli Estensi sopra Comacchio è però di quattro anni più tarda. Data al 1712, infatti, la *Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio*, seguita dalle *Ragioni della serenissima casa d'Este sopra Ferrara e difese in risposta al Dominio temporale della Sede Apostolica*, pubblicata nel 1714.

<sup>7</sup> M. CAFFIERO, *Cenni Gaetano*, cit., p. 552.

<sup>8</sup> Nell'ultima pagina degli *Annali*, Muratori riporta il giudizio espresso dal suo rivale. *Annali*, XII, p. 419.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

indicava al lettore i criteri che lo avevano accompagnato per tutta la vita nella sua attività di storico.

«Il solo amore della verità» aveva sempre guidato la sua penna. E la verità non poteva «chiamarsi Guelfa o Ghibellina»<sup>10</sup>. La ricerca del vero era il «principal credito della storia», deputata a «giudicar [...] delle operazioni degli uomini, per ispirar ne' lettori l'amore della Giustizia, e del retto operare, e l'abborrimento a ciò che sa di vizio»<sup>11</sup>. Per questo motivo appariva chiaramente «ben meglio fatto, e giusto, ed utile alla Repubblica» dare il suo vero nome anche a ciò che appariva «difettoso» nelle azioni dei Pastori della Chiesa di Dio. Alla storia spettava di essere «una Scuola per chi [...] [doveva] loro succedere», da cui imparare, «nelle lodi dei buoni, e nella disapprovazione de' cattivi quello ch'essi [...] [avevano] da fare o non fare»<sup>12</sup>. Ciò trovava conferma nelle «Divine scritture», come negli *Annali* dell'«immortale Cardinal Baronio» e negli scritti di «altri insigni storici». Questi, memori dell'insegnamento tacitano secondo cui «*Praecipuum munus Annalium, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit*»<sup>13</sup>, avevano espressamente riprovato «ciò che meritava biasimo ne'sacri ministri»<sup>14</sup>. «L'esigere, che s'avesse a nascondere, ed opprimere la verità parlando dei Papi», sarebbe, quindi, ricaduto fortemente a scapito della Chiesa, che non potendo nascondere simili «macchie» ai suoi nemici, avrebbe fatto meglio a riferirle per prima, per far loro conoscere che neppure lei le approvava<sup>15</sup>.

Svolte queste considerazioni, Muratori affidava, quindi, il momento apicale dell'argomentazione difensiva al passo del suo «vero Maestro», il Mabillon<sup>16</sup>. Agli insegnamenti del Mabillon Muratori aveva conformato la sua attività di studioso fin dagli anni della giovinezza modenese<sup>17</sup>. Introdotto agli studi eruditi da Benedetto

---

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 419-420.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 420. Cfr. TACITO, *Annales*, III, 65,1

<sup>14</sup> *Annali*, XII, p. 420.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> *Annali*, XII, p. 422.

<sup>17</sup> Sul legame tra la storiografia muratoriana e il metodo elaborato dai benedettini di S. Mauro, si veda E. RAIMONDI, *I padri Maurini e l'opera del Muratori*, in ID., *I lumi dell'erudizione*, Milano, Vita e

Bacchini<sup>18</sup> proprio sulle pagine del *Traité des études monastiques*<sup>19</sup>, Muratori «in modo più completo ed in misura più ampia dei contemporanei tedeschi» aveva saputo rendere fecondo per la storia della sua patria il metodo elaborato dai padri Maurini<sup>20</sup>. Ricorrendo, quindi, alle riflessioni di un «giudice» particolarmente autorevole come l'insigne storico benedettino, che in circostanze non dissimili, aveva chiaramente individuato i «giusti diritti di chi scrive istorie», Muratori ribadiva al suo censore il senso proprio della missione dello storico, che non appariva diversa da quella del giudice<sup>21</sup>.

Come l'amore per l'equità era la prima dote del giudice, chiamato a dare a ciascuno il suo, così l'*investigatio* sincera ed accurata del passato doveva essere il dovere dello storico, alla cui fiducia era affidato l'esame delle gesta compiute dagli antichi. In quanto *personae publicae*, alle cui sentenze tutti si attenevano, giudice e storico commettevano il peggiore dei crimini quando l'interesse personale prevaleva su quello pubblico. Per questo motivo si richiedeva allo storico, accanto all'amore per la verità, anche il candore dell'animo, con cui ingenuamente e apertamente potesse dire ciò che scopriva essere vero, incorrendo, in caso contrario in una *culpa non levis*<sup>22</sup>.

Epilogo particolarmente incisivo ed efficace della difesa muratoriana, il passo di Mabillon ben esprimeva i tratti peculiari della storiografia del Modenese. Le parole del Benedettino, che delineavano criteri strettamente giuridici per la valutazione dell'opera dello storico, lasciavano chiaramente intendere lo stretto

---

pensiero, 1989, pp. 3-77. Si veda, inoltre, S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 21ss; 59 ss.

<sup>18</sup> Sul Bacchini si veda P. GOLINELLI, *Benedetto Bacchini (1651-1721). L'uomo, lo storico, il maestro*, Firenze, Olschki, 2003.

<sup>19</sup> Come sottolinea Sergio Bertelli, sulle pagine del *Traité* del Mabillon, Muratori e gli altri giovani che si radunarono attorno alla figura del Bacchini al monastero di San Pietro in Modena, compirono i loro primi studi di erudizione. Giunto a Modena sul finire del 1691, l'anno dopo Bacchini recensì con ampio rilievo l'opera del benedettino nel suo *Giornale de' letterati*. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 17-21.

<sup>20</sup> E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, tr. it. di A. Spinelli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1970, p. 409. La comunanza di idee e di intenti con il gruppo erudito maurino era stata rafforzata in lui dalla visita ricevuta a Milano, nel 1699, da parte del Montfaucon durante il suo viaggio in Italia. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 73; E. RAIMONDI, *I padri Maurini e l'opera del Muratori*, cit., p. 23.

<sup>21</sup> *Annali*, XII, p. 422

<sup>22</sup> *Ibidem*.

legame tra la storia e il diritto. Per Muratori, infatti, solo uniformandosi a tali rigorosi criteri giuridici era possibile «tessere una storia» che non apparisse «indegna di pubblica luce»<sup>23</sup>. Non immemore di una ben consolidata tradizione dottrinale, ancora viva nelle pagine del Mabillon, quello giuridico sembrava ancora una volta, il metodo migliore nell'indagine storica, e il criterio fondamentale per valutare il lavoro dello storico<sup>24</sup>.

Lo stretto legame tra indagine storica e metodo giuridico aveva assunto una rinnovata importanza nella «storiografia erudita moderna» inaugurata, proprio col lavoro dei Maurini, nella Francia della fine del XVII secolo. Modellata sull'esempio del Baronio<sup>25</sup>, questa storiografia era caratterizzata dall'«accurata e sistematica cura delle scienze ausiliarie» e soprattutto dall'abitudine alla citazione precisa della fonte, non distante dalle allegazioni dei giuristi<sup>26</sup>. Molti degli eruditi dell'Europa di fine Seicento, del resto, «furono condotti alla storia per lo più da interessi di storia

---

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Nell'indicare i criteri per una lettura critica degli storici e per la scelta delle fonti, Mabillon affermava: «Il faut voir si l'auteur qu'on lit est contemporain, s'il est copiste ou originale, s'il est judicieux, ou s'il ne donne pas trop aux conjectures. Car toutes les autres choses étant pareilles, il faut préférer le sentiment d'un auteur contemporain à celui d'un auteur qui seroit plus recent. Je dis toutes les autres choses étant pareilles. Car [...] il arrive mesme quelquefois, qu'un auteur qui ne sera pas contemporain aura écrit sur de bons et fideles memoires». JEAN MABILLON, *Traité des études monastiques*, Paris, 1691, p. 234. Per ulteriori dettagli, Mabillon rinviava espressamente alle pagine bodiniane: «On peut lire les chapitres quatrième et cinquième de la metode que Jean Bodin a composée pour la connoissance de l'histoire». *Ibid.*, p. 238. Su questo punto si veda A. GRAFTON, *The Footnote from de Thou to Ranke*, «History and Theory» XXXIII (1994), n. 4, pp. 53-76: 67.

<sup>25</sup> Come evidenzia Sergio Bertelli, riallacciandosi all'esperienza storiografica di Onofrio Panvino, l'agostiniano veronese al quale succedette nella redazione degli *Annali Ecclesiastici*, Cesare Baronio raccolse l'eredità del Sigonio «senza tuttavia restarne soggiogato, anzi, riuscendo a trasformarsi, agli occhi non soltanto dei contemporanei, nel grande antagonista del Sigonio». S. BERTELLI, *Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca*, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 65.

<sup>26</sup> Per tutto questo si veda E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, cit., pp. 394-405. Questi storici erano per la maggior parte ecclesiastici, educati sulle opere del Baronio il quale aveva rivendicato alla storia la funzione di *narratio rerum gestarum*, attribuendo particolare importanza ai documenti. Lo stesso Bacchini, maestro di Muratori e grande ammiratore del Baronio, «sentiva che l'opera del Mabillon continuava idealmente il disegno del cardinale italiano e aderiva perciò ai principi enunciati dal Padre Maurino con la franchezza di chi è giunto per spontaneo svolgimento interire alle medesime conclusioni». Cfr. E. RAIMONDI, *I lumi dell'erudizione*, cit., p. 7. Il grande merito del Bacchini fu quello di iniziare Muratori all'erudizione sacra proprio attraverso le pagine degli *Annali Ecclesiastici*. In particolare, come ricorda Golinelli, nel noto passo della lettera al Porcia Muratori sembrava far riferimento al manuale, scritto dal Bacchini, sul quale avvenne la sua formazione: la *Manuductio ad Philologiam ecclesiasticam*, testo in cui l'autore ripercorreva anno per anno i primi due secoli degli *Annales* baroniani, nel più maneggevole compendio dello Spondano. E. GOLINELLI, *La Manuductio ad philologiam ecclesiasticam: un inedito rifacimento degli Annales del Baronio*, in ID., *Benedetto Bacchini*, cit., pp. 79-92.

giuridica» e a quel modello si attennero nella stesura delle loro opere<sup>27</sup>. Il metodo erudito elaborato dai Maurini si innestava, così, nel terreno delle grandi dispute diplomatiche vertenti essenzialmente su problemi di diritto, in cui la storia costituiva l'utile strumento per l'uomo di legge<sup>28</sup>. «L'uso del giurista di allegare alla propria trattazione riferimenti precisi ai documenti di cui si era servito [...] contribuì non poco a questa nuova concezione del modo di scrivere testi di storia»<sup>29</sup>. Si trattava di un metodo che risentiva, al contempo, del «nuovo impulso che alla ricerca scientifica era provenuto dalle scoperte baconiane e galileiane»<sup>30</sup>. A questo proposito fu significativo nella formazione storica del Muratori anche lo stretto contatto col Leibniz, il quale, applicando per primo il metodo erudito dei Maurini alla storia, aveva ben colto il suo nesso col diritto, e l'importanza dell'indagine storica nella vita dello Stato<sup>31</sup>. Le ricerche giuridico-diplomatiche leibniziane sulle origini della Casa Guelfa, si intrecciarono strettamente con le indagini muratoriane intorno alle *Antichità Estensi*, che, nate per supportare il lavoro dello storiografo ufficiale dell'Elettore di Hannover, assunsero un ruolo di particolare rilievo nella controversia per il possesso delle valli di Comacchio<sup>32</sup>. Proprio nella battaglia giuridica, fondata sui diplomi delle antiche donazioni imperiali e pontificie, e volta ad individuare il vero sovrano di quelle terre, Muratori avrebbe scoperto la sua vocazione di storico.

Accostandosi al metodo dei Maurini, Muratori si collocava nel solco della lunga tradizione umanistica che dall'Italia era giunta in Francia, coinvolgendo interamente il mondo dello studio del diritto e contribuendo alla genesi di nuovi indirizzi storiografici<sup>33</sup>. Tale tradizione aveva per protagonisti quei giuristi i quali,

---

<sup>27</sup> E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, cit., p. 397.

<sup>28</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 49-50.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 51.

<sup>30</sup> *Ibid.*, pp. 49-51. Cfr. G. W. SYPHER, *Similarities between the Scientifics and the Historical Revolutions at the End of The Renaissance*, «Journal of the History of Ideas», XXVI (1965), pp. 335-368.

<sup>31</sup> E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, cit., p. 405. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 226. Già nella *Nova Methodus discendi docendique iurisprudētiaē* (1667) Leibniz mostrò la stretta connessione tra diritto e storia romana, tra storia ecclesiastica e diritto canonico. *Ibid.*, p. 222.

<sup>32</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 183 ss.

<sup>33</sup> Sul rapporto tra storia e diritto nei giuristi francesi del Cinquecento si vedano gli studi di D. R. KELLEY, *History, Law and the Human Sciences. Medieval and Renaissance Perspectives*, Variorum

non diversamente da quanto accadde al Muratori, avevano intrapreso l'indagine storica dopo gli studi e la pratica legale<sup>34</sup>. Appartenenti per la maggior parte alla progenie intellettuale di Andrea Alciato, giuristi come François le Douaren, François Baudouin, François Hotman e Jaques Cujas, avevano tentato di importare i valori e il metodo dell'umanesimo giuridico allo studio del passato<sup>35</sup>. Charles Dumoulin, Jean du Tillet, Etienne Pasquier e, soprattutto Pierre Pithou, avrebbero poi rivolto una speciale e nuova attenzione alle leggi, ai costumi e alle istituzioni medievali di Francia, individuando in esse le fondamenta della loro nazione. Questo percorso fu portato a compimento proprio dai Maurini, che diedero compiuta edizione delle fonti medievali della storia di Francia<sup>36</sup>. Ciò è quanto fece anche Muratori, con le sue *Antiquitates Italicae Medii Aevi*.

Già vivamente affermato nel *De institutione historiae universae et eius com jurisprudentiae coniunctione* da François Baudouin, il saldo intreccio tra il metodo dello storico e il metodo del giurista trovò nella *Methodus* bodiniana la sua più compiuta realizzazione. Nel quarto capitolo della *Methodus* Bodin attribuiva, infatti, allo storico la funzione di giudice, dichiarando che il suo giudizio presentava i tratti di una sentenza giuridica<sup>37</sup>.

Tra tutti gli storici presi in rassegna, Bodin accordava una chiara preferenza a Francesco Guicciardini<sup>38</sup>. Particolarmente apprezzato per la sua «integrità ed assenza

Reprints, London, 1984; ID., *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law and History in the French Renaissance*, New York, London, 1970.

<sup>34</sup> D. R. KELLEY, a questo proposito, parla proprio di giuristi che passarono, quasi naturalmente «from the profession of law to the art of history». D. R. KELLEY, *Legal History in the Renaissance*, in *History, Law and the Human Sciences*, London, Variorum Reprints, 1984, pp. 174-194: 190; ID., *The Writing of History and the Study of Law*, Aldershot, Wariorum, 1997.

<sup>35</sup> «Their purpose was not to further the reform of the legal profession; it was to import the values and methods of legal humanism into the study of the European past». ID., *Legal History in the Renaissance*, cit., p 191.

<sup>36</sup> Per questo di veda J. WESTFALL THOMPSON, *The Age of Mabillon and Montfaucon*, «The American Historical Review», XLVII (1942), pp. 225-244: 227. «Pithou's dream of collecting and editing the sources of the history of France in the Middle Ages was later realized by the Bedenectines of St. Maur».

<sup>37</sup> M. D. COUZINET, *Histoire et méthode à la Renaissance*, cit., p. 136. L'ottimo storico, doveva possedere tre qualità, «natura», «doctrina» e «usus». J. BODINI, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, Parisiis, Apud Martinum Iuvenem, sub insigni D. Christophori é regione gymnasij Cameracensium, 1566, p. 43.

<sup>38</sup> J. BODIN, *Avviamento alla conoscenza storica*, Trapani, Celebes, 1968, p. 65. Guicciardini era il migliore tra gli storici contemporanei. Egli, infatti, assommava su di sé tutte caratteristiche individuate

di passioni», Guicciardini «a giudizio di tutti [...] [era] considerato uno degli storici più veritieri»<sup>39</sup>. La sua credibilità, in particolare, si rivelava proprio nelle critiche mosse al papa presso cui aveva prestato servizio. Bodin notava, infatti, come Guicciardini «aveva ricevuto da [Papa Leone] gran benefizi, ancor più grandi cariche e magistrature (era stato al sommo comando delle sacre milizie e delle provincie ecclesiastiche), tuttavia scrive che egli fu un principe che aveva molte cose da lodarsi, molte da biasimarsi»<sup>40</sup>.

Il metodo impiegato dal Muratori per scrivere la storia è il medesimo suggerito da Bodin per il tramite del Guicciardini: «dar credito solo a fonti vicine, nel tempo, ai fatti; consultare possibilmente testi oculari o almeno presenti *in loco*. E non dar voce a una sola testimonianza, ma compararne diverse, in modo che dal confronto potesse uscirne la verità»<sup>41</sup>. E alle riflessioni bodiniane pare legarsi il giudizio muratoriano sull'opera del Guicciardini.

È nota la stretta dipendenza del X volume degli *Annali* dalla *Storia d'Italia*, in cui Muratori riserva ampie lodi allo storico fiorentino, invitando di frequente il

---

da Bodin come proprie dell'ottimo storico-giudice. (Cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto in Guicciardini*, in *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, a cura di E. Pasquini e P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 181-195). Il Guicciardini storico che emergeva dalle pagine bodiniane era, in fondo, il Guicciardini politico e giurista, al quale l'Angevinò avrebbe pensato con grande attenzione anche redigendo le pagine della *Republique* e ciò non sarebbe sfuggito a uno spirito profondamente guicciardiniano di fine Cinquecento, Cesare Speciano. In uno degli *Avvertimenti* editi dal Muratori, nell'individuare le caratteristiche necessarie «a fare un uomo veramente prudente», rendendolo atto alle cariche pubbliche, Speciano riprendeva proprio le qualità dell'ottimo storico individuate da Bodin: la «natura», l'«uso» e la «dottrina». Cfr. CESARE SPECIANO, *Scelta d'alcuni avvertimenti morali finora inediti di Monsignor Cesare Speziano già vescovo di Cremona*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La filosofia morale esposta e proposta a i giovani*, Verona, Targa, 1737, pp. I-XXX, p. II (d'ora in poi *Avvertimenti*).

<sup>39</sup> J. BODIN, *Avviamento alla conoscenza storica*, cit., p. 55.

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 66. Il giudizio di Bodin sarebbe stato ampiamente condiviso anche da Michel de Montaigne. Agli occhi di Montaigne, infatti, lo storico fiorentino appariva particolarmente attendibile anche in quanto «testimone oculare» dei fatti narrati. Montaigne traeva proprio dalla *Methodus* bodiniana, nel suo saggio *Des livres*, i suoi pensieri sugli storici ed, al pari di Bodin, riservava particolare attenzione al Guicciardini. (MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, édition établie par J. Balsamo, M. Magnien et C. Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, 2007, pp. 427-441). Lo storico fiorentino era, infatti, ormai «modello di un esercizio del giudizio morale nella crisi della ragione politica che domina la fine del Cinquecento», tanto più veritiero quanto critico nei confronti dei «suoi» stessi pontefici. Cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto in Guicciardini*, cit., p. 195.

<sup>41</sup> A. ANDREOLI, *L'ultima pagina degli «Annali»*, in ID., *Nel Mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 289-316: 291. Come si è visto, si tratta di criteri non dissimili da quelli teorizzati, richiamandosi espressamente alla pagina bodiniana, da Mabillon nel suo *Traité*. Cfr. *infra*, n. 24.

lettore a consultare direttamente la pagina guicciardiniana<sup>42</sup>. Il forte legame tra Muratori e Guicciardini, del resto, apparve chiaramente anche agli occhi dei critici dell'opera muratoriana. Secondo Gaetano Cenni, in particolare, negli ultimi tre volumi degli *Annali*, benché più scarni e disadorni di documenti e autorità rispetto ai primi nove, Muratori non aveva trascurato di consultare gli storici del sedicesimo secolo, dando «sopra tutti la precedenza» al Guicciardini<sup>43</sup>. Molto apprezzata era, in special modo «la professione sua di non adular chicchessia, e neppure i Papi, de' quali fu per tanti anni ministro»<sup>44</sup>. Al pari della storiografia protestante che si valse dei passi guicciardiniani censurati per sostenere la tesi della «decadenza, del malcostume e della corruzione della Chiesa cattolica», anche Muratori mostrava di apprezzare Guicciardini in quanto giudice imparziale dei fatti storici<sup>45</sup>.

Pur essendo un ecclesiastico, Muratori non aveva mai esitato a criticare l'operato della chiesa, per amore della verità. Nella scelta delle sue fonti prediligeva quegli storici che si erano condotti nel medesimo modo. Solo un atteggiamento imparziale poteva garantire una storia in grado di essere una «scuola» di morale, da cui distillare preziosi «avvertimenti» per la politica e per il diritto<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 453.

<sup>43</sup> GIUSEPPE CATALANI, *Prefazioni Critiche di Giuseppe Catalano agli Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori*, tomo XIII, Firenze, Presso Leonardo Manchini, 1827, *Prefazione decima*, p. 102.

<sup>44</sup> *Annali*, X, a. 1534 (ed. Milano, Ubicini, 1838, vol. IV, p. 367).

<sup>45</sup> Muratori si era, infatti, rivolto all'amico, il fiorentino Anton Francesco Marmi, che tra il 1710 e il 1711 aveva provveduto alla collazione del testi dell'edizione fiorentina dei primi 16 libri dell'*Historia d'Italia* stampata dal Torrentino nel 1561 e degli ultimi quattro dell'edizione Veneziana del 1623 con l'originale manoscritto, in cui, com'è noto, figuravano anche i passi censurati dalla Chiesa di Roma e pubblicati separatamente a Basilea come *Loci Duo e Paralipomena*. Al Marmi, Muratori aveva chiesto espressamente di indicargli eventuali varianti «all'anno 1510», lamentandosi poi con l'amico di aver ordinato un esemplare dell'incompleta edizione fiorentina, invece di quella «migliore» di Ginevra. Cfr. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggi con Mansi...Marmi*, a c. di C. Viola, Firenze, Olschki, 1999, n. 59, 60, 61, rispettivamente del 27 dicembre 1710, 10 gennaio 1711, 1 maggio 1711. Sul Marmi si veda l'introduzione di Corrado Viola, in *Ibid.*, pp. 173-220. Note particolarmente interessanti sulla figura del fiorentino, e sulle tradizioni 'piagnone' della sua famiglia si trovano in P. PROVASI, *Savonaroliani del Settecento*, «Archivio Storico Italiano», XCVI (1938), vol. II, pp. 227-232. Sulle vicende legate alla censura di alcuni luoghi della *Storia d'Italia*, si veda a questo proposito P. GUICCIARDINI, *La Censura nella Storia Guicciardiniana. Loci duo e Paralipomena*, Firenze, Olschki, 1954.

<sup>46</sup> Sarà questa un'espressione impegnata da Muratori in una dissertazione accademica pronunciata, secondo la storiografia muratoriana, negli anni della giovinezza modenese, attorno al 1692. La dissertazione, edita parzialmente da Piero G. Nonis, in calce all'edizione novecentesca della morale. Si veda *infra* n. 157.

Per esempio, proprio ricorrendo al Guicciardini, Muratori aveva descritto con parole piuttosto dure il pontificato di Leone X<sup>47</sup>:

Quali fossero in tempi di tante discordie i maneggi, e raggiri di papa leone, chiunque bramasse di esserne pienamente informato, dee ricorrere al Guicciardino, Storico provveduto di buon microscopio per discernere le simulazioni e dissimulazioni della politica mondana dei principi, nella quale certamente eccellenti furono in questi tempi esso pontefice e Ferdinando il Cattolico.

In maniera analoga, Muratori mostrava di essersi servito dei passi della *Storia guicciardiniana* per delineare il ritratto di Clemente VII, che «mori odiato dalla corte per la sua stitichezza ed avarizia, quando poi scialacquava tanto ne' volontari suoi impieghi di guerre; e più odiato dal popolo romano, perché alla sua politica venivano attribuiti tutti i guai della città»<sup>48</sup>.

Queste parole non erano piaciute al censore degli *Annali*, che accomunava Muratori e Guicciardini nelle stesse accuse. Benché, infatti, la condanna dello storico fiorentino fosse fatta per incidenza rispetto a quella dell'autore degli *Annali*, «nel tracciare i ritratti di Leone X e Clemente VII, il Muratori [...] [era] accusato di esagerare i loro difetti al punto da fare apparire quasi mostri quei due papi; e ciò [...] [era legato] al fatto di avere preso per guida il Guicciardini, considerato amante per avventura più la Repubblica, che il principato, e perciò scorta non troppo fedele»<sup>49</sup>. Gaetano Cenni ribaltava, così, quello che era stato il giudizio di Bodin e Montaigne. In linea con quanto affermato anni prima da Giusto Fontanini, il Cenni interpretava le accuse guicciardiniane e muratoriane come la manifestazione della faziosità dei due storici. Muratori, come si è visto, si sarebbe difeso richiamandosi giuridicamente alla verità anche a costo di mettersi in posizione scomoda contro l'autorità e il potere costituito, al pari di un Guicciardini o di un Mabillon.

<sup>47</sup> *Annali*, X, a. 1514 (ed. Milano, Ubicini, 1838, vol. IV, p. 304)

<sup>48</sup> *Ibid.*, X, anno 1534, (ed. Milano, Ubicini, 1838, vol. IV, p. 367). Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, XX, 6, a c. di A. Gherardi, vol. IV, Firenze, Sansoni, 1919, p. 279: «mori odioso alla Corte, sospetto a' Principi, e con fama più presto grave e odiosa che piacevole; essendo riputato avaro, di poca fede e alieno di natura da beneficiare gli uomini».

<sup>49</sup> V. LUCIANI, *Francesco Guicciardini e la fortuna dell'opera sua*, ed. it a c. di Paolo Guicciardini, Firenze, Olschki, 1949, p. 202. Cfr. GIUSEPPE CATALANI, *Prefazioni Critiche di Giuseppe Catalano agli Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori*, tomo XIII, cit., *Prefazione decima*, p. 113.

Facendo proprio il metodo critico dei Maurini, Muratori interpretava, dunque, lo spirito più profondo della tradizione italiana, ritrovandone gli antichi valori<sup>50</sup>. Come ha sottolineato Eric Cochrane, la grande ammirazione per il metodo dei Maurini, aveva portato nell'Italia del Settecento, un «revival of the critical erudition of the Renaissance»<sup>51</sup>. La necessità di stabilire la validità dei nuovi documenti portati alla luce, aveva suscitato nei medievisti settecenteschi un rinnovato interesse per l'*ars critica* tardo quattrocentesca, nel solco della quale Cochrane collocava, soprattutto, l'opera di Carlo Sigonio<sup>52</sup>.

Come si evince dalla ben nota lettera autobiografica indirizzata a Giovanni Artico di Porcia, anche Sigonio è da annoverare tra i più importanti «maestri» di Muratori<sup>53</sup>. Sigonio, infatti, prima di lui aveva intrapreso lo studio delle istituzioni dell'età di mezzo, aprendo in certo modo la strada alle indagini muratoriane sul medioevo<sup>54</sup>. Con l'opera del Sigonio la concezione giuridica della storia si consolida anche in Italia. Negli scritti dello storico modenese si registra, infatti, l'«osmosi della visione giuridica all'interno della storia, vista non più come narrazione di fatti e personaggi, ma soprattutto come evoluzione delle istituzioni e dei costumi sociali»<sup>55</sup>.

<sup>50</sup> Cfr. M. MONACO, *I padri maurini e l'opera del Muratori*, cit., p. 26.

<sup>51</sup> E. COCHRANE, *The Settecento Medievalists*, «Journal of the History of Ideas», IXI (January 1958), n. 1, pp. 35-61: 41.

<sup>52</sup> *Ibidem*. Sul Sigonio si vedano W. MC CUAIG, *Carlo Sigonio. The Changing World of the Late Renaissance*, Princeton, Princeton University Press, 1989; V. CONTI, *Carlo Sigonio e il De Republica Haebreorum*, in *Politeia biblica*, a c. di L. Campos Boralevi e D. Quaglioni, Firenze, Olschki, 2002, pp. 399-408; P. PRODI, *Vecchi appunti e nuove riflessioni su Carlo Sigonio*, in *Nunc alia tempora alii mores. Storici e storia in età postridentina*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 292-310; ID., *Storia sacra e Controriforma. Nota sulle censure al commento di Carlo Sigonio a Sulpicio Severo*, «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», III (1977), pp. 75-104, G. BARTOLUCCI, *La repubblica ebraica di Carlo Sigonio. Modelli politici dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 2007. Com'è noto lo stesso Muratori fu autore di una *Vita* di Carlo Sigonio, posta in apertura dell'*Opera* edita dall'Argelati. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita Caroli Sigonii Mutinensis a Lodovico Antonio Muratorio contexta*, in CARLO SIGONIO, *Opera Omnia*, I, Mediolani, In Aedibus Palatinis, 1732, pp. I-XX.

<sup>53</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 17.

<sup>54</sup> Cfr. E. COCHRANE, *The Settecento Medievalists*, cit., p. 41. «The necessity, then, of establishing the validity of the relative documents reawakened an interests in the long-neglected *ars critica* of the late Quattro-and early Cinquecento. The letterati found in Valla and Biondo, in Vettori “who discovered a science in those times little less than new”, and, above all, in Carlo Sigonio [...], not only a guide to textual criticism, but also a precedent for its application in the study of the origins of extant political entities and for the isolation of the “Middle Ages” ad a distinct period of historical time».

<sup>55</sup> P. PRODI, *Vecchi appunti e nuove riflessioni su Carlo Sigonio*, cit. p. 295.

Storico di formazione giuridica, anche Sigonio, al pari dei suoi colleghi d'oltralpe, può essere considerato come l'«erede di Andrea Alciato a Bologna», della cui eredità filologica fu tra i primi fruitori<sup>56</sup>. Membro illustre della gerarchia ecclesiastica, e, al contempo, partecipe di quei fermenti di rinnovamento radicati nell'umanesimo e nella riforma cattolica, unendo storia e diritto Sigonio appariva portatore di un metodo che per certi aspetti attaccava il principio della sacralità del potere, su cui si fondava la monarchia papale, favorendo le ribellioni contro il potere politico costituito e legittimato dalla chiesa di Roma<sup>57</sup>.

Le indagini storiche del Sigonio, e, in particolare le sue ricerche sull'età di mezzo erano fermamente intrecciate col suo pensiero politico. Guardando con particolare attenzione alla «libertas» dei comuni italiani del medioevo e alla «trattatistica dei giuristi medievali, come Bartolo da Sassoferrato, sui confini del potere», Sigonio avrebbe esercitato, nonostante l'occulta censura da parte della Chiesa di Roma, un influsso «sotterraneo ma ben visibile», nello sviluppo delle dottrine politiche sui limiti della regalità e del diritto di resistenza nel repubblicanesimo europeo dei secoli XVII e XVIII<sup>58</sup>. Nonostante i numerosi tentativi, da parte della Chiesa romana, di impedire la diffusione delle idee sigoniane, secretando i manoscritti alla morte dell'autore, l'opera del Sigonio e della *Societas typographiae Bononiensis*, avrebbe esercitato un notevole influsso sulla riflessione dei secoli successivi, riaffiorando dalle «viscere sotterranee del mondo cattolico» proprio attraverso l'opera del Muratori<sup>59</sup>.

Il Modenese, nelle sue indagini sul medioevo, avrebbe seguito le orme del Sigonio, dedicandosi con passione alle istituzioni e ai costumi dell'età di mezzo<sup>60</sup>. Mostrando una particolare vicinanza anche alle sue idee di riforma in campo

---

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 298.

<sup>58</sup> *Ibid.*, p. 299. Sul pensiero politico sigoniano e sulla sua influenza sulla riflessione politica del XVII e XVIII secolo si rinvia a V. CONTI, *Carlo Sigonio e il De Republica Haebreorum*, cit.

<sup>59</sup> P. PRODI, *Vecchi appunti e nuove riflessioni su Carlo Sigonio*, cit., p. 307.

<sup>60</sup> Sull'importanza del Sigonio sulle indagini muratoriane sul medioevo Muratori si vedano G. TABACCO, *Muratori medievista*, in *L. A. Muratori storiografo*. Atti del convegno di studi muratoriani (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 3-20; G. FASOLI, *Vitalità delle «Antiquitates»*, in *Ibid.*, pp. 21-50; E. COCHRANE, *L. A. Muratori e gli storici italiani del Cinquecento*, in *Ibid.*, pp. 227- 240, *Id.*, *The Settecento Medievalists*, «Journal of the History of Ideas», IXI (January 1958), n. 1, pp. 35-61.

religioso, Muratori esprimeva la volontà di recuperare pienamente il pensiero sigoniano, nella partecipazione appassionata all'edizione degli *Opera Omnia* del Sigonio, curata dall'Argelati nel 1732<sup>61</sup>. Gli scritti sigoniani uscivano per opera della Società palatina di Milano, la società tipografica che raccoglieva molti degli intelletti più fervidi del primo Settecento<sup>62</sup>. Gli *Opera* si aprivano con la *Vita* scritta dal Muratori che, accanto alle introduzioni particolari premesse dai curatori alle singole opere del Sigonio, testimoniava «lo sforzo di tutto un gruppo culturale nel recupero di valori che l'ambiente intellettuale italiano non aveva saputo o potuto assimilare»<sup>63</sup>.

Per quel che riguarda l'indagine storica si trattava, quindi, di «riprendere il filo lasciato in sospeso da più di un secolo e aggiornare il grande e esemplare lavoro storiografico del [...] Cinquecento»<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> CAROLI SIGONII, *Opera Omnia*, Mediolani, In Aedibus Palatinis, 1732. Notizie particolarmente interessanti sul pensiero religioso del Muratori sono racchiuse nel carteggio muratoriano con Angelo Maria Querini, editore settecentesco dell'epistolario di Reginald Pole. Riacciandosi espressamente all'opera del Pole e dei riformatori cattolici dei quali si sentiva l'erede, avvertendo una forte analogia fra il Cinquecento e il Settecento nella crisi religiosa che la chiesa doveva affrontare in quel secolo, Querini si era attivamente prodigato nel progetto irenico di ricomposizione delle divisioni confessionali ed in questo, seppur con molte cautele, era stato pienamente appoggiato dal Muratori. In un momento in cui erano ancora particolarmente vive le dottrine conciliariste, Querini si era schierato, su posizioni anti-gallicane, collocandosi però nel solco della «riforma cattolica» nel sottolineare l'importanza di un'azione collegiale dei cardinali nei momenti in cui era necessaria una riforma. Sul rapporto tra Querini e Muratori si veda M. DEL LONGO, *Il dialogo-monologo con Lodovico Antonio Muratori*, in *Cultura, Religione e Politica nell'età di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), a c. di G. Benzoni e M. Pegri, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 355-360. Sul legame del Querini con le idee politico-religiose del Cinquecento si vedano G. ALBERIGO, *Cattolicità e Ecumenicità nel Settecento*, in *Ibid.*, pp. 9-21; C. CAIRNS, *L'influenza su Querini della generazione tridentina*, in *Ibid.*, pp. 325-333; D. MENOZZI, *Il papa e il concilio ai tempi di Angelo Maria Querini*, in *Ibid.*, pp. 477-494; E. TRAVI, *Umanesimo e Rinascimento nelle opere di Angelo Maria Querini*, in *Ibid.*, pp. 657-667.

<sup>62</sup> La Società Palatina era modellata proprio sulla falsariga della società tipografica bolognese del Sigonio. Sulla Società Palatina si vedano L. VISCHI, *La società Palatina di Milano*, «Archivio Storico Lombardo», VII (1880), pp. 391-566; C. CREMONINI, *L. A. Muratori e la Società Palatina. Considerazioni su cultura e politica a Milano tra Sei e Settecento*, in *Politica, Vita religiosa, Carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997, pp. 185-212.

<sup>63</sup> P. PRODI, *Storia sacra e controriforma*, cit., p. 78.

<sup>64</sup> E. COCHRANE, *L. A. Muratori e gli storici italiani del Cinquecento*, cit. Muratori ricordava come proprio nell'Italia del secolo XVI fosse fiorita come in nessun altro luogo l'erudizione sacra e profana. «Quanto fiorisse in Italia si fatto studio nel secolo sedicesimo non è igoto a verun letterato». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Primi disegni della Repubblica Letteraria d'Italia*, in *ID., Delle Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*, I, Venezia, Pavino, 1708. (ed. Venezia, Pezzana, 1717, pp. 1-62: 41).

2. In ciò consisteva il programma di rinascita e di riforma della cultura, allargato ad ogni campo del sapere, fortemente auspicato dal Muratori nelle sue opere. Le linee fondamentali di tale programma erano state già individuate dal giovane Modenese fin dai giorni della battaglia politica, oltre che letteraria, contro il Padre Bouhours e i giornalisti di Trévoux. Nella polemica, che aveva animato il dibattito culturale europeo tra XVII e XVIII secolo era stato protagonista anche il suo amico, Giovan Gioseffo Orsi, a fianco del quale egli era intervenuto in difesa della poesia italiana aspramente criticata<sup>65</sup>.

La *Querelle* costituiva una «seconda ventata di antiitalianesimo», che faceva seguito all'aspra polemica del tardo Cinquecento condotta dagli antimachiavellisti ugonotti<sup>66</sup>. In questo caso, si trattava di un'«insurrezione nazionalistica per liberare la lingua e la poesia» francese, ma soprattutto la politica, dall'influenza degli italiani a corte<sup>67</sup>.

Anche nella *Querelle* settecentesca non mancarono chiari intenti politici. L'operazione critica del Bouhours risultava, infatti, strettamente legata alla propaganda culturale di Luigi XIV, che aspirava ad «imprimere sul proprio regno lo

---

<sup>65</sup> Nella *Querelle*, l'amico e protettore di Muratori, Giovanni Gioseffo Orsi rispose agli attacchi mossi dal gesuita Dominique Bouhours alla poesia italiana nella *Manière* (DOMINIQUE BOUHOURS, *Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dialogues*, Paris, Veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687). Per la partecipazione dell'Orsi alla *Querelle* e per l'importanza di queste riflessioni sulla riflessione muratoriana legata alla riforma della cultura nazionale si veda LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Giovan Gioseffo Orsi*, a c. di A. Cottignoli, Firenze, Olschki, 1984.

<sup>66</sup> V. LUGLI, *Il Muratori e la "placida battaglia" contro Bouhours*, in *Miscellanea di Studi Muratoriani*, Atti e mometie del "Convegno di studi storici in onore di L. A. Muratori" tenuto in Modena 14-16 aprile 1950, Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 135-141. Nel tardo Cinquecento, giuristi come Henri Estienne ed Etienne Pasquier, ma soprattutto François Hotman e Innocent Gentillet, avevano aspramente protestato contro la moda italianeggiante, favorita dalla presenza dei fuoriusciti italiani alla corte di Caterina de' Medici, per cui si deformava e imbastardiva la lingua francese, minando, allo stesso tempo, la tradizione giuridica e politica di Francia. Aull'antimachiavellismo francese del tardo Cinquecento, si veda P. CARTA, *I fuoriusciti italiani e l'antimachiavellismo francese del '500*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008, pp. 159-187; A. M. BATTISTA, *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, a c. di A. M. Lazzarino del Grosso, Genova, Name, 1998. Sui fuoriusciti fiorentini si vedano, inoltre, P. SIMONCELLI, *La lingua di Adamo. Guillame Postel tra accademici e fuoriusciti fiorentini*, Firenze, Olschki, 1984; ID., *Fuoriuscitisimo repubblicano fiorentino 1530-54*, I, Milano, Franco Angeli, 2006. *La République en exile*, éd. par P. Carta et L. De Los Santos, «Laboratoire Italien», III (2002).

<sup>67</sup> V. LUGLI, *Il Muratori e la "placida battaglia" contro Bouhours*, cit., p. 136.

stigma prestigioso di una rinnovata *aetas Augustea*» anche attraverso la svalutazione di altre tradizioni letterarie concorrenti<sup>68</sup>. Ciò non era sfuggito ai letterati italiani<sup>69</sup>.

La risposta alle accuse di ‘retoricismo’ e ‘barocchismo’, come ha messo in evidenza Corrado Viola, nacque proprio all’interno dell’ambiente modenese. Proprio al Muratori, infatti, si era rivolto Jacopo Martello fin dal 1694, considerandolo il più adatto a rispondere allo scritto del Bouhours<sup>70</sup>. Se l’incarico di replicare al Gesuita ricadde alla fine sull’Orsi, tuttavia a Muratori spettò il compito non meno gravoso, di fare appello alla *Repubblica letteraria d’Italia*.

Nella *Repubblica muratoriana* si avvertiva chiara l’eco della «*république des lettres*» evocata da Pierre Bayle e dagli altri ugonotti fuorusciti dalla Francia all’indomani della revoca dell’editto di Nantes. Il dibattito italiano partecipava, infatti, ampiamente dei temi diffusi in tutta Europa, e originati negli ambienti olandesi di fine ‘600. In quegli ambienti la «*république des lettres*», non celando l’ostilità morale e politica contro il regime francese, costituiva una «repubblica delle idee» assolutamente libera, in cui «non si riconosceva altra autorità che quella della verità e della ragione»<sup>71</sup>. Nella crisi di fine ‘600, anche Muratori vedeva nella *repubblica letteraria* «l’unico sodalizio nel quale gli uomini di cultura si sentissero veramente partecipi, l’unica *respublica* della quale apprezzassero il fatto di essere cittadini; cittadini del mondo e, in special modo, del mondo della cultura»<sup>72</sup>.

Queste idee avrebbero trovato una compiuta sistemazione nella *Perfetta poesia italiana*, nei *Primi disegni della repubblica letteraria d’Italia* e, infine, nelle *Riflessioni sopra il buon gusto*<sup>73</sup>.

<sup>68</sup> C. VIOLA, *Muratori e le origini di una celebre ‘querelle’ italo-francese*, in *Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini*, Milano, Vita e pensiero, 2000, pp. 63-90. Sulla questione si veda anche A. ANDREOLI, *Anni giovanili*, in ID., *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 51-68.

<sup>69</sup> Di particolare interesse a questo proposito, come ha mostrato Corrado Viola, sono le lettere di Pier Jacopo Martello, che, rivolgendosi all’amico Muratori, allora ventiduenne, sottolineava proprio tali risvolti politici delle aspre critiche mosse dal Bouhours alla poesia e alla lingua italiana. C. VIOLA, *Muratori e le origini di una celebre ‘querelle’ italo-francese*, cit.

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 68.

<sup>71</sup> V. CONTI, *Il pensiero politico dell’età della crisi della coscienza europea*, in *Il pensiero politico dell’età moderna*, a c. di A. Andreatta, A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 289-308: 297.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 305.

<sup>73</sup> Il *De graecae linguae usu et prestantia* fu composto per gli amici modenesi nel luglio 1693 e subito disposto in forma epistolare per Gilberto Borromeo, cui lo offrì al suo arrivo in Ambrosiana. Fu

In risposta alle polemiche francesi, Muratori elaborò il suo pensiero sulla riforma della cultura partendo dalle riflessioni intorno alla poesia. Difendendo la poesia italiana dagli ingiusti attacchi del Bouhours, aspramente critico anche verso quella tradizione cinquecentesca, cui tanto doveva la poesia francese, Muratori riconosceva al contempo la decadenza della poesia italiana seicentesca e invitava a recuperare quell'eccellenza che aveva caratterizzato l'Italia del Cinquecento, «da cui succiarono l'altre Provincie dell'Europa il vero sapor delle Scienze»<sup>74</sup>. Esperto conoscitore della letteratura francese Muratori replicava, quindi, al Bouhours lodando quella tradizione letteraria e poetica italiana, che aveva visto nella sua Modena alcuni dei migliori esponenti<sup>75</sup>. Per far ciò si servì ampiamente dei manoscritti conservati tra le carte della Biblioteca Ambrosiana, presso la quale lavorava in quegli anni<sup>76</sup>. Ad esempio egli fa costantemente riferimento a quanti, come Jacopo Corbinelli, avevano operato attivamente per recuperare e consolidare quella tradizione attraverso molte imprese editoriali<sup>77</sup>. Sulla scorta di tali esempi, Muratori invitava, quindi, gli ingegni italiani a riappropriarsi del primato che fino a un secolo prima apparteneva all'Italia. Si trattava, allo stesso tempo, di porre rimedio ai difetti dell'arte poetica «operante in se stessa» ma, soprattutto «come arte

---

pubblicato per la prima volta nell'edizione delle *Opere* di Arezzo, 1771. Il *Della perfetta poesia italiana*, redatto durante gli anni dell'occupazione francese di Modena, circolò manoscritto già nel 1703 col titolo, poi modificato dal Muratori su suggerimento dei suoi corrispondenti romani, di *Riforma della poesia italiana*. Lo scrutto fu pubblicato nel 1706, seguito dalle *Le Riflessioni di Lamindo Pritanio sopra il Buon gusto nelle scienze e nelle arti*, edite in due parti: la prima a Venezia, Panvino, 1708 e la seconda solo nel 1715 a Napoli ma con la data di Colonia. I *Primi disegni della Repubblica letteraria* circolarono già nel 1704 sotto forma di lettera a Bernardo Trevisan, ma furono pubblicati solo nel 1708 in apertura alla prima parte del *Buon gusto*.

<sup>74</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Primi disegni della Repubblica letteraria d'Italia*, cit. (ed. Venezia, Pezzana, 1717, cui si fa riferimento, p. 4), d'ora in poi *Primi Disegni*.

<sup>75</sup> Muratori ricorda, in sede introduttiva, in modo particolare i suoi illustri concittadini, Jacopo Sodalto, Lodovico Castelvetro, Francesco Molza e Alessandro Tassoni. MURATORI LODOVICO ANTONIO, *Della perfetta poesia italiana, spiegata e dimostrata con varie osservazioni da Lodovico Antonio Muratori*, Tomi I-II, Modena, nella stampa di Bartolomeo Soliani, 1706 (ed. Milano, Nella società tipografica dei classici italiani, 1821, cui si fa riferimento, I, p. 3. D'ora in poi *Perfetta poesia*).

<sup>76</sup> A questa vicenda sono riconducibili anche i cataloghi milanesi che portò con sé a Modena. Di alcuni libretti contenenti «notizie ed estratti muratoriani dai manoscritti dell'Ambrosiana» dà notizia L. VISCHI, *Archivio Muratoriano, preceduto da una lettera inedita di Lodovico Antonio Muratori intorno al metodo de'suoi studi*, per cura di L. V. Modena, Zanichelli, 1872, p. 64.

<sup>77</sup> *Perfetta Poesia* I, pp. 21,31.

subordinata alla facoltà civile, cioè alla politica e alla filosofia morale»<sup>78</sup>. Muratori aspirava, infatti, prima di tutto al recupero di una concezione «civile» e «morale» della poesia, intesa, al pari della storia, come «ministra della moral filosofia», che come tale aveva il compito di «cantare le lodi della virtù e de' virtuosi, o il biasimo de' vizi»<sup>79</sup>. La stessa tematica letteraria era, in questo modo, ricondotta esplicitamente nell'ambito civile e politico, riacciandosi, ancora una volta, alle riflessioni umanistiche intorno alla cultura e alla funzione dell'educazione, orientate a «formare l'uomo morale e civile»<sup>80</sup>. La «perfetta poesia» muratoriana, infatti, richiamava chiaramente la poesia esaltata e difesa dagli umanisti come Francesco Petrarca e Coluccio Salutati, una poesia volta ad evocare «in forme esemplari virtù sublimi e vizi abietti» e nella quale circolava «una linfa morale e un senso religioso profondo»<sup>81</sup>.

La stretta vicinanza ai canoni petrarcheschi avrebbe trovato, del resto, una compiuta espressione nelle *Osservazioni* muratoriane alle *Rime* del Petrarca, composte sulla scorta dell'opera di Alessandro Tassoni e di Girolamo Muzio<sup>82</sup>. Lo stesso Muratori rendeva esplicito il legame con questa tradizione interpretativa pubblicando i commenti del Tassoni e del Muzio proprio in calce alle sue *Osservazioni*. Il Modenese non rinunciava, però, a quell'atteggiamento indipendente e critico verso l'autorità che avrebbe costituito una parte integrante del «buon gusto», e che egli ereditava da un altro suo illustre concittadino, Lodovico Castelvetro<sup>83</sup>. Muratori riconosceva, infatti, i «difetti» del Petrarca, criticando, però,

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, I, p. 57.

<sup>79</sup> *Ibid.*, I, p. 60.

<sup>80</sup> E. GARIN, *L'educazione in Europa*, Bari, Laterza, 1966, p. 35.

<sup>81</sup> *Ibid.*, pp. 87-88.

<sup>82</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Le rime di Francesco Petrarca riscontrate coi testi a penna della Libreria Estense e coi frammenti dell'originale di esso poeta. Si aggiungono le considerazioni rivedute e ampliate di Alessandro Tassoni, le annotazioni di Girolamo Muzio e le osservazioni di Lodovico Antonio Muratori*, Modena, Soliani, 1711.

<sup>83</sup> L'atteggiamento critico nei confronti dell'autorità, aveva trovato, infatti, nella riflessione di Castelvetro, un precedente particolarmente apprezzato dal Muratori. Nella *Vita* di Castelvetro, Muratori lodava ampiamente lo spirito censorio e critico del Castelvetro «E qui si vuol bene onoratamente confessare che il genio di questo letterato fu più che altro censorio e critico. Non può per certo chi che sia salire a gran fama di letteratura se non si avvezza per tempo a scoprire e scorgere il Brutto, il Falso e gl'altri difetti del'Opere e fatture altrui; ed anche se v'en ha in quelle de'maggiori

ben più duramente quelli dei suoi «devoti», ai quali mancava, a suo giudizio, una dimensione etica, tanto apprezzabile nella poesia petrarchesa.

Nell'aspra battaglia con Giusto Fontanini, sorta in occasione dell'edizione delle *Opere varie critiche* di Castelvetro, che si aprivano con una *Vita* dell'autore scritta dal Muratori, il Modenese fornì un esempio significativo della lunga durata di questi dibattiti<sup>84</sup>. Lo scontro tra i due, nel quale il Fontanini non esitò ad accomunare Muratori e Castelvetro nell'accusa di eresia, riproponeva, infatti, i termini della nota *querelle* tra Castelvetro ed Annibal Caro, che aveva animato, a mezzo del Cinquecento, il dibattito politico e letterario<sup>85</sup>. Come ha sottolineato Stefano Jossa, nel tentativo di Fontanini di accusare di eresia sia Castelvetro, sia il suo biografo era possibile cogliere anche la condanna del metodo muratoriano<sup>86</sup>.

Già anticipato nella *Perfetta Poesia*, questo trovava una compiuta definizione nelle *Riflessioni sopra il buon gusto*, in cui il progetto di una riforma della cultura italiana, rivelava anche una peculiare radice giuridica. Il *buon gusto*, infatti, criterio che Muratori avrebbe impiegato in ogni campo del sapere, si componeva di due parti: la prima, legata alla «volontà» di «cercare sopra ogni cosa il vero e il buono», e la seconda, «all'intelletto», cioè all'«ingegno e al giudizio», tale da permettere di

---

maestri, sì antichi che moderni». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita di Lodovico Castelvetro*, cit., p. 55.

<sup>84</sup> La *Vita* di Castelvetro, scritta da Muratori, che animò la battaglia, già viva fin dai tempi della Controversia di Comacchio, con Giusto Fontanini, fu pubblicata in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita di Lodovico Castelvetro*, in *Opere Varie Critiche di Lodovico Castelvetro gentiluomo modenese. Non più stampate colla vita dell'autore scritta dal Sign. Proposto Lodovico Antonio Muratori*, in Berna, nella stamperia di Pietro Foppens, 1727, pp. 1-78.

<sup>85</sup> Sulla lunga durata della controversia insorta tra Castelvetro e Caro nella polemica tra Muratori e Fontanini si veda S. JOSSA, *Tra due polemiche. Muratori e Fontanini interpreti della contesa tra Castelvetro e Caro* in *Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del '500*, atti della XIII giornata Luigi Firpo (Torino, 21-22 settembre 2006), pp. 113-130; Sui risvolti politici della controversia tra Castelvetro e Caro si veda S. LO RE, «Venite all'ombra de'gran gigli d'oro». *Retrosceca politici di una celebre controversia letteraria (1553-1559)*, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXII (2005), pp. 362-397; ID., *Lodovico Castelvetro e Annibal Caro: storia di una controversia tra letteratura ed eresia*, in *Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del '500*, cit., pp. 91-112. È interessante notare che anche nelle polemiche suscitate dalla pubblicazione delle *Rime* si rendeva esplicito il legame con la *querelle* cinquecentesca, associando il Muratori a Castelvetro, in opposizione al Caro. Tra gli oppositori delle *Rime* si distinse, infatti Biagio Schiavo, che approfittò della ristampa della versione della *Rettorica* di Aristotele del Caro per colpire, nella lunga prefazione, attraverso il Castelvetro, anche Muratori. Su questo punto si veda *Dalle «Osservazioni» alle rime del Petrarca*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I. Opere di Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 186.

<sup>86</sup> S. JOSSA, *Tra due polemiche*, cit.

«discernere e ben usare le vie tutte, e i mezzi, o utili, o necessari per raggiungere il Vero e il Buono»<sup>87</sup>. Si trattava di criteri che avrebbero trovato una naturale applicazione soprattutto nella sua attività di riformatore in ambito giuridico.

Il buon gusto mirava aristotelicamente alla ricerca del giusto «mezzo» tra l'uso dell'«autorità» e della «ragione». Richiedeva, infatti, al pari della *prudencia iuris*, il giusto equilibrio tra l'atteggiamento di chi si assoggettava totalmente «all'autorità e scorta d'un solo Maestro», aspramente criticato dagli umanisti quali Valla e Castelvetro<sup>88</sup>, e chi cercava costantemente soltanto la «novità», volendo «ad ogni patto [...] far guerra alle comuni Opinioni, e fondar sopra le rovine degli altri la propria reputazione»<sup>89</sup>.

Nell'ambito di queste riflessioni si inseriscono anche le considerazioni muratoriane sulla storia, in cui è possibile cogliere, già delineati, quei criteri ai quali il Modenese avrebbe costantemente guardato nella sua attività di storico. Nel *Buon gusto* Muratori esprimeva l'esigenza di «chiamare in giudizio parecchi scrittori eruditi, parte dalla loro antichità consecrati nell'opinione dei popoli, e parte giudicati per la mole de' lor libri ad occupare eminente posto nelle biblioteche»<sup>90</sup>. Muratori si mostrava, infatti, particolarmente critico verso l'atteggiamento di chi seguiva come vero e certo «tutto ciò che hanno riferito gli autori antichi e i maggiori», affermando

---

<sup>87</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti di Lamindo Pritanio*, I, Venezia Panvinio, 1708 (ed. Venezia, Pezzana, 1717, p. 142. D'ora in poi, *Buon gusto I*).

<sup>88</sup> Come ha osservato Enrico Garavelli, che sottolinea l'importanza della formazione giuridica del Castelvetro, tutta la riflessione critica del letterato modenese nasce «da un'esausta polemica contro il concetto di autorità, sia questa letteraria, politica o religiosa. [...] Sono [...] i frutti di un Umanesimo che non guarda più ai classici come modelli inarrivabili, dunque con venerazione e insieme nostalgia, ma che, al contrario, li studia e notomizza in funzione del presente, con l'ambizione non troppo nascosta di rifondare la scienza del linguaggio, la teoria dei generi, il metodo critico». E. GARAVELLI, «Nelle tenzoni alcuna volta si commenda una sottigliezza falsa più che una verità conosciuta da tutti». *Lodovico Castelvetro Polemista*, in *Omaggio a Lodovico Castelvetro, (1505-1571)*, atti del seminario di Helsinki, 14 ottobre 2005, a c. di E. Garavelli, con una presentazione di G. Frasso, Helsinki, Publications du Département des Langues Romanes, 2006, pp. 83-127: 85, 111.

<sup>89</sup> *Buon gusto*, I, p. 173. Riflessioni non dissimili si trovavano anche nei *Primi disegni della Repubblica letteraria*, in cui Muratori riservava toni particolarmente critici verso quelle «opere di schiena», che «senza verun vantaggio della Repubblica letteraria, ci fan vedere o le medesime storie, o le stesse questioni, e dottrine, che prima avevamo». Muratori contrapponeva nettamente queste «opere di schiena» ai «parti dell'ingegno», i soli a risultare utili alla Repubblica. *Primi disegni*, p. 12

<sup>90</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*, II, Colonia, ma Napoli, Renaud, 1715 (ed. Venezia, Gatti, 1790, p. 33.) D'ora in poi *Buon gusto*, II.

la necessità di verificare ogni loro notizia<sup>91</sup>. Per questo, poteva affermare Muratori, se si disaminasse, alla luce di questa legge, «il valore di tanti volumi d'erudizione e di Storia, che gli antichi e i più moderni han pubblicato e van giornalmente pubblicando», probabilmente se ne troverebbero «un'infinità di leggier peso, e moltissimi atti solamente ad occupar le scanzie delle Biblioteche, non già a istruire i veri eruditi»<sup>92</sup>. Con spirito guicciardiniano dichiarava che a nulla serviva il copiar «come suol dirsi, dal papiro alla carta, [...] quel rifriggere storie notissime, quel citare o raccogliere tanti passi, tante favole, e sentenze d'autori», alla maniera di quegli «ingegni [...] facchineschi», lodati a torto dal «volgo degli eruditi»<sup>93</sup>.

Anche nello scrivere la storia era, infatti, particolarmente importante ricorrere all'«ingegno» e al «giudizio». Il «buon gusto» si otteneva soltanto dal «commercio» tra erudizione e filosofia. Nella ricerca della «verità», e, al contempo, del «bene», l'erudizione aveva «da raccomandarsi alla filosofia», intesa da Muratori come «virtù raziocinante» in grado soprattutto di «discernere il vero dal falso, il buono dal cattivo, il bello dal brutto, l'apparenza dalla sostanza, l'opinione dalla scienza, l'incerto dal certo»<sup>94</sup>. Il legame tra filosofia e storia consentiva, quindi, di soddisfare una duplice istanza. Da un lato permetteva di applicare i criteri metodologici, specialmente nel rapporto con le fonti, volti alla ricerca del vero. Dall'altro consentiva di soddisfare l'istanza morale che costituiva parte integrante del muratoriano buon gusto.

Attraverso la riflessione “filosofica” sulle fonti era, quindi, possibile, innanzi tutto, stabilire «quale degli autori, e de' libri [...] [meritasse] maggior fede», ed in questo Muratori dichiarava esplicitamente di seguire l'esempio dei «padri benedettini della congregazione di Saint Maur in Francia»<sup>95</sup>. «Non si può negare», affermava, che «il dissotterrare de' nuovi e più sicuri documenti, per formare un'istoria intera,

---

<sup>91</sup> *Ibidem*. A che serviva, infatti, «se non ad ingannare i lettori, o a far loro perdere tempo, anzi a farlo perdere anche agli scrittori medesimi, quel favellare per cagion d'esempio di tanti paesi, costumi e fatti degli antichi, quel riferire tanti miracoli segreti, e medicine, quel citare tanti autori e detti altrui senza prima disaminare, se sieno sussistenti, o insussistenti, false o vere sì fatte notizie, ed autorità?» *Ibid.*, p. 34.

<sup>92</sup> *Ibid.*, p. 36.

<sup>93</sup> *Ibid.*, p. 36.

<sup>94</sup> *Ibid.*, p. 42.

<sup>95</sup> *Ibid.*, pp. 44-45.

per trattarne qualche parte, e il trovare ne'libri più comuni de'passi non prima avvertiti, che servano di fondamento stabile alla decisione di qualche dubbio storico, e di luce a qualche oscurità, sono frutti dell'industria e non della filosofia degli scrittori»<sup>96</sup>. Ma, sottolineava il Modenese «senza la filosofia non valerà la massa delle cose, tuttoché nuove e pellegrine»<sup>97</sup>. Ci voleva, infatti, la filosofia «che [...] [scegliesse] le buone e [...] [sprezzasse] le cattive», consentendo di comprendere, quali autori e documenti meritassero «credenza», e costituissero dei testimoni attendibili. In linea, ancora una volta, con la tradizione umanistica, che dal diritto traeva l'esigenza di ricorrere ai *primi auctores*, e non ai *rivuli deducti*<sup>98</sup>, Muratori raccomandava allo storico di «ricorrere sempre alle fonti, per quanto può, e non ai ruscelli»<sup>99</sup>. Si trattava, infatti, di «far sapere ai nostri lettori non ciò che è stato riferito da altri, ma ciò che veramente è stato, o è tuttavia, e col fondamento della verità è stato da altri detto, o scritto, e non già sognato»<sup>100</sup>.

Come si è accennato, accanto al criterio metodologico, una forte istanza morale permeava il muratoriano *buon gusto*. Il «commercio» tra filosofia e storia consentiva di adempiere anche a questa istanza, in linea con il fine civile e politico del sapere. Come si legge già nelle pagine della *Perfetta Poesia*, la storia era intesa nell'accezione ciceroniana di *magistra vitae*<sup>101</sup>. Ancella, al pari della poesia, della filosofia morale, la storia assumeva su di sé una chiara funzione morale e civile, presentandosi come la stessa «morale in pratica»<sup>102</sup>. «Non soltanto» lo storico-filosofo consentiva di rimirare «nell'erudizione sua [...] la verità». Egli ci faceva parimenti «riflettere in quelle vere notizie anche il buono, colla cognizione di cui l'uomo può più facilmente giugnere egli stesso, o condurre altri a maggior felicità o

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, p. 45.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 45

<sup>98</sup> D. R. KELLEY, *The Alliance of Law and History: François Bauduin Defines the Art of History*, in *ID.*, *Foundations of Modern Historical Scholarship*, cit., pp.116-148: 132.

<sup>99</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Gatti, 1790), p. 45.

<sup>100</sup> *Ibid.*, p. 46

<sup>101</sup> *Perfetta Poesia*, I, p. 59.

<sup>102</sup> *Ibid.*, p. 58. Anche nel *Buon gusto* Muratori ribadiva la funzione morale della storia, ricordando come lo storico dovesse porsi gran cura di esaminare con destrezza «la morale filosofia nelle sue narrazioni, ispirando l'amore per la virtù e delle oneste azioni, e l'odio de'vizi». *Buon gusto*, II, (Venezia, Gatti, 1790), p. 54.

perfezione»<sup>103</sup>, e ciò parlando soprattutto delle «azioni» umane, delle «leggi, dei costumi, delle arti, [...] e del governo dei popoli»<sup>104</sup>.

Purché condotta «con brevità e con garbo», la riflessione filosofica sul fatto storico, era, quindi, particolarmente preziosa affinché la storia potesse costituire una «scuola pratica di morale», come di «religione» e di «politica»<sup>105</sup>.

L'Istoria per se stessa non porge, altro che avvenimenti, detti e fatti altrui, e descrive cose, che già furono o son tuttavia. E questo è il suo fine immediato. Un altro fine di lei, anche più nobile si è quello di insegnare alle genti a ben vivere e a ben governarsi. Ella è, dico, una scuola pratica di morale, una scuola di religione, di politica, di economia, di filosofia, e d'altre simili discipline, conforme al soggetto che ella tratta. Ma questa è scuola tacita, cioè per l'ordinario ella non iscrive degli insegnamenti, che debbono e possono dedursi da lei, [...] e l'intelletto di chi legge, per se stesso dalle cose narrate dee poscia dedurli. Narrandosi pertanto cose non nuove, se l'istorico aggiungerà loro delle nuove Riflessioni, ma con brevità e con garbo, e a tempo e con segreta accortezza, e mostrerà a i reggitori tutto il profitto, che può trarsi da tali notizie, non mancherà l'utilità e la novità a siffatta Istoria.

Affermando lo stretto legame tra filosofia e storia, Muratori faceva proprio l'ideale bodiniano del «philosophistoricus», che combinava la narrazione dei fatti con i precetti della sapienza<sup>106</sup>. Il Modenese aveva già da tempo elaborato compiutamente questa idea, riscontrabile nella dissertazione accademica *Della Filosofia Morale e dell'Istoria*, che la storiografia data al 1692. La dissertazione, sarebbe stata proclamata all'interno dell'«accademia letteraria in embrione», radunatasi a Modena attorno alla figura del Bacchini, nel Monastero di S. Pietro<sup>107</sup>. Già in questo scritto, il giovane Muratori evidenziava lo stretto legame, il «certo

<sup>103</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>104</sup> *Ibidem.*

<sup>105</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Gatti, 1790), pp. 253-254.

<sup>106</sup> Cfr. D. R. KELLEY, *The Development and Context of Bodin's Method*, in ID., *History, Law and the Human Science*, cit., pp. 123-150: 144.

<sup>107</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 18 ss. La dissertazione è edita parzialmente, non senza qualche errore, da Piero G. Nonis, in calce all'edizione novecentesca della *Morale*. L. A. MURATORI, *Della filosofia morale e dell'istoria*, in ID., *La filosofia morale*, a c. di P. G. Nonis, Roma, Edizioni Paoline, 1964, Appendice 3, pp. 809-813. Essa è conservata, in versione manoscritta presso la Biblioteca Estense di Modena, Archivio Muratoriano, Filza 7 fascicolo 14a, cc. 7r-11v. Lo stesso fascicolo conserva le altre dissertazioni pronunciate da Muratori presso il Monastero di San Pietro, a cui si aggiungono due dissertazioni da ascrivere al periodo milanese: la dissertazione *Dell'Impero di Cesare Augusto*, datata 1696, e la dissertazione *In lode di San Gaetano Tiene*, protettore dell'Accademia dei Faticosi.

commercio» tra la storia e la filosofia morale, entrambe finalizzate a «farci saggi et a regolare i nostri costumi, affinché divenghiamo prudenti, e forti nella vita civile»<sup>108</sup>. Muratori sottolineava come «dall'una, [la filosofia morale] si usano i precetti, avvalorati dall'esempio, dall'altra [la storia] gli esempi, accompagnati talora da prudenti ricordi»<sup>109</sup>.

Accanto all'amore per la virtù, la riflessione filosofica sulla storia poteva, infine, giovare apportando un «terzo beneficio», mettendo in evidenza ciò che di più utile si poteva trarre dalle «cognizioni», dai «ragionamenti» e dai «libri» già scritti da altri<sup>110</sup>. Trattando, ad esempio, dell'«Istoria di qualche Città, di qualche Regno, o Provincia, o di qualche insigne Ordine o Università», lo storico doveva, infatti, selezionare le notizie più utili al pubblico, «illustrando gli autori medesimi, onde piglia le notizie, e altri [...] riprovando e correggendo, secondoché li truova in fallo»<sup>111</sup>. Ciò valeva, in particolare, «nel descrivere i viaggi e i vari paesi del mondo», nel trattare dei quali Muratori non tralasciava di sottolineare l'importanza della testimonianza diretta dei costumi differenti, dai quali ricavare preziosi insegnamenti<sup>112</sup>. Muratori rievocava, così, un genere letterario particolarmente fortunato nella storia del pensiero politico del tardo '500<sup>113</sup>. Passando dagli scritti di Sansovino alla pagina bodiniana, l'immagine del viaggiatore, saggio perché conobbe «i costumi e le città di molte genti», che trovava in Ulisse l'esempio più

<sup>108</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della filosofia morale e dell'istoria*, cit., p. 810.

<sup>109</sup> Biblioteca Estense di Modena, Archivio Muratoriano, filza VII, fascicolo 14b, c. 12.

<sup>110</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Gatti, 1790) p. 55.

<sup>111</sup> *Ibid.*, p. 57.

<sup>112</sup> «Stima grande avrebbe [infatti] colui, il quale ne' suoi viaggi per molte contrade del mondo avesse avuto giudizio di osservare, e il gusto poscia di comunicar colle stampe a' suoi nazionali di vita sedentaria, tutto ciò che di lodevole, e buono altrove si ha, e non si ha nel suo paese, e potrebbe aversi da quella città e provincia. [...] Le migliori usanze, certi riti, e certe maniere spedite del governar civile, altre più sagge forme di governo delle città e delle famiglie, un più bel regolamento della gioventù e degli studi, la perfezione dell'agricoltura e della mercatura, nuovi segreti di medicina, nuove comodità di macchine, nuove invenzioni ed osservazioni da aggiungersi a quelle arti». *Ibid.*, p. 58.

<sup>113</sup> Sull'impiego politico delle descrizioni corografiche delle città nel Cinquecento, di cui le boteriane *Relazioni Universali* costituiscono un esempio particolarmente significativo, si vedano P. CARTA, *I cartografi della cristianità. Geografia e politica nelle nunziature apostoliche*, in *Géographie et politique au début de l'âge moderne*, a c. di P. Carta e R. Descendre, «Laboratoire Italien», VIII (2008), pp. 99-122; J. M. BESSE, *Quelle géographie pour le prince chrétien? Premières remarques sur Antonio Possevino*, in *Ibid.*, pp. 123-143. Si veda, inoltre, J. M. BESSE, *Les grandeurs de la Tere. Aspects du savoir géographique à la Renaissance*, Lyon, ENS Editions, 2003.

significativo, sarebbe ritornata frequentemente negli scritti politici muratoriani<sup>114</sup>. Sottolineando fermamente la superiorità dell'esperienza sulla dottrina, Muratori, infatti, mostrava di conoscere bene l'importanza della comparazione tra le istituzioni dei diversi Paesi per la formazione del buon politico.

La riflessione filosofica sul fatto storico si rivelava, quindi, particolarmente preziosa. Anche la filosofia, però, necessitava di frequente «dell'aiuto dell'erudizione», e ciò accadeva nell'«applicazione [...] de'primi principi, e delle idee generali alle cose»<sup>115</sup>. Il compito principale della filosofia, infatti, era proprio questo: «sapere, quando vien l'occasione, applicare e adattare alle suddette cose le idee, i primi principi, e le massime generali, che tutte stanno schierate davanti alla mente [...]; ai particolari, che sono infiniti»<sup>116</sup>. «Per impossessarsi bene de' primi principi, e di queste idee universali», l'uomo aveva bisogno «di imparare, e di considerar moltissime cose, e scorrere sopra parecchi diversi particolari»<sup>117</sup>. Proprio

<sup>114</sup> Cfr. FRANCESCO SANSOVINO, *Prefazione*, in ID., *Del Governo de' Regni et delle Repubbliche così antiche come moderne libri XVIII, ne quali si contengono i Magistrati, gli uffici et gli ordini proprii che si osservano ne' predetti principati, dove si ha cognizione di molte historie particolari, utili et necessarie al vivere civile*, Venetia, appresso Francesco Sansovino, 1561, s.n. f. 1r: «Et veramente io giudico che il vero sapere et la vera prudenza nello huomo non sia altro che una bella cognition degli Stati, delle leggi, dei costumi e dei modi del vivere che usano gli huomini in diverse parti del mondo, et però io credo che Homero uolendo fingere un huomo eccellentissimo, & astutissimo nelle cose de' maneggi del mondo, introducesse Ulisse, non Filosofo per avere egli studiato, ma pratico per avere ueduto molti popoli, et molti costumi di genti, da quali senza alcun dubbio l'huomo apprende più in poco tempo ch'egli non fa in molto leggendo». Cfr. JEAN BODIN, *Avviamento alla conoscenza storica*, cit., pp. 41-42: «Difficilmente si può acquistare senza libri l'ardua scienza di governare gli stati, essendo la vita umana troppo breve per poterla raggiungere con lunghi viaggi nei vari paesi e con la conoscenza diretta di vari popoli come fecero Licurgo, Solone e Ulisse. Questi, infatti, è chiamato da Omero, saggio perché conobbe i costumi e le città di molte genti. I più ammirano le bellezze geografiche, o le singolarità di animali e di piante o le moli delle piramidi e di altre costruzioni, o le corrose monete antiche; mentre non considerano affatto le leggi e i codici dei popoli, l'assetto e le rivoluzioni degli Stati, ma è da queste cose che si acquista una solida scienza per governare gli Stati». Cfr. *Pubblica felicità*, p. 27: «Non pochi principi per varie ragioni ignorano ciò che potrebbe render essi più gloriosi e più felici i lor sudditi [...]. A questo sempre può pervenire la meditazione attenta dell'uomo congiunta con vero zelo, cioè con una fervorosa volontà di giovare al pubblico; ma più facilmente perverrà chi ha la cognizione delle storie de' legislatori antichi e moderni, de' grandi uomini che han governato paesi. E più vi perverrà chiunque *mores hominum vidit et urbes*». (Cfr. OMERO, *Odissea*, I,3). Sull'opera del Sansovino e sull'importanza della comparazione giuridica nella scienza politica del Cinquecento, si veda P. CARTA, *Magistrature repubblicane e comparazione giuridica nell'opera di Francesco Sansovino*, in *Magistrature repubblicane. Modelli nella storia del pensiero politico*, Atti del convegno di Perugia-Gubbio (30 novembre-2 dicembre 2006), «Il pensiero politico», XL (2008), n. 2, pp. 283-300.

<sup>115</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Gatti, 1790), p. 59.

<sup>116</sup> *Ibidem*.

<sup>117</sup> *Ibidem*.

in questa cognizione di cose consisteva l'«erudizione»<sup>118</sup>, cui si accompagnava, necessariamente, anche l'«esperienza»<sup>119</sup>. Possedendo i «principi», le «idee», e le «massime sì della contemplativa, come della pratica» l'uomo si impadroniva soltanto di una parte della filosofia. Restava l'altra, la più malagevole<sup>120</sup>:

saper applicar alle cose varie, e agl'infiniti particolari, tante belle regole, e leggi, in guisa, che col valersi di un primo principio non si venga disavvedutamente ad offendere un altro più rilevante principio, e accioché s'adoperi quello appunto, che allora è necessario per decidere le cose secondo il vero, il buon e il bello.

«Gran giudizio», era, quindi, «necessario per saper appunto scegliere quel primo principio ch'è allora necessario e non prenderne un altro»<sup>121</sup>, per filosofare, cioè, «nelle determinate occasioni»<sup>122</sup>. Solo scegliendo i principi adatti a «certe determinate occasioni» si poteva «dirittamente giudicare»<sup>123</sup>. Si trattava di esercitare la virtù della «prudenza», poco dopo evocata proprio come guida «per scegliere [...] [quei principi], de' quali convien valersi all'occasione»<sup>124</sup>.

Come si avrà modo di dire, sarà attorno a simili riflessioni sull'universale e il particolare, che ruoterà il pensiero muratoriano in materia di diritto e di politica. Movendo da una base aristotelica e tomistica, del resto, queste riflessioni trovavano la loro origine proprio in ambito giuridico<sup>125</sup>.

3. Nella sua attività di storico, come, più in generale, nel metodo sul quale Muratori fonda il suo programma di riforma della cultura, emerge, quindi, un forte legame col diritto. Al metodo giuridico Muratori era fortemente legato fin dagli anni della sua giovinezza modenese.

Il diritto costituiva una parte integrante della formazione del “letterato” settecentesco e rappresentò una componente particolarmente importante anche nella

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, pp. 59-60.

<sup>119</sup> *Ibid.*, p. 60.

<sup>120</sup> *Ibid.*, p. 65.

<sup>121</sup> *Ibid.*, p. 66.

<sup>122</sup> *Ibid.*, p. 65.

<sup>123</sup> *Ibidem.*

<sup>124</sup> *Ibidem.*

<sup>125</sup> Cfr. *infra* cap. IV, VI.

vastissima “biblioteca” muratoriana. Mentre Benedetto Bacchini indirizzava il suo discepolo agli studi eruditi partendo dal trattato del Mabillon, da un altro maestro, Girolamo Ponziani, Muratori apprendeva direttamente il metodo giuridico andando a lezione di diritto<sup>126</sup>. Studente allo Studio modenese, da poco restituito alla città, e, al contempo, praticante legale nello studio di Niccolò Santi, consigliere e segretario di Stato di Rinaldo I, Muratori poteva così appropriarsi di un’arte che avrebbe praticato in più occasioni a fianco dell’attività di studioso<sup>127</sup>.

La formazione giuridica esercitò, quindi, sul Modenese un peso ben più consistente di quanto la storiografia ha fino ad ora rilevato. Lo studio delle leggi, a cui fu indotto per volontà paterna, poteva, infatti, «annoiare», secondo stilemi petrarcheschi, il giovane Muratori, alle prese con ben più stimolanti studi letterari<sup>128</sup>. Quanto appreso dalle lezioni del Ponziani, però, sarebbe ritornato ampiamente nei suoi scritti più maturi, influenzando in modo particolare sul suo pensiero politico. Proprio a fianco del suo maestro, del resto, Muratori avrebbe intrapreso la lunga battaglia giuridico - diplomatica per la controversia di Comacchio. Collocandosi sulle orme di due altri insigni giuristi, Carlo Ruini e Filippo Decio, anche il Muratori, assieme al Ponziani aveva assunto le difese della Casa d’Este per la restituzioni delle valli ai duchi di Modena, guadagnandosi, come avrebbe ricordato il nipote Gian Francesco Soli, l’appellativo di «miglior avvocato d’Italia»<sup>129</sup>.

---

<sup>126</sup> È nota la predilezione muratoriana per le «lettere amene» e la «poesia», a cui si dedicò dapprima nella «fiorita conversazione» col Rangoni, col Carissimi e col Bernardoni, e poi nel salotto del bolognese Giovan Gioseffo Orsi. A queste discipline, però, Muratori poteva dedicare soltanto il tempo che gli «restava libero dalle scuole e dalle conferenze co’maestri». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I. Opere di Lodovico Antonio Muratori*, a cura di G. Falco e V. Forti, Milano- Napoli, Ricciardi, 1964, pp. 6- 38: 10. *Ibid.*, p. p. 11.

<sup>127</sup> Per le vicende legate allo studio modenese, su cui si ritornerà tra breve, si veda B. DONATI, *L’Università di Modena nel Seicento ai tempi di Muratori discepolo*, Modena, Università degli Studi, 1935.

<sup>128</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 10: «la morale non finiva di piacermi e lo studio delle leggi arrivava anche ad annoiarmi».

<sup>129</sup> Gian Francesco Soli ricorda, infatti, la stima di cui Muratori Godette presso Vittorio Amedeo Re di Sardegna, il quale lo considerava «non solo come il più gran Letterato ma eziandio come il miglior avvocato d’Italia per le scritture da lui composte sopra Comacchio». GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI, *Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori, già bibliotecario del serenissimo duca di Modena descritta dal proposto Gian - Francesco Soli Muratori suo nipote*, Venezia, per Gian Battista Pasquali, 1756, p. 226. Sull’attività consulente di Carlo Ruini e Filippo Decio al servizio dei duchi d’Este, si veda M. CAVINA, *Carlo Ruini ideologo dei diritti estensi ai tempi delle Guerre d’Italia*, in

Nell'autunno del 1691 Muratori inizia a frequentare i corsi di diritto presso il Pubblico Studio di Modena, da poco restituito alla città, reclamato dalle forze comunali, sulla base di un'antica e secolare tradizione ed elevato a Università<sup>130</sup>. A Modena, dove si sarebbe addottorato *in utroque* nel 1694, oltre ai corsi di teologia morale del gesuita Giovanni Giuliani e ai corsi di logica e metafisica di Giovanni Domenico Guidotti, Muratori assisteva alle lezioni di diritto feudale tenuti dell'eminente avvocato modenese Giovanni Antonio Fontana e, soprattutto ai corsi di diritto civile di Girolamo Ponziani<sup>131</sup>.

La Biblioteca Estense di Modena conserva una testimonianza preziosa degli anni in cui Muratori era studente di diritto. Nell'Archivio Muratoriano è possibile consultare ancora oggi gli appunti delle lezioni, di mano dello stesso Muratori<sup>132</sup>. Gli appunti, che consentono di attingere direttamente agli insegnamenti impartiti dai maestri del Modenese, forniscono una chiave di lettura particolarmente importante per comprendere il pensiero giuridico e politico muratoriano elaborato poi compiutamente nei suoi scritti. Le annotazioni muratoriane, al contempo, permettono

---

ID., *Carlus Ruinus (1456-1530). Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 147-169.

<sup>130</sup> B. DONATI, *L'università di Modena nel Seicento*, cit. Secondo la ricostruzione di Benvenuto Donati, ci vollero più di ottant'anni perché a Modena, ritornata capitale del ducato dopo l'occupazione di Ferrara da parte delle truppe di Clemente VIII, nel 1598, fosse ripristinato il Pubblico Studio. Data al 1682, infatti, la restituzione dello "studio pubblico" alla città. Negli anni di chiusura dello studio, però, non era mai venuta meno a Modena la tradizione degli insegnamenti superiori, sotto forma di Letture Pubbliche promosse dal Comune e dai collegi professionali e sostenute dal fervore popolare. Ne è un esempio proprio uno degli autori maggiormente ammirati dal Muratori, Lodovico Castelvetro, lettore di *Istituzioni*. Era stato proprio il circolo del Grillenzoni a svolgere un ruolo determinante nella diffusione della cultura in ambiente modenese.

<sup>131</sup> Cfr. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., pp. 9-10.

<sup>132</sup> I corsi di diritto civile e giustiniano di Girolamo Ponziani sono conservati in Biblioteca Estense di Modena, Archivio Muratoriano, Filza I, fasc. 11, cc. 1r-155v. (mm159x220): «Institutiones Civiles Lodovici Antonii Muratorii e Vineola. Sub Excellentissimo D. Doc. Hyeronimo De Pontianis In Almo collegio B. Mariae et D. Caroli, Mutinae», 9 libri, uno dei quali mutilo (il sesto). I restanti otto quaderni muratoriani presentano ciascuno un'intestazione recante la data in cui è stato redatto, che si può presumibilmente ricondurre alla data in cui fu tenuta ciascuna lezione. Come si è accennato, il primo quaderno reca la data «die 5 9bris 1691» (Biblioteca Estense di Modena, Archivio Muratoriano, Filza I, fasc. 11, c. 1r.), il secondo data al 14 novembre «die 24 9bris 1691» (ivi, c. 19r.), il terzo al 14 dicembre «die 14 Xbris» (ivi, c. 37r.). Il quarto quaderno attesta la ripresa delle lezioni al 16 gennaio dell'anno successivo «die 16 jan. 1692» (ivi, c. 55r), il quinto data al 5 febbraio «die 5 feb. 1692» (ivi, c. 73r.) mentre il sesto, mutilo, non reca alcuna intestazione. Il settimo, quindi, data al 2 aprile «2 aprilis 1692» (ivi, c. 100r.), l'ottavo al 9 aprile «die 9 apr. 1692» (ivi, c. 118r.) e l'ultimo, il nono al 13 maggio «die 13 maii 1692» (ivi, c. 136r.). Nel primo quaderno sono contenuti anche gli appunti relativi al proemio e ai primi due titoli delle *Istituzioni*, che qui si allegano. Cfr. Doc. 1.

di gettare ulteriore luce su quale fosse il diritto insegnato nelle aule delle università a fine Seicento, il diritto sul quale si sarebbero formati i «riformatori» della prima metà del XVIII secolo.

Dottore in teologia e diritto, Girolamo Ponziani fu una figura di grande rilievo nella formazione di Muratori<sup>133</sup>. Professore all'Università modenese fin dal 1683, secondo la ricostruzione di Donati, Ponziani insegnò inizialmente logica, fisica e metafisica, per giungere nel 1687 all'insegnamento del diritto. Dopo aver ricoperto per sei anni la cattedra di Istituzioni Imperiali Giustinianee, alternando questo incarico alla lettura ordinaria di Diritto civile, avrebbe lasciato l'ateneo nel 1693<sup>134</sup>. Particolarmente vicino a Rinaldo I, che lo volle come Vicario diocesano, Ponziani svolse un ruolo di primo piano nella vita della Chiesa modenese<sup>135</sup>. Nel 1721, come rivela lo stesso Muratori nella lettera al Porcia, il Ponziani ricopriva l'incarico di Canonico della Cattedrale di Modena ed era Vicario generale del Vescovo Stefano Fogliani<sup>136</sup>.

---

<sup>133</sup> B. DONATI, *L'Università di Modena nel Seicento*, cit., p. 166-168. Come nota Donati, Ponziani avrebbe lasciato la cattedra nel 1693.

<sup>134</sup> *Ibid.*, pp. 145-146.

<sup>135</sup> Non si sa molto di questo maestro di Muratori. Alcune brevi notizie sono racchiuse in G. LUGLI, *Elogio storico di monsignor Domenico Lorenzo Ponziani patrizio modenese, canonico protonotario apostolico, avvocato e prof. emerito del cesareo diritto nella Università di Modena*, «Continuazione delle memorie di religione, di morale e di letteratura», tomo VIII (1839), pp. 29-82: 34-36, dedicato al nipote di Girolamo, Domenico Lorenzo. Così si legge a proposito di Girolamo Ponziani «Laureato in Bologna nel 1681 in ambo i diritti e creato in seguito dottore nelle Teologiche discipline, che la filosofia e la giurisprudenza udirono dettare canoni di sapienza e di equità dalle cattedre del Liceo modenese, con tale e tanta perizia da incamminare nell'arte della critica la vasta mente di Lodovico Antonio Muratori, il quale sedeva tra i suoi discepoli: quel Girolamo, che dato avendo il nome alla sacra milizia ed essendo fatto Partecipante della Mensa comune in questa Cattedrale, illustrò con lo zelo e col consiglio pressoché tutti gli uffici sacerdotali e con le cure di pastore, come Arciprete da prima della Pieve di Sorbara, in tutta la cui giurisdizione, della quale era Vicario Foraneo, esercitò per vescovile privilegio l'arte del Notariato, indi parroco di S. Agata in Modena, poi Sacerdote ed economo della congregazione della Beata Vergine e di San Carlo, e colle dignità del capitolo, come canonico, arciprete minore, Provicario, Vicario Capitolare e Generale: sollevato a tante onorificenze col solo suffragio del merito e dell'integrità; caro a Rinaldo suo natural signore, che nella proposizione di esso a vicario diocesano protestò di gratificarsi con quella a Dio e al Pubblico; carissimo ai prelati che ressero in quel tempo la Chiesa modenese con pietà munificente».

<sup>136</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 9: «Mi toccò la medesima fortuna nello studio delle leggi, che mi furono insegnate dal dottor Girolamo Ponziani, oggidì canonico della nostra cattedrale e vicario generale di monsignore illustrissimo vescovo di Modena, uomo di gran sapere e comunicativa».

Come si evince dagli appunti muratoriani, data al 5 novembre 1691 la prima lezione del corso, che si sarebbe concluso nel maggio dell'anno dopo<sup>137</sup>. Si trattava del corso di «*Institutiones civiles*», in cui il maestro leggeva e commentava per gli allievi il primo libro del *corpus* giustiniano, i *prima legum cunabula*, la culla della scienza giuridica<sup>138</sup>. Nella Modena di fine del Seicento, infatti, le *Istituzioni* costituivano ancora il «libro sul quale si formava chi si dedicasse agli studi legali»<sup>139</sup>. L'insegnamento del diritto era ancora ampiamente legato agli schemi più tradizionali e le lezioni del Ponziani restituivano pienamente la concezione altamente filosofica del diritto che aveva animato lungamente la tradizione giuridica occidentale.

Le lezioni seguivano fedelmente la partizione delle *Istituzioni*. I nove quaderni in cui Muratori racchiuse le sue annotazioni, rispettano, infatti, la partizione del testo giustiniano in quattro libri, suddivisi a loro volta in capitoli. In linea con la più consolidata tradizione giuridica, Ponziani rendeva costantemente esplicito il ricchissimo apparato dottrinale a cui faceva riferimento nello svolgere la sua «lettura». Accanto alle allegazioni della miglior dottrina civilistica e canonistica, si notano i costanti rimandi al testo e alla glossa del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*. La lettura delle *Istituzioni*, infatti, è costantemente intessuta di riferimenti al *Decretum Gratiani*, al *Liber Extra* e al *Liber Sextus*, oltre alle fonti scritturali e all'Aristotele maggiore, filtrato dalla lettura di Tommaso. Diritto, politica e teologia erano, quindi, ancora profondamente legati nella scienza civile insegnata dal Ponziani ai suoi studenti.

L'istanza fortemente filosofica del diritto che traspare dalle lezioni del Ponziani, trovava riscontro anche nella stessa attribuzione delle cattedre allo studio modenese. Non di rado gli stessi insegnanti di diritto ricoprivano anche la cattedra di filosofia, e ciò era accaduto anche allo stesso Ponziani che, prima di passare alla lettura ordinaria di diritto civile, aveva tenuto, in sostituzione dell'avvocato Fontana, gli insegnamenti di Filosofia<sup>140</sup>. Proprio nella muratoriana *Filosofia Morale*, del

---

<sup>137</sup> Doc. 1, c. 1r.

<sup>138</sup> D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004.

<sup>139</sup> *Ibid.*, p. 24.

<sup>140</sup> B. DONATI, *L'Università di Modena nel Seicento ai tempi di Muratori discepolo*, cit., p. 166.

resto, gli insegnamenti del Ponziani avrebbero trovato una diretta applicazione. Essi affiorano, infatti, come si vedrà, nella dottrina muratoriana della giustizia<sup>141</sup>. Memore della lezione baldesca, anche per Muratori la *Filosofia Morale* sembrava rivelarsi «*legum mater et ianua*, madre e via d'accesso alle leggi»<sup>142</sup>.

Una forte dialettica tra il diritto e la politica appariva chiaramente fin dalle prime pagine del corso del Ponziani che si apriva seguendo il dettato dell'*Imperatoriam maiestatem*. Il Ponziani esordiva, infatti, con l'esaltazione delle «leggi», da cui era retta tutta la «Repubblica degli uomini»<sup>143</sup>:

Legum, quibus tota hominum Respublica regitur, laudes exponere non aliunde laboriosum foret, nisi quia earum multiplicitas compendii impatiens longævum postuleret sermonem, quin earum paratitla aggregare si quis contenderet, Asiatico lassatus calamo provinciæ succumberet.

Dopo aver accennato, secondo un modulo tipico dell'umanesimo giuridico, la molteplicità delle leggi, «impaziente di un compendio», Ponziani ne ricordava l'origine divina, che legittimava l'autorità dello stesso Imperatore, «Vicario di Dio sulla Terra». L'origine divina delle leggi ne sanciva la superiorità rispetto alle «armi», e ne faceva un imprescindibile strumento per il bene dello Stato<sup>144</sup>.

Il potere stesso dell'Imperatore, dunque, derivava direttamente da Dio<sup>145</sup>:

Earum originem si spectes a Deo auctore deducitur, qui primas Adæ horas præceptiva lege signavit, quæ condendarum legum, totiusque orbis vicaria potestate civiliter regendi facultas ad Romanorum Imperatorem delapsam se monstrat, et Verbum caro factum indicavit, diu sub Cæsaris Augusti, descriptione Catholica natum, reddite, etiam, iussit, quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo<sup>146</sup>, quamvis enim divisa orbis dominia multiplicato regimine, multiplicatas etiam potestates, videantur testari, hoc tantum eo evenit modo, quo in humano corpore membrorum multiplicitas sub unico tantum subsistit capite, quod unitatem dominantis ostendat, et quemadmodum si Deus unum Angelum a sua potestate eximeret, non tantum ille Angelus esset Deus, ita etiam universalem subiectionem temporales quæque potestates Imperatorii delegare non possunt, in cuius sinistra manu, terraquea sita est moles unde, ut dixit

<sup>141</sup> Come ha sottolineato Luigi Vincenzo Tardini, nella *Morale* è racchiusa l'«essenza della concezione giuridica» di Muratori. L. V. TARDINI, *I fondamenti della concezione giuridica di L. A. Muratori. Studi sul trattato «La Filosofia Morale»*, Modena, Società tipografica modenese, 1937.

<sup>142</sup> D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 95.

<sup>143</sup> Doc. 1, c. 2r.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> Mt., 22, 21.

Panormitanus, totus orbis unum territorium est Imperatoris qui a Baldo dicitur legatus, et Proconsul Dei, et Ippolitus Marsiglius eundem appellat Vicarium Dei in temporalibus, et corporalis mundo Deus dicitur ab eodem Baldo.

Dio, infatti, aveva affidato all'Imperatore dei Romani la facoltà di promulgare le leggi e di reggere civilmente tutta la terra con potestà vicaria. Cristo stesso, inoltre, aveva espressamente ordinato che fosse dato a Cesare ciò che era di Cesare e a Dio ciò che era di Dio, e ciò trovava applicazione benché i domini divisi della terra sembrassero testimoniare, oltre a una pluralità di governi, anche una pluralità di sovranità. Recuperando i termini di un dibattito particolarmente vivo nella scienza giuridica medievale, Ponziani ricordava che ciò poteva accadere allo stesso modo in cui nel corpo umano tutte le membra sottostavano ad un unico capo, che mostrasse l'unità di chi dominava<sup>147</sup>. Ponziani sottolineava, infatti, come tutta la Terra fosse un unico territorio dell'Imperatore, definito da Baldo come «legato e proconsole di Dio», «vicario di Dio sulla terra» e «Dio del mondo corporale»<sup>148</sup>. A questo proposito Ponziani richiamava espressamente accanto a Baldo degli Ubaldi, l'autorità di Niccolò Todeschi, il Panormitano.

Dopo aver lodato i legislatori, Ponziani ritornava, quindi, alla lode delle leggi, particolarmente necessarie alla Repubblica, in quanto permettevano di discernere «l'onesto dal turpe, il giusto dall'ingiusto»<sup>149</sup>:

<sup>147</sup> La metafora organicistica del reggimento civile, particolarmente viva negli *specula* medievali, trovava nel *Policraticus* di Giovanni di Salisbury una prima compiuta espressione. La stessa immagine era riproposta ne *De regimine principum* di Tommaso. Su questo si veda D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» tra Medio Evo e Prima età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, I, a c. di V. I. Comparato, «Il pensiero politico» (1987), pp. 103-122.

<sup>148</sup> «Baldus is typical of mainstream juristic interpretation in habitually attributing a through theocratic origin to the power of the emperor, who's God's vicar on earth». J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 25. Sul pensiero politico di Baldo degli Ubaldi si veda D. QUAGLIONI, «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli, 1989; ID., *Un «tractatus de tyranno»: il commento di Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400) alla lex Decernimus, C. De sacrosanctis ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, «Il Pensiero Politico», XIX (1987), pp. 349-365. Che l'imperatore dovesse ritenersi «dominus mundi», signore o addirittura «proprietario» del mondo era questione ampiamente discussa già dai giuristi bolognesi del XII secolo. A questo proposito si veda A. PADOA-SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa*, Padova, Cedam, 1995, pp. 249-255.

<sup>149</sup> Doc. 1, cc. 2r-2v.

Sed quis me a legum ad legumlatorum laudes transvexit? Si non aliunde iuris sanctiones venerari cogemur, ipsa legum iam ubique approbatarum necessitas ad id impelleret, per quas honestum a turpi, iustum distinguimus ab iniusto. Qui enim fiet, ut homo vel propriam, vel alienam rem gerat, si iustitiæ præceptis non erudiat? Neque disceris iam nunc Fetialibus, et Patratis Patribus abdcatis, rem omnem armis geri, ita ut fateri iam liceat primævæ antiquitatis iura, armis restituta, quibus supra leges abundare apud aliquos opinio, vix enim operæ pretium audire hæc crediderim, quod omnis sapientia a Domino Deo est, et cum illo fuit semper, et ante quum, nonne iudiciorum forma in Paradiso terrestri ortum habuisse post primum parentum lapsum dicenda est? Convincit magis quod iure gentium introducta sunt iura, et distincta dominia. Jus igitur antiquius erit, quam bellum, et arma; nonne omne generans antiquius suo genito, et omnis causa prior causato?

Senza l'erudizione dei precetti di giustizia non era possibile gestire né i propri né gli altrui affari. Soprattutto, «dimessi i feziali», in tempo di pace, non si poteva amministrare lo Stato con le armi. Il diritto, del resto, risultava più antico delle armi e della guerra. Tutta la sapienza proveniva da Dio e il primo giudizio aveva avuto origine nel Paradiso terrestre. Ponziani concludeva, quindi, la sua introduzione sottolineando la superiorità delle leggi rispetto alle armi<sup>150</sup>:

Antiquitate autem non solum armis præcedunt iura, sed et nobilitate; omne enim regens est nobilior recto secundum *Philosophum Primo Politica cap. 3*<sup>151</sup>. Ministeria autem militaria legibus regi non ambiguntur, et nec apud barbaras gentes bellum aliquid non sub aliquo, saltem putativi iuris velamine incohatur. Nonne? Sed quid hic immoror, lucidum decantas solem? Exlegem date Rempublicam, pessum ibit. Etiam itaque candidi adolescentes iuris prudentiam ulnaturi, sedula mentis industria indagare satagite, ut nobis Reipublicæ, mundo eruditi, proficui, spectabiles, quid iura valeant, annuentibus D. O. M. B. M. Semper Virgine, et D. Dionyso Areopagita, experimento comprobetis.

Il diritto non precedeva le armi solo per antichità, ma anche per nobiltà. Citando l'autorità di Aristotele, Ponziani ricordava come ogni reggitore fosse più nobile del comandato. Gli stessi ministeri militari, del resto, erano retti da leggi, e nemmeno presso le genti barbare si era soliti iniziare una guerra se non sotto la copertura di un diritto, almeno putativo<sup>152</sup>. Senza la legge una Repubblica era destinata a colare a picco. Per questo il maestro esortava i suoi allievi a «indagare

<sup>150</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>151</sup> [corsivo mio]; Cfr. SANCTI THOMAE AQUINATIS, *Quaestiones Disputatae. De Veritate*, I, cit., q. 22, a. 11, argumentum 5, p. 406: «Praeterea, regens est nobilior recto. Sed intellectus regit voluntatem. Ergo est nobilior voluntate».

<sup>152</sup> Doc. 1, c. 2v.

con operosa disposizione d'animo la prudenza del diritto, affinché, eruditi, utili e onorevoli [...] [confermassero] anche alla Repubblica, al mondo quanto valgano le leggi, d'accordo con la beata vergine e Dionigi l'Aeropagita»<sup>153</sup>.

Chiusa la sua introduzione al corso, Ponziani si accingeva a spiegare il primo titolo delle Istituzioni. Prima di affrontare le tematiche prettamente giuridiche, allegando la Glossa al *Codice* giustiniano, Ponziani ricordava ai suoi studenti quali fossero gli "officia" di discepolo e maestro<sup>154</sup>:

non sufficere discipulum moram trahere in studio, nisi studeat, nec diligentis scholaris munium est, ut cum audit doctorem, tegulas numeret, vel faciat castra in mari, ut monet *Glo. finalis in l. unica C. de studiis liberalibus urbis Romæ lib. 11*<sup>155</sup>, sed dum in ipso vigilat lecto, audita recolligat, nam / Sumpta parum prodest, quæ mox emittitur, esca / Bos quibus est pastus ruminat hæc eadem<sup>156</sup>.

Non era sufficiente, infatti, che il discepolo «si attardasse in studio senza studiare», senza applicarsi con dedizione. Lo scolaro doveva, infatti, vegliare e ripetere le cose udite anche a letto, al pari del bue che ruminava lentamente ciò che aveva mangiato.

Dopo aver indicato i doveri del discepolo, Ponziani non ometteva di sottolineare gli obblighi del maestro il quale, come affermato nel *Decretum Gratiani*, doveva essere umile e benigno<sup>157</sup>:

Quod autem attinet ad magistrum, humilem, et benignum Auditoribus debere esse iam novi, et humiliter debere docere, non cum austeritate, et potentia legitur in *c. non habet 46 dist.*<sup>158</sup>, nimia enim sævitia præceptoris culpæ comparatur in *l. præceptoris ff.*

<sup>153</sup> *Ibidem.*

<sup>154</sup> *Ibidem.*

<sup>155</sup> [Corsivo mio]. *Codicis Dn Iustiniani...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576, gl. *auerat ad l. unica, C., De studiis liberalibus urbis Romæ*, (C. 11, 18, 1), col. 142.

<sup>156</sup> GODEFRIDI PRIORIS, *Epigrammata*, 207. T. WRIGHT, *The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the Twelfth Century, Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages*, no. 59, vol. 2, London, Longman & Co., 1872 (Kraus Reprint LTD, 1964) pp. 103-155: 137 «Intermittere philosophiam omittere est. Intermissa diu tanquam si prorsus emissa, Candide, Lucili, philosophia valet. Discendi modus est, dum te nescire videbis; Disce, sed assidue; disce, sed ut sapias. Sumpta parum, prodest, quæ mox emittitur esca, Bos quibus est pastus, ruminat hæc eadem».

<sup>157</sup> Doc. 1, c. 3r.

<sup>158</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, editio lipsiensis secunda, instruxit Aemilius Friedberg, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1879, c. *hoc habet*, 1, D. XLVI, col. 167.

*ad legem Aquiliam*<sup>159</sup>, cum rem habeat non cum animalibus ratione expertibus, sed cum illis, quos aliarum scientiarum lima polivit. Idemque qui se gerere debeant, cum præceptore suo sunt edocti, sciunt enim non garritu, nec altercationibus cum magistro certandum, non cavillationibus intercipiendum, sed humano affatu alloquendum, et eius opiniones quantum fieri potest deffendendas, exemplo Cassii iurisconsulti in *l. dicere ff. de receptis arbitris*<sup>160</sup>.

Allegando un passo del Digesto, Ponziani ricordava, infatti come l'eccessiva crudeltà del maestro andasse comparata alla colpa (D. 9, 2, 6). Il maestro, infatti, doveva essere consapevole di non trattare con degli esperti.

Fatte queste premesse Ponziani entrava nel vivo della lezione, affrontando, come previsto dal primo titolo delle istituzioni, il *De iustitia et iure*, che contiene la definizione di giustizia. Collocando la definizione ulpiana nel tradizionale schema aristotelico-tomista, Ponziani presentava la giustizia nella sua duplice accezione, come giustizia generale e particolare<sup>161</sup>:

Duplex igitur ad præsentis Rubricæ intelligentiam solet assignari Iustitia, altera, quæ universalis dicitur, seu legitima, partialis altera<sup>162</sup>. De prima, quæ omnium virtutum parens est, et quæ alio nomine plena virtus appellatur in can. *Fortitudo 23, Quæstio 3*<sup>163</sup>, Imperator non agit, et de ea potius ethici tractant ex instituto, et idem ad Iustitiam partialem descendens eam deffinit, quod sit constans, et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, et in hoc differt a iustitia legitima, quod partialis privatorum, bonum autem publicum respicit iustitia universalis, quæ quidem est circa virtutes, ubi partialis circa bona corporalia, divitias, et honores versatur. Hanc itaque ut supra deffinivit Iustinianus, et circumscriptis sophismatum ambagibus dicitur constans, et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, ex eo quod homini a Natura congenita sit iusti, atque iniusti Idea, quæ mordicus eius cognitioni adhærescit, ut quantum vir excutere nitatur, fortius radices agat, et quamvis nonnulli iniquitatibus obsecudent, intimum tantum testem ad iusta opera promoventem, velint, nolint, patiuntur, et huc collimat constantia, et perpetuitas voluntatis, quæ iustitiæ inesse dicitur in eius deffinitione.

Ponziani sottolineava, infatti, come, per comprendere la presente rubrica, si fosse soliti dividere la giustizia che è detta universale, o legale, da un'altra giustizia,

<sup>159</sup> [corsivo mio]. *Digestum Vetus...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs* ..., Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilacqua, 1576, *l. Praeceptoris, ff. ad Legem Aquiliam*, (D. 9, 2, 6), col. 846.

<sup>160</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Dicere, ff. de receptis arbitris*, (D. 4, 8, 23), col. 495.

<sup>161</sup> Doc. 1, cc. 3r-3v. CFR. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, Cinisello Balsamo Balsamo, Edizioni Paoline, 1988, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58 a. 5, p. 1334, «*utrum iustitia sit virus generalis*»; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58 a. 7, p. 1336 «*utrum sit aliqua iustitia particularis praeter iustitiam generalem*».

<sup>162</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 5, p. 1334 ; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 7, p. 1336.

<sup>163</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani, c. fortitudo*, 5, C. XXIII, q. 3, col. 897.

detta particolare. La prima era la madre di ogni virtù, e secondo la definizione espressa nel *Decretum Gratiani*, era chiamata anche «virtù piena», ma di essa l'Imperatore non trattava. Della giustizia universale, sottolineava Ponziani, si occupavano, piuttosto, i filosofi. La giustizia «universale» era, infatti, quella descritta ampiamente da Aristotele nell'*Etica Nicomachea*, e confluita poi nella riflessione di Tommaso d'Aquino: la virtù più luminosa «della stella della sera e del mattino», nella quale si riassumeva ogni virtù<sup>164</sup>.

Discendendo alla giustizia particolare, Ponziani ricordava la definizione ulpiana, secondo cui la giustizia era intesa come «volontà costante e perpetua di attribuire a ciascuno il suo diritto», sottolineando come vi fosse una fondamentale differenza tra questa giustizia particolare e la giustizia legale, o universale. La prima, la giustizia particolare, guardava al bene del singolo, mentre la giustizia universale era rivolta al bene pubblico; la giustizia particolare riguardava i beni corporali, le ricchezze e gli onori, quella universale riguardava le virtù.

Anche la definizione ulpiana, però, consentiva di cogliere come l'idea del giusto e dell'ingiusto fosse insita nella natura dell'uomo. Tale idea doveva essere ben salda nell'animo umano, in modo che, per quanto possibile, pochi si compiacesero dell'iniquità, e fossero piuttosto testimoni di opere giuste con volontà costante e perpetua.

Seguendo lo schema aristotelico e tomista, Ponziani presentava, poi la tradizionale bipartizione della giustizia particolare in commutativa e distributiva<sup>165</sup>. Mentre la prima attribuiva ciascuno il suo seguendo una proporzione aritmetica, la seconda si avvaleva di una proporzione geometrica, considerando l'equità e la qualità delle circostanze<sup>166</sup>:

---

<sup>164</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1129b 30. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 5, p. 1335. Sarà questa la giustizia ad oggetto della muratoriana *Filosofia Morale*. Cfr. *Infra*, cap. VI.

<sup>165</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 61 a. 1, p. 1348. Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1130b 31. Sulla fortuna del dettato aristotelico nella letteratura politica tardo cinquecentesca, si veda P. CARTA, «Universale» e «particolare»: le regole nel dibattito politico di fine Cinquecento, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 151-158.

<sup>166</sup> Doc. 1, c. 3v.

Subdividitur iustitia partialis in commutativam, et distributivam<sup>167</sup>. Per primam ius suum cuique tribuentes proportionem arithmetica servamus, per alteram autem geometricam, hæc consideret æqualitatem iuxta personarum, et circumstantiarum qualitatem; illa autem rem indivisibiliter attingens religiose æqualitatem attendit, unde circa pacta, et contractus, distributiva autem circa honores, poenas et præmia versatur, et idem commutativa dicitur arithmetica, quæ debita secundum suum esse numerale exæquat, geometrica autem alia, quæ mutuam proportionem considerat.

Mentre la giustizia commutativa o aritmetica, occupandosi di cose indivisibili cercava religiosamente l'uguaglianza, e ciò accadeva con i patti e i contratti, la giustizia distributiva o geometrica riguardava gli onori, le pene e i premi.

Seguendo ancora fedelmente il dettato delle Istituzioni, e in costante dialogo con l'Aristotele maggiore, Ponziani giungeva, quindi, a commentare la definizione ulipanea di giurisprudenza<sup>168</sup>:

Imperialem semitam sectantes Iurisprudentiam definimus quod sit: humanarum, divinarumque rerum notitia iusti, atque iniusti scientia. Scientiam igitur illam deffinit hic Imperator, qua iurisconsulti iustum discernentes ab iniusto unicuique suum tribuunt, et quoniam hæc prudentia iuris non sæcularia dumtaxat, et politica, sed etiam divina, et ad res sacras spectantia respicit, idem dicitur humanarum, divinarumque rerum notitia, et non ab re, quod teste *Philosopho in primo Politica*<sup>169</sup> divinum, humanumque ius primæ sunt Reipublicæ partes. Respublica sine perturbatione quiescet vix, si iurisprudentes agenda non indicent.

Secondo quanto affermato nelle Istituzioni, la giurisprudenza assumeva i tratti di una scienza del giusto e dell'ingiusto, attraverso la quale i giureconsulti attribuivano a ciascuno il suo. Poiché questa prudenza del diritto non concerneva solo le cose secolari e politiche, ma anche quelle divine e sacre, poteva essere giustamente definita come notizia delle cose divine ed umane. Soltanto il diritto poteva, poi, garantire la pace all'interno di uno Stato.

Il commento del Ponziani al *De iustitia et iure* si chiudeva, quindi, secondo lo schema delle Istituzioni, con un richiamo ai tre «præcepta iuris»: «honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere»<sup>170</sup>. Unendo, ancora una volta, la

<sup>167</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 61, a. 1, p. 1348.

<sup>168</sup> Doc. 1, c. 3v. [il corsivo è mio].

<sup>169</sup> [Corsivo mio].

<sup>170</sup> Doc. 1, c. 3v.

tradizione giuridica alla tradizione scritturale, Ponziani ricordava come l'ultimo di questi precetti fosse notoriamente proclamato anche dal Vangelo, là dove ammoniva «tibi non vis fieri alteri ne feceris»<sup>171</sup>. Anche in questo caso, Ponziani legava il diritto e la teologia alla politica. Allegando, ancora una volta il *Decretum Gratiani*, Ponziani evidenziava che, quando tale precetto non era rispettato, la Repubblica finiva per essere necessariamente agitata da «battaglie, sedizioni e tumulti»<sup>172</sup>:

2° præcepto obtemperat, vel inter cives degens et rempublicam administrans ius suum tribuit cuique, et hæc quidem postrema præcepta iuris, evangelium etiam inculcat, quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris<sup>173</sup>, et sane non aliunde prælia, seditiones, tumultoque rempublicam agitant, nisi quod vel quod alienum est, mihi tribuitur vel quod meum aliis, unde Proloquium: Meum, et tuum turbant humanum otium, *cap. de dilectissimi 12 quæstio prima*<sup>174</sup>.

Per questo Ponziani poteva affermare che, affinché si istituisse rettamente la vita civile era necessario fare appello alla prudenza del diritto: «Ut itaque civilis vita recte instituat, satagit prudentia iuris»<sup>175</sup>.

Chiuso il commento al primo titolo delle Istituzioni, Ponziani si accingeva a commentare anche il secondo, dedicato alla distinzione tra diritto naturale, delle genti e civile. Seguendo il dettato giustiniano, Ponziani sottolineava come per diritto naturale fosse da intendersi «quod natura omnia animalia docuit»<sup>176</sup>. Inseriva poi un'ulteriore suddivisione, tra diritto naturale primario, comune agli esseri razionali e irrazionali, e diritto naturale secondario, proprio soltanto degli uomini.

La medesima ripartizione era ripresa anche nella trattazione del diritto delle genti<sup>177</sup>. Mentre il diritto delle genti primario raccoglieva quei principi di diritto

<sup>171</sup> *Ibidem*. Cfr. *Mt.* 7,12.

<sup>172</sup> Doc. 1, c. 4r. [corsivo mio].

<sup>173</sup> *Mt.*, 7, 12.

<sup>174</sup> [Corsovo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *dilectissimis*, 2, C. XII, q. 1, coll. 676-677.

<sup>175</sup> Doc. 1, c. 4r.

<sup>176</sup> *Ibidem*.

<sup>177</sup> *Ibid.*, cc. 4v-5r: «His ita de iure naturali prælibatis, deffinitur ius gentium: quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, et inter eosdem peræque custoditur, quod ut videre est, ut pote coincidens cum iure naturæ, bis sectum similiter fuit. Aliud enim dictum est primævum, seu primarium, secundarium aliud. Primarium ius gentium, reapse est ipsum naturæ ius secundarium, quod inter solos homines commune ab ipsa eorum origine, eisdem connatam per boni, et mali ideas, naturali lumine quid agendum sit, quid omittendum erudiuntur, et huc referri posse videntur, tria superius dicta principia, honeste vivere etc».

naturale comune soltanto agli uomini, venendo, quindi, a coincidere col diritto naturale secondario, il diritto delle genti secondario racchiudeva quel diritto comune al genere umano ma istituito per necessità<sup>178</sup>:

Ius gentium secundarium est, quo communiter gentes utuntur, recta quidem ratione duce, sed necessariis, et exigentibus rerum, sic postulantibus inductum fuit, cuius plures sunt effectus.

A questo diritto Ponziani mostrava di guardare molto attentamente, soffermandosi, in special modo, sui suoi effetti. Dal diritto delle genti nascevano, infatti, dei precisi «officia», primi fra tutti quelli verso Dio, verso i genitori e verso la patria.

Il primo degli effetti del diritto delle genti secondario, consisteva, nella «religio erga Deum». Richiamandosi al dettato giustiniano, Ponziani, infatti, affermava<sup>179</sup>:

Primus est Religio erga Deum *l. veluti ff. De iustitia, et iure*<sup>180</sup>, cum enim vel beneficia insperata recipiant homines, vel non expectatis, nec prævidibilis afflicentur suppliciis, ita quod tanti ponderis humanæ vires non esse cognoscantur, sed necessarium sit vim quandam superiorem esse, quæ gubernet, et regat, communi usu inductum est, ut deus tamquam hominum moderator, et arbiter ubique colatur, et quamvis apud vesanos antiquos non defuerint, qui homines inter deos voluerint reputare, insanias tantum suas satis, vel natura, vel alter homo ridarguit; nam missis aliis Philippus Macedo arrogantiam medici sui Menecratis, qui ad eum scripserat cum hac salutatione: Philippo Menecrates Iuppiter salutem apertissime notavit ita rescribens: Philippus Menecratis salutationem, sed et eidem epulanti nihil iussit apponi, præter acerram, thus, suffitum, ut premente fame sese hominem esse agnosceret, quæ deliria tantum satis indicant, ut de Deo cogitare eique cultum adhibere pæne cum natura inoleverit.

Poiché gli uomini ottenevano benefici insperati, ed erano allo stesso tempo afflitti da supplizi imprevisi tali da non ricondursi alle sole forze umane, fu introdotto un superiore che governasse e reggesse secondo l'uso comune, affinché Dio, in quanto moderatore degli uomini, fosse venerato, benché presso gli antichi furiosi non mancassero coloro i quali vollero considerare gli uomini tra gli dei. Qui

<sup>178</sup> Doc. 1, c. 5r.

<sup>179</sup> *Ibidem*.

<sup>180</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Veluti, ff. de iustitia et iure* (D. 1, 1, 2), col. 13.

Ponziani portava l'esempio di Menecrate, medico di Filippo il Macedone, che si credeva pari a Giove. Invitatolo a un banchetto, Filippo chiese ai suoi servi che gli fosse servito soltanto incenso e profumi, affinché i morsi della fame gli ricordassero che era un uomo.

Il secondo effetto del diritto delle genti secondario era la «pietas» verso i genitori e la patria. Dopo aver ricordato l'importanza di difendere e soccorrere il proprio padre nelle necessità, Ponziani non tralasciava di sottolineare, allegando alcuni noti passi del Digesto, come nel concorso tra i genitori e la patria fosse da preferire certamente la seconda<sup>181</sup>:

In concursu tantum parentum, et patriæ, pro patria potius, quam pro patre stare debemus *l. postliminium. ss. filius ff. de captivis*<sup>182</sup>; per patres enim nostros soli nos sumus, sed per patriam nos et parentes nostri. Ex quo oritur, quod filius possit impune patrem occidere, qui patriam delendam invadat *l. minime ff. de Religiosis, et sumptibus funerum*<sup>183</sup>.

L'*officium* verso la patria doveva, quindi, prevalere su quello verso i genitori, fino a riconoscere che il figlio potesse impunemente uccidere il padre, che mettesse in pericolo la salvezza dello Stato.

Il terzo effetto del diritto delle genti secondario consisteva nelle guerre, tema sul quale Ponziani si dilunga ampiamente. Anche la disamina giuridica della questione della guerra era affrontata dal Ponziani seguendo la dottrina più tradizionale. L'argomentazione del maestro di Muratori si svolgeva, infatti, attorno al tema centrale della guerra giusta, e nell'individuare gli elementi che consentivano di considerare legittima un'azione bellica, vale a dire gli elementi che consentivano alla guerra di avere una «giusta causa», Ponziani allegava copiosamente la dottrina civilistica e canonistica, rifacendosi principalmente al *Decretum Gratiani*, ad Agostino e a Tommaso.

---

<sup>181</sup> Doc. 1, c. 5v.

<sup>182</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576, *l. Postliminium, § Filius, ff. de captivis* (D. 49, 15, 19), col. 1514.

<sup>183</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Minime, ff. de religiosis et sumptibus funerum* (D. 11, 7, 35), col. 990.

La prima condizione affinché la guerra potesse essere giusta risiedeva nello scopo, che doveva essere la pace, e non l'ambizione di regnare<sup>184</sup>:

Belli tantum ratio ex iniquitate nostra procedens iusta est ad pacem, ut in *c. noli existimare 23 quæstio prima*<sup>185</sup> unde ad pacem bellandum est, non ambitione regnandi; pugna enim et victoria cum bonorum, malorumque plena sit, non propter se expetenda est, sed elligenda propter pacem, et tutam vitæ tranquillitatem, et ut dixit Augustinus in dicto *c. Noli*<sup>186</sup>: non debet pax quæri, ut bellum exerceatur, sed bellum geritur, ut pax aquiratur.

Seguendo fedelmente la lezione della *Quæstio de bello* della *Summa Theologiae*, Ponziani ricordava, inoltre, gli ulteriori due requisiti affinché la guerra potesse avere una giusta causa. La guerra, infatti, doveva essere giusta sia dalla parte del principe che da quella dei sudditi: «ex parte principis illud indicentis», ed «ex parte subditorum»<sup>187</sup>:

Curare autem debet qui bellum indicit, ut suam non abhorreat causa a iustitia, et bellum iustum esse dupliciter potest, vel ex parte subditorum, vel ex parte principis illud indicentis, ex parte quidem subditorum ratione obedientiæ, quando subditi de mandato sui principis pugnant, nam eodem ipso, quod faciunt virtute mandati, licite faciunt, licet mandans illicite faceret, cum debeant superiori obedire, et idem de occisionibus non tenentur nec quoad Deum, nec quoad mundum, dummodo depravatam conscientiam non habeant vel cuipiditate, vel crudelitate, sed solum faciant obediendi causa, nam si reum faciat Regem iniquitas imperandi, innocentem tantum militem ostendit ordo serviendi *c. quid culpatur 23 quæstio prima*<sup>188</sup>.

Seguendo il dettato tomista, Ponziani poteva affermare che, per quanto concerne i sudditi, la guerra risultava giusta «ratione obbedientiae», ovvero in virtù di un preciso mandato del proprio signore. Ciò che i sudditi compivano in virtù del mandato del loro signore, lo facevano lecitamente, e questo, come affermava il *Decretum Gratiani*, valeva anche qualora il signore ingiungesse un comando iniquo.

Per quanto riguarda il principe, soltanto in due circostanze il signore poteva ricorrere alla guerra. Soltanto in due casi, infatti, in linea, ancora una volta, con la

<sup>184</sup> Doc. 1, c. 5v.

<sup>185</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Noli Existimare*, 3, C. XXIII, q. 1, col. 892.

<sup>186</sup> [Corsivo mio] SANCTI AURELII AUGUSTINI, *Epist.* 189 *ad Bonifacium*. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 40, a. 1, p. 1267.

<sup>187</sup> Doc. 1, c. 5v.

<sup>188</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Quid culpatur*, 4, C. XXIII, q. 1, coll. 892-893.

migliore tradizione canonistica, l'intervento bellico del principe poteva dirsi legittimo, e la guerra presentava una giusta causa<sup>189</sup>:

Ex parte autem principis iustificatur bellum ex causa. Primo quando geritur, ut bona pax habeatur, quæ aliter haberi non potest, dicto *c. Noli*<sup>190</sup>. 2° Si fiat pro repetendis rebus, quæ aliter recuperari non possunt; nam in hoc casu posset etiam vassallus, non obstante fidelitatis sacramento dominum deprædari et quod de rebus dicitur recuperandis, intelligitur etiam de iniuriis propulsandis; sicut etiam Religionis causa, quo quidem casu meliori alea decertari solet. Baculus siquidem arundineus Rex Ægypti, super quem si aliquis innixus fuerit, confrigetur, et perforabit manum innitentis, ut 23 *questio prima in prin*<sup>191</sup>.

Solo quando non poteva più mantenere la pace in altro modo, oppure nel caso in cui doveva recuperare qualcosa che non poteva essere recuperata altrimenti, il principe poteva ricorrere giustamente alla guerra. In quest'ultimo caso, del resto, quando si trattava di recuperare delle cose che non potevano essere recuperate in altro modo, lo stesso vassallo era legittimato a depredare il proprio signore. In quel caso, infatti, non era ostacolato dal vincolo di fedeltà, e ciò valeva anche nel caso in cui si dovevano respingere le ingiurie e in materia di religione, come recitava, ancora una volta, il *Decretum Gratiani*.

Dopo aver ricordato i requisiti di una guerra giusta, Ponziani rimarcava, quindi, un'ulteriore condizione: non era, infatti, a tutti lecito indire una guerra, ma soltanto al principe<sup>192</sup>:

Observe autem, quod cum iustum bellum susceptum fuerit, utrumque aperte pugnetur, an ex insidiis, nihil ad iustitiam pertinet *c. Dominus noster 23 q. 2*<sup>193</sup>. Ubi etiam monemur non omnibus fas esse bellum indicare, sed soli principi, quamvis olim hostes proprie essent solum illi, quibus populus Romanus bellum indicebat *l. hostes ff. de verborum significatione*<sup>194</sup>.

<sup>189</sup> Doc. 1, cc. 5v-6r.

<sup>190</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Noli existimare*, 3, C. XXIII, q. 1, col. 892.

<sup>191</sup> *Decretum Magistri Gratiani*, dictum ante c. *sex*, 1, C. XXIII, q. III, col. 895.

<sup>192</sup> Doc. 1, c. 6r.

<sup>193</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Dominus Deus noster*, 2, C. XXIII, q. 2, col. 894.

<sup>194</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum*, l. *Hostes*, ff. *de verborum & rerum significatione* (D. 50, 16, 118), col 1658.

La riflessione intorno alla guerra giusta si chiudeva con lo sguardo ad un'eccezione alla regola. Se la natura delle cose prevedeva, infatti, che la giustizia non potesse supportare entrambe le parti in guerra, tuttavia, affermava il Ponziani, «ex communi doctorum calculo», poteva accadere che la guerra fosse combattuta giustamente da entrambe le parti. Ciò trovava un esempio significativo nel caso del servo catturato in guerra, il quale poteva lecitamente fuggire e punire il suo padrone e, al contempo, evadendo dal carcere, poteva giustamente essere punito<sup>195</sup>:

Dixi, utrinque saltem formaliter posse bellum esse iustum, sicut contingit in servo bello capto, cui licitum est fugere, et tantum si fugerit potest eum dominus punire, et sicut reus potest efracto carcere erumpere, et tantum si id fecerit, puniri potest.

Dopo aver trattato della guerra, così detta «pubblica», Ponziani si accingeva ad affrontare l'altra guerra, definita «privata», ed ammessa soltanto quando fosse condotta in difesa della propria vita, e dei propri beni, per legittima difesa<sup>196</sup>:

Nam a privatæ auctoritatis viro infertur, et hoc regulariter est illicitum, nisi fiat ad vitæ, vel rei propriæ deffensam, et cum moderamine incupatæ tutelæ.

Soffermandosi ampiamente sugli elementi costitutivi della legittima difesa, integrando, ancora una volta, il dettato delle Istituzioni con i passi del Digesto, Ponziani sottolineava come prima di tutto si dovesse prestare attenzione al «modo» in cui si rispondeva ad un'offesa<sup>197</sup>:

Primo attenditur modus, nam si sine armis invadimur, vel si aggressor sit solum munitus virgula, non debeo cum armis periculosus resistere, de quo tantum firma non potest dari regula; nam hæc debent intelligi cæteris partibus; alias si invasor potius posset baculo, quam invasus ense, potest ense etiam usque ad transverberationem invasorem repellere absque eo quod teneatur fugam arripere, si ex ea gravem ignominiam contraheret, quam subire non tenetur *l. item apud ff. de iniuriis*<sup>198</sup>, et dum dico aggressorem sic posse repelli non intelligo quod hoc fiat post iniuriæ illationem, cum non teneamur iniuriis obviam ire, et satius est intacta iura servare, quam post

<sup>195</sup> Doc. 1, c. 6r.

<sup>196</sup> *Ibid.*, cc. 6r-6v.

<sup>197</sup> *Ibid.*, c. 6v.

<sup>198</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Item apud, ff. de iniuriis et famosis libellis*, (D. 47, 10, 15), col. 1232.

volneratam causam remedium quærere, ut in *l. fin. C. quibus causis restitutio ecc*<sup>199</sup>, et, si primum ictum recipimus, forte non erit postea locus deffensionis, ut in *l. prima ss. cum arietes ff. si quadrupes pauperiem*<sup>200</sup>. Pro quo tantum adverto, quod verisimilia debent præcedere indicia, quod manifeste aggressor intendat offendere, et aggressus aliter se tueri non possit, quod aliqui non minantur, quin percutiant, alii tamquam aestivum tonitru multum rumoris, parum ruinæ causent, et tum quidem non est cur illico armis utamur.

Infatti, Ponziani ricordava che qualora l'aggressore fosse senza armi o munito soltanto di una sola piccola verga, non si doveva resistere con armi pericolose. Di tutto ciò, però, «non poteva essere data regola ferma»: andavano considerati, infatti, anche altri elementi. Per legittimare una risposta all'offesa, in particolare, appariva particolarmente importante riscontrare almeno dei verisimili indizi che manifestassero chiaramente l'intenzione dell'aggressore.

Il secondo elemento costitutivo della legittima difesa riguardava il tempo<sup>201</sup>:

2° attenditur tempus. Nam hæc debent fieri incontinenti, et flagranti crimine et sanguine *l. 3 ss. eum igitur ff. de vi et vi armata*<sup>202</sup>, et ratio est, quod si exinde fierent, potius vindicta esset quam deffensio, quæ non singulis, sed iudici permissa est *l. non est singulis ff. de re iudicata*<sup>203</sup>; si tantum percussor paret se ad feriendum 2°, vel putetur aliter non destitutus, potest statim reperi, sed si rursus percutere non sit paratus (cum iniuria iam illata repelli non possit) reperi non potest. *Glos. in l. si ex plagis ss. tabernarius, nisi data ff. ad legem Aquiliam*<sup>204</sup>.

La difesa, infatti, andava realizzata improvvisamente e in flagranza di crimine, poiché qualora la reazione si fosse verificata tempo dopo, più che una difesa essa avrebbe potuto essere una vendetta, cosa permessa soltanto al giudice e non al singolo.

Ponziani terminava, quindi, la sua trattazione dedicata agli effetti del diritto delle genti, parlando delle Servitù, della distinzione dei domini, dei contratti, e

<sup>199</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani, l. Sancimus, C. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est* (C. 2, 41, 5), col. 316.

<sup>200</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Cum arietes, ff. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*, (D. 9, 1, 11), col. 842.

<sup>201</sup> Doc. 1, c. 6v.

<sup>202</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Idem est, § Eum igitur, ff. De vi et de vi armata* (D. 43, 15, 3), col. 624.

<sup>203</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Non est singulis, ff. de regulis iuris* (D. 50, 17, 137), col. 1725.

<sup>204</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, gl. nisi data ad l. Si ex plagis, § Tabernarius, ff. ad Legem Aquiliam*, (D. 9, 2, 53), col. 873.

soffermandosi infine sul dovere di onorare i patti e di rispettare gli ambasciatori del nemico<sup>205</sup>.

L'ultima parte della sua riflessione legata al secondo titolo delle istituzioni era, infine, dedicata al diritto civile. Gli insegnamenti del Ponziani sul diritto civile si rivelavano, ancora una volta, particolarmente preziosi per cogliere i tratti caratteristici della concezione del diritto alla quale attinse copiosamente anche Muratori, gettando nuova luce particolarmente sul rapporto sussistente, a fine Seicento, tra diritto scritto e diritto non scritto, e sulla forza ancora attribuita al diritto consuetudinario.

Seguendo il dettato giustiniano, Ponziani ricordava come il diritto civile si ripartisse in diritto scritto e non scritto, e il diritto scritto, a sua volta, in pubblico e privato. Richiamandosi a quanto indicato dallo stesso Giustiniano, Ponziani ricordava come il diritto pubblico fosse quello che per antonomasia era detto diritto civile, che poteva essere identificato nelle leggi, contenute nel *corpus iuris*, che l'autorità degli imperatori aveva promulgato o approvato<sup>206</sup>:

Superest ad ultimam nostre rubricæ partem accedere, quam ut absolvamus, ius civile docet Imperator aut est scriptum, aut non scriptum. Scriptum autem ius solet dividi in publicum, et privatum. Publicum ius, quod Antonomasticæ civile ius dicitur, sunt leges, quæ in corpore iuris continentur, quas Imperatorum auctoritas vel promulgavit, vel adprovavit. Consistit similiter hoc ius in plebiscitis, senatusconsultis, populorum placitis, prætorium edictis, et prudentum reponsis, quorum omnium naturam enucleat hic Iustinianus.

Il diritto civile scritto, altrimenti detto «municipale», era definito come il diritto proprio di ciascuna città, che ciascuna città costituiva per sé. Tale diritto riceveva la propria forza dal consenso del popolo, infatti, quando un certo popolo acconsente di comune accordo a fare qualcosa, da quel totale consenso sorge la forza della legge scritta<sup>207</sup>:

Ius civile scriptum, quod proprie hic deffinitur: est quod unaquæque civitas sibi constituit, et alio nomine dicitur statutarium, seu municipale, nam quando aliquis

<sup>205</sup> Doc. 1, cc. 6v-7r.

<sup>206</sup> *Ibid.*, cc. 7v-8r.

<sup>207</sup> *Ibid.*, c. 8r.

populus communiter consentit in aliquid agendum, determinatio illa ex totali consensu resultans vim legis scriptæ sortitur.

Ponziani sottolineava, inoltre, come lo stesso diritto municipale potesse occuparsi anche della consuetudine: quando una città o un accampamento, o una provincia aveva un superiore, da quello otteneva la consolidazione di un diritto già stabilito, allo stesso modo in cui sono statuti quelli che costituiscono i collegi e le arti<sup>208</sup>:

Id autem attenditur saltem de consuetudine, quod si civitas, vel castrum, vel provincia superiorem habeat, ab eodem statuti iuris confirmationem impetret. Cuiusmodi etiam sunt statuta ea, quæ collegia, et artes sibi servanda etiam sub poena constituunt.

Seguendo il dettato delle Istituzioni, Ponziani si occupava, quindi, della consuetudine. La consuetudine trovava, infatti, naturalmente ancora posto tra le fonti del diritto: non si dubitava in alcun modo che la consuetudine avesse «forza di legge». Richiamando un passo del *Digesto*, che dichiarava espressamente la preferenza per i costumi e le consuetudini rispetto alle leggi scritte, Ponziani affermava<sup>209</sup>:

Pro civili iure non scripto venit consuetudo, quæ in usu, et moribus populi, seu maioris partis fundatur, et vim legis obtinere non ambigitur *l. de quibus ff. de legibus*<sup>210</sup>. Quin olim Lacædæmones non aliis utebantur legibus, quam consuetudine, ut erudit hic Imperator.

Tre erano le condizioni affinché la consuetudine potesse dirsi «legittima», ed ottenere, quindi, forza di legge. Innanzi tutto, seguendo il dettato del *Liber Extra*, e conformemente a quanto affermato dalla dottrina del canonista Agostino Barbosa, la consuetudine doveva essere ragionevole e non contraria ai buoni costumi<sup>211</sup>:

Primo debet esse rationalis, nec bonis adversa moribus *c. fin. de consuetudine*<sup>212</sup>, qualis erit, si tres comites habeat, quos enumerat *Barbosa in dicto c. fin. n. ii. Si*

<sup>208</sup> *Ibid.*, c. 8r.

<sup>209</sup> *Ibid.*, c. 8r.

<sup>210</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. De quibus, ff. de legibus* (D. 1, 3, 32), col. 35.

<sup>211</sup> Doc. 1, c. 8r.

<sup>212</sup> [Corsivo mio]. *Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integritate una cum glossis restituta*, Romae, In aedibus Poluli Romani, 1582c. *Cum tanto sint*, X, *De consuetudine* (c. 11, X, 1, 4), col. 96.

videlicet conveniat Religioni, congruat disciplinæ, et saluti prospiciat. Id etiam pro criterio rationabilitatis in consuetudine observari solet, si de ea re, de qua est consuetudo iusta esset lex, de novo edita, mutata priori, si qua esset, vel minime mutata, si nulla existebat, et idem quæcumque consuetudo ansam præbens delinquendi, quamvis esset immemorialis, nec vim legis obtinere, nec amplectenda dicenda est, *c. ex parte de consuetudine*<sup>213</sup>, cuiusmodi esset consuetudo de reddendo mutuo in meliori specie.

Infatti, si era soliti osservare il criterio della ragionevolezza nella consuetudine, quando, sulla materia regolata dalla consuetudine, vi era una giusta legge edita recentemente, mutata rispetto alla precedente, mutata in minima parte o se non ne esisteva alcuna. Infatti, qualunque consuetudine che forniva un appiglio per delinquere, benché fosse immemorabile, non otteneva la forza di legge e non si diceva fosse da rispettare.

In secondo luogo doveva essere legittimamente prescritta, ed in questo Ponziani distingueva tra la consuetudine *praeter ius* e quella *contra ius*<sup>214</sup>:

2° debet esse legitime præscripta, pro quo adverto aliam esse consuetudinem præter ius, idest circa rem aliquam, de qua aliquid in iure scripto sancitum non fuerit, neque permettendo, neque vetando aliam contra ius, si agatur de consuetudine præter ius, vel contra ius civile, non interruptus decenii cursus requiritur ad legitimam consuetudinis præscriptionem, quod idem dicitur, si sit præter ius canonicum. Si autem sit contra [c. 8v] ius canonicum, 40 annorum cursus requiritur, ut notatur communiter in dicto *c. fin*<sup>215</sup>, et in *l. diuturna ff. de legibus*<sup>216</sup>.

Infine, la consuetudine doveva essere l'espressione di un tacito consenso del popolo, che non doveva esprimersi necessariamente in un atto giudiziale ed in contraddittorio davanti ad un giudice, bastando soltanto un atto extragiudiziale che mostrasse esser stato il popolo a voler conservare tale consuetudine<sup>217</sup>:

3° actuum totius populi, vel maioris partis frequentia, quæ sufficienter indicet tacitum populi consensum in huius consuetudinis inductione *l. sed ea ff. de legibus*<sup>218</sup>, et idem

<sup>213</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papae IX, c. Ex parte, X, De consuetudine* (c. 10, X, I, 4), col. 94.

<sup>214</sup> Doc. 1, cc. 8r-8v.

<sup>215</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papae IX, c. Cum tanto sint, X, De consuetudine* (c. 11, X, I, 4), col. 96.

<sup>216</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Diuturna, ff. de legibus*, (D. 1, 3, 33), col. 36.

<sup>217</sup> Doc. 1, c. 8v.

<sup>218</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Sed ea, ff. de legibus* (D. 1, 3, 35), col. 36.

tales actus notorii debent esse, sed non requiritur, quod sint iudicarii, et in contradictorio iudicio obtenti, sed sufficit si sint solum extrajudiciales, et satis demostrent populum per eos voluisse talem servari consuetudinem.

Ponziani chiudeva, quindi la sua «lettura» del secondo titolo delle Istituzioni, consegnando ai suoi studenti un caso che poteva presentare alcune difficoltà. Si trattava di quegli atti molteplici, posti in essere affinché attraverso di essi si stabilisse una consuetudine. Questi casi andavano rimessi all'arbitrio del giudice, il quale, qualora non avesse riscontrato la continuità nelle azioni per il tempo richiesto, avrebbe dovuto considerare tali azioni insufficienti ad indurre la consuetudine<sup>219</sup>:

Difficultas posset esse circa actuum multiplicitem, ad hoc ut per eos consuetudo inducta censeatur, sed hoc relinquendum arbitrio iudicis, qui considerabit qualitates actuum gestorum, et personarum agentium eo pro firmo remanente unicum actum non sufficere ad inducendam consuetudinem, nisi fuerit successivus, et talem continuationem habuerit per id tempus, infra quod talis consuetudo inducitur *c. cum de beneficio de præbendis in 6*<sup>220</sup>.

---

<sup>219</sup> Doc. 1, c. 8v.

<sup>220</sup> [Corsivo mio]. *Decretalium Domini Bonifacij Papae Octavi*, in *Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum*, Romae, In aedibus Populi Romani, 1582, c. *cum de beneficio*, VI, *de praeuendis* (5, VI, III, 4), col. 437.

## CAPITOLO III

### L'ARCHIVISTA E LA RIFLESSIONE SUL DIRITTO

SOMMARIO: 1. Il politico attivo alla corte estense e la Controversia di Comacchio. 2. Il *Codice Carolino*.

1. Abbiamo lasciato lo studente Muratori intento a seguire le lezioni del Ponziani. Ed è proprio il suo maestro che egli incontrerà al rientro a Modena dopo i cinque anni trascorsi a Milano. Al suo fianco, Muratori si attiverà personalmente nella celebre controversia diplomatica di Comacchio.

Addottoratosi *in utroque* nel dicembre del 1694, Muratori, dopo soli due mesi, era partito a Milano, città in cui, come lui stesso affermava, era stato «invitato al suo giuoco»<sup>1</sup>. Grazie alla mediazione del noto letterato bolognese Giovan Gioseffo Orsi e dell'arcidiacono di Bologna, Anton Francesco Marsigli, il giovane Muratori era stato chiamato presso la «famosa Biblioteca Ambrosiana»<sup>2</sup>. Fu a Milano, ove godette subito dei favori dell'«eccellentissima casa Borromea», che Muratori fece la propria «comparsa nella repubblica delle lettere», tra i «codici manoscritti copiosi e rari» che anche allora costituivano i «principali ornamenti dell'Ambrosiana»<sup>3</sup>. Ben presto Muratori divenne un protagonista della vita culturale milanese: l'assidua frequentazione dei Borromeo e delle note Accademie ad essi legate, furono occasioni essenziali per la formazione del suo pensiero politico<sup>4</sup>.

La chiamata di Rinaldo I, «suo principe naturale», non poté, quindi, che apparire «improvvisa» al Muratori, giunta mentre era ancora alle prese con l'edizione di numerosi codici ambrosiani. Agli inizi dell'anno 1700 il duca lo volle, infatti, a Modena per affidargli l'incarico, prezioso ed estremamente delicato, del riordino dell'archivio segreto<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 16: «né andò molto che per tal conoscenza all'improvviso mi sentii invitato alla famosa Biblioteca Ambrosiana, cioè invitato al mio giuoco».

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 17.

<sup>4</sup> Le Accademie milanesi frequentate da Muratori, tra le quali spicca la nota Accademia dei Faticosi, si occupavano, infatti, principalmente di filosofia morale. È lo stesso Muratori a ricordarne l'importanza nella lettera al Porcia. (*ibid.*, p. 19).

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 20.

Sono note le ragioni politiche che indussero Rinaldo I a richiamare il Muratori a Modena in qualità di archivista<sup>6</sup>. Già da tempo «tutte le corti d'Europa erano in movimento nella previsione della morte prossima del Re di Spagna»<sup>7</sup>. «Ne' gabinetti segretamente si lavorava per prevenire un nuovo sconvolgimento di cose, qualora mancasse la vita di Carlo II», e nell'imminenza della guerra legata alla successione al trono, anche il ducato di Modena mostrava di prepararsi non soltanto alla difesa, ma anche all'eventualità di possibili accrescimenti del suo Stato<sup>8</sup>. Nelle mire del duca, da quando, cinque anni prima aveva rinunciato al cardinalato per assumere il governo del ducato, vi erano soprattutto Ferrara e Comacchio<sup>9</sup>. La perdita di quei territori, occupati da Clemente VIII nel 1598, «costituiva una piaga insanabile nel cuore degli Este, quasi un punto d'onore», e l'archivio segreto appariva allora come lo strumento indispensabile per la rivendicazione dei suoi diritti su quelle città<sup>10</sup>. Mantenendo salda una linea politica fondata sulla fedeltà del ducato all'impero, da poco rinnovata attraverso il suo matrimonio con Carlotta Felicita di Hannover, Rinaldo I si accingeva ad attuare i suoi piani. E accanto ai preparativi diplomatici e militari, aveva disposto il riordino dell'Archivio, su cui gravava la confusione, mai rimediata, seguita al tumultuoso trasporto da Ferrara a Modena nel 1598<sup>11</sup>. Il disordine dell'archivio aveva anche reso vane le indagini del letterato tedesco Friedrich August Hakemann, mandato dal Leibniz per le ricerche sulle

---

<sup>6</sup> Su questo punto si vedano gli studi di A. ANDREOLI, *Ritorno a Modena*, in ID., *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, cit., pp. 231-240, già parzialmente pubblicato in ID., *Perché il duca Rinaldo chiamò il Muratori a Modena*, in *Atti e Memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, Modena, Aedes Muratoriana, 1960, pp. 285-292. Si veda, inoltre, ID., *Il ritorno del Muratori da Milano a Modena*, in *Atti e Memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, Modena, Aedes Muratoriana, 1957, pp. 225-232.

<sup>7</sup> ID., *Ritorno a Modena*, cit., p. 234.

<sup>8</sup> *Annali*, XI, anno 1698, (ed. Roma, presso gli eredi Barbiellini, 1745, p. 322).

<sup>9</sup> Accingendosi a prendere possesso dei suoi Stati, Rinaldo I aveva, infatti, steso una formale *Protesta* contro la Convenzione faentina e contro il Concordato di Pisa, dichiarando non valide le concessioni fatte con quelle capitolazioni alla Curia di Roma, A. ANDREOLI, *Ritorno a Modena*, cit., p. 233.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 237.

<sup>11</sup> È questa la ricostruzione di S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 90, concorde con C. FOUCARD, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, Modena, 1872, p. 6, che diverge parzialmente da quanto affermato dal nipote e biografo di Muratori, secondo il quale «un tumultuario trasporto» dell'archivio, sarebbe stato effettuato anche in tempi più recenti, «ai tempi di Francesco II duca di Modena». G. FRANCESCO SOLI MURATORI, *Vita del postosto Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 21.

origini della casa Brunswick. Poiché andavano a sondare le comuni origini delle due case, tali ricerche stavano particolarmente a cuore anche alla corte estense.

Per fare dell'archivio lo strumento indispensabile all'azione politica cui il ducato si preparava, occorreva, quindi «l'opera di uno specialista intelligente [e] fidato»<sup>12</sup>. Fu Giovanni Galliani Coccapani, abile consigliere e segretario di Stato del Duca, ad individuare nel Muratori la personalità più adatta a ricoprire tale ruolo. Ricevuta la «chiamata» del suo «principe naturale», Muratori, sia pur con un certo rammarico e dopo lunghe trattative, acconsentì a lasciare Milano. Ma al Muratori rincresceva non poco di dover abbandonare la sua amata Ambrosiana. L'Orsi e il Marsigli da Bologna gli consigliavano di schermirsi abilmente, per potersi dedicare ai suoi interessi letterari a Milano. Al contempo, però, oltre ai ripetuti inviti del duca, due fidati amici modenesi, particolarmente vicini alla corte estense, Gioseffo Mazzoni e Gian Giacomo Tori, gli avevano ricordato la straordinaria rilevanza politica dell'incarico offertogli dal duca<sup>13</sup>. «Sarete di più persona necessarissima ed a S.A.S. ed a tutta la corte»<sup>14</sup>, «vi renderete un uomo necessario a questo Stato, di cui avranno bisogno e i Ministri e il Principe»<sup>15</sup>. Così, rimasto ancora a Milano per sei mesi, con l'intento di completare alcune sue ricerche, nell'agosto del 1700 Muratori ritornò a Modena, per porsi al servizio di Rinaldo I, di cui divenne, oltre che l'Archivista, anche il Bibliotecario<sup>16</sup>. Come «Bibliotecario del Serenissimo Sig. Duca di Modena», del resto, Muratori avrebbe poi sempre firmato le sue opere, indicando al lettore non solo la sua mansione principale, ma anche i tratti salienti della sua vocazione di studioso.

L'impegno a corte del Muratori, però, non si arrestò a queste sole mansioni. Conquistata pienamente la fiducia del duca, il Modenese ebbe in sorte un ruolo di primissimo piano nella vita politica dello Stato.

---

<sup>12</sup> A. ANDREOLI, *Ritorno a Modena*, cit., p. 234.

<sup>13</sup> Alcune significative lettere del Mazzoni e del Tori indirizzate al Muratori furono pubblicate da ID., *Il ritorno del Muratori da Milano a Modena*, cit.

<sup>14</sup> Di Gian Gioseffo Mazzoni, Modena, 25 febbraio 1700, in ID., *Il ritorno del Muratori da Milano a Modena*, cit. pp. 226-227.

<sup>15</sup> Di Giovan Giacomo Tori, Modena, 1 marzo 1700, in *Ibid.*, p. 232.

<sup>16</sup> A questo proposito di veda la lettera di Muratori al ministro di Rinaldo I, Giovan Francesco Bergomi, Milano, 10 marzo 1700 (*Epistolario*, II, pp. 422-423). Cfr. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 76-78.

Gli eventi impedirono, infatti, a Muratori di portare a compimento il riordino dell'archivio. Scoppiata la guerra per la successione al trono di Spagna, nel 1702 le truppe francesi invasero Modena, costringendo Rinaldo I a rifugiarsi a Bologna. Muratori, rimasto nella capitale estense, dovette provvedere a mettere in salvo i documenti più preziosi, occupandosi del trasferimento dell'archivio nel rifugio segreto di Monte Alfonso, in Garfagnana. Con la sua caratteristica prudenza, acuita dal timore dell'intercettazione della corrispondenza, durante il trasferimento dell'archivio, Muratori comunicava cautamente al duca che «la mercanzia» era in viaggio, «ben legata e coperta»<sup>17</sup>. E qualche giorno dopo, poteva affermare di aver condotto felicemente «la munizione in M[onte] A[lfonso]»<sup>18</sup>. Come ha sottolineato Bertelli, sulla scorta dei documenti pubblicati da Foucard, fin dagli anni della dominazione francese, Muratori apparve subito tra gli uomini di spicco della corte<sup>19</sup>. Certamente aveva dimostrato grande abilità e attaccamento al duca, tra il 1702 e il 1707, gli anni in cui lo Stato era caduto in balia del nemico, privo di un curatore ufficiale degli interessi del duca<sup>20</sup>. Del resto, fu lo stesso Muratori che con «una frase ben comune a molti, ma concepita da un cuore comune a pochissimi» si era dichiarato «pronto a spendere roba e vita in servizio dell'Altezza [...] Serenissima, [...] [suo] Clementissimo Padrone»<sup>21</sup>. Le parole di Muratori restituivano ancora vivo il ricordo della migliore tradizione di pensiero politico, e sembravano rievocare l'appello di Gino Capponi, particolarmente caro al Modenese, ad amare il bene comune più del proprio e dell'anima<sup>22</sup>. Nella sua concreta esperienza politica presso

---

<sup>17</sup> Di Lodovico Antonio Muratori a Rinaldo I d'Este, Modena, 26 luglio, 1702, *Epistolario*, II, pp. 598-599.

<sup>18</sup> Di Lodovico Antonio Muratori a Rinaldo I d'Este, Modena, 3 agosto, 1702, *Ibid.*, p. 601.

<sup>19</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Lodovico Antonio Muratori*, cit., pp. 97 ss.; C. FOUCARD, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, cit.

<sup>20</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Lodovico Antonio Muratori*, cit., pp. 97-98.

<sup>21</sup> Di Lodovico Antonio Muratori a Rinaldo I d'Este, Modena, 3 agosto, 1702, *Ibid.*, p. 601.

<sup>22</sup> «Fate dei dieci della Balìa uomini pratici, che amino il Comune più che il loro proprio bene e che l'anima». I *Ricordi* di Gino di Neri Capponi, particolarmente cari al Muratori, furono pubblicato per la prima volta proprio dal Modenese nel diciottesimo volume dei *Rerum Italicarum Scriptores*, GINO CAPPONI, *Ricordi*, in ID., *Monumenta Historica de Rebus florentinorum*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, XVIII, Mediolani, Ex tiphographia societatis palatinae in regia curia, 1731, pp. 1149-1152.

la corte estense, Muratori delineava già quei principi che avrebbero trovato una compiuta sistemazione nella riflessione più tarda.

Così, al rientro della corte a Modena, dopo la sconfitta francese<sup>23</sup>, il suo nome figurava tra i consultori e i ministri, impegnati nei preparativi per l'occupazione di Comacchio, apparecchiati dagli Este con il sostegno di Vienna<sup>24</sup>. Come si legge in un dispaccio urgente dell'inviato estense a Vienna, che sollecitava il Duca a «far segretamente cercare, vedere, esaminare, consultare ciò che mai possa addursi in pretesa lor giustificazione da' preti per l'occupazione di esso Comacchio»<sup>25</sup>, «oltre all'archivista Muratori, li signori ministri» erano, infatti, i soli «partecipi di questo affare»<sup>26</sup>.

Proprio a Muratori, del resto, pochi giorni prima dell'occupazione di Comacchio, Rinaldo I aveva affidato il delicato compito di organizzare il suo incontro con Elisabetta Cristina di Brunswick, affinché il duca potesse rendere omaggio alla sovrana in occasione della sua venuta in Italia. La regina di Spagna sarebbe giunta a Milano con l'intento di recarsi poi a Barcellona dal suo sposo, Carlo III, colui al quale pochi anni dopo, sarebbe spettata la corona di imperatore<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Alla vigilia della sconfitta francese, infatti, Muratori scriveva a Carlo Borromeo Arese: «Sarà domani, se i conti non fallano, il giorno fatale, in cui vedrassi di nuovo avverata la considerazione che i gigli non possono allignare in Italia». Di Lodovico Antonio Muratori a Carlo Borromeo Arese, Modena, 31 Marzo 1707, *Epistolario*, III, p. 917.

<sup>24</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 98. Allo studio di Bertelli si rinvia per una ricostruzione articolata della controversia di Comacchio. Sulla controversia si veda anche C. VIOLA, *Echi comacchiesi nel carteggio Muratori- Marmi*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*, Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Firenze, Olschki, 1996, pp. 15- 45.

<sup>25</sup> C. FOUCARD, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, doc. XXI, p. 57, dispaccio 3 aprile 1708. Cfr. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 98.

<sup>26</sup> C. FOUCARD, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, doc. XXI, p. 57, dispaccio 3 aprile 1708.

<sup>27</sup> Al pari degli altri principi d'Italia, anche Rinaldo I aveva chiesto udienza alla Regina di Spagna, per renderle omaggio nel suo passaggio nella Penisola. Per questo aveva incaricato Muratori di organizzare nel dettaglio l'incontro, concordandone le modalità con i ministri della Regina. Risalendo la Valle dell'Adige, passando per Peri e Ala, Muratori giunse a Trento il 16 maggio 1708. Dopo aver ottenuto sufficienti informazioni circa l'itinerario che la Regina avrebbe compiuto nella sua discesa in Italia, Muratori effettuò una deviazione alla volta di Desenzano, dove si sarebbe svolto l'incontro, per poi dirigersi verso Bolzano. Qui il 19 marzo Muratori incontrò il Barone d'Inhoff, col quale definì precisamente il luogo, l'ora e le modalità dell'incontro tra i due sovrani. L'itinerario di Muratori è scandito dalle sue lettere inviate a Rinaldo I, scritte da Peri, da Ala e da Trento il 16 maggio 1708 (*Epistolario*, III, pp. 974-977); segue la lettera ad un segretario di Stato del duca di Modena, scritta da

Relazionando quotidianamente al duca sul procedere della missione, che lo vide freneticamente in viaggio tra Trento, Bolzano e Desenzano, Muratori si mostrava nell'inedita veste di diplomatico. Le minute trattative condotte prima col Barone d'Inhoff e poi col Principe di Lorena, erano rivolte a definire precisamente le modalità di svolgimento dell'incontro, nel tentativo di concordare con la sovrana il «trattamento di Altezza» per il duca. Come si coglie dalle relazioni del Muratori, tale richiesta, avanzata anche dagli altri Stati italiani, aveva trovato un ostacolo determinante negli ordini inviati da Vienna e Spagna, che imponevano di negare quel titolo ai Principi italiani<sup>28</sup>. Anche in questo caso Muratori non perdeva l'occasione per ricordare al duca la propria devozione a Rinaldo I, dichiarandosi disposto, ancora una volta, a «spendere volentieri la vita» per il suo principe<sup>29</sup>.

L'incontro tra il duca e la regina di Spagna si tenne il 26 maggio 1708. Due giorni prima le truppe imperiali avevano occupato Comacchio. Già da tempo, come si è accennato, la corte estense si preparava alla battaglia diplomatica che sarebbe conseguita all'occupazione di quei territori, nella viva speranza che l'occupazione di Comacchio avrebbe costituito soltanto la prima tappa per la riconquista dell'intero ducato di Ferrara. Muratori assunse un ruolo preminente nella controversia, dapprima come coordinatore, poi come protagonista principale, opponendosi aspramente al suo storico rivale, Giusto Fontanini. Fin dalle prime scritture, Muratori mostrò di avere una chiara visione delle questioni politiche che stavano dietro la controversia che

---

Desenzano, il 17 maggio (*Epistolario*, III, p. 977) e la lettera indirizzata nuovamente al duca, scritta da Bolzano, il 19 maggio 1708 (*Epistolario*, III, pp. 978-982). Nell'*Epistolario* è pubblicata anche la relazione di Muratori alla Segreteria di Stato, datata Desenzano, 26 maggio, 1708 (*Epistolario*, III, pp. 982-984). Come si legge negli *Annali*, infatti, l'incontro ebbe luogo il 26 maggio. «Si mosse di Germania nella primavera del presente anno questa graziosissima principessa, dichiarata regina di Spagna, e calò in Italia. [...] Nel dì 26 di maggio furono ad inchinarla in Desenzano Rinaldo I d'Este duca di Modena, e il principe Don Giovanni Gastone, spedito dal Gran Duca Cosimo de' Medici suo padre». *Annali*, XII, p. 50.

<sup>28</sup> A Rinaldo I d'Este in Castiglione delle Stiviere, Bolzano, 19 maggio, 1708, cit., p. 980.

<sup>29</sup> «Ma in qualunque stato io mi sia, supplico Vostra Altezza di credere ch'io, esigendolo il suo servizio, spenderò volentieri la vita, e che s'ella non potrà figurarmi per un paladino, mi potrà sempre conoscere per quel fedelissimo e zelantissimo servo che io sono di Vostra Altezza». Di Lodovico Antonio Muratori a Rinaldo I d'Este, Bolzano, 19 maggio, 1708, in *Epistolario*, III, pp. 978-982: 981-982.

opponeva papato e impero, e dalle quali gli Estensi potevano trarre grande beneficio<sup>30</sup>:

E sopra tutto importa a Sua Maestà Imperiale il rendere il più possente il Sig. Duca di Modena per avere in Italia un principe suo antico e fedel vassallo obbligato al Sacro Romano Impero, e impegnato a sostenere e in istato di poter sostenere, i diritti imperiali e gl'interessi di Sua Maestà Cesarea alle occasioni, giacché la casa d'Este ha in tutte le congiunture data pruova della sua inviolabile fedeltà al Sacro Romano Imperio, ne ha veduto giammai i suoi stati tirarsi addosso i bandi imperiali.

Il ducato estense rappresentava, infatti, uno strumento particolarmente prezioso per l'impero, che, dopo le pubbliche lodi manifestate da Clemente XI a Luigi XIV per l'accettazione della successione spagnola, aveva ripreso ad avanzare sulla penisola quelle pretese ancora vive al tempo di Carlo V. Il ducato si sarebbe rivelato, infatti, una preziosa «spina antipapale al centro della penisola», su cui l'impero avrebbe abilmente fatto leva per avanzare le proprie richieste<sup>31</sup>.

La battaglia diplomatica seguì immediatamente l'occupazione di Comacchio, e al *Dominio temporale della sede apostolica sopra la città di Comacchio*<sup>32</sup>, di Giusto Fontanini, che diede inizio alla disputa, replicò Muratori, consigliato, almeno nella fase iniziale, da Pietro Ercole Gherardi e, soprattutto, dal suo maestro Girolamo Ponziani. Numerose furono le scritture muratoriane, che gli valsero la fama di «miglior avvocato d'Italia»<sup>33</sup>. Alla *Breve notizia storica dei diritti imperiali su Ferrara*, rivolta all'ambasciatore Giannini affinché a Vienna si avesse una prima traccia dell'azione da condurre presso la Corte imperiale, eletta a giudice della contesa, seguirono le *Osservazioni sopra una lettera*, stese dal Muratori con l'ausilio del Ponziani e del Gherardi. Data al 1712 lo scritto più compiuto della controversia, la *Piena Esposizione dei diritti Imperiali ed Estensi sopra la città di Comacchio*,

<sup>30</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Breve notizia dei diritti imperiali su Ferrara*, in C. FOUCARD, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, cit., doc. XXIV, pp. 62-63.

<sup>31</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 102.

<sup>32</sup> GIUSTO FONTANINI, *Il dominio temporale della sede apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli esposto a un ministro d'un principe*, 1708, con licenza de' superiori.

<sup>33</sup> «In grande stima fu parimente il Muratori presso Vittorio Amedeo Re di Sardegna, il quale lo considerava non solo come il più gran Letterato ma eziandio come il miglior Avvocato d'Italia per le Scritture da lui composte sopra Comacchio». GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI, *Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 226.

dedicato a Carlo VI, a cui seguì la *Disamina* del Modenese in risposta alle ulteriori accuse del Fontanini<sup>34</sup>. In questi, come nei numerosi altri scritti apparsi anonimi tra il 1708 e il 1720, Muratori tentò di legittimare, coniugando storia, politica e diritto, le pretese imperiali su quelle terre e città.

Feudo degli Estensi fin dal 1354, Comacchio era stata occupata nel 1598 dalle truppe pontificie, al comando del Cardinale Cinzio Aldobrandini. Integrando quei territori ai possessi papali, il nipote di Clemente VIII aveva così dato l'avvio a un periodo di dominazione pontificia che si sarebbe protratto fino al 1708. Numerosi elementi, però, rendevano incerta la sovranità su quei territori. La presenza delle saline, innanzitutto, aveva fatto di Comacchio un centro economico di rilevante interesse, soprattutto perché l'estrazione del sale era destinata a danneggiare il gettito delle pontificie saline di Cervia. Ciò aveva giustificato, in più occasioni, interventi veneziani e papali presso gli estensi e aveva determinato l'assunzione di particolari obblighi di natura quasi contrattuale, in relazione all'astensione dal commercio del sale. Concorreva a rendere la situazione ancora più confusa, la posizione di quei territori, vicini a Ferrara, città per lungo tempo signoreggiata dagli estensi ma in qualità di vassalli del papa.

Presentando l'occupazione imperiale come un'indebita usurpazione, la parte ecclesiastica ne rivendicava la legittima sovranità papale, in virtù dell'originaria appartenenza all'Esarcato, possesso della Chiesa, e ad essa tolto dai Longobardi. Particolare rilievo era attribuito, quindi, alla donazione di Pipino, riconfermata poi dai successivi imperatori, che appariva come una restituzione al legittimo principe di quei territori. L'occupazione di Clemente VIII, volta a ricomprendere Comacchio nel distretto di Ferrara, non costituiva l'espulsione di un legittimo titolare, ma il

---

<sup>34</sup> Tra le numerose scritture composte dal Muratori in occasione della controversia di Comacchio, e apparse anonime tra il 1708 e il 1720 sono da ricordare LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Osservazioni sopra una lettera intitolata: "Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli" distese in una lettera ad un prelado della Corte di Roma, Modena, s. n. l. 1708*; ID., *Piena Esposizione dei diritti imperiali ed Estensi sopra la città di Comacchio in risposta alle due difese del Dominio e alla dissertazione istorica*, s. l. n. t. [ma Modena], 1712; e ID., *Disamina di una scrittura intitolata «Risposta a varie scritture»*, s. l. [ma Modena], 1720. L'elenco completo di tutte le scritture muratoriane redatte nel corso della controversia di Comacchio è riportato in T. SORBELLI, *Bibliografia Muratoriana*, I, Modena, Società Tipografica Modenese, 1943, pp. 121-150.

riacquisto del possesso del vero titolare del diritto. Il pacifico godimento per oltre cento anni, quindi, aveva fatto decorrere la prescrizione, garantendo alla Santa Sede l'acquisto della sovranità.

Coniugando l'indagine giuridica all'interpretazione storico - diplomatica delle prove addotte dall'avversario, Muratori replicò scardinando puntualmente le affermazioni del Fontanini<sup>35</sup>. La sovranità su Comacchio apparteneva, infatti, all'Imperatore che, con l'occupazione del 1708, rientrava in possesso dei suoi territori. Un sovrano, infatti, non poteva alienare la propria sovranità. Esprimendo chiaramente l'esigenza di un'indagine storica del diritto, necessaria per comprendere il reale significato delle donazioni imperiali, Muratori sottolineava come le donazioni fatte dagli antichi imperatori ai pontefici non pregiudicassero la sovranità, l'«alto dominio», nelle mani del donante. Ciò trovava, infatti, conferma nel costante esercizio della giurisdizione da parte degli imperatori e nelle continue investiture fatte a favore degli estensi anche dopo quelle donazioni. Secondo la ricostruzione muratoriana, tali investiture a favore degli estensi avevano prodotto pienamente i propri effetti: gli Estensi, infatti, avevano signoreggiato quei territori come feudatari cesarei, senza alcuna opposizione da Roma. Ciò provava anche che il «dominio utile» era concretamente nelle mani degli Estensi, i quali, del resto, in varie occasioni si erano confermati padroni della città, supportati dalla «dedizione» del popolo<sup>36</sup>. Anche la delicata questione delle saline, a causa delle quali Alfonso I era stato dichiarato ribelle da Giulio II, offriva a Muratori l'occasione di ribadire la sua tesi, avvalorata dalla preziosa testimonianza del Guicciardini, puntualmente riportata dal Modenese<sup>37</sup>:

Giulio Papa, cercando principio di controversie, comandò imperiosamente ad Alfonso, che desistesse di far lavorare Sali in Comacchio, perché non era conveniente, che quel che non gli era lecito fare, quando i Venetiani possedevano Cervia, gli fosse lecito

---

<sup>35</sup> Bertelli rileva delle significative differenze tra le *Osservazioni*, opera dal taglio più giuridico, e la *Piena Esposizione*, in cui Muratori mostra tutta la sua acquisita abilità nell'analisi storico-diplomatica delle prove addotte dall'avversario. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 161.

<sup>36</sup> Nel «Anno 1297», ad esempio, «la città di Comacchio si diede in potere degli Estensi». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Osservazioni sopra una lettera*, cit., p. 45.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 67. Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, IX, 1, cit., vol. II, p. 282.

possedendola la Sedia Apostolica. [...] Il duca di Ferrara confortato da amici suoi a soprassedere di far' il sale, haveva risposto non poter seguitare questo consiglio per non pregiudicare alle Ragioni dell'Imperio, al quale apparteneva il dominio diretto di Comacchio.

Le parole di Guicciardini, al quale, ancora una volta, Muratori si mostrava particolarmente vicino, suffragavano la sua tesi, confermando che il «dominio diretto» sui territori di Comacchio risiedeva nelle mani dell'Imperatore. L'occupazione di Clemente VIII del 1598, appariva, pertanto, come una chiara usurpazione. Essa si rivelava agli occhi di Muratori, come «un mero colpo della forza armata, ma non armata di Ragioni»<sup>38</sup>. In linea con quanto asserito dagli spiriti più vigili che parteciparono a quegli aventi, l'occupazione dell'Aldobrandini appariva, infatti, guidata soltanto dall'interesse, da quella «Ragion di Stato» che Muratori avrebbe aspramente criticato nelle sue opere politiche<sup>39</sup>. Comacchio, infatti, non era mai appartenuta al distretto di Ferrara, come voleva l'Aldobrandini, e anche negli anni di dominazione pontificia l'impero non aveva mai smesso di rendere manifesta la propria sovranità. Muratori rivendicava, quindi, a favore dell'impero e degli Estensi la decorrenza della prescrizione, per il «possesso provato e continuato degli augusti ed estensi di Comacchio fino al 1598», a cui erano seguiti costantemente degli atti di rivendicazione dei propri diritti da parte dell'impero<sup>40</sup>.

Com'è noto, le speranze degli Estensi furono disattese e il tentativo muratoriano di ristabilire l'ordine giuridico non andò a buon fine. Il 20 febbraio 1725, dopo 17 anni di dominazione, Comacchio fu restituita al pontefice in cambio del riconoscimento della Prammatica Sanzione<sup>41</sup>. L'interesse e la ragion di Stato

---

<sup>38</sup> *Alla Sacra Cesarea e Cattolica Maestà di Carlo VI Imperadore de' Romani, re delle Spagne*, in *Piena Esposizione*, cit., p. V.

<sup>39</sup> Di particolare interesse appaiono quattro *Avvertimenti* di Cesare Speciano, composti qualche tempo prima dell'occupazione dell'Aldobrandini. Il nunzio si mostra particolarmente critico verso l'intenzione di Clemente VIII di occupare Ferrara, legata soltanto all'interesse, alla «Ragione di Stato», secondo cui «il potente tiene che quella cosa sia giusta, che più gli torna commoda, et utile». CESARE SPECIANO, *Propositioni Christiane et Civili subalterne a Dio con le quali s'intende et pratica le cose politiche senza offendere la propria coscienza*, in P. CARTA, *Ricordi politici. Le «proposizioni civili» di Cesare Speciano e il pensiero politico del XVI secolo*, Trento, Università degli studi di Trento, 2003, pp. 99-362, prop. 839, p. 353 (d'ora in poi *Propositioni christiane et civili*), propp. 433, 434, 442, 446, pp. 224-231. Cfr. P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., pp. 77-78.

<sup>40</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Piena Esposizione*, cit., pp. 335-336.

<sup>41</sup> Con la Prammatica Sanzione, promulgata nel 1713, Carlo VI aboliva la legge Salica nei territori dell'impero, consentendo anche alle donne di accedere al trono degli Asburgo. Perché tale legge fosse

prevalsero sulle ragioni del diritto, e Muratori non nascose la sua profonda amarezza. Come emerge dall'epistolario, già dal momento dell'elezione di Carlo VI appariva difficile «resistere con le sole parole all'eloquenza di 600 mila fiorini, che in tante polizze [...] [aveva] seco il nipote del Santissimo»<sup>42</sup>. Queste riflessioni avrebbero accompagnato Muratori per lungo tempo. Anche negli anni seguenti, infatti, egli avrebbe dolorosamente riconosciuto come la «forza e il possesso» fossero «le vere ragioni dei principi»<sup>43</sup>, i quali pensavano soltanto «a mantener soldati»<sup>44</sup>.

Com'è stato spesso notato, fu soprattutto dalle indagini legate alla controversia di Comacchio, in cui si innestarono le ricerche genealogiche sul ramo italiano della casa guelfa, che presero avvio gli studi muratoriani sul medioevo<sup>45</sup>. Questi studi sarebbero confluiti nelle sue grandi opere storiche, che ne avrebbero sancito la fama come «padre» della storia d'Italia. Particolare attenzione era riservata alle istituzioni e alle consuetudini italiane dell'età di mezzo, e a queste il Modenese avrebbe continuato a guardare con grande attenzione anche nella sua attività di «riformatore».

2. È probabile che nell'amarezza seguita alla cessione di Comacchio alla Santa Sede, Muratori trovò l'occasione per redigere il *Codice Carolino*. Composto nel 1726, lo scritto, che si presentava come un'esortazione rivolta all'Imperatore

---

ritenuta valida era necessario il riconoscimento di tutti gli altri stati, e ciò accadde soltanto con la Pace di Aquisgrana del 1748. In cambio del riconoscimento della Prammatica Sanzione da parte del pontefice, Carlo VI restituì Comacchio a Innocenzo XIII, mettendo fine, in questo modo alla contesa ma anche ai sogni del ducato estense. In virtù della Prammatica Sanzione, Carlo VI avrebbe designato come sua erede la figlia, Maria Teresa.

<sup>42</sup> Di Lodovico Antonio Muratori a Carlo Borromeo Arese in Napoli, Spezzano, 25 settembre 1711, *Epistolario*, IV, p. 1393. Anche qualche tempo prima Muratori aveva rivolto all'Arese analoghe riflessioni. Riferendosi ai maneggi del legato modenese a Francoforte, marchese Olivazzi, Muratori sottolineava la difficoltà dell'impresa. «La disinvoltura del sign. Marchese senatore Olivazzi è stata in moto; ora sta mirando le belle comparse di Francfort. Quegli è ministro degno d'un gran monarca; ma dee combattere con sole parole contra 600 mila fiorini, che stanno in agguato in tante buone polizze». Di Lodovico Antonio Muratori a Carlo Borromeo Arese in Napoli, Spezzano, 24 agosto 1711, *Epistolario* IV, p. 1381.

<sup>43</sup> Di Lodovico Antonio Muratori a G. Malaspina, 25 giugno 1733, in *Epistolario*, VII, (n. 3266).

<sup>44</sup> Di Lodovico Antonio Muratori a G. F. Muselli, Modena, 28 maggio 1739, in *Epistolario*, IX, p. 3898.

<sup>45</sup> Cfr. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Lodovico Antonio Muratori*, cit., pp. 174 ss.

Carlo VI, appariva quasi come «la proposta di un rimedio a un diritto che si era mostrato impari nella soverchiante lotta col denaro [...]e gli interessi»<sup>46</sup>.

Dismessi i panni dell'«Avvocato» al termine della controversia di Comacchio, il Modenese si accingeva, infatti, a riflettere intorno ai problemi del diritto. E la critica ai difetti da cui era afflitta la giurisprudenza del suo tempo, cui seguiva la proposta di riforma, si intrecciava con la riflessione sul potere e, soprattutto, con quella sui suoi limiti. L'invito, rivolto al sovrano, alla compilazione di un "codice", che seguiva una tradizione ben più risalente, si accompagnava dunque con la più viva affermazione dei limiti del potere politico: si trattava dell'auspicio per il ripristino di un ordine giuridico, in un momento in cui la politica, mossa unicamente da interessi privati, non trovava dinanzi a sé alcun limite.

Il *De codice carolino, sive de novo legum codice instituendo* appare, dunque, di grande importanza per cogliere lo stretto vincolo che lega la riflessione del Muratori sul diritto al suo pensiero politico<sup>47</sup>. Scritto che precede le opere più note e che sarebbe confluito in gran parte nei *Difetti della giurisprudenza*, il *Codice Carolino* fornisce una preziosa chiave di lettura del pensiero politico e giuridico muratoriano. La dissertazione, da cui emergono i tratti di un pensiero ancora in evoluzione, mette in evidenza alcune delle fonti più interessanti del pensiero muratoriano, intimamente legate alle sue indagini storiche. L'esigenza di riformare il diritto, verso i cui difetti Muratori si presentava aspramente critico, infatti, andava di pari passo con l'avvertita necessità di conservare il patrimonio culturale della

---

<sup>46</sup> C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, cit., p. 109. Per un'indagine dettagliata delle vicende legate alla dissertazione muratoriana e alla datazione del manoscritto, condotta sulla base della corrispondenza col prefetto della biblioteca imperiale Pio Nicola Garelli, che fu l'intermediario tra Muratori e Carlo VI, si vedano gli studi di B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., pp. 126-149; ID., *Storia critica del De Codice Carolino*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 "Dei difetti della giurisprudenza"*, cit., pp. 53-75; B. DONATI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti politici postumi. Di un nuovo codice di leggi, Rudimenti di filosofia morale per il principe*, cit., pp. IX-XLV. Si veda, inoltre, G. RUSSO, *Legge imperiale e autonomie locali*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 349-356 da cui pare distaccarsi G. BEDONI, *La dissertazione muratoriana De codice carolino*, in *Corte, Buon Governo, Pubblica Felicità*, cit., pp. 105- 140.

<sup>47</sup> Il manoscritto è conservato nella Biblioteca Estense di Modena, Archivio Muratoriano, Filza 5, fasc. 2a. La dissertazione fu pubblicata da Donati LODOVICO ANTONIO MURATORI, *De Codice Carolino*, in B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., pp. 173-209 (d'ora in poi *Codice Carolino*)

tradizione giuridica e politica italiana, di cui, grazie alle sue indagini sulle istituzioni italiane dell'età di mezzo, il Modenese era di certo l'interprete più accreditato. Quella tradizione, riportata alla luce attraverso gli antichi documenti, riviveva nelle pagine del *Codice Carolino*. Custode e conservatore delle antichità italiane, Muratori se ne rendeva anche l'autorevole interprete.

Nell'esordio, dopo aver ringraziato l'Imperatore per la clemenza e la benevolenza dimostrategli, Muratori ne tesseva l'elogio. E innanzi tutto tributava un grande merito a Carlo VI per aver incrementato la Biblioteca Imperiale di Vienna. La gratitudine del Modenese era legata, però, soprattutto al contributo determinante all'edizione dei *Rerum Italicarum Scriptores*, per la quale l'Imperatore aveva aperto le porte della sua reggia milanese. Dinanzi a tale contributo Muratori manifestava la propria gratitudine dando all'Imperatore un prezioso consiglio: «de efformando constituendoque novo *Legum Codice*, quem a sanctissimo nomine tuo praesens ac ventura aetas *Carolinum* appellet»<sup>48</sup>. Ciò avrebbe arrecato grande vantaggio per la cosa pubblica, consolidando, al contempo, nei secoli futuri «nominis numquam interitura memoria» dell'Imperatore<sup>49</sup>.

Con un espresso richiamo al binomio giustiniano *justitia et armi*, i due elementi costitutivi della *majestas*, Muratori entrava nel vivo della trattazione<sup>50</sup>:

Duo sunt in primis, quae ad tutelam, felicitatem, perfectumque regimen Reipublicae exiguntur, et ambo veluti hominum fraena adhibenda sunt, Arma videlicet et Leges. Iis opus est ad coercendos externos hostes et intestinas interdum seditiones avertendas; isti vero ad civiles hominum actiones, societatemque civium ordinandam, quae sine huiusmodi gubernaculo statim corrueret. Fac enim mortatium genus, alioqui nobilissimum, Legibus careat, aut ipsarum jugum rejiciat, ipsum continuo videas in mores, et paene in conditionem naturamve frearum transire, immo longe pejora quam belluae ipsae immundae et crudeles moliri. Ea autem inter hosce politicos populi fraenos differentia intercedit, quod arma quidem in promptu semper habere necesse

<sup>48</sup> *Codice Carolino*, p. 176.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Ibid.*, pp. 176-177. Cfr. Const. *Imperatoriam maiestatem*, in *Corpus Iuris Civilis*, I, *Institutiones*, Recognovit P. Krueger, Berolini, Weidmann, 1889. Sulla fortuna del binomio giustiniano nella riflessione politica del Cinquecento e, in special modo, nel pensiero machiavelliano, si veda D. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., pp. 38-41; ID., *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 110-113; QUAGLIONI, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, in «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 172-185 e ora anche C. VIVANTI, *Niccolò Machiavelli. I tempi della politica*, Roma, Donzelli, 2008.

sit, sed ut quantum fieri potest raro Princeps iisdem utatur. Leges vero nulla hora, nullum tempus sit, quo suam vim non exercent, atque a civibus non sint observandae.

Entrambe, leggi ed armi, erano indispensabili per la «tutela, la felicità ed il buon governo dello Stato». Le prime, infatti, erano necessarie «per debellare i nemici e talvolta per evitare rivolte interne», le seconde «per regolare i rapporti giuridici tra le persone e per ordinare la società civile che senza tali norme presto crollerebbe». Senza le leggi, infatti, l'uomo perdeva la sua umanità, ricadendo «nella natura e nella condizione delle belve». Memore delle lezioni del Ponziani, Muratori sottolineava la superiorità delle leggi sulle armi, ricordando come, a differenza di queste ultime, che il principe era tenuto ad usare il meno possibile, le leggi esercitavano la loro forza e dovevano essere usate dai cittadini in ogni tempo e in ogni momento<sup>51</sup>. Grande lode attribuiva, quindi, alle leggi, presentate, seguendo la definizione tomista, come «santamente istituite e promulgate per il bene comune da principi probi e prudenti», benché fossero allora afflitte da numerosi mali<sup>52</sup>. Non di rado, infatti, «per vizio sia intrinseco, sia dell'abuso degli interpreti», le leggi finivano per arrecare danno allo Stato stesso<sup>53</sup>:

Attamen ut sunt hujus vitae bona et commoda, plerumque aut semper, malis et incommodis promiscue commixta, Leges ipsae sive ex proprio, sive ex Interpretibus abutentium vitio, in ipsius Reipublicae detrimentum vergere non raro deprehenduntur. Nam sive obscurae sint, sive nimiae Leges, et praecipuae poenalis, et quamquam a justus juste ferantur, non leve tamen onus, confusionem scilicet, dubitationem, errores, aeternasque lites populis adferunt, atque in antinomias interdum recidunt. Acute pro more Tacitus aiebat: *Antehac flagitiis, nunc Legibus laboramus*<sup>54</sup>. Quod malum quantopere nostris quoque temporibus serpat augeaturque per Regna, Provincias et Urbes, nihil attinet exemplis ostendere. Platoni autem Aristoteli, aliisque Philosophorum sapientissimis laudae sunt paucae Leges: ut enim Plato ait *Apud quos plurimae Leges, ibi et lites, itemque mores improbi*.

<sup>51</sup> Cfr. *infra*, Cap. II.

<sup>52</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 90, a. 4, p. 942: «Et sic ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata».

<sup>53</sup> *Codice Carolino*, p. 177.

<sup>54</sup> TACITO, *Annali*, III, 25. Cfr. MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., p. 1112 (*Saggi*, a c. di F. Garavini, vol. II, p. 1424).

Sulla scorta delle fonti classiche, Muratori si addentrava nei difetti della giurisprudenza, tema che avrebbe poi sviluppato, seguendo la medesima bipartizione in difetti «intrinseci» ed «estrinseci», nell'opera giuridica più nota. Come si vedrà, le dure critiche muratoriane costituivano, in realtà, una summa delle critiche già mosse dagli umanisti ai difetti della pratica legale, che non devono dunque essere mai disgiunte dalla volontà di conservare il patrimonio culturale della tradizione<sup>55</sup>:

Sed quantacumque sint incommoda, quae ex nimietate Legum effluere possunt, omnia decrescere ac ferme evanescere videntur, ubi ingentia illa ac innumera contemplare, et conferas, quibus ostium aperiunt mira Iurisperitorum ac Interpretum colluvies, et scribendi edendique libros in Iure effusa libido. Iam terret nos tot tantorumque voluminum moles, in dies etiam excrescens. Iam plutei Bibliothecarum se impares esse tam spissis libros queruntur.

A leggi oscure e troppo numerose, si sommava la «straordinaria colluvie di giureconsulti ed interpreti, nonché la disordinata bramosia, diffusa nell'ambito del diritto, dello scrivere e pubblicare libri». Le critiche muratoriane non erano certo rivolte al retto magistrato e al nobile giureconsulto, che mettevano ogni loro arte al servizio del diritto e della giustizia, «in quibus praecipue sita est, ac sane constituenda in posterum quoque est, bene regendae Reipublicae, quod est ad justitiam, spes et salus»<sup>56</sup>. Non tutti gli uomini di legge erano, però, da «misurarsi con lo stesso metro» e spesso accadeva che pur serbando nell'animo le leggi generali, fosse poi difficile la loro applicazione ai casi particolari. A incrementare questa difficoltà contribuiva il carattere venale dell'attività dei giuristi, che agli stimoli dell'ambizione univano l'avidità di guadagni, deformando ulteriormente la giurisprudenza all'atto pratico, piegandola all'interesse del cliente attraverso «cavilli e sofismi»<sup>57</sup>. A questo proposito Muratori poteva portare l'esempio di un suo stesso maestro «qui suam statuebat laudem in tradendis propugnandisque eo acrius atque fidentius sententiis, quo longius a communi iurisperitorum opinione discedebant»<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> *Codice Carolino*, p. 177.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 178.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 179.

<sup>58</sup> *Ibidem*. La critica che Muratori rivolgeva al suo maestro non era distante dalle accuse frequenti nelle dispute giuridiche diffuse in età umanistica. In termini analoghi si erano espressi, ad esempio

Per questo motivo «nel regno della giurisprudenza» erano proliferate tante questioni e innumerevoli decisioni opposte. Infatti «quanto più emergevano decisioni, allegazioni, trattati, *consilia*, controversie e altri libri di quel genere, tanto più astrusa e difficile diveniva la *ratio iudicandi* ed esse erano in balia dell'opinione incerta dei giudici tra tanti dissidi e dispute, cioè opinioni e ragioni diverse e contraddittorie tra loro»<sup>59</sup>:

Namque (absit verbo invidia) quo plures emergunt Decisiones, Allegationes, Tractatus, Consilia, Controversiae, alique id genus Libri, eo abstrusior difficiliorque efficitur iudicandi ratio, atque incerto versatur iudicium consilia inter tot dissidia et concertationes, hoc est opiniones rationesque diversas et invicem colluctantes.

Si trattava, peraltro, di un «male antico» della scienza legale, di cui si lamentò lo stesso Giustiniano, nella prefazione alle Pandette<sup>60</sup>. L'intervento normativo giustiniano era, infatti, volto a porre rimedio all'incontrollato proliferare delle opinioni degli interpreti che, pur in buona fede, per illustrare il diritto avevano fatto smodatamente ricorso alle loro opinioni. Riproponendo il dettato della costituzione *Tanta*, Muratori ricordava che Giustiniano aveva espressamente vietato ulteriori commenti e interpretazioni alla sua nuova compilazione normativa, mettendo al contempo in evidenza, come tale divieto fu ben presto disatteso<sup>61</sup>.

Per «curare tali ferite», era, quindi, necessario l'intervento di un principe<sup>62</sup>. Soltanto il sovrano aveva l'autorità necessaria per attuare una riforma legislativa. Ancora una volta particolarmente aderente con quanto appreso alle lezioni del

---

Andrea Alciato e Filippo Decio, maestro di Francesco Guicciardini, a proposito di Bartolomeo Sozzini, il cui costume era proprio quello di «deviare a communi opinione, et regulis iuris». (cfr. PHILIPPUS DECIUS, *Consiliorum, sive Responsorum praestantissimi iurisconsulti Philippi Decii Mediolanensis*, I, Venetiis, pro Societate ad signum Aquilae, Hyeronimus Polus excudebat, 1581, c. CLXX, f. 182r; ANDREA ALCIATUS, *Responsa*, Lugduni, Petrus Fradin excudebat, 1561, c. 674, f. 674r). Per tutto questo si veda P. CARTA, *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., p. 60.

<sup>59</sup> *Codice Carolino*, p. 179.

<sup>60</sup> «Et quidem vetus hoc malum est». *Ibid.*, p. 179.

<sup>61</sup> *Const. Tanta, De confirmatione digestorum*, in *Corpus Iuris Civilis*, I, *Digesta*, recognovit Theodor Mommsen, Berolini, Weidmann, 1889, p. 28.

<sup>62</sup> *Codice Carolino*, p. 183.

Ponziani, Muratori sottolineava che ai soli principi era stata attribuita, da Dio o dai popoli, la facoltà di legiferare e l'imperatore, per dignità, appariva il più indicato<sup>63</sup>:

Itaque ab unius Principibus qui facultate condendi Leges in sua ditione vel a Deo, vel ab Augustis, vel a populis, donati sunt, expectanda curatio; sed praecipue Romanorum Imperatori, quem tanta dignitas commendat, eam aequius congruere quisque fetatur.

È da notare che secondo il diritto comune, l'Imperatore era proprio il naturale destinatario della proposta muratoriana. Il ducato di Modena dipendeva quale Stato mediato dall'impero, e a Carlo VI, cui erano riservati i diritti di sovranità e suprema giurisdizione sugli Stati immediati spettavano anche i diritti di vigilanza e controllo sugli stati mediati<sup>64</sup>. L'impero, in quanto potere universale, appariva ancora come il «supremo garante della giustizia e del retto ordinamento di ciascuna *civitas*»; a lui era naturale si rivolgesse Muratori in quanto suddito del ducato estense, aspirando ad una *reformatio* del diritto<sup>65</sup>.

Col *Codice Carolino*, l'Imperatore avrebbe così posto fine alla «guerra dei giureconsulti», riducendo in un solo libro, con forza imperativa, ciò che allora si trovava «in mille libri»<sup>66</sup>. Non si trattava di impiegare le «maniere forti», dando alle fiamme in una sola volta, tutti i libri degli interpreti del diritto<sup>67</sup>. La via «expurgandi iuris» suggerita da Muratori era «mitior, et facilior»<sup>68</sup>. Ma prima di indicare

<sup>63</sup> *Ibidem*. Cfr. *Infra*, Cap. II.

<sup>64</sup> Cfr. G. BEDONI, *La dissertazione De Codice Carolino*, cit., p. 106.

<sup>65</sup> Cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato, (1314-1357)*, Firenze, Olschki, 1983, p. 58.

<sup>66</sup> «Ubi enim (quod omnibus optandum est) tam late excurrens Iurisconsultorum bellum auctoritate supremi Principis extinguitur, mirum est, quot lites evitari quot etiam minui ac breviari posterum possint. [...] Denique hac ratione, unoque Libro, cui vis obligandi erit, concludi poterit, quod nunc in millibus quaerimus, et adhuc incerti cui adherendum sit, numquam reperimus». *Codice Carolino*, p. 185.

<sup>67</sup> Come sottolinea Muratori era questa la soluzione prospettata da Nicola Vernuleio (NICOLAUS VERNULAEUS, *Institutionum politicarum libri*, Coloniae, Agrippinae, sumptibus Cornelio ab Egmond., 1628), Multz (JACOB BERNARD MULTZ, *Repraesentatio Majestatis imperatoriae*, Oetingiis, Stephanus Rolck, 1640) e Hyeronimo Caevallos (HYERONIMO DE CAEVALLOS, *Speculum aureum opinionum communium contra communes*, Venetiis, apud Societatem Minimam, 1610-1611). *Codice Carolino*, p. 184.

<sup>68</sup> *Codice Carolino*, p. 184.

dettagliatamente i tratti di un nuovo “codice” e la procedura attraverso cui giungere alla sua redazione, Muratori avvertiva l’imperatore dei suoi limiti<sup>69</sup>:

Quum vero populorum tibi subjectorum, invictissime Caesar, mentionem facio, nemo putet, sine ulla distinctione a me Codicem Carolinum laudari, veluti cunctis indicendum atque observandum indiscriminatum, quos late aut Imperiali, aut Regiae Majestati tuae obnoxios divina providentia effecit. longissime enim abusum a quidquam suadendo Principi tanto, ac tantae Religionis, quod alieni iuris imminutionem secum ferre, et beneficium in maleficium convertere queat. Vera ac solida Principum gloria est, nulli vel minimo sua jura eripere aut laedere; quam gloriam profecto non amant immo incaute perditum eunt, quicumque Regum potentiam quotidie ad aliena usurpanda incidant, et tum bene se de domino meritos putant, quum sive jure sive injuria lucrum eis, et dominationis sine lege ac modo usum proponunt. Gratulandum autem seculo nostro, quod Caesarem habet tanta cum moderatione regnante, *qui tot populis ac regnis imperat, sed sibi prius imperare didicit.*

La riflessione legata alla riforma legislativa si intrecciava all’indagine sui limiti della sovranità, questione nodale nel pensiero politico muratoriano, che affondava le proprie radici in quell’ordine giuridico particolarmente caro al Muratori<sup>70</sup>. Dal *Codice carolino* emergeva, infatti, la concezione di un potere *legibus alligatus*, conforme al dettato della *lex Digna Vox*<sup>71</sup>, su cui il Modenese si era

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 186 [corsivo mio].

<sup>70</sup> Sulla questione dei limiti al potere nel pensiero di Jean Bodin si veda D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità*, cit.

<sup>71</sup> Anche in un luogo preciso del *Codice Carolino*, in cui giunge a stilare un *prospectus* delle conclusioni più accreditate legato all’istituto del concorso dei creditori, Muratori allega espressamente la costituzione *Digna Vox*. *Codice Carolino*, p. 194. L’indagine relativa al concorso dei creditori è poi ripresa nell’opera giuridica più nota, in cui, facendo riferimento alle «convenzioni stabilite fra i cittadini con buona fede ne’ contratti approvati dalle leggi», Muratori ricorda che «il volere intatte queste convenzioni e patti troppo importa all’umano commercio, e nè pure i buoni principi si attribuiscono l’autorità di annullarle o guastarle a loro capriccio secondo la *l. digna vox C. de legibus*, se pure non v’interviene qualche potentissimo motivo, come sarebbe la pubblica utilità, vera e non finta, e la giusta interpretazione dell’altrui volontà, che non si sia voluta obbligar ne’ contratti, come si scorge nella donazione, che per la sopravvenienza di figliuoli rimane distrutta». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, Pasquali, 1742, pp. 130-131. Come si vedrà, anche nell’opera politica muratoriana più nota, la *Pubblica felicità*, riaffiora chiaramente la duplice essenza della sovranità tipica del paradigma giuridico medievale che tanta parte ebbe nella riflessione bodiniana. Anche nelle pagine muratoriane il sovrano appare ancora al contempo *legibus solutus* (D. 1, 3, 31) e *legibus alligatus* (C. 1, 14, 4). «E quali sono i giusti desideri dei popoli? Che il principe abbia tutta l’autorità sopra di loro; ma che le leggi della natura, delle genti e massimamente del Vangelo abbiano autorità sopra di lui. *Che abbia una potenza assoluta per fare il bene e le mani legate quando voglia far del male*» [corsivo mio]. *Pubblica felicità*, p. 20.

ampiamente dilungato nei *Rudimenti di filosofia morale* impartiti a Francesco Maria, figlio di Rinaldo I, di cui avrò modo di parlare più a lungo<sup>72</sup>.

Il primo limite fondamentale individuato da Muratori consisteva nell'autonomia normativa dei popoli soggetti alla sovranità dell'Imperatore. Costituiva «vera e solida gloria dei principi non togliere o danneggiare il diritto di nessuno, nemmeno nel modo più tenue» e certamente non amavano «questa gloria, anzi incautamente la perdevano coloro che ogni giorno incoraggiavano la potenza dei re ad usurpare le cose altrui, credendosi benemeriti del potere quando, a diritto o a torto, proponevano un uso del potere privo di ogni limite o legge». Fortemente critico verso le forme di potere sciolte da ogni limite, Muratori faceva, a questo punto, appello, prima di tutto, alla coscienza dell'Imperatore che era tenuto a saper «comandare se stesso per poter governare su tanti popoli e regni», recuperando nel *Codice* l'insegnamento più prezioso che egli aveva impartito al principe ereditario<sup>73</sup>. Il dato etico, il richiamo alla coscienza del principe, si mostrava, quindi, il pilastro fondamentale sul quale poggiava l'istanza muratoriana di riforma del diritto. Attorno al dato etico, l'«*honestas*», che sollecitava il principe «a sottomettersi volontariamente alle leggi», si erano incardinate le dottrine giuridiche dell'età intermedia di cui Muratori si rivelava dunque acutissimo interprete<sup>74</sup>.

L'invito alla moderazione e al rispetto delle consuetudini locali si innestava, quindi, nell'attenta disamina del duplice ordine di popoli direttamente e indirettamente soggetti alla sua sovranità<sup>75</sup>:

---

<sup>72</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Rudimenti di filosofia morale*, in ID., *Scritti politici postumi*, cit., pp. 53-102: 84 (d'ora in poi *Rudimenti*): «Le leggi son dettate dalla ragione, e i Principi hanno da ubbidire alla ragione, e però son celebri e lodatissime le parole di Teodosio e Valentiniano Imperatori l. 4c. de legobus et constitutis: *Digna vox est majestate regnantis legibus alligatum se Principem profiteri. Et revera majus imperio est, submittere legibus Principatum*». Cfr. C. 1, 14, 4. Si veda *infra*, Cap. V.

<sup>73</sup> «Gratulandum autem seculo nostro, quod Caesarem habeat tanta cum moderatione regnantem, qui tot populis ac regnis imperat, sed sibi prius imperare didicit». *Codice Carolino*, p. 186. Cfr. *Rudimenti*, p. 75.

<sup>74</sup> Cfr. D. QUAGLIONI, *Il pensiero politico dell'assolutismo*, in *Il pensiero politico dell'età moderna*, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 99-125: 102.

<sup>75</sup> *Codice Carolino*, pp. 186-187.

Itaque ajo, quod est ad ferendas et promulgandas novas Leges, duplicem Populorum ordinem esse considerandum, hoc est immediate, et mediate majestati tuae subsectorum. Primorum catalogorum constituunt Regna amplissima, Ducatus, atque Provinciae, quae tum in Germania, tum in Italia, aliisque in regionibus, Augustissimae Austriacae Familiae parent, et jure hereditario possides, aut etiam justissimis armis tibi coparasti. Alteram populorum classem efformant Ducatus, Principatus, et Respublicae, sive Civitates liberae quae omnia in jure sunt S. R. Imperii, teque propterea tamquam ejusdem Imperii caput venerantur, sed minime immediate, quum suis Ducibus, Principibus, Marchionibus, Comitibus, ac Magistratibus subsint, a supremo Augustorum dominatu pendentibus. Ad postremos hosce populos, eorumque Principes quod attinet, nemo est qui nesciat, nullam posse comparationem instituti inter formam antiqui et praesentis Romani Imperii.

Ai popoli direttamente soggetti all'impero appartenevano quei «regni, ducati e province che, in Germania, in Italia ed in altre regioni obbedivano all'imperatore, il quale li possedeva per diritto ereditario o per conquista». Alla seconda classe di popoli appartenevano, invece, «quei ducati, principati, stati e libere città facenti parte dell'impero ma soggetti direttamente soltanto ai propri duchi, principi, marchesi, conti e magistrati che dipendevano, a loro volta, dalla sovranità imperiale».

L'attenzione di Muratori si focalizzava, a questo punto, principalmente sulla seconda tipologia di popoli, che dipendevano in maniera soltanto «mediata» dall'Imperatore. E proprio in relazione all'attività normativa dell'Imperatore rispetto a questi popoli, Muratori evidenziava la profonda differenza tra l'antico impero Romano e l'impero di Carlo VI. Se l'antica legge imperiale si estendeva immediatamente a tutti i popoli soggetti, e nessuno aveva il potere di legiferare al di fuori dell'Imperatore, come stabiliva il dettato giustiniano<sup>76</sup>, al tempo di Carlo VI le cose andavano in maniera molto diversa. Fin dalla fondazione dell'impero di Occidente, e sulla base di antichissime usanze, gli imperatori avevano sempre rispettato le consuetudini locali, richiedendo, in particolare, ai popoli non direttamente soggetti all'impero, l'assenso alle leggi. «Solo nelle pubbliche assemblee degli alti dignitari e del popolo, e con il loro consiglio e consenso, erano formulate le leggi, all'osservanza delle quali tutto l'impero era tenuto». Ciò si era

---

<sup>76</sup> Muratori riporta la legge «*si imperialis, C. Iustin, de legibus*» (C. 1, 14, 12).

costantemente verificato prima di tutto in Italia, dove questa regola «divenne quasi un rito sacro»<sup>77</sup>:

Hanc enim Augusti aut sibimet ipsis facere, aut a populis accipere Legem, ut quotiens universalis Lex condenda est, non consilium dumtaxat, sed et consensum, uti vocati, Statutum in Comitibus adhibere iis sit opus. Neque vero a recentibus seculis emanavit hic ritus, sed ab ipsa institutione occidentalis Imperii, immo et ab antiquissimis Germanicae nationi institutis. [...] Nempe, in publicis tantum Procerum et Populi conventibus, eorumque consilio ac assensu, leges ferebantur, ad quas observandas universa Respublica adigenda erat. Atque idem prorsus Italia quoque mos obtinuit, fuitque veluti ritus sacer.

La riflessione muratoriana relativa al *Codice Carolino* si innestava, a questo punto, nelle sue ricchissime indagini sulle istituzioni dell'età di mezzo, confluite nei *Rerum Italicarum Scriptores* e, soprattutto, nelle *Antiquitates Italicae Medii Aevi*<sup>78</sup>. Le pagine della dissertazione indirizzata a Carlo VI apparivano rivolte alla tutela delle libertà lentamente conquistate dalle città e dai comuni italiani, perpetuando una tradizione secolare, che era, soprattutto, la tradizione italiana<sup>79</sup>.

<sup>77</sup> *Codice Carolino*, p. 187.

<sup>78</sup> I 24 tomi dei *Rerum*, furono pubblicati presso la stamperia palatina di Milano, tra il 1723 e il 1738. (LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, Mediolani, Ex typographia societatis palatinae in regia curia, 1723-1738). Le *Antiquitates*, furono editate in latino tra il 1738-42 (ID., *Antiquitates Italicae Medii Aevi sive dissertationes de Moribus, Ritibus, Religione, Regimine, Magistratibus, Legibus, studiis Literarum, Artibus, Lingua, Militia, Numis, Principibus, Libertate, Servitute, Foederibus, Aliisque faciem et mores Italici Populi referentibus post declinationem Romani Imperii ad annum usque MD Omnia illustrantur et confirmantur ingenti copia diplomatum et chartarum veterum, nunc primum ex Archivis Italiae depromptarum, additis etiam Nummis, Chronicis aliisque monumentis numquam antea editis auctore Ludovico Antonio Muratorio Serenissimi Ducis Mutinae Bibliothecae praefecto Palatinis Mediol, sociis editionem curantibus*, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1738-1742). I sei tomi delle *Antiquitates* furono compendiate e tradotti in italiano dal Muratori negli ultimi anni della sua vita. Fu però il nipote, Gian Francesco Soli, a ultimare la traduzione e pubblicare l'opera. Le *Dissertationi sopra le Antichità italiane*, in tre volumi, uscirono, infatti, postume nel 1751.

<sup>79</sup> «Della forma di Repubblica presa da moltissime città d'Italia, e dell'origine della loro Libertà». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertationi sopra le Antichità Italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma, data in luce dal Proposto Gian Francesco Soli Muratori suo nipote*, Milano, a spese di G. B. Pasquali, 1751 (seconda edizione, Roma, Presso gli Eredi Barbellini Mercanti di Libri e Stampatori a Pasquino, 1755, tomo III, parte I, diss. XLV, pp. 1-17). Sulle dottrine giuridiche e politiche dell'età intermedia di cui Muratori mostra di essere l'interprete più autorevole, si veda D. QUAGLIONI, «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli Editore, 1989; ID., *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit.

Nelle sue dissertazioni sulle antichità italiane Muratori aveva riservato particolare attenzione alla «forma di Repubblica presa da moltissime città d'Italia», e all'«origine della loro Libertà», godute pur riconoscendo costantemente l'alto dominio degli Imperatori<sup>80</sup>. Egli si era mostrato, in particolare, un attento indagatore dei caratteri del nuovo potere comunale e dei suoi istituti, a cominciare dall'istituto del podestà<sup>81</sup>. Proprio indagando le *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Muratori aveva dato alla luce una delle primissime riflessioni sui *regimina* cittadini, l'*Oculus Pastoralis*<sup>82</sup>. Al Modenese non era, infatti, sfuggita l'importanza dello scritto, che l'Argelati per primo aveva sottoposto alla sua attenzione. Testo chiave del pensiero giuridico - politico dei secoli XIII e XIV, l'*Oculus* «serviva ad ammaestrare chiunque era stato assunto all'impiego di Podestà»<sup>83</sup> e testimoniava la circolazione,

<sup>80</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, cit., tomo III, parte I, diss. XLV, pp. 1-17 («Della forma di Repubblica presa da moltissime Città d'Italia, e dell'origine della loro Libertà»). Cfr. *Ibid.*, tomo I parte I, diss. XVIII, pp. 242-255: «Della Repubblica e Parte Pubblica, e de'suoi ministri; e se le città d'Italia avessero anticamente Comunità come oggidì»; *Ibid.*, tomo I, parte I, diss. XXII, pp. 329-350: «Delle Leggi dell'Italia né secoli barbarici, e dell'origine degli Statuti»; *Ibid.*, tomo III, parte I, diss. XLVI, pp. 17-39, «Dei Magistrati delle città libere d'Italia».

<sup>81</sup> Cfr. *Dissertazione XLVI «Dei Magistrati delle città libere d'Italia»*, *Ibid.*, pp. 1605-1626. Anche nei *Difetti della giurisorudenza* Muratori avrebbe mostrato particolare interesse per l'istituto podestarile. Nel capitolo dedicato all'«Indifferenza richiesta de'giudici», Muratori avrebbe guardato con favore al «costume» proprio delle «antiche repubbliche italiane», «di chiamare per podestà e giudici perione forestiere, affinché non avessero parenti e amici nel paese, che pervertissero i loro giudicii». *Difetti*, p. 99.

<sup>82</sup> L'«opuscolo manoscritto» dell'*Oculus Pastoralis*, fu pubblicato dal Muratori in calce alla quarantaseiesima dissertazione, *De Civitatum Italicatum Magistratibus. Oculus Pastoralis, sive Libellus erudiens futurum rectorem Populorum anonymo auctore, conscriptus circiter annum MCCXXII ex Manuscripto Codice Philippi Argelati Bononiensis S. C. C. M. a Secretis*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, IV, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia curia, 1741, coll. 95-128. Del testo Muratori parla ampiamente anche nelle *Dissertazioni sopra le antichità italiane*: LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, cit., tomo III, parte I, diss. XLVI, pp. 36-37. Sull'importanza dell'*Oculus Pastoralis* nel pensiero giuridico e politico tra XIII e XIV secolo si vedano D. QUAGLIONI, *Politica e diritto al tempo di Federico II. L'«Oculus Pastoralis» (1222) e la 'sapienza civile'*, in *Federico II e le nuove culture*. Atti del XXXI Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1994), pp. 3-26; ID., *La «civitas» medievale e le sue magistrature. L'«oculus pastoralis» (1222)*, «Il pensiero politico», XL (2007), n.2, pp. 232-241. Per un'edizione critica dell'*Oculus Pastoralis* si veda *Oculus Pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis*, a c. di D. Franceschi, Torino, 1966 («Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino, C. di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», s. IV, n. 11»). Si veda, inoltre, ID., *L'«Oculus pastoralis» e la sua fortuna*, «Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino», XCIX, 2 (1965), pp. 205-261.

<sup>83</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, cit., tomo III, parte I, diss. XLVI, p. 36.

in ambito cittadino di «elementi volti a fornire una legittimazione di carattere sacrale al nuovo potere comunale ed ai suoi istituti di governo»<sup>84</sup>.

Accanto agli istituti comunali, particolare attenzione era riservata alle «leggi dell'Italia ne' secoli barbarici» e all'«origine degli Statuti»<sup>85</sup>. Lodando ampiamente le «leggi longobardiche» da lui edite nel secondo tomo dei *Rerum Italicarum Scriptores*, Muratori si soffermava sui processi di formazione di quelle leggi, ai quali mostrava di guardare con particolare ammirazione<sup>86</sup>:

Il rito di formare e pubblicar le leggi ne' vecchi tempi non fu già lo stesso che oggidì si osserva nella maggior parte de' Regnanti. Imperciocché allora non dipendevano dal solo arbitrio e provvidenza del principe e del suo concistoro le leggi che dovevano obbligare tutto il regno; ma vi si richiedeva il consiglio e consentimento degli Ordini e de' primati del Regno. Perciò forse ogni anno solevano i Re d'Italia raunare la Dieta generale del Regno per lo più in Pavia, e nel primo giorno di marzo.

Allora, infatti, le leggi che obbligavano tutto il regno non dipendevano unicamente «dal solo arbitrio e provvidenza del principe e del suo concistoro». Nella *Dieta*, infatti, «si dibattevano tutte le leggi che venivano proposte da pubblicarsi, e si cercava l'approvazione di ognuno»<sup>87</sup>.

Era questa la via suggerita dal Muratori all'Imperatore Carlo VI. Nel *Codice Carolino*, Muratori sembrava, infatti, rievocare l'ideale di una «souveraineté partagée» propria del 'costituzionalismo' medievale<sup>88</sup>. Anche nel *Codice Carolino*, infatti, il Modenese portava l'esempio delle «leggi longobardiche», ricordando che

<sup>84</sup> D. QUAGLIONI, *Politica e diritto al tempo di Federico II*, cit., p. 18.

<sup>85</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, cit., tomo I parte I, diss. XXII, pp. 329-350. Sulle dottrine relative alla legislazione statutaria si veda D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le "Quaestiones statutorum" di Alberico da Rosciate*, in ID., «*Civilis Sapientia*», cit., pp. 35-75.

<sup>86</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, cit., tomo I, parte I, diss. XXII, p. 332.

<sup>87</sup> *Ibid.*, p. 258.

<sup>88</sup> Per tutto questo si veda D. QUAGLIONI, *La souveraineté partagée au moyen âge*, in *Le Gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIII<sup>e</sup> -XVII<sup>e</sup> siècle)*, études réunies et introduites par M. Gaille-Nikodimov, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005, pp. 15-24. Si veda ora, inoltre, ID., *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del seminario giuridico dell'università di Palermo», LII (2008), pp. 55-67. Si vedano, inoltre, STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae Contra Tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, a c. di e introduzione di S. Testoni Binetti, Torino, La Rosa, 1994; S. TESTONI BINETTI, *Il pensiero politico ugonotto. Dallo studio della storia all'idea di contratto (1572-1579)*, Firenze, CET, 2002.

nessun imperatore aveva mai formulato una legge universale da osservarsi anche in Italia, se non in assemblea e dopo che i principi italiani ebbero dato il loro consenso<sup>89</sup>:

Leges enim Longobardicae a me editae Par. II Tomi I Rer[um] Italic[arum] ac Libri Feudorum, Otto Frisingensis, Radevicus, aliique Scriptores meridiano sole clarius evincunt, Carolum M. Lotharium I, Lodovicum II, Ottonem M. ejusque filium Ottonem II, Henricum I et II, Lotharium II, ambos Federicos, ceterosque Augustos, numquam Legem universalem condidisse Italicis populis observandam, nisi in Comitibus, et annuentibus Italiae Principibus.

Per questo Muratori invitava Carlo VI a proseguire sulla strada intrapresa dai suoi avi. Qualora si fosse voluto istituire una nuova legge universale, infatti, l'imperatore avrebbe dovuto ricorrere non solo al parere, ma anche al consenso delle assemblee degli Stati<sup>90</sup>. Proprio richiamandosi a questa tradizione di pensiero, Muratori suggeriva, in particolare, a Carlo VI di seguire l'esempio del «magnanimo imperatore» Federico I, che nell'atto di legiferare in occasione della dieta di Roncaglia aveva affermato<sup>91</sup>:

Nos Regium nomen habentes, desideramus potius legitimum tenere Imperium, pro conservanda cuique libertate et iure, quam, ut dicitur, omnia impunere facere, hoc est regem esse, per licentiam insolescere, et imperandi officium in superbiam dominationemque convertere.

Due erano le vie indicate da Muratori per non ledere l'autonomia giuridica dei popoli. La prima, «da cui poteva derivare maggior lode e maggior utilità», prevedeva di interpellare direttamente i popoli prima di giungere ad una nuova legislazione. La seconda, meno eccellente ma più velocemente raggiungibile, consisteva nel limitare la legislazione ai popoli direttamente soggetti, fiduciosi che una legislazione fondata sull'equità sarebbe stata spontaneamente accolta anche dai popoli indirettamente soggetti<sup>92</sup>:

---

<sup>89</sup> *Codice Carolino*, p. 187.

<sup>90</sup> *Ibidem*.

<sup>91</sup> *Ibid.*, p. 188.

<sup>92</sup> *Ibidem*.

Quae, quum ita sint, instituenti Caesari novas et generales Leges cudere ac in usum deducere, alterum ex his duobus eligendum restat: hoc est ut aut in tanto negotio consilium expetat atque consensum utriusque nationis, Germanicae scilicet atque Italicae; aut satis habeat, leges eiusmodi offerre populis, sibi, sive ut rectius loquar, Augustissimae Austriacae Falimiae subiectis. Consilii prioris laus maior, et latior utilitas; alterius vero minor proventus, sed expeditior exitus. Quamquam quid aio? Me ominari, immo et sperare iuvat, si in Codice Carolino efformando nulli diligentiae ac studio parcat, et Leges ibi ferantur aequissimae, fore ut ceteri etiam Principes Italiae atque Germaniae sponte, ac sine comitiis, ad illum suscipiendum, suisque populis donandum convolet.

Il programma muratoriano era chiaro: la promozione di un «codice» esemplare non doveva ledere l'autonomia del diritto, in particolare degli Stati italiani. Intraprendendo, in special modo, la seconda via, infatti, l'imperatore avrebbe potuto agilmente formulare nuove leggi ed esigere che esse fossero osservate dai popoli direttamente soggetti, conservando al contempo la consuetudine e il diritto peculiare di ciascun regno e provincia<sup>93</sup>.

Fissata la sostanza della proposta, Muratori procedeva individuando i particolari procedurali da attuare per la stesura del *Codice Carolino*. La proposta muratoriana si concretizzava in una rigida procedura attraverso la quale pervenire alla riforma legislativa. Innanzitutto, in linea con la tradizione italiana appena ricordata, per la redazione del Codice l'Imperatore era tenuto ad avvalersi del parere dei più eminenti giuristi e del senato di ciascun regno. Con ciò non si toglieva nulla alla sovranità, ma, al contrario, si accresceva molto la gloria di un principe sapientissimo e padre amorevolissimo: «Nihil hinc maiestati deperit, sed Principis sapientissimi ac amantissimi patris gloriae multum accessit»<sup>94</sup>. Secondo il dettato della *lex Humanum* di Teodosio e Valentiniano<sup>95</sup>, la cura particolare nel ricercare e raccogliere i pareri dei sapienti, avrebbe portato alla redazione di leggi giuste e

---

<sup>93</sup> *Ibidem*.

<sup>94</sup> *Ibid.*, p. 189.

<sup>95</sup> C. 1, 14, 8. *Codice Carolino*, p. 189. Si veda D. QUAGLIONI, *Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia. Nuove testimonianze sulla l. «Omnis iurisdictio»*, in *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto*, a c. di G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 47-63, in particolare, pp. 58-59.

lodevoli e con ciò il principe avrebbe potuto ottenere più facilmente la benevolenza dei popoli<sup>96</sup>:

Et sane quo plus curae ac studii collocetur in expiscandis et coacervandis Sapientium votis, eo certius iustae laudabilesque Leges procudentur et pleniore beneficio populos sibi Princeps obstringet.

Questo era, infatti, il primo compito da affidare a due o più giureconsulti, eccellenti sia per ingegno sia per erudizione: raccogliere in un unico compendio, «in unum syllabum», tutte le opinioni giuridiche controverse, suddividendole per titoli<sup>97</sup>. Per una simile impresa si poteva far riferimento a molte delle opere, espressamente richiamate dal Modenese. Un'ampia raccolta di queste opinioni poteva, infatti, trovarsi, nello *Speculum Aureum* del Caevallos, nel *De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris* di Antonio Faber, così come nella *Bibliotheca legalis* del Fontana. Accanto al *Conflictus legis et rationis* del De Luca, Muratori ricordava anche i collettori di *conclusiones iuris* tra cui il cardinal Toschi, il Savelli e lo spagnolo Egidio de Castejon<sup>98</sup>. Dopo aver consultato ulteriormente le decisioni dei più celebri tribunali, innanzitutto la Rota romana, i primi artefici del *Codice Carolino* dovevano, quindi, comprendere l'orientamento dei massimi giuristi, annotando la decisione che pareva loro più giusta. In linea con la tradizione di diritto comune, ai giuristi era espressamente richiesto di allegare l'autorità cui si intendeva rivolgersi. Si doveva, pertanto, in questo modo giungere alla redazione di un *Prospectus Conclusionum*

---

<sup>96</sup> *Codice Carolino*, p. 189.

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> *Ibidem*. Cfr. HIERONYMUS DE CAEVALLOS, *Speculum aureum opinionum communium contra communes*, Venetiis, apud Societatem Minimam, 1610-1611; ANTONIUS FABER, *De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris*, Francofurti, ex off. typ. Matthaei Beckeri imp. Ioan. Theobald Schoenwetteri, 1598; AUGUSTINUS FONTANA, *Amphitheatrum legale in quo quilibet operum legalium author habet suam sedem ordine alphabetico collocatam seu Bibliotheca legalis amplissima....Quinque partibus diuisa...authore Augustino Fontana*, Parmae, typis Iosephi ab Oleo, & Hippolyti Rosati, 1688; GIOVAN BATTISTA DE LUCA, *Conflictus legis et rationis*, in ID., *Theatrum Veritatis et Iustitiae*, Romae, typis Dragondelli, 1677-1678; DOMINICI TUSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, Romae, ex typographia Stephani Paulini, 1605-1608; D. AEGIDIJ DE CASTEJON, *Alphabetum iuridicum*, Matriti, ex typographia regia, apud Ioannem Garcia Infancon, 1678.

*Juris*, all'interno del quale non doveva, però, figurare ciò che già appariva certo secondo il diritto comune<sup>99</sup>.

Queste prime indicazioni procedurali da attuare in sede di riforma normativa consentono di cogliere l'accezione del tutto peculiare con la quale Muratori impiega il termine "codice", ancora molto lontano dal significato che avrebbe poi assunto con le codificazioni ottocentesche. L'esigenza di semplificazione, di cui Muratori si faceva portatore nel momento di massima crisi del diritto comune, si radicava ancora fermamente nell'autorità e nelle *opiniones* degli autori, che tentava faticosamente di mettere in ordine in un *Prospectus*. Difficilmente, del resto, il Modenese avrebbe potuto distaccarsi dall'orizzonte dottrinale nel quale, come hanno mostrato le lezioni del Ponziani, anch'egli si era formato. L'istanza semplificatrice, vivamente affermata nei trattati, avrebbe spesso vacillato rispetto alla pratica. Anche Muratori, infatti, nella sua attività di consulente sarebbe caduto, infatti, in quei «difetti» da lui stesso aspramente criticati<sup>100</sup>.

Il *Prospectus* così compilato doveva essere inviato per l'approvazione al senato e alle accademie dei regni e delle nazioni che riconoscevano l'imperatore come loro diretto sovrano e signore<sup>101</sup>. L'*iter* di lavoro prevedeva, infine, una revisione rigorosa del *prospectus* volta alla conferma o alla rettifica delle disposizioni formulate. Particolarmente prezioso poteva rivelarsi il parere degli insigni giureconsulti tedeschi. La Germania, infatti, era fiorente di accademie, specie di giurisprudenza. Erano, però, prima di tutto i giuristi italiani che in un così gran lavoro andavano interpellati e ascoltati<sup>102</sup>:

Italo tamen homini facile ignoscatur, si dicam, Italos praecipue in tanto negotio exquirendos atque ascultandos. Heic enim vel sub antiquo Romanorum Imperio felicius quam alibi disciplina Legalis floruit; heic eadem restituta est seculo Christi XII et subinde ad nostros usque dies tanta animorum contentione, tantaque illustrium virorum copia exulta est, ut ceteris gentibus in huiusmodi gloriae genere palmam

<sup>99</sup> *Codice Carolino*, p. 190.

<sup>100</sup> Cfr. D. QUAGLIONI, *Giurisprudenza consulente e dottrine politiche nella prima Età moderna: i Consilia di Jean Bodin (c. 1529-1596)*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, ed. by M. Ascheri, I. Baumgärten, J. Kirchner, Berkeley, Robbins collection, 1999, pp. 363-378: 373.

<sup>101</sup> *Codice Carolino*, p. 190.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

dine dubitatione praeripuerit. Nolo ingeniorum Italicorum vim componere cum aliis nationibus, invidiosum quippe foret; attamen adjiciam, servari adhuc in Italia Iurisprudentiae acutissime pettractatae decus, et apud nos numquam non abundasse et adhuc abundare, atque excellere in huiusmodi facultate doctissimos, perspicacissimos, et sapientes viros.

Il Italia il diritto era stato restaurato nel secolo XII e da allora era stato coltivato con così grande interesse e da così tanti uomini illustri, che era stata sottratta a tutti gli altri popoli la gloria del primato. In pieno Settecento, in continuità rispetto al passato, la scienza giuridica italiana appariva ancora, agli occhi di Muratori, come la più prestigiosa, a cui era lecito rivolgersi per una riforma del diritto.

Ancora una volta, a questo punto, Muratori rivolgeva la propria attenzione alla tutela delle tradizioni locali espresse nelle leggi municipali. Per decreto solenne, infatti, il *Codice Carolino* non avrebbe dovuto sottrarre nulla all'autorità degli statuti di qualunque città e luogo o alle costituzioni generali dei regni. Gli stessi principi delle città avrebbero, inoltre, mantenuto la facoltà di formare nuove leggi o statuti, potendo discostarsi dal diritto comune e dallo stesso codice ogni volta lo esigesse la felicità del loro popolo e la situazione contingente<sup>103</sup>:

Mature enim edicendum est, et postea solenni decreto statuendum, nihil per Carolinum Codicem detractum iri auctoritati Legum municipalium cujuscumque civitatis aut loci, aut constitutionibus generalibus regnorum, uti neque Principibus aut Urbibus facultate fruentibus condendi novas leges, sive Statuta, atque etiam recedendi a Jure Communi, et ab ispo Codice Carolino, quotiens id exigat sui Populi utilitas, ac tempotum ratio.

Preziosa garanzia della buona riuscita del progetto muratoriano, e ulteriore limite all'attività legislativa dell'imperatore, era rappresentato dalla coscienza dei giuristi, intesi quasi alla stregua di un «limite vivo» al potere politico. Per la buona realizzazione di un nuovo codice di leggi occorreva scegliere, infatti, soltanto quei consulenti e autori che fossero in possesso della *scienza del giusto e dell'ingiusto*<sup>104</sup>:

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, p. 191.

<sup>104</sup> *Ibid.*, p. 192.

Quod tamen omnium maxime ad recte inchoandum, feliciterque perficiendum novarum Legum Codicem, curare atque exigere prudentissimus Princeps suum esse putabit, illud est, oportere seligere consultores et curatores tanti operis sit *iusti atque iniusti scientia*, ut habetur in *l. Iustitia ff. De Iustitia et iure* [D. 1, 1, 10]. Habemus enim (absit verbo invidia) innumeros legali scientiae addictos, et iurisconsultos, sed paucos revera iurisprudentes.

Erano molti i cultori della scienza legale e molti i giureconsulti, ma pochi i veri giuristi, che possedevano i requisiti individuati dalla definizione ulpiana. Non appariva sufficiente, infatti, prendere come consulenti e autori del *Codice* coloro i quali potevano mostrare solamente la conoscenza del *Digesto* e del *Codice* giustiniano, senza comprendere a fondo il senso di quelle leggi. E nemmeno poteva giovare valersi di coloro che giudicavano sulla base della maggioranza, propendendo dalla parte verso cui si indirizzava il maggior numero di autorità<sup>105</sup>:

Ad negotium nostrum quod attinet, non eos certe consiliarios et auctores propositi Codicis adsciscere invabit, qui nusam tantummodo ostentare possunt Digestorum et Codicis peritiam, immo etiam earum Legum sensum probe tenet: totus enim hic apparatus vi memoriae atque ingenii supra mediocritatem assurgentis peragitur. Neque eos, qui vota numerant, et quo inclinare plures auctores intuentur, eo et ipsi ruunt.

Alla realizzazione di un'opera tanto illustre erano chiamati soltanto coloro che oltre a una conoscenza fuori dal comune del diritto romano e a una vivida acutezza di mente, disponevano di una grande capacità di giudizio, e a tutto questo aggiungevano un'illuminante prudenza<sup>106</sup>:

Itaque ad tam illustre opificium ii admoveantur, qui praeter scientiam non vulgarem Romani iuris, praeter vividum acumen mentis, quo in legum intima penetrant, iudicio quoque pollent, et felici perspicuitate intellectus, et ad haec omnia adiundunt beatissimam humanarum rerum ducem prudentiam, paeatam ab experientia, ab eruditione, atque a saniori philosophiae, politicsque Christianae schola; qui denique modestam sui opinionem gerentes, meliora ab aliis edoceri se porre persuasum habent, et cuiusque occaecantis affectus, quantum humanae infirmati licet, expertes, sententiam non quae sua est, des quae sit laudabilior, iustior nempe ac verior, eligi ac anteferri percipiunt.

---

<sup>105</sup> *Ibidem.*

<sup>106</sup> *Ibidem.*

Siamo in un momento cruciale della riflessione muratoriana sul diritto, che, come si avrà modo di vedere, consentirà di cogliere alcuni aspetti peculiari del pensiero politico del Modenese. L'appello all'essenza speculativa del diritto e alla *prudencia* dei giuristi, che richiedeva una preparazione non soltanto intellettuale ma, anche morale, testimoniava la lunga durata della tradizione italiana che avrebbe animato anche le pagine della sua opera giuridica più nota. La coscienza dei giuristi, chiamati a redigere e a valutare il *Codice*, fungeva, infatti, da tribunale cui spettava il giudizio sulla conformità della legge al diritto<sup>107</sup>:

Isti ad humanarum actionum explorata principia quaestiones omnes perducere norunt; isti quid honestum, quid utile Reipublicae, quid sanctum, quid aequum aut iniquum inter cives acute perpendentes, non a sola consuetudine, non ab una auctoritate privatorum, iuste et iniusti normam capiunt, sed cuncta ratione pertentant, ratione metiuntur.

I veri giuristi, infatti, valutando ciò che era onesto e, al contempo, utile allo Stato, e discernendo ciò che era santo, giusto o iniquo nei rapporti tra i cittadini, non ricavano la norma del giusto e dell'ingiusto dalla sola autorità dei privati, ma mettevano alla prova ogni cosa sotto la luce della ragione, cioè del diritto, e sulla base di questa giudicavano.

Soltanto risalendo ai primi e più profondi precetti di giustizia era, infatti, possibile orientarsi nel *labyrinthum* di contrastanti opinioni in base alle quali si risolvevano molte controversie, soprattutto relative ad alcuni particolari istituti<sup>108</sup>. Era questa la via seguita dallo stesso Muratori nel caso del concorso dei creditori, istituto sul quale, in maniera particolare contrastavano i costumi e le consuetudini dei popoli, gli statuti delle città, le opinioni e le sentenze dei giureconsulti<sup>109</sup>. In relazione a questo istituto Muratori forniva l'esempio concreto di un *prospectus* delle

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, p. 193. Cfr. D. QUAGLIONI, *La giustizia*, cit., p. 29.

<sup>108</sup> «Labyrinthum» era proprio il termine usato dal Muratori, che ben esprimeva la condizione della giurisprudenza del suo tempo, specialmente in relazione all'istituto del concorso dei creditori. L'efficace termine impiegato da Muratori figurava, del resto, nel titolo di una nota opera giuridica alla quale il Modenese faceva espressamente riferimento. Si tratta di FRANCISCUS SALGADO DE SOMOZA, *Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatam*, Venetiis, Apud Turrinum, 1653.

<sup>109</sup> *Codice Carolino*, p. 193.

conclusioni più accreditate e diffuse, analizzate alla luce dei principi di equità e ragionevolezza, distinguendo, da giurista, i vari casi legati alle numerose circostanze che potevano condizionare la soluzione<sup>110</sup>. Anche l'esempio relativo al concorso dei creditori, che sarebbe confluito interamente nei *Difetti della giurisprudenza*, consentiva di cogliere, nella loro concreta applicazione, i caratteri peculiari e, allo stesso tempo, tradizionali, della proposta muratoriana di riforma. Pur non perdendosi nel labirinto di opinioni puntualmente vagliate, Muratori mostrava, allo stesso tempo, di rimanerne legato. Numerosissimi autori erano espressamente richiamati: Rodriguez, Favre, Pellegrini, Merlini, Berlich, Salgado, Calvino, Scanaroli, Savelli, Novario, de Franchi, Olea, le cui opinioni erano spesso chiamate in causa in quanto contrarie ai principi di giustizia ed equità<sup>111</sup>. Al contempo, la soluzione più equa, suggerita al “legislatore”, conforme al dettato giustiniano e costantemente rivolta all'utilità pubblica dello Stato, era sovente suffragata dall'*opinio* di qualche dottore, che appariva particolarmente degna di credito poiché giusta ed equa.

Mancava, a questo punto, soltanto l'ultima tappa dell'*iter*. Dopo aver minutamente sottoposto al vaglio le conclusioni raccolte o adombrate nel *prospectus* mediante il “bilancino dell'orefice”, il progetto doveva infine passare al vaglio di una ristretta commissione di quattro o sei giuristi, i più dotti, i più prudenti, i più acuti tra tutti, ma allo stesso tempo i più modesti. Era compito del principe riunire accanto a sé i giuristi più illustri, affinché, dopo aver adeguatamente esaminato le singole

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, pp. 193-204.

<sup>111</sup> AMADOR RODRIGUEZ, *Tractatus de concursu, et priuilegijs creditorum in bonis debitoris*, Venetiis, Ad Turrinum, 1644; ANTONIUS FABER, *Codex Fabrianus definitionum forensium*, Richter, Francfurt am Main, 1607; M. ANTONIUS PEREGRINUS, *De iuribus et priuilegijs fisci, libri septem*, Venetijs, apud Paulum Meietum bibliopolam Patauinum, 1587; MATHIAS BERLICH, *Conclusiones Practivabiles secundum ordinem constitutionum divi augusti electoris Saxoniae*, Arnhemii, sumptibus Iacobi Biesii, illustrium Geldriae ordinum typographi ordinarii, 1644; MERCURIALE MERLINI, *De pignoribus, et hypothecis tractatus absolutissimus*, Venetijs, apud Iuntas, & Baba, 1649; FRANCISCUS SELGADO DE SOMOZA, *Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatam*, cit.; IULIUS CAESAR CALVINUS, *De aequitate tractatus novus*, Mediolani, ex typographia Philippi Ghisulphij ad instan. Nicolai Maioli, 1635-1643; IO. BAPTISTAE SCANAROLI, *De visitatione carceratorum libri tres*, Roma, typis Reuerendae Camerae Apostolicae, 1655; MARCI ANTONII SABELLI, *Summa Diversorum Tractatum*, Bononiae, ex camerali typographia Manolessiana, 1685-1691; IO. MARIA NOVARIUS, *Tractatus, siue Praxis aurea dationis in solutum necessariae in duas partes distributus*, Venetiis, apud Iuntas, 1622; VINCENTIUS DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regij Consilij Neapolitani*, Venetiis, apud Iuntas, 1611; ALPHONSUS DE OLEA, *Tractatus de cessione iurium et actionum*, Vallisoleti, apud Bartholomeum Portoles vniuersitatis tipographum, 1652.

proposte e aver considerato le ragioni degli altri giuristi, scegliessero e decidessero con concorde sentenza quanto sembrasse loro da preferirsi secondo la propria equità e secondo la prudenza civile<sup>112</sup>:

In eo autem versabitur istorum cura ut instituto examine singularum Conclusionum, et probe consideratus Prudentum ceterorum rationibus ac votis quae varia et inter se contraria interdum sese offerent, id concordi sententia eligant et statuunt, quod sibi pro sua aequitate atque civili prudentia antefendum videatur.

Muratori riconosceva che nel diritto si potessero abbracciare molti punti di vista per i quali una decisione, sia in un senso che nell'altro, era pur sempre conforme a equità. Ne costituiva un esempio l'immensa quantità di statuti i quali, sia pur differenti tra loro, restavano nondimeno ispirati a principi di giustizia e di ragione. La grande diversità di pensiero che regna tra gli uomini, portava naturalmente con sé varietà di pareri. Tuttavia colui che era preposto all'emanazione delle leggi, eccellente per prudenza, per dottrina e per una pacata forza di ragionare rettamente, cogliendo la ragione insita nelle cose, era in grado di propendere più per l'una che per l'altra parte. A tal fine si rendeva, però necessaria una visione ben chiara del diritto di natura e delle genti, tenendo costantemente presente ciò che risultava essere vantaggioso e maggiormente utile alla Repubblica, in modo tale che l'utile non fosse mai disgiunto dall'onesto<sup>113</sup>:

Attamen, qui legibus constituendis praeficitur, dum Prudentia, et doctrina, et vi recte pacateque ratiocinandi excellat, facile est ut potioem plerumque rationem in rebus insitam assequatur, propter quam in quaestionibus uni quam alteri parti sese adungere malis. Sed necesse est ius naturae et gentium bene perspecta habere; opus est perpetuo circumspicere, quid Reipublicae commocum, atque utile, immo et utilius sit, sed ita ut numquam ab honestate utilitas disjungatur.

Il legislatore, inoltre, doveva essere privo di passioni, affinché nessun cattivo sentimento potesse forzare la bilancia del giudizio. Né l'avarizia, né l'adulazione verso il principe, né l'ossequio verso il potente e gli amici dovevano nascondersi nel cuore di chi era chiamato a emanare le leggi. Non il desiderio di vendetta, né

---

<sup>112</sup> *Codice Carolino*, p. 204.

<sup>113</sup> *Ibid.*, p. 205.

l'eccessiva stima verso qualche autorità, non un intuito troppo personale, né un'eccessiva indulgenza verso le donne<sup>114</sup>.

Accanto alla prudenza e alla dottrina dei migliori giuristi, per la realizzazione del suo progetto Muratori richiedeva, infine, l'esperienza degli uomini più illustri edotti sui costumi di molte città e regni, sia per aver fatto viaggi, sia per molto studio<sup>115</sup>:

Praeterea ad splendidum hoc Opus instruendum viri praeclarissimi adiungerentur velim, qui mores multarum Urbium atque Regnorum, sive ex peregrinatione, sive ex multa lectione nossent.

L'invito alla comparazione giuridica si innestava nell'immagine tradizionale del viaggiatore, particolarmente saggio proprio perché «*mores hominum vidit et urbes*»<sup>116</sup>. In quest'immagine, particolarmente diffusa nella letteratura politica cinquecentesca, Muratori rinveniva l'ultimo tassello necessario alla realizzazione del suo progetto.

La dissertazione si concludeva con l'ulteriore elogio di Carlo VI, al quale si univa l'esortazione finale alla compilazione del *Codice*. Attraverso quest'opera l'Imperatore avrebbe eguagliato i suoi predecessori, anzi li avrebbe superati, perché lui solo, dopo Giustiniano, avrebbe così corretto e completato con lungo studio il diritto civile<sup>117</sup>:

Quod unus post Justinianum tanto studio civile ius expurgarit, ornarit, et memorando ac perenni beneficio universam sibi Rempublicam obstrinxerit.

Si è visto che l'invito alla redazione del *Codice Carolino* fu accompagnato da numerose cautele. La dissertazione muratoriana appariva, infatti, a tratti più che l'impulso a scrivere un nuovo diritto imperiale, quasi un freno, affinché, pur

---

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> OMERO, *Odissea*, I, 3; Cfr. *Pubblica Felicità*, p. 27. Cfr. *infra*, cap. II, n. 114.

<sup>117</sup> *Codice Carolino*, p. 209.

nell'auspicata occasione, non si violassero i principi di giustizia e, soprattutto, lo *ius proprium* degli stati italiani<sup>118</sup>.

Com'è noto, il *Codice Carolino* non giunse mai nelle mani dell'Imperatore e la dissertazione rimase manoscritta fino alla recente edizione di Donati. Una espressa nota, di mano del Muratori, posta a margine della prima pagina del manoscritto recita, infatti, «Non s'ha da dare alla luce per vari riguardi e poi perché me ne son servito in altra opera»<sup>119</sup>.

La critica è pressoché concorde ad individuare l'«altra opera» nei *Difetti della giurisprudenza*<sup>120</sup>. Buona parte del *Codice Carolino* fu, infatti, ripresa dal Muratori nell'opera giuridica più nota. Meno importanza è stata attribuita ai «vari riguardi» menzionati dal Muratori, tra i quali ci fu, certamente il timore che, nonostante le cautele, l'intervento legislativo dell'Imperatore potesse risolversi in un pregiudizio all'autonomia legislativa che gli Stati italiani avevano sempre vantato nei confronti dell'impero<sup>121</sup>. Sembrava quasi che l'appello costante alla coscienza del principe, esortato al rispetto dei limiti della propria sovranità, non fosse più sufficiente a tutelare il diritto e le consuetudini proprie degli Stati italiani. Ciò pareva valere, in particolare, per Carlo VI, il cui temperamento dedito più alla vita privata e alle battute di caccia che agli affari dell'impero, si era ben presto manifestato in una politica particolarmente gravosa per gli Stati italiani<sup>122</sup>. Lo stesso Rinaldo I era stato

<sup>118</sup> B. DONATI, *Introduzione*, cit., p. XXV.

<sup>119</sup> Biblioteca Estense di Modena, Archivio Muratoriano, Filza V, fasc. 2 a, c. 1r.

<sup>120</sup> Si discosta da questa interpretazione Giuseppe Bedoni, secondo il quale l'«altra opera» in cui confluì buona parte del Codice Carolino non furono i *Difetti della giurisprudenza*, bensì la *Pubblica Felicità*. G. BEDONI, *La dissertazione De Codice Carolino*, cit.

<sup>121</sup> È questa l'interpretazione che ne dà Donati, alla luce delle lettere di Pio Nicola Garelli al Muratori. (DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*). Non è dello stesso avviso Giuseppe Bedoni, che riconduce essenzialmente alla delusione per aver creduto in un sovrano dai tratti profondamente diversi da quelli sperati, la decisione muratoriana di non inviare il manoscritto a Vienna. (G. BEDONI, *La dissertazione De codice carolino*, cit.) Non sembra, però, che le due interpretazioni siano tra loro contrastanti.

<sup>122</sup> A questo proposito appare particolarmente significativa una pagina del Marchese Cesare Campori, che pare interessante riportare interamente: «Imperocché all'erario austriaco sempre al verde e sempre espilato nulla veniva più acconcio che lo smungere gli Stati italiani sotto forma di contribuzioni di guerra e di quegli alloggiamenti militari che erano la desolazione delle province nostre. Nel 1718 così erano rovinati questi paesi, che il duca la povertà di essi allegando quasi pervenne a schivare i balzelli. Carlo VI, che di affari poco occupavasi passando la vita a cacciare pe'boschi, vero Nembrod del suo impero, non trovava difficoltà ad esentarlo da quelli, ed annunziò egli stesso all'imperatrice Amalia la grazia concessa al duca; se non che il ministro deputato alla

vittima della politica di Carlo VI. Pur legato alla Grande Alleanza fin dal 1708, nel 1713 era stato costretto a pagare un gravoso tributo all'imperatore, nonostante un decreto di Leopoldo del 1703 gli avesse riconosciuto il diritto a un risarcimento per i danni provocati dai «Gallispani» nel suo ducato<sup>123</sup>. Sembra, quindi, che Carlo VI non fosse quel «saggio sovrano» elogiato ampiamente da Muratori nel suo scritto, tale da poter garantire, attraverso una riforma delle leggi, in sé già non priva di rischi, anche la tutela dell'autonomia normativa degli popoli a lui soggetti<sup>124</sup>. Numerosi erano i pericoli insiti nel progetto muratoriano, e il Modenese mostrava di esserne ben consapevole. Proprio la consapevolezza di tali rischi avrebbe indotto Muratori a non spedire il manoscritto a Vienna.

Come rivelano le lettere di Pio Nicola Garelli al Muratori, nel settembre 1726 Carlo VI era stato informato del progetto muratoriano, ed il bibliotecario imperiale invitava il Modenese a fargli pervenire il manoscritto<sup>125</sup>. Alla fine di ottobre Muratori aveva però già dato chiari segni di reticenza, palesando al Garelli il suo timore circa «le conseguenze che seco [...] [avrebbe potuto] portare la [...] dissertazione già determinata intorno al Codice Carolino»<sup>126</sup>. Il timore del Muratori era legato proprio all'«abuso» che col tempo quel «Ministero» avrebbe potuto fare di quel Codice, soprattutto «per quello che riguarda i particolar i privilegi de' Principi d'Italia [...] in quanto [...] membri dell'Impero»<sup>127</sup>. Nonostante i ripetuti inviti del bibliotecario di Carlo VI, Muratori decideva, quindi, di desistere dalla sua iniziativa. Anche agli

---

custodia delle vuote casse della finanza, asserendo non altrimenti potersi alle spese provvedere se non spremendo il denaro agli italiani, ottenne da lui questo rescritto che troviamo in una lettera del Guicciardi «Atteso lo stato notorio del nostro erario nulla si rimette alle contribuzioni de' principi italiani». C. CAMPORI, *Rinaldo d'Este e il suo ministro a Vienna*, in *Storia di Modena e dei paesi circostanti dall'origine fino al 1860*, a c. di A. Namias, Bologna, Atesa editrice, 1894, pp: 495-502: 497. Cfr. G. BEDONI, *La dissertazione De codice carolino*, cit., p. 109.

<sup>123</sup> CAMPORI, *Rinaldo d'Este e il suo ministro a Vienna*, in *Storia di Modena*, a c. di A. Namias, Bologna, Atesa editrice, 1987, p. 495.

<sup>124</sup> Cfr. G. BEDONI, *La dissertazione De codice carolino*, cit., p. 113.

<sup>125</sup> Di Pio Nicola Garelli a Lodovico Antonio Muratori, Vienna, 18 settembre 1726. Parte della lettera è trascritta in B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., p. 147. In mancanza delle lettere muratoriane, andate perdute, le epistole del Garelli si rivelano particolarmente importanti per comprendere le ragioni che indussero Muratori a desistere dalla sua impresa.

<sup>126</sup> Di Pio Nicola Garelli a Lodovico Antonio Muratori, Vienna, ottobre 1726. La lettera è riportata da B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., p. 146.

<sup>127</sup> *Ibidem*.

occhi del Garelli, del resto «nulla si perde[va] in simili affari col temporeggiare, tanto più che le turbolenze [...] da per tutto minacciate non [...] [erano] molto a proposito per intavolare un simile negozio»<sup>128</sup>.

I tempi per la realizzazione del progetto muratoriano non erano, evidentemente, ancora maturi. Ci sarebbero voluti più di quindici anni, e la stesura del «corso» di *filosofia morale*, perché le idee prospettate nel *Codice Carolino* confluissero nel più noto *Difetti della giurisprudenza*, uscendo così dal chiuso dello scrittoio.

---

<sup>128</sup> Di Pio Nicola Garelli, Vienna, 21 dicembre 1726, edita parzialmente in *Ibid.*, p. 148.

## CAPITOLO IV

### MURATORI E I DIFETTI DELLA GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: 1. Genesi dell'opera: i *difetti della giurisprudenza* nelle opere muratoriane e il dibattito con i giuristi contemporanei. 2. La fonte principale dei *Difetti della giurisprudenza*. *Contra la sofistica disciplina de i giure consulti libri III* di Monsignor Giovanni Ingegneri. 3. Muratori e l'umanesimo giuridico: la critica dei difetti della giurisprudenza e il diritto come *vera philosophia*.

1. La critica dei «difetti» della pratica legale non era certo una novità per un giurista italiano a mezzo del Settecento. L'umanesimo aveva ospitato anche in Italia molte denunce dei mali della giurisprudenza. Si trattava di critiche che, nel momento di massima crisi del diritto comune, accompagnate dal riaccendersi del dibattito cinquecentesco sul metodo, apparivano particolarmente vive. Con la sua opera giuridica più nota, come ben mostrano le sue fonti, Muratori si rendeva l'interprete più autorevole di questa tradizione.

I «difetti della giurisprudenza» erano ben noti a Muratori sin dagli anni della giovinezza modenese. Come si legge nella lettera autobiografica al conte di Porcia, tali difetti avevano quasi impedito al giovane Muratori di appassionarsi agli studi giuridici<sup>1</sup>:

Tanto opinare in esse, e massimamente nelle leggi, con filze d'autori sì per l'una come per l'altra opposta sentenza; e l'esser presso d'alcuni la miglior ragione questa filza d'autori che le ragioni stesse; e il trovarsi chi vuol praticare i tribunali sottoposto all'ignoranza, alle passioni e al capriccio di chi ha da giudicare; e il non osservarsi ivi mondo nuovo da scoprire ma dover solo aggirarsi come chi è legato al palo, intorno a ciò che tanti altri han detto e ridetto: questi, per tacere altri, sono i motivi che non lasciano innamorare o fanno disamorare, non pochi ingegni della scienza morale e legale.

Opinioni tra loro contrastanti caratterizzavano la pratica legale in cui, secondo un motivo ricorrente nelle critiche degli umanisti al bartolismo, riceveva maggior credito l'allegare una gran quantità di autori, rispetto alle stesse ragioni di una causa.

Nel 1721, quando Muratori scrisse la lettera per il conte, i suoi pensieri sulla pratica legale e i suoi difetti erano, però, già ben consolidati. Le opere dedicate alla riforma della cultura, progettate a Milano, tra le carte dell'Ambrosiana, avevano già

---

<sup>1</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 10.

ospitato le prime aspre critiche ai mali della giurisprudenza, dando vita ad un intenso dialogo con i giuristi suoi contemporanei.

Fin dai *Primi disegni della repubblica letteraria*, egli aveva ben delineato i difetti della giurisprudenza, accanto alle linee generali di un progetto di riforma. In linea col dettato ciceroniano, egli si rivelava particolarmente critico verso la tendenza propria anche del suo tempo «a ridurre il *ius civile* a una disciplina praticistica»<sup>2</sup>. E pertanto non esitava a bandire i «puri legisti» dalla sua *Repubblica letteraria*<sup>3</sup>:

Sarà ben raro, che noi ammettiamo nella Repubblica nostra i puri legisti, servendo il lor sapere propriamente non alle lettere, non all'Erudizione, ma al Foro solo. Nulladimeno a quegli, che si distingueranno dal Volgo de' Giurisprudenti col congiungere alla dottrina Legale l'Erudizione, e che con gli scritti loro sapran giovare alla propria scienza, offeriremmo di buona voglia la nostra unione, e i nostri onori.

Era compito del sovrano porre rimedio ai difetti che questa scienza, benché pura nella teoria, acquistava nella pratica dei tribunali. Tuttavia anche gli «uomini di ingegno acuto e di matura prudenza» potevano fare qualcosa<sup>4</sup>:

Nel vero non è direttamente ufizio nostro, ma sì della Politica, l'ordinare, che si tolgano via mille difetti, che questa Scienza, pura per se stessa nelle Scuole, incontra poi nella pratica de' Tribunali. Tuttavolta diciamo, che noi avremmo somma obbligazione, ma più ne que' valentuomini, i quali tentassero la purgatione de' tanti abusi, di tante sentenze comuni fra loro contrarie, di tanti Autori, che vaglioni più ad avviluppare, che a decidere le questioni, che rendono eterne le liti, e infiniti i processi.

Dopo aver indicato quali fossero i mali da cui era affetta la giurisprudenza del suo tempo, Muratori suggeriva alcuni provvedimenti da attuare. Si trattava di «ridurre in un corpo solo tutte le sentenze più fondate, [...] non decise chiaramente dalle leggi», di «insegnare la maniera di applicar le sentenze generali ai casi particolari» e di «dimostrare quanto si scosti l'uso presente del foro dalle Leggi e dagli statuti»<sup>5</sup>:

---

<sup>2</sup> D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 30-31. Cfr. CICERONE, *De Legibus*, I, 6, 18: «potius ignoratio iuris litigiosa [...] quam scientia».

<sup>3</sup> *Primi disegni*, p. 34.

<sup>4</sup> *Ibid.*, pp. 34-35.

<sup>5</sup> *Ibid.*, pp. 34-35.

Qualunque paia la difficoltà, potrebbesi da uomini d'ingegno acuto, e di matura prudenza trovar riparo al poco buon uso di Scienza sì necessaria, e ragguardevole; o col ridurre in un corpo solo tutte le sentenze più fondate, che non decise chiaramente dalle Leggi, ma approvate dal consenso o de' Legisti più saggi, o de' Tribunali più famosi, sono sparse in mille differenti libri, al quale corpo Legale potrebbono dare autorità i Principi nostri, o coll'insegnare la maniera di applicar le sentenze generali a i casi particolari, nel che per lo più una delle parti litiganti pecca, e i Giudici si trovano confusi; o col dimostrare, quanto si scosti l'uso presente del Foro dalle Leggi, e da gli Statuti giudiziosamente composti per isbrigar con prestezza le liti; o in somma col ritrovare alcun'altro spediente, che a noi ora non si para davanti e forse ad alcuni di corta vista pare impossibile, e trovato ad altri dispiacerebbe, ma che da Ingegneri maggiori, e non vinti dal guadagno potrà discoprirsi, vorrà insegnarsi, e pubblicarsi per liberare la Giurisprudenza dalla Sofistica, e da tutti quegli abusi, ond'ella è presentemente contaminata.

Uno scarto considerevole divideva, quindi, la pratica legale dal dettato normativo di leggi e statuti «giudiziosamente composti per isbrigar con prontezza le liti». Il diritto praticato nei tribunali non era più la «vera philosophia» che sveltava sopra tutte le arti, animando vivaci dispute, ma era ormai soltanto una disciplina «sofistica», contaminata da infiniti abusi.

Le denunce muratoriane erano amare e destinate ad essere accolte dagli animi più vigili della scienza legale. Lo scritto del Modenese suscitò, infatti, il vivo interesse di alcuni giuristi, che non esitarono a fornire il loro supporto al progetto muratoriano di riforma. I difetti della giurisprudenza costituivano una nota dolente, ben conosciuta a chi frequentava il foro, a cui alcuni spiriti attenti del primo Settecento tentarono di porre argine dando nuova voce alle idee umanistiche che nel Cinquecento non erano riuscite ad imporsi.

Uno di questi fu Antonio Gatti, che rispose al progetto della «Repubblica letteraria» con uno scritto «sopra la riforma dello studio legale»<sup>6</sup>. Nei suoi *Primi*

---

<sup>6</sup> Di Anton Francesco Marmi, Firenze, 17 agosto 1709, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Catreggi con Mansi...Marmi*, a c. di C. Viola, Firenze, Olshki, 1999, pp. 256. Sul Gatti e il suo legame col Muratori si vedano M. C. ZORZOLI, *Docenti dell'università di Pavia tra Sei e Settecento*, «Annali di storia moderna e contemporanea», VI (2000), pp. 359-390; ID., *La facoltà di giurisprudenza dell'università di Pavia (1535-1796)*, in *Studi di Storia del Diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 367-434, in particolare pp. 425-427; D. MANTOVANI, *Domenico Alfeno Vario professore di diritto civile (1780-1789). L'immedesimazione polemica nell'antico*, in *Esortazioni alle storie*, atti del convegno «...parlano un suon che attenta Europa ascolta». Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo pavese tra Riforma e Rivoluzione (Università di Pavia, 13-15 dicembre 2000), a c. di A. Stella e G. Lavezzi, (*Fonti e studi per la storia dell'Università di Pavia* 36), Milano, Cisalpino, 2001, pp. 397-438: 438.

*disegni*, pubblicati con lo pseudonimo di Lamindo Pritanio, Muratori aveva caldamente raccomandato ai letterati d'Italia, «di comunicare in qualunque materia quanto ognuno degli Arconti o degli altri eruditi giudicasse più convenevole per la riforma delle arti e delle scienze»<sup>7</sup>. Con il suo scritto il Gatti accoglieva immediatamente tale invito, auspicando di «restituire anche [...] [la giurisprudenza] al suo intero lustro e al buon' uso», in modo da riammettere i giuristi nel novero dei letterati<sup>8</sup>.

Docente di diritto nell'ateneo pavese, in cui le idee umanistiche, dopo la prima germinazione avevano trovato un fertile terreno<sup>9</sup>, e autore della prima storia di quell'università<sup>10</sup>, il sacerdote Antonio Gatti fu certamente un attento interlocutore del Muratori, al quale lo legava una vivida amicizia nata ai tempi della comune frequentazione dell'Accademia milanese dei Faticosi<sup>11</sup>. Rientrato a Modena, Muratori avrebbe fatto per lungo tempo riferimento all'amico Gatti per mantenere i rapporti con l'ambiente milanese<sup>12</sup>.

*L'Epistula De recte instituenda Iuris Academia, ad Lamindum Pritanium Nobilissimum et Eruditissimum virum* del Gatti, diretta all'autore dei *Primi Disegni*,

Seppur da integrare con i più recenti studi sopra citati, sono ancora interessanti le informazioni riportate da C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, cit., pp. 53-65.

<sup>7</sup> «Giornale de letterati», 1710, I, pp. 316-317.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Gatti ricoprì diverse cattedre all'università di Pavia. Nominato alla *lectura de actionibus* nel 1701, passò nel 1703 alla *lectura* di Istituzioni straordinarie. Nel 1707 fu quindi nominato alla *lectura Pandectarum*. Si veda a questo proposito C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, cit., pp. 53-54 e M. C. ZORZOLI, *Docenti dell'università di Pavia tra Sei e Settecento*, cit., p. 365 n. 26. Come ricorda Dario Mantovani, nell'ateneo pavese non erano certo sconosciute le idee dell'umanesimo. Fu a Pavia che Lorenzo Valla, inaugurando il corso del 1432, pronunciò la sua condanna di Bartolo, e lì Andrea Alciato chiuse il suo magistero e la sua vita. D. MANTOVANI, *Domenico Alfeno Vario professore di diritto civile (1780-1789)*, cit., p. 431.

<sup>10</sup> ANTONIO GATTI, *Gymnasi Ticinensis Historia et vindiciae a saeculo V ad finem XV*, Mediolani, typis Iosephi Pandulphi Malatestae, 1704. Al centro di una accesa controversia col docente titolare della cattedra di Prassi criminale, Juan Angelo de Apezteguias, il Gatti fu anche autore della *Diatriba de iure literae et dignitate inter materiam civilem et criminalem*, authore I. C. Antonio Gatto Derthonense, publico I. C. Professore in ticinensi Universitate, s. n. t., Ticini, 1703; Tra le opere del Gatti è da annoverare anche ANTONIO GATTI, *De maiori, et minori magistratu, siue de competentia iurisditionis inter iudices pheidorum et Civitatum Dominationum tractatus, authore Antonio Gatto, cum decretis antiquis de maiori, et minori magistratu in fine operis*, Mediolani, ex typ. Iosephi Pandulphi Malatestae, 1705.

<sup>11</sup> L'amicizia e la reciproca stima tra Muratori e Gatti è testimoniata dal carteggio che, però, si interrompe nel 1707. Pecorella attribuisce la mancanza di lettere ulteriori alla rottura dei rapporti tra i due. C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, cit., p. 64 n. 37.

<sup>12</sup> M. C. ZORZOLI, *Docenti dell'università di Pavia tra Sei e Settecento*, cit., p. 370.

Lamindo Pritanio, uscì anonima a Venezia nel 1709<sup>13</sup>. Esprimendosi in favore del disegno muratoriano, il Gatti «espone[va] il suo sentimento circa i motivi per li quali la scienza legale in questa provincia e[ra] mancata, e circa i mezzi che [...] [potevano] ripararla»<sup>14</sup>.

A fronte dei mali che affliggevano la giurisprudenza italiana, Gatti invitava espressamente a recuperare la lezione ciceroniana dell'*Oratore*, in cui era possibile cogliere il «metodo più facile per ridurre in arte la ragion civile». Si trattava del metodo applicato da Salvio Giuliano nella redazione dell'Editto perpetuo, come dallo stesso Giustiniano nella compilazione del *Digesto*<sup>15</sup>. «Ridotto in arte sì fatto studio», se ne doveva rendere «agevole alla gioventù l'insegnamento», «ed una delle regole più necessarie per facilmente impararlo» era che si principiasse «dalle cose più generali», discendendo quindi «alle particolari»<sup>16</sup>. Questo principio aveva trovato applicazione anche nella *ratio studiorum* giustiniana, che Gatti suggeriva espressamente di seguire. L'insegnamento del diritto doveva, infatti, prendere le mosse dalle *Istituzioni*, di cui raccomandava la lettura del «mero testo, con giunta di pochissime annotazioni»<sup>17</sup>. A questa doveva seguire la lettura delle Pandette, preceduta dalla sommaria indicazione dei libri che sarebbero stati letti<sup>18</sup>. Gatti

---

<sup>13</sup> *De recte instituenda Iuris Academia, ad Lamindum Pritanium Nobilissimum et Eruditissimum virum*, Venetiis, 1709. Un ampio riassunto dell'*Epistola*, volgarizzato, si trova in «Giornale de' letterati d'Italia», (1710), I, pp. 316-321. Una copia del testo a stampa, probabilmente quella appartenuta ad Apostolo Zeno, è conservata nella Biblioteca Marciana di Venezia. (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, MISC. 2252. 005). Il primo ad attribuire l'opera al Gatti fu proprio Apostolo Zeno, che in una lettera al Marmi scriveva: «Per via di Milano mi è venuta, non so da chi, una lettera latina diretta a Lamindo Pritanio sopra la riforma dello studio legale. Si dice impressa a Venezia nel frontespizio, ma io la giudico in Pavia; e forse è del sign. Antonio Gatti, che vi è pubblico professore» (Al Sign. Antonfrancesco Marmi a Firenze, Venezia, 10 agosto 1709, in APOSTOLO ZENO, *Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano storico e poeta cesareo*, Venezia, Appresso Pietro Valvasense, 1752, pp. 202-203: 203). Il Marmi provvedette subito a dare la notizia al Muratori che parve d'accordo sull'attribuzione al Gatti dello scritto. Muratori rispondeva, infatti, al Marmi di aver visto la lettera «e per vero [...] [sospettare] [...] che ne sia autore chi è in essa lodato». (Di Anton Francesco Marmi, Firenze, 17 agosto 1709, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggi con Mansi...Marmi*, cit., pp. 256; di Lodovico Antonio Muratori, Spezzano, 22 agosto 1709, in *Ibid.*, 258). Sulla stessa linea si colloca anche Melzi, che richiama espressamente l'attribuzione al Gatti di Apostolo Zeno. G. MELZI, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani*, II, Milano, 1852, p. 415.

<sup>14</sup> «Giornale de' letterati d'Italia», (1710), I, p. 317.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 318.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> *Ibid.*, pp. 319-320.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 320.

dedicava, infine, particolare attenzione alla formazione dei giuristi, i quali, alla cultura giuridica, dovevano aggiungere una profonda conoscenza del latino, del greco e della storia<sup>19</sup>.

Come ha mostrato Dario Mantovani lo scritto, che delineava il profilo ideale del giurista come letterato d'ampia cultura, «lontano dalle angustie della tradizione bartolista», si presentava come la rielaborazione consapevole della più nota *Epistola De ratione docendi, discendique iuris*, scritta oltre un secolo e mezzo prima dal francese François Duaren<sup>20</sup>. Gatti ricalcava, infatti, nella forma come nei contenuti, le idee di Duaren, riproponendo nei dettagli «la proposta educativa, basata sulla lettura diretta delle fonti romane, secondo una progressione che va dal generale allo specifico e che principia[va] dalle *Istitutiones* per culminare nei *Digesta*»<sup>21</sup>. Una precisa citazione, del resto, rendeva esplicita la fonte del Gatti. Oggetto della lettera, come si legge nel volgarizzamento apparso sul «Giornale de' Letterati», era, infatti, proprio «quel metodo che il parlamento di Parigi stabilì in Orleans, e confermò poscia in Bruges nel 1548, che qui l'Autore a bella posta ripete»<sup>22</sup>.

Il problema del metodo, oggetto di un vivissimo dibattito tra i giuristi umanisti, tornava, quindi, con rinnovato vigore all'attenzione dei giuristi italiani del primo Settecento, impegnati a sostenere il progetto muratoriano di una «Repubblica

---

<sup>19</sup> I giuristi, infatti, dovevano essere «ben dotti nelle lingue greca e latina, nell'istoria romana, nelle antiche leggi e consuetudini, nella cronologia de'tempi e nella conoscenza delle sette e famiglie de'vecchi giurisconsulti». *Ibidem*.

<sup>20</sup> D. MANTOVANI, *Domenico Alfeno Vario professore di Diritto civile (1780-1789)*, cit., p. 432. Cfr. FRANCISCUS DUARENUS, *Ad Andream Guillartum De ratione docendi, discendique iuris Epistula*, 1544. La lettera del Duaren, successore di Alciato alla cattedra di Brouges, data, infatti al 1544, ed è stata presentata da ampia parte della storiografia come «il programma della scuola umanista». (G. ASTUTI, *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi "de iuris interpretibus" di Alberico Gentili*, Bologna, Zanichelli, 1937, p. 30). Sul Duaren si veda, inoltre, V. PIANO MORTARI, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, Jovene, 1978, pp. 391-404; ID., *Cinquecento giuridico francese*, Napoli, Liguori, 1990, pp. 252-259.

<sup>21</sup> D. MANTOVANI, *Domenico Alfeno Vario professore di Diritto civile (1780-1789)*, cit., pp. 432-433. Mantovani rileva come analoga sia la scelta della forma epistolare, come lo stratagemma di fingersi uno straniero, e riconduce alla natura gregaria dello scritto anche la scelta di diffonderlo anonimo. Lo scritto del Duaren, del resto, ricoprirà un ruolo centrale nella riforma del piano di studi della Facoltà legale pavese, rivelandosi alla base della memoria stilata, nell'estate del 1753, dal conte Lodovico Gambarana, Primario della Facoltà legale, cui si attinsero abbondantemente considerazioni e proposte che confluirono nel *Regularum apparatus* elaborato dal Senato milanese per incarico di Maria Teresa e approvato nel 1757.

<sup>22</sup> «Giornale de'letterati d'Italia», (1710), I, p. 319. Cfr. D. MANTOVANI, *Domenico Alfeno Vario professore di Diritto civile (1780-1789)*, cit., p. 433.

letteraria» deputata alla riforma della cultura italiana. L'idea di ridurre il diritto *in artem*, che in Italia non era mai stata pienamente accolta, riemergeva ora nella Penisola con una forza nuova, proprio attraverso il recupero di quei testi d'Oltralpe, che avevano dato vita alla riforma degli studi giuridici. Le medesime fonti sarebbero state anche al centro dell'attenzione del Muratori, come rivelano le *Riflessioni sopra il buon gusto*.

Ridotta soltanto a servire il «mercato del foro», la scienza legale non faceva più parte degli studi eruditi, e ciò emergeva chiaramente nella seconda parte delle *Riflessioni* muratoriane, edita, per alcune difficoltà editoriali, solo nel 1715<sup>23</sup>. Dopo aver trattato in modo esteso delle altre «scienze ed arti», Muratori riservava allo studio delle leggi solamente lo spazio di qualche amara osservazione critica, che ben riassumeva le idee già espresse nei suoi scritti precedenti<sup>24</sup>:

Dello studio delle Leggi io non terrò punto ragionamento, perché ormai questo non si suol contare fra gli studi Eruditi, da che in Italia solamente si fa servire al mercato del Foro, e sarebbe ed è non già disperata impresa, ma certo assai malagevole voler introdurre riforma e buon Gusto medesimo. I Giudici, o ignoranti, o nemici della fatica, altro d'ordinario non amano, che quelle filze esterne di citazioni d'Autori, le quali paiono tutte ricetta da Speciali. A molti Avvocati, e Leggisti basta di avere gran provvisione di ciance, di sutterfugi, di uncini o pure d'avere alla mano un'abbondanza indigesta, e solo materiale di Testi, Chiose, ed autorità, le quali anche non di rado nulla dicono, o dicono il contrario di quello, che s'intende provare. Null'altro si cerca da alcuni, perché ciò basta alla gente e solamente suol bastare fra le nostre genti. E qui più, che in altre Arti ha predominato l'arte di Carneade, mirandosi continuamente, e dappertutto, che è pronto a scrivere per ogni altro partito, e per ogni sentenza, di cui abbiano bisogno i litiganti, senza riguardo alcuno alla coscienza, alla verità, alla mente de' contraenti, a testatori, all'intenzione di chi ha fatto le Leggi.

Ancora una volta Muratori criticava aspramente le interminabili «filze» di «citazioni d'Autori», idonee a supportare tesi tra loro contrarie. Mancava un criterio oggettivo di giustizia; più che altrove, infatti, nella giurisprudenza aveva «predominato l'arte di Carneade», ed era sempre possibile trovare chi fosse pronto «a scrivere per ogni partito e per ogni sentenza di cui abbiano bisogno i litiganti», e

<sup>23</sup> L'opera fu progettata e stesa assieme alla prima parte, tra il 1707 e il 1708. Bernardo Trevisan, cui lo scritto era dedicato, ritardò, però, la pubblicazione al 1715.

<sup>24</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Pezzana, 1736) pp. 244-245.

questo senza il minimo riguardo alla coscienza, alla verità, alla mente dei contraenti, ai testatori e all'intenzione del legislatore.

Tuttavia anche la «scienza delle leggi», nella quale Muratori ricomprendeva la teologia morale e il diritto canonico, poteva rientrare nel «catalogo delle discipline erudite», ma a tal fine andavano prima individuati gli infiniti abusi e difetti che era facile osservare nella pratica legale<sup>25</sup>:

Per altro la scienza delle leggi (e seco ripongo ancora la Teologia de' Costumi) se si trattasse, ed usasse in altra forma, entrerebbe anch'ella nel catalogo di quelle che io chiamo Discipline Erudite. E più ancora potrebbe alzarsi a gran credito d'erudizione lo studio delle leggi Canoniche, le quali solo materialmente anch'elle da alcuni si sanno oggidi. Ma per divisare il buon Gusto di tali studi, e massimamente nell'uso loro, bisognerebbe prima trattare d'infiniti abusi, e difetti, che in loro s'osservano.

A tale proposito Muratori invitava espressamente a seguire l'esempio di un'opera, allora inedita, che avrebbe suscitato il vivo interesse dei contemporanei, e alla quale lo stesso Muratori avrebbe poi guardato con grande attenzione nella stesura dei *Difetti della giurisprudenza*. Muratori rendeva qui esplicita la fonte principale delle sue riflessioni attorno alla giurisprudenza e ai suoi mali, consegnando al lettore una preziosa chiave per intendere il suo pensiero. L'autore, Monsignor Giovanni Ingegneri, vescovo a Capodistria a fine Cinquecento, benché «spesso con troppo rigore», aveva, infatti, ampiamente trattato dei mali della giurisprudenza, e chi avesse voluto riformare («trattare, ed usare in altra forma») la scienza delle leggi, avrebbe dovuto collocarsi sul medesimo sentiero<sup>26</sup>:

Io non so, se Monsignor *Giovanni Ingegneri* abbia stampato un libro, ch'egli prometteva, e di cui solamente m'è venuto sotto gli occhi il progetto manoscritto con questo titolo: *Contra la Sofistica Disciplina de' Giurisconsulti Libri 3. di Monsignor Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria*. So bene, ch'egli avea preso a trattare diffusamente della Scienza Legale, e benché non sempre con ragione, anzi spesso con troppo rigore, pure pretendeva egli di scoprire un'immensità di macchie nella stessa compilazione delle Leggi, non che nell'uso delle medesime, specialmente a'tempi nostri. Ma di ciò non più, perché molte parole qui non convengono, e poche non bastano a un argomento, che da per se occuperebbe un giusto volume; essendo per altro troppo desiderabile, che venga trattata la Riforma dello studio e dell'uso tanto della morale, quanto delle Leggi civili e Canoniche.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 245.

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 246.

Mentre era a Milano, quindi, Muratori maturava il suo pensiero giuridico, trovando nelle carte dell'Ambrosiana fonti di particolare interesse per la riforma del diritto. Il «progetto manoscritto» dell'opera dell'Ingegneri, menzionato nel *Buon gusto*, inedito e pressoché ignorato dagli studiosi del Muratori, è, infatti, conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, tra i codici pinelliani particolarmente amati dal Modenese<sup>27</sup>.

I tempi per la trattazione sistematica di un argomento «che da per se occuperebbe un giusto volume» non erano, però, ancora maturi. Ci sarebbero voluti alcuni anni perché Muratori si occupasse compiutamente della riforma «dello studio e dell'uso tanto della morale, quanto delle leggi civili e canoniche». Soltanto dopo aver delineato una riforma dei costumi Muratori si sarebbe occupato della riforma delle leggi.

Trattando del *Codice Carolino* si è accennato al costante intreccio che lega la riflessione muratoriana intorno al diritto al suo pensiero politico e morale. La stretta relazione tra quanto espresso dal Modenese nelle sue lezioni al principe ereditario di Modena, composte nel 1713-1714, e l'ampia riflessione sui limiti al potere, in linea col dettato della costituzione *digna vox*, presente nella dissertazione indirizzata a Carlo VI, sta a testimoniare questa unità di pensiero. E tale permane anche nelle opere successive. Solo dopo aver composto il suo trattato di filosofia morale, Muratori ritornava a parlare della giurisprudenza e dei suoi difetti. Tra questi sottolineava innanzitutto la deriva della pratica legale, nella quale ormai il diritto era stato separato dalla morale, cioè dal suo più intimo fondamento<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> «Contra la sofistica disciplina de i giurecosulti. libri III di Mons. Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria». Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 102 sup., cc. 398r-403v; «Contra la sofistica disciplina de giurecosulti. Libri tre di Mons. Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria». Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup., cc. 92r.-115v.

<sup>28</sup> La filosofia morale, del resto, «venerabil maestra de' costumi», costituiva una componente indispensabile nella formazione dell'«uomo di lettere», e ciò emergeva chiaramente dalla lettera al conte di Porcia, che aveva ad oggetto proprio il «metodo» degli studi muratoriani. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 32. Il tema è, però, già ampiamente trattato da Muratori nelle opere letterarie. Cfr. *Perfetta poesia*, I, p. 41, in cui la morale è definita «reina delle scienze»; *Primi Disegni*, (I, Modena, nella stampa di Bartolomeo Soliani, 1706), p. 51: «Ben ci dispiace assai, che la filosofia morale sia ormai diventata un nome ignoto in alcune città d'Italia. E pur questa è quella scienza, che fu il principale oggetto e pregio degli antichi filosofi, e che

Personalità attivissima nella «Repubblica letteraria d'Italia», Muratori appariva, pertanto, l'interlocutore più indicato per trattare del metodo negli studi, e specialmente negli studi giuridici<sup>29</sup>. Al Modenese, «principal letterato de' nostri tempi», infatti, si era rivolto anche il giurista siciliano Agostino Pantò, autore di un buon numero di opere sullo studio del diritto<sup>30</sup>. Era il 28 aprile 1722 e Pantò sottoponeva all'attenzione del Muratori il «metodo per apprendersi la iurisprudenza» che intendeva adottare nell'istituenda *Accademia* palermitana. Nel suo metodo posto di particolare preminenza spettava proprio alla «morale filosofia»<sup>31</sup>. L'Accademia, in cui non è difficile riscontrare molte delle istanze umanistiche, era destinata allo studio delle leggi<sup>32</sup>. Ad essa Muratori avrebbe sempre guardato con favore, apprezzandone particolarmente le iniziative editoriali.

---

dovrebbe a noi pure essere maestra della vita. Non crediamo già che si possano aggiungere ad essa molti lumi nuovi; ma si bene, che se n'abbia da consigliare, ad esemplificar l'uso, e lo studio in Italia»; *Buon gusto*, II (Venezia, Pezzana, 1736), p. 208: «la *Filosofia* [...] *de' Costumi* [...] è la più riguardevole e necessaria agli uomini, benché la meno studiata».

<sup>29</sup> Sul problema del metodo nei giuristi del Cinquecento si rinvia allo studio di M. - D. COUZINET, *Histoire et méthode à la Renaissance*, cit. e relativa bibliografia. Si veda, inoltre, in particolare D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti*, cit.

<sup>30</sup> Alcune notizie biografiche sul Pantò si trovano in G. E. ORTOLANI, *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, III, Napoli, N. Gervasi, 1819, pp. 142-146. Sull'*Accademia Giustiniana* si veda A. NARBONE, *Bibliografia sicola sistematica*, II, Palermo, Stamperia di Giovanni Pedone, 1851, p. 107. Per gli scritti di Pantò, editi ed inediti, si veda *Ibid.*, pp. 63; ID., *Bibliografia sicola sistematica*, IV, Palermo, Stabilimento tipografico-librario dei fratelli Pedone Lauriel, 1855, pp. 16, 30, 431. Si vedano, inoltre, le note di C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, cit., pp. 70-74.

<sup>31</sup> Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, edita in C. PECORELLA, *Studi sul settecento giuridico*, cit., pp. 187-189. Pantò espresse gli stessi principi indicati nella lettera al Muratori ed applicati nell'*Accademia Giustiniana* anche in alcuni scritti, letti ed apprezzati da Muratori. Si tratta di A. PANTÒ, *De recta iuris civilis instituendi ratione ad cupidam legum iuventutem oratio*, Panormi, Angelus Felicella excudebat, 1728; ID., *Ragionamento del canonico dottore Agostino Pantò intorno alle lodi del gius civile, canonico, e delle genti e retta maniera d'appropriarsi della nobile gioventù nel collegio dei R.R. P.P. Teatini*, Palermo, per Gramignani, nella stamperia del sopradetto Collegio de' Nobili, 1734. Si trova menzione dell'apprezzamento delle opere del Pantò, lette «con particolar piacere» e «con sommo piacere», nelle lettere del Muratori indirizzate al giurista siciliano. Si veda, in particolare, la lettera di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 28 luglio 1728, *Epistolario*, VII, (n. 2746), pp. 2782-2783; di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 21 settembre 1730, *Epistolario* VII (n. 2962), pp. 2937-2938.

<sup>32</sup> Promossa da Giambattista Caruso, l'Accademia auspicata da Pantò prese il nome di Accademia Giustiniana. Essa si reggeva su XII tavole di leggi, che datano al 1719, viste ed approvate da Muratori. A. NARBONE, *Bibliografia sicola sistematica*, II, cit., p. 107. Significativa è a questo proposito la lettera che Muratori scrive al Pantò il 30 agosto 1725. Lodando ampiamente il «nuovo metodo di codesta Accademia Legale», Muratori afferma di averne «letto con piacere le sensatissime leggi». Di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò, Modena (San Felice), 30 agosto 1725, in *Epistolario*, VI, (n. 2384), pp. 2476-2477.

Pantò, del resto, si mostrava concorde con Muratori nel denunciare i mali della giurisprudenza. Si trattava, infatti, di una scienza di cui si faceva con molta stima la professione, ma che non era certamente priva di difetti<sup>33</sup>:

Quantunque in questo regno, e particolarmente in questa capitale se ne faccia [della giurisprudenza] con molta stima la professione, non è però esente da quegli abusi universali provenienti dalla mancanza di un sodo discernimento di ciò che la medesima scienza comprenda, ed il fine cui è indirizzata, contentandosi i professori di rimaner solamente informati delle particolari conclusioni, nulla curandosi di giungere al fondo di così alta scienza.

Per questo motivo il giurista siciliano aveva elaborato un «metodo per apprendersi tale scienza», ritenendolo di particolare profitto per la propria patria. Si trattava di individuare i «sodi principi» della scienza legale, e ciò poteva esser fatto scegliendo il meglio della tradizione giuridica.

Pantò aveva preso in esame tutte le scuole che si erano susseguite in Italia e all'estero, non mancando di illustrarle al suo corrispondente<sup>34</sup>:

Incominciando dalla Proculiana e Sabiniana, poi l'Azonica, Imeriana e Bartolina che unicamente fermaronsi ad interpretare con note intercise il testo, dintantoche Andrea Alciato conoscendo gl'inciampi a i quali si esponevano i Commentatori seguaci delle enunciate Scuole senza l'aiuto della erudizione legale, volle imprendere una altrettanto ardua che lodevole fatica, rischiarando mediante l'erudizione legale le disposizioni di leggi, ma nel miglior tempo di così gloriosa impresa prevenuto dalla morte non poté dar perfezione alla sublime idea di cui ne diede in principio, che fu però bastante a destare l'ingegnossissimo Giacomo Cuiacio a proseguire l'impresa e portarla al fine con molta commendazione ed utile del pubblico. Quindi da Cuiacio sin all'ultimo scrittore de' nostri tempi Gio. Vincenzo Gravina, il quale tanto mirabilmente illustrò assieme colla Scuola Cuiaciana, anco il suo nome, non scorgesi essersi dato altro passo in tale scienza, anzi quivi fermavasi e poco men che negletta la Cuiaciana scuola, e certamente non può senza rossore confessarsi come in un secolo in cui tutte le scienze ed arti hanno di gran lunga migliorato sola la giurisprudenza vedesi peggiorata e nemmeno ridotta al suo primo natale.

Analizzate le diverse scuole, il giurista siciliano metteva in evidenza come alla giurisprudenza contemporanea mancasse «la principale e miglior parte, quella della moral filosofia», che pertanto andava opportunamente reintrodotta negli studi

<sup>33</sup> Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, cit., p. 187.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 187-188.

giuridici<sup>35</sup>. Memore della lezione baldesca, per cui la morale era «legum mater et ianua», Pantò ricordava come proprio sulla filosofia morale si fondasse l'intera «Sapienza legale»<sup>36</sup>. Essa, del resto, poggiava «come unico fondamento» sull'onestà del vivere e da questo «tutti gli altri precetti» si diramavano<sup>37</sup>. Traendo il meglio della lezione delle scuole prese in esame, il giurista siciliano sottolineava come «in primo luogo» si dovesse ricercare «l'origine di ogni disposizione secondo l'avviso di Caio Iurisconsulto»<sup>38</sup>. Quindi, «colla scuola bartolina» si dovevano «interpretare le disposizioni de' testi», e poi «colla cuiaciana rischiararne i sensi mediante l'erudizione»<sup>39</sup>. L'ultimo passo consisteva nel precisare il «fine di ciascheduna disposizione», ricavandone «le radici più intime della moral filosofia dalli più rinomati filosofi»<sup>40</sup>.

L'intento del giurista siciliano era chiaro. Per uscire dalla crisi del diritto si doveva prendere il meglio di ciascuna scuola, per dar vita a un nuovo metodo, in cui alla filosofia morale fosse attribuita l'importanza che essa aveva in passato. Solo «con quest'ordine ed aggiunta» la giurisprudenza poteva dirsi completa: e grazie allo «studio del perfetto idioma latino, erudizione greca e latina, del politico, economico e buon regolamento del privato e del pubblico», poteva riprendere ad essere «di diletto» e «di sommo profitto alle repubbliche»<sup>41</sup>.

Il giurista siciliano si rivolgeva al Modenese, «soggetto de più cospicui letterati d'Italia», innanzitutto per chiedergli consiglio. E, in particolare, gli domandava notizia del manoscritto dell'Ingegneri, ricordato di sfuggita dal Muratori.

---

<sup>35</sup> Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, cit., p. 188.

<sup>36</sup> Secondo la lezione di Baldo era, pertanto, opportuno inserire l'insegnamento della morale tra gli studi di giurisprudenza. Sul punto si veda F. CALASSO, *Umanesimo Giuridico*, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970 (ristampa inalterata), pp. 181-195: 191 e n.. Si veda anche D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 95.

<sup>37</sup> Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, cit., p. 188.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Pantò suggeriva, infatti, «Aggiungervi il fine di ciascheduna disposizione, o sia sentenza di quei illustri jurisconsulti antichi e filosofi stoici, i quali meglio di ogni altro scrissero dell'onesto, che poi coll'autorità degl'Imperadori le stesero in pubblica legge tendente al buon costume, ed a conservare l'umana società, e ciò con ricavare le radici più intime della moral filosofia dalli più rinomati filosofi, come da Platone, Cicerone, Crisippo, ed altri che tutti concorrono alla spiegazione del fine delle leggi». *Ibidem*.

<sup>41</sup> Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, cit., p. 188.

Al Pantò, avido lettore degli scritti muratoriani, infatti, non era certo sfuggita la preziosa indicazione del *Buon gusto*, individuando in essa una preziosa fonte per la sua idea di riforma del diritto<sup>42</sup>:

Ho preso intanto un riverente ardire di passare la notizia a Vostra Signoria Illustrissima come soggetto de' più cospicui letterari d'Italia, affinché si compiaccia contribuirmi qualche lume proveniente dal suo eccelso ed universal talento, per maggior accerto di un ben commune alla letterara Repubblica, e principalmente a questo Regno fertile per altro di ottimi ingegni, ma molto mancante della buona e necessaria cultura, ponendo anco compiacersi Vostra Signoria Illustrissima per eccesso della sua natural gentilezza avvisarmi se sia già uscito alla luce il libro di mons. Ingegneri o additarmi qualche altro letterato d'Italia che forse pensato avesse a dar compimento e restituire a' suoi sodi principi questa scienza.

La risposta di Muratori arrivò dopo qualche mese. Nel luglio del 1722 il Modenese scriveva al Pantò, elogiando il metodo da lui applicato nell'Accademia palermitana<sup>43</sup>:

Non v'ha dubbio che il metodo preso da V. S. illustrissima per trattare con decoro, ed utilità lo studio delle leggi, cercando diligentemente i fini, spiegandone bene i testi, e fiancheggiandole con gl'insegnamenti della politica e della morale, è assunto degno di gran lode; e chi potesse introdurlo in Italia, ne avrebbe un gran merito. E però mi rallegro io assaissimo non meno con esso lei, promotore di sì nobile istituto, che con cotesti altri valorosi ingegni, i quali tutti è da desiderare che sveglino una gara onestissima fra loro per poter tratte a fine sì glorioso disegno.

Tuttavia Muratori non nascondeva alcune riserve sulla possibilità che questo sentiero, già intrapreso altrove, ad esempio in Germania, potesse essere seguito anche in Italia<sup>44</sup>. L'amara riflessione muratoriana cadeva, ancora una volta, sui difetti

---

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> Di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 10 luglio 1722, *Epistolario*, VI (n. 2104), pp. 2272-2274.

<sup>44</sup> «Il fu signor Gravina per questo ha assicurato la sua fama presso i posteri; e in Germania vi hanno atteso grandi uomini con rara lor lode come il Grozio, il Puffendorffio, il Coringio, il Vitrario, ed altri che hanno trattato specialmente del Gius Pubblico, della Natura, e delle Genti. Così potesse sperarsi che un sì bell'esempio fosse seguito anche dal resto dell'Italia. Ma s'io ne debbo confessare il vero, potrà ben promettersi gran lode la di lei impresa; ma on oso sperare di vederla abbracciata, che da pochi generosi ingegni e superiori al volgo». *Ibid.*, pp. 2272-2273.

della giurisprudenza e, soprattutto, sui difetti dei giuristi della penisola, troppo pigri per «seguir l'orma dei Cuiaci»<sup>45</sup>:

Per lo più, chi si applica alle leggi pensa a far roba, e questa, senza tante fatiche, col solo introdotto metodo, benché superficiale, e contenuto di sole filze d'autori, e di citazioni anche false, si ottiene. Per seguir l'orma dei Cuiaci e simili, ci vuol troppa fatica, e bisogna prender voli alti; e forse alcuni temerebbero di farsi ridere dietro da i giudici, e di perdere le cause, ove si dilungassero punto dal cammino, cattivo sì, ma battuto.

Ciononostante Muratori invitava il Pantò ad andare avanti. Anche negli anni seguenti il Modenese avrebbe sempre sostenuto e apprezzato l'operato dei giovani dell'Accademia Giustiniana<sup>46</sup>. L'esempio dell'Accademia palermitana avrebbe, infatti, potuto fungere da «sprone» per gli altri: «il solo mostrar l'ottimo» era «ottima impresa»<sup>47</sup>.

Anche in relazione al ruolo della filosofia morale nello studio del diritto, la risposta di Muratori si rivelava improntata al più disincantato realismo. In molte parti della giurisprudenza, infatti, «difficilmente» la filosofia morale sarebbe stata «chiamata in consulta»<sup>48</sup>:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 2273.

<sup>46</sup> Il carteggio tra Muratori e Pantò appare a questo proposito particolarmente significativo. Sono numerose le lettere in cui Muratori esprime il suo sincero apprezzamento e l'ammirazione verso il metodo praticato dai giovani siciliani all'interno dell'Accademia. Si vedano, in particolare, le lettere di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 10 maggio 1724, *Epistolario*, VI (n. 2249), pp. 2379-2380: 2380 «Del resto in somma considerazione mi è l'intendere, che cotesti spiritosi giovani si sieno valorosamente appigliati al nuovo metodo di studiare le leggi, che non solo è da anteporsi al comune secco, tedioso, ma può essere oggetto di somma gloria a' signori palermitani, dacché in tutta l'Italia ognun va per la strada vecchia, e pensa al lucro solo, e non alla riputazione della letteratura. Loro faccia V. S. illustrissima animo a continuare si bella impresa: forse un tale esempio risveglierà altri ingegni, e ne verrà del bene alle buone lettere»; di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena (San Felice), 30 agosto 1725, *Epistolario* VII (n. 2384), pp. 2476-2477: «M'è stato del pari carissimo il ragionamento fatto da cotesto discepolo di V. S. illustrissima intorno al nuovo metodo di cotesta Accademia legale, di cui pure ho letto con piacere le sensatissime leggi. Sarebbe ancho da desiderare, che tutte le città d'Italia volgessero gli occhi per questo a Palermo, e profittassero di si bell'esempio con far divenire la giurisprudenza uno studio nobile e gustoso per la lega dell'antichità e dell'erudizione, che altro non è oggidì, che un secco e spiacente mestiere di guadagno».

<sup>47</sup> Di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 10 luglio 1722, cit., p. 2273.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

Perciocché tante leggi ci sono, che riguardano unicamente la roba e la volontà de' privati, e le pene de i delitti, e simili altre materie, che non si possono, se non ricorriamo a strane speculazioni, condursi a i principi morali. Oltre di che tante determinazioni s'incontrano delle leggi, che non hanno altra vera ragione, che la volontà dei principi legislatori, i quali non sono mancati di ragione in determinare così, ma se avessero anche determinato il contrario avrebbero potuto farlo, né sarebbero stati sprovveduti di altre ragioni. E lo veggiamo anche in innumerabili leggi municipali e statuti, che son tutti l'uno all'altro contrari, e pure son giusti tutti. La morale insegna ciò, che è buono o cattivo in riguardo a i costumi, lasciando poi le azioni indifferenti all'ispezione d'altre scienze ed arti; e perciò tante d'esse leggi si possono ridurre al tribunale della politica e dell'economica; e l'altre, che son le più, a i principi delle tre giustizie.

Questo era un tema di particolare rilevanza nella riflessione muratoriana sul diritto. Muratori lo avrebbe ripreso nella *Filosofia morale*, consentendo di mettere in relazione il suo corso di morale con quanto poi affermato nel suo principale scritto dedicato al diritto<sup>49</sup>. Seguendo fedelmente la lezione aristotelica, secondo cui il giusto relativo alla sfera politica si divideva in «naturale» e «legale»<sup>50</sup>, Muratori ricordava al Pantò come in molti casi le leggi dipendevano soltanto dalla volontà del legislatore, il quale, supportato ugualmente da diverse ragioni, avrebbe potuto anche stabilire il contrario. Ciò trovava un chiaro esempio nelle leggi municipali, negli statuti. Alcune azioni, infatti, risultavano «indifferenti» alla morale, e queste andavano lasciate «all'ispezione d'altre scienze ed arti»<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> «Non entrerò io qui nelle divisioni di questa Giustizia, che riguarda l'umana società, e men parlerò dell'origine sua, e delle varie Leggi, per non perdermi in troppo vasto argomento. Basterà a noi di sapere esserci dei Doveri universali, ed essercene de i particolari, a' quali è tenuto l'un uomo verso l'altro, prescritti a noi dalla Natura, o sia da Dio; o pure imposti dalle *Leggi Civili*, che vuol dire dalla Volontà e Prudenza de' Principi, o d'altri Superiori Legislatori, i quali in assaissimi casi avrebbero anche potuto comandare diversamente da quello che han fatto». *Morale*, p. 236. Trattando della giustizia così si esprime Muratori nella *Filosofia morale*, sottolineando come l'oggetto del trattato muratoriano fosse soltanto quella giustizia universale fondata sui doveri imposti dalla Natura o da Dio. Muratori si sarebbe occupato della giustizia particolare, di quei doveri imposti dalle leggi civili «indifferenti» alla morale, in un'altra opera, e precisamente nei *Difetti della giurisprudenza*. Nello scarto tra l'ideale di giustizia universale delineato nella *Morale* e l'amministrazione pratica della giustizia, presentata nei *Difetti* sta il lucido sguardo sul suo tempo di Muratori, che pur nell'amara denuncia dei mali della scienza legale non esita ad uniformare la sua proposta di riforma proprio agli ideali di giustizia espressi nella *Morale*.

<sup>50</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1134b.

<sup>51</sup> Di Lodovico Antonio Muratori ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 10 luglio 1722, cit., p. 2273.

A questo punto Muratori rispondeva al quesito del Pantò sull'Ingegneri, auspicando, ancora una volta, a un intervento che si ponesse sul sentiero già iniziato dal vescovo di Capodistria<sup>52</sup>:

Ora non è mai venuta, e forse non verrà mai alla luce quell'opera dell'Ingegneri. Ma l'assunto da lui preso sarebbe pure un bell'impegno di cotesti ingegni. Cioè rilevare tutti quanti, se si può mai, gli abusi, e disordini che seguono tanto ne i trattati della Giurisprudenza, quanto nella sua pratica, riducendoli sotto varie classi. Non si può dire, che paese vasto sia questo, e che utile potesse venire al pubblico, dal far vedere, in quante maniere e giudici, e avvocati, e procuratori e consulenti, e trattatisti tradiscano e facciano diventar pernicioso uno studio e sapere inventato per bene degli uomini.

Gran parte dei *Difetti della giurisprudenza* stava, dunque, già nella penna di Muratori nel momento in cui lesse il manoscritto dell'Ingegneri. Dopo aver sollecitato il Pantò e i suoi accademici a seguire l'esempio dell'Ingegneri, sarebbe stato proprio lui, con la redazione della sua opera giuridica più nota, a raccogliere compiutamente la lezione del dotto prelado, e ad impartirne gli insegnamenti ai giuristi del suo tempo.

Dalle idee dell'Ingegneri e di quanti, nel tardo Cinquecento, avevano gravitato nell'orbita del Borromeo, di cui si avvertiva ancora viva l'eco nella Milano del primo Settecento, Muratori attinse copiosamente nell'elaborazione del suo progetto di riforma<sup>53</sup>. Si trattava di un progetto che investiva tutti i campi del sapere, dalla religione, al diritto, alla politica e che si presentava, prima di tutto, come una riforma morale. Ne è un chiaro esempio la fonte principale della riflessione morale e politica di Muratori, gli *Avvertimenti morali* di Monsignor Cesare Speciano. Non dissimile fu il caso dell'Ingegneri. Muratori mise in salvo le sue idee, donando loro nuova vita. La personalità del vescovo, così importante per Muratori, è caduta nell'oblio: la storiografia si è disinteressata di lui. Pochissime, del resto, sono le

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 2273.

<sup>53</sup> Come ha sottolineato Paola Vismara Chiappa, il modello tridentino-borromaico percorre tutto il primo Settecento milanese, «a partire dagli arcivescovi, il cui modello era costituito dal glorioso San Carlo». La consolidata tradizione ambrosiana si codificava, infatti, soprattutto nel richiamo a questa tradizione. P. VISMARA CHIAPPA, *Il volto religioso di Milano nel primo Settecento*, in *Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997, pp.129-156.

notizie che lo riguardano, e per di più non sempre concordanti<sup>54</sup>. Tuttavia alcune preziose tracce lasciate dall'Ingegneri nei luoghi della sua formazione, consentono di abbozzarne un primo e sia pur incompleto ritratto.

2. «Jurisconsultus celebris» di origine veneta, come afferma l'Ughelli nell'*Historia Sacra*, Giovanni Ingegneri fu Vescovo a Capodistria dal 1576 al 1600<sup>55</sup>. Non erano passati nemmeno trent'anni da quando Pier Paolo Vergerio,

---

<sup>54</sup> L'omonimia con un giurista pavese del primo Quattrocento sembra abbia indotto buona parte della storiografia che si è occupata, seppur indirettamente, dell'Ingegneri ad attribuirgli una cattedra di diritto all'università di Pavia. Sulla scorta di quanto affermato da Paolo Naldini, autore nel 1700 di una *Corografia ecclesiastica* della città e della diocesi di Capodistria, questi studi evidenziano che l'Ingegneri avrebbe lasciato la cattedra di Pavia per quella vescovile di Capodistria. «Cangiò à di tre Dicembre del mille cinquecento settanta sei la Cattedra legale dell'Università di Pavia, dal suo valore per più Anni lodevolmente sostenuta, co l'Episcopale della Chiesa di Giustinopoli; e Gregorio XIII ne fu il saggio, e benefico promotore». PAOLO NALDINI, *Corografia ecclesiastica o sia descrizione della città, e della diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d'Istria, Pastorale divertimento di monsignor Paolo Naldini già assistente d'Italia nel Sacro suo Ord. Agost. et ora Vescovo della stessa chiesa giustinopolitana*, in Venezia, appresso Gierolamo Albrizzi, 1700, p. 103. Sulla stessa linea interpretativa si collocano anche gli studi più recenti: F. BABUDRI, *Cronologia dei vescovi di Capodistria*, «Archeografo triestino», IV (1837), pp. 335-346:227; V. LUGLIO, *L'antico vescovado giustinopolitano*, Trieste, Luglio, 2000, pp. 148-156: 148. In realtà, tra i maestri dello studio pavese che insegnarono diritto nel XVI di Giovanni Ingegneri non c'è traccia. Un giurista col medesimo nome, però, risulta aver ricoperto la cattedra di istituzioni tra il 1404 e il 1405. Nelle *Memorie e documenti per la storia dell'università di Pavia* vi è menzione di un Giovanni Ingegneri (De Inzigneris), di origine pavese, preposto *Ad lectura voluminis* dal 1403 al 1405. Fece parte del «Collegio dei scelti Giudici e Conti di Pavia», e «più volte deputato fra i Dodici del Consiglio di provvisione». *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono. Parte I. Serie dei rettori e professori, con annotazioni*, Pavia, Stabilimento Tipografico-Librario Successori Bizzoni, 1878, p. 34. (rist. anast. Bologna, Forni, 1970). L'Ingegneri figura anche in alcuni atti pubblici relativi allo studio pavese. Nel «Syllabus lectorum, praestantiorumque virorum publici ticinensis studii stipendiis emeritorum», vi è menzione di un «Ingeneris Johannes Papiensis J. C. 1404». *Elenchus privilegiorum, et actuum publici ticinensis studii, a seculo nono, ad nostra tempora, collectus et seriatim expositus diligentia, studio et sumptibus J. C. Jacobi Parodii in eodem patrio archyginasio publici pandectarum professoris, 1753*, p. 136. L'Ingegneri figura anche in altri documenti relativi allo studio pavese. Cfr. *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, volume secondo, parte prima, 1401-1440, Bologna, Forni, 1971 (ristampa anastatica), pp. 58 ss. L'insegnamento dell'Ingegneri pavese nell'ateneo della sua città trova conferma anche nelle fonti manoscritte. Un codice conservato presso la Biblioteca Universitaria di Pavia, attesta, infatti, la presenza dell'ingegneri nel «1404» e nel «1405». Più volte, infatti, è menzionato «Gio. Ingegneri», «Joannes de Inzigneris legum doctor», «ad lectura voluminis». Biblioteca Universitaria di Pavia, Ticinesi n. 530, fascicolo 7, cc. 2r-2v, descritto nel catalogo manoscritto conservato presso l'università di Pavia, *Inventario dei manoscritti Ticinesi*, p. 213: «530, Gianorini Costantino, busta 6, fascicolo 7, Rotoli dei lettori dell'Università di Pavia».

<sup>55</sup> « Johannes Ingenierius, (Venetus) Jurisconsultus celebris, ad Justinopolitanam sedem sub. vecutus est 1576 die 3 mensis Decembris. Inter alia ingenij sui monumenta, illud non sine curiositate reliquit legendum de coelesti phynosomia. Decessit anno 1600». FERDINANDO UGHELLO, *Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, Tomus Quintum, Complectens Patrarchales in Italia*

dichiarato apostata e decaduto dalla dignità vescovile, aveva lasciato la sede capodistriana per rifugiarsi Oltralpe, e nonostante l'operato dei vescovi che avevano preso il suo posto con l'intento di restaurare l'ortodossia in quella città, si avvertiva ancora la viva presenza dei suoi seguaci<sup>56</sup>. Proposto da Anton Francesco Commendone al vescovato di Capodistria, nel concistoro segreto che si tenne il 3 dicembre 1576, e sostenuto, nella sua nomina, da Giovanni Morone, l'Ingegneri fu designato da Gregorio XIII per la sede istriana, nonostante gravasse su di lui

---

*singularis dignitatis ecclesiae, earumque suffraganeos Episcopatus, qui in foro Iulii Venetorumque dominio enumerantur, auctore Ferdinando Ughello, editio secunda, aucta et emendata Nicolai Coleti, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, 1720, vol. V., p. 393. Le fonti concordano sulle date relative all'episcopato dell'Ingegneri: Cfr. G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, Venezia, Antonelli, 1851, VIII, p. 737; Cfr. P. KANDLER, *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del litorale*, Trieste, nella tipografia Lloyd, 1855; p. 128; P. B. GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbonae, Typis et Sumptibus Georgii Josephi Manz, 1873, p. 783; G. VAN GULIK, C. EUBEL, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii*, III, Monasterii, sumptibus et typis librariae regensbergianae, 1923, p. 216.*

<sup>56</sup> Di una «setta Vergeriana», ad esempio, fa menzione il podestà di Capodistria, Nicolò Bondumier, nella relazione compilata a fine missione nell'estate 1579. *Relatione del nobel huomo Ser Niccolò Bondumier ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria. - 1579 dopo giugno*, «Atti e memorie della società istriana di archeologia e di storia patria», IX (1893), pp. 78-84: 84. Sul Vergerio si veda A. JACOBSON SCHUTTE, *Pier Paolo Vergerio: The Making of an Italian Reformer*, Genève, Librairie Droz, 1977. Per gli anni della polemica col Pole si veda P. SIMONCELLI, *Il caso Reginald Pole*, cit., pp. 11-145. Nel 1549 prese il posto di Vergerio Tommaso Stella (1549-1566), a cui seguirono Adriano Beretti (1566-1572) e Antonio Elio (1572-1576). Cfr. G. VAN GULIK, C. EUBEL, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, cit., p. 216. Appare fin d'ora particolarmente interessante segnalare come il Vergerio poteva apparire diversamente nella mutata temperie culturale del primo Settecento. Merita, in special modo, segnalare il giudizio di Muratori sul Vergerio, presentato come colui che tentò di spegnere l'Incendio appiccato da Lutero, e oggetto di indebiti sospetti, cosa particolarmente diffusa all'epoca. Distinguendo Pier Paolo Vergerio iunior dall'omonimo umanista quattrocentesco, di cui si accingeva a raccontare la vita, Muratori affermava «*Duos eiusdem nominis Vergerios Respublica Literaria iam dudum novit, eademque Patria Genuit, nempe Iustinopolis in Istria, quam Urbem Capo d'Istria nunc appellamus. Alter iunior Petrus Paulus Vergerius Romae Anno 1530 et subsequentibus magno in honore fuit, quippe ob perspectam eius eruditionem, gravitatemque consilii, in summe arduis negotiis adhibitus a Romanis Pontificibus Clemente VII et Pauli II (sic) eorumque Legatus, sive Nunzius ad Germanos, incendium a Lutero excitatum restinguere pro viribus est conatus. Ad Episcopatum etiam Patriae suae evectus, in publicis pro orthodoxa Religione Legationibus nec sine laude, perseveravit. Verum, quae humanarum rerum vertigo est, eximius poene contingeret, suspicione ebibiti Lutheranismi aspersus (quae accusatio iis temporibus mirabili facilitate erumpebat, alioque gravissimos viros diu vexavit) exulceratum, aut nimium paventem animum continere non potuit, quin ad castra Hereticorum lacrymabili defectione transiret*». *Vitas Principum Carrarensium, auctore Petro Paulo Vergerio, Praefatio Lodovici Antonii Muratorii*, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, XVI, p. 111. Cfr. *Notizie concernenti Pier Paolo Vergerio, premesse da Lodovico Antonio Muratori alle opere dello stesso stampate nel volume XVI della raccolta «Rerum Italicarum Scriptores», Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medio evo. Epistolari, secolo XIV-XV, Epistolario di Pier Paolo Vergerio*, Roma, Palazzo dei Filippini, 1934, pp. 487-494: 487.

un'accusa di omicidio<sup>57</sup>. Come si apprende dal verbale del concistoro, l'Ingegneri asseriva di aver agito per legittima difesa. Solo così aveva, infatti, potuto salvarsi nella colluttazione, avvenuta a causa di una somma di denaro, con un uomo che si era introdotto armato nel suo studio e si era infine avventato su di lui. Potendo sfuggire alla morte solo in questo modo, l'Ingegneri, che era disarmato, aveva rivolto l'arma dell'aggressore contro di lui e lo aveva ucciso. Il cardinal Morone, seguito da altri cardinali, sottolineava che l'azione compiuta dall'Ingegneri, proprio perché motivata dalla legittima difesa, non doveva ostacolarne la nomina a vescovo. Secondo il cardinale Orsini e il cardinale di Santa Severina, Giulio Antonio Santori, invece, l'Ingegneri doveva essere sottoposto ad un regolare processo. La legittima difesa andava, infatti, provata «per processum», e piuttosto agilmente poiché si trattava di un caso accaduto di recente.

Gregorio XIII sostenne la tesi del Morone e consacrò l'Ingegneri al vescovato istriano. La scelta del pontefice, del resto, doveva essere già stata attentamente ponderata. Chi avesse assunto la guida della diocesi di Capodistria, infatti, avrebbe dovuto far fronte a non poche difficoltà. Non ancora del tutto coerente con le nuove norme conciliari, Capodistria necessitava di una guida che fosse in grado di far

---

<sup>57</sup> «Die III dec. fer. II 1576 fuit consistorum secretum in quo Cardinalis Commendonus proposuit ecclesiam Justinopolitanam in Istria de Dominio Venetorum pro Johanne Ingenerio Veneto et eo proponente S. D. n. interrogavit de homicidio, quod asserebatur in ipso commissum et ipse respondit, quod illud evenit ob necessariam sui corporis defensionem, ex eo quod cum deberet consequi a queondam certae pecuniae summam et super ea ageret adversus (recte: adversarius) armatus venit in eius domum in locum studii et tractans cum eo venit ad contentiuonem et ad arma et cum ipse esset inermis et non posset aliter se tueri illius armis eum occidit. Re. mus d. Moronus Decanus dixit, cum hoc fuit ob necessariam defensionem non videtur impediri et sic ceteri usque ad Cardinalem Ursinum, qui dixit, quod debet constare de eius necessariam defensione per processum et acta tunc facta in causa, cum recens erat casus non autem per testes nunc in pricessu propotionis examinatos, qui non possunt in huiusmodi casu deponere prout requiritur. D. Card. Madrutius laudavit hominem variae eruditionis et litteraturae et quod optime esset provisum illi ecclesiae. Card. S. ctae Severinae dixit, sibi videri de homicidio commisso ad necessariam sui corporis defensionem cum moderamine inculpatae tutelae melius constare posse per sententiam latam tunc in causa quemadmodum dixit cardinalis Ursinus. Card. Caesius dixit, esse maxime advertendum ea in re cum ad probandum illud factum esse ad necessariam sui corporis defensionem arctissimae probationes requirantur et plura exigatur et ita maturius videndum esset, ne tam facile admitterentur homicidae, reliqui per nutum transierunt. - Tunc S. D. N. se vertens ad seniores dixit, quod quando hoc contigit in domo eius et pro necessaria defensione, cum aliter evadere non posset, quia eius adversarius erat armatur, videtur excusandus et sic illum eidem ecclesiae prefecit in episcopum et pastorem». Il verbale, conservato nella Biblioteca Vaticana, fu pubblicato all'inizio del Novecento in *Acta Consistorialia* n. 5, «Archeografo triestino», nuova serie, XXIV (1902), p. 9.

assimilare dal clero locale i dettami del Tridentino. Allo stesso tempo si doveva far fronte alla «setta Vergeriana» ancora presente, seppur ben nascosta<sup>58</sup>.

Nei ventiquattro anni del suo episcopato, l'Ingegneri seppe adempiere efficacemente al compito affidatogli<sup>59</sup>. Promosse il sinodo diocesano e ristabilì «l'ecclesiastica disciplina del clero», anche attraverso la costante denuncia degli abusi dei religiosi<sup>60</sup>. Per mezzo dei suoi procuratori partecipò al sinodo provinciale di Aquileia, celebrato a Udine nel 1596, dal patriarca Francesco Barbaro<sup>61</sup>. Importanti interventi di ristrutturazione del palazzo vescovile promossi dall'Ingegneri, inoltre, sono testimoniati da alcune iscrizioni riprodotte dal Naldini nella *Corografia Ecclesiastica*<sup>62</sup>.

Nel 1580 fu l'Ingegneri ad accogliere monsignor Agostino Valier, successore del Giberti sulla cattedra di Verona, che giungeva in visita apostolica in Istria dopo aver visitato la Dalmazia<sup>63</sup>. Nominato visitatore apostolico della Dalmazia da Gregorio XIII nel 1578, il Valier aveva ricevuto nel giugno del 1579 l'incarico di visitare anche le diocesi istriane. Là egli avrebbe dovuto render conto «de visu» dello stato reale delle diocesi e delle singole parrocchie, prendendo i provvedimenti disciplinari necessari affinché fossero applicate e rispettate le norme tridentine. In quotidiano contatto epistolare col Borromeo, al quale relazionava costantemente sul suo operato, nel febbraio del 1580 il Valier giungeva a Capodistria<sup>64</sup>. E durante la

---

<sup>58</sup> *Relatione del nobel uomo Ser Niccolò Bondumier ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria*, cit. p. 84.

<sup>59</sup> Gli atti relativi alle visite pastorali che l'Ingegneri compì all'interno della sua diocesi dal 1578 al 1584, sono conservati nell'Archivio della diocesi di Capodistria, presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste. Archivio della Diocesi di Capodistria, b. 13, «Giovanni Ingegneri, 1578-1584: *Acta et visitatio generalis*, che saranno puntualmente presi in esame in un lavoro successivo. Si fa menzione dei manoscritti dell'Ingegneri in *Atti visitati conservati negli archivi diocesani del Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino*, a c. di Don L. Sparapani, C. Nubola, M. Garbellotti, Città del Vaticano, 1998, p. 54.

<sup>60</sup> PAOLO NALDINI, *Corografia ecclesiastica*, cit., p. 103.

<sup>61</sup> *Ibidem*; G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia*, cit., p. 737.

<sup>62</sup> PAOLO NALDINI, *Corografia ecclesiastica*, cit., pp. 61-62.

<sup>63</sup> Sul Valier si veda L. TACCHELLA, M. M. TACCHELLA, *Il cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste*, Udine, Editrice arti grafiche friulane, 1974; ID., *S. Carlo Borromeo e il cardinal Agostino Valier. Carteggio*, Verona, Istituto per gli studi storici, 1972.

<sup>64</sup> Le lettere del Valier al Borromeo sono conservate presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Particolarmente significativa per quanto concerne la visita del Valier in Istria è la lettera da Verona, 16 luglio 1579, in cui il Valier dà notizia al Borromeo dell'incarico affidatogli da Gregorio XIII (Milano, Biblioteca Ambrosiana, F 95 inf., c. 339r: «[...] Alli di X di questo, con l'aiuto di Dio sono 152

sua permanenza si impegnava in una minuziosa indagine volta a cogliere informazioni sul conto dell'Ingegneri. Egli ascoltò attentamente, oltre al podestà Niccolò Donato, alcuni dei personaggi più in vista della città. Unanimi furono le risposte, che sottolineavano la stima e il rispetto che la città nutriva per il vescovo, «considerato un buon pastore che vigila[va] e regna[va] secondo le norme evangeliche»<sup>65</sup>. Anche Nicolò Bondumier, predecessore del Donà alla carica podestarile, nella relazione redatta alla fine della sua missione aveva ampiamente lodato l'operato dell'Ingegneri. Nel riferire al doge e alla signoria, seguendo uno schema consolidato nella letteratura politica del tempo, «tutto quello che possi esser degno di sua saputa, intorno alle cose di quel governo», il Bandumier concludeva la sua relazione su Capodistria con l'elogio del suo vescovo<sup>66</sup>:

Hanno per pastor et vescovo adesso il reverendissimo monsignor, il signor Zuanne d'Ingegneri, nativo di questa città, et suo cittadino, prelado di buona vita, et conosciuto dalla serenità vostra. Quei popoli hora son molto ben indricciati alla fede catholica, et se pur ve ne fosse qualche r residuo di quella setta Vergeriana, stanno così secreti che non si sente odore alcuno cattivo.

L'Ingegneri si era mostrato, quindi, all'altezza dell'incarico affidatogli da Gregorio XIII<sup>67</sup>. Benché non fosse nemmeno cinquantenne al momento della

---

ritornato a Verona essendo stato assente sette mesi e sette giorni sono consolato per qualche frutto che spero sia fatto in Dalmazia [...] Essendo a Veglia, ch'è stata l'ultima delle XVI Chiese visitate riciver un Breve di St. S. con l'ordine di visitare l'Istria. Et perché s'è inteso, che li vescovi erano assenti, et che per l'intemperie dell'aere l'estate le persone s'allontanano dalla città, fu giudicato bene differire quella visita, et ritornare qua per rivedere le cose della propria chiesa [...]». Il 5 dicembre 1579, poi, il Valier comunica al Borromeo di trovarsi a Venezia, in attesa di essere imbarcato per l'Istria (*Ibid.*, c. 340r). Sulla visita apostolica del Valier in Istria, si vedano L. TACCHELLA, M. M. TACCHELLA, *Il cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste*, cit.; S. Carlo Borromeo ed il Cardinal Avogstino Valier (carteggio), a c. di L. Tacchella, Verona, Istituto per gli studi storici, 1972; M. PAVAT, *La riforma tridentina del clero a Parenzo e a Pola*, Roma, 1960

<sup>65</sup> V. LUGLIO, *L'antico vescovado giustinopolitano*, cit., p. 152.

<sup>66</sup> *Relatione del nobel huomo Ser Niccolò Bondumier ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria. - 1579 dopo giugno*, cit., p. 84. Sulla letteratura politico-diplomatica del Cinquecento si veda ora, di recente pubblicazione, *Géographie et politique au début de l'âge moderne*, a c. di P. Carta e R. Descendre, «Laboratoire Italien», VIII (2008).

<sup>67</sup> Nella relazione del Bandumier, l'Ingegneri risulta originario di Capodistria. Anche su questo punto non si riscontra uniformità tra gli studiosi, molti dei quali si esprimono attribuendogli un'origine veneta («Johannes Ingenerio Venetus» Cfr. FERDINANDO UGHELLO, *Italia sacra*, cit., p. 393; G. VAN GULIK, C. EUBEL, *Hierarchia Catholica*, cit., p. 216); Kandler gli attribuisce, invece, un'origine veneziana (P. KANDLER, *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del litorale*, Trieste, nella tipografia Lloyd, 1855, p. 128).

nomina, egli aveva tuttavia maturato l'esperienza necessaria per far fronte ai problemi che la diocesi capodistriana poneva. Non si trattava, del resto, di un personaggio sconosciuto all'epoca. Dopo aver condotto gli studi giuridici nell'ateneo patavino, l'Ingegneri aveva, infatti, svolto l'attività di vicario di uno dei vescovi più importanti della Riforma cattolica, il veronese Niccolò Ormaneto<sup>68</sup>.

Posto alla guida dell'ambita diocesi di Padova per ottenere l'appoggio papale nella costituzione di una lega antiturca veneto-spagnola, l'Ormaneto si era distinto per la sua severa attività riformatrice, ben radicata in lui fin dagli anni della sua formazione<sup>69</sup>. Profondamente legato al vescovo di Verona Giovan Matteo Giberti, al cui magistero avrebbero guardato ancora con attenzione molti esponenti della politica ecclesiastica a fine Cinquecento<sup>70</sup>, l'Ormaneto aveva frequentato i maggiori esponenti del circolo di Viterbo, in cui ancora si tentava strenuamente di riformare la chiesa dal suo interno<sup>71</sup>. Dell'*ecclesia viterbense*, com'è noto, avevano fatto parte Giovanni Morone, Gasparo Contarini e Reginal Pole, e ad essi si era avvicinato, prendendone però, poi aspramente le distanze, anche lo stesso Vergerio<sup>72</sup>. Nel 1553 fu proprio il Pole a volere l'Ormaneto come suo collaboratore in Inghilterra, dove si

---

<sup>68</sup> Sull'Ormaneto si vedano P. PRETO, *Un aspetto della Riforma Cattolica nel veneto: l'episcopato padovano di Niccolò Ormaneto*, «Studi veneziani», XI (1969), pp. 235-363; ID., *Corrispondenza tra Niccolò Ormaneto vicario di San Carlo Borromeo, e alcuni vescovi dell'Italia settentrionale*, in *Contributi alla storia della chiesa padovana nell'età moderna e contemporanea*, 1 (*Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana*, XIII), Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1982, pp. 9-31.

<sup>69</sup> Per le più importanti sedi vescovili della Terraferma e della Dalmazia erano normalmente designati soltanto prelati appartenenti al patriziato veneziano. La nomina a capo della prestigiosa diocesi di Padova dell'Ormaneto, di origine veronese, e sgradito a Venezia per la sua severa attività riformatrice, fu pertanto un'eccezione attraverso la quale Venezia tentava di ottenere l'appoggio papale. P. PRETO, *Un aspetto della Riforma Cattolica nel veneto*, cit., p. 326-327.

<sup>70</sup> Tra questi vi fu anche Cesare Speciano, che, in un suo *Avvertimento* ricorda espressamente il dotto vescovo veronese tra gli «uomini tenuti savii nelle cose politiche». CESARE SPECIANO, *Propositioni Christiane et civili*, p. 205.

<sup>71</sup> P. PRETO, *Un aspetto della Riforma Cattolica nel veneto*, cit., p. 329. Sul Giberti e sulla sua attività di riformatore si vedano A. PROSPERI, *Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1969; e, in particolare, per quanto concerne gli *Avvertimenti* del Giberti, volti alla riforma del clero, ID., *Di alcuni testi per il clero dell'Italia del primo Cinquecento*, «Critica storica», VII (1968), pp. 137-168. Si veda, inoltre, A. GRAZIOLI, *Gian Matteo Giberti (vescovo di Verona, precursore della Riforma del Concilio di Trento)*, Verona, Tip. Valdonega, 1955.

<sup>72</sup> Sull'*ecclesia viterbensis* e sul gruppo degli spirituali si vedano P. SIMONCELLI, *Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento*, Roma, edizioni di storia e letteratura, 1977; ID., *Evangelismo italiano del Cinquecento: questione religiosa e nicodemismo politico*, Roma, Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, 1978.

prodigò nella riforma delle università di Oxford e Cambridge, che vivevano ormai, l'influsso del Vermigli e dell'Ochino. Nel 1563 l'Ormaneto fu chiamato dal Navagero come suo consultore e teologo al Concilio di Trento e l'anno seguente il cardinale Borromeo lo volle a Milano come vicario generale<sup>73</sup>. Anche l'esperienza milanese e lo stretto legame col Borromeo, «modello di vescovo nella Chiesa post-tridentina», fu determinante nella formazione dell'Ormaneto<sup>74</sup>. Alle sue idee di riforma della chiesa l'Ormaneto si ispirò durante tutto il suo operato. Dopo due anni, infatti, fu chiamato a Roma da Pio V, che lo nominò «riformatore generale». Lì riuscì a moderare i fasti della corte, applicando con rapidità le nuove norme. Col medesimo intento, nel settembre del 1570 l'Ormaneto fu quindi posto alla guida della diocesi di Padova, dove, dopo soli due mesi aveva già nominato l'Ingegneri come suo Vicario<sup>75</sup>. Dell'attività vicariale dell'Ingegneri non si hanno notizie allo stato attuale della ricerca, ma è plausibile credere che l'Ormaneto avesse scelto al suo fianco qualcuno in linea con le sue idee. Il sostegno del Commendone e del Morone al suo incarico vescovile a Capodistria, del resto, parrebbe confermare questa ipotesi<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> Sull'attività dell'Ormaneto a Milano si vedano P. PRETO, *Corrispondenza tra Niccolò Ormaneto vicario di San Carlo Borromeo, e alcuni vescovi dell'Italia settentrionale*, cit; E. CATTANEO, *Influenze veronesi nella legislazione di S. Carlo*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*, atti del convegno di storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958), Padova, Antenore, 1960, pp. 123-166; C. MARCORÀ, *Niccolò Ormaneto, vicario di S. Carlo (giugno 1546-giugno 1566)*, in *Memorie storiche della diocesi di Milano*, VIII, Milano, presso la Biblioteca Ambrosiana, 1961, pp. 209-590.

<sup>74</sup> G. ALBERIGO, *Carlo Borromeo come modello di vescovo nella chiesa posttridentina*, «Rivista storica italiana», LXXIX (1967), pp. 1031-1052; H. JEDIN, *Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica*, tr. it. E. Durini, Brescia, Morcelliana, 1950.

<sup>75</sup> L'attività dell'Ingegneri come vicario dell'Ormaneto dal novembre 1570 al settembre 1572 è testimoniata dalle fonti. In quegli anni l'Ormaneto poté compiere la visita pastorale alla diocesi, fermamente improntata al modello promosso dal Giberti, che segnò una svolta nella storia religiosa di Padova, in cui fu ripristinata la disciplina ecclesiastica. Designato nunzio a Madrid da Gregorio XIII, l'Ormaneto partì nell'agosto del 1572 alla volta della capitale spagnola, dove sarebbe rimasto fino alla morte, nel 1577. Negli anni della nunziatura a Madrid, l'Ormaneto diresse l'attività dei nuovi vicari, Bartolomeo Santacroce e Niccolò Galerio. P. PRETO, *Un aspetto della Riforma Cattolica nel veneto*, cit., pp. 354-355.

<sup>76</sup> Anche l'operato del Commendone, uomo vicino al Borromeo, fu improntato alle più vive istanze di riforma della chiesa. Incaricato di intimare al Concilio i principi della Germania settentrionale, a contatto con la «disperata» condizione della Germania, il Commendone maturò la convinzione che soltanto una «vera ed efficace riforma» costituiva uno strumento di sicura validità. Chiare esigenze di riforma apparivano anche dal suo *Discorso sulla corte di Roma*, che lascia trapelare anche l'ideale politico del Commendone, ben individuabile nella costituzione mista veneziana. Sul Commendone si veda D. CACCAMO, *Commendone Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVII, Roma,

Dal novembre del 1570 al settembre del 1572 l'Ingegneri figura costantemente tra i membri delle commissioni di dottorato dell'università di Padova in qualità di «vicarius et auditor reverendissimi domini Nicolai Ormaneti episcopus Paduae»<sup>77</sup>. Al vescovo, cancelliere di diritto dell'università, competeva, infatti, la promozione delle lauree. L'Ormaneto, non senza sollevare aspre polemiche, aveva partecipato attivamente alla vita dell'ateneo ed è plausibile che, in sua assenza, delegasse ai suoi vicari questa importante funzione<sup>78</sup>. Numerose sono le presenze dell'Ingegneri agli esami dottorali in medicina e arti dove spesso lo si trova a fianco di Girolamo Mercuriale. Al contempo l'Ingegneri, «iuris utriusque doctor», figura in molte delle commissioni dei dottorati in diritto, e non di rado compare accanto a illustri giuristi come Tiberio Deciani, Jacopo Menochio e Francesco Mantica.

Dottore in diritto civile e canonico, l'Ingegneri compì i suoi studi nell'ateneo patavino. Il 24 maggio del 1546, infatti, «Ioanne Ingenerio de Venetiis» è tra gli studenti di diritto civile a Padova. Lo troviamo in qualità di testimone, all'esame dottorale in diritto canonico di Iacopo Cesane<sup>79</sup>. Il dottorato, conferito, secondo una prassi diffusa, dal conte palatino Ludovico Capodilista, si svolgeva alla presenza di tre professori, che con tutta probabilità, furono anche maestri dell'Ingegneri in quell'anno: Nascimbene Pettenello, Alessandro Garrone e Marcantonio Bianco<sup>80</sup>.

---

Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982, pp. 606-613 e relativa bibliografia; si veda, inoltre G. F. COMMENDONE, *Discorso sopra la corte di Roma*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Bulzoni, 1996.

<sup>77</sup> *Acta graduum academicorum gymnasii patavini ab anno 1566 ad annum 1600 (1566-1575)*, a c. di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 2008, pp. 332-484. La figura dell'auditor (o uditore) delle cause vescovili esisteva a Padova già nella seconda metà del Quattrocento. Tale fu Giovanni da Roma, prima di essere nominato canonico della Cattedrale nel 1473. Cfr. P. GIOS, *Nomine canonicali a Padova durante l'episcopato di Pietro Barozzi (1487-1507)*, «Studia Patavina», LIV (2007), fasc. 1, pp. 189-211: 200.

<sup>78</sup> Il rigore che contraddistinse la partecipazione dell'Ormaneto alla vita universitaria ben si coglie nel caso della grave controversia legata all'arresto, in quanto «prete et heretico marzo», dello studente tedesco Baldassare Weidacher. Sull'intervento dell'Ormaneto nella vita universitaria patavina si veda P. PRETO, *Un aspetto della riforma cattolica nel veneto*, cit., pp. 336-341.

<sup>79</sup> *Acta graduum academicorum ab anno 1538 ad annum 1550*, a c. di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 1971, p. 266.

<sup>80</sup> Sulla procedura di dottorato e, in particolare, per la prassi legata alle lauree comitali, si veda E. MARTELLOZZO FORIN, *Conti palatini e lauree conferite per privilegio. L'esempio padovano del secolo XV*, «Annali di storia delle università italiane», III (1999), pp. 79-119. Si veda, inoltre, F. PIOVAN, *Lauree edite e inedite in un diario padovano della prima metà del Cinquecento*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», XXX (1977), pp. 95-109, che contiene anche preziose notizie su Marcantonio Bianco. Su Marcantonio Bianco e Nascimbene Pettenello si veda JACOBI FACCIOLATI, *Fasti Gymnasii Patavini Jacobi Facciolati opera collecti ab anno 1517 quo restitutae scholae sunt ad* 156

Sappiamo, quindi, che nel 1546 l'Ingegneri era studente nell'ateneo Patavino ed è altamente probabile che lo fosse ancora quanto, nel marzo del 1548, giunse a Padova Matteo Gribaldi Mofa<sup>81</sup>. Molte delle riflessioni intorno al diritto e ai giuristi contenute nello scritto dell'Ingegneri *Contra la sofistica disciplina dei giure consulti*, sembrano rievocare alcuni passaggi della nota opera del Gribaldi, il *De methodo ac ratione studendi libri tres*, edito a Lione nel 1541 e dedicato agli studenti tolosani ai quali, sei anni prima, aveva impartito quegli insegnamenti<sup>82</sup>. A Padova il giurista chierese si trattenne per sette anni, nei quali fu costantemente in contatto con gli ambienti riformati principalmente per mezzo degli studenti tedeschi che frequentavano assiduamente i suoi corsi. In quegli anni nacque la sincera amicizia che lo legò al Vergerio e fu proprio a causa dei sospetti verso le sue idee religiose che il Gribaldi decise, nel 1555, di lasciare la città, non sentendosi più al sicuro<sup>83</sup>. Quattro anni dopo, del resto, a Venezia le idee religiose del Gribaldi sarebbero state oggetto grande attenzione da parte dell'Inquisitore generale. Adriano Beretti Valentico, predecessore dell'Ingegneri nell'episcopato capodistriano, avrebbe, infatti, espressamente preso posizione «contra errores Matthaei Gribaldi»<sup>84</sup>.

---

1756, III, Patavii, Typis Seminarii, Apud Joannem Manfrè, 1757, pp. 104, 131, 145, 178, 191. Il Pettenello è menzionato, inoltre, in G. VEDOVA, *Biografia degli Scrittori Padovani*, vol. II, Padova, coi tipi della minerva, 1836, p. 83.

<sup>81</sup> Sul Gribaldi si vedano D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212; ID., «*Is, qui vix usquam locum tutum inveniunt*». *Giuristi, riformatori religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa († 1564)*, in *La République en exil*, a c. di P. Carta e L. De Los Santos, «Laboratoire Italien» III (2002), pp. 79-92; ID., *L'éducation du juriste face au pouvoir: La «methodus» de Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Science politique et droit public dans le facultés de droit européennes (XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de J. Krynen et M. Stolleis, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2008, pp. 347-357; ID., *Gribaldi Mofa Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 345-349 e relativa bibliografia.

<sup>82</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De methodo ac ratione studendi libri tres*, Lugduni, apud A. Vincentium, 1541.

<sup>83</sup> D. QUAGLIONI, *Gribaldi Mofa Matteo*, cit., p. 346.

<sup>84</sup> Adriano Beretti, infatti, accanto ad un trattato *De inquirendis haereticis*, del 1542, compose anche un'opera *De eucharistia adversus Calvinum et contra errores Matthaei Gribaldi* edito nel 1559. F. BABUDRI, *Cronologia dei vescovi di Capodistria*, cit., p. 226; *Table universelle des auteurs ecclesiastiques, disposez par ordre chronologique, ed de leurs ouvrages veritable ou supposez*, Tome I contenant les auteurs de seize premiers siècles, à Paris, chez André Pralard, 1704, p. 1190. Sul Valentico si veda anche la voce di G. PILLINI, *Beretti Adriano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, pp. 58-59.

Le istanze di riforma religiosa del giurista chierese andavano, quindi, di pari passo con le esigenze di rinnovamento in campo giuridico, pur nel pieno rispetto della tradizione giusdottrinale italiana. Era questo, infatti, il tratto distintivo del Gribaldi, che si mostrava partecipe di «una sorta di via media al rinnovamento religioso e scientifico della sua età», e, nell'ambito della cultura giuridica, si rivelava l'autore di una «*concordantia* tra esigenze di conservazione di un patrimonio dottrinale fondamentale ed esigenze di rinnovamento del metodo degli studi e della scienza del diritto»<sup>85</sup>.

Le idee che circolavano a Padova negli anni della sua formazione, influirono sul pensiero dell'Ingegneri. Si trattava di temi di cui a Padova si sarebbe discusso ancora per molti anni. Lo scritto dell'Ingegneri aveva destato l'attenzione all'interno del vivacissimo circolo di letterati radunati a Padova attorno a Gian Vincenzo Pinelli, di cui, non è da escludere avesse fatto parte anche l'Ingegneri stesso<sup>86</sup>. Studioso tra i più illustri del Cinquecento, Pinelli possedeva allora una delle più ricche biblioteche d'Europa, frequentata abitualmente dai più noti letterati e scienziati<sup>87</sup>. Della biblioteca pinelliana dovevano far parte «almeno novanta titoli proibiti»<sup>88</sup>. Erano,

---

<sup>85</sup> D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti*, cit., 198.

<sup>86</sup> Non sono molti gli studi dedicati a questo straordinario personaggio. Sono di particolare importanza la biografia, scritta dall'amico Paolo Gualdo, PAULUS GUALDUS, *Vita Iohannis Vincentii Pinelli patricii Geneuensis Auctore Paulo Gualdo Patricio Vicentino*, Augusta Vindelicorum ad insigne pinus, cum privilegio Caes. Perpetuo, Anno 1607 e la voce dedicata al Pinelli in GIROLAMO TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana dell'abate Girolamo Tiraboschi bibliotecario del serenissimo duca di Modena*, VII, Napoli, a spese di Giovanni Muccis. Sotto il campanile di S. Lorenzo Maggiore. Con Licenza de' Superiori e Privilegio, 1781, pp. 190-194. Si veda poi A. RIVOLTA, *Introduzione*, in *Catalogo dei codici pinelliani della Biblioteca Ambrosiana*, Milano, Tipografia Pontificia Arcivescovile S. Giuseppe, 1933, pp. II-LXXX. In merito al carteggio del Pinelli con Jacopo Corbinelli si veda P. CARTA, *La lettera di Jean Bodin a Bernabé Brisson in una traduzione coeva*, «Il pensiero politico», XXXIII (2000) 1, pp. 65-96 e relativa bibliografia. Si veda, inoltre, la corrispondenza tra Pinelli e l'umanista francese Claude Dupuy, pubblicata, annotata e introdotta da A. M. RAUGEI, *Introduzione*, in GIAN VINCENZO PINELLI-CLAUDE DUPUY, *Une correspondance entre deux humanistes*, édité avec Introduction, Notes et Index par A. M. Raugei, I, Firenze, Olschki, 2001, pp. XIII-XXX. Sul circolo culturale che si raccolse attorno alla figura del Pinelli si veda A. STELLA, *Galileo, il circolo culturale di Gian Vincenzo Pinelli e la «Patavina libertas»*, in *Galileo e la cultura padovana*, Convegno di studio promosso dall'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti nell'ambito delle celebrazioni galileiane dell'Università di Padova (13-15 febbraio 1992), a c. di G. Santiello, Padova, Cedam, 1992, pp. 307-325.

<sup>87</sup> Accanto a personalità come Tasso, Sarpi, Lipsio e Galilei, il circolo pinelliano poté vantare anche teologi ed ecclesiastici di spicco come Bellarmino, Baronio e Possevino.

<sup>88</sup> J. TEDESCHI, *The Persecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Center for Medieval and Early Renaissance Studies- State University of New York at Binghamton, N. 158

però, soprattutto i rari manoscritti a destare l'interesse dei letterati del tempo. E il manoscritto dell'Ingegneri *Contra la sofistica disciplina dei giureconsulti* era proprio tra questi.

Sono note le incredibili vicende che, dopo la morte dell'erudito, portarono una parte dei codici pinelliani a confluire tra i manoscritti della Biblioteca Ambrosiana<sup>89</sup>. Anche l'opera dell'Ingegneri, scampata al controllo della Repubblica Veneziana e alla razzia dei corsari turchi, giunse a Milano per via di Napoli e poté così essere riscoperta da Muratori. Le due copie milanesi del manoscritto sono tra loro parzialmente differenti. Entrambe incomplete, una presenta soltanto l'indice dettagliato dei capitoli dei tre libri dell'opera, e l'altra oltre all'indice, riporta anche i primi sei capitoli<sup>90</sup>. Allo stato attuale della ricerca non si può dire niente circa l'esistenza di altri testimoni, si può però affermare con certezza che il Muratori conoscesse unicamente i due manoscritti appartenuti al Pinelli.

La dottrina giuridica dell'Ingegneri era certamente ben nota ai letterati padovani di fine Cinquecento. E tuttavia la fama del vescovo istriano nei secoli successivi si legò soprattutto ad un altro suo scritto, la *Fisionomia Naturale*, che contribuì a conservare viva la sua memoria. La *Fisionomia Naturale*, pubblicata dal nipote Angelo nel 1606 senza indicazione dell'autore, fu in seguito ristampata più

---

Y., 1981, tr. it di S. Galli, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 192-193.

<sup>89</sup> Numerosi codici pinelliani riguardanti gli affari segreti della Serenissima furono sequestrati dalla Repubblica di Venezia. Una parte del fondo, poi, caduta in balia dei corsari turchi, andò perduta e una parte fu acquistata da Federico Borromeo, confluendo e confondendosi tra i codici che l'Ambrosiana possedeva. Sulle vicende legate alla fortuna della biblioteca del Pinelli si veda il recente contributo di M. RODELLA, *Fortuna e sfortuna della biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli: la vendita a Federico Borromeo*, «Bibliotheca. Rivista di studi bibliografici», II (2003), pp. 87-125. Si vedano inoltre M. GRENDLER, *A Greek Collection in Padua: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, «Renaissance Quarterly», XXXIII (1980), pp. 386-416; ID., *Book Collecting in Counter-Reformation Italy: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, «Journal of Library History», XVI (1981), pp. 143-151 e A. HOBSON, *A Sale by Candle in 1608*, «The Library», (1971), pp. 215-233. Si veda poi A. RIVOLTA, *Introduzione*, cit., pp. LIX-LXXX.

<sup>90</sup> «Contra la sofistica disciplina de giurecosulti. Libri tre di Mons. Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria», Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup., cc. 92r.-115v (d'ora in poi Doc. 2). Cfr. A. RIVOLTA, *Catalogo dei Codici Pinelliani dell'Ambrosiana*, cit., p. 160 «Contra la sofistica disciplina de i giurecosulti. libri III di Mons. Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria». Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 102 sup., cc. 398r.-403v. [d'ora in poi Doc. 3]. Cfr. A. RIVOLTA, *Catalogo dei Codici Pinelliani dell'Ambrosiana*, Milano, Tipografia Pontificia Arcivescovile S. Giuseppe, 1933, p. 90; *Iter Italicum*, I, compiled by P. O. Kristeller, Leiden, Brill; London, The Warburg Institute, 1965, pp. 310, 313.

volte in calce alla più celebre *Fisionomia dell'huomo* di Giovan Battista Dalla Porta, e godette perciò di una discreta fortuna<sup>91</sup>. Dell'opera, citata nella *Biblioteca Volante* di Giovanni Cinelli Calvoli, avrebbe fatto menzione anche lo stesso Muratori nella sua *Morale*<sup>92</sup>. Nella dedica della *Fisionomia Naturale*, redatta a Roma e che compare soltanto nell'edizione del 1606, Angelo faceva menzione anche dell'opera giuridica dello zio.

L'Ingegneri dedicava la *Fisionomia Naturale* a Filippo Gherardo Scaglia, conte di Verrua. Ambasciatore a Roma del duca di Savoia, lo Scaglia era autore di alcuni *Avvertimenti Politici per coloro che vogliono entrare in corte* che ebbero un'ampia circolazione manoscritta tra Cinque e Seicento<sup>93</sup>. Nella dedica Angelo Ingegneri ricordava come lo zio avesse composto anche un «dottissimo libro contra

---

<sup>91</sup> GIOVANNI INGEGNERI, *Fisionomia Naturale nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina e dall'anatomia, si dimostra come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione si possa agevolmente conietturare quali sieno l'inclinationi, e gli effetti dell'animo altrui. All'illustrissimo et eccellentissimo signor il signor Filiberto Gherardo Scaglia di Verrua, consigliere di Stato del serenissimo duca di Savoia, et ambasciatore di S. A. press' alla Santità di N. S.*, in Napoli, presso Gio. Iacomo Carlino, 1607 (il nome dell'autore si ricava dall'epistola dedicatoria). Dello stesso anno è l'edizione milanese e vicentina, pubblicata per le cure di Girolamo Bordone e Pietromartire Locarni e dedicata al nipote di Giovanni Morone, Girolamo. GIOVANNI INGEGNERI, *Fisionomia Naturale nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina e dall'anatomia, si dimostra come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione si possa agevolmente conietturare quali sieno l'inclinationi de gli huomini, all'illustrissimo signor conte Girolamo Morone*, in Milano e poi in Vicenza, presso Gio. Pietro Gioannini, 1607, ad istanza di Pietro Bertelli libraio in Padova. A partire dal 1715 l'opera fu ristampata anche in calce alla *Fisionomia dell'huomo* del Dalla Porta: GIO. BATTISTA DALLA PORTA, *Della fisionomia dell'huomo del signor Gio. Battista Dalla Porta napolitano libri sei, tradotti di latino in volgare e dall'istesso autore accresciuti di figure e di passi necessari a diverse parti dell'opera; et hora in quest' ultima editione migliorati in più di mille luoghi che nella stampa di Napoli si leggevano e aggiuntavi la Fisionomia naturale di Monsignor Giovanni Ingegneri*, in Vicenza, presso Pietro Paolo Tozzi, 1715.

<sup>92</sup> *Filosofia morale*, p. 62; GIO. CINELLI CALVOLI, *Biblioteca Volante di Gio. Cinelli Calvoli continuata dal dottor Dionigi Andrea Sancassani*, edizione seconda, tomo terzo, in Venezia, presso Giambattista Albrizzi Q. Girolamo, 1746, p. 141. Le *Scanzie* della *Biblioteca Volante* del Cinelli Calvoli furono pubblicate a partire dal 1677.

<sup>93</sup> *Avvertimenti politici per quelli che vogliono entrare in corte del signor Conte di Verrua ambasciatore per l'A. R. di Savoia in Roma*, a c. di D. Carutti, *Miscellanea di storia italiana edita per cura della regia deputazione di storia patria*, I, Torino, Stamperia Reale, 1862, pp. 333-352. Nella dedica *All'onorevole signor marchese v. e. D'Azeglio*, Carutti rende conto della significativa circolazione manoscritta dell'opera, presente in numerosissime biblioteche d'Italia e d'Europa, e riporta anche una ricostruzione delle vicende biografiche dell'autore. D. CARUTTI, *All'onorevole signor marchese v. e. D'Azeglio*, in *Ibid.*, pp. 322-331. Come ha notato Cesare Mozzarelli, anche il *Discorso sopra la corte di Roma* del Commendone circolò accompagnato ad altri testi sulla vita di corte, tra i quali figurano anche alcuni *Avvertimenti politici per la corte di Roma* che riecheggiano chiaramente quelli dello Scaglia. C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in GIOVANNI FRANCESCO COMMENDONE, *Discorso sopra la corte di Roma*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 9-39: 23 n.

la Giureprudenza», che «con la gratia del Signore Iddio» lo stesso Angelo aveva intenzione «di dare in luce dopo ‘l presente»<sup>94</sup>. Il nipote, che aveva, pertanto, intenzione di pubblicare anche l’opera giuridica dell’Ingegneri, forniva, dunque, ulteriori interessanti dettagli che consentivano al lettore di cogliere la «scienza ed eruditione» dell’illustre prelado<sup>95</sup>:

Egli era usato di tutte le cose notabili, che’n leggendo le opere altrui, gli capitavano innanzi, conservare certe sparse memorie da valersene di mano in mano nella varietà de gli studi suoi. Di definizioni numero grande; di sentenze di diversi gravissimi autori infinito; le quali poscia da me raccolte, e regolate, n’hanno fatto due grossi volumi: così della politica, da lui ridotta in Arbore; della Rethorica e d’altre belle facoltà, ne sono rimasti rari, e curiosi scritti.

L’importanza del personaggio non era sfuggita ad Apostolo Zeno, amico e corrispondente di Muratori, che aveva annotato alcuni estratti della dedica allo Scaglia, contenenti le notizie sull’Ingegneri, tra «gli appunti biografici e genealogici di alcune famiglie venete» oggi conservati nella Biblioteca Marciana di Venezia<sup>96</sup>. Il nome di Giovanni Ingegneri, del resto, compare anche in uno scritto di Giusto Fontanini. Commentando l’*Aminta* del Tasso, infatti, Fontanini ricordava come Giovanni Ingegneri, vescovo di Capodistria, avesse aiutato Angelo nella riedizione del *Goffredo*, poema che proprio a lui doveva il titolo di *Gerusalemme liberata*<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> ANGELO INGEGNERI, *All’illustrissimo et eccellentissimo signor il signor Filiberto Gherardo Scaglia di Verrua, consigliere di Stato del serenissimo duca di Savoia, et ambasciatore di S. A. press’ alla Santità di N. S.*, in GIOVANNI INGEGNERI, *Fisionomia Naturale*, Napoli, Carlino, 1606, [pagine non numerate], p. 1v.

<sup>95</sup> *Ibidem*.

<sup>96</sup> Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, IT. VII 351 (8385), c. 60v. Cfr. *Inventario dei manoscritti delle biblioteche d’Italia*, serie iniziata da G. Mazzatinti e continuata da A. Sorbelli e L. Ferrari, vol. LXXXI, Venezia-Marciana, a c. di G. Zorzanello, Firenze, Olschki, 1956, p. 112.

<sup>97</sup> *L’Aminta di Torquato Tasso. Difeso e illustrato da Giusto Fontanini, con alcune osservazioni di un accademico fiorentino*, in Venezia, per Sebastiano Coleti, 1730. Dopo la scorretta edizione di Celio Malespini, del 1580, nello stesso anno, con l’aiuto dello zio e del letterato Domenico Vaniero, l’Ingegneri procurò una nuova edizione del poema tassiano, che pubblicò col titolo di *Gerusalemme liberata*. Nel 1593, del resto, Angelo Ingegneri si trasferì a Roma, al servizio di Cinzio Aldobrandini, nipote di Clemente VIII. A Roma, nel circolo di letterati e artisti radunato attorno all’Aldobrandini, del quale faceva parte anche il Tasso, l’Ingegneri fu incaricato di copiare i manoscritti del poeta e amico. Nel 1600, soggiornò a Venezia, dove curò l’ultima fatica del poeta. Su Angelo Ingegneri si veda la voce di A. SIEKIERA, *Ingegneri Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004, pp. 358-361. L’Ingegneri fu tra i primi membri dell’Accademia Patavina dei *Ricovrati*. A. MAGGIOLO, *I soci dell’Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599)*, Padova, Accademia patavina di scienze lettere ed arti, 1983, p. 158.

La vastissima cultura dell'Ingegneri, che spaziava dalla letteratura alla medicina, dalla retorica alla politica e, soprattutto, al diritto emerge chiaramente dal manoscritto *Contra la sofistica disciplina dei giureconsulti*.

Come si è accennato i codici dell'Ambrosiana, visti da Muratori, presentano soltanto il «progetto manoscritto» dell'opera dell'Ingegneri, che doveva essere composta da tre libri. Entrambi i codici sono privi di data, benché rechino alcuni elementi che consentono di collocare il testo in una precisa temperie culturale. Dall'indice dettagliato, e dai primi sei capitoli del primo libro, riportati in uno dei due manoscritti è possibile cogliere gran parte delle idee che l'autore avrebbe voluto svolgere dettagliatamente nel testo. È probabile, infatti, che si tratti di un'opera incompiuta. L'estremo dettaglio del «progetto», rivela, però, al contempo, che il disegno dell'opera era già pienamente delineato nella mente dell'autore, e non è escluso che le copie conservate in Ambrosiana riportino soltanto una parte dell'opera, che potrebbe essere andata perduta o trovarsi conservata tra le carte del nipote.

Come si coglie sin dal titolo, lo scritto dell'Ingegneri è una violenta critica alla pratica legale, definita una disciplina «sofistica». Oggetto dello scritto, per usare l'espressione di Muratori, sono i «difetti» della giurisprudenza e dei giuristi, e, in special modo, secondo un costume ricorrente nelle critiche umanistiche al «bartolismo», gli abusi legati all'interpretazione e al commento. Sono molti i temi che si intrecciano nello scritto, che presenta più piani di lettura. Collocata espressamente in una cornice aristotelica, e strettamente legata a una spiccata polemica antiromanistica, la critica ai difetti della pratica legale si innesta sul terreno della ricerca dello statuto epistemologico della scienza del diritto. È qui possibile cogliere l'istanza fortemente diretta a ridurre il diritto «in arte», che sembra rievocare chiaramente il principio delineato dal Gribaldi nella sua *Methodus*. Lo scritto dell'Ingegneri mostra, però, anche tutta la distanza che lo separa dalla generazione del Gribaldi, accanto al quale è possibile collocare anche altri due giuristi legati all'ambiente tolosano in cui Gribaldi elabora il suo scritto, François Douaren e Andrea Alciato: sia pur idealmente in dialogo con entrambi, Ingegneri non rinuncia a

una espressa critica delle loro idee. Ben più radicali si mostrano, infatti, le posizioni dell'Ingegneri, che appartengono già alla temperie culturale della seconda metà del secolo e ripropongono, in chiave personalissima, molti spunti polemici diffusi negli scritti di giuristi come François Hotman e Michel de Montaigne. Un richiamo quasi testuale alla *Juris Universi Distributio* bodiniana consente, infatti, di individuare nel 1578 una data oltre la quale pare plausibile collocare l'opera dell'Ingegneri<sup>98</sup>.

In linea con i suoi modelli dottrinali, l'Ingegneri giunge ad affermare che «l'arte d'interpretare e commentar le leggi non [...] [sia] necessaria nel reggimento pubblico», ma, al contrario, risulti «dannosa»<sup>99</sup>. L'oggetto principale delle critiche dell'autore non è, però, in generale, l'interpretazione della legge, quanto, piuttosto, la pratica di redigere le interpretazioni per iscritto. Si tratta di una critica che rievoca l'aspra polemica contro la letteratura consulente, ancora oggetto di accesi dibattiti nella seconda metà del secolo XVI. Com'è noto, tale polemica, peraltro costantemente riproposta anche nell'opera muratoriana, ebbe tra i suoi protagonisti Tiberio Deciani, giurista con cui l'Ingegneri ebbe un rapporto personale<sup>100</sup>.

La costante attenzione al «reggimento pubblico» è un altro motivo di interesse dello scritto dell'Ingegneri. La riflessione dell'autore «contra la sofistica disciplina dei giureconsulti», infatti, si presenta strettamente legata al suo pensiero politico. La critica alla giurisprudenza contemporanea è condotta volgendo costantemente lo sguardo agli effetti che una simile «sofistica disciplina» produce sul governo del principe e sulla sua sovranità. In netta contrapposizione al modello romanistico oggetto di pesanti critiche, spicca il chiaro apprezzamento del paradigma giuridico e politico spartano e, soprattutto, veneziano.

---

<sup>98</sup> Ciò pare trovare conferma anche nei due codici dell'Ambrosiana in cui è racchiuso il manoscritto dell'Ingegneri. In entrambe le copie, infatti, autore dell'opera risulta essere «Monsignor Giovanni Ingegneri Vescovo di Capodistria». Ciò parrebbe far pensare che l'Ingegneri avesse composto il testo quanto era già vescovo, e, quindi, tra il 1576 e il 1600.

<sup>99</sup> Doc. 2, c. 1r. È questo l'unico punto sul quale il Modenese dissente espressamente con la sua fonte. Come si è accennato, già nel *Buon gusto* Muratori aveva messo in evidenza l'eccessivo «rigore» del vescovo capodistriano. Nel capitolo decimo dei *Difetti della giurisprudenza*, Muratori, quasi instaurando un dialogo con la sua fonte, si chiede espressamente se sia «ben fatto ed utile ridurre tutta la giurisprudenza al solo studio dei testi delle leggi» e risponde di no, adducendo svariate ragioni. (*Difetti*, pp. 75-81).

<sup>100</sup> Sulla polemica tra Tiberio Deciani e Andrea Alciato si veda *infra*, n. 345.

Il mio proponimento nel presente libro è di dimostrare che la dottrina dei giure consulti, quella che interpretando le leggi di Giustiniano in tutte l'università d'Europa pubblicamente s'insegna e s'essercita, è una infelice occupatione sofistica, che repugna all'essenza et a i requisiti d'ogni scienza e d'ogni facoltà liberale, et è altrettanto lontana dalla ragione e contraria alla pubblica utilità. Farò vedere che questa usanza di scrivere commentationi e disputationi sopra alle leggi pubblicate dal Principe, la quale hebbe origine da gli antichi giure periti Romani, è stata una erronea e temeraria introduzione et una corruttela pernicioso; et che come ella non fu innanzi di loro ammessa già mai in alcun publico reggimento, così ella non è accettabile, ne tollerabile in alcuna forma di Republica ben ordinata. Anderò investigando ciò che sia stata l'arte e lo studio dei medesimi giure consulti antichi et indagando l'eruditione loro, persuaso che la notizia di cotai cose possa recarci distinta cognitione del vero stato di questa disciplina moderna; e verrò di mano in mano adducendo quelle ragioni onde più manifestamente si possa conoscere se l'opinione ch'io tengo sia vera o falsa. Alla fine con poche parole accennerò quello che per mio parere et per avviso de più saggi di me sarebbe senza dubbio bastevole a regger il mondo con altrettanto utile et onorevole esaltatione della giustizia e di tutte l'altre virtù, quanto lodata e giovevole destructione di così nocivo e biasimevole abuso<sup>101</sup>.

Così l'Ingegneri presenta il contenuto dell'opera, nel proemio.

L'origine dei mali della giurisprudenza, secondo la sua ricostruzione storica, è direttamente riconducibile all'«arte dei giureconsulti romani»<sup>102</sup>. La violenta polemica verso la giurisprudenza romana si accompagna alla critica «dissacrante» rivolta al *corpus* giustiniano, ormai privo di qualsiasi autorità vincolante. Si trattava per lui di desacralizzare il diritto romano, che niente aveva di 'sacro'. Fin dai primi capitoli risulta chiaro, però, che la critica indirizzata ai romani è funzionale alla condanna dei giuristi del suo tempo: «le ragioni, che dimostrano quale sia stato l'essercitio de gl'antichi giure consulti», manifestano, infatti, al contempo «le condizioni della moderna giureperitia»<sup>103</sup>.

L'aspra polemica dell'Ingegneri è rivolta, inizialmente, contro il popolo romano, costituito da «gente indomita ed efferata»<sup>104</sup>. Roma, infatti, non seppe mai

<sup>101</sup> Doc. 2, c. 7r.

<sup>102</sup> Doc. 2, c. 1r. I primi due capitoli sono, infatti, dedicati all'«origine delle dodici tavole» (capitolo I), all'«origine dell'arte dei giure consulti Romani» ed alla «maniera ch'essi tennero in interpretando le leggi».

<sup>103</sup> Doc. 2, c. 14r; Doc. 3, c. 398r. «Che le ragioni, che di dimostrano quale sia stato l'essercitio de gl'antichi giure consulti, ci manifestano insieme le condizioni della moderna giureperitia, et che quest'arte non è necessaria al reggimento publico».

<sup>104</sup> Doc. 2, c. 7v «Fu la città di Roma un concorso di gente indomita et efferata, la quale già mai non si seppe accommodare né con se stessa, né con altri a vivere in pace, parte invidiando e non potendo tollerare né vedere l'altrui potestà, parte non havendo maniera d'essercitare l'auttorità publica con

«né con se stessa né con altri vivere in pace» e «tutte le volte che il comune pericolo non lo mantenne unito, e sempre che li mancò l'occasione di guerreggiar con altri, egli rivolse l'armi in se stesso, suscitando sedizioni e tumulti civili»<sup>105</sup>.

Al carattere violento del popolo romano, costituito «da gente fattiosa e sanguinosa» fin dal suo fondatore, assassino del fratello, l'Ingegneri riconduce l'origine delle leggi delle dodici tavole. L'ingiustizia di Romolo, che caratterizzò anche il governo degli altri re, con l'unica eccezione di Numa Pompilio, «il quale fu homo forastiero e re virtuosissimo», contrassegnò anche i governi successivi, dando luogo a continue discordie interne per placare le quali si decise di inviare degli ambasciatori in Grecia «a vedere la maniera del governo et le leggi di quella città, e specialmente d'Atene». Benché negli anni in cui furono redatte e approvate, secondo quanto riportato da Giovanni Zonara, Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, non mancarono i tentativi di Appio Claudio di «farsi tiranno di Roma», alimentando «dissenzioni et discordie nella città», le leggi entrarono finalmente in vigore. Fu proprio l'applicazione delle leggi delle dodici tavole che diede origine all'«arte dei giureconsulti romani».

Come si può osservare fin da queste prime riflessioni, il pensiero di Giovanni Ingegneri sembra riproporre alcuni temi particolarmente diffusi nel Cinquecento giuridico maturo. Lo spiccato antiromanesimo che emerge dalle prime pagine dello scritto ben si avvicina alle vive polemiche sferrate in quegli anni dai giuristi ugonotti del tempo, fra i quali spicca innanzi tutto François Hotman<sup>106</sup>. Come nelle opere

---

quei termini che giovano alla conservatione del civile consortio, et della commune tranquillità; et fu l'ingegno di questo popolo tanto contentioso e feroce, che tutte le volte che il commune pericolo non lo mantenne unito, e sempre che li mancò l'occasione del guerreggiar con altri, egli rivolse l'armi in se stesso, suscitando setitioni e tumulti civili; ne i quali non essendo rimedio bastevole alcuno instituto di leggi, né verun'ordine, prevalse sempre la temerità et l'insolenza».

<sup>105</sup> Le sedizioni interne e i tumulti, così come le guerre con le quali «furono soggiogate molte provincie dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa» ebbero origine da «principii poco lodevoli perché vennero da avaritia, da superbia, da invidia e da altre simili passioni». Nelle imprese dei romani la forza fu, infatti, sempre «disgiunta dalla giustitia» e se rimase «glorioso e celebre» il nome di Roma presso tutti gli illustri scrittori, ciò accadde perché tali scrittori si accostarono maggiormente «all'assenso e al giuditio del volgo popolare, il quale misura le attioni de gli huomini dall'essito loro e da gli avvenimenti favorevoli più che dalla giustitia et dall'honestà». Doc. 2, cc. 7v-8r.

<sup>106</sup> Sull'Hotman e, in special modo, sulle osservazioni che il giurista francese dedicò al diritto, si vedano V. PIANO MORTARI, *Cinquecento giuridico francese. Lineamenti generali*, Napoli, Liguori, 1990, pp. 289-296; V. DE CAPRARIIS, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di*

dell'Hotman, anche nello scritto dell'Ingegneri la polemica antiromana prelude ad una forte critica al *corpus* giustiniano e ai suoi interpreti, intrecciandosi con i motivi dell'antitribonianesimo, che avevano trovato le prime manifestazioni in Italia negli scritti del Valla. La più nota opera giuridica dell'Hotman, l'*Antitribonian*, composta nel 1567 e dedicata a Michel de l'Hospital, fu pubblicata soltanto nel 1603, e risulta difficile supporre una conoscenza diretta del testo da parte dell'Ingegneri<sup>107</sup>. Tuttavia molti degli spunti polemici che caratterizzano l'*Antitribonian* erano già ampiamente presenti nel *Commentarius in quatuor libros Institutionum*, edito a Basilea nel 1560, e nel commento *De legibus duodecim Tabularum*, pubblicato nel 1564, scritto che, in modo non dissimile dall'Ingegneri, si apre con la ricostruzione storica delle vicende politiche e della genesi della legislazione delle Dodici Tavole<sup>108</sup>. Si trattava di riflessioni di particolare importanza per il giurista ugonotto. Ad esse avrebbe, infatti, copiosamente attinto nella successiva redazione della *Francogallia* del 1573, in cui l'antiromanesimo e l'opposizione calvinista alla Roma pagana, che andavano di pari passo col recupero della tradizione giuridica e istituzionale del regno di Francia, si legava con la viva polemica contro i *machiavélistes* presenti alla corte di Caterina de' Medici<sup>109</sup>.

Altri elementi, del resto, parrebbero avvicinare lo scritto dell'Ingegneri alle idee maturate nell'ambito dell'antimachiavellismo francese del tardo Cinquecento. Alla vibrante polemica antiromana si contrappone, infatti, il ricorrente elogio del modello greco e soprattutto spartano. È questo un tratto che caratterizza le *Vindiciae contra tyrannos*, uno tra gli scritti più rappresentativi di tale trattatistica. Le

---

*religione (1559-1572)*, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959, pp. 225-244; D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 61ss. Sull'Hotman si veda, inoltre, D. KELLEY, *François Hotman. A Revolutionary's Ordeal*, Princeton, Princeton University Press, 1973.

<sup>107</sup> FRANÇOIS HOTMAN, *Antitribonian ou Discours d'un grand et renommé jurisconsulte de nostre temps. Sur l'estude des loix, fait par l'advis de feu monsieur de L'Hospital chancelier de France en l'an 1567*, A Paris, chez Jeremie Perier, 1603.

<sup>108</sup> FRANCISCI HOTOMANI, *Commentarius in quatuor libros Institutionum*, Basileae, per Johanne Heruagium, 1560; ID., *De legibus duodecim tabularum tripartita commentatio*, Lugduni, apud Ioan. Tornaesium, 1564.

<sup>109</sup> Sull'antimachiavellismo francese si veda P. CARTA, *I fuorusciti italiani e l'antimachiavellismo francese del '500*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 159-187 (già in «Il Pensiero Politico», XXXVI, (2003), n. 2, pp. 213- 238); A. M. BATTISTA, *Sull'antimachiavellismo francese del secolo XVI, «Storia e politica», I (1962)*, pp. 413-447 ora in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, a c. di A. M. Lazzarino del Grosso, Genova, Name, 1998, pp. 75-107.

*Vindiciae* si aprivano con la *lex digna vox* (C. 1, 14, 4), seguite da un frammento di Giustino su «Licurgo, legislatore dei Lacedemoni»<sup>110</sup>.

Se la fama dei Romani era legata essenzialmente alle loro efferate imprese belliche, sottolineava l'Ingegneri, altrettanto non poteva dirsi per la «gloriosa [...] città di Lacedemoni», lodata da Plutarco, Senofonte e Isocrate soprattutto per la sua giustizia<sup>111</sup>:

Fu gloriosa la città di Lacedemoni e riputata degna d'eterno honore, perché ella essercitò la militia per molti secoli con singolare sobrietà e continenza e con gran giustizia e molta magnanimità, sprezzando l'oro e tutte le ricchezze, et incontaminata serbandosi dal desiderio delle altrui facultà, et con gl'esempli di così fatte virtù crebbe in tanta dignità presso i greci, che dice Plutarcho ch'ella comandò loro a cenni, spense più volte i tiranni, acquetò le seditioni delle loro città, terminò le guerre ad arbitrio suo et in tutti gli stati della Grecia essercitò la giustizia quando a lei piacque; et non meritò laude per la sola militare disciplina ma per la sua gran virtù; che la sola virtù è lodevole, et è quella che honora et illustra tutte le attioni e tutte l'arti humane: perché l'arti per se sole possono esser usate bene et male; e come accompagnate con l'ingiustizia riescono biasimevoli, così guidate et informate dalla virtù meritano commendatione. Senofonte, lodando l'istessa città di lacedemoni, non s'appigliò a questi capi o dell'arte militare, o della forza, o dell'Imperio, o d'haver soggiogate molte provincie; ma sol s'attenne a quello della giustizia.

Nessuno, infatti, tra gli Spartani tentò per lungo tempo «di mutar la maniera del governo instituito da Licurgo» e «niun magistrato si assunse o s'arrogò mai punto più d'auttorità di quella che la legge gli concedeva»<sup>112</sup>. Riportando il passo tratto dalle *Vite parallele*, l'Ingegneri ricordava «che i cittadini di Sparta non sapevano fare ne pensar altro che ubbidire a' Principi loro, e Theopompo loro re ad uno, che gli diceva che quella città viveva felicemente perché i re sapevano ben comandare, anzi

<sup>110</sup> STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae Contra Tyrannos*, cit., p. 3: «Egli diede leggi agli Spartani, che non ne avevano affatto, e fu ugualmente rinomato per essersene mostrato diligente osservatore, quanto saggio inventore: infatti non fece per gli altri legge alcuna, cui non si sottomettesse per primo, incoraggiando e abituando il popolo a obbedire ai principi e i principi a governare e a comandare rettamente». MARCO GIUNIANO GIUSTINO, *Pompei Trogi Historiae Philippicae epitome*, III, II, pp. 4 sgg. Sulle *Vindiciae* di veda D. QUAGLIONI, *La souveraineté partagée au moyen âge*, in *Le Gouvernement mixte. De l'idéal politique au mstre constitutionnel en Europe (XIII<sup>e</sup> -XVII<sup>e</sup> siècle)*, études réunies et introduites par M. Gaille-Nikodimov, Saint-Étienne, Publications de l'Universlité de Saint-Étuienne, 2005, pp. 15-24; ID., *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del seminario giuridico dell'università di Palermo», LII (2008), pp. 55-67; P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 84 e n.

<sup>111</sup> Doc. 2, c. 8v.

<sup>112</sup> Doc. 2, c. 9r.

(rispose) perché i cittadini sanno ben ubbidire»<sup>113</sup>. Anche ad Atene, come affermato da Isocrate, la «moltitudine era instituita virtuosamente et assuefatta alla giustitia et alla temperanza» e ciò dipendeva dal «il buon essemplio dei re che li dominavano»<sup>114</sup>.

Non così per i Romani, noti essenzialmente per le loro efferate imprese belliche, in cui la forza si mostrava costantemente «disgiunta dalla giustizia»<sup>115</sup>. Proprio la ferocia di quel popolo aveva reso necessaria l'emanazione delle leggi delle Dodici Tavole, da cui era germogliata l'«arte dei giure consulti romani»<sup>116</sup>. Nel capitolo successivo l'Ingegneri si dedicava all'indagine dettagliata dell'origine di quest'arte<sup>117</sup>:

Publicate in cotal guisa le leggi delle dodici tavole, dice Pomponio giure perito, ch'elle hebbero di bisogno di persone che le interpretassero; questo bisogno certo non l'hebbero per l'oscurità del significato delle voci, quantunque Cicerone nel secondo de legibus, dica che due celebri giure consulti, cioè Sesto Clio e Lucio Attilio, non intesero in una di quelle leggi ciò che significassero queste parole: Neve lessum funeris habento<sup>118</sup>, e Favorino filosofo presso Aulo Gellio nel secondo libro si doglia di qualche oscurità di quelle leggi, perciò che questo avvenne, si come bene risponde Sesto Cecilio press' all'istesso Gellio, per la lunghezza del tempo, atta a mutare i costumi e le parole e mandare ogni cosa in oblivione. Oltra che l'oscurità delle voci non harebbe havuto bisogno d'una perpetua scola d'interpreti, i quali non havessero mai posto fine all'interpretatione loro; et una sola breve commentatione della scrittura sarebbe stata bastevole, et havrebbe apportato piena commodità.

«La lunghezza del tempo, atta a mutare i costumi e le parole e mandare ogni cosa in oblivione» rese necessaria l'interpretazione. «Una sola breve commentatione della scrittura», sottolinea l'Ingegneri, «sarebbe stata bastevole et havrebbe apportato piena commodità», ma i giuristi presero occasione dall'universalità delle leggi per indagare tutti quei fatti non previsti dalla legge generale, tentando di deciderli, «secondo i loro pareri ed opinioni»<sup>119</sup>. Decidendo di quei casi «secondo i loro pareri

---

<sup>113</sup> Doc. 2, c. 9r.

<sup>114</sup> Doc. 2, c. 9r.

<sup>115</sup> Doc. 2, c. 8v.

<sup>116</sup> Doc. 2, c. 10r.

<sup>117</sup> Doc. 2, cc. 12r-12v.

<sup>118</sup> CICERONE, *De legibus*, 2, 23, 59.

<sup>119</sup> Doc. 2, c. 12v.

ed opinioni», i giuristi erano, infatti, «persuasi di fabricare in cotal maniera un ampio apparato di distinte determinazioni d'ogni particolar controversia forense»<sup>120</sup>:

Ma quei che vollero interpretarle, presero occasione dall'universalità delle stesse leggi, ch'erano esplicate con mirabile brevità, generali e concise, come dice Diodoro Siculo, e come appare da i loro fragmenti, conforme allo stile tenuto da tutti i celebri legislatori, quindi presupposero, ch'elle havessero di mestieri di supplemento non potendo la legge in universale decider tutt'i singolari successi litigiosi che occorrono. Applicarono adunque lo studio loro ad indagar tutte quelle particolari specie di fatti, di casi e di cause, che non appaiono apertamente determinate dalla legge, o perché studiosamente fossero pretermesse dall'autore di quella, ovvero perch'egli non l'havesse potute prevedere; e queste secondo i loro pareri et opinioni cercarono di decidere, persuasi di fabricare in cotal maniera un ampio apparato di distinte determinazioni d'ogni particolar controversia forense. E così fatte commentationi addimandarono interpretatione della legge, ragion civile e giure prudentia.

In ciò consisteva, quindi, l'«interpretazione della legge», la «ragion civile» e la «giure prudentia»: nei pareri e nelle opinioni dei giuristi, che, tentando di decidere i casi non ricompresi dalla legge generale, aspiravano a compilare un ampio «apparato di distinte determinazioni d'ogni particolare controversia»; un catalogo completo di regole atte a giudicare di ogni caso contingente.

Dopo un breve periodo in cui furono i pontefici a prendersi «cura et autorità d'interpretar le leggi e di prescrivere formule d'essercitar le ragioni dei privati nel foro contentioso», l'«arte» di interpretare le leggi ritornò presto nelle mani dei giuristi<sup>121</sup>:

Levata di ciò la cura dalle mani de Pontefici, alcuni cittadini di Roma si diedero a compor di nuovo formule d'attioni giudiciali, altri dopo questi, facendo copia della loro peritia, incominciarono a rispondere de iure, et a scioglier tutt'i quesiti, secondo l'opinion loro di qualunque causa civile dubbiosa, che veniva loro proposta, e successivamente poi conservando memoria delle risposte loro, composero prima trattati di responsi, poi d'opinioni, di questioni, di difinitioni, di determinazioni et altri molti sotto inscrizioni diverse, e finalmente passarono a scriver commentari sopra gli editti de magistrati e sopra le leggi del senato, e tutte queste così fatte loro commentationi e trattati, altro non furono che investigationi e decisioni de particolari controversie, e di diverse spezie di fatti che havessero potuto succedere, raccogliendo per lo più particolari conclusioni dell'universalità della legge, onde fu la loro ragion civile nominata da Cicerone *ius deductum*.

---

<sup>120</sup> Doc. 2, c. 12v.

<sup>121</sup> Doc. 2, cc. 13r-13v.

Questo modo di interpretare le leggi durò per tutto il tempo della Repubblica e dell'Impero. I giuristi, infatti, perpetuamente tennero «l'istesso tenore uniforme di raccogliere nella maniera descritta particolari conclusioni, e decider sempre più nuovi casi particolari, e cause contingenti e dubbiose, et di componer trattati di responsi loro, moltiplicando in infinito volumi sopra volumi»<sup>122</sup>:

E come s'essi havessero costrutta un'arte, e stabilitala sopra a' suoi certi termini e suppositioni, delle quali facesse prima bisogno haver notitia, ne i loro volumi trattarono della significatione delle voci ospitate nella loro ragione civile, e capitarono finalmente a comporre e statuire regole universali, quasi theoremi et assiomi dell'arte loro, raccolte da spetiali dispositioni delle leggi, dalle interpretationi loro, e dall'uso e consuetudine del foro di Roma.

Fu questa l'origine dell'arte dei giureconsulti romani, «da loro addimandata giure prudenza e scienza di ragion civile»<sup>123</sup>. Le critiche muratoriane ai «difetti della giurisprudenza» erano già tutte qui.

Muratori avrebbe ripreso, infatti, interamente i rilievi critici dell'Ingegneri e sottolineato come uno dei difetti «interni» della giurisprudenza consistesse nell'essenza stessa delle leggi, che «non provvegono, né possono provvedere a tutti i casi, i quali possono essere moltissimi, per non dire infiniti»<sup>124</sup>. Accanto a ciò, l'oggetto principale della critica muratoriana era proprio il caos d'opinioni in cui era ridotta la scienza legale, «moltiplicando ad infinito», come avrebbe detto l'Ingegneri, «volumi sopra volumi»<sup>125</sup>:

Nella giurisprudenza d'oggi il meno sono le leggi, il testo anche delle quali poco o nulla si studia da molti de' giureconsulti pratici. Il più consiste in tante questioni con dottrine affermative e negative, divisioni, suddivisioni, eccezioni, ampliamenti, limitazioni, inventate e promosse da gl'Interpreti, trattatisti, consulenti; per le quali giunte tutto il saper legale è in oggi pieno d'opinioni, cioè colmo di confusione, con danno grave del pubblico e del privato.

---

<sup>122</sup> Doc. 2, c. 13v.

<sup>123</sup> Doc. 2, cc. 13v-14r.

<sup>124</sup> *Difetti*, p. 11.

<sup>125</sup> *Ibid.*, p. 8.

Si trattava di osservazioni per le quali l'Ingegneri pareva aver tratto ampiamente spunto dall'insegnamento del Gribaldi. L'undicesimo capitolo della *Methodus* del Mofa indagava, infatti, espressamente «Quam ob rem Iurisconsulti magis per facti species, quam generales regulas processerunt»<sup>126</sup>.

Duplici ratione factum existimo, ut iurisconsulti non per universales, sed speciale facti definitiones, civilis disciplinae praecepta tradiderint. Namque dempto singulari libro, qui De Regulis iuris inscribitur (de his loquor quae ad nos pervenerunt) reliquum fere operis solas facti species atque individua complectitur. Hunc autem scribendi morem, prudentes nostros secutos arbitror tumque eis concessa de iure respondendi a Caesaribus potestate, a moltorum quaestionibus satisfacere cogebantur ac definiebantur: quaestiones autem non in genere, sed prout ex facto singulis occurrebant, proponebantur ac definiebantur. Etenim in remquisque suam non in alienam, consilium quaerit: unde et prudentium responsa appellata sunt, tum etiam omne ius nostrum in facto positum est, et quaelibet minima facti varietas ius reformat. Ut igitur in tam necessaria et frequenti arte certiora praecepta traderentur, non per generales regulas, sed per singulares decisiones, ius ad facti species retulerunt, innumerisque digestorum libris et legum myriadibus ea specialiter distinxerunt, quae multo paucioribus, et generalibus praeceptis perstringi potuissent, nisi tanta factorum varietas obstituisset.

Il giurista chierese aveva sottolineato come «il bisogno di certezza del diritto» avesse indotto i giuristi a «ricercare l'applicazione di una regola per ogni caso»<sup>127</sup>, disciplinandosi «non per generales regulas, sed per singulares decisiones», riconducendo il diritto alla fattispecie: «innumerisque digestorum libris et legum myriadibus ea specialiter distinxerunt, quae multo paucioribus, et generalibus praeceptis perstringi potuissent, nisi tanta factorum varietas obstituisset»<sup>128</sup>.

Si trattava, del resto, di critiche particolarmente diffuse tra i giuristi al tempo in cui scriveva l'Ingegneri. Anche Michel de Montaigne ne avrebbe parlato ampiamente nel suo saggio *De l'Experience*<sup>129</sup>. Il giurista francese avrebbe, infatti,

<sup>126</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De Methodo*, pp. 31v-32r.

<sup>127</sup> D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti*, cit., p. 200.

<sup>128</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De Methodo*, p. 31v.

<sup>129</sup> MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, édition établie par Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, 2007, III, XIII, pp. 1111-1167. Su Montaigne e, in particolare, sul suo pensiero politico, si vedano, A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron*, Milano, Giuffrè, 1989; ID., *Nuove riflessioni su Montaigne politico*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a c. di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, I, Milano, Angeli, 1990, pp. 801-848 (ora in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, cit., pp. 249-292). Muratori conosceva bene il pensiero di Montaigne. Nel 1724 rispondeva, infatti, a Giuseppe Riva di possedere i

osservato che «il se sent par experience, que tant d'interpretations dissipent la verité, et la rompent»<sup>130</sup>. Poco dopo si chiedeva amaramente<sup>131</sup>:

On donne autorité de loy à infinis docteurs, infinis arrests, et à autant d'interpretations. Trouvons nous pourtant quelque fin au besoin d'interpreter? s'y voit-il quelque progres et advancement vers la tranquillité? nour faut-il moins d'avocats et de juges, que lors que cette masse de droict, estoit encore en sa premiere enfance? Au contraire, nous obsurissons et ensevelissons l'intelligence. Nous ne la decouvrons plus, qu'à la mercy de tant de clostures et barrieres.

Anche Alessandro Tassoni, amato concittadino di Muratori, comparando i legisti antichi e i moderni, avrebbe osservato come al suo tempo accadesse spesso si stampassero «volumi di allegazioni e consigli, che con istiracchiamento di leggi citate fuori dal senso loro» difendevano «la parte ingiusta» dando «occasione ai giudici di sentenziare e decidere fuori d'ogni equità naturale»<sup>132</sup>.

Dopo i primi due capitoli l'Ingegneri entrava nel vivo della sua trattazione. Anche il giurista veneto si chiedeva se la maniera adottata dai giureconsulti romani nell'interpretare le leggi potesse arrecare una qualche utilità «per la pubblica administratione della città»<sup>133</sup>. E rispondeva di no. Era chiaro lo spiccato interesse legato ai risvolti politici dell'«arte dei giureconsulti romani», non diversa da quella praticata dai giuristi a lui contemporanei. L'autore si chiedeva, infatti, «se l'admettere scritte interpretazioni sopra alle leggi» agevolasse o rendesse difficile «il reggimento della Repubblica», non avendo «alcun'altra mira», attraverso lo studio

---

*Saggi*: «Comperar io les Essais, no; che gli ho; ed è un gran chiacchierone [...]». A Giuseppe Riva in Londra, 9 novembre 1724, Epistolario (n. 2288). Corrado Pecorella osserva che probabilmente il Riva aveva segnalato al Muratori, per un eventuale acquisto, l'edizione londinese dei *Saggi*, dello stesso anno. C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, cit., p. 12.

<sup>130</sup> MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., p. 1113.

<sup>131</sup> *Ibid.*, p. 1114.

<sup>132</sup> ALESSANDRO TASSONI, *De' pensieri diversi libri dieci, corretti, ampliati, arricchiti per tutto dall'autore di nuove curiosità*, In Venezia, appresso Carlo Conzatti, 1665, X, 10, «Leggisti antichi, e moderni»: pp. 358- 360: 359. Sul rapporto tra il pensiero muratoriano e gli scritti di Tassoni si veda. P. Puliatti, La biografia come itinerario intellettuale. Muratori e Tassoni, in *Il soggetto e la storia. Biografia e autobiografia in L. A. Muratori*, atti della II giornata di studi muratoriani (Vignola, 23 ottobre 1993), Firenze, Olschki, 1994, pp. 165-194 e relativa bibliografia. Com'è noto, Muratori scrisse anche la biografia del concittadino, pubblicata in apertura della *Secchia Rapita*, ripubblicata nel 1739. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita di Alessandro Tassoni*, in ALESSANDRO TASSONI, *La secchia rapita colle dichiarazioni di Gaspare Salviani, la prefazione e le annotazioni di Giannandrea Barotti e la vita del poeta composta da L. A. M.*, Modena, Soliani, 1739.

<sup>133</sup> Doc. 2, c. 14r.

dell'arte dei romani, «che di scoprire e manifestare lo stato vero e la vera essenza e le condizioni della dottrina dei giure consulti de' tempi nostri»<sup>134</sup>. Lo studio dell'antica giure prudenza costituiva, infatti, una preziosa via «di venire in sicura, distinta, e perfetta notizia della qualità dell'industria de' giure periti del tempo nostro» e per vedere se fosse utile o dannosa al buon reggimento pubblico<sup>135</sup>. Ciò che l'Ingegneri criticava della giurisprudenza antica sarebbe stato di grande importanza per comprendere la moderna.

Secondo l'Ingegneri, quindi l'arte dei giure consulti romani non era «necessaria al reggimento pubblico»<sup>136</sup>. E per spiegare chiaramente questa sua affermazione, l'Ingegneri ricorreva all'immagine organicistica della Repubblica intesa alla stregua del corpo umano. Tutte le arti umane, e specialmente quella di reggere la città, trovavano la loro perfezione nell'imitazione della natura, vale a dire dell'ordine istituito da Dio nelle cose create. L'esempio da seguire nell'amministrazione di uno Stato era quello della costituzione e struttura del corpo umano, che al suo interno presentava tutte le parti indispensabili al governo della Repubblica: le leggi, regole delle nostre azioni, il magistrato che è il loro custode, esecutore e interprete, e la moltitudine, deputata all'obbedienza<sup>137</sup>:

L'arte di regger gl'huomini non è altro che una imitatione dell'arte di Dio nostro signore, e della sua divina sapienza, in quanto ella amministra il governo dell'universo e delle sue parti; né l'ingegno humano, il quale è una virtù imitatrice e destinato ad imitare verun'altra cosa più principalmente che la medesima sapienza di Dio; e tutte l'arti humane, e specialmente questa, la quale è fra tutte la principalissima di regger la città, tanto sono buone, quanto elle s'accostano allo stile della natura e vanno imitando l'ordine istituito da Dio nelle cose create. Et l'esemplare immediato, onde deriva l'institutione delle Republiche, et il governo civile non è altro che la constitutione e la struttura dell'huomo, perché noi dentro di noi medesimi portiamo la forma perfetta di tutte le parti della Republica, et le leggi, et le regole delle nostre attioni, et il magistrato, che è il loro custode et esecutore et interprete, e quella moltitudine a cui tocca obedire e servire.

---

<sup>134</sup> Doc. 2, c. 14r.

<sup>135</sup> Doc. 2, c. 14r.

<sup>136</sup> Doc. 2, c. 14r.

<sup>137</sup> Doc. 2, c. 15r.

Gli «impulsi della ragione» erano le nostre «leggi domestiche», mentre l'«intelletto» fungeva da magistrato, esecutore e interprete di queste inclinazioni<sup>138</sup>. Vi erano poi gli «appetiti», cui spettava di obbedire alla ragione e all'intelletto, e, oltre a questi, nessun'altra facoltà<sup>139</sup>. Non vi era nulla, infatti, che potesse orientare le azioni umane prima di trovarsi nella particolarità dei casi in cui l'uomo si trovava ad agire<sup>140</sup>:

Oltra di queste parti noi non habbiamo alcuna facoltà dell'anima nostra, la quale per servizio delle nostre affezioni distingue quelle confuse, e comuni cognitioni, et inclinazioni all'honestà, che dal giorno della generation nostra portammo nel cuore, et che nelle cose future contingenti determinatamente c'inclina più a questa particolare attione giusta, che a quelle; perché come le cose contingenti, prima ch'elle accaggiano non hanno alcuna determinata verità, così la natura non ci provvede d'alcuna determinata inclinazione più all'una di loro che all'altra, non potendo ritrovarsi certa pretentione alcuna di quelle cose, che possono non succedere. Ma lascia Iddio alla sola virtù intellettuale la cura di giudicare nei fatti contingenti particolari, quando essi occorrono, a determinare, secondo le loro qualità e circostanze, quello che può corrispondere alla giustizia, et all'honestà.

Nel corpo umano non è presente alcuna facoltà che possa orientare l'uomo ad agire nelle circostanze future. Allo stesso modo, nella città, la professione che si era interposta tra la legge e i sudditi, e che tentava di prevedere tutti i casi particolari che potevano accadere, appariva all'autore quasi contro natura<sup>141</sup>:

E perché nella città il magistrato fa l'ufficio dell'intelletto, et i sudditi, che vivono la vita del senso sono a guisa de i nostri appetiti, nella maniera che oltra la ragione pratica e i nostri appetiti, noi non habbiamo alcun'altra potenza naturale, la quale ci serva nel modo ch'è detto, così devendo esser il governo civile ad imitatione della natura, questa professione, che in lui si è interposta fra la legge et i sudditi et che oltra i magistrati ordinati dal principe per l'esecuzione della legge, tenta determinare tutt'i casi particolari, che possono avvenire sotto di lei, noi habbiamo fermamente a credere, ch'ella non sia punto necessaria; massimamente perché la natura non manca già mai di alcuna conditione bisognevole alla perfettione delle opere sue.

«Per tutti i secoli di cui possiamo haver memoria», del resto, sottolineava l'Ingegnieri, «non fu mai regno, né Repubblica alcuna, né d'alcun civile governo, che

---

<sup>138</sup> Doc. 2, c. 15r.

<sup>139</sup> Doc. 2, c. 15v.

<sup>140</sup> Doc. 2, c. 15v.

<sup>141</sup> Doc. 2, cc. 15v-16r.

mettesse in uso quella maniera d'interpretar le leggi, che fu introdotta da i giure consulti Romani»<sup>142</sup>. Molti regni e molte repubbliche furono più longeve della repubblica romana e conservarono ampiamente la pace e la concordia tra i cittadini. A questo proposito l'Ingegneri riproponeva l'esempio di Sparta e Atene. Fu proprio in Grecia che gli stessi Romani decisero di inviare i decemviri per riformare il proprio paese e placare le sedizioni. I Greci, del resto, furono grandi cultori delle arti liberali, a differenza dei Romani, «huomini di Republica, ma di poca eruditione, e privi affatto d'ogni scienza»<sup>143</sup>.

Molti altri esempi si potevano annoverare, accanto a Sparta e Atene. Tra questi, oltre al popolo ebraico, l'Ingegneri si soffermava sul governo veneziano. In linea con la miglior trattatistica politica della seconda metà del Cinquecento, che a partire dagli scritti del Contarini e del Giannotti tendeva a contrapporre Venezia a Roma, nel delineare il modello repubblicano ideale, anche l'Ingegneri elogiava ampiamente la Repubblica di Venezia<sup>144</sup>:

Ma lasciando questo da parte, et omettendo anco il governo di Cretensi, d'Egitii, e di Persi tanto celebrato da scrittori eccellenti, et più di tutti quel de gli antichi Hebrei, che pur furono il popolo eletto, nei quali governi tutta via non hebbe mai luoco questo

<sup>142</sup> Doc. 2, cc. 16r-16v.

<sup>143</sup> Doc. 2, c. 17v.

<sup>144</sup> Doc. 2, cc. 17v-18r. Nell'idealizzazione di Venezia come governo libero e ordinato avevano avuto grande rilevanza le opere di Gasparo Contarini, *De magistratibus et republica venetorum* edito a Parigi nel 1543, e di Donato Giannotti, *De la republica de' Viniziani*, pubblicato a Roma nel 1540. Composta tra il 1525 e il 1526, dal Giannotti, la *Republica de' Viniziani* circolava manoscritta, e ancora «non perfetta» già dal 1527-28, rivelandosi particolarmente importante nelle riflessioni in merito alle riforme che Firenze avrebbe dovuto attuare, soprattutto dopo il mutamento di regime che seguì la seconda cacciata dei Medici. Sul Contarini si veda G. FRAGNITO, *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Firenze, Olschki, 1988. Sul Giannotti si vedano R. RIDOLFI, *Sommario della vita di Donato Giannotti*, in ID., *Opuscoli di storia letteraria e di erudizione. Savonarola- Machiavelli- Guicciardini- Giannotti*, Firenze, Bibliopolis, 1942, pp. 55-164; R. STARN, *Donato Giannotti and his Epistolae: Biblioteca Universitaria Alessandrina, Rome, Ms. 107*, Genève, Librairie Droz, 1968, (*Travaux d'humanisme et Renaissance*, n. 97); R. VON ALBERTINI, *Firenze dalla repubblica al principato*, Torino, Einaudi, 1970, pp. 145-166; F. GILBERT, *La costituzione veneziana nel pensiero politico fiorentino*, in ID., *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna, Il Mulino, (1964) 1977, pp. 115-167; G. SILVANO, *La «Republica de' Viniziani». Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età moderna*, Firenze, Olschki, 1993; ID., *Introduction*, in DONATO GIANNOTTI, «*Republica Fiorentina*». *A critical edition and introduction by G. Silvano*, Genève, Librairie Droz, 1990, (*Travaux d'Humanisme et Renaissance*, n. 237), pp. 7-52; G. CADONI, *L'utopia repubblicana di Donato Giannotti*, Varese, Giuffrè, 1978. Anche le idee politiche di Giovanni Francesco Commendone «riflettevano l'apologia corrente della costituzione mista di Venezia». D. CACCAMO, *Commendone Giovanni Francesco*, cit., p. 607.

costume d'interpretare per così fatto modo le leggi loro civili, e posponendo parimente tutti e governi pubblici antichi, la Republica de Venetia (si come appare dall'evento) è la meglio instituita, e con più saldi, e più sicuri ordini fondata di quant'altre Republiche siano state già mai, di cui sola sono proprie le lodi che Senofonte attribuisce alla Republica de Lacedemoni poiché non fu mai Impero al mondo, ne regno fosse tirannico, over popolare, di pochi potenti, né d'ottimati, il quale si sia conservato per tanti secoli sempre uniformemente, come ha fatto questa vivendo in proprie sue leggi honestissime, e con suoi giustissimi giudicii mantenendosi perpetua e con maravigliosa prudenza acquistandosi gloria, incomparabile incorrotta; e finalmente riuscendo un verace, et eterno essemplio di concordia domestica, et di sicura, et incontaminata tranquillità; hor questa saggia, e beata partia non è già ch'ella non habbia veduta, et intesa la sapienza de giure consulti Romani, ma per elettione l'ha rifiutato, e regettato spontaneamente così fatte instituzioni, tenendosi lontana da modi tali di disputar delle leggi, di trattare i giudicii, di determinare delle cause forensi, et in sostanza di giudicare.

Se tante repubbliche, più felici e più longeve della romana, erano riuscite a governarsi senza ricorrere all'uso di comporre commenti scritti alle leggi, l'Ingegneri concludeva che tale pratica non era necessaria al governo della Repubblica. Dopo esser giunto a tale conclusione, si accingeva a stabilire se quest'arte potesse tornare utile o dannosa.

A tal fine riteneva necessario conoscere «l'essenza» dell'arte dei giureconsulti romani, vale a dire i «principii essenziali» di quella, le «definitoni sostanziali»<sup>145</sup>:

Ma devendo noi con più esatta discussione esaminare la verità, et investigare se l'arte de i Romani giure consulti sia stata dannosa od utile, seguiremo il parere di Socrate il quale, dimandato se si poteva esser insegnata la virtù, rispose che questo quesito non si può sciogliere se prima non si intende ciò ch'ella sia. Il che egli disse, perché l'ingegno umano ha una sola via certa e sicura di venire in cognitione delle proprietà delle cose, e questa è la notizia precedente de i principii essenziali di quelle cose delle quali elle sono proprietà, perché quivi le medesime cose tengono le loro radici. Onde con il solo lume dell'essenza loro si può di esse haver sicura et infallibile scienza. Così dicono i Peripatetici, che le definitoni sostanziali scogliono molte difficoltà che potrebbero accadere d'intorno alli accidenti delle cose definite. E parimente ricorda anco Platone nel Fedone, che ciascuna disputatione in qualunque materia sia bene ch'ella incominci dalla definitione di quel che si tratta. L'istesso afferma pur Cicerone valendosi nelli Officii della medesima dottrina.

Questo era un criterio che, in linea col dettato aristotelico, l'Ingegneri poteva aver ben appreso dal Gribaldi. Nella *Methodus*, infatti, il giurista chierese recuperava

---

<sup>145</sup> Doc. 2, cc. 18r-18v.

pienamente la lezione dello Stagirita, sottolineando proprio che «omnem disciplinam generalibus constare praeceptis, quae ignorare non licet»<sup>146</sup> e ricordando come «causas et rationes» «in omni disciplina diligenter pervestigandas»<sup>147</sup>. Proprio in quel frangente, il Gribaldi avrebbe rievocato un passo di Virgilio particolarmente caro al Muratori, riportato anche nel *Buon gusto* e nella *Filosofia morale*: «Felix qui potuit rerum cognoscere causas»<sup>148</sup>.

Si trattava, quindi, di individuare «a qual'habito intellettuale si riducesse, et appartenesse» la dottrina dei giureconsulti, «ma sopra tutto s'ella era prudenza, o scienza, o sapienza, od arte»<sup>149</sup>:

E perché la scola di questi interpreti si è per tanti secoli affaticata, scrivendo sopra una stessa materia, sempre d'un medesimo tenore, come s'è detto, e perchè insieme egli è necessaria cosa, che tutte quelle attioni, et operarioni, le quali procedono da noi per elettione, et consultatione uniformamente per lungo tempo o siano accompagnate, over derivino d'alcun habito di cognitione intellettiva, per tanto noi andremo anco inquirendo, a qual'habito intellettuale si riducesse, et appartenesse la lor dottrina, ma sopra tutto s'ella era prudenza, o scienza, o sapienza, od arte.

Prima di tutto, però, l'Ingegneri riteneva necessaria una premessa, finalizzata ad inquadrare «lo stato delle scienze e delle arti»<sup>150</sup>. «Tutte le scienze, e tutte le arti» a imitazione degli istituti di Dio e della natura, «hanno le loro latitudini, et i loro termini, dentro a' quali elle risiedono, e si conservano, e fuori de quali elle cessano d'esser arti, e d'esser scienze»<sup>151</sup>. Oltrepassando tali confini, «quelle dottrine [...] diventano sofistiche, et irragionevoli discipline». Qui già l'Ingegneri anticipava le sue conclusioni, che lo avrebbero portato a definire l'arte dei giureconsulti romani una «sofistica disciplina».

Le prime riflessioni, dirette a sottolineare l'importanza del rispetto dei «limiti» di ciascun'arte e scienza, erano dedicate all'«arte di regger la Republica, del

<sup>146</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De Methodo*, cit., p. 5v.

<sup>147</sup> *Ibid.*, pp. 9r-9v.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 9v. Cfr. *Georgiche*, II, 489. Cfr. *Buon gusto*, II, (Venezia, pezzana, 1736) p. 102. *Morale, A chi vorrà leggere*.

<sup>149</sup> Doc. 2, c. 18v.

<sup>150</sup> Doc. 2, c. 19r.

<sup>151</sup> Doc. 2, c. 19r.

soggetto e del fine di lei»<sup>152</sup>. L'indagine relativa alla politica consentiva, infatti, all'autore di chiarire attraverso un significativo esempio, i requisiti di ogni arte e scienza e, di conseguenza, permetteva di illuminare chiaramente i «difetti» della pratica dei giuristi romani. Oltrepassando chiaramente i «termini» delle scienze, essa si rivelava, infatti, una «disciplina sofistica».

L'Ingegneri tentava, infatti, di individuare «a qual habito intellettuale» essa appartenesse<sup>153</sup>. Alla «scienza civile» l'Ingegneri consacrava anche il settimo capitolo, l'ultimo che il codice ambrosiano riporta per intero. Si tratta di riflessioni che Muratori avrebbe tenuto ben presente anche nella redazione delle sue opere politiche.

La scienza civile, “la facoltà di reggere gli imperi”, era presentata dall'Ingegneri come la più importante di tutte, sia per la materia di cui trattava e per il fine, che risiedeva nell'umana felicità. Al contempo, essa poteva costituire un grave peso per chi l'assumeva, poiché non vi era nulla di più difficile da trattare che l'ingegno umano, e nulla di più difficile da regolare che gli uomini insieme<sup>154</sup>:

La facoltà di reggere gli Imperi, et di governare i regni e le città, che s'addimanda scienza civile, è la più prestante arte di tutte le altre inventioni humane per la materia, ch'ella tratta, e per lo fine intento da lei, perché tra tutte le cose sensibili niuna creatura è più degna dell'huomo, e niuna spetie di bene procurato dalle altre arti può esser comparato al fine di questa il quale è lo stato perfetto, ove concorrono tutti i beni. Insomma quest'arte ad altro scopo non mira, che all'humana felicità. Ma ella è una cura, et un peso grave per coloro, che l'assumono, perciòché la materia d'intorno a cui si versa è malagevolissima da trattare, niente ritrovandosi a domare più duro dell'ingegno humano, e niente ad essere ordinato, e regolato più difficile della moltitudine de gl'huomini insieme.

Quanto più era difficile da trattare, tanto più la scienza civile richiedeva prudenza e virtù. Se tale esercizio cadeva in mano di chi non conosceva la materia o ne ignorava i limiti, esso poteva rivelarsi estremamente pericoloso per la salute dei governati<sup>155</sup>:

---

<sup>152</sup> Doc. 2, c. 19v.

<sup>153</sup> Doc. 2, c. 19v.

<sup>154</sup> Doc. 2, cc. 19v-20r.

<sup>155</sup> Doc. 2, c. 20r.

E quanto così fatta arte è più scabrosa e spinosa, tanto le fa di mestieri di maggior prudenza e di maggior virtù, e sopra tutto d'esquisita notitia et intelligenza de i principii, e de i mezzi accommodati a formare quel giusto temperamento che serve alla salute del civile consortio et all'humana felicità. Ma quando questo così degno essercitio cade nelle mani di persona che non lo conosce e non intende la materia ch'ella tratta, ne sa le misure et i termini propri dentro a' quali ei si conserva sotto alla sua legittima guida, egli è forza ch'ei diventi un'altro misterio repugnante a i principii di se medesimo, e contrario alla salute di coloro che vengono retti.

L'arte di reggere gli uomini non era speculativa, in quanto non si limitava alla mera conoscenza dell'ordine voluto da Dio. Essa non si riduceva nemmeno alla sola conoscenza del bene pubblico o della felicità umana ma il suo scopo era quello di «regger gl'huomini in tal maniera ch'essi [...] [ottenessero] e si [...] [conservasse] appresso di loro quel maggior bene, che operando si può avere nella vita civile»<sup>156</sup>. Indirizzandosi all'azione l'«arte di regger la Repubblica» non era né scienza, né sapienza. Al contempo non poteva considerarsi nemmeno un'arte «fattiva»<sup>157</sup>. Al contrario dell'«architetto o del musicista», infatti, il giurista non mirava a fabbricare l'oggetto di cui si occupava.

Piuttosto l'arte di governare le Repubbliche presentava delle significative analogie con la medicina, nella quale il soggetto non si identificava con il fine. Al pari del medico, che non si riproponeva di fabbricare l'uomo, oggetto della sua scienza, ma di mantenerlo sano con l'arte, anche la «facoltà che forma le repubbliche e le amministra» aveva come suo oggetto «l'uomo [...] in quanto disciplinabile e atto a diventar buono con gli istituti della prudenza e della virtù», avendo come scopo quello «di ridurlo alla sua ultima perfezione, che è la civile felicità»<sup>158</sup>. In linea con quanto affermato dallo Stagirita e da Tommaso, la «scienza civile» non si occupava unicamente del singolo o della moltitudine, ma tentava di regolare allo stesso tempo la moltitudine e l'uomo particolare<sup>159</sup>. Non si trattava, quindi, né di scienza né di

---

<sup>156</sup> Doc. 2, c. 20v.

<sup>157</sup> Doc. 2, c. 20v.

<sup>158</sup> Doc. 2, c. 21r.

<sup>159</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 47, a. 10, p. 1297 «Quia igitur ad prudentiam pertinet recte consiliari, iudicare et praecipere de his per quae pervenitur ad debitum finem, manifestum est quod prudentia non solum se habet ad bonum privatum unius hominis, sed etiam ad bonum commune multitudinis».

arte, ma l'«arte di reggere gli uomini» dipendeva dall'abito della prudenza: in ciò consisteva «la perfezione dell'intelletto rivolta alle azioni umane»<sup>160</sup>:

E se questa facoltà non è scienza e non è propriamente arte, resta secondo il parere de Peripatetici che non havendo l'intelletto humano riguardo a poter ricevere altre perfettioni che quelle che habbiamo detto di sopra, cioè o speculative, od attive, ovvero fattive, il governo civile, il quale non è né speculativo, né fattivo, dipende dall'habito della prudenza, la quale è la sola perfettione dell'intelletto rivolto alle attioni humane. Il che si dimostra apertamente perché le leggi che reggono il consortio civile non possono venire da altro lume intellettuale che dall'habito della prudenza; poiché elle sono immediatamente regole dell'humane attioni; et le nostre attioni non possono havere altra regola, né altra norma, che sia loro giovevole, che la misura della mediocrità, essendo cosa necessaria ch'elle over eccedano, over manchino o siano finalmente uguali a quello che conviene; e l'ugualità non è altro, che la mediocrità, e questo solo è la loro perfettione, e solo la prudenza è quella, la quale conosce e determina quello che è uguale et opportuno al tempo, al luoco, alle persone, a colui che opera et alla materia in cui egli versa, perché la prudenza è un habito d'operare sempre bene. Oltra che le leggi comandano tutte le virtù, e la prudenza solo è quella che determina tutte le virtù e prefinisce il modo loro e tutte le loro attioni.

Le parole dell'Ingegneri rivelano il costante riferimento a una lunghissima tradizione di pensiero, la quale da Aristotele, attraverso la lettura di Tommaso, giungeva fino alla dottrina giuridica dell'età intermedia. Il tentativo di individuare lo statuto epistemologico della «scienza civile», in particolare, oltre a richiamare il capitolo VI dell'*Etica Nicomachea*, rievocava un noto passo del *Tractatus testimoniorum* bartoliano<sup>161</sup>. Nell'opera che meglio rivelava il «tomismo» dei giuristi medievali, infatti, Bartolo si occupava della prudenza che descrive, con Aristotele, come «*habitus cum ratione actiuus circa hominis bona uel mala*»<sup>162</sup>. Qui distingueva precisamente la «sapientia», legata principalmente alla teologia e alla metafisica, dalla «scienza», che considerava «*causas inferiores*» le quali spettano alla scienza

<sup>160</sup> Doc. 2, cc. 21r-21v.

<sup>161</sup> Per quanto riguarda il *Tractatus* bartoliano, si veda D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus Testimoniorum» bartoliano*, in ID., *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 107-125.

<sup>162</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Tractatus testimoniorum*, in S. LEPSIUS, *Der Richter und die Zeugen. Eine Untersuchung anhand des Tractatus testimoniorum des Bartolus von Sassoferrato. Mit Edition*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2003, p. 280. Sul «tomismo» dei giuristi medievali si veda D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus Testimoniorum» bartoliano*, cit.; ID., *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., pp. 83-91.

naturale. La «prudentia» si differenziava dalle prime due proprio poiché quest'ultima «consistit circa particularia, et ea quae contingenter eveniunt»<sup>163</sup>.

Tutta legata alla *phronesis* del libro VI dell'*Etica Nicomachea*, quindi, anche la prudenza esaltata dall'Ingegneri era intesa come quella suprema virtù in grado di determinare l'uomo ad «operare sempre bene» nei casi particolari in cui si trova ad agire<sup>164</sup>. Le leggi, infatti, «commandano tutte le virtù», ma solo la prudenza individuava il modo, vale a dire i mezzi per porle in essere e per agire virtuosamente nei singoli casi contingenti<sup>165</sup>.

Dopo aver individuato nella prudenza l'«habito intellettuale» a cui la «scienza civile» apparteneva, l'Ingegneri analizzava quindi le «parti» di cui era composta<sup>166</sup>. Al pari delle altre «facoltà attive e fattive», infatti, anche la «scienza civile» si suddivideva in «parte theorica e parte pratica»<sup>167</sup>. Così costituita, essa era ordinata «all'uso e all'atto pratico», che però, «come pura attione» si collocava chiaramente «fuori de i termini delle scienze e delle arti»<sup>168</sup>. Qui si innestavano le riflessioni dell'Ingegneri sulla legge e sul diritto, che consentivano all'autore di individuare nella pratica dei giuristi romani e contemporanei una «disciplina sofistica», lontana da ogni scienza proprio perché interamente identificabile con l'«atto pratico», che come tale, eccedendo i «termini universali», si collocava fuori da ogni arte e scienza.

Come aveva già accennato in precedenza, infatti, ciascun'arte o scienza doveva necessariamente riguardare l'«universale», «communicabile ad infiniti particolari, senza suo detrimento»<sup>169</sup>. Fuori dai confini dell'universalità non poteva sussistere scienza alcuna. Tutte le arti e scienze, disposte ad imitazione della natura, presentavano una «parte theorica», legata al fine e ai principi di ogni scienza, e una «parte pratica», «la quale tratta i precetti accommodati ad ottenere il fine prescritto e

---

<sup>163</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Tractatus testimoniorum*, cit., p. 282.

<sup>164</sup> Doc. 2, c. 21v.

<sup>165</sup> Doc. 2, c. 21v.

<sup>166</sup> Doc. 2, c. 21v.

<sup>167</sup> Doc. 2, c. 21v.

<sup>168</sup> «Che la scienza Civile, si come hanno tutte le facoltà attive e fattive, si divide in parte theorica e parte pratica, ch'ella non esce dei termini universali et ch'ella è ordinata all'uso et all'atto pratico, il quale come pura attione è fuori de i termini delle scienze e delle arti». Questo è il titolo del settimo capitolo dell'opera dell'Ingegneri, l'ultimo che il codice ambrosiano riporta interamente. Doc. 2, c. 21v.

<sup>169</sup> Doc. 2, c. 22r.

prepara i modi e le maniere convenevoli per conseguirlo»<sup>170</sup>. Quest'ultima, sottolineava l'Ingegneri, si componeva di precetti e cognizioni «universali», e costituiva, quindi, a pieno titolo una parte della scienza. Non era così per il «fine esteriore», «attioni, od opere, od operationi, conformi a i buoni principii» a cui, sempre ad imitazione della natura, tutte le «arti attive e fattive» erano dirette. Si trattava, infatti, in questo caso, di mero «atto pratico», diverso dalla «sostanziale essenza» di ogni scienza e arte<sup>171</sup>.

Così accadeva nel caso della medicina, la cui «parte theorica» considerava la «natura del fine intento da lei ch'è la sanità, e i suoi principii, e le sue cagioni», trattando di «così fatte cose universalmente»<sup>172</sup>. Accanto a questa la «parte pratica», mirava a formulare le «regole et i precetti, che sono i modi e le vie atte a recuperare la sanità perduta et a conservare la presente», sempre «non eccedendo i termini delle cognizioni e dei precetti universali»<sup>173</sup>. La cura delle malattie particolari, in cui le «regole universali dell'arte» erano applicate ad un caso specifico, era, invece, mero «atto pratico». Esso non era né «arte né scienza, ma una essecutione dell'arte, già presupposta, et una cosa diferente da lei»<sup>174</sup>.

Alla stessa maniera era intesa la «scienza civile, quella che forma le Republiche e regge il civile consortio»<sup>175</sup>:

Perché questa ha i fondamenti suoi, che sono la parte theorica et ha la sua perfettione, che è la parte pratica, e tutta insieme ha per mira un'altra esteriore perfettione, la quale è l'essercitio e l'attione; e come in tutte le altre arti l'attione essecutiva dei precetti universali e la particolare trattatione de gli individui non è arte e non è scienza, così l'atto pratico e l'essecutione et l'applicatione della dottrina e dei precetti universali della scienza civile alle private e particolari materie soggette, non è scienza e non può esser per ciò comunicata altrui per mezo d'alcuna dottrina scritta, si come vederemo a suo luoco opportuno.

Nessuna dottrina scritta poteva, infatti, insegnare l'«atto pratico et l'essecutione et l'applicatione della dottrina e dei precetti universali della scienza

---

<sup>170</sup> Doc. 2, c. 22r.

<sup>171</sup> Doc. 2, c. 24r.

<sup>172</sup> Doc. 2, c. 22v.

<sup>173</sup> Doc. 2, c. 22v.

<sup>174</sup> Doc. 2, c. 23r.

<sup>175</sup> Doc. 2, c. 23r.

civile alle private e particolari materie soggette»<sup>176</sup>. Al pari della prudenza politica, che non si apprende dai libri, anche l'applicazione di una legge ad un preciso caso contingente non poteva essere trasmessa da alcuna dottrina scritta, ma, come avrebbe chiaramente affermato più avanti, richiedeva l'appello alla coscienza del giudice o del magistrato, il quale doveva tener conto di tutte le circostanze del caso concreto.

L'ultima parte del capitolo rivelava interamente lo sfondo aristotelico del pensiero politico dell'Ingegneri, da cui scaturiva anche la sua riflessione sul diritto. L'Ingegneri individuava nell'*Etica Nicomachea* la «parte theorica» della scienza civile. A tal proposito l'autore precisava che «tutte quelle vie, che servono all'institutione di un huomo privato sono le medesime, con le quali il legislatore instituisce tutta la città»<sup>177</sup>. Ricorrendo a un'immagine che richiamava il governo pastorale, evocato anche da Muratori, editore dell'*Oculus Pastoralis*, l'Ingegneri sottolineava, infatti che «non è diversa l'arte che regge gli armenti dalla cura d'un giumento solo né quella de pastori delle greggie minute dal governo d'una sola pecorella»<sup>178</sup>.

Anche la «parte pratica» della scienza civile era di chiara ispirazione aristotelica. Essa corrispondeva a quanto affermato dallo Stagirita «nei libri della Politica, ove secondo la diversità delle forme delle Republiche va dimostrando quali ordini e quale leggi siano necessarie»<sup>179</sup>. Le «leggi», infatti, «precetti della virtù considerata nella parte theorica», costituivano, al contempo, i mezzi attraverso i quali il popolo acquistava «l'habito di viver bene e delle virtù»<sup>180</sup>. Esse rientravano pienamente nella definizione di scienza fornita dall'Ingegneri, poiché non uscivano «dai confini dell'universalità»<sup>181</sup>:

Queste non escono fuori dei confini dell'universalità, perch'elle sono regole delle attioni de' sudditi, et principii di tutte quelle et in quanto regole egli è necessario che siano certe, et nei reggimenti civili noi non possiamo havere alcuna certezza fuor che delle propositioni universali verificabili per lo più, perché la molteplicità dei

---

<sup>176</sup> Doc. 2, c. 23r.

<sup>177</sup> Doc. 2, c. 23v.

<sup>178</sup> Doc. 2, c. 23v.

<sup>179</sup> Doc. 2, c. 23v.

<sup>180</sup> Doc. 2, c. 24r.

<sup>181</sup> Doc. 2, c. 24r.

particolari oscura la cognitione, et perché le leggi sono principii di tutte le attioni de i sudditi, egli è forza ch'elle siano ancora communi principii et universali.

Che le leggi fossero universali, del resto, «era di per sé manifesto», in quanto il primo principio delle azioni umane risiedeva nell'«attiva felicità», e le leggi costituivano «la stessa felicità disciolta e ridotta in molti precetti»<sup>182</sup>:

Le leggi sono l'istessa felicità disciolta e ridotta in molti precetti accomodati a ricondurre a se stessa la civile società; oltra che elle prefiniscono il modo di tutte l'humane attioni e fanno che quelle in tanto siano giuste, in quanto adeguatamente rispondono alla misura di esse leggi, et in quanto partecipano della giustitia che alberga in quelle, et ond'elle dirittamente dispongono i sudditi alla vera publica utilità.

Come in tutte le altre scienze, entrambe le parti costitutive della scienza civile erano ordinate all'«atto pratico», vale a dire all'«essecutione» e all'«osservanza della legge scritta». L'«atto pratico», però, si riduceva a «pura attione», consistendo «in un transito dalla cognitione universale all'uso et essercitio particolare», e ciò lo poneva «fuori dei termini dell'universalità», e «anco fuori dai confini dell'arte e della scienza»<sup>183</sup>.

Fatta questa lunga e necessaria premessa, l'Ingegneri poteva, quindi, indagare nello specifico l'«arte dei giureconsulti».

La premessa era necessaria, in quanto l'arte dei giuristi, nel pensiero dell'autore, si mostrava profondamente legata alla «scienza civile». Il problema consisteva, però, nel comprendere «a quale parte di scienza civile» essa potesse accostarsi: se alla teorica o alla pratica, oppure se si riducesse meramente ad atto pratico e, di conseguenza, se essa fosse un'«arte vera, e vera scienza» oppure «un'arte temeraria, et una finta e sofistica filosofia»<sup>184</sup>:

---

<sup>182</sup> Doc. 2, c. 24r.

<sup>183</sup> Doc. 2, c. 24v. Le critiche dell'Ingegneri alla giurisprudenza del suo tempo si inserivano, pertanto, in una cornice interamente aristotelica. Così apparivano, del resto, anche i *Ricordi* guicciardiniani, pubblicati per la prima volta in Italia proprio a Venezia nel tardo Cinquecento, in cui il pensiero del giurista fiorentino sul rapporto tra regole e casi particolari, era «incastonato direttamente nei precetti esposti dallo Stagirita nell'*Etica Nicomachea* e nella *Politica*, filtrati dalla lezione di Tommaso». Sono molti i richiami nel testo in cui pare di cogliere l'eco dell'opera guicciardiniana. Sui primi editori dei *Ricordi* si veda P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, in ID., *Francesco guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 125-149.

<sup>184</sup> Doc. 2, c. 24v.

Hora noi andremo investigando a qual parte di scienza civile s'accosti l'arte dei giure consulti; s'ella sia parte theorica dell'attiva filosofia, over una parte pratica della stessa scienza, o pure atto pratico et attione sequestrata da i termini dell'arte e della scienza, e conseguentemente s'ella sia arte vera, e vera scienza, o più tosto un'arte temeraria, et una finta e sofistica filosofia.

Qui la trattazione dell'Ingegneri si arrestava. Da questo punto si può soltanto fare riferimento all'indice dei capitoli posto in apertura dello scritto che, tuttavia, si presenta sufficientemente dettagliato da poter intendere, nelle sue linee generali, il pensiero dell'autore.

Fin dalle prime osservazioni si coglie, infatti, come il tentativo dell'Ingegneri di definire lo statuto epistemologico dell'arte dei giuristi lo porti ben presto a ribadire come essa non possa esser considerata una scienza. Per supportare questa sua affermazione, in linea con le premesse metodologiche enunciate poco prima, l'Ingegneri scardina uno per uno, quei passi delle *Istituzioni* e del *Digesto* che riportano i concetti più generali, in particolare la definizione di «iurisprudentia». Proprio a questi momenti del «progetto» dell'Ingegneri, come si vedrà, è possibile ricondurre gli aspetti più radicali della critica muratoriana.

Innanzitutto l'Ingegneri sottolinea «come sia menzogna il dire che l'arte dei giure consulti Romani sia stata una scienza delle cose divine et humane»<sup>185</sup>. Essa, infatti, come avrebbe sottolineato più avanti, era niente più che «una falsa et mentita scienza della giustitia», la quale ripugnava «a gl'instituti della sapienza di Dio», e non aveva «veruna comunicanza con la dritta ragione di bene operare»<sup>186</sup>: «non era scienza», e non fu nemmeno, «come altri vanamente asserisce, scienza del giusto et dell'ingiusto»<sup>187</sup>. Contestando la nota definizione di Celso secondo cui il diritto è «ars boni et aequi», egli sottolineava come fosse «cosa lontanissima dal vero [affermare] che l'arte de gl'antichi giure consulti sia arte dell'equità»<sup>188</sup>. L'arte dei giureconsulti romani non era «arte» e, pertanto, non poteva essere neppure «arte

---

<sup>185</sup> Doc. 2, cc. 1r-1v. (D. 1, 1, 10)

<sup>186</sup> Doc. 2, c. 6v.

<sup>187</sup> Doc. 2, c. 1v. (D. 1, 1, 10)

<sup>188</sup> Doc. 2, c. 1v. (D. 1, 1, 1)

interpretativa»<sup>189</sup>. Non si trattava di «prudenza legislatrice», e nemmeno di «prudenza giudiziaria» e ciò portava l'autore a ribadire che essa fu sostanzialmente un'«arte temeraria»<sup>190</sup>. Dalla «legge istituita», come aveva ampiamente chiarito, non poteva derivare «altro che atto pratico, uso et attione», e ciò lo portava a presentare «la scienza de giureperiti» come «cosa mostruosa et irragionevole»<sup>191</sup>. «Gli antichi giure periti, persuasi di trattare la parte pratica della scienza civile», infatti, «precipitarono nell'atto pratico»<sup>192</sup>. «Tutti i responsi loro», «non erano altro che una congerie di casi seguiti, et in somma puro atto pratico, il quale non cade sotto alcuna determinata dottrina»<sup>193</sup>. Aspirando, «nei commentari loro», a decidere «tutte le spezie dei fatti che si potero immaginare, altro non fecero che investigare accidentali differenze di casi occorrenti, le quali sono infinite». Per questo, sottolineava l'Ingegneri, il loro studio fu «un'impostura»<sup>194</sup>. «Nessuna dottrina scritta», infatti, «poteva insegnare l'atto pratico»<sup>195</sup>. «Niun'arte» poteva «esattamente determinare tutti i particolari successi che sono sotto di lei, e molto meno la facoltà legislatrice»<sup>196</sup>.

L'«ammettere commenti scritti sopra le leggi del principe», pertanto, era un «abuso» che militava «contra la pubblica utilità»<sup>197</sup>. Le leggi universali, «potenza a molte applicazioni di fatti particolari materialmente distinti», erano «immediato principio d'azione»<sup>198</sup>. «In quanto regola» la legge era «per se medesima manifesta» e doveva essere tale che «ogni persona volgare» la potesse intendere<sup>199</sup>. Al contrario, «la maniera d'interpretar le leggi usata dai giure consulti antichi [oscurava] la legge et la [rendeva] inutile»<sup>200</sup>. «Le commentationi dei Romani giure consulti», infatti,

---

<sup>189</sup> Doc. 2, c. 1v.

<sup>190</sup> Doc. 2, c. 1v.

<sup>191</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>192</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>193</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>194</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>195</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>196</sup> Doc. 2, c. 3r. Anche in queste riflessioni pareva quasi di avvertire un'espressione guicciardiniana. Nel diritto, come in politica, infatti, «i casi particolari si possono male insegnare altrimenti che con la discrezione». FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, A 11, C6, cit., p. 11.

<sup>197</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>198</sup> Doc. 2, c. 2v.

<sup>199</sup> Doc. 2, c. 2v.

<sup>200</sup> Doc. 2, c. 2v.

distruggevano «la virtù della legge», corrompendo «la pubblica disciplina delle città»<sup>201</sup>. «Gli avvertimenti», «le commentazioni delle leggi» redatte dai privati periti, pertanto, «non [...]servivano] al pubblico bene» ma, al contrario, riuscivano soltanto a tacciare «il Principe di poca prudenza», operando apertamente «contra [...] all'intento di lui»<sup>202</sup>.

Nelle pagine dell'Ingegneri il problema delle interpretazioni scritte della legge da parte dei giureconsulti era costantemente legato alla riflessione sulla politica e sul principe. Più volte egli aveva ribadito che «la prudenza giudiziaria» non era «nuova scienza di leggi ma una parte dell'arte regia». Come la «sapienza di Dio» muoveva tutto, anche il «solo volere del principe» doveva reggere «tutte le azioni dei sudditi»<sup>203</sup>. Le «interpretazioni delle leggi», pertanto, facevano «ingiuria al Principe», facendolo «parer mendace»<sup>204</sup>; esse servivano solamente «a schernire i Principi e levar loro l'autorità, perché con tal mezzo gl'interpreti a loro arbitrio [...]mutavano] le leggi e diventano legislatori»<sup>205</sup>.

Il tema bodiniano della deroga alla leggi era ripreso dall'Ingegneri e posto in relazione con l'interpretazione dei giuristi<sup>206</sup>. La riflessione dell'Ingegneri lasciava trapelare, anche in questo caso, una particolare vicinanza con quanto affermato nelle *Vindiciae contra Tyrannos*<sup>207</sup>. La pratica di redigere interpretazioni e commenti scritti pareva quasi intaccare la sovranità, minando, al contempo, il buon governo dello Stato. Soltanto al sovrano, «legge viva dinanzi ai suoi sudditi», spettava, infatti,

<sup>201</sup> Doc. 2, c. 2v.

<sup>202</sup> Doc. 2, c. 2v.

<sup>203</sup> Doc. 2, c. 2r.

<sup>204</sup> Doc. 2, c. 2v.

<sup>205</sup> Doc. 2, c. 3r.

<sup>206</sup> Cfr. JEAN BODIN, *I sei libri dello stato*, II, a c. di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, Utet, 1988, pp. 470-471: «Per farla breve, non c'è cosa più difficile a trattare, né di esito più dubbio, né di maneggio più pericoloso che l'introduzione di nuove leggi». Il tema era affrontato anche da Montaigne (MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., II, XXII, pp. 111-127 «De la coustume, et de ne changer aisement une loy receue») e da Cesare Speciano (*Avvertimenti* n. 13 p. V «Chi desidera governar bene, fugga più che può la novità, e cerchi di mantenere le usanze antiche e buone, e non si curi di far leggi nuove, che quelle mettono il più delle volte il popolo in affanno»). Cfr. P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 83.

<sup>207</sup> Il tema della pericolosità della mutazione delle antiche leggi ritorna anche nelle *Vindiciae*, in cui l'autore fa espresso appello «ai principi cristiani» di «conservare a quel popolo quel diritto che le buone leggi e i buoni costumi, approvati dalle nazioni hanno stabilito con un medesimo consenso». *Prefazione di C. Superantinus ai principi cristiani*, in STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae contra tyrannos*, cit., p. 5.

la facoltà di promulgare nuove leggi. «La mutatione delle leggi già poste in uso e ricevute per buone», del resto, era «cosa perniciosa»<sup>208</sup>. «La mutatione delle leggi», infatti, disponeva «i sudditi a non prestare ubbidienza a i Principi loro»<sup>209</sup> e «le commentationi delle leggi» non erano altro che «la medesima legge muta»<sup>210</sup>.

L'Ingegneri ricordava come le «commentationi» scritte dai giureconsulti, distruggevano la «Rhetorica», disciplina che, diversamente dall'«arte dei giure consulti» antichi, si era sempre rivelata estremamente necessaria alla «conservazione delle città»<sup>211</sup> e nel reggere «la Repubblica»<sup>212</sup>. La «disputazione oratoria», del resto, giovava al contempo grandemente nel «discernere il giusto dall'ingiusto»<sup>213</sup>. Chiunque impedisse l'uso della retorica nella Repubblica, infatti, dava origine ad un «governo violento et tirannico»<sup>214</sup>.

L'Ingegneri concludeva, quindi, il primo libro della sua opera ricordando come la «dottrina de giure periti» repugnasse «all'habito della prudenza» e derivasse «da principii rei»<sup>215</sup>. Le «commentationi delle leggi», già al tempo di Giustiniano, erano «cose proibite» che falsificavano la legge, corrompendo quella dottrina che si poteva avere di lei<sup>216</sup>. Tutte le questioni «e disputationi de *apicibus iuris* e tutte le sottili speculationi d'intorno alle materie forensi» apparivano all'autore nient'altro che «perversioni et della legge et dei giudicii»<sup>217</sup>.

Anche il secondo libro dell'Ingegneri si apriva all'insegna della critica. «Tutta la scuola de giure periti antichi fu senza scienza, senz'arte e senza dottrina»<sup>218</sup>. Nessuno «ebbe modo di ridurre in arte la professione ch'essi facevano», e lo studio loro «fu un essercitio senz'arte et senza ragione»<sup>219</sup>. Ritornava il tema dello statuto epistemologico della scienza del diritto, con un'espressione che,

---

<sup>208</sup> Doc. 2, c. 3r.

<sup>209</sup> Doc. 2, c. 3r.

<sup>210</sup> Doc. 2, c. 3r.

<sup>211</sup> Doc. 2, c. 3r.

<sup>212</sup> Doc. 2, cc. 3r-3v.

<sup>213</sup> Doc. 2, c. 3v.

<sup>214</sup> Doc. 2, c. 3v.

<sup>215</sup> Doc. 2, c. 3v.

<sup>216</sup> Doc. 2, c. 3v.

<sup>217</sup> Doc. 2, c. 3v.

<sup>218</sup> Doc. 2, c. 4r.

<sup>219</sup> Doc. 2, c. 4r.

ancora una volta, pareva ricordare chiaramente gli insegnamenti del Gribaldi. L'Ingegneri sottolineava come nessuno fosse riuscito a ridurre il diritto in arte. Questa era la lezione più preziosa del Mofa, che aspirava a redigere il diritto «ad brevem artem methodumque»<sup>220</sup>:

Verum cum ipsi videamus omnem mundi artem suis generalibus constare praeceptis, omnemque perfectam scientiam non tantum ex singulorum sed ex universi cognitione pendere, nostrum erit studium, noster labor, ex tot legum ac responsorum chiliadibus, quas maiores nostri non iniquis rationibus conguessisse videntur, universalia praecepta deducere, et subtili ingenio ipsum ius civile per tot species sive insivida sparsum, ad brevem artem methodumque redigere.

Nello sferrare le sue critiche l'Ingegneri si collocava esplicitamente anche sul sentiero ciceroniano. Molti degli umanisti come Budé, Hotman e Bodin, che nel Cinquecento tentarono di costruire una scienza compendiosa del diritto si collocarono «sous le signe de Cicéron»<sup>221</sup>. Cicerone, infatti, «hebbe in vilissima considerazione la scienza dei giure consulti et non la distinse da quella de pragmatici greci se non quanto ella fu essercitata da gente nobile, et che quell'arti che ricevono dignità dai professori non sono per loro et esse degne d'honore»<sup>222</sup>. È noto, del resto, il passo del *De legibus*, in cui l'autore va tacciando «ogni concezione grettamente positivistica del diritto civile» come «potius ignoratio iuris litigiosa [...] quam scientia»<sup>223</sup>.

È forse pensando alle «regulae» menzionate dal Gribaldi, che l'Ingegneri sferra i suoi duri attacchi rivolti contro i giureconsulti romani, i quali «non intesero ciò che si fossero le regole instituite da loro medesimi; che non si vede a quale fine le instituessero»<sup>224</sup>. Dopo aver ribadito, sempre in linea con l'insegnamento del Gribaldi, che «colui che non intende i principii dell'arte non conosce l'arte»<sup>225</sup>,

<sup>220</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De Methodo*, cit., p. 31v.

<sup>221</sup> M.-D. COUZINET, *Histoire et méthode à la Renaissance*, cit., pp. 107-114. Spesso gli umanisti evocano, infatti, un'opera perduta di Cicerone *De iure civili in artem redigendo*.

<sup>222</sup> Doc. 2, c. 4v.

<sup>223</sup> D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 31. Cfr. CICERONE, *De legibus*, I, 6, 18.

<sup>224</sup> Doc. 2, c. 4v. Cfr. MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De Methodo*, cit., pp. 9r-9v.

<sup>225</sup> Doc. 2, cc. 4v-5r.

l'Ingegneri moveva, quindi, un'aspra e dettagliata critica al primo frammento del Digesto (D. 1, 1, 1)<sup>226</sup>.

Il rilievo critico iniziale è diretto al «primo avvertimento di Ulpiano nell'ingresso di ragion civile», (D. 1, 1, 1, pr) considerato un «documento inutile e fuori di proposito»<sup>227</sup>. L'Ingegneri nega che la «voce ius derivi dal nome della giustizia»<sup>228</sup>. Non appartiene, del resto, «all'ufficio de i giure periti il far gl'huomini buoni» (D. 1, 1, 1, 1): è, piuttosto, la «retta educatione», «quella che fa gl'huomini buoni»<sup>229</sup>.

La critica dell'autore si estende anche alla distinzione ulpiana tra diritto pubblico e privato (D. 1, 1, 1, 2): «non è il vero [...] che la legge civile sia parte pubblica, parte privata»<sup>230</sup>. In linea con quanto affermato nei primi capitoli dell'opera, conformemente alla lezione aristotelica, una simile distinzione produceva soltanto «conseguenze dannose per la pubblica utilità»: il bene privato non era separabile dal bene comune. Si trattava, anche questa volta, di temi già ampiamente diffusi nel Cinquecento maturo. La distinzione ulpiana, era, infatti, stata ampiamente criticata da parte dei maggiori esponenti della così detta scuola culta<sup>231</sup>. L'autore negava, inoltre, che «le leggi civili» avessero «l'origine loro da diversi generi». Falsamente,

<sup>226</sup> «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi. [1] Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes. [2] Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. [3] Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer. [4] Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit».

<sup>227</sup> Doc. 2, c. 5r.

<sup>228</sup> Doc. 2, c. 5r. Cfr. D. 1, 1, 1, pr.

<sup>229</sup> Doc. 2, c. 5r. Cfr. D. 1, 1, 1, 1.

<sup>230</sup> Doc. 2, c. 5r. Cfr. D. 1, 1, 1, 2.

<sup>231</sup> I. BIROCCHI, *La distinzione 'ius publicum/ius privatum' nella dottrina della scuola culta* (François Connan, Hugues Doneau, Louis Cardonas Le Caron), in «Ius Commune», XXIII (1996), pp. 139-176.

infatti, si diceva «ch'elle per alcuna loro parte [...]dipendessero] dalla legge naturale de gl'altri animali»<sup>232</sup>.

Neppure il passo ulpiano legato al diritto naturale era immune dalle critiche dell'Ingegneri (D. 1, 1, 1, 3). Non era vero, infatti, «che il matrimonio [...]dipendesse] dalle leggi comuni ad ogni animale; et che da più alta et più commune ragione [...]derivasse] l'educatione della prole»<sup>233</sup>. «Il dire che alcuna parte di ragion civile derivi dalla legge civile», del resto, era «cosa ridicola». Anche questi erano rilievi critici diffusi nel tardo Cinquecento. La *Juris universi distributio* bodiniana, ad esempio, reca un preciso attacco a questo passo del Digesto, che il giurista Angevino conduce «cum bona Ulpiani venia»<sup>234</sup>:

Nonnulli liberorum procreatione iuri naturali tribuunt; sed non magis ad ius pertinet, quam cibi ac libidinis appetitus, qui belluarum aequae ac hominum communis est; homini vero cum belluis nulla iuris societas esse potest, et quia non sunt iniuriarum ita nec iuris ullius participes esse possunt, l. 1 si quadrupes, ff., et qui hominem cum bellua iuris societate coniungit propter liberorum procreationem, non modo matrimonii splendorem labefactare, sed etiam incestot concubitus probare videtur, quod cum bona Ulpiani venia dictum sit.

La critica dell'Ingegneri non risparmiava nemmeno il «diritto delle genti» (D. 1, 1, 1, 4)<sup>235</sup> e giungeva a contestare anche la definizione ulpiana di giustizia. La «definizione della giustitia data da i giure periti», infatti, era «falsa» e anche un umanista come «Andrea Alciato», espressamente criticato dall'Ingegneri, era caduto in errore difendendola<sup>236</sup>. Erano certamente ben note anche all'Ingegneri, infatti, le aspre critiche di Rodolfo Agricola ai passi ulpiani, che l'Alciato, dissentendo dal

<sup>232</sup> Doc. 2, c. 5r. Cfr. D. 1, 1, 1, 2.

<sup>233</sup> Doc. 2, c. 5r. Cfr. (D. 1, 1, 3).

<sup>234</sup> Cfr. JEAN BODIN, *Juris Universi Distributio, authore Iohanne Bodino, ad Ioannem Nicolayum N. F. Curia Parisiorum Senatorem*, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1580, (rist. anast. in JEAN BODIN, *Iuris Universi Distributio. Les trois premières éditions, con una nota di W. Wolodkiewicz*, Napoli, Jovene, 1985), p. 10

<sup>235</sup> «Che gli antichi giure consulti non intesero ciò che si fosse la legge delle genti», Cap. XXVIII. Cfr. D. 1, 1, 1, 4.

<sup>236</sup> «Che la definizione della giustitia data da i giure periti è falsa; et de gli errori d'Andrea Alciato che la difende; et che quando si esaminassero gli scritti particolarmente de gl'interpreti delle leggi si scoprirebbero di gravi imperfettioni». Doc. 2, c. 5v.

dotto umanista olandese, aveva difeso nei suoi *Parergon*<sup>237</sup>. Molti commentari al Digesto, infatti, a fine '500, soffermandosi sulla definizione ulpiana di giustizia, ricordavano come l'Alciato l'avesse difesa dalle accuse mossegli dall'Agricola<sup>238</sup>.

«Dalle cose sin hora narrate», riferendosi chiaramente, ancora una volta, alla definizione ulpiana, l'Ingegneri, in apertura del terzo libro, poteva affermare che «la dottrina de giure periti antichi» non era quella «vera filosofia», che essi pretendevano (D. 1, 1, 1, 1). Egli confermava, del resto, che le «ragioni addotte contra di loro» militavano al contempo anche «contra la scola de moderni legisti»<sup>239</sup>.

Oggetto delle critiche dell'autore erano, prima di tutto, i «compilatori delle leggi di Giustiniano»<sup>240</sup>. La voce dell'Ingegneri si aggiungeva, così, alle tante manifestazioni di antribonanesimo del tardo Cinquecento. La critica si estendeva, dunque, anche a «quei giure periti, i quali si diedero a fare anotationi et commentationi sopra le leggi di Giustiniano». Essi avevano «fabricato una sofistica selva di contraddittioni et di errori atti a perpetuare ogni lite e difendere tutte le malvagità e tutte le frodi»<sup>241</sup>. La «facoltà di giudicare il giusto dall'ingiusto», infatti, aveva «poco bisogno di libri» e «questa occupatione libraria con tanta moltitudine di volumi» dimostrava chiaramente ch'ella vagasse per la via dell'errore<sup>242</sup>. La

<sup>237</sup> «Caput XXXI. *Definitio iustitiae eodem modo a criticis defensa, sicut et iuris distinctio*». ANDREAE ALCIATI, *Parergon iuris, seu obiter dictorum liber primus*, in ANDREAE ALCIATI, *Operum*, Tomus IIII, Basileae, 1582, I, 31, p. 306. Prima di difendere la definizione ulpiana di giustizia dalle accuse mosse dall'Agricola, Alciato aveva infatti preso le difese anche il primo frammento ulpiano del Digesto, che riportava la definizione di Celso del diritto come «ars boni et aequi». *Ibid.*, pp. 304-305. Sull'Alciato e la sua difesa ai passi del Digesto si veda D. L. DRYSDALL, *Alciato and the Grammarians: The Law and the Humanities in the «Parergon iuris libri duodecim»*, «Renaissance Quarterly», LVI (2003), n. 3, pp. 695-722. Sulla difesa dell'Alciato delle definizioni ulpiane, in risposta alle accuse dell'Agricola si veda anche I. BIROCCHI, *La distinzione 'ius publicum/ius privatum' nella dottrina della scuola culta*, cit., in particolare p. 151.

<sup>238</sup> Cfr. *De iustitia et iure*, in *Digestum vetus seu pandectarum iuris civilis tomus primus, cum lectionum florentinarum varietatibus diligentius quam antea in margine appositis post sane Accursii commentarios, Consii Scholia, Cuiacii Paratitla, Duareni aloquorumque clarissimorum I. C. Additiones, nunc recens Iacobi Anelli de Bottis, ac Augustini Caravitae, Regiorum in regno Neapolitano Consiliariorum, adnotationibus illustratus*, Venetiis, sub signo Aquilæ renouantis, 1606, col. 21: «hanc defi. tuetur Alci. advers. Rod. Agri. li. 1 parer. 6 31».

<sup>239</sup> Doc. 2, c. 5v.

<sup>240</sup> Doc. 2, c. 5v. «Che i compilatori delle leggi di Giustiniano non ebbero quelli avvertimenti che loro sarebbero stati necessari per una tanta cura; et che come i medesimi si dilungarono da gli instituti di Solone, così posero i moderni legisti in necessità di contravenire alla legge; et in quale maniera s'habbiano ad instituire le leggi civili»

<sup>241</sup> Doc. 2, c. 5v.

<sup>242</sup> Doc. 2, c. 6r.

riflessione dell'Ingegneri mostrava, ancora una volta, una chiara corrispondenza con quanto affermato dal Gribaldi nella *Methodus*: «causa intelligentibus librorum multitudine opus non est»<sup>243</sup>. Si trattava di un'idea ampiamente diffusa presso i giuristi umanisti<sup>244</sup>.

Ciò che i giuristi chiamavano «ragion civile», quindi, era talmente «remota dalla ragione» da non ammettere «ragione alcuna fuor che quella che mortifica l'uso dell'humana ragione»<sup>245</sup>. Non distante, anche questa volta, dalla lezione del Gribaldi, l'Ingegneri affermava come fosse una «pazza cosa lo studio d'abondare affettatamente d'autorità»<sup>246</sup>. Nel *De metodo ac ratione studentis*, infatti, si legge che «vera legum interpretationes, non in cumulandis doctorum opinionibus, sed in exploranda mente legislatores consistit»<sup>247</sup>.

Secondo l'Ingegneri, quindi, i giuristi giudicavano meramente «secondo l'opinione dei dottori». Supportato dall'autorità di Aristotele, l'Ingegneri poteva affermare che i giudizi formulati in questo modo fossero «sofistiche determinazioni»<sup>248</sup>. Del resto, si trattava di un'«inventione sofistica», «remotissima dalla prudenza civile», proprio perché difendeva indifferentemente «le cause giuste et ingiuste»<sup>249</sup>. La «moderna peritia» aveva, dunque, «aperto la strada alli huomini di far frode alla legge e cautelare i malfattori dal castigo dei magistrati»<sup>250</sup>.

Ridotta ad un «abisso di disordini», la disciplina dei giureconsulti non poteva, pertanto, essere ridotta «a buon ordine alcuno». Soltanto l'ordine era in grado di condurre «l'anima alla cognitione della verità; et [...] là dove [...] [mancava] l'ordine [...] [mancavano] ancora la scienza et ogn'altro bene»<sup>251</sup>. Al contrario, la disciplina

---

<sup>243</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>244</sup> Guicciardini, ad esempio, aveva lamentato la «fatica da facchini» cui si costringevano i giuristi, più intenti «in leggere libri con stracchezza di animo e di corpo», anziché nello «speculare». FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 220. Ricordo C. 208. Per tutto ciò si veda P. CARTA, *Le prediche savonaroliane: «Non sta el punto di avere visto assai libri, ma bisogna avere buono iudizio»*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 71-79.

<sup>245</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>246</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>247</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De Methodo ac ratione studentis*, cit., p. 24v.

<sup>248</sup> Doc. 2, cc. 6r-6v.

<sup>249</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>250</sup> Doc. 2, c. 6v.

<sup>251</sup> Doc. 2, c. 6v.

dei giureconsulti non era «atta a produrre altro nelle menti de professori che perpetua confusione»<sup>252</sup>.

Ciò portava l'Ingegneri a concludere che «niuna sorte di comentationi» si dovesse ammettere «sopra alle leggi civili». A questo proposito l'autore accennava agli «errori de i moderni giure consulti francesi, e particolarmente di Francesco Duareno»<sup>253</sup>. Sembra quasi che oggetto della critica dell'Ingegneri non fosse tanto l'autore dell'*Epistola ad Andream Gullartum. De ratione docendique juris*, quanto, piuttosto, l'autore dei diffusissimi commentari al Codice e al Digesto i quali, pur condotti secondo criteri metodologici nuovi, appartenevano comunque al genere del commento<sup>254</sup>. Queste riflessioni portavano l'Ingegneri a concludere il suo «progetto» affermando che «al buon governo della Republica» non si richiedesse altro «che la legge universale et la prudenza del magistrato [...] essercitato da persona giusta e di buona mente». E il «modo di haver nella Republica buoni magistrati» risiedeva «nella retta e virtuosa instrutione de i giovani»<sup>255</sup>.

L'unica soluzione possibile ai mali della giurisprudenza del tempo, tale da poter giovare «al buon governo della Repubblica» si trovava, quindi, secondo l'Ingegneri, nella «prudenza» del magistrato. Persona dalle chiare virtù morali, il magistrato doveva essere l'unico mediatore tra la legge universale e il caso particolare. Egli era tenuto a ricorrere alla vera «prudencia iuris», che implicava l'appello costante alla propria coscienza, e di cui nei giuristi criticati dall'Ingegneri non rimaneva nemmeno traccia.

Pienamente in linea con l'insegnamento del Gribaldi, l'Ingegneri tentava di recuperare l'essenza «speculativa» del diritto che aveva caratterizzato la stagione più florida della tradizione giuridica italiana e che si presentava come assolutamente inscindibile dalla sua forte componente morale<sup>256</sup>.

---

<sup>252</sup> Doc. 2, c. 6v.

<sup>253</sup> Doc. 2, c. 6v.

<sup>254</sup> Cfr. D. FRANCISCI DUARENI I.C. CELEBERRIMI, *Omnia quae quidem hactenus extant opera, nunc demum plurimis in Digesta seu Pandectas & Codicem commentariis & methodicis expositionibus*, Lugduni, apud Guliel. Rouillium, 1578.

<sup>255</sup> Doc. 2, cc. 6v-7r.

<sup>256</sup> Particolarmente significativo appare il richiamo all'essenza speculativa del diritto nel ricordo guicciardiniano 208 della così detta redazione C. «La scienza delle legge è ridotta oggi in luogo che se

3. Degli insegnamenti dell'Ingegneri Muratori fece tesoro, rielaborando compiutamente il «progetto» del dotto vescovo di Capodistria nelle pagine del suo trattato giuridico più noto.

*Dei difetti della giurisprudenza* uscì a Venezia, dai torchi di Giambattista Pasquali, nel 1742. Oggetto ricorrente della riflessione muratoriana fino agli anni '20 del Settecento, come attestano la lettera al Pantò del '22 e il *Codice Carolino*, il problema dei difetti della pratica legale era destinato a rimanere in ombra per alcuni anni, riaffiorando tra i progetti del Modenese soltanto nel 1739. Solo due anni dopo Muratori si sarebbe concretamente messo al lavoro.

Quel torno d'anni fu denso di avvenimenti importanti per la vita politica della penisola, e ad essi certo non fu estranea la redazione del trattato muratoriano. Nel 1740, come si legge negli *Annali* «la morte [esercitò particolarmente] la sua potenza sopra alcune delle più riguardevoli principesche teste della cristianità»<sup>257</sup>. In quell'anno moriva, infatti, l'imperatore Carlo VI, dando il via alla guerra di successione austriaca, che avrebbe coinvolto l'Europa per sette anni. Le possibilità di una riforma della giurisprudenza dipendevano, oramai, soltanto dagli Stati e dai principi italiani e tra questi il neo eletto pontefice Benedetto XIV «sembrava avere e la cultura e l'autorità necessarie»<sup>258</sup>. In quell'anno, scomparso Clemente XII, era asceso al soglio pontificio il cardinal Prospero Lambertini. A lui il Modenese avrebbe dedicato i *Difetti della giurisprudenza*, auspicando, in maniera non dissimile da quanto aveva già affermato nel *Codice Carolino*, di avviare una riforma della giurisprudenza, in maniera tale che poi un «esempio sì luminoso» potesse spronare anche gli altri principi italiani a seguirlo per tale via<sup>259</sup>.

---

nella decisione di una causa è da uno canto qualche viva ragione, dall'altro la autorità di uno dottore che abbia scritto, più si attende nel giudicare la autorità. Però e dottori che praticano sono necessitati volere vedere ognuno che scrive; e così quello tempo che s'arebbe a mettere in speculare, si consuma in leggere libri con stracchezza di animo e di corpo, in modo che l'ha quasi più similitudine a una fatica di facchini che di dotti». FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 220. Per tutto questo si veda P. CARTA, *Filippo Decio maestro di Guicciardini*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 49-53: 52.

<sup>257</sup> *Annali*, XII, anno 1740.

<sup>258</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 162.

<sup>259</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Alla Santità di Benedetto XIV pontefice massimo*, in *Difetti*.

Coinvolto anch'egli direttamente nei mali della giustizia in veste di avvocato della «Compagnia della carità» di Modena, e impegnato nell'attività di consulente che lo avrebbe portato a redigere numerosi pareri legali, nel luglio del 1741 Muratori aveva già «preso a fare [...]l'] Operetta *De i difetti della giurisprudenza*»<sup>260</sup> e nell'ottobre dello stesso anno l'opera era già stata ultimata<sup>261</sup>. Come ha evidenziato Benvenuto Donati, primo editore di alcuni pareri legali di Muratori, il Modenese in più occasioni difese in giudizio i diritti della «Compagnia della Carità», da lui istituita e presieduta. In particolare la causa «di Fioruzzi dott. Onofrio contro gli eredi di Cattaneo Giuseppe», in cui il Fioruzzi agiva vantando un credito nei confronti degli eredi di Cattaneo, coinvolgeva doppiamente Muratori, che vedeva chiamati in causa, oltre agli interessi della «Compagnia della carità», anche i suoi stessi nipoti. Contro di essi, proprio nel 1740, il tribunale ecclesiastico di Bologna aveva pronunciato una sentenza di condanna. Di questa sentenza Muratori avrebbe scritto in seguito a Girolamo Tartarotti, mettendola in relazione col suo trattato *Dei difetti*. In quella lettera Muratori scriveva all'amico che «una sentenza che mi venne in fastidio, mi ha fatto far quell'operetta». La sentenza in questione avrebbe costituito l'«occasione» del suo scritto<sup>262</sup>.

<sup>260</sup> A Domenico Brichieri Colombi a Vienna, 26 luglio 1741, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Domenico Brichieri Colombi*, a c. di F. Marri, B. Papazzon, Firenze, Olschki, 1999, pp. 128-129.

<sup>261</sup> A Fortunato Tamburini in Roma, 24 ottobre 1741, in *Epistolario*, XI (n. 4456).

<sup>262</sup> A Girolamo Tartarotti, 25 febbraio 1744, in *Epistolario*, X (n. 4872). Per le vicende legate a questa sentenza, in relazione alla quale Muratori compose uno dei suoi pareri legali, si veda B. DONATI, *Scritti giuridico complementari*, cit., pp. 135-146. Il parere legale del Muratori è pubblicato in *Ibid.*, pp. 107-117, assieme ad altre due scritture giuridiche del Modenese, *Ibid.*, pp. 81-105. Non sono peraltro questi gli unici pareri legali di cui fu autore Muratori. Sono noti, infatti, almeno altri due consulti legali composti tra il 1742 e il 1744. In quelle occasioni la città di Udine si rivolse proprio al Muratori per ottenere il *consilium* del noto giurista su questioni di particolare rilevanza. La prima questione riguardava il diritto dei fabbricieri ad amministrare l'edificio del Duomo, diritto sul quale il Vescovo di Udine aveva avanzato formale pretesa. In questo caso Muratori aveva preso posizione a difesa dei diritti dei fabbricieri, in quanto la pretesa del vescovo urtava contro una consuetudine *ab immemorabili*. (*Consulto del dott. Lodovico Antonio Muratori - sull'origine laica delle fabbricerie delle chiese, a difesa della città di Udine*, in *Scritti inediti di Lodovico Antonio Muratori* (2<sup>a</sup> edizione) a c. di C. Ricci, Bologna, Zanichelli, 1880, parte II, pp. 164-171. Su questo parere legale del Muratori si veda A. VECCHI, *Legge e consuetudine nel pensiero del Muratori*, «Archivio giuridico "Filippo Serafini"», serie sesta, VII (1950), f. 1, pp.159-167). Il secondo parere legale stilato per la città di Udine riguardava, invece, la nobiltà della città. Il rifiuto, da parte del Priorato di Malta, di concedere il grado di Cavaliere di Giustizia ad un nobile udinese, sulla base del fatto che l'appartenenza al consiglio cittadino non costituiva un titolo probante la nobiltà, aveva indotto la città ad appellarsi al Doge ed al Pontefice, ma invano. Udine aveva, quindi, richiesto l'intervento di Muratori che compose

Quegli anni furono caratterizzati dal costante dialogo con i giuristi, in special modo col giovane giurista ligure ma residente a Vienna, Domenico Brichieri Colombi, al quale, già nel novembre del 1739 Muratori confessava la sua aspirazione a trattare «un dì [...] dei Difetti della Giurisprudenza»<sup>263</sup>. Un lungo colloquio epistolare, vertente soprattutto su questioni di diritto, legò il Muratori e il Brichieri negli anni cruciali per la stesura e la circolazione dell'opera giuridica muratoriana<sup>264</sup>. Si tratta, però, di un dialogo che rileva soprattutto per il costante rifiuto di Muratori di recepire le idee che il giovane giurista gli inviava da Vienna. Spedendo continuamente al Muratori dettagliatissime schede di opere di giuristi tedeschi, il Brichieri avrebbe tentato invano per lungo tempo di convincere l'amico ad utilizzare nel suo scritto le idee di autori quali Pufendorf, Thomasius ed Heineccius. Le idee del Modenese erano, infatti, già mature e, in ogni caso, le opere che suscitavano il suo interesse provenivano essenzialmente dall'Italia.

Un anno dopo, infatti, in una lettera ad Alessio Simmaco Mazzocchi, Muratori confermava il suo progetto di scrivere l'opera rivelando all'amico di aspettare con impazienza, da Roma «il libro del Signor avvocato Rapolla de

---

la memoria difensiva *Sulla capacità della Nobiltà di Udine ad ottenere la croce di Malta* (Scrittura di L. A. Muratori sulla capacità della Nobiltà di Udine ad ottenere la croce di Malta, in C. G. MOR, *Un parere inedito del Muratori sulla Nobiltà della città di Udine*, «Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», Serie VIII, Vol. II (1949), pp. 214-238: 221-238).

<sup>263</sup> Lettera a Domenico Brichieri Colombi, 4 novembre 1739, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Domenico Brichieri Colombi*, cit. Sul Brichieri si veda *Introduzione*, in *Ibid.*, pp. 7-14. Intento ad aggiornare l'amico delle novità editoriali della Germania, fu Brichieri a dare notizia al Muratori del «libricciuolo [...] che vien intitolato l'Antimachiavello» composto da Federico II, re di Prussia. Di Domenico Brichieri Colombi, da Vienna, 1 febbraio 1741, in *Ibid.*, p. 87.

<sup>264</sup> Il giovane e dotto amico di Muratori fu anche incaricato di realizzare una seconda, tradotta in latino, dei *Difetti della giurisprudenza*, per favorirne la diffusione in Germania, e arricchita di un apparato di note. Il progetto, però, non ebbe mai realizzazione. Corrado Pecorella riconduce le ragioni della mancata edizione al fatto che i due corrispondenti non si trovarono sempre concordi su diversi argomenti. Barbara Papazzoni, curatrice, assieme a Fabio Marri, del *Carteggio con Brichieri Colombi* attribuisce piuttosto la mandata edizione ad un malinteso sorto col libraio di Trento, Giovan Battista Parone. Il Parone, infatti, nel 1743, approntò una nuova edizione dell'opera, che però non tenne conto delle annotazioni che il Brichieri aveva nel frattempo già effettuato. Per tutto questo si veda B. PAPAZZONI, *I «Difetti della giurisprudenza» nel carteggio Brichieri-Muratori*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, cit., pp. 141-153. È da notare che per Giovan Battista Parone uscì anche una delle prime edizioni degli *Avvertimenti* di Cesare Speciano, pubblicati separatamente dalla *Morale muratoriana*. CESARE SPECIANO, *Avvertimenti morali-politici di monsignor Cesare Speciano già vescovo di Novara poi di Cremona dati in luce da Lodovico Antonio Muratori bibliotecario del Serenissimo Duca di Modena*, Trento, Gianbattista Parone, 1756.

*Jurisconsulto*»<sup>265</sup>. Edito nel 1726, anche il *De jurisconsulto* si inseriva nel vivo dibattito sull'educazione del giurista, sul ruolo della giurisprudenza e sul rapporto tra teoria e prassi, che, come si è visto, nel riaccendersi delle discussioni umanistiche sul metodo, aveva coinvolto anche Muratori fin dagli anni del *Buon gusto*. Col suo scritto, il Rapolla portava nel dibattito le proprie posizioni neoculte, in virtù delle quali la sua riflessione presentava un «volto riformatore», ponendosi criticamente nei confronti della scienza giuridica, ma al contempo rivelava chiari «aspetti di conservazione»<sup>266</sup>. La sua «ricetta», a ben guardare, consisteva in «una semplice riproposizione delle posizioni umanistiche»<sup>267</sup>. Lo stesso titolo dell'opera pareva quasi ricalcare lo *Iurisconsultus* dell'Hotman, edito a Basilea nel 1556<sup>268</sup>.

Come si è accennato, tra Sei e Settecento furono in molti a recuperare le idee dei giuristi umanisti per far fronte alla crisi del diritto comune. Furono proprio questi gli interlocutori di Muratori, tra i quali le idee del Modenese animarono anche aspre polemiche.

Lo stesso Rapolla, collocandosi al fianco di altri due noti giuristi del tempo, Giovanni Antonio Querini e a Giuseppe Pasquale Cirillo, avrebbe reagito vigorosamente ai *Difetti* redigendo una *Difesa della giurisprudenza*. Rapolla fu il solo al quale Muratori sentì di dover replicare<sup>269</sup>. Gli altri due testi, infatti, erano

---

<sup>265</sup> Ad Alessio Simmaco Mazzocchi in Napoli, 11 novembre 1740, in Epistolario, XI, (n. 4319). Sul pensiero giuridico del Rapolla si veda I. BIROCCHI, *Il «De iurisconsulto» del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, in FRANCESCO RAPOLLA, *De jurisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique iuris civilis*, ed. a c. di I. Birocchi; tr. e note di E. Fabbricatore, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 9-70.

<sup>266</sup> I. BIROCCHI, *Il «De iurisconsulto» del Rapolla*, cit., p. 12.

<sup>267</sup> *Ibidem*. Sul «neoumanesimo» di fine Seicento si veda anche ID., *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 317 ss.

<sup>268</sup> FRANCISCI HOTOMANI, *Iurisconsultus, sive De optimo genere iuris interpretandi*, Basileae, per Ioannem Heruagium, 1559.

<sup>269</sup> FRANCESCO RAPOLLA, *Difesa della giurisprudenza trattato di G. Francesco Rapolla pubblico professore di leggi nell'Università napoletana, scritto in occasione del libro del signor Lodovico Antonio Muratori intitolato Dei difetti della giurisprudenza*, in Napoli, presso la stamperia di Giovanni de Simone, 1744. In realtà la prima risposta alle accuse muratoriane arrivò da Venezia. Fu l'avvocato Querini, infatti il primo a reagire all'opera muratoriana, nel tentativo di salvare l'idea che la giurisprudenza fosse perfetta. GIOVANNI ANTONIO QUERINI, *La giurisprudenza senza difetti che da sé medesima si difende*, in Venezia, presso Antonio Mora, 1743. Alle critiche veneziane si unirono le polemiche provenienti da Napoli. Giuseppe Pasquale Cirillo, professore di leggi dell'università di Napoli, ristampò, infatti, l'opera muratoriana aggiungendovi le sue rapide osservazioni. *Dei difetti della giurisprudenza trattato di Lodovico Antonio Muratori, bibliotecario del sereniss. signor duca di Modena, nuovamente ristampato colla giunta delle osservazioni del regio professor di leggi nella* 198

«poca cosa»<sup>270</sup> mentre lo scritto del Rapolla gli apparve subito ben «più diffuso»<sup>271</sup>. Franco Venturi ha scritto che «Rapolla combatteva quell'elemento critico, scettico, che, con sua meraviglia, aveva scoperto nelle pagine dell'illustre storico. Sentiva che questa opposizione al passato, questa volontà muratoriana di staccarsene dopo averlo a fondo esplorato era giunta a toccare una zona consacrata della tradizione, un mondo di idee e di principi che suscitavano in lui come in tanti altri un istintivo riflesso di difesa»<sup>272</sup>. I difetti, secondo Rapolla, non stavano nella giurisprudenza, di cui difendeva strenuamente la definizione datane da Ulpiano e criticata da Muratori, ma nei giuristi ignoranti delle *leges* e privi di alcuno scrupolo.

In realtà, come ben si coglie dalle parole del Muratori, l'oggetto della critica del Modenese era «la giurisprudenza in generale, e massime [...] [la] moderna», mentre «il Signor Rapolla», suo malgrado, lo voleva «nemico e poco estimatore della antica»<sup>273</sup>. Entrambi, infatti, condividevano l'atteggiamento di critica verso l'esistente, benché divergessero nelle «ricette»<sup>274</sup>. I due, del resto, affondavano le proprie radici dottrinali in un terreno comune. Anche gli slanci polemici più accesi compiuti dalla penna del Muratori, quelli che avevano maggiormente suscitato le reazioni dei contemporanei, seguivano, infatti, il sentiero già ben delineato

---

*Università di Napoli, Gioseffo Pasquale Cirillo, Napoli, Stamperia Muziana, 1744. Nello stesso anno uscì anche lo scritto del Rapolla. Sul dibattito sollevato dallo scritto muratoriano tra i giuristi del tempo si veda quanto scritto da F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 168-177. Sulla Difesa del Rapolla si veda I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 368-375.*

<sup>270</sup> A Domenico Brichieri Colombi, Modena, 2 giugno 1745: «Mi son venute le due risposte napoletane de' signori Cirillo e Rapolla a i Difetti della Giurisprudenza. Poca cosa è quella del primo. L'altro è più diffuso. Saprei cosa rispondere ad amendue ma vo' lasciarli gridare». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Domenico Brichieri Colombi*, cit., p. 404. In realtà al Rapolla il Muratori avrebbe risposto sei giorni dopo. A Francesco Rapolla in Napoli, Fiorano, 8 giugno 1745, in *Epistolario*, XI, (n. 5104), p. 4803.

<sup>271</sup> A Domenico Brichieri Colombi, Modena, 2 giugno 1745, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Domenico Brichieri Colombi*, cit., p. 404.

<sup>272</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 171.

<sup>273</sup> «Io parlo della giurisprudenza in generale, e massimamente della moderna. Il signor Rapolla mi vuol, mio malgrado, nemico e poco estimatore dell'antica». di Lodovico Antonio Muratori, Modena <in villa>, 2 giugno 1745, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Domenico Brichieri Colombi*, cit., p. 404.

<sup>274</sup> Anche Italo Birocchi sottolinea come «Tra Rapolla e Muratori il dissenso è evidente, ma non c'è quella contrapposizione radicale su cui ha insistito talvolta una storiografia di maniera. C'era anche un terreno condiviso, costituito dal comune atteggiamento di dissenso verso l'esistente. Certo, divergevano le ricette». L'ambiente napoletano, del resto, recepì la discussione tra i due «come punti di vista di personaggi che addirittura stavano dalla stessa parte». I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'Ordine*, cit., p. 368.

dall'Ingegneri, di cui, peraltro spesso mitigava l'eccessivo «rigore»<sup>275</sup>. Le critiche sferrate dal Muratori partecipavano di temi e motivi già ampiamente discussi nei dibattiti umanistici sul diritto e sulla giurisprudenza, e ciò trova conferma anche nei numerosissimi autori, tra i quali spiccano proprio gli umanisti, costantemente citati nel testo.

Fin dalle prime pagine dell'opera si coglie, infatti, che la giurisprudenza, oggetto degli attacchi muratoriani era la «sostituita disciplina de giure consulti» criticata dall'Ingegneri, la «giurisprudenza pratica», totalmente umana, che si esercitava nei tribunali e che, come lamentava già il Vescovo di Capodistria, non era la «vera philosophia» lodata nei frammenti ulpiane<sup>276</sup>. L'attacco dissacrante alla definizione ulpiana di giurisprudenza, definita una «strepitosa sparata» proprio in apertura del testo muratoriano, trovava nelle puntuali censure del vescovo veneto il modello pienamente seguito<sup>277</sup>. La giurisprudenza non poteva essere «conoscenza delle cose divine ed umane». La formula ulpiana faceva sorridere Muratori<sup>278</sup>. Essa, come avrebbe detto l'Ingegneri, era ormai soltanto «una falsa et mentita scienza della giustizia», repugnava «a gl'instituti della sapienza di Dio», e non aveva «veruna comunicanza con la dritta ragione di bene operare»<sup>279</sup>.

Più in generale, nelle pagine muratoriane, in linea con i dettami umanistici, l'intero *corpus iuris* esigeva una precisa collocazione in un contesto storico determinato, che privava il testo dell'aura di sacralità, mostrandolo come un prodotto storico e, soprattutto, umano. Non si trattava più di «un libro caduto dal cielo, né [...] del più perfetto modello, che si [...] potesse mai immaginare dell'umana giurisprudenza», ma di un'opera imperfetta, che presentava molti aspetti non più

---

<sup>275</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Pezzana, 1736), p. 246.

<sup>276</sup> *Difetti*, p. 3.

<sup>277</sup> Come si è visto, alcuni tra i primi capitoli dell'opera dell'Ingegneri dovevano avere ad oggetto proprio la puntuale contestazione, condotta quasi parola per parola, della definizione ulpiana di Giurisprudenza (D. 1, 1, 10, 2). «Come sia menzogna il dire che l'arte dei giure consulti Romani sia stata una scienza delle cose divine et humane. Capitolo 9°»; «Che l'arte dei giure consulti antichi non era scienza. Capitolo X°»; «Che l'arte dei giure consulti Romani non fu come altri vanamente asserisce, scienza del giusto et dell'ingiusto. Capitolo XI°».

<sup>278</sup> *Difetti*, p. 1.

<sup>279</sup> Doc. 2, c. 6v.

aderenti alle esigenze del suo tempo<sup>280</sup>. Pur contenendo «egregi principi e massime di giustizia, e casi particolari con somma prudenza decisi», il *Corpus* giustiniano non era più da ritenersi un «capo d'opera della natura e dell'arte»<sup>281</sup>. Le stesse «leggi municipali», sapientemente indagate da Muratori nelle *Antiquitates*, che avevano ottenuto tra XV e XVI secolo una «forza superiore» a quella delle leggi giustiniane, spesso si erano allontanate, «dove parve meglio ai loro savi», dal dettato del *corpus*<sup>282</sup>. La mutazione dei costumi, infatti, aveva «cagionato che moltissime di quelle leggi» che concernevano istituti ormai desueti, non servissero più a nulla se non a «ingrossar inutilmente i grossi tomi del corpo giustiniano»<sup>283</sup>.

Muratori richiamava espressamente l'opera degli umanisti, soprattutto francesi, critici, al pari di lui, nei confronti del testo giustiniano. Chiunque avesse letto «l'opere del Cuiacio, di Francesco Balduino, di Francesco Hottomanno, e d'altri simili autori, benché di troppo animati contra Triboniano» non poteva non confessare «esserci molti nei nel corpo del Gius civile»<sup>284</sup>.

La critica alla definizione ulpiana di giurisprudenza, dunque, apriva il trattato riprendendo temi e motivi ampiamente diffusi nei dibattiti umanistici sullo statuto del diritto rispetto alle altre scienze. La critica, del resto, si estendeva anche alle interpretazioni successive. Riportando un'espressione del Cardinal de Luca, autore costantemente presente nel trattato, Muratori sosteneva l'«eccellenza della scienza legale sopra tutte l'altre profane e temporali, eccettuandone per misericordia la teologia»<sup>285</sup>. Si trattava di un'idea particolarmente diffusa nell'umanistica disputa delle arti, che aveva trovato una chiara esposizione già in uno dei sermoni dottorali di

<sup>280</sup> *Difetti*, p. 66.

<sup>281</sup> *Ibid.*, p. 31.

<sup>282</sup> *Ibid.*, p. 30.

<sup>283</sup> *Ibid.*, p. 31.

<sup>284</sup> *Ibid.*, p. 67.

<sup>285</sup> *Difetti*, p. 1. Il De Luca è significativamente il primo autore citato dal Muratori nella sua opera, a cui il Modenese fa costante riferimento. Come ha mostrato Italo Birocchi, nelle opere di De Luca ricorrono molti dei temi che Muratori svilupperà nella sua opera, primo fra tutti la forte critica alla schiera dei pragmatici, «tutta dedita a commenti infiniti e a farsi scudo delle auctoritates citate con molta profusione», che rivela il «retaggio delle antiche critiche umanistiche» e pare riecheggiare precisamente le note posizioni dell'Alciato. I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 303. Sul De Luca si vedano *Ibid.*, pp. 297-315; ID., *L'Istituta civile di Giambattista de Luca*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, a c. di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G. P. Massetto, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 87-119.

Bartolo<sup>286</sup>. Appariva erronea, infatti, l'idea di Accursio che nella glossa «notitia» «cercò se il dottor di leggi avesse per questo da studiare la Teologia e rispose di no»<sup>287</sup>, e nemmeno la spiegazione recata da «Dionisio Gotifredo», che giustificava la «notizia delle cose divine» «poiché *cuncta fuit olim Juris divini et humani scientia*», pareva soddisfare il giurista<sup>288</sup>.

La giurisprudenza era «utile», anzi «necessaria» in ogni ben regolata Repubblica», tuttavia nei tribunali non si vedevano che «confusioni», «battaglie» e «disordini». Si trattava di disordini legati alla «sottigliezza», alla «malizia», all'«intemperanza degl'ingegni», che Muratori tentava di mettere in luce «non per odio alcuno ad una facoltà» venerata, «ma unicamente per cavare del bene, se fosse possibile, dal male»<sup>289</sup>.

L'oggetto principale della critica muratoriana, in linea con le critiche dell'Ingegneri, erano le infinite «opinioni dei dottori», le innumerevoli «quizioni con dottrine affermative e negative, divisioni, suddivisioni, ampliamenti, limitazioni inventate e promosse da gl'interpreti, trattatisti e consulenti», che costituivano «il più» nella giurisprudenza al tempo<sup>290</sup>. «Discordie e contrarietà» di opinioni caratterizzavano, del resto, anche la medicina e la teologia morale ma se in questi casi non era possibile né opportuno porvi rimedio, per quanto concerneva la giurisprudenza qualcosa era possibile fare<sup>291</sup>.

<sup>286</sup> Cfr. BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Sermo in doctoratu D. Bonaccursii fratris sui*, in ID., *Consilia, questiones et tractatus*, Venetiis, 1596, fol. 182r. Il passo è riportato in D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 86, a cui si rinvia.

<sup>287</sup> *Difetti*, p. 1. La glossa *notitia*, «famosa per una sua supposta affermazione di autosufficienza del dititto», in realtà intendeva «rivendicare al *Corpus iuris* giustiniano la natura di deposito delle norme relative alle cose sacre». D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 41.

<sup>288</sup> *Difetti*, p. 2. Dell'edizione del *Corpus Iuris Civilis* curata da Denys Godefroy, corredata di un ricco apparato di note del giurista francese, apparvero numerosissime edizioni fino a '800 inoltrato. La prima apparve a Venezia nel 1583-84. *Corpus Iuris Civilis Romani in quo Institutiones, Digesta, ad codicem florentinum emendata, Codex et Novellae [...], cum notis integris Dionysii Gothofredi*, Venetiis, D. Farris, Sumptibus societatis Aquilae se renovantis, 1583-84.

<sup>289</sup> *Difetti*, pp. 2-3.

<sup>290</sup> *Ibid.*, p. 8.

<sup>291</sup> Il tradizionale confronto tra diritto, medicina e teologia morale, scienze nelle quali regnava l'opinione, ricorre in alcuni noti scritti giuridici e politici del Cinquecento. Nella pagina muratoriana, infatti, ricorrono i motivi presenti nel ricordo 111 della così detta redazione C, in cui Guicciardini sottolinea come la «varietà dell'opinione» propria dei giuristi, sia comune anche ai «medici» e ai «filosofi», a cui il fiorentino aggiunge i «giudici mercantili» e «quelli che governano lo Stato». Il 202

In linea con la sua fonte, e con quanto suggerito al Pantò nella lettera del '22, Muratori tentava di individuare «tutti quanti, se si può mai, gli abusi, e disordini che seguono tanto ne i trattati della Giurisprudenza, quanto nella sua pratica, riducendoli sotto varie classi»<sup>292</sup>. Due erano principalmente le «classi» in cui potevano essere suddivisi i difetti della giurisprudenza: la prima riguardava i «difetti intrinseci della giurisprudenza e giudicatura»<sup>293</sup>, a cui non era possibile porre rimedio, la seconda quelli «esterni»<sup>294</sup>.

I difetti «intrinseci», a ben guardare, si legavano alle caratteristiche proprie della legge e del diritto, alla «natura della cosa in sè», per usare un'espressione guicciardiniana<sup>295</sup>. In linea con quanto affermato dall'Ingegneri, anche Muratori sottolineava che le leggi non sempre erano «chiare, con termini ben esprimenti la mente del legislatore», e per questo si rendevano «suggette a varie

---

passo muratoriano parrebbe quasi suggerire una lettura diretta del testo, e se, com'è noto, i ricordi della redazione C furono pubblicati soltanto dell'Ottocento, tuttavia, benché appaia particolarmente difficile, non è da totalmente da escludere che nel circolo "guicciardiniano" che gravitava attorno ad Apostolo Zeno e da Anton Francesco Marmi qualcuno potesse averne preso visione. Apostolo Zeno compose, infatti, la biografia del Guicciardini, premessa alla riedizione della *Storia* edita a Venezia nel 1738, le *Note critiche e giunte alla vita di Francesco Guicciardini*. Proprio in relazione a tale opera, tra il nella primavera del 1737, lo Zeno si era rivolto ripetutamente al Muratori, chiedendogli se nell'archivio Estense vi fossero lettere e scritture spettanti al Guicciardini, magari legate alla sua permanenza a Modena come governatore. Muratori ricordava all'amico come il Guicciardini fosse «nemico» del duca di Modena, e come nessun carteggio passasse tra di lui e la casa d'Este. Le ricerche che Muratori condusse per l'amico non portarono alcun frutto. Per tutto questo si veda LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggi con Zacagni...Zurlini*, Firenze, Olschki, 1975: pp. 191-468, in particolare, pp. 398-403. Amico dello Zeno ed in quotidiana frequentazione col Magliabechi almeno dal 1700, Anton Francesco Marmi, come si è accennato, aveva collazionato il testo dell'edizione fiorentina dei primi 16 libri dell'*Historia d'Italia* edita dal Torrentino nel 1561 e degli ultimi quattro dell'edizione Veneziana del 1623 con l'originale manoscritto. Della collazione il Marmi scriveva al Muratori il 27 dicembre 1710. Si veda a questo proposito, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggi con Mansi...Marmi*, a c. di C. Viola, cit., in partioclare pp. 174n., 175n., 276, 277, 278. Per il Ricordo guicciardiniano si veda F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 122.

<sup>292</sup> Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, cit.

<sup>293</sup> *Difetti*, pp. 10-18.

<sup>294</sup> *Ibid.*, pp. 18-28.

<sup>295</sup> L'espressione è tratta, anche in questo caso, dal ricordo 111 della redazione C poc'anzi citato che pare affiorare anche dalla lettura di questa pagina muratoriana. Nel ricordo in questione si legge, infatti, «E vulgari riprendono e iuriconsulti per la varietà delle opinione che sono tra loro: e non considerano che la non procede da difetto degli uomini, ma dalla natura della cosa in sé, la quale non sendo possibile che abbia compreso con regole generali tutti e casi particolari, spesso e casi non si trovano decisi a punto dalla legge, ma bisogna coniettarli con le opinione degli uomini, le quali non sono tutte a uno modo». Si tratta di un'idea ricorrente nell'opera muratoriana, presente anche, come si è visto, nello scritto dell'Ingegneri.

interpretazioni»<sup>296</sup>. Impiegando un maggior numero di parole nello stendere la legge per meglio spiegare la sua intenzione, il legislatore otteneva spesso l'effetto contrario, in quanto i «sottili osservatori delle leggi, per accomodarle al loro bisogno, lambiccavano ogni parola, ogni sillaba, ogni virgola e punto»<sup>297</sup>.

Il secondo difetto evidenziato da Muratori, seguendo, anche in questo caso quanto affermato dall'Ingegneri, consisteva nel fatto che le «leggi, che non provvegono, né possono provvedere a tutti i casi, i quali possono essere moltissimi, per non dire infiniti»<sup>298</sup>. Si trattava di una caratteristica intrinseca del diritto, oggetto costante di riflessione tra i giuristi del Cinquecento e strettamente legata, come mostra anche lo scritto dell'Ingegneri, alla riflessione aristotelica del V libro dell'*Etica Nicomachea*<sup>299</sup>.

Questo «difetto intrinseco» aveva indotto i giureconsulti ad applicare «a non poche leggi» «tante eccezioni e limitazioni» «dedotte da altre leggi»<sup>300</sup>. I legislatori non potevano prevedere «il concorso di varie circostanze» in grado di mutare l'«aspetto, sia in bene, sia in male, alla medesima cosa o comandata o vietata», e ciò dava origine a un «seminario di dispute» tra chi voleva ricomprendere il caso particolare sotto una determinata legge e chi sosteneva il contrario<sup>301</sup>.

L'importanza delle «circostanze» ritornava frequentemente nello scritto muratoriano. L'uomo «senza logorar le panche delle scuole» poteva facilmente cogliere le «idee generali di giustizia», ben riassunte dalla definizione ulpiana. Allo stesso modo non risultava difficile conoscere quanto comandato dalle «leggi civili e statutarie delle città», che spesso comandavano o proibivano ciò che già era stato

<sup>296</sup> *Difetti*, p. 11. Cfr. Doc. 2, c. 2v.: «Che la legge in quanto regola è per se medesima manifesta»; «Che la legge per rispetto del fine e de i principii suoi è necessario che sia manifesta»; «Che la legge deve esser instituita con tanta facilità che ogni persona volgare la possa intendere».

<sup>297</sup> *Difetti*, p. 11.

<sup>298</sup> *Ibidem*. Cfr. Doc. 2, c. 1r. «Che i giure consulti antichi non ebbero altro pretesto onde scrivere commentari sopra le leggi se non questo, ch'elle dispongono in universale; et mentre essi si occupano nell'investigare sempre decisioni di casi particolari contravennero alla civile prudenza et allo stato di tutte l'arti. Capitolo 8°». Cfr. F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 122. Ricordo C 111.

<sup>299</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1137b 13-32. L'idea è ripresa dallo Stagirita anche nel III libro della *Politica*: ID., *Politica*, 1286a 1-28; 1287 b 16-19. Per tutto questo si veda P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, cit., p. 126 e n.

<sup>300</sup> *Difetti*, p. 11.

<sup>301</sup> *Ibid.*, pp. 11-12; Cfr. Doc. 2, c. 13v.

ordinato o vietato dal diritto di natura o delle genti, mentre a volte procedevano «unicamente dalla volontà o prudenza de' legislatori, secondoché loro è sembrato utile per la Repubblica; ed avrebbero anche potuto ordinare il contrario»<sup>302</sup>. Tuttavia «queste leggi non [...] [bastavano] a mostrarci in tutti i casi particolari ciò che» si era potuto osservare chiaramente «nella massima universale», e ciò perché potevano concorrere «talvolta in casi tali, circostanze di sì grande attività, che quello, che dinanzi era giusto e buono, [...] [poteva] divenire ingiusto e vizioso; e ciò, che era ingiusto e cattivo, può cessar d'esser tale»<sup>303</sup>. Le circostanze, infatti, potevano «mutare infino il nero e il bianco delle leggi naturali», e «incomparabilmente più [...] [poteva accadere e accadeva] che le medesime [...] [inducessero] varietà e mutazione nelle leggi, [...] emanate dall'arbitrio del principe o de' popoli ne gli statuti»<sup>304</sup>. Ogni «minimo particolare che varii», insomma, come avrebbe detto Guicciardini, era «atto a fare variare una conclusione»<sup>305</sup>.

Il «terzo interno difetto» era legato alla difficoltà di interpretare la «volontà ed intenzione degli uomini, con ricavarla da i fatti o pur dalle parole degli stessi mortali»<sup>306</sup> mentre il quarto veniva «dalle teste, cioè da gl'intendimenti de' Giudici»<sup>307</sup>. In grandi difficoltà incorreva, infatti, il giudice dovendo adattare le «idee generali» ai «casi particolari», proprio a cagione delle circostanze che, come aveva già affermato, erano guicciardinianamente in grado di far cambiare «l'aspetto» delle cose. A questo difetto, osservava Muratori, fino a quel momento non si era riusciti a trovare altro rimedio se non il «determinare, che sia creduto aver più ragione nelle controversie dedotte al foro chi ha riportato più sentenze favorevoli»<sup>308</sup>. Non era la «scienza», quindi, ma l'«opinione» a decidere.

Per i «difetti intrinseci», quindi, non c'era rimedio. I soli mali che era possibile guarire erano i «difetti esterni», in relazione ai quali Muratori recuperava

---

<sup>302</sup> *Difetti*, p. 41.

<sup>303</sup> *Ibid.*, p. 42.

<sup>304</sup> *Ibidem*.

<sup>305</sup> FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 125, *Ricordo C 6*.

<sup>306</sup> *Difetti*, p. 12.

<sup>307</sup> *Ibid.*, p. 13.

<sup>308</sup> *Ibid.*, p. 15.

pienamente le critiche rivolte dagli umanisti agli interpreti e ai consulenti, espresse anche dall'Ingegneri.

La critica muratoriana si rivolgeva, infatti, innanzi tutto alle «leggi romane» e ai «loro interpreti»<sup>309</sup>. Anche Muratori partiva da una ricostruzione storica. Già nella Roma imperiale, ai tempi di Adriano Augusto, i legisti avevano spiegato, commentato, limitato ed esteso il testo dell'*Editto perpetuo*, fino a che si arrivò a «confondere e a rendere piena di dubbi, di eccezioni, ampliamenti, restrizioni l'operetta di quel valentuomo»<sup>310</sup>. Ad arginare questo abuso non era servito nemmeno l'espresso divieto di Giustiniano. Egli, infatti, dopo aver promosso la compilazione del *Corpus iuris* aveva stabilito «che non fosse lecito in avvenire il far commenti alle leggi», ma tale divieto a partire dal secolo XII fu ampiamente disatteso<sup>311</sup>. Con la ripresa degli studi legali a Bologna, infatti, i giuristi si diedero nuovamente «a far chiose alle leggi» e a «formare commenti», i consulenti si distinsero per il gran numero «di allegazioni e consigli» e finalmente si pubblicò «una sterminata abbondanza di trattati», al punto da formare una «prodigiosa libreria»<sup>312</sup>. Quel «diluvio di opere legali», però, non era servito ad altro «che a rendere la giurisprudenza più difficile, imbrogliata e spinosa, e più incerti e dubbiosi i giudizi», poiché in quei libri, a ben guardare, erano contenute un'infinità di «sentenze e conclusioni tutte in guerra fra loro, cioè contrarie e contraddittorie»<sup>313</sup>. Ne era un esempio lo *Speculum Aureum* di Girolamo Zevallos, che raccogliendo «le opinioni comuni contra le comuni» ne aveva ricavato «quattro tomi in foglio»<sup>314</sup>. Come aveva affermato l'Ingegneri, si trattava di una «sofistica» disciplina. I giuristi «i quali si diedero a fare anotationi et commentationi sopra le leggi di Giustiniano [...] [avevano] fabricato una sofistica selva di contraddittioni et di errori atti a

---

<sup>309</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>310</sup> *Difetti*, p. 18.

<sup>311</sup> *Ibid.*, p. 19. Muratori allega espressamente le leggi giustinianee in cui l'Imperatore esprimeva questo suo divieto. Si tratta della *l. Deo Auctore* (C. 1, 17, 1, 12) e la *Const. Tanta, De confirmatione digestorum*, in *Corpus Iuris Civilis*, I, *Digesta*, recognovit Theodor Mommsen, Berolini, Weidmann, p. 28.

<sup>312</sup> *Difetti*, p. 20.

<sup>313</sup> *Ibidem*.

<sup>314</sup> *Ibid.*, p. 21.

perpetuare ogni lite e difendere tutte le malvagità e tutte le frodi»<sup>315</sup>. I giureconsulti, infatti, avevano finito per moltiplicare «in infinito volumi sopra volumi»<sup>316</sup>. Questa «occupazione libraria», «con tanta moltitudine di volumi», spaziava chiaramente «per la via dell'errore», in quanto «la facoltà di giudicare il giusto dall'ingiusto [...] [aveva] poco bisogno di libri»<sup>317</sup>.

Pertanto da «gran tempo» si potevano riscontrare quei mali a cui Giustiniano aveva tentato di far fronte con la compilazione del *Corpus* e che si verificavano perché i «legisti» facevano da «dottori sopra i legislatori, con interpretare la loro mente in tanti casi, ora stendendola, ora restringendola, senza risparmiar sottigliezze per far servire i decreti augusti o alle loro provate opinioni, o al bisogno dei loro clienti»<sup>318</sup>.

Muratori ribadiva, infatti, che il diritto di legiferare non era più prerogativa dei principi, «ai quali era riserbato questo diritto», ma anche i «dottori, da gran tempo» erano «diventati legislatori» e il mondo badava più alle loro opinioni «che alle ormai rancide leggi»<sup>319</sup>. Rievocando quasi testualmente le riflessioni dell'Ingegneri, Muratori sottolineava come non soltanto essi avessero «convertito in legge le loro opinioni», ma avessero anche «usurpata l'autorità di mutar queste private leggi, e di fabbricarne delle nuove, e surrogarne dell'altre a loro arbitrio»<sup>320</sup>. Come aveva affermato il vescovo di Capodistria, infatti, «le interpretazioni delle leggi» servivano «solo a schernire i Principi e levar loro l'autorità, perché con tal mezzo gl'interpreti a loro arbitrio [...] [mutavano] le leggi e [...] [diventavano] legislatori»<sup>321</sup>. Il continuo mutamento caratterizzava, del resto, anche la «communis

---

<sup>315</sup> Doc. 2, c. 5v.

<sup>316</sup> Doc. 2, c. 13v.

<sup>317</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>318</sup> *Difetti*, p. 21.

<sup>319</sup> *Ibid.*, p. 23. Poco sopra Muratori aveva affermato che le «opinioni» dei giuristi avevano formato uno «sterminato corpo di leggi», rispetto al quale «il codice e i digesti» erano ormai ben poca cosa. Muratori chiamava, infatti, «leggi le loro opinioni», poiché proprio «a tenore di queste opinioni» si regolava il foro. Cfr. Doc. 2, c. 3r. «Che le interpretazioni delle leggi servono solo a schernire i Principi e levar loro l'autorità, perché con tal mezzo gl'interpreti a loro arbitrio mutano le leggi e diventano legislatori».

<sup>320</sup> *Difetti*, p. 23. Cfr. Doc. 2, c. 3r. «Che le commentazioni delle leggi non pur fanno via alla mutazione della legge ma sono etiamdio la medesima legge mutata».

<sup>321</sup> Doc. 2, c. 3r.

opinio», che appariva, nelle pagine muratoriane, ormai priva di qualsiasi autorevolezza<sup>322</sup>.

I giuristi, quindi, visitavano soltanto raramente il Codice e il Digesto. Essi, infatti, si «stancavano gli occhi» e «invecchiavano» sulle «decisioni», sui «trattati» e sui «consigli», e il loro studio si limitava esclusivamente a «trattatisti, consulenti e decisioni». «Più si [...] [badava] alle loro opinioni che alle ormai rancide antiche leggi; [...] stracchiate con varie interpretazioni, eccezioni ed estensioni» fino a stravolgerne completamente il senso<sup>323</sup>.

A questo proposito il Gribaldi, pienamente accolto dall'Ingegneri, aveva sottolineato come «veras legum interpretationes», non potevano ridursi «in cumulandis doctorum opinionibus», ma consisteva principalmente «in exploranda mente legislatores»<sup>324</sup>. «Pazza cosa» era «lo studio d'abondare affettatamente d'autorità»<sup>325</sup>. Ciò aveva, infatti, aperto un «bel campo ai giudici», i quali decidevano le cause «in favore di chi è più in loro grado», poiché «qualunque sentenza» poteva essere «assistita dall'autorità di molti giurisconsulti», dichiarata da essi «col nome maestoso di commune»<sup>326</sup>. Come aveva affermato l'Ingegneri, in linea, come si è visto, col pensiero di Montaigne, «la moderna disciplina de i legisti», «remotissima dalla prudenza civile», era «un'inventione sofistica», proprio perché difendeva indifferentemente le cause giuste et ingiuste»<sup>327</sup>. I giudizi condotti sulla base dell'«opinione dei dottori» erano «sofistiche determinazioni»<sup>328</sup>.

La critica ai giuristi del suo tempo, accusati di non aver «mai letto il corpo delle leggi di Giustiniano», andava di pari passo con il tentativo di recuperare la

---

<sup>322</sup> «[Piantata] da qualche accreditato legista», e seguita da quanti potevano giovare in una loro causa, l'opinione veniva ben presto «canonizzata in legge». Con la stessa facilità, però, la stessa opinione poteva essere soppiantata dall'opinione di un altro giurista, che, necessitando di un'altra conclusione per la propria causa, la «impugnava col suo acuto ingegno e sapere» e ne «[piantava] una diversa, o opposta», seguito da quelli ai quali «più si [...] [accomodava] quest'altra opinione». *Difetti*, p. 24.

<sup>323</sup> *Ibid.*, p. 23. Un caso esemplare, riportato da Muratori, era quello del «celebre consulente» Raffaele Fulgosio, la cui «sofistica sottigliezza» giunse a ricomprendere tra i «discendenti maschi» anche i «maschi delle femmine». In questo modo stravolgendo completamente il senso della legge

<sup>324</sup> MATTHAEI GRIBALDI MOPHA, *De metodo ac ratione studendi libri tres*, cit., p. 24v.

<sup>325</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>326</sup> *Difetti*, p. 22.

<sup>327</sup> Doc. 2, c. 6r. Cfr. MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., III, XIII.

<sup>328</sup> Doc. 2, cc. 6r-6v.

miglior tradizione giusdottrinale dell'età intermedia, quell'abito speculativo su cui si fondava la *civilis sapientia* medievale, come la cultura dei giuristi-umanisti<sup>329</sup>. Mentre lo studio dei giuristi criticati dal Modenese era, «intorno ai trattatisti, consulenti e decisioni»<sup>330</sup>:

I ripetenti, cioè gli antichi interpreti delle leggi, Bartolo, Baldo, Odofredo e simili, si lasciano riposar pieni di polvere in fondo alle librerie, e talvolta in vece di trovarli nelle librerie, si trovano nelle botteghe di chi vende sardelle.

A fronte della moltitudine di libri che aveva reso profondamente confusa la giurisprudenza del tempo, cogliendo pienamente gli insegnamenti del Mofa, anche Muratori pareva quasi indicare «paucos et idoneos autores eligendos», scegliendo principalmente quelli appartenenti alla scuola bartoliana<sup>331</sup>.

Il tentativo muratoriano di salvaguardare il patrimonio dottrinale della tradizione italiana si rivelava anche nel profondo rispetto delle «chiose dei primi interpreti di quel gius resuscitato, cioè Innerio, Martino, Bulgaro, e sopra gli altri Accursio, al nome de' quali, siccome di arcivenerabili maestri, ognuno una volta si cavava il cappello»<sup>332</sup>. Le glosse racchiudevano «annotazioni utili, e contenenti un gran fondo di dottrina»<sup>333</sup>, che, però, furono ben presto soppiantate da quelle di altri autori, di gran lunga inferiori. Certo le glosse accursiane non erano prive di errori, messi puntualmente in luce, ricordava il Modenese, soprattutto dal «dottissimo Budeo nelle annotazioni prime alle Pandette»<sup>334</sup>. Tuttavia si trattava essenzialmente di «errori di storia, non già di profession legale», che non impedirono ad Accursio e ad «altri non pochi interpreti delle leggi giustinianee [...] l'essere uomini grandi nella Giurisprudenza», tra i quali Muratori annoverava anche «Azone, Bartolo, [e]

---

<sup>329</sup> D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212: 187.

<sup>330</sup> *Difetti*, p. 22.

<sup>331</sup> Così come il Gribaldi. Cfr. MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De methodo ac ratione studendi libri tres*, cit., p. 33v.

<sup>332</sup> *Difetti*, p. 32.

<sup>333</sup> *Ibidem*.

<sup>334</sup> *Ibid.*, p. 34.

Baldo»<sup>335</sup>. La riflessione muratoriana si rivelava, qui, particolarmente vicina al giudizio di Andrea Alciato, improntato al più sincero rispetto per i maestri del diritto medievale. Anche l'Alciato, infatti, pur non potendo trattenersi dal sorridere a causa di un grossolano errore di Accursio, era giunto a considerarlo «*temporis magis [...] quam hominis*»<sup>336</sup>.

Il Modenese, del resto, non era il solo in quegli anni ad apprezzare l'operato di questi «memorabili interpreti delle leggi». Contro quanti «negli ultimi due secoli» ne avevano parlato «con vilipendio», Muratori ricordava anche Gian Vincenzo Gravina<sup>337</sup>. La difesa di Accursio, però, non impediva al Muratori di essere, ancora una volta, pienamente d'accordo con l'idea di matrice umanistica secondo la quale «per formare un perfetto giuriconsulto assaissimo contribuisce l'erudizione, lo studio della lingua latina, e la cognizion della storia». Quest'idea, ripresa dal Cardinal de Luca, era stata vivamente affermata soprattutto «l'impareggiabil Cuiaccio», la cui opera aveva «supplita l'ignoranza dei secoli precedenti, con darci chiose più giuste, e spiegazioni più accertate dalla mente de gli antichi Augusti e Giurisperiti»<sup>338</sup>.

Accanto agli interpreti, le critiche del Modenese erano rivolte ai consulenti. La critica muratoriana si rivelava, così, partecipe anche della polemica verso la letteratura consulente che aveva visto come protagonisti alcuni dei più noti giuristi del Cinquecento. «Nobili mercanti del loro sapere», i consulenti erano descritti come «gente disposta a patrocinare ogni causa, e a sostenere ogni dottrina e ad impugnarla poi domani»<sup>339</sup>. Essi erano, infatti, andati «inventando e cavando dalle miniere feconde de' loro ingegni mille distinzioni, e infinite restrizioni per eludere la forza delle leggi loro opposte, per dimostrarle non applicabili a i punti caduti sotto la lor penna, e talvolta anco prive di giustizia», stirando e ampliando «le medesime a

---

<sup>335</sup> *Ibidem.*

<sup>336</sup> Per tutto questo si veda D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, cit., pp. 52-53.

<sup>337</sup> Come ha osservato Italo Birocchi, Gian Vincenzo Gravina appare come l'«emblema» della corrente neoumanistica italiana. I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 319-327.

<sup>338</sup> *Difetti*, p. 35

<sup>339</sup> *Ibid.*, p. 36.

misura de' lor bisogni»<sup>340</sup>. Quasi ricalcando espressamente l'opera dell'Ingegneri, Muratori accusava i consulenti di essere fedeli seguaci di Carneade, «famoso, perché si vantava di saper provare giusto quello che comunemente veniva creduto ingiusto, e voltata faccia di sapere provare ingiusto il giusto»<sup>341</sup>. I legisti degli «ultimi secoli», infatti, non facevano che valersi di «sofismi e sofisticherie» «in vece di ragioni»<sup>342</sup>. Il motivo principale della diffidenza di Muratori verso i consulenti risiedeva nel fatto che consulenti e avvocati, «vendevano [...] il loro ingegno a chiunque li pagava, perché colla loro acutezza vincessero la lite e non già per dare al pubblico una regola sicura del giusto e del vero nelle tali e tali cause»<sup>343</sup>. Non sempre l'avvocato era onesto, spesso faceva traffico del suo ingegno e congiungendo «la malizia» all'«acutezza di mente» abbracciava anche le cause ingiuste, trovando in ogni caso l'autorità e l'opinione su cui fondare la propria difesa.

Questi temi avevano animato la viva polemica tra Tiberio Deciani e Andrea Alciato. L'*Apologia pro iuris prudentibus* del Deciani è una delle fonti più frequentemente citate nell'opera muratoriana<sup>344</sup>. È da notare che accanto al pensiero del Deciani, nel testo ricorrono sovente anche le idee espresse dal principale bersaglio polemico dell'opera del giurista udinese, Andrea Alciato, di cui Deciani pubblicava integralmente il testo sottoposto a critica in apertura della sua *Apologia*<sup>345</sup>. Nonostante i toni accesi della polemica, infatti, il pensiero dei due

---

<sup>340</sup> *Ibidem*.

<sup>341</sup> *Ibid.*, p. 45

<sup>342</sup> *Ibidem*. Cfr. Doc. 2, c. 6r. «Che la moderna disciplina de i legisti è una inventione sofistica, la quale indifferentemente difende le cause giuste et ingiuste, et ch'ella è perciò remotissima dalla prudenza civile; ch'ella non ha che fare con la scienza delle leggi et con l'interpretation loro»; «Ciò che sia l'arte sofistica secondo il sentimento d'Aristotele e d'altri; et che i giuditii fatti secondo l'opinione dei dottori sono sofistiche determinazioni; et che questa professione per tutti i rispetti et secondo l'essenza sua, non è altro che mera sofisticità». Doc. 2, cc. 6r-6v; «Che tutti i modi d'interpretar le leggi tenuti dalla scola de moderni interpreti sono sofisterie manifeste; et che il primo presupposito dell'arte loro non è altro che una menzogna et che tal' è tutta la loro professione». Doc. 2, c. 6v.

<sup>343</sup> *Difetti*, p. 46.

<sup>344</sup> *Ibidem*, pp. 16, 27, 46, 56, 62, 64, 84, 105.

<sup>345</sup> Edita nel 1579, in calce ai tre tomi di *Responsa* del giurista udinese, l'*Apologia* del Deciani, era rivolta principalmente alla difesa della pratica diffusa di pubblicare i *consilia*, violentemente criticata dall'Alciato. Il genere letterario dei *consilia*, secondo il Deciani, era, infatti, il più aderenti alla realtà della vita quotidiana. Seguace in questo della scuola bartoliana, Deciani era, però, al pari di altri giuristi del suo tempo, un umanista. In linea innanzi tutto col Gribaldi e con lo stesso Alciato, anche Deciani condivideva l'idea che l'interpretazione del diritto non andasse ricercata «in vumulandis

giuristi apparteneva alla medesima temperie umanistica che «affondava le proprie radici nella giurisprudenza dell'età di mezzo».

La polemica era espressamente richiamata dal Modenese, che ricordava come si fossero dati alla luce tanti di questi «consigli, consulti e allegazioni, ancorché fra il Deciano e l'Alciato fosse disputa, se merci tali meritassero più la luce delle fiamme che quella del giorno»<sup>346</sup>. Riprendendo testualmente proprio le critiche dell'Alciato, Muratori ricordava come persino i *consilia* «che ebbero cattivo esito nelle cause» fossero tenuti costantemente in grande reputazione. Ne erano un esempio quei *consilia* di Alessandro Tartagni e di Mariano Sozzini, «adversus veritatem scripta», volutamente non pubblicati dagli autori, che furono incautamente editi postumi procurando loro «soltanto vergogna e ignominia»<sup>347</sup>. Sempre riproponendo le critiche dell'Alciato, Muratori ricordava anche i *consilia* di Paolo di Castro e Bartolomeo Sozzini, «in buona parte fatti per male cause ed atti a sedurre». Non erano diversi i *consilia* del giovane Sozzini e di Filippo Decio, «uomini di sottile ingegno», in grado di «ingannare anche i più periti»<sup>348</sup>.

Tuttavia, precisava Muratori, tali critiche non erano rivolte «a screditare tutti i consulenti, e molto meno per giudicare inutile e biasimevole l'uso dei consigli e delle allegazioni dei legisti»<sup>349</sup>. Si trattava, infatti, di un «rito» che l'autore riteneva «necessario», e ciò trovava conferma nella sua stessa attività di consulente<sup>350</sup>. I pareri

---

doctorum opinionibus», bensì in «exploranda mente legislatoris». Al contempo Deciani sottolineava vivamente l'importanza della *communis opinio*, purché sottoposta ad un critico esame. Si trattava anche per Deciani di salvaguardare un patrimonio dottrinale prezioso. TIBERII DECIANI, *Tiberii Deciani iurisconsulti Vtinensis Apologia pro iuris prudentibus, qui responsa sua edunt imprimenda aduersus dicta per Alciatum Parergon lib. XII. cap. ult.*, Venetiis, apud Hieronymum & Ioannem Zenarios, 1579. Sul Deciani, in particolare, sulla polemica con l'Alciato, si vedano la voce di E. SPAGNESI, *Deciani Tiberio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 538-542; ID., *Tiberio Deciani e il diritto giurisprudenziale per l'interpretazione dell'Apologia*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a c. di M. Cavina, Udine, Forum, 2004, pp. 315-331; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 235-236.

<sup>346</sup> *Difetti*, p. 56.

<sup>347</sup> *Ibid.*, p. 57.

<sup>348</sup> *Ibidem*.

<sup>349</sup> *Ibid.*, p. 64.

<sup>350</sup> *Ibidem*. Cfr. D. QUAGLIONI, *I consilia di Jean Bodin*, in *Studies in Comparative Legal History*, ed. by M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley, Robbins Collection, 1999, pp. 363-378: 373. Cfr. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti giuridici complementari*, cit.; *Consulto del dott. Lodovico Antonio Muratori - sull'origine laica delle fabbricerie delle chiese, a difesa della città di Udine*, cit.; 212

legali di Muratori si rivelavano «affetti dallo stesso tecnicismo e dalla stessa ridondanza di ‘autorità’» che lui stesso espressamente condannava<sup>351</sup>. Anche questo era un aspetto proprio dell’umanesimo giuridico, che, più che una contrapposizione tra i seguaci del *mos gallicus* e i seguaci del *mos italicus*, era la manifestazione di un «conflitto dei giuristi-umanisti con se stessi»<sup>352</sup>. Muratori sperava che i consulenti tornassero a possedere quelle caratteristiche desiderate dagli umanisti e riproposte all’attenzione dei giuristi settecenteschi da alcuni spiriti di quell’età particolarmente vicini alle istanze umanistiche. In special modo, Muratori auspicava che «tutti i consulenti [...] [fossero] quali li vorrebbe il Deciano nel trattare del loro uffizio, e che ogni giureconsulto avesse quella qualità e abilità, che in essi richiede D. Francesco Rapolla pubblico lettore dell’Università di Napoli nel suo bel trattato *de Jurisconsulto*»<sup>353</sup>.

Nelle riflessioni muratoriane dedicate ai giudici le critiche degli umanisti si intrecciavano anche a motivi scritturali, particolarmente diffusi già nel pensiero giuridico e politico dell’età di mezzo. Nel delineare le qualità ricercate in ogni giudice, come in ogni ministro del Principe o della Repubblica, Muratori si richiamava ad un passo dell’Esodo (*Es.* 11, 18) e ricordava, ricorrendo alle parole di Jetro, suocero di Mosè, come, per questi importanti uffici, dovessero essere eletti «*de omni plebe viros potentes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avaritiam, et iudicent populum omni tempore*»<sup>354</sup>.

---

*Scrittura di L. A. Muratori sulla capacità della Nobiltà di Udine ad ottenere la croce di Malta*, cit. Sui pareri legali del Modenese si veda *infra* Cap. IV. L’“abito” del giurista di diritto comune, caratterizzato anche alcuni scritti letterari del Modenese. Sono esemplari, a questo proposito, la *Vita* di Lodovico Castelvetro, posta in apertura delle *Opere Varie Critiche* edite dall’Argelati nel 1727, e il *Primo esame*. Soprattutto in quest’ultima opera, composta per rispondere alle accuse di eresia mosse al Castelvetro e al suo biografo da Giusto Fontanini nella *Biblioteca dell’eloquenza italiana*, Muratori allegava copiosamente la dottrina dei giuristi e teologi più esperti in tema di eresia. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita di Lodovico Castelvetro*, in *Opere Varie Critiche di Lodovico Castelvetro gentiluomo modenese. Non più stampate colla vita dell’autore scritta dal Sign. Proposto Lodovico Antonio Muratori*, in Berna, nella stamperia di Pietro Foppens, 1727, pp. 1-78 ; ID., *Primo esame del libro intitolato Dell’eloquenza italiana*, in *Esami di varj autori sopra il libro intitolato L’eloquenza italiana di Monsignor Giusto Fontanini vescovo d’Ancira*, in Roveredo, [s. n.] 1739, pp. 3-43

<sup>351</sup> D. QUAGLIONI, *I consilia di Jean Bodin*, cit., p. 373.

<sup>352</sup> ID., *Tra bartolisti e antibartolisti*, cit., p. 187. Cfr. D. MAFFEI, *Gli inizi dell’Umanesimo giuridico*, cit., pp. 15-17.

<sup>353</sup> *Difetti*, p. 64.

<sup>354</sup> *Ibid.*, p. 49.

Quasi glossando il passo scritturale, Muratori spiegava una per una le caratteristiche richieste nei ministri come nei giudici. «Potenza, cioè forza di mente per poter conoscere il diritto e il torto, il giusto e l'ingiusto: forza nondimeno, che regolarmente non può darsi, se non è congiunta col sapere, cioè con la conoscenza delle leggi, secondo le quali si dee giudicare»<sup>355</sup>. Accanto a questo, Muratori annoverava il «Timore di Dio, per non lasciarsi mai sovvertire da odio, timore, cupidigia, o predilezione alcuna», l'«Amore per la verità» e il «disinteresse, perché il giudice interessato, giudice, a cui piacciono i regali, e che per povertà, o per avidità vorrebbe pure far fruttare il nobile suo impegno, difficile troppo è, che sappia tenere le bilance diritte»<sup>356</sup>.

Tra queste caratteristiche, il «Timor di Dio» era certo la più importante. Non si trattava di far sedere i «santi» sui tribunali, poiché questi erano ottimi «a pregar Dio» ma probabilmente si sarebbero rivelati manchevoli dell'«abilità» necessaria «per fare i giudici e i ministri di Stato»<sup>357</sup>. Non si cercava altro, infatti, se non che il giudice fosse «persona di buona coscienza»<sup>358</sup>.

Oltre ad essere timoroso di Dio, il giudice doveva essere «disinteressato», e «sapiente»<sup>359</sup>. «Non a capriccio, ma secondo le leggi s'[[aveva] da giudicare della roba altrui»<sup>360</sup>. L'idea della «supremazia della legge sul giudice» e sul «dovere di attenersi nel formulare il proprio giudizio», era particolarmente diffusa tra gli scrittori politici, e trovava, ancora una volta «pronta eco in tutta la letteratura giuridica intermedia»<sup>361</sup>. Il tema era stato compiutamente affrontato già da Bartolo nel *De regimine civitatis*, in cui il giurista perugino sottolineava come il magistrato

---

<sup>355</sup> *Ibidem*. Il binomio leggi-forza pare qui rievocare le caratteristiche fondamentali della «maiestas», «iustitia et armi» delineate da Giustiniano dell'*Imperatoriam Maiestatem*. Const. *Imperatoriam maiestatem*, in *Corpus Iuris Civilis*, I, *Institutiones*, Recognovit P. Krueger, Berolini, Weidmann, 1889.

<sup>356</sup> *Difetti*, p. 49.

<sup>357</sup> *Ibid.*, p. 50.

<sup>358</sup> *Ibidem*. Queste idee, tradizionali nel diritto medievale, erano state riassunte da Guicciardini nel ricordo 113 della redazione C (che corrisponde al ricordo 43 della redazione A). FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 124. Sulle dottrine medievali legate alla responsabilità del giudice si veda D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice in Bartolo*, in ID., «*Civilis Sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli, 1989, pp. 77-106.

<sup>359</sup> *Difetti*, p. 51.

<sup>360</sup> *Ibid.*, p. 51.

<sup>361</sup> *Ibid.*, p. 84.

cittadino, seguendo l'esempio del giudice ebraico, «strumento del governo divino», era tenuto a «iudicare secundum leges»<sup>362</sup>.

Proponendo il modello dei giudici ebraici per i «ministri del Principe o della Repubblica» Muratori pareva, quindi, rievocare il paradigma della *respublica Hebraeorum*, puntualmente indagato già da Carlo Sigonio<sup>363</sup>. Sigonio fu una fonte particolarmente importante del pensiero muratoriano e non è da escludere che in quel momento il pensiero di Muratori andasse proprio anche al trattato sigoniano, edito a Bologna nel 1582 e ripubblicato negli *Opera Omnia* curati dall'Argelati tra il 1732 e il 1737<sup>364</sup>. Nel volume, che ebbe una straordinaria fortuna tra Cinque e Seicento, il Sigonio ricordava come al tempo dei giudici «ci fu un governo aristocratico nel quale dominava la legge, e perciò *Deus ipse imperium tenuit*»<sup>365</sup>. In quel periodo, infatti, «*lex potissimum cum Deo dominata est*»<sup>366</sup>. Pur riferito alle norme divine, il discorso sigoniano pareva attagliarsi alla legge in generale. Essa appariva come «un limite all'esercizio del potere», un «argine all'*arbitrium* del singolo»<sup>367</sup>.

La conoscenza delle leggi, però, non bastava. «Il saper legale abbraccia[va] gran paese, cioè la conoscenza delle leggi, de' loro espositori, e delle cause particolari, che sono infinite, agitate, difese, e decise in vari tribunali, che si leggono ne i trattati, nelle allegazioni, o sia ne'consigli, e nelle decisioni»<sup>368</sup>. Al giudice occorreva un'altra caratteristica per poter ben giudicare, il «giudizio scientifico»<sup>369</sup>. In essa Muratori pareva individuare un possibile rimedio ai «mali» della giurisprudenza. Il «giudizio scientifico» era, infatti, una<sup>370</sup>:

<sup>362</sup> D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice in Bartolo*, cit., pp. 83-84.

<sup>363</sup> Sulla stretta relazione del pensiero storico e religioso di Muratori con la riflessione dell'illustre concittadino si rimanda a *infra* cap. II.

<sup>364</sup> CAROLO SIGONII MUTINENSIS, *Opera Omnia edita, et inedita*, Mediolani, in aedibus Palatini, 1732-1737. L'Opera era preceduta dalla *Vita* di Carlo Sigonio, scritta da Muratori. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita Caroli Sigonii*, in *Ibid.*, I, pp. I-XX. Sul Sigonio si veda *infra* Cap. II.

<sup>365</sup> V. CONTI, *Carlo Sigonio e il De republica Haebreorum*, in *Politeia Biblica*, a c. di L. Campos Boralevi e D. Quaglioni, «Il pensiero politico», XXXV (2002), n. 3, pp. 399-408: 403.

<sup>366</sup> *Ibidem*.

<sup>367</sup> *Ibidem*.

<sup>368</sup> *Difetti*, p. 51.

<sup>369</sup> *Ibidem*.

<sup>370</sup> *Ibid.*, p. 52.

penetrazion di mente, che sa argomentare dagli universali ai particolari, e ravvisar le differenze che passano fra l'un caso e l'altro, che può conoscere la forza delle circostanze, capaci di far mutare l'aspetto delle cose; indagare e scoprir le intenzioni degli uomini mal espresse ne gli scuri lor testamenti e contratti; ed è capace di ben distinguere ciò che è ragione o sofisma, superfluo, o utile per fondare retto giudizio.

Il «giudizio scientifico», che dava piena applicazione al concetto muratoriano di «buon gusto», riprendeva il concetto di *prudencia* del *Codice Carolino*, qualità che Muratori attribuiva soltanto ai veri giuristi. Questi, infatti,<sup>371</sup>:

praeter scientiam non vulgarem Romani iuris, praeter vividum acumen mentis, quo in legum intima penetrant, iudicio quoque pollent, et felici perspicuitate intellectus et ad haec omnia adiungunt beatissimam humanarum rerum ducem prudentiam, paratam ab experientia, ab eruditione, atque saniori philosophiae, politicesque Christianae schola.

Il giurista doveva, dunque, possedere prima di tutto delle chiare doti morali. Per questo Muratori sottolineava come<sup>372</sup>:

Isti ad humanarum actionum explorata principia quaestiones omnes perducere norunt; isti quid honestum, quid utile Reipublicae, quid sanctum, quid aequum aut iniquum inter cives acute perpendentes, non a sola consuetudine, non ab una auctoritate privatum iusti et iniusti normarum capiunt, sed cuncta ratione pertendant, ratione metiuntur; ita ut vel in ipsis Legibus iam receptis aliquid interdum asperi, interdum quoque iniusti reperiant: quod in quibusdam Iustiniani Novellis accidisse, demonstratu minime difficile foret.

Si trattava di idee che ben riassumevano quanto affermato ampiamente dagli umanisti. Il «giudizio scientifico» consentiva di applicare la regola generale al caso

---

<sup>371</sup> *Codice Carolino*, p. 33. «oltre ad una conoscenza fuori dal comune del diritto romano e ad una vivida acutezza di mente, con la quale penetrano nell'intimo delle leggi, hanno anche una grande capacità di giudizio per felice perspicacia d'intelletto e a tutto questo aggiungono l'illuminante prudenza, guida delle cose umane, generata dall'esperienza, dall'erudizione e ottenuta con la più sana scuola di filosofia e politica cristiana».

<sup>372</sup> *Ibidem*. «Essi sanno ricondurre tutte le questioni relative a fatti umani a principi sicuri; costoro, valutando acutamente ciò che è onesto, utile allo Stato, santo, giusto o iniquo tra i rapporti tra i cittadini, ricavano la norma del giusto e dell'ingiusto non solo dall'autorità dei privati, ma mettono alla prova ogni cosa sotto la luce della ragione, e con quest'ultima giudicano. Cosicché anche nelle leggi già costituite alle volte possono trovare qualche asprezza, altre volte anche qualcosa di ingiusto; non sarà per niente difficile rinvenire queste cose anche in qualche novella di Giustiniano».

particolare facendo salva la coscienza, proprio perché riconosceva «la forza delle circostanze capaci di far mutare l'aspetto delle cose»<sup>373</sup>.

Anche qui Muratori faceva propria la lezione dell'Ingegneri. Il vescovo di Capodistria, in chiusura del suo trattato, si appellava alla «prudenza» del magistrato, che doveva essere «persona giusta e di buona mente»<sup>374</sup>. Allo stesso modo il Modenese tentava di recuperare l'essenza speculativa del diritto, contrapponendola, ancora una volta, agli «zibaldoni grossissimi di conclusioni e notandi», per nulla bastanti a ben giudicare. A molti giudici, i quali «si erano logorati il capo in leggere libri di giurisprudenza» mancava, infatti, il «meglio»: «non sapevano trovare le ragioni e le diversità delle cose; [...] possedevano gran copia di conclusioni, ma senza conoscere, quai calzari si dovessero applicare a i diversi piedi»<sup>375</sup>. Come aveva sottolineato l'Ingegneri, in linea col Gribaldi, «la facoltà di giudicare il giusto dall'ingiusto [...] [aveva] poco bisogno di libri»<sup>376</sup>. La capacità di discernere le varie circostanze non si imparava «in su'libri», ma la si poteva apprendere soltanto attraverso la «discrezione»<sup>377</sup>. Pertanto, concludeva Muratori «a giudicar rettamente, per quanto comporta la debolezza de gli umani ingegni, [era] da desiderare una mente perspicace, che [...] [sapesse] penetrar nelle fibre delle cose, discernere la varietà delle medesime, e delle lor circostanze, e adattar le leggi, e le massime o conclusioni, che convengono, a quel caso particolare, e non converranno forse a un altro»<sup>378</sup>.

Molte, anzi, moltissime cause erano, infatti, rimesse all'«arbitrio del giudice». L'arbitrio, precisava Muratori, non era da intendersi alla stregua della mera «volontà», del «capriccio» del giudice, bensì, come aveva ampiamente spiegato, alla sua «prudenza»<sup>379</sup>. Il giudice, infatti, era tenuto a pronunciarsi «secondo l'intelligenza e coscienza sua in favore di chi [...] [era] creduto da lui più assistito

---

<sup>373</sup> Difetti, p. 52.

<sup>374</sup> Doc. 2, c. 7r.

<sup>375</sup> Difetti, p. 52.

<sup>376</sup> Doc. 2, c. 6r.

<sup>377</sup> FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 11 Ricordo C 6. Cfr. P. CARTA, *L'origine dei «Ricordi»: «Regulae, exempla, particulari»*, cit., p. 56.

<sup>378</sup> Difetti, p. 53.

<sup>379</sup> *Ibid.*, p. 105.

dalla ragione, anche contro al parente, all'amico, al Principe stesso, avvertendo di esaminar preventivamente se stesso davanti a Dio»<sup>380</sup>. Egli appariva quindi, un «limite vivo» al potere politico, contro il quale, se necessario, era tenuto a pronunciarsi.

Sulla base di queste riflessioni, Muratori si univa, ancora una volta, a quanti avevano denunciato la manifestazione più eclatante della patologia della pratica consulente, il «punto dell'amico», aspramente criticato, in particolare, anche da Montaigne<sup>381</sup>. Era da biasimare, infatti, l'affermazione diffusa, sostenuta anche dal Deciani, secondo la quale «in dubiis valde et perplexis quaestionibus excusatur Judex, si pro amico iudicat»<sup>382</sup>. Si trattava di un'opinione erronea, criticata anche dai teologi, poiché in costui non era «la coscienza, o per dir meglio la persuasione della giustizia, la qual giudichi, ma bensì l'affetto, o sia la passione»<sup>383</sup>. Nei casi molto incerti il rimedio migliore consisteva nell'esortazione o, addirittura, nell'imposizione, da parte del giudice, alla concordia e transazione amichevole tra le parti. Così, sottolineava Muratori, allegando un gran numero di autorità, avevano «consigliato o praticato in vari casi i Socini, Filippo Decio, Paolo di Castro, il Cumano, il Fulgoso, la Ruota Romana, ed altre Ruote, e sopra gli altri ne parla il Boerio nella Decis. 42 n. 39»<sup>384</sup>. «Non pochi Teologi, a' quali si unisce anche il Menochio *Arbitr. Judic.* Lib. 2 cas. 339», invece, avevano sostenuto come non fosse lecito «al giudice di giudicare, finché [...] [fosse] in dubbio», concludendo che il giudice dovesse piuttosto «esaminar meglio il fatto, ponderar più attentamente le ragioni, e senza prender consiglio da qualche segreto affetto, uscire di quell'indifferenza e dubbietà, in cui si trovava, con persuadersi, che più abbia ragione l'uno de i litiganti, che l'altro»<sup>385</sup>. Soltanto giudicando in questo modo, infatti, poteva mettere «in salvo la sua coscienza»<sup>386</sup>.

---

<sup>380</sup> *Ibidem*.

<sup>381</sup> *Difetti*, p. 105. Contro la «question pour l'amy» si era pronunciato aspramente anche Montaigne. MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., II, XII, p. 618.

<sup>382</sup> *Difetti*, p. 105.

<sup>383</sup> *Ibid.*, p. 106.

<sup>384</sup> *Ibidem*.

<sup>385</sup> *Ibidem*.

<sup>386</sup> *Ibidem*.

Delineati precisamente i «difetti della giurisprudenza», Muratori tentava, quindi, di suggerire una via per porvi rimedio. Secondo il Modenese la soluzione non consisteva nel «ridurre tutta la giurisprudenza al solo studio dei testi delle leggi»<sup>387</sup>. Temperando, in questo modo, l'«eccessivo rigore» dell'Ingegneri, Muratori non riteneva fosse da «riserbare tutto lo studio de gli avvocati e giudicanti al solo testo delle leggi, col bandire la sterminata folla di tutti i suoi interpreti, trattatisti e consulenti»<sup>388</sup>. Pur non auspicando alla cancellazione delle interpretazioni dei dottori, Muratori riteneva che «qualche riforma» fosse possibile. E spettava ai «saggi principi studiarsi di rimediare a quel che si può»<sup>389</sup>, tentando, in special modo, di porre rimedio al «malanno maggiore della scienza Legale» costituito dalla «sterminata copia delle opinioni de' Dottori, e dalla contrarietà d'esse»<sup>390</sup>. La giustizia «non [era] già volata via da questo mondo, come finse qualche antico poeta. [...] Abita[va] tuttavia [...] in Terra», benché maltrattata<sup>391</sup>. Già molti altri principi avevano riformato la giurisprudenza dei loro tempi «con far nuove leggi, con abolir le inutili, ed altre introdotte da gli Ufficiali e servi della medesima giustizia»<sup>392</sup>. «Giulio Cesare, primo fra gli imperatori romani», «Marco Aurelio Antonino, celebratissimo fra i Romani augusti», «Settimio Severo», «Costantino», «Teodosio» e, infine, «Giustiniano»<sup>393</sup>. Questo era il compito che spettava ai «principi amatori del loro popolo», e questa la via che Muratori suggeriva anche a Benedetto XIV: «decidere col maturo consiglio de' più dotti e saggi le conclusioni controverse tra i Legisti, determinando quel che debbono seguitare in tali occasioni i lor tribunali e giudici»<sup>394</sup>.

---

<sup>387</sup> *Ibid.*, p. 75.

<sup>388</sup> *Ibidem.*

<sup>389</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>390</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>391</sup> *Ibid.*, p. 73. Il Modenese in queste righe, sembra fare riferimento alla *protestatio de iustitia*, i cui elementi topici, esposti anche nell'*Allocuzione ad un Magistrato* di Niccolò Machiavelli, «appartengono ad una sintesi di modelli classici (il Virgilio delle *Georgiche*, l'Ovidio dei *Fasti* e delle *Metamorfosi*, con la sua *Astrea*), veterotestamentari e teologico-giuridici, che, ad un orecchio esercitato, restituisce la lingua inconfondibile dei giuristi-umanisti». D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 112.

<sup>392</sup> *Difetti*, p. 73.

<sup>393</sup> *Ibid.*, pp. 73-74.

<sup>394</sup> *Ibid.*, p. 82.

Richiamando l'autorità di Aristotele, Muratori ribadiva come fosse da desiderare che comandassero «le leggi, più tosto che gli uomini»<sup>395</sup>:

Aristotele nel lib. I Cap. I Rhetoric. tanti secoli sono, l'avvertì col dire: *Essere convenientissimo, che le Leggi volendole formar utili, distinguessero e decidessero per quanto si possa, tutti ti casi, e ne lasciassero il men che si possa soggetto all'arbitrio di chi dee giudicare. [...]* Altrove, cioè nel Lib. III. Cap. 16 della *Repubbl.* gli scappò detto *essere da desiderare, che le leggi, più tosto che gli uomini, comandino.* E ne adduce questa ragione. *Imperocché le leggi pesatamente costituite contengono quello, che è giusto tanto nel giudicare, quanto nell'operare; e perciò chi vuol che le leggi governino i giudizi e le azioni, vuol che Dio e le Leggi comandino: laddove volendo noi, che un uomo comandi, noi diamo il comando in mano ad una fiera, stante la forza delle passioni, che son capaci di guastare la mente de' magistrati e degli stessi uomini dabbene.*

Seguendo la «medesima massima», ricordava Muratori, l'«Angelico dottore I.2 Quaest. 95. Art. 1. riconobbe anch'egli l'utilità e necessità delle leggi, affinché non restasse in balia dei giudici in tanti casi di giudicare a lor capriccio, con danno grave della giustizia e del popolo»<sup>396</sup>.

Ad effettuare l'«impresa» suggerita dal Modenese, occorrevano i «più ingegnosi, dotti e onorati professori della giurisprudenza», nei quali, soprattutto si trovasse «iusti atque iniusti scientia»<sup>397</sup>. Ad essi spettava prima di tutto il compito di «ammassar [...] le [più diffuse] conclusioni ed opinioni legali disputate con contrarietà di sentimento da i legisti». Queste «merci» si potevano trovare «senza gran fatica [...] ne' libri del Cardinal Tosco, del Sabello, e in altre somme e repertori di tal fatta, del Cardinal de Luca nel Trattato *de Conflictu legis et rationis*, e in altri somiglianti libri»<sup>398</sup>. Fatta la scelta, i giuristi erano tenuti ad «esaminare con accuratezza il pro e il contra di cadauna d'esse opinioni, e trovando che l'affermativa o la negativa, è più conforme alle leggi di Giustiniano, o pure a i principi del Gius di Natura delle genti, o maggiormente abbracciata, e quasi canonizzata dalla Ruota Romana, da i Senati, e fiancheggiata da i saggi Trattatisti», quella si doveva

<sup>395</sup> *Ibidem*. Cfr. ARISTOTELE, *Retorica*, 1354a 31; ID., *Politica*, 1287a 20.

<sup>396</sup> *Difetti*, p. 82. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 95, a 1, p. 958: «Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, I Rhetor., *melius est omnia ordinari lege, quam dimittere iudicium arbitrio*». Cfr. ARISTOTELE, *Retorica*, 1354a 31.

<sup>397</sup> *Difetti*, p. 84.

<sup>398</sup> *Ibidem*

«stabilire» e, sancita dall'autorità del principe, «divenire legge per l'avvenire»<sup>399</sup>. In calce all'opera, Muratori allegava un «saggio di alcune conclusioni intorno a certi punti controversi nella giurisprudenza», proposto all'esame di chi aveva l'autorità di far leggi e statuti<sup>400</sup>.

Riprendendo quanto affermato nel *Codice Carolino*, Muratori sottolineava, al contempo, come la nuova legge dovesse lasciare comunque salvo «ogni particolare Statuto e consuetudine de i luoghi»<sup>401</sup>. L'importanza di una legge che si attagliasse alle consuetudini particolari di un popolo era ribadita da Muratori anche poco oltre, là dove sottolineava che «ogni Stato [...] [poteva] formarsi quel corpo di leggi, che più si adatta[va] al suo sistema e alle sue consuetudini»<sup>402</sup>.

La proposta muratoriana era, naturalmente, un rimedio soltanto temporaneo, e l'autore ne era ben consapevole. Anticipando le obiezioni di quanti potevano affermare che, come per le leggi di Giustiniano, anche le nuove leggi potevano essere l'origine di «tante quistioni ed opinioni», il Modenese affermava che «intanto si [...] [sarebbe goduto] il beneficio di veder tolta buona parte delle vecchie quistioni ed opinioni» sottolineando che «producendone altre il tempo, [...] altri principi con somigliante spada [avrebbero potuto] troncarle»<sup>403</sup>.

La proposta muratoriana, quindi, era tutt'altro che nuova. Già Andrea Alciato, nel suo commento al *De verborum significatione*, aveva vagheggiato «un'opera di riduzione della giurisprudenza, eliminando ciò che era inutile e raccogliendo ordinatamente (*in unum corpus*) quanto conveniva conservare per illustrare la legislazione giustiniana»<sup>404</sup>. Più precisa era apparsa la proposta di François Hotman nell'*Antitribonian*, che dietro ispirazione del cancelliere Michel de L'Hospital, aveva auspicato che «fosse insediata una commissione formata da giureconsulti, da uomini esperti negli affari dello Stato e da giuristi pratici, che avrebbero dovuto selezionare e raccogliere un materiale normativo tanto tratto dai testi giustiniani quanto dalla

<sup>399</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>400</sup> *Ibid.*, pp. 161-174.

<sup>401</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>402</sup> *Ibid.*, p. 89.

<sup>403</sup> *Ibidem*.

<sup>404</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 269. Cfr. ANDREA ALCIATO, *De verborum significatione*, in epist. noncup. ID., *Opera*, I, Basileae, apud T. Guarinum, 1571.

filosofia e dall'esperienza e ispirato ai principi naturali e delle genti, fondamentalmente contenuti nella legge mosaica»<sup>405</sup>. L'esigenza di ridurre il diritto in arte, promossa prima di tutti dal Gribaldi sotto il segno delle autorità classiche, e avvertita fortemente anche dall'Ingegneri, aveva permeato anche le pagine bodiniane della *Iuris universi distributio*<sup>406</sup>.

Lo stesso Muratori, del resto, aveva espressamente affermato di seguire il sentiero già intrapreso da altri prima di lui. Tra questi spiccavano proprio i nomi di «Giovanni Bodino» e «Francesco Hottomanno», accanto ai quali il Modenese collocava anche «Girolamo Zevallos», il «Chokier», il «Kestner» e il «Leibnizio»<sup>407</sup>.

Anche nella proposta di riforma, quindi, il disegno muratoriano si collocava interamente nel solco di una consolidata tradizione. Muratori riproponeva, infatti, ai principi italiani a mezzo del Settecento, quelle idee, nate in Italia, che avevano trovato, però, soltanto nella Francia del Cinquecento il terreno giusto per poter attecchire. Più di un secolo e mezzo dopo, i tempi sembravano maturi perché quelle istanze potessero trovare ascolto anche nella penisola, e a dar nuova voce a quelle idee, calate nelle peculiarità del contesto italiano, e nel più profondo rispetto delle tradizioni e delle consuetudini locali, ci provava il più attento indagatore delle *Antichità italiane*. In questo Muratori mostrava interamente la stretta vicinanza ai «riformatori» francesi del Cinquecento, tra i quali si potevano annoverare i più attenti studiosi delle antiche consuetudini. Le proposte di riforma nel campo del diritto nella Francia di fine Cinquecento, del resto, erano legate proprio a questo: al tentativo di ristabilire le antiche libertà come limite al potere assoluto della monarchia.

Un filo sottile, quindi, legava le idee di Muratori al Gribaldi e a quanti, sul finire del secolo, ne avevano raccolto la lezione in Francia, legando le esigenze di riforma del diritto al ristabilimento delle antiche libertà e dei limiti al potere

---

<sup>405</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 40. Cfr. FRANÇOIS HOTMAN, *Antitribonian ou discours d'un grand et renommé Iurisconsulte de nostre temps, sur l'estude des loix, Fait par l'advis de deu Monsieur de l'Hospital Chancelier de France en l'an 1567, Paris, Ieremie Perier, 1603*, (rist. anast. Saint-Etienne, Publication de l'Université de Saint-Etienne, 1980, pp. 152-155).

<sup>406</sup> A questo proposito si veda M. D. COUZINET, *Histoire et méthode à la Renaissance*, cit., pp. 100-120.

<sup>407</sup> *Difetti*, p. 89. Muratori cita Bodin e Hotman accanto a Jeronimo de Zeballos (Cfr. HIERONYMUS DE CAEVALLOS, *Speculum aureum opinionum communium contra communes*, cit), Erasme de Chokier, Heinrich Ernst Kestner e a Gottfried Wilhelm Leibniz.

assolutistico della monarchia, radicati nel costituzionalismo francese. Anche nel pensiero muratoriano le istanze di riforma, pur vincolate, per la loro realizzazione, all'autorità del principe, si mostravano inscindibilmente collegate all'affermazione dei limiti del potere sovrano. Rimediando, per quanto possibile, ai mali della giurisprudenza, Muratori pareva aspirare a ripristinare nel giurista, dalle ineccepibili doti morali e «speculative», la necessaria funzione di «limite vivo» al potere politico. Come ricordava l'Ingegneri, del resto, «il modo di haver nella Republica buoni magistrati consiste[va] nella retta e virtuosa instrutione de i giovani»<sup>408</sup>.

---

<sup>408</sup> Doc. 2, cc. 7r-7v.



**PARTE SECONDA**  
**IL PENSIERO POLITICO DI MURATORI**

## CAPITOLO V

### MURATORI E L'EDUCAZIONE DEL PRINCIPE CRISTIANO

SOMMARIO: 1. Muratori e l'educazione del principe cristiano: i *Rudimenti di Filosofia Morale*

1. Si come non è diversa l'arte che regge gli armenti dalla cura d'un giumento solo né quella de pastori delle greggie minute dal governo d'una sola pecorella, così nel reggimento delli huomini per natura sociabili, i quali tutt'insieme per participatione della ragione sono un sol huomo, e perché formano una sola natura, specifica tutte quelle vie, che servono all'institutione di un huomo privato sono le medesime, con le quali il legislatore instituisce tutta la città e questo istesso è confermato da Aristotile in molti luoghi ov'egli dice, che sono una medesima disciplina la privata et la publica, et nei medesimi libri morali il fine della scientia trattata non è il fine e la perfettione d'un huomo solo, ma egli propone per fine dell'intento suo il fine dell'arte architetonicha, cioè quella che commanda a tutte l'altre arti, che è l'arte regia. E perché questo non è altro che la civile felicità, va investigando Aristotele lo stato sostantiale di questa medesima, i suoi principii, che sono gl'habiti delle virtù nell'attioni ov'ella risiede secondo loro, et insieme tutte le loro differenze<sup>1</sup>.

L'inscindibile legame tra etica e politica, presentato dall'Ingegneri, sulla scorta di Aristotele, come l'elemento costitutivo della «scienza civile», l'unico in grado di portare alla «civile felicità», caratterizzò larga parte della trattatistica politica del tardo Cinquecento. L'idea che nell'«Etica» risiedesse la premessa necessaria dell'arte di regger gli Stati, la quale trovava nella «Politica» la sua concreta applicazione, era a fondamento dei trattati di morale indirizzati ai detentori del potere civile, volti a delineare, ai sovrani della Controriforma, un modello ideale di «principe cristiano»<sup>2</sup>. La promozione di una «riforma effettiva dei principi» fu, infatti, una delle preoccupazioni dominanti del Concilio di Trento<sup>3</sup>. Riemergevano le

---

<sup>1</sup> Doc. 2, c. 23v.

<sup>2</sup> Sulla letteratura volta alla «riforma» dei principi all'indomani del Concilio di Trento, si veda R. DARRICAU, *La spiritualité di prince*, «XVII<sup>e</sup> siècle», LXII (1964), pp. 78-111.

<sup>3</sup> R. DARRICAU, *La spiritualité di prince*, cit., p. 78. Cfr. ID., *Le prince chretien dans la pensée de Lodovico Antonio Muratori*, in *La fortuna di L. A. Muratori*. Atti del convegno internazionale di studi muratoriani (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 331-347: 331-332. Mettendo in relazione il pensiero muratoriano con quanto affermato da teologi e moralisti cattolici all'indomani del Concilio di Trento, Darricau afferma che: «Sous l'impulsion du Saint-Siège, théologiens et moralistes s'appliquèrent par tous les moyens à donner une vraie idée de la nature du pouvoir civil et de ses prérogatives. Ils firent appel aux savants les plus réputés pour réfuter Machiavel et ses partisans. En 1591 Innocent IX chargeait le Père Possevin d'une semblable mission et, en 1597, Rybadeneyra, le compagnon de saint Ignace de Loyala, dénonçait à son tour ces graves erreurs. Dans ce même esprit furent édités une multitude de volumes. Tous dérolurent une vision d'ensamble des obligations qui incombent aux princes crétiens. Reprenant une vision que le Moyen Age avait seulement ébauchée, ils

istanze proprie del genere letterario degli *specula principum*, benché spesso come semplice riformulazione di luoghi comuni, riproponendo un ideale etico del principe, inteso nel senso di «un'etica individuale, fondata sul dominio delle passioni e sulla lotta al peccato»<sup>4</sup>.

Le istanze di riforma, però, furono ben presto affiancate dalle esigenze del papato in quanto Stato temporale, bisognoso di una riflessione che descrivesse «la reale natura degli Stati e l'effettivo comportamento dei principi senza varcare i confini della dottrina ufficiale, ovvero piegando quella stessa dottrina in modo da accoglierli e giustificarli»<sup>5</sup>. Un'ampia e variegata trattatistica italiana e spagnola, che dietro il nome di Machiavelli celava «esigenze politiche ben più pressanti»<sup>6</sup>, si

---

mettent l'accent sue le bon accomplissement de leur «devoir d'état». La substance de cet enseignement se trouve dans l'oeuvre de Lodovico Antonio Muratori, particulièrement dans ses *Rudimenti di filosofia morale*. Tra gli scritti della Controriforma a cui Muratori avrebbe guardato con particolare interesse, Darricau menziona il *De Officio principis christiani* del Bellarmino (ROBERTO BELLARMINO, *De officio principis christiani libri tres auctore Roberto S.R.E. card. Bellarmino e Societate Iesu*, Romæ, Ex typographia Bartholomæi Zannetti, 1619), lo *Judicium* del Possevino (A. POSSEVINO, *Judicium de Novae militis Galli scriptis, quae ille discursus politicos et militares inscripsit. De Joanni Bodini methodo historiae, libris de republica et demonomania. De Philippo Mornei libro de perfectione christiana. De Nicholao Machiavello*, Roma, 1592) e il *Tratado de la religion y virtudes que deve tener el principe christiano* del Ribadeneyra edito a Madrid nel 1595 (l'opera ebbe una traduzione latina dal titolo P. RIBADENEYRA, *Princeps christianus aduersus Nicolaum Machiavelum, ceterosque huius temporis politicos a P. Petro Ribadeneira nuper Hispanicae, nunc Latine a P. Ioanne Orano viroque Societatis Iesu theologo editus, Poloniae ac Suuiciae regi dedicatus*, Coloniae Agrippinae, apud Bernardum Gualtheri, 1604). In realtà, come si vedrà, Muratori pare recuperare anche molti dei temi trattati dagli «antimachiavellisti ugonotti» contro i quali gli scrittori di parte cattolica prendevano posizione celando la polemica dietro il nome di Machiavelli.

<sup>4</sup> Sul genere letterario degli *specula principum* e sulla sua fortuna, si veda D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» tra Medio Evo e Prima età Moderna, Modelli nella storia del pensiero politico*, I, a c. di V. I. Comparato, «Il pensiero politico» (1987), pp. 103-122. Per la citazione, in particolare, *Ibid.*, p. 110. Sugli *specula* e, in particolare, per quanto concerne l'ultimo è più compiuto esempio di questa tradizione si veda M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in ERASMO DA ROTTERDAM, *L'educazione del principe cristiano*, introduzione e note a c. di M. Isnardi Parente, Napoli, Morano, 1977, pp. 9-46 (ora in ID., *L'educazione del principe cristiano di Erasmo da Rotterdam*, in ID., *Rinascimento politico in Europa*. Studi raccolti da D. Quaglioni e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 23-55)

<sup>5</sup> V. I. COMPARATO, *Il pensiero politico della Controriforma e la ragion di Stato*, in *Il pensiero politico dell'età moderna. Da Machiavelli a Kant*, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 2002, pp. 127-168.

<sup>6</sup> P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 47. In realtà, a fine Cinquecento, il nome di Machiavelli era pura «accidentalità letteraria», servendo unicamente «come mezzo in una battaglia ideologica». Ciò valeva sia per gli «antimachiavellisti ugonotti», che miravano a criticare, attraverso Machiavelli, la politica praticata alla corte di Caterina de' Medici, favorita dai fuorusciti italiani, accusati di corrompere le antiche consuetudini del regno di Francia. Ma valeva, al contempo, per gli «antimachiavellisti cattolici», che si scagliarono a loro volta contro il Segretario fiorentino, non potendo lasciare

accompagnò all'azione concreta dei Nunzi presso le corti di tutta Europa e alla diffusione capillare dei collegi gesuitici, specializzati nell'educazione dei principi e dei ceti dominanti<sup>7</sup>.

Recuperando gli insegnamenti di quanti, nel tardo Cinquecento, rivendicavano la necessità di riaffermare la sostanza morale e giuridica del potere politico e della sovranità, in netta contrapposizione, seppur non sempre espressa, con la trattatistica della *Ragion di Stato*, Muratori elaborò il suo pensiero politico, traendo dal «seminario di vescovi» del Borromeo, e, in special modo dal personaggio più illustre di quel «seminario», Cesare Speciano, importanti spunti di riflessione anche sulla politica. Politica e diritto, per Muratori, presentavano, infatti, un legame inscindibile e particolarmente importante. Si trattava di riaffermare il fondamento ed i limiti morali e giuridici del potere politico, nel rispetto un ordine giuridicamente e moralmente conformato. E in questo l'educazione morale prima di tutto del principe ed, ingenerale, dei giovani assumeva una rinnovata importanza.

Era questo il fondamento del pensiero politico muratoriano fin dai «rudimenti» di filosofia morale, stilati per il principe ereditario di Modena, in cui ben si coglie l'intreccio di motivi propri della tradizione politica di fine Cinquecento. Riallacciandosi alla più autentica lezione degli *specula*, anche Muratori individuava nel «dominio di sé», quella «sanità personale indispensabile a governare gli altri» in cui era possibile riscontrare la «garanzia contro l'uso tirannico della forza da parte del sovrano»<sup>8</sup>.

---

«l'iniziativa della polemica contro un autore condannato da Roma ad autori riformati». Su questo si vedano P. CARTA, *I fuorusciti italiani e l'antimachiavellismo francese el '500*, cit.; si veda inoltre A. M. BATTISTA, *Sull'antimachiavellismo francese del sec. XVI*, in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, a c. di A. M. Lazzarino del Grosso, Genova, Name, 1998, pp. 75-107.

<sup>7</sup> L'azione dei Nunzi alle corti europee era mirata essenzialmente ad «instillare» nei sovrani una precisa «rappresentazione de'rispetti politici et della pubblica quiete». P. CARTA, *Nunziature ed eresie nel Cinquecento*, cit., p. 108 (Il passo è tratto dall'istruzione del Minucci a Cesare Speciano per la nunziatura presso Rodolfo II). Sull'azione dei collegi gesuitici si veda a questo proposito *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a c. di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981, in particolare G. M. ANSELMINI, *Per un'archeologia della ratio: dalla «pedagogia» al «governo»*, in *Ibid.*, pp. 11-42.

<sup>8</sup> D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» tra Medio Evo e Prima età Moderna*, cit., p. 110.

Come ricordava Michel Foucault, nel corso che tenne al Collège de France tra il 1977 e il 1978, il problema del «governo di sé», che si ripropose con nuova forza anche grazie al ritorno dello stoicismo nel XVI secolo, fu uno degli aspetti del più generale problema del «governo» e della «governamentalità», che irruppe nel XVI secolo in maniera simultanea a proposito di molti aspetti differenti. Esso si intrecciava, infatti, con il tema fortemente sentito, tra Riforma e Controriforma, del governo delle anime. A questo tema, poi, si affiancavano, con rinnovato vigore, le questioni legate all'educazione dei giovani e, in ultima istanza, del governo degli Stati da parte del principe<sup>9</sup>. La pedagogia del principe, si caratterizzava «par une continuité ascendante»: «celui qui veut pouvoir gouverner l'État doit d'abord savoir se gouverner lui-même» e ciò in linea con una concezione del potere essenzialmente pastorale<sup>10</sup>.

L'intensificarsi delle funzioni del pastorato religioso sul piano spirituale e temporale, si accompagnava, infatti, alla riproposizione di un modello di tipo pastorale anche per il governo del principe, che trovava nel governo del pastore e del padre di famiglia il paradigma di riferimento. Il principe era, infatti, tenuto a garantire, al pari del pastore e del padre, la salute dei sudditi e, specialmente, la salute dell'anima, insegnando loro la via della virtù<sup>11</sup>. Il modello del governo pastorale trovava un esempio significativo in una fonte medievale particolarmente cara al Muratori, di cui lui stesso fu il primo editore, l'*Oculus pastoralis*<sup>12</sup>. Fusione di diversi linguaggi (teologico-giuridico, scritturale, ciceroniano), l'*Oculus pastoralis* individuava nella podesteria la forma «legittima e giusta del potere, la forma 'pastorale', contraria alla tirannide ma anche avversa al reggimento mercenario»<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> M. FOUCAULT, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Édition établie sous la direction de F. Ewald et A. Fontana, par M. Senellart, Paris, Gallimard, 2004, p. 92

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 97.

<sup>11</sup> Si veda a questo proposito MICHEL FOUCAULT, *Leçon du 8 mars 1978, in Sécurité, territoire, population*, cit., pp. 233-259.

<sup>12</sup> Cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto al tempo di Federico II. L'«Oculus Pastoralis» (1222) e la 'sapienza civile'*, cit; ID., *La «civitas» medievale e le sue magistrature. L'«Oculus pastoralis» (1222)*, cit. Sull'*Oculus Pastoralis* si veda *infra* cap. III.

<sup>13</sup> ID., *La «civitas» medievale e le sue magistrature. L'«oculus pastoralis» (1222)*, cit., p. 240.

In modo non dissimile Muratori descriveva al suo discepolo, Francesco Maria d'Este, il potere del principe<sup>14</sup>.

Vicino alla corte e alla famiglia del Duca, come si è visto, specialmente negli anni in cui il suo «principe naturale» si trovava in esilio a Bologna, Muratori mostrò in più occasioni di avere a cuore l'educazione dei figli di Rinaldo I, che conosceva bene<sup>15</sup>. Proprio al suo bibliotecario, storico e giurista, protagonista della politica di corte, il Duca affidò l'educazione morale e politica del figlio primogenito, destinato a salire alla guida del Ducato. In quelle lezioni, edite soltanto nel 1872, il precettore del principe ereditario univa il succo della sua esperienza politica alla miglior tradizione dottrinale, consegnando al futuro sovrano l'essenza del suo pensiero politico<sup>16</sup>. Gli insegnamenti impartiti al principe ereditario, circa lo scopo e, soprattutto, i limiti del potere racchiudono, infatti, seppur *in nuce*, i tratti essenziali della riflessione del Modenese elaborata compiutamente nella *Filosofia morale* e nella *Pubblica felicità*.

Si è parlato del «seminario di vescovi» riunitosi attorno a Carlo Borromeo, al quale, come si è visto, fu legato, per il tramite dell'Ormaneto, anche l'Ingegneri. Proprio dal personaggio più illustre di quel «seminario», Cesare Speciano, colui che più di ogni altro tentò di conformarsi al «modello» di vescovo fornito dal Borromeo, Muratori trasse gli insegnamenti più preziosi impartiti al suo giovane discepolo, di cui avrebbe fatto tesoro anche negli scritti successivi<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> L'espressione «seminario di vescovi», che ricorre spesso nelle biografie del Cardinale, era impiegata comunemente per indicare il fervido gruppo di prelati che animò costantemente la sua casa a Milano, ispirandosi al Borromeo come ad un modello. Si veda, ad esempio, GIO. PIETRO GIUSSANO, *Vita di San Carlo Borromeo, scritta da Gio. Pietro Giussano nobile milanese*, in Roma, nella stamperia della Camera Apostolica, 1610, p. 80. Anche Muratori ripropone questa espressione, presentando uno dei più illustri appartenenti a questo «seminario», Cesare Speciano. Cfr. *Avvertimenti*.

<sup>15</sup> Si veda, in particolare, la lettera A Rinaldo I d'Este in Modena, Modena, 11 maggio 1711, in *Epistolario*, IV, (n. 1148), pp. 1341-1343.

<sup>16</sup> *Scritti inediti di Lodovico Antonio Muratori, pubblicati per celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, Bologna, Zanichelli, 1872.

<sup>17</sup> Cfr. GIOVAN BATTISTA POSSEVINO, *Discorsi della vita, et attioni di Carlo Borromeo prete cardinale di santa Chiesa del titolo di Santa Prassede arcivescovo di Milano. Di Giouan Battista Posseuino Mantouano*, in Roma, appresso Giacomo Tornieri, 1591. La biografia si apre con una lettera dedicatoria a Cesare Speciano, vescovo di Cremona, definito dal Possevino come colui che «non solo mentre ch'egli visse cercò di conformargli ma doppo ch'è morto è anco andata e va in tale maniera seguitando le orme e pedate sue». Sul Borromeo come modello di vescovo si veda G. ALBERIGO, *Carlo Borromeo come modello di vescovo nella chiesa post-tridentina*, cit.

Segretario della Congregazione dei vescovi, vescovo di Novara (1584) e di Cremona (1591), Speciano fu Nunzio apostolico a Madrid presso Filippo II (1586-1589) e nella Praga di Rodolfo II (1592-1597)<sup>18</sup>. Nelle sue *Propositioni christiane et civili*, stilate a partire dal 1585, scritte «pro me solo non aliis donec vixero», Speciano restituisce il «succo» della propria esperienza politica recuperando, al contempo, a fine Cinquecento, l'autentica lezione dei *Ricordi* guicciardiniani<sup>19</sup>.

Molti degli *Avvertimenti* dello Speciano, di cui Muratori pubblicò una *Scelta* in calce al trattato di *Morale*, paiono, quasi incastonati anche nelle lezioni muratoriane per il principe, preannunciando anche molti degli argomenti cruciali degli scritti politici più conosciuti. Lo stretto legame con la riflessione dello Speciano emerge, del resto, anche da un altro scritto muratoriano poco noto, dedicato proprio al *Principe*. Alcune pagine di appunti, forse stilate proprio in preparazione delle lezioni per Francesco Maria contengono, infatti, molti degli argomenti poi sviluppati dal Modenese nei *Rudimenti* e restituiscono, anche nella loro veste formale di *avvertimenti*, l'essenza dei più significativi ricordi di Speciano. L'autografo muratoriano, purtroppo, è andato perduto, ma dall'edizione di Sorbelli è possibile notare come molti dei temi trattati fossero particolarmente diffusi a fine Cinquecento<sup>20</sup>: dal richiamo, fin dalle prime righe, a un governo di tipo pastorale<sup>21</sup>,

---

<sup>18</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 16. Sulla figura di Cesare Speciano, si vedano D. QUAGLIONI, *Prudenza politica e ragion di Stato nelle Propositioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607)*, in «Annali di Storia moderna e contemporanea», II (1996), 2, pp. 45-56, già pubblicato in «Odrodzenie i Reformacja w Polsce», XXXIX (1995), pp. 89-98; P. CARTA, *Ricordi Politici. Le «Propositioni civili» di Cesare Speciano e il pensiero politico del XVI secolo*, Trento, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di scienze giuridiche, 2003; ID., *Nunziature ed eresia nel Cinquecento: nuovi documenti sul processo e la condanna di Francesco Pucci*, Trento, Cedam, 1999 (Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Trento, 29).

<sup>19</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit.

<sup>20</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Principe*, in T. SORBELLI, *Attualità di L. A. Muratori*, «Studi e documenti», XVIII (1940), pp. 3-16: 12-16 (poi edito in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti autobiografici*, a c. di T. Sorbelli, Vignola, Comitato Vignolese per le onoranze di L. A. Muratori, 1950, pp. 130-135).

<sup>21</sup> «Finché il principe non intende che ha egli da essere padre de'suoi popoli e medicar da padre chi tra i suoi sudditi falla, egli non giungerà alla vera gloria di principe buono»; «Bisogna che i principi si persuadano non essere dati loro i popoli per servizio solo d'essi principi, ma ch'essi principi son dati al popolo per servizio del popolo». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Principe*, cit., p. 12. Cfr. *Propositioni christiane et civili*, prop. 468, p. 238.

all'aristotelica contrapposizione tra il principe e il tiranno<sup>22</sup>; dall'importanza per il principe di contornarsi di buoni consiglieri<sup>23</sup>, al dovere di dare udienza ai sudditi<sup>24</sup>.

Un intreccio di motivi, caratterizza, quindi, le lezioni muratoriane dedicate a Francesco Maria. Accanto a un forte legame con gli *Avvertimenti* dello Speciano, che trova riscontro nel suo scritto sul *Principe*, Muratori mostra, al contempo di recuperare pienamente la concezione legalitaria della sovranità e della «*maiestas legibus alligata*» della miglior tradizione italiana antitirannica di diritto comune, vivamente affermata, nella Francia dilaniata dalle guerre di religione, dai più grandi giuristi ugonotti del tempo.

Coniugando tutte queste istanze, tra loro solo apparentemente confliggenti, Muratori impartiva i suoi insegnamenti a Francesco Maria.

Composti tra il 1713 e il 1714 i *Rudimenta philosophiae moralis* sono costituiti da due parti. La prima reca il titolo «Rudimenti di filosofia morale», e fu stilata nel 1713 mentre la seconda, che tratta «del governo politico», è datata al 17 febbraio 1714. Benché sia possibile individuare due parti distinte, lo scritto presenta una sostanziale «unità monografica»<sup>25</sup>. La lezione del Modenese, pienamente in linea col dettato aristotelico, appare, infatti, fin dal primo momento ben chiara: l'educazione morale costituiva il necessario prologo all'educazione politica. Prima di poter governare gli altri il principe deve essere in grado di governare se stesso, dominando le proprie passioni, nella via delle virtù, che erano, essenzialmente, le virtù cristiane.

<sup>22</sup> «Aristotile insegna nella Politica essere loro differenti, per cagion di fine, il Re, il Signore, il Tiranno: *Rex primario Rei publicae commodum intendit; Dominus primarium proprium, deinde populi; Tirannus proprium tantum, non populi*». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Principe*, cit., p. 12. Speciano sviluppa ulteriormente la contrapposizione aristotelica tra il buon principe e il tiranno. Cfr. *Propositioni christiane et civili*, prop. 463, pp. 236-237.

<sup>23</sup> «Guai a quel principe che non ha buoni consiglieri, peggio a chi gli ha e non vuol valersene». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Principe*, cit., p. 14. Cfr. *Avvertimenti*, avv. 130, p. XXII: «Quando un signore non vuol consiglio, abbiatelo per lo peggior signore, che possa essere, per savio ch'egli sia o si tenga; procedendo ciò o da gran superbia, che lo fa tener se superiore a tutti anche in sapere; o da gran malizia, e inclinazione, che ha al male: perché questa gli fa scusare il consiglio, per non far cosa buona; o procede da pura sciocchezza che non gli lascia conoscer l'errore: e questa è la più comune».

<sup>24</sup> «Regolare il tempo da dare udienza a'poveri sudditi, massimamente abitanti fuori della città». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Principe*, cit., p. 14. Cfr. *Avvertimenti*, 14, 16, p. V. Cfr. *infra* n. 77.

<sup>25</sup> B. DONATI, *Del governo politico sulle basi dell'etica*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti politici postumi*, a c. di B. Donati, Bologna, Zanichelli, 1950, pp. XXXII-XLV: XXXV. Cfr. ID., *Rudimenti di filosofia morale*, in *Ibid.*, pp. 53-102 (d'ora in poi *Rudimenti*).

Fu lo stesso Muratori, del resto, a confermare l'unità dell'opera. Come osservò Benvenuto Donati, nell'introduzione allo scritto, da lui ripubblicato nel 1950, riordinando il suo archivio, dopo la nomina di Francesco Maria come Duca di Modena, Muratori raccolse entrambi i fascicoli in una teca, scrivendovi in fronte «Rudimenta philosophiae moralis/ Pro principe Franco Maria Estensi nunc Mutinae Duci»<sup>26</sup>.

Lo scritto si apre con un monito socratico: «Nosce te ipsum», è questo che il giovane principe è invitato a fare prima di tutto, per poter essere in grado di governare se stesso ed essere, così, felice<sup>27</sup>. Sono due i beni ai quali l'uomo può ambire: i beni del corpo e i beni dell'animo e soltanto i secondi sono in grado di rendere felice chi li possiede. Conformemente a quanto affermato dallo Stagirita, Muratori invita il suo discepolo a scegliere la via della virtù, l'unica via a cui deve rivolgere il suo pensiero «chi brama d'essere felice» e «specialmente il principe», «tenuto per obbligo suo particolare [...] render virtuosi anche gli altri, e [...] più di ogni altro [...] sottoposto alla disgrazia d'essere sopraffatto dall'amor de' piaceri»<sup>28</sup>. La virtù è definita da Muratori conformemente alla lezione aristotelica mediata dall'insegnamento di Tommaso: essa è un «abito elettivo della volontà, il quale dispone l'uomo ad operar cose oneste, secondo il dettame della prudenza»<sup>29</sup>. La prudenza, infatti, «ha da essere la direttrice dell'uomo virtuoso in ogni occasione di operare»<sup>30</sup>. Ogni virtù, del resto, «è posta fra due estremi viziosi, dai quali si ha l'uomo da guardare con gran cura»<sup>31</sup>.

Recuperando pienamente la tradizione degli *specula principum*, Muratori delinea un catalogo di virtù in cui il futuro principe è tenuto a rispecchiarsi<sup>32</sup>. Tra le

---

<sup>26</sup> B. DONATI, *Del governo politico sulle basi dell'etica*, cit., p. XXXVI.

<sup>27</sup> *Rudimenti*, p. 53.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 55.

<sup>29</sup> *Ibidem*. Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1107a; SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Quaestiones disputatae. De virtutibus in communi*, II, cura et studio P. Bazzi, M. Calcaterra, T. S. Centi, E. Odetto, P. M. Pession, in *Studio Generali Fratrum Praedicatorum Taurinensi S. Theologiae Lectorum*, Taurini - Romae, Marietti, 1965, q. I, a 1, p. 707 («*Et primo quaeritur utrum virtutes sint habitus*»); *Ibid.*, q. I, a. 5, p. 719 («*Quinto quaeritur utrum voluntas sit subiectum virtutis*»).

<sup>30</sup> *Rudimenti*, p. 55.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> R. DARRICAU, *Le prince chretien dans la pensée de Lodovico Antonio Muratori*, cit.

quattro virtù cardinali canonizzate dall'Aquinate, «Prudenza», «giustizia», «temperanza» e «fortezza», Muratori riserva particolare attenzione alle prime due.

La giustizia, «virtù che inclina l'uomo a dare a sé, e a gli altri con proporzione ed uguaglianza il suo dovere nelle distribuzioni e nelle commutazioni», è presentata seguendo, ancora una volta, la riflessione di Aristotele e Tommaso<sup>33</sup>. Regina delle virtù, la giustizia si può dividere in tre classi. La prima «riguarda Dio, e comprende tutto quello che gli uomini debbono a Dio»<sup>34</sup>. «La seconda giustizia è quella che ogni uomo dee fare a sé stesso col rispondere a i doveri della sua nascita, della sua professione, del suo grado». A questo proposito Muratori sottolinea che un principe, è «ingiusto contro se stesso» quando «non fa operazioni da principe, o per ignoranza, o per malizia, o per pigrizia»<sup>35</sup>. E il principe deve essere ben consapevole di «ciò che conviene all'obbligazione sua», ricordandosi principalmente «che non si è principe a fin di pascere l'ambizione sua in comandare ai sudditi, e farsi da loro servire, ubbidire e dar tributo, ma [...] per esercitare il gran ministero di rendere i sudditi felici con amarli, difenderli, procurar loro ogni possibil prosperità e vantaggio»<sup>36</sup>. La terza tipologia di giustizia è, infine, quella che «l'uomo dee fare all'altro uomo». Anche in questo caso Muratori sottolinea come i «principi [...] specialmente» siano gravati di questo obbligo: spetta a loro, infatti, «operare in maniera che ad ognuno tocchi, e ad ognun si conservi quello che gli è per giustizia dovuto»<sup>37</sup>. Ai principi compete poi un'altra giustizia «difficilissima e, però, tanto più gloriosa»: «far giustizia agli altri anche contro se stesso»<sup>38</sup>.

Fin da queste prime riflessioni è possibile cogliere come la funzione del principe si caratterizzi essenzialmente come una somma di doveri. Il modello di «principe cristiano» presentato da Muratori al suo discepolo pare conformarsi proprio al modello presentato ai sovrani all'indomani del Concilio di Trento ai quali

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 57. Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1131b 31. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 61 a. 1, p. 1348.

<sup>34</sup> *Rudimenti*, p. 57.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pp. 57-58.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 58.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

si attribuiva un triplice ordine di doveri: «envers Dieu et envers l'Église», «envers ses peuples» ed «envers lui-même»<sup>39</sup>.

La virtù a cui il principe è tenuto principalmente a conformarsi è, però, la virtù della prudenza, intesa, ancora una volta sulla scorta di Aristotele e di Tommaso, come «abito virtuoso dell'intelletto, per cui l'uomo regola bene le azioni, e i costumi, conoscendo l'eccesso, o il difetto morale delle cose, e il luogo, e il tempo di operare o non operare, e in una maniera, e non in un'altra»<sup>40</sup>. Si tratta di un abito «che non si forma, se non con la speranza»<sup>41</sup>. Chiamata da molti «regina delle virtù», la prudenza si divide, secondo la lezione tomista, in «politica, economica e monastica»<sup>42</sup>. La prima «riguarda il ben pubblico, ed è necessaria ad ogni principe, e a chiunque governa popoli»; la seconda «è quella che insegna a governare la propria famiglia, la quale per ciascuno è un piccolo principato e consiste nel saper rendere felice la propria famiglia». La prudenza «monastica è, infine, quella che insegna a regolar ben se stesso»<sup>43</sup>. Il prudente, quindi, «comanda a se stesso», «cerca l'utile, ma non giudica utile, se non quello, che è giusto ed onorevole, e che si può conseguire con mezzi lodevoli». Recuperando l'autentico insegnamento aristotelico, travisato dagli scrittori della «Ragion di Stato», Muratori mette in evidenza come la scelta dei mezzi non debba nuocere «alla purità della coscienza», e deve tener conto di tutte le «circostanze»<sup>44</sup>. Muratori elenca, inoltre, «i fonti della prudenza», che sono cinque: il «lume naturale», gli «insegnamenti de i savi, e d'altre prudenti persone», «la cognizione delle cose naturali ed artefatti, e lo studio delle arti liberali e

<sup>39</sup> R. DARRICAU, *La spiritualité du prince*, cit.

<sup>40</sup> *Rudimenti*, p. 58. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 47, a. 4, p. 1293; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 47, a. 5, cit., p. 1293.

<sup>41</sup> *Rudimenti*, p. 58. Sono molti gli *Avvertimenti* di Speciano dedicati alla prudenza. Muratori approfondisce ampiamente l'argomento nella *Filosofia Morale*. Per la trattazione muratoriana della virtù della prudenza, nello stretto legame con quanto affermato da Speciano, si veda *infra* Cap. VI. In particolare, per quanto concerne il ruolo dell'esperienza nella formazione del principe prudente si veda *Avvertimenti*, avv. 179, 181, pp. XXIX-XXX.

<sup>42</sup> Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 47, a. 11, p. 1297.

<sup>43</sup> *Rudimenti*, p. 59.

<sup>44</sup> *Ibidem*. Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1145a. Come ha sottolineato Anna Maria Battista, questo concetto fu variamente interpretato dagli scrittori politici del Cinquecento. Il massimo travisamento dell'autentica lezione aristotelica si avrà con l'assimilazione, alla fine del secolo XVI della prudenza politica con la «Ragion di Stato». ANNA MARIA BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., pp. 223-229.

meccaniche», «le scienze, le lingue, ed altri mezzi dell'umano sapere» e, finalmente «la propria speriienza». L'esperienza è, secondo Muratori, la fonte più preziosa ed importante: «niuna cosa ci è, che faccia l'uomo più prudente e saggio, come questa»<sup>45</sup>.

Oltre alle quattro virtù cardinali, Muratori presenta al rampollo di casa d'Este un ampio spettro di virtù, tratte, ancora una volta dall'insegnamento di Tommaso<sup>46</sup>. Nel catalogo offerto al principe ereditario, infatti, c'è spazio per l'«Affabilità», virtù che offre l'occasione al Modenese per mettere in guardia il suo allievo dagli «adulatori», uno dei due estremi viziosi di quella virtù<sup>47</sup>. Muratori sottolinea, infatti, che «quel principe, che daddovero ama se stesso, e la sua gloria, dovrebbe pagare uomini, che gli stessero appresso per dirli la verità»<sup>48</sup>. Accanto all'affabilità, Muratori sottolinea l'importanza della «veracità», che si colloca tra «arroganza» e «simulazione», a cui aggiunge l'«urbanità». Il Modenese attribuisce, poi, grande rilevanza alla «liberalità», in relazione alla quale il Modenese si avvale dell'esempio di «principi» illustri, come Cosimo de' Medici, Vespasiano e Alessandro Severo<sup>49</sup>. Collocata tra l'avarizia e la prodigalità, la «liberalità» è, poi, seguita dalla «magnificenza», e dalla «magnanimità», anche quest'ultima supportata dall'esempio di Alfonso I, duca di Ferrara e di Carlo V<sup>50</sup>. Il catalogo termina con il richiamo all'«umiltà», alla «mansuetudine», e alla «verecondia»<sup>51</sup>.

<sup>45</sup> *Rudimenti*, p. 60.

<sup>46</sup> Come ha mostrato Raymond Darricau, le virtù presentate da Muratori a Francesco Maria d'Este seguono interamente la lezione tomista. R. DARRICAU, *Le prince chretien dans la pensér de Lodovico Antonio Muratori*, cit., pp. 333-334.

<sup>47</sup> *Rudimenti*, p. 61. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 114, pp. 1553-1554. La virtù dell'affabilità è collocata da Muratori tra i due estremi costituiti dall'«adulatore» e dal «contenzioso, litigioso». *Rudimenti*, pp. 62-63. In modo non dissimile ne parla anche Speciano in *Avvertimenti*, avv. 25, p. VII: «Due vizi opposti cadono né servidori, cioè l'adulazione, e la contraddizione».

<sup>48</sup> *Rudimenti*, p. 62.

<sup>49</sup> *Rudimenti*, pp. 66-67. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 117, pp. 1557-1561.

<sup>50</sup> *Rudimenti*, pp. 67-68. Cfr. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 129, pp. 1599-1606; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 134, pp. 135-1618.

<sup>51</sup> *Rudimenti*, pp. 70-71. Cfr. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 144, pp. 1643-1646; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 157, pp. 1697-1700. Anche Speciano parla della «vergogna» come di una virtù auspicabile nel principe: «In tutti, ma specialmente nel Principe vorrei, che abbondasse la vergogna: perché volentieri non farà cose male, e la ragione starà sempre in trono». *Avvertimenti*, avv. 126, p. XXI.

Muratori chiude questa prima parte dell'opera con una sintesi delle passioni, ancora tutta aristotelica. Il Modenese insiste soprattutto sull'«amor proprio», «consigliere segreto e potentissimo di tutte le nostre azioni», mettendo in evidenza l'importanza di guardarsi dai suoi eccessi<sup>52</sup>. A differenza degli stoici non considera negativamente le passioni in se stesse, ma invita il suo discepolo a ben regolarle per mezzo della «prudenza» e della «ragione»<sup>53</sup>.

Dopo aver indicato «come l'uomo abbia da governar se stesso», Muratori può indicare al suo discepolo «come egli abbia da governar gli altri, allorché è principe»<sup>54</sup>. Aderente alla lezione degli *specula*, mostrando una particolare vicinanza alla *Institutio* erasmiana, innanzi tutto Muratori presenta al futuro principe i due paradigmi contrapposti del buon reggitore e del tiranno<sup>55</sup>. Il principe, afferma Muratori, «è una persona destinata da Dio a governar de i popoli, e a procurare in tutto quello ch'ei può la loro felicità»<sup>56</sup>. «La differenza che passa fra il Tiranno e il Principe è questa»: «il principe vero, e buono, ha da creare sopra tutti i vantaggi, i comodi, e la felicità del suo popolo», a differenza del «tiranno», del «cattivo Principe», che «cerca il comodo, e la soddisfazione propria»<sup>57</sup>. Anche nella riflessione muratoriana la distinzione del buono dal cattivo reggitore è desunta

<sup>52</sup> *Rudimenti*, p. 73. Anche Speciano mette più volte in guardia dai pericoli legati all'«amor proprio», «che non ci lascia misurare noi stessi, nè conoscere come, e quali siamo». *Avvertimenti*, avv. 33, p. VIII.

<sup>53</sup> *Rudimenti*, p. 72. Anche Speciano sottolinea l'importanza di sapere «dominar le [...] passioni», specialmente «nei giovani», presso i quali questo compito appare particolarmente difficile. *Avvertimenti*, avv. 131, p. XXII.

<sup>54</sup> *Rudimenti*, p. 75.

<sup>55</sup> Cfr. M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in ERASMO DA ROTTERDAM, *L'educazione del principe cristiano*, cit., p. 21.

<sup>56</sup> *Rudimenti*, p. 75.

<sup>57</sup> *Ibidem*. La distinzione aristotelica, fatta propria da Muratori, alla base della tradizione degli *specula*, ritorna anche nel *Tractatus testimoniorum* bartoliano. Nel trattato Bartolo definisce la *prudenza regnativa*, la virtù, secondo l'impostazione tomista, propria di chi regna, che pare corrispondere all'immagine del principe delineata da Muratori: «*Regnativa prudentia*», scrive, infatti, Bartolo, «*consistit in bene operando in bonum finem, hoc est in quiete, & bonum subditorum, non in finem sui lucri, vel personae. Haec quidam requiruntur in principe, hoc in quolibet protestate gerente publice*». BARTOLI A SAXOFERRATO, *Tractatus Testimoniorum*, cit., p. 294. Cfr. D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «tractatus testimoniorum» bartoliano*, cit., p. 107.

principalmente dalla *Politica* aristotelica, ed è fondata sul criterio del bene e dell'utilità comune<sup>58</sup>.

«Il vero fine del Regnante, in promuovere la felicità de' popoli, può essere l'onore e la gloria ma», aggiunge Muratori «finalmente essendo questo un premio transitorio e leggiero, il vero e principal premio ha da esser quello ch'egli dee aspettare da Dio, liberalissimo pagatore di quanto danno i Principi in pro de' sudditi suoi»<sup>59</sup>. «Un ottimo principe», infatti, «è un gran Santo, perché un'eminente virtù si richiede per essere buon Principe». Quello del Principe è un «pericoloso uffizio per la salute dell'anima» e solo nella virtù i principi possono «assicurarla»<sup>60</sup>. Muratori recupera, anche qui, pienamente la lezione di Speciano: solo collocandosi sulla via della virtù era, infatti, possibile «intende[re] et pratica[re] le cose politiche senza offendere la propria coscienza»<sup>61</sup>.

Peraltro «non è già disdetto a i Principi il cercare anche la gloria umana, e il vantaggio della lor famiglia, purché in primo luogo procurino la gloria di Dio e il vantaggio de' popoli». Questa è l'unica via per ottenere tali premi, «essendo sommo errore quello de' principi malvagi, che cercano per la via dell'oppression de i popoli la gloria e gli interessi propri»<sup>62</sup>. «Non c'è», infatti, «la maggior lode per un principe, quanto farsi amare assaissimo dai sudditi suoi, mercé dell'ottimo governo»<sup>63</sup>. I tiranni, al contrario, «poco durano essi, o poco dura la fortuna della loro famiglia», sia perché «Dio li suol punire anche in questa vita» sia perché «i principi cattivi sono mal voluti e detestati da i popoli, e da tutti i principi vicini, e incontrano loro d'ordinario possibili disgrazie»<sup>64</sup>. Qualora Dio non li punisca sulla Terra, del resto,

---

<sup>58</sup> Nella *Politica*, infatti si legge che «quando l'uno, i pochi o i molti governano per il bene comune, queste costituzioni necessariamente sono rette, mentre quelle che badano all'interesse di uno solo o dei pochi o della massa sono deviazioni»; la tirannide, ad esempio, è definita come «una monarchia che persegue l'interesse del monarca». ARISTOTELE, *Politica*, 1279a 25ss; 1279b 5 ss.

<sup>59</sup> *Rudimenti*, p. 75.

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> Questo è il titolo dato dallo Speciano ai suoi *Avvertimenti. Propositioni christiane et civili*, p. 99.

<sup>62</sup> *Rudimenti*, p. 76.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

certamente nell'«altro paese» i tiranni sono tenuti a «pagare rigorosamente il fio delle loro colpe principesche»<sup>65</sup>.

L'unica via per farsi amare dai popoli, quindi, sottolinea Muratori, è quella di amarli. Il principe deve essere non solo il loro «padrone» ma anche il loro «padre», cercando «tutte le vie di farli felici, di giovar loro, di renderli benestanti, di difenderli, e di procurar loro ogni bene sì spirituale, come temporale»<sup>66</sup>. Al contrario, i «Principi cattivi [...] si figurano che quanti sono i lor sudditi tutti sieno creati per loro e tutti destinati dalla Provvidenza per servire alla gloria, alla grandezza, al divertimento e al vantaggio d'essi principi, immaginandosi ancora d'esser padroni della roba e della vita dei sudditi»<sup>67</sup>. Ma non deve essere questo lo scopo del Principe: «il ben pubblico è et ha da essere il fine proprio e l'oggetto primario de'Regnanti. Hanno i sudditi da ubbidire e servire al Principe; ma il Principe dee fissarsi in capo questa vera massima, cioè ch'egli molto più ha da servire al bene dei sudditi suoi, perchè confidati a lui a questo fine dalla divina Provvidenza»<sup>68</sup>. Il vero «uffizio e ministero» del principe consiste, del resto nel «proccurar la gloria d'esso Dio ne' [...] sudditi»<sup>69</sup>.

Come rivelano queste riflessioni, Muratori mostra qui di recuperare pienamente la tradizione giuridica medievale mettendo chiaramente in evidenza la condizione di 'suddito' che caratterizza lo stesso principe, al quale Dio ha affidato i sudditi per procacciare «a i medesimi ogni possibile felicità»<sup>70</sup>. Non diversamente da quanto affermato nella *République* bodiniana e, soprattutto, nelle *Vindiciae contra tyrannos*, anche nel pensiero muratoriano «il rapporto tra signore e suddito è inteso

---

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> *Ibidem*. Cfr. *Propositioni christiane et civili*, prop. 468. «Mai il principe sarà sicuro della sua persona, come ho accennato in un altro ricordo, quando quella dei sudditi, et la loro robba non sono sicure nelle mani del principe, il quale non starà mai più sicuro, che nell'amore de'suoi popoli trattandoli come figli, et in modo, ch'essi habbino più sollecitudine della salute del loro Signore che di loro medemi, ne pensi il principe, che per far bene ai suoi vassalli si faccia povero, perchè il far bene è un tesoro, che mai si finisce anzi sempre cresce, purché si spenda col temperamento, et virtù, che si deve».

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> *Ibid.*, pp. 76-77.

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 77.

<sup>70</sup> *Rudimenti*, p. 77.

in termini di un rapporto strettamente bilaterale»<sup>71</sup>. In questo modo al principe sono attribuiti dei precisi obblighi, ai quali è tenuto ad adempiere. E il compito più importante è quello di amministrare la giustizia.

Innanzitutto il principe è «obbligato» a «mantener la pace colla giustizia criminale»<sup>72</sup>. Con particolare attenzione, poi, deve avere cura dell'«altra giustizia, che civile si chiama», «procurando che ciascuno abbia il suo, e che secondo le leggi si decidano le controversie»<sup>73</sup>. «Non può», infatti, «il principe, senza una grave offesa di Dio e degli Uomini, destinare a tal ufizio persone ignoranti, o di poca coscienza»<sup>74</sup>. Spetta, poi, al «principe l'invigilare sulla condotta de i giudici, acciocché invece della giustizia non comettano ingustizie»<sup>75</sup>. Le riflessioni di Muratori si spingono qui ai difetti della giurisprudenza, anticipando già qui quanto avrebbe sviluppato nei successivi scritti giuridici: «volesse poi Dio, che tante opinioni discordi, e tanti libri de' legisti si potessero levar dal mondo, e ridurre a poco il bisogno de' legisti medesimi»<sup>76</sup>.

Affinché sia fatta giustizia, inoltre, il Principe «ha un obbligo preciso di dare udienza al popolo, di ascoltarlo con amorevolezza, e pazienza, e di spedir prontamente i lor memoriali, ordinando ciò che porta il dovere, facendo pagare chi è debitore; rimediando a gli aggravii de' particolari, e compartendo le grazie, che si convengono a cadauno»<sup>77</sup>. Così aveva sempre fatto «S. Luigi Re di Francia», che

<sup>71</sup> M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in JEAN BODIN, *I sei libri dello Stato*, I, Torino, UTET, 1964, p. 47. Cfr. STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae contra Tyrannos*, cit., pp. 17-19. Raymond Darricau ha messo in evidenza come l'analisi muratoriana si iscriva pienamente nel solco tracciato dai teologi e moralisti cattolici impegnati a «réfuter Machiavel», restituendo idee non dissimili da quelle avanzate da Ribadeneyra, Bellarmino o San Lorenzo da Brindisi (Cfr. R. DARRICAU, *Le prince Chretien dans la pensée de Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 331). Tuttavia, anche in questo caso, pare di notare non pochi punti in comune con quanto affermato dagli «antimachiavellisti» ugonotti, tra cui svetta l'autore delle *Vindiciae*.

<sup>72</sup> *Rudimenti*, p. 77. Cfr. *Avvertimenti*, avv. 4, p. III: «Ove non è Giustizia non può essere la Pace, perché Justitia et pax osculatae sunt. E sebbene non si vede sempre Guerra, quando manca la Giustizia, nondimeno la vi è sempre tra' Cittadini, perché si veggono morti, latrocini, ed altri mali infiniti simili a quei della guerra, e però ove non è giustizia ogni buono dee fuggir di stare».

<sup>73</sup> *Rudimenti*, p. 79.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> *Ibid.*, p. 80.

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 81. Cfr. *Avvertimenti*, avv. 14, p. V: «Filippo II Re di Spagna avea tutte le virtù. Una sola cosa in lui mi dispiacque, cioè la ritiratezza sua, e difficoltà nell'ascoltare i suoi vassalli; perché quando questi non possono vedere il loro principe non possono né anche amarlo, come sono tenuti,

«insin quando era in villa, si sedeva sotto un albero co'suoi consiglieri, ed egli stesso chiamava chiunque cercava udienza per suoi affari, e con gran carità udiva tutti sino all'utimo», e «il Buon imperator Leopoldo faceva talvolta fermar la carrozza per ascoltare chi avea necessità di pronta spedizione»<sup>78</sup>.

Il principale impiego del Principe è, quindi, «il non permettere che altri faccia ingiustizie, e il rimediare alle già commesse». A maggior ragione, sottolinea Muratori, «egli stesso sarà tenuto a non commetterne in pregiudizio altrui»<sup>79</sup>. Se, infatti, a commettere ingiustizia era proprio chi era chiamato a garantirne la corretta applicazione, a chi potevano rivolgersi i sudditi?

Emergeva fortemente il problema dei limiti al potere politico, che risiedevano prima di tutto nel dovere dello stesso principe di rispettare le leggi. «È un'opinione tirannica» sottolinea il Modenese «che i Principi non sono soggetti alle leggi»<sup>80</sup>. Muratori ricordava, infatti, al suo discepolo «quella bella sentenza di Platone» tratta dal primo libro delle *Leggi*, secondo la quale «quella Repubblica è felice ove il Principe è ubbidito da tutti, egli ubbidisce alle leggi, e le leggi son giuste, e riguardano il pubblico bene»<sup>81</sup>. Ma, soprattutto, il Modenese rievocava le «celebri e lodatissime parole di Teodosio e Valentiniano» della *lex Digna Vox*<sup>82</sup>:

---

teneramente, perché questa sorta d'amore è necessario, ch'entri per gli occhi: e tra le virtù principali, che si ricercano in un buon principe, è l'essere comunicativo ed ascoltare prontamente i suoi sudditi: di che sommamente sono lodati Traiano e Marco Aurelio»; *Avvertimenti*, avv. 16, p. V: «Il Principe che vuol governar bene, ed essere adorato da'sudditi, finga d'esser egli, per dir così, persona sopra il re, e sopra il regno, e che gli uomini vengano da lui a lamentarsi, quasi del re medesimo, cioè de' suoi ministri, che trattano le cose, del regno più importanti, come la giustizia, e l'entrate regie, ed esso gli ascolti, e faccia giustizia, commettendo la causa ad altri giudici, come che essi fossero sopra il re».

<sup>78</sup> *Rudimenti*, p. 82.

<sup>79</sup> *Ibid.*, p. 83.

<sup>80</sup> *Ibid.*, pp. 83-84.

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 84.

<sup>82</sup> *Ibid.*, pp. 83-84. Cfr. C. 1, 14, 4. Sulla «digna vox» ed i suoi interpreti, nei quali è possibile individuare le prime manifestazioni «di quella che si potrà chiamare una protostoria del costituzionalismo moderno» si vedano D. QUAGLIONI, *La souveraineté partagée au moyen âge*, in *Le Gouvernement mixte. De l'idéal politique au mnstre constitutionnel en Europe (XIII<sup>e</sup> -XVII<sup>e</sup> siècle)*, études réunies et introduites par M. Gaille-Nikodimov, Saint-Étienne, Publications de l'Universlité de Saint-Étuienne, 2005, pp. 15-24. Si veda ora, inoltre, ID., *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del seminario giuridico dell'università di Palermo», LII (2008), pp. 55-67. Si vedano, inoltre, STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae Contra Tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, a c. di e introduzione di S. Testoni Binetti, Torino, La Rosa, 1994; S. TESTONI BINETTI, *Il pensiero politico ugonotto. Dallo studio della storia all'idea di contratto (1572-1579)*, Firenze, CET, 2002.

Le leggi son dettate dalla ragione e i principi hanno da ubbidire alla ragione, e però son celebri le parole di Teodosio e Valentiniano Imperatori l. 4 c. de legibus et constitutis: «*Digna vox est maiestate regnantis legibus alligatum se Principem profiteri. Et revera maius imperio est, submittere legibus Principatum*».

Questo era l'insegnamento più prezioso che il precettore impartiva al futuro principe: l'essere «dichiarazione degna di un regnante che il principe si confessi vincolato alle leggi» in quanto è «prova di grande potere il sottomettere il principato alle leggi». Come ha sottolineato Diego Quaglioni, la *Digna vox* occupa un «posto singolarissimo» nella storia del pensiero giuridico, «a causa della sua importanza nella *longue durée* dell'interpretazione medievale e moderna del testo giustiniano»<sup>83</sup>. Essa, infatti, costituisce l'«espressione massima di una concezione per così dire legalitaria della *maiestas*, della “sovrantà” *legibus alligata*, in diretta opposizione al principio espresso nel noto frammento ulpiano in D. 1, 3, 31, dove per converso si proclama il carattere “assoluto” della potestà del principe, la sua *solutio legibus*»<sup>84</sup>.

La tradizione esegetica del testo ebbe una grande importanza collocandosi «alle radici del moderno costituzionalismo» e ciò si coglie, in special modo, nelle *Vindiciae contra tyrannos* che recano in epigrafe proprio la *Digna Vox*<sup>85</sup>. Furono molti gli scritti, apparsi all'indomani della Saint-Barthelemy, nella fase più cruenta delle guerre di religione, che posero la «questione della natura del potere e più ancora quella dei “freni” del potere, cioè dei suoi limiti “costituzionali”»<sup>86</sup>. Accanto alla *Franco-Gallia* di Hotman (1573), al *De droit des magistrats* di Théodore de Bèze (1574), alla *République* bodiniana (1576) e al *Discours* di Innocent Gentillet (1576), le *Vindiciae* recuperavano, quindi, la miglior tradizione dottrinale dell'età intermedia, l'«esperienza “costituzionale” dell'età di mezzo» per individuare nel diritto il «limite insormontabile per il potere e per i suoi detentori»<sup>87</sup>.

<sup>83</sup> D. QUAGLIONI, *La l. «digna vox» (C. 1, 14, 4) e i suoi interpreti*, cit., p. 56.

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 57.

<sup>87</sup> *Ibid.*, pp. 57-58.

Scegliendo di porre la *Digna vox* a fondamento dell'educazione del futuro principe, Muratori riprende in modo più autentico quella tradizione, collocandosi, a buon diritto, tra gli «interpreti» della *lex*, assertori dei limiti costituzionali al potere politico. Ancora una volta Muratori si fa il miglior interprete della tradizione italiana di diritto comune, che animò la trattatistica politica in particolar modo nella Francia del tardo Cinquecento. Anche per Muratori, infatti, il sistema di limitazioni del potere risiede nella «volontà del potere di conformarsi al diritto, in una sorta di generale e preventiva autolimitazione»<sup>88</sup>. E ciò vale, come si è visto, anche quando il principe esercita la sua sovranità nel fare le leggi<sup>89</sup>.

Nell'impartire i suoi insegnamenti al discepolo, Muratori contrappone, quindi, costantemente il buon principe al tiranno. Chiamato a sottoporsi volontariamente alle leggi, il principe risulta gravato da numerosi doveri.

Il primo è quello di «conservare l'onore e la riputazione a'suoi sudditi». Commetterebbe, infatti, «un atto tirannico, e un'ingiustizia quel Principe, che colla sua impudicizia svergognasse le famiglie, o senza giusti motivi, pregiudicasse all'onore e al buon concetto delle persone»<sup>90</sup>. In secondo luogo il Principe deve «conservar la vita, e i corpi de' suoi sudditi». Egli agirebbe «tirannicamente ove per sue private passioni facesse levare la vita ad alcuno»<sup>91</sup>. Muratori qui rivolge le sue critiche ai «principi conquistatori», i quali «per cagioni ingiuste, o troppo lievi, o per solo motivo di cieca ambizione, imprendono a far guerra, sacrificando in essa le vite di tante persone». Essi, sottolinea il Modenese, benché lodati «cotanto da gli huomini», «avranno da rendere» un «gran conto» a «Dio». In terzo luogo il principe non può «senza offendere la giustizia, levare o al pubblico, o a i privati, per suo capriccio, e con prepotenza, la libertà del commercio né dei contratti», non potendo, infine, «occupare indebitamente la roba de' sudditi»<sup>92</sup>.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 59.

<sup>89</sup> Come si è visto si tratta di un'idea vivamente affermata nel *Codice Carolino*. Si veda *infra* cap. III.

<sup>90</sup> *Rudimenti*, p. 84

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> *Ibid.*, pp. 84-85.

Il «sommo della tirannia» consiste nell'occupare «con ingiusti reati, o processi, o con altre spezie di violenza, la roba altrui»<sup>93</sup>, mentre, al contrario, il «principe è tenuto a far giustizia agli altri ancora contro se stesso, non permettendo che il suo fisco usurpi o detenga indebitamente le altrui facoltà»<sup>94</sup>. La «seconda prepotenza», chiamata «pubblica», «consiste nell'usurpare la roba de' sudditi per via di tributi»<sup>95</sup>. Egli, infatti, «non è dispotico padrone, ma solo amministratore delle rendite dello Stato»<sup>96</sup>.

Sulla questione dei tributi Muratori si sofferma particolarmente. Sono molte, infatti, le ragioni che Muratori fornisce al suo discepolo per le quali il principe non deve gravare i popoli più del dovuto. La prima ragione è legata alla «coscienza»: «gravemente pecca quel Principe, che ingiustamente impone de' gli aggravi a' sudditi suoi». La seconda concerne la «politica, essendo un grande interesse del principe medesimo il mettere pochi gravezze sopra i sudditi suoi». Infine l'ultima ragione riguarda la «riputazione», il «buon nome» e l'«interesse proprio» del principe. «Il buon principe è principe amato da tutti, e lodato da' suoi e da gli stranieri, è quegli che il meno che può aggrava i suoi popoli. Da che un principe non cura d'essere né amato, né commendato da' sudditi suoi, egli comincia ad avere odor di tiranno»<sup>97</sup>. I «cattivi principi», infatti, «purché soddisfacciano a' loro appetiti, non badano né a coscienza, né a buon nome, né a rovinar le famiglie e lo Stato, e tengono solamente per buon consigliere, e per ottimo teologo, chi parla a modo loro»<sup>98</sup>. La «più difficile impresa», per il principato era, infatti, «poter trovare o saper scegliere buoni ministri e consiglieri, tanto pel governo politico, quanto per l'economico e per

---

<sup>93</sup> Qui Muratori pare ricordare le critiche mosse da Bodin al diritto di confisca e l'idea, espressa dal giurista angevino, della «stretta derivazione di uno Stato tirannico dalla limitazione del diritto di proprietà del suddito». «Dietro il diritto di confisca, già per le sue caratteristiche intrinseche di istituto destinato a ledere la sfera provata del suddito, si cela, nell'idea bodiniana, quanto meno l'insidia di un cambiamento «imperfetto» dello Stato, della qualità di un regime: di un passaggio «de bons seigneurs en mauvais»; «de royal en tyrannie». Per tutto questo si veda P. CARTA, *Il diritto di confisca nella République di Jean Bodin*, «Il Pensiero Politico», XXX (1997), n. 2, pp. 311-324 (Per la citazione: p. 312)

<sup>94</sup> *Rudimenti*, p. 86.

<sup>95</sup> *Ibidem*.

<sup>96</sup> *Ibid.*, p. 87.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 88.

<sup>98</sup> *Ibid.*, p. 90.

l'amministrazione della giustizia»<sup>99</sup>, e a tal proposito Muratori raccomandava che i ministri fossero dotati di «gran probità ed onoratezza di cuore, e molta attività e abilità nella loro professione»<sup>100</sup>. Quelle richieste nei ministri, erano, quindi, soprattutto, qualità morali che dovevano essere tali da costituire una sorta di «limite vivo» al potere dello stesso principe.

Muratori conclude la sua lezione ricordando al suo discepolo le due «principalissime doti» del «Principe Cristiano»: «un'ottima volontà e un retto giudizio»<sup>101</sup>. Lo scritto muratoriano si chiude, in particolare, con la citazione di un passo scritturale, dalla lunga tradizione interpretativa, attraverso il quale, ancora una volta, Muratori recupera pienamente la tradizione dottrinale di diritto comune, che aveva animato larga parte della trattatistica politica cinquecentesca.

Dio faceva ai sudditi un «gran regalo, col dar loro un principe di volontà facilmente portata al buono» e tuttavia la volontà di fare il bene non bastava, dovendo costantemente il principe conformarsi costantemente all'«unica vera maestra degli uomini tutto, e perciò ancor de i regnanti», «la legge di Dio»<sup>102</sup>. Poteva, però, anche accadere che ai popoli toccasse un principe «di genio cattivo», e ciò trovava un preciso disegno nel volere divino. Rievocando il noto passo di Giobbe, (*Gb* 34, 30) Muratori ammoniva il futuro principe dicendo<sup>103</sup>:

Quando Dio vuol castigare i popoli, permette che tocchi loro un Principe di genio cattivo; al quale non fa orrore l'ingiustizia, non fa scrupolo l'oppressione de i sudditi nell'imporre nuovi tributi, e nel suscitare guerre inique.

Il passo di Giobbe, richiamato da Savonarola nel *Trattato circa el reggimento e governo della città di Firenze* ed evocato anche da Guicciardini nel celebre *incipit*

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, p. 99.

<sup>100</sup> *Ibidem.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, p. 100.

<sup>102</sup> *Ibid.*, p. 101.

<sup>103</sup> *Ibid.*, pp. 100-101.

della *Storia d'Italia*, chiudeva il *De regimine civitatis* di Bartolo da Sassoferrato, che lo aveva allegato seguendo l'esempio di Tommaso<sup>104</sup>.

Anche nello *speculum* tomista, il *De regimine principum ad regem Cypri*, spicca, infatti, il passo scritturale col quale Muratori ammoniva Francesco Maria, in un momento in cui l'esempio di cattivi principi pareva essere particolarmente diffuso<sup>105</sup>. La politica europea legata alla guerra di Successione spagnola aveva, infatti, in quegli anni mostrato come l'interesse e la «Ragion di stato» prevalessero sulla giustizia e sul bene comune. Ciò avrebbe trovato conferma anche nelle vicende legate alla controversia di Comacchio, in relazione alla quale Muratori, dopo aver tenacemente lottato per la restituzione di quei territori agli estensi, avrebbe amaramente osservato come le ragioni del diritto non valessero nulla a fronte dei «600 mila fiorini» elargiti dalle casse pontificie<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> Per questo si veda P. CARTA, *Dottrina ed esperienza in Savonarola*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 86-87. Si veda, inoltre, D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., p. 23.

<sup>105</sup> DIVI THOMAE AQUINATIS, *De regimine principum ad regem Cypri*, Torino, Marietti, 1971, L. I, c. VI, p. 8: «Sed ut hoc beneficium populus a Deo consequi mereatur, debet a peccatis cessare, quia in ultionem peccati divina permissione impii accipiunt principatum, dicente domino per Oseam: *dabo tibi regem in furore meo*; et in Iob dicitur quod *regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi*. Tollenda est igitur culpa, ut cesset a tyrannorum plaga».

<sup>106</sup> Cfr. *infra*, cap. III.

## CAPITOLO VI

### MURATORI E IL PENSIERO POLITICO DEL CINQUECENTO.

#### LA FILOSOFIA MORALE

SOMMARIO: 1. Genesi della *Filosofia morale*; 2. Ordine, ragione e virtù: la giustizia 3. La prudenza politica: gli *Avvertimenti Morali* di Cesare Speciano nel pensiero di Muratori.

1. Gli insegnamenti impartiti da Muratori Francesco Maria d'Este nei *Rudimenti di filosofia morale*, trovarono una loro articolazione nelle opere più note del Modenese. La *Filosofia morale*, in particolare, il «compiuto corso» muratoriano edito nel 1735 restituisce, ancora in evoluzione, i tratti del pensiero politico che il Modenese avrebbe poi definitivamente esposto nella *Pubblica felicità*. Dedicata principalmente all'educazione morale e politica dei giovani, futuri cittadini attivi nella vita politica, e futuri ministri, la *Morale* costituisce il necessario «prologo al nucleo dottrinario che comporrà la *Pubblica felicità*», «oggetto», come recita il titolo dell'opera, «de' buoni principi»<sup>1</sup>. Ad unire le due principali opere politiche muratoriane è, infatti, l'insegnamento fondamentale impartito nei *Rudimenti*: soltanto chi sa governare se stesso può essere in grado di governare gli altri.

L'idea che l'educazione morale dei giovani costituisca la via privilegiata per formare buoni «magistrati» al servizio della Repubblica, lega gli insegnamenti della *Morale* anche al pensiero giuridico muratoriano. Muratori, infatti, nel *Codice Carolino* come nei *Difetti della giurisprudenza* sottolinea ripetutamente come la necessaria formazione morale dei giuristi costituisca uno dei rimedi imprescindibili ai «difetti» della pratica legale. È questo anche uno degli insegnamenti più preziosi di Giovanni Ingegneri, che si è visto essere la principale fonte del pensiero giuridico muratoriano. Secondo l'Ingegneri «il modo di haver nella Republica buoni magistrati consiste nella retta e virtuosa istituzione de i giovani»<sup>2</sup>.

La chiara continuità tra la riflessione del giurista e quella del politico traspare anche nel linguaggio impiegato da Muratori nella *Morale*, denso di significati giuridici, in cui spesso il moralista e il giurista si confondono. È il giurista che parla

---

<sup>1</sup> P. CARTA, Recensione di LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della Pubblica felicità*, in «Il pensiero politico», XXXI (1998), n. 2, pp. 386-387, pp. 386-387.

<sup>2</sup> Doc. 2, c. 7r.

dalle pagine della *Morale*, applicando alla politica la logica propria del diritto, in linea con le sue fonti privilegiate.

Alla filosofia morale e alla sua importanza politica, Muratori dedicò particolare attenzione fin dagli anni della sua formazione. Come si coglie dalla lettera al Porcia, la «venerabil maestra de' costumi» permeò gli studi e gli interessi di Muratori negli anni della giovinezza modenese<sup>3</sup>. Tra le esercitazioni oratorie di Muratori declamate in seno a quell'«accademia letteraria in embrione» che si radunò a partire dal 1691 attorno a Benedetto Bacchini, si annovera, infatti, l'orazione *Della filosofia morale e della storia*, che il Modenese scrisse tra il 1692 e il 1693<sup>4</sup>. Alla filosofia morale e, specialmente, all'*Etica Nicomachea* e alla *Politica* aristotelica erano dedicate, inoltre, le sedute dell'*Accademia dei Faticosi* di Milano, a cui Muratori partecipò costantemente nel periodo trascorso come bibliotecario della Ambrosiana<sup>5</sup>. L'Accademia, «eretta nel Collegio de reverendissimi priori chierici regolari di Sant'Antonio in Milano», che gravitava attorno all'«illustrissima famiglia dei Borromei», aveva ad oggetto principalmente le «materie utili [...] che [...] [erano] le morali e le politiche»<sup>6</sup>. Fu proprio presso Giberto Borromeo che Muratori poté vedere gli *Avvertimenti* di Speciano, e non è da escludere che l'interesse per lo scritto del Cremonese, che fu tra i vescovi più vicini a San Carlo, fosse nato proprio nell'ambito delle dotte conversazioni dell'Accademia. Al periodo milanese, del resto, risale anche la progettazione degli scritti “letterari” di Muratori, che mostrano come la filosofia morale assumesse una particolare importanza nella riforma della cultura auspicata dal Modenese, ricoprendo un ruolo spiccatamente politico.

Nelle pagine della *Perfetta poesia*, edita nel 1706 ma che già circolava manoscritta, sul finire del 1703, col titolo *La riforma della poesia*, Muratori delineava una gerarchia dei saperi, tutti subordinati alla filosofia morale, seconda

<sup>3</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 31.

<sup>4</sup> Cfr. *Infra*, cap. II. Cfr. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 17.

<sup>5</sup> Cfr. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 19.

<sup>6</sup> Dell'Accademia dei Faticosi di conservano gli statuti nella Biblioteca Ambrosiana, le «leggi dell'Accademia dei Faticosi»: Milano, Biblioteca Ambrosiana, Y 164 sup, cc. 439-461 (per la citazione, cc. 439v; 448r).

solo alla teologia, e finalizzate a giovare al prossimo<sup>7</sup>. Tutte le scienze e le arti per il Modenese hanno per fine quello di «giovare all'uomo, [...] Perché niun'arte può esentarsi da questa suggezione alla politica, la quale indirizza tutti gli studi ed ogni arte al buon governo e alla felicità de' cittadini»<sup>8</sup>. Nella riflessione muratoriana, infatti, «tutte le arti, e scienze [...] [devono essere] regolate sempre dalla suddetta facoltà [Civile] indirizzandole essa tutte alla felicità eterna, o temporale, e al buon governo dei popoli»<sup>9</sup>. La «storia» e la «poesia» sono le due «meno austere ministre» della «morale», subordinate «alla Facoltà Civile [cioè alla Politica e Filosofia Morale]»<sup>10</sup>. Entrambe devono «recar utilità alla Repubblica»<sup>11</sup> e perciò, l'uomo di lettere è tenuto allo studio della filosofia morale: alla storia e alla poesia spetta, infatti, di trasmettere al lettore le virtù morali, attraverso le quali l'uomo può giungere alla «civile felicità».

Anche dai *Primi disegni* (1704) emerge la grande importanza attribuita da Muratori alla filosofia morale. Rivolgendosi agli «animi impigriti degl'Italiani»<sup>12</sup>, tra le dure critiche sferrate alla cultura contemporanea, spicca il rimprovero per il mancato studio della filosofia morale, che è qui indicata come «maestra» di vita<sup>13</sup>. La critica serrata alla cultura contemporanea prosegue con la pubblicazione del *Buon gusto*, scritto col quale Muratori aspira a «facilitare ai giovani quel buon cammino che altri da per sé solamente acquista dopo lungo studio, o non acquista mai»<sup>14</sup>. Muratori attacca, seppur in tono di conversazione familiare, l'atteggiamento dei contemporanei che «col tutto divorar libri e poi libri, non giungono mai a levarsi di

---

<sup>7</sup> Aldo Andreoli ricorda come gli amici a cui Muratori aveva inviato il manoscritto reagirono in modo estremamente critico rispetto al titolo originario dell'opera, «titolo da sopprimere assolutamente: la Riforma della Poesia: titolo pretenzioso, pericolosissimo, inammissibile». A. ANDREOLI, *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 179.

<sup>8</sup> *Perfetta poesia* II, p. 3.

<sup>9</sup> *Perfetta poesia* I, p. 45.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 42.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 45.

<sup>12</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit., p. 23.

<sup>13</sup> «Ben ci dispiace assai, che la filosofia morale sia ormai diventata un nome ignoto in alcune città d'Italia. E pur questa è quella scienza, che fu il principale oggetto e pregio degli antichi filosofi, e che dovrebbe a noi pure essere maestra della vita. Non crediamo già che si possano aggiungere ad essa molti lumi nuovi; ma si bene, che se n'abbia da consigliare, ad esemplificar l'uso, e lo studio in Italia». *Primi disegni della Repubblica Letteraria* (Venezia, Pezzana, 1736), p. 51.

<sup>14</sup> Così Muratori presenta il *Buon gusto* nella lettera al Porcia. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia*, cit.,

capo certi falsi pregiudizi conficcati nel loro cervello sin dai teneri anni» e li invita ad «[entrare] un po' in se stessi», sottolineando l'importanza dello studio dell'uomo<sup>15</sup>. Il *Nosce te ipsum*, alla base delle lezioni formulate per Francesco Maria d'Este, è infatti, un monito fortemente presente già nello scritto sul *Buon gusto*.

Benché le pagine di quest'opera lascino trapelare l'interesse di Muratori per la «filosofia sperimentale», nelle stesse pagine viene ribadito che la «*Filosofia* [...] *de' Costumi* [...] è la più riguardevole e necessaria agli uomini, benché la meno studiata»<sup>16</sup> ed è la scienza che «fece una volta e fa tuttavia i veri filosofi»<sup>17</sup>. Proprio in quanto consente di «ben ragionare, o sia raziocinare su tutte le cose; [...] di trovare le cagioni loro» anche la filosofia morale è un sapere «che conduce l'uomo a una non volgare felicità per sentimento anche di Virgilio: *Felix qui potuit rerum cognoscere causas*»<sup>18</sup>. Nel *Buon gusto* la *Morale* è descritta come una «scienza propriamente non contemplativa, ma pratica destinata alle operazioni, e non a divertirsi in litigi scolastici, e perciò destinata ad essere speditamente insegnata: cosa che non è difficile per cagione de' suoi principj certi e a noi noti per lume naturale»<sup>19</sup>. È proprio in questi termini che la morale è presentata nel «compiuto corso» muratoriano: una scienza concreta ed utile per l'agire, specialmente per l'agire politico.

L'occasione per dare una prima concreta sistemazione alle sue riflessioni in materia di filosofia morale si presenta, infine, a Muratori nel 1713, quando il Modenese è chiamato da Rinaldo I D'Este, duca di Modena, come precettore del principe ereditario.

Molte delle riflessioni elaborate poi nella *Filosofia morale* sono riscontrabili, quindi, almeno *in nuce*, nel pensiero muratoriano a partire dalle prime opere, strettamente legate all'ambiente milanese dell'Ambrosiana e al sodalizio aristotelico

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 24. Cfr. *Buon gusto*, II (ed. Venezia, Pezzana, 1736), p. 102.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 208.

<sup>17</sup> *Buon gusto* I (Venezia, Pezzana, 1736), p. 160.

<sup>18</sup> *Buon gusto*, II, (Venezia, Pezzana, 1736), p. 102. Muratori ripora la medesima espressione di Virgilio proprio nella *Filosofia morale*. (ID., *A chi vorrà leggere*, in *Morale*).

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 211. Cfr. ID., *A chi vorrà leggere*, in *Morale*, in cui la *Filosofia morale* è definita una «scienza [...] [che deve] condurre alla pratica de' Costumi e non già alle sottigliezze e liti, riserbate per chi vuol tenere in esercizio il suo intelletto, e pascersi di speculazioni astruse».

dei *Faticosi*. Come si coglie dall'*Epistolario*, però, l'idea di redigere un «compiuto corso» di morale affiora soltanto nel 1727. Muratori ha da poco concluso il *Codice Carolino*, in cui ricorre il tema della necessaria educazione morale dei ministri incaricati di compilarlo. Ma, soprattutto, ha compiuto alcune significative letture che lo sollecitano a stilare il suo trattato. Come emerge dalla lettera ad Antonio Vallisneri del 3 gennaio 1727, la *Morale* pare nascere dall'esigenza di reagire alle nuove idee in special modo alla letteratura di matrice scettica, proveniente d'Oltralpe frutto della crisi delle coscienze di fine Seicento da cui, suo malgrado, Muratori rimane colpito e affascinato allo stesso tempo<sup>20</sup>. Tra questi si può annoverare l'*Essay concerning human understanding* (1690) di John Locke che, come egli stesso scrive a Giuseppe Riva, il 7 settembre 1726, Muratori legge avidamente rimanendo colpito dal suo «sottile veleno». Ne riceve, infatti, una grande e durevole impressione, fino a tremare per la sua fede<sup>21</sup>. La reazione di Muratori «alle dottrine d'oltr'Alpe, [...] [è, quindi] un grido d'allarme contro i deliri della ragione abbandonata a se stessa, un trepido e fervido richiamo alla più pura tradizione del cattolicesimo, e, nel tempo stesso, una maturazione ed un approfondimento del pensiero morale e civile»<sup>22</sup>.

Negli anni che seguono Muratori è «occupatissimo» nella compilazione dei *Rerum Italicarum Scriptores*, di cui già intravede il successo<sup>23</sup>, ma pur lavorando a

---

<sup>20</sup> «Avrei desiderato di poter fare un giorno una filosofia morale per uso de' nostri italiani, ma non mi resta molto tempo per tale fatica. In qualche ritaglio che ho rubato, vi confesso il vero, che meditando sulla dipendenza che ha l'anima dal corpo per le azioni nostre, e per li costumi, mi sono incontrato in grotte, che mi han fatto tremare». Ad Antonio Vallisneri, 3 gennaio 1727, in *Epistolario*, VI, n. 2558.

<sup>21</sup> «Mi fece raccapricciare negli anni addietro il Locke, sottilissimo filosofo inglese, allorché l'udii dire in un libro stampato, e che ha molto spaccio, esser egli persuaso che la materia può pensare [...] Però il mio rifugio è nel Credo». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *A Girolamo Tartarotti in Rovereto*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I. Opere di Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 1916. Alcuni autori hanno visto nella *Filosofia morale* proprio la replica muratoriana alla filosofia di Locke. Tra questi F. ARATO, *La «ragione ben impiegata»*. *Appunti sulla Filosofia morale*, in AA. VV. *Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*, Atti della terza giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Olschki, Firenze, 1996, p. 212 e V. FERRONE, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo settecento*, Napoli, Jovene, 1982, p. 443, secondo il quale «nella *Filosofia morale* l'interlocutore privilegiato sembra essere John Locke».

<sup>22</sup> G. FALCO, *Introduzione*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I. Opere di Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. XXVII.

<sup>23</sup> Nella lettera a Giovanni Antonio Scalabrini del 24 febbraio 1730 si legge: «non passerà gran tempo che si farà a i pugni per avere quest'opera, e non se ne troverà da vendere». *Epistolario*, VII, n. 2892.

questa grande fatica, gravosa anche per uno studioso del suo calibro<sup>24</sup>, egli continua a meditare sul trattato di *Morale*<sup>25</sup>.

Giunge il 1734, anno in cui la Penisola è nuovamente scossa dalla guerra. Costretto a un periodo di stasi della sua opera più imponente, Muratori progetta la *Filosofia morale*<sup>26</sup>. Il 25 Febbraio, così, Muratori scrive a Girolamo Tagliazucchi di aver iniziato la stesura dell'opera, e di aver già scritto la parte più importante<sup>27</sup>. Il 14 gennaio dell'anno seguente Muratori annuncia a Gian Francesco Muselli a Verona di aver già «fatto copiare» la *Filosofia morale*. «Prima di proporla a Venezia, da dove [...] [è già] pregato di qualche [...] [sua] opera», Muratori comunica in confidenza al Muselli di aver terminato l'opera. Qualora avesse trovato a Verona «qualche libraio che volesse stamparla con buona carta e bei caratteri», Muratori avrebbe anteposto «Verona a Venezia per la speranza della buona correzione»<sup>28</sup>. Persuaso dal Muselli, che si accolla le cure della stampa, Muratori sceglie la città di Verona e in ottobre l'opera è stampata e pronta per la sua divulgazione<sup>29</sup>.

<sup>24</sup> Nella lettera a Giovan Bernardino Tafuri del 9 marzo 1731, Muratori dichiara, infatti: «per altro io son sì stanco e stufo di questa benedetta Raccolta che non ne posso più ed ansiosamente desidero di vederne il fine». *Epistolario*, VII, n. 3005.

<sup>25</sup> Il 24 dicembre 1728, in una lettera a Giuseppe Riva, Muratori auspica che «costi si trovi altro libro, che possa giovarmi un giorno nel disegno di trattare la filosofia morale. Dio sa se a questo arriverò mai perché ora mi trovo occupatissimo in altra impresa. Ma infine nulla si perde preparando munizione per l'avvenire. Venga la morte a troncarmi la mia e l'altre tele. Pazienza. Il desiderio almeno sarà stato buono». *Epistolario*, VII, n. 2798.

<sup>26</sup> Nella lettera inviata a Roma a Giuseppe Bianchini del 2 gennaio, Muratori scrive: «Intanto è sbucata dall'inferno la discordia per dare un tracollo anche alle lettere. Et io oltre al non sapere se si terminerà la mia Raccolta *Rerum Italicarum*, la quale era presso alla fine [...] mi trovo anche imbrogliato per l'edizione di esse mie *Antichità Italiane*». *Epistolario*, VIII, n. 3346.

<sup>27</sup> «Io appunto son dietro a stendere una *Moral Filosofia* e ho già steso quello che più mi importa, e bramerei che riuscisse non disutile a gl'italiani, che studiano e poi trascurano quello che più importa. Questa, più che le altre scienze s'avrebbe da insegnare a i giovani. Se Dio mi darà vita, non passeranno molti mesi, che avrò terminata ancor questa tela». A Girolamo Tagliazucchi, 25 febbraio 1734. *Epistolario*, VIII, n. 3362.

<sup>28</sup> «Ho già ho fatto copiare, e non ho se non da rivederla, la mia *Filosofia morale*. Prima di proporla a Venezia, da dove son pregato di qualche mia opera, ne fo confidenza a V. S. illustrissima, perché se costì si trovasse qualche libraio che volesse stamparla con buona carta e bei caratteri, io anteporrei Verona a Venezia per la speranza della buona correzione». A Gian Francesco Muselli, 14 gennaio 1735, *Epistolario*, VIII, n. 3464. Sul Muselli, editore della *Filosofia morale*, si veda A. BURLINI. CALAPAJ, *L'editore veronese della «Filosofia Morale»: Gian Francesco Muselli*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, (atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 239-246.

<sup>29</sup> Così Muratori scrive in una lettera a Girolamo Tagliazucchi: «È finita la stampa della mia *Filosofia Morale*». Lettera a Girolamo Tagliazucchi, 5 ottobre 1735, in *Epistolario*, VIII, n. 3630.

2. La *Filosofia morale* esce, quindi, dai torchi di Angelo Targa nel 1735. Dedicata ad Almorò Pisani, senatore veneto e fratello del neo eletto Doge di Venezia, Alvise Pisani, la *Morale*, ad un'attenta lettura, rivela più di un punto in comune col pensiero giuridico del Modenese. L'opera si fonda infatti sull'idea, ben espressa nella dedica al Pisani, che le «virtù dei privati» possano ampiamente «giovare al felice governo di un Pubblico». Da un tale principio dipende «assaisissimo» «la felicità, e l'infelicità, la conservazione, e la caduta de gl'Imperi», specialmente «nelle Repubbliche»<sup>30</sup>. La *Morale*, che tenta espressamente di recuperare soprattutto l'autentica lezione aristotelica, è, infatti, indirizzata principalmente ai giovani, futuri cittadini attivi nella vita politica e futuri ministri<sup>31</sup>. Essi, infatti, particolarmente esposti agli errori e al vizio, «più degli altri» hanno bisogno di comprendere «la bellezza» e i «nobili effetti delle virtù», e di essere istruiti circa l'«origine» e le «malvagie conseguenze de' vizi», e circa i «brutti giuochi» che possono fare «gli Appetiti, e le mal regolate passioni»<sup>32</sup>. Per questo, Muratori destina ai giovani la sua opera, cercando nella scrittura quasi un modo di agire politicamente e contribuendo, così, al bene della «Repubblica». L'attenzione di Muratori nel redigere quest'opera è, quindi, rivolta alla formazione di cittadini virtuosi per la Repubblica. Nella *Pubblica felicità* sarebbe poi ritornato a trattare del Principe e dei suoi doveri.

Fin dalla premessa *a chi vorrà leggere*, lo scritto muratoriano mostra di collocarsi nel solco di una tradizione ben consolidata. Molti, prima di Muratori si erano occupati di *Morale* ed è lo stesso autore a farne menzione. Accanto a «Platone» e ai suoi «seguaci», «Plotino» e «Marsiglio Ficino», Muratori ricorda i frammenti dell'«empio Epicuro, che corretti, accresciuti, e ornati dal celebre Gassendo son divenuti un'utile scuola di sì riguardevole materia»<sup>33</sup>. Il Modenese non

<sup>30</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *All'eccellenza del sign. Almorò Pisani senator veneto*, in *Morale*.

<sup>31</sup> ID., *A chi vorrà leggere*, in *Ibidem*.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> Come si vedrà, Muratori riserva le sue osservazioni più critiche in merito alla concezione utilitaristica espressa da Epicuro e nella critica al pensiero epicureo è possibile individuare anche una polemica contro quanti, come Gassendi, ne ripresero le idee. Come ha sottolineato Anna Maria Battista è, infatti, «fuori discussione la [...] diretta derivazione» della riflessione gassendiana sulla giustizia «dai temi utilitaristici e contrattualistici di Epicuro, quali li riporta Diogene Laerzio». A. M.

trascura nemmeno gli «Stoici», cioè «Seneca» ed «Epitteto», vicino ai quali colloca «Giusto Lipsio, gran divoto di quella setta»<sup>34</sup>. Anche «Tullio, ne' suoi libri morale» merita «assaisimo d'esser letto». È, però, soprattutto da rammentare «Aristotile»<sup>35</sup>:

alla cui gran mente, oltre a tanti altri benefizi, ch'egli ne ha fatto, siamo anche tenuti, perché prima di ognuno, almeno di quei che conosciamo, o i cui Libri a noi restano, compose uno, o più trattati di questa Filosofia, con un bel metodo, con utilissimi insegnamenti, e con tal maestria, che fino a questi ultimi secoli si è creduto non potersi dire, né pensar meglio in sì fatta materia, nella stessa guisa che si credeva dell'altra sua Filosofia Naturale e della sua Logica e Metafisica. Però quasi dissi innumerevoli si rivolsero ne'due secoli prossimi passati a commentar la Morale Aristotelica; e leggonsi ancora alcuni di questi Commenti nella nostra Lingua Italiana.

Seguendo la partizione delle «quattuor sectis» della filosofia antica, canonizzata da Marco Aurelio con l'istituzione delle quattro cattedre (platonica, epicurea, stoica e peripatetica), a cui aggiunge la preziosa lezione ciceroniana, Muratori ripropone ai suoi lettori il meglio della tradizione filosofica riscoperta compiutamente tra XV e XVI secolo<sup>36</sup>. A Platone seguono, infatti, i platonici, tra cui svetta il «divino» Marsilio; la dottrina epicurea è, invece presentata ricordando Pierre Gassendi, a cui si deve la «vera diffusione europea della filosofia di Epicuro»<sup>37</sup>. Giusto Lipsio appare come il miglior interprete del pensiero degli stoici, Seneca ed Epitteto, quest'ultimo, com'è noto, particolarmente amato anche da Carlo

---

BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., p. 166 e n. 41. Cfr. *Philosophiae Epicuri Syntagma*, parte III, cap. XXV (*De iure, seu iusto a quo iustitia dicta*), in PETRI GASSENDI, *Opera*, Lugduni, sump. Laurentii Anisson, 1667, T. III.

<sup>34</sup> Più che ai *Politicorum libri* del Lipsio, che pur rilevano, come si vedrà, nella riflessione muratoriana, il Modenese pare qui pensare alla *Manuductio in stoicam philosophiam* concepita come un'introduzione all'edizione di Seneca, di poco successiva. Cfr. IUSTI LIPSII, *Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex. Qui ad principatum maxime spectant*, Lugduni, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1589; ID., *Manuductionis ad stoicam philosophiam libri tres, L. Annaeo Senecae, aliisque scriptoribus illustrandis*, Antuerpiae, ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1604; ANNAEI SENECAE PHILOSOPHI, *Opera, Quae Existant Omnia, A Iusto Lipsio emendata, et Scholiis illustrata*, Antuerpiae, Plantijn-Moretus, 1605. Sulla *Manuductio* si veda M. ISNARDI PARENTE, *La storia ella filosofia antica nella Manuductio in stoicam philosophiam di Giusto Lipsio*, in ID., *Rinascimento politico in Europa*, cit., pp. 169-186 (già in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Cl. di Lettere e Filosofia, s. III, XVI (1986), pp. 45-64).

<sup>35</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *A chi vorrà leggere*, in *Morale*.

<sup>36</sup> M. ISNARDI PARENTE, *La storia ella filosofia antica nella Manuductio in stoicam philosophiam di Giusto Lipsio*, cit., pp. 176-177.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 180.

Borromeo<sup>38</sup>. «Innumerabili», poi, sono i commentatori della «Morale aristotelica», accanto ai quali Muratori menziona «alcuni scrittori Francesi» e i «Cartesiani», giungendo ad affermare come siano molti i «Libri» di questa «nobile scienza»<sup>39</sup>.

Come si è accennato, è riproponendo le più autentiche istanze di riforma avanzate dalla chiesa postridentina che Muratori individua nell'educazione morale dei giovani il fondamento di una repubblica ben regolata e felice. Pur non menzionata in apertura dell'opera è, infatti, un'altra la fonte più rilevante del pensiero muratoriano, che merita, fin da subito di essere aggiunta agli autori citati. Si tratta degli *Avvertimenti* di Cesare Speciano, pubblicati dal Modenese in calce all'opera. Particolarmente aderente alla lezione aristotelica, mediata dall'insegnamento di Tommaso, applicando guicciardinianamente la logica giuridica all'agire politico, Speciano è, infatti, insieme all'Ingegneri, una delle fonti più rilevanti del pensiero politico muratoriano<sup>40</sup>. Muratori invita espressamente il suo giovane lettore alla lettura degli *Avvertimenti* del vescovo di Cremona, trattando della virtù politica più importante per il futuro cittadino attivo nella vita politica, la prudenza. Ma il pensiero di Speciano e di quanti, come lui, tentarono di opporsi alla boteriana «ragion di Stato», traspare anche nell'appello ad un ordine giuridico e morale a cui i sudditi, così come il principe, erano tenuti a conformarsi, in chiara polemica con la politica di interesse praticata dalle corti europee.

Stilate tra la fine del '500 e i primissimi anni del '600 le *Proposizioni* di Speciano restituiscono la viva esperienza del diplomatico pontificio nel momento più vivo della crisi di coscienza politica, soprattutto, del giurista. Gli *Avvertimenti* dello Speciano rievocano le amare considerazioni guicciardiniane sull'origine violenta e

---

<sup>38</sup> È proprio Giusto Lipsio, nella *Manuductio*, a ricordare l'ammirazione espressa da Carlo Borromeo per il *Manuale* di Epitteto. Cfr. M. ISNARDI PARENTE, *La storia e la filosofia antica nella Manuductio in stoicam philosophiam di Giusto Lipsio*, cit., p. 176 e n. 13.

<sup>39</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *A chi vorrà leggere*, in *Morale*.

<sup>40</sup> Come ha mostrato Paolo Carta, è lo stesso Speciano a indicare al lettore le fonti giuridiche e dottrinali del suo pensiero. Le *Proposizioni* si aprono, infatti, con una citazione della *Summa Theologiae* di Tommaso d'Aquino, seguita da un'allegazione del libro *De regulis iuris* del *Digesto* sulla pericolosità delle definizioni generali: «Sanctus Thomas in prin. secunda secundae dicit sermones morales universales minus esse utiles, eo quod actiones versantur circa particularia [*Summa Theologiae*, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, Prol.]. Idem dicit Iurisconsultus in l. omnis, ff. de regulis iuris [D. 50, 17, 202], ubi omnem definitionem, idest propositionem generalem, periculosam esse affirmat». P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 23; Cfr. *Propositioni Christiane et Civili*, p. 100.

non giuridica degli Stati che mostrano quanto sia impossibile «mantenerli» secondo coscienza, secondo i principi equitativi propri del diritto»<sup>41</sup>. Soltanto ricorrendo alla virtù della prudenza, non distante dalla discrezione guicciardiniana, che contempera tutte le circostanze, anche quelle a proprio sfavore, il politico può far salva la propria coscienza<sup>42</sup>.

Di fronte alla precarietà degli equilibri tra Stati, svincolati da qualsiasi principio di giustizia comune e legati esclusivamente al perseguimento delle proprie «ragioni», e del proprio «utile», anche il Cremonese manifesta uno spirito fortemente critico. Nel privato della stesura dei suoi avvertimenti, le critiche dell'autore non mancano di coinvolgere anche la politica Clementina, che, al pari delle potenze secolari, sembra inserirsi perfettamente nella logica di interesse degli Stati<sup>43</sup>.

L'opera si mostra, infatti, anche nell'adesione consapevole al genere dei *Ricordi*, e alla logica giuridica ad essi sottesa, come una netta opposizione alla pressoché coeva *Ragion di Stato* di Botero<sup>44</sup>. Lo scritto di Speciano «si presenta sin dal principio, come una piena condanna dell'idea stessa della ragion di Stato e della 'pretesa' *ratio* che ne costituisce il fondamento: una *ratio* che non ha più alcun vigore giuridico»<sup>45</sup>. Negli *Avvertimenti* dello Speciano, che meritano un posto di rilievo nella fortuna del trattato boteriano<sup>46</sup>, la formula coniata dal Benese è ricondotta proprio al mero *interesse* dei sovrani, sui quali ormai si regge interamente la politica a lui contemporanea, ed in cui non è possibile trovare nemmeno una

---

<sup>41</sup> P. CARTA, *Guicciardini scettico?*, in *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, Atti del Convegno internazionale, Bologna 19-21 ottobre 2000, a c. di E. Pasquini, P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 265-28: 273. Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., C 48, p. 57: «Non si può tenere stati secondo coscienza, perché chi considera la origine loro- tutti sono violenti, da quelli delle Repubbliche nella patria propria in fuori, e non altrove: e da questa regola non eccettuo lo imperadore e manco i preti, la violenza de' quali è doppia, perché ci sforzano con le arme temporale e con le spirituale». Sul punto si veda ora P. CARTA, *Introduzione*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 3-12: 6.

<sup>42</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 67 ss.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 37.

<sup>44</sup> D. QUAGLIONI, *Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607)*, in «Annali di Storia moderna e contemporanea», II (1996), 2, p. 48. Si veda anche P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 64.

<sup>45</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 64.

<sup>46</sup> Sulla fortuna della *Ragion di Stato*, si veda R. DE MATTEI, *Il problema della "Ragion di Stato". IV. Obiezioni e correzioni secentesche alla "Ragion di Stato" del Botero*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVIII (1951) serie III, pp. 333-356.

«scintilla di ragione vera»<sup>47</sup>. Accanto alla serrata critica, però, lo scritto lascia trapelare anche l'ideale politico e morale di Speciano, che trovava una realizzazione nel rigore riformista di Carlo Borromeo<sup>48</sup>. Speciano si mostra, infatti, fermo nel recupero di un ideale giuridico della politica e di un potere che possa rivelarsi «giuridicamente e moralmente ordinato e vincolato»<sup>49</sup>. Pur riconoscendo amaramente che sia l'utilità e non più la giustizia a muovere la politica tra gli Stati, in polemica col principio epicureo che equipara il giusto con l'utile, Speciano afferma come i compiti del sovrano debbano occuparsi del bene pubblico, che egli individua proprio nel binomio *iustitia et pax*, in stretta connessione col mantenimento, da parte del principe, dell'ordine e dei buoni costumi pubblici<sup>50</sup>.

Queste riflessioni, che ben si colgono negli *Avvertimenti* di Speciano, emergono chiaramente anche nella *Morale* muratoriana, in cui il Modenese sembra ricorrere ai ricordi del nunzio, e alla logica giuridica su cui si fondano, per far fronte alla crisi di fine Seicento. L'Europa settecentesca è idealmente molto legata all'Europa rinascimentale, animata da analoghe istanze e dalle stesse fratture<sup>51</sup>. Di fronte al riproporsi di istanze proprie di un momento storico con cui Muratori avverte un chiaro senso di continuità, egli aderisce allo spirito, tutto “giucciardiniano” delle *Propositioni* dello Speciano, partendo dalle riflessioni di quest'ultimo per elaborare la sua *Morale*. Il mondo politico di cui Muratori è un attento osservatore, mosso esclusivamente dagli interessi particolari degli Stati sembra, infatti, ancora partecipe dell'instabile assetto politico dell'Europa di fine Cinquecento, dalla cui esperienza pratica lo Speciano trae i suoi *Avvertimenti*. È da notare come negli *Annali*, la Controriforma segna l'ultima cesura della “storia” muratoriana, che prosegue

---

<sup>47</sup> P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 72. Cfr. *Propositioni christiane et civili* 843, p. 354. «Quanto più penso a quella ragion di Stato, che adesso va per il mondo appresso li principi, o consiglieri cattivi, tanto più resto meravigliato, parendomi non solo empietà, come veramente è, et et senza alcuna scintilla di ragione vera [...]».

<sup>48</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 71.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 64.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 97.

<sup>51</sup> P. HAZARD, *Crisi della coscienza europea*, II, a c. di P. Serini, Torino, Einaudi, 1946, pp. 545-552.

idealmente, negli ultimi tre volumi, nel «long tridentine century» fino al pontificato di Benedetto XIV<sup>52</sup>.

Nelle dure critiche rivolte da Muratori alla politica di interesse che caratterizza anche gli Stati europei del Settecento, di cui egli è un attento osservatore e un protagonista negli anni della controversia di Comacchio, il Modenese recupera, quindi, interamente la lezione dei critici alla «Ragion di Stato» e soprattutto di Speciano. È proprio questo il fondamento dottrinale anche delle critiche rivolte negli *Annali* alla «ragion di Stato», «fiera turbatrice del riposo de'popoli»<sup>53</sup>, in cui la locuzione boteriana è impiegata per condannare la politica dei sovrani legata esclusivamente al proprio utile, utilizzando la forza anche contro il diritto, senza il minimo riguardo per alcun limite morale<sup>54</sup>.

In maniera non dissimile, la critica alla politica di interesse praticata dagli Stati pare collocarsi sullo sfondo dalla *Morale*, in cui il Modenese tenta di riproporre, in linea con le più autentiche istanze postridentine di riforma, un ordine giuridico e morale. Anche Muratori si fa attento censore dei *mores* e nell'impartire il suo corso di *Morale* ai giovani, rende ben chiari i rischi legati al cattivo regolamento dei costumi<sup>55</sup>. Parlando, infatti, dell'*appetito della superiorità*, uno degli appetiti «più perniciosi», Muratori afferma<sup>56</sup>:

---

<sup>52</sup> S. DITCHFIELD, «*Historia magistra sanctitatis?*» *The Relationship between Historiography and Hagiography in Italy after the Council of Trent (1564-1742)*, in «*Nunc alia tempora, alii mores*». *Storici e storia in età postridentina*, Atti del Convegno internazionale (Torino, 24-27 settembre 2003), a c. di Massimo Firpo, Firenze, Olschki, 2005, pp.: 3-23: 5.

<sup>53</sup> *Annali*, anno 351. Cfr. L. SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano. Dal 1700 al 1870*, Torino, Einaudi, 1941. Luigi Salvatorelli ha messo in evidenza come siano numerosi i luoghi muratoriani, rinvenibili soprattutto negli *Annali*, in cui il Modenese condanna espressamente la «ragion di Stato». La condanna della *Ragion di Stato* è definita da Salvatorelli come il «nucleo dell'Illuminismo». In relazione a Muratori questa affermazione non pare del tutto condivisibile. La critica muratoriana trova, infatti, nel pensiero cinquecentesco e, in special modo, negli *Avvertimenti* di Speciano un preciso riferimento dottrinario.

<sup>54</sup> Spesso, infatti, Muratori quasi «si compiace» di mostrare i danni provenuti all'azione politica per non aver tenuto conto della legge morale. Ad esempio, parlando di Federico Barbarossa, Muratori afferma che dopo Legnano l'imperatore riconobbe «la mano di Dio sopra di sé», non solo per aver fomentato lo scisma, ma anche «per le tante crudeltà, prepotenze ed altri suoi peccati». *Annali*, anno 1176, Cfr. L. SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano*, cit., p. 8.

<sup>55</sup> La riflessione di Muratori pare trovare in un avvertimento di Speciano la fonte privilegiata. Si veda, in particolare, l'avvertimento che figura al numero 4 della scelta muratoriana: «Ove non è Giustizia non può essere anche la pace, perché *justitia et pax osculatae sunt*. E sebbene non si vede sempre Guerra quando manca la Giustizia; non dimeno la vi è sempre tra'cittadini, perché si veggono morti, latrocinj, ed altri mali infiniti simili a quelli della guerra; e però ove non è Giustizia ogni buono dee

Si vuol nondimeno confessare di buon'ora che, mal regolando i più de gli Uomini queste potentissime inclinazioni, di non essere soggetti ed anzi di dar legge e comandare gli altri Uomini; ne prorompono infiniti disordini e mali Morali nel Mondo, per gli quali non le sole private persone ma i Popoli ancora e i Regni interi rimangono bene spesso involti in miserie incredibili talmente, che niuno forse de gli Appetiti umani, colla speranza alla mano, si troverà che sia più pernicioso e fecondo di malanni che questo. E piacesse a Dio che nol provasse anche oggidì la maggior parte dell'Europa, sconvolta per tante guerre, il solo rammentar le quali sveglia l'umero nero in chiunque per sua sciagura ne è solo spettatore: or quanto più in chi ne prova l'estermio?

Anche sottolineando i pericoli insiti nell'*appetito del dominare*, Muratori ribadisce<sup>57</sup>:

Oh! Se per mala ventura più ai consigli di costui e degli Adulatori, che a quei della Ragione bada chi è posto da Dio al governo de' Popoli, non può dirsi che Iliade di mali sovrasti al di dentro e al di fuori del Regno. Certo che dei Conquistatori giusti ne miriamo anche ai di nostri; ma in altri tempi non è mancato chi, o per diritto o per traverso nulla ha ommesso per islargare i confini del proprio dominio: con figurarsi ancora che lo stesso sia divenir Glorioso che l'essere Conquistatore. Richiedevasi dunque ragioni o pretesti per invadere ed occupare l'altrui? Facile era trovarli in una mente commossa dalle spinte dell'ambizione; e molto più perché in casi tali non s'hanno d'ordinario a cercar lungi i foci, che può somministrare l'imbrogliatrice Giurisprudenza di chi egualmente è pronto a sostenere il torto e il diritto. Occorreva il nerbo della guerra, cioè gran copia di denaro? Tosto ancora compariva lecito lo spremere fino all'ultimo sangue dal poverello popolo, e spogliare d'abitatori il paese proprio, e portare nello stesso tempo un lagrimevol eccidio e la desolazione all'altrui. Ma i troni sublimi scendono al basso stato di tanti e tant'altri, si mirano ancor qui, se non si strepitosi, gli stessi però eccessi e consigli dell'Amor proprio, allor che si tratta di arricchirsi, di ingrandirsi, o di soddisfare ad altri simili umani appetiti. Anche gli ignoranti trovano entro di se un gran dottore, che ragioni di così operare, e insieme di credere Giusto, quello che si scorge essere Utile. Un gagliardo Desiderio non ha sovente occhi, ne orecchi, se non per ascoltare e vedere quel solo, che fa per lui; cieco e sordo al rimanente. Ma questa azione, direte voi, sarà manifestamente contraria alla Retta Ragione: non importa, si farà, e senza riconoscerla per tale.

---

fuggir di stare. Non v'è poi cosa che più cagioni questa Ingiustizia, che il trascurarsi dal Principe i buoni costumi pubblici, come di spese grosse che fanno i Cittadini in Banchetti, Vesti, Famiglie soverchie, Giuochi e simili cose, dalle quali nascono le violenze, l'inimicizie particolari, e finalmente il poco rispetto del Principe, e in conseguenza l'oppressione della Giustizia, e qualche volta ancora il desiderio della mutazion di stato, e specialmente quando a questi tali mancano le comodità di continuar le spese. E però a chi governa dovrà aprir molto bene gli occhi a queste cose, e non lasciarle andar troppo avanti, acciò non si facciano irrimediabili, come ho veduto in qualche luogo. Ed è cosa naturale che i mali costumi non corretti, sempre diventino peggiori». (*Avvertimenti*, avv. 4, pp. III-IV).

<sup>56</sup> *Morale*, pp. 155-156.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 272.

È proprio la «falsa ragion di stato», contro la quale polemizza acutamente Speciano, intesa alla stregua di una mera «ratio ex post»<sup>58</sup>, l'oggetto della critica muratoriana. La critica instaurata da Muratori trova, del resto, un richiamo quasi letterale in un *Avvertimento* del Cremonese, edito in calce alla *Morale*<sup>59</sup>:

La falsa ragione di Stato turba tutte le cose, e fa parer giuste le più enormi ingiustizie, quando si tratta di accrescere lo stato con danno del vicino. Perciò alcun Signore non isperi di trovar giustizia appresso chi ha occupato il suo, non mancando mai a' principi ragioni vecchie cavate dagli Archivi, o immaginate, con le quali si sforzano di mostrare d'aver giustamente occupato quel d'altri.

Alla «ragion di stato» Muratori contrappone l'unica, vera ragione che deve fondare le azioni umane, il diritto.

La ragione evocata da Muratori, lungi dal ridursi a mero interesse particolare, esprime fermamente l'«ordine» giuridico che costituisce il limite fondamentale delle azioni umane<sup>60</sup>. La «retta ragione» è, infatti, «un raziocinio non sofisticato, non falso, ma ben concertato con deduzione e conseguenza appoggiata sopra oneste massime e premesse concernenti l'ordine»<sup>61</sup>. È la *ratio* propria del giurista, quel deposito sapienziale che si fonda su un ordine morale e giuridico comune, misura e limite dell'agire e del potere politico.

Presentata come l'ulteriore naturale «lucerna» che, assieme alla Religione ed alla Rivelazione, permette di «discernere in esse umane Azioni la Bontà e la Malizia, [...] quali Azioni sieno Virtuose o Viziose, lodevoli o biasimevoli»<sup>62</sup>, la ragione consente, infatti, di cogliere le leggi divine e naturali poste a fondamento dell'ordine stabilito dallo stesso Dio per «la felicità degli uomini».

Muratori mette in evidenza come sia l'«onesto» a fondare il dovere, da parte dell'uomo, di rispettare l'ordine stabilito da Dio, la volontà di adeguarsi a un ordine giusto. Il Modenese si pone, infatti, in diretta polemica con le concezioni che

<sup>58</sup> D. QUAGLIONI, *Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607)*, cit., p. 51.

<sup>59</sup> *Avvertimenti*, avv. 160, p. XXVI.

<sup>60</sup> *Morale*, p. 32.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 82.

<sup>62</sup> *Ibid.*, p. 89.

riconducevano la giustizia al solo utile, dottrine che negli anni della «crise» settecentesca apparivano con rinnovato vigore all'attenzione dei letterati.

Alla riflessione muratoriana si ripropongono le questioni più spinose a cui avevano dovuto far fronte i pensatori politici di fine Cinquecento, in cui i rapporti tra gli Stati pareva non sussistere più alcun «equo temperamento dell'utile e dell'onesto»<sup>63</sup>. Muratori si oppone fermamente alle dottrine di «Aristippo, Epicuro, Carneade ed altri Etnici filosofi», «resuscitate anche nel secolo passato da certi Ingegni fuor d'Italia», che identificano la «Giustizia» e la «Virtù» con l'«Utile»<sup>64</sup>. La polemica con una concezione utilitaristica della giustizia culmina nell'aspra critica ad un noto passo oraziano, affermando «però da Orazio, uno della setta d'Epicuro fu detto: *Ipsa quoque Utilitas Justi prope mater & Aequi*»<sup>65</sup>.

Alla critica muratoriana alla concezione utilitaristica della giustizia è, poi, strettamente legata la polemica verso chi vedeva anche le leggi fondate sul solo utile<sup>66</sup>. Recuperando la lezione ciceroniana, Muratori ricorda che: «*Lex est Ratio summa insita in Natura, quae jubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria*»<sup>67</sup>.

«Risuscitate» nel corso del Seicento, ad esempio da autori come Gassendi, citato da Muratori in apertura dell'opera, le dottrine utilitaristiche parevano trovare un attento lettore anche John Locke col quale, come si è accennato, Muratori pare instaurare di frequente un dialogo nella *Morale*<sup>68</sup>. La forte critica muratoriana si spiega, quindi, anche nell'attualità di quelle dottrine, che si ripresentavano nel primo Settecento in Italia con una forza nuova<sup>69</sup>.

Opponendosi a queste dottrine, Muratori affermava che giusto ed utile potevano benissimo accordarsi tra loro. Era proprio l'«utile universale, [...]

<sup>63</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 79. Il tema è ampiamente affrontato anche da Montaigne nei suoi *Essais*. Cfr. MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., pp. 829-844.

<sup>64</sup> *Morale*, p. 208.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p. 216.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 217.

<sup>68</sup> Come ha messo in luce Anna Maria Battista «nella fase più matura della sua evoluzione dottrinale, Gassendi perviene a svincolare il concetto di diritto naturale da ogni implicazione etica, valutandolo soltanto nel suo significato utilitaristico». A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., p. 166.

<sup>69</sup> Sul dialogo tra Muratori e Locke Cfr. *infra*, cap. VIII.

desiderato e voluto da Dio» a stabilire «l'onestà e la giustizia d'esse leggi e delle azioni umane»<sup>70</sup>.

Rispettando l'ordine stabilito da Dio, quindi, l'uomo poteva giungere alla felicità, definita, secondo l'ideale stoico e in polemica con la concezione epicurea, come «tranquillità dell'anima»<sup>71</sup>. La via per giungervi era quella della «virtù», presentata da Muratori come «una determinata e costante volontà di seguir sempre l'Ordine prescritto da Dio nelle umane azioni, e a noi indicato dalla Retta ragione, o dalla Rivelazion di Dio; e di seguirlo perché è cosa che piace a lui»<sup>72</sup>. Recuperando la definizione aristotelica, ripresa poi da Tommaso, di virtù come «abito morale», Muratori sottolinea che al fine di potersi chiamare *virtuoso*, un uomo doveva prima di tutto comprendere quale fosse «l'*Ordine* che le Leggi di Dio [...]ricercavano] nelle azioni dell'Uomo, consultando sopra ciò il lume della Ragione e la Rivelazione divina». In secondo luogo la Volontà si doveva applicare «per volerlo, affezionandosi al medesimo, e conseguentemente aborrendo il *Disordine* nei Costumi». La volontà doveva essere «costante e abituata a simili Atti buoni, e di astenersi dai contrari». Per questo «saggiamente Aristotele, e i suoi seguaci» avevano chiamato «la virtù *un Abito operativo del Bene*»<sup>73</sup>.

Restava soltanto da comprendere, nel particolare, quale fosse l'ordine voluto da Dio per l'uomo, che si articolava, secondo la miglior tradizione dottrinale, in tre distinti *officia*: «verso Dio», «con gli altri» e «in se stesso»<sup>74</sup>.

---

<sup>70</sup> *Morale*, p. 217.

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 192-194. Cfr. *Avvertimenti*, avv. 170, p. XXVIII «Ho veduto Principi, che per ogni poca cosa si turbano, ed altri che per niuna, ancorché grande. E questi senza comparazione sono migliori, più Savj, più Virtuosi, e d'animo più grande: perché niuna cosa mostra meglio la grandezza d'animo, che l'esser sempre placido, tranquillo, e imperturbabile. Tali erano Filippo II, e il B. Cardinale Carlo Borromeo».

<sup>72</sup> *Morale*, p. 202,

<sup>73</sup> *Ibid.*, p. 201-202.

<sup>74</sup> *Ibid.*, pp. 222-223. È da notare come la triade di *officia* ritorni frequentemente nella letteratura giurpolitica del tempo, tra i quali è possibile annoverare Samuel von Pufendorf, anch'egli attento lettore delle dottrine politiche del tardo Cinquecento. Pufendorf, la cui diffusione in Italia fu largamente appoggiata dai letterati, cresciuti alla scuola muratoriana del Tartarotti, dall'Accademia roveretana degli Agiati, nelle sue due opere principali, il *De iure naturae et gentium* e il *De Officio hominis et civis*, a lungo tratta degli «*officia hominis*». In particolare, in quest'ultima opera, Pufendorf tratta lungamente «*de officio hominis erga Deum*», «*de officio hominis erga se ipsum*» e «*de officio quorumlibet erga quoslibet; et primo, de non laedere aliis*». Anche Giovambattista Almicci, a cui si deve la traduzione dell'opera pufendorfiana, nella *Prefazione* all'edizione italiana del *De iure naturae*

Tra questi, ai fini dell'indagine del pensiero politico muratoriano, assume particolare rilevanza l'insieme di doveri che ogni uomo era tenuto a «osservare verso gli altri Uomini», retto, come Muratori afferma, dalla Giustizia<sup>75</sup>.

Trattando della giustizia Muratori delinea in special modo il mutuo vincolo che lega principe e sudditi, rievocando uno schema di tipo feudale costituito da reciproci doveri. La giustizia, quindi, è presentata attraverso le categorie proprie del giurista, che si colgono fin dalle prime riflessioni del Modenese.

Ad intendere l'importanza della Giustizia, sottolinea Muratori<sup>76</sup>:

basterà dire, ch'essa è il legame dell'umana società, e senza di questa non potere sussistere Università veruna. La Natura ha fatto l'un Uomo bisognoso dell'altro; e questo bisogno quello fu, che introdusse l'unirsi eglino insieme in Ville, Terre, Città, Provincie e Regni. Ma questa Società non sussisterebbe, se la Ragione stessa, non c'insegnasse, e poscia i Saggi non avessero stabilito le Leggi, l'osservanza delle quali mantenesse la pubblica tranquillità e pace. Né solamente ai Regnanti, e al Pubblico, ma anche a ogni privata persona talmente è necessario il possesso e l'uso della Giustizia, che da esso principalmente dipende il buon governo de' Regni, e l'essere Uomo dabbene, e buon Cittadino. Tolta la Giustizia egli è un mostro, un nemico del genere umano; e può ben egli talvolta sfuggire i gastighi, ma non può già esentarsi dall'essere perseguitato dall'odio di chiunque il conosce. L'Uomo ingiusto nuoce al pubblico tutto nuocendo anche ad una sola persona.

---

*et gentium*, riprendendo la 'triade pufendorfiana', considera l'uomo nella sua triplice relazione con Dio, con gli altri e con se stesso. Non appare strano, quindi, che tra i «moderni filosofi» che, con le loro «istruzioni morali e civili» fecero dell'«umana ragione, o sia legge naturale», il loro principale studio, Almici annoveri anche Muratori con la «sua morale». Cfr. GIOVAMBATTISTA ALMICI, *Discorso Preliminare*, in *Il Diritto della Natura e delle Genti, o sia Sistema generale De' principii li più importanti di Morale, Giurisprudenza e Politica di Samuel Barone di Puffendorf, rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambattista Almici bresciano*, In Venezia, Appresso Pietro Valvasense, 1757-1759, pp. XXII-XLVII: XXIV. Per tutto questo si veda S. STOFFELLA, *Absolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», XXVI, 2000, pp. 137-175, ID., *Puffendorf lettore di Charron*, in *Il potere come problema nella letteratura politica della prima età moderna*, a c. di S. Testoni Binetti, Firenze, CET, 2005 (Politeia. Scienza e pensiero, 25), pp. 193-207. Si vedano, inoltre, ID., *Il diritto di resistenza nel Settecento Italiano. Documenti per la storia della traduzione del De iure naturae et gentium di Puffendorf*, in *Magistrature et politique*, a c. di J.-L. Briquet et M.-C. Ponthoreau, «Laboratoire italien», 2 (2001), pp. 173-199; Sulla circolazione di Puffendorf in Italia si veda D. QUAGLIONI, *Puffendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure naturae et gentium*, in «Il pensiero politico», XXXII (1999), n. 2, pp. 235-250.

<sup>75</sup> Capo XXV «Dell'Ordine, che dobbiamo avere e conservare verso gli altri Uomini, e primieramente della Giustizia». *Morale*, pp. 234-248.

<sup>76</sup> *Morale*, pp. 234-235.

Attingendo al patrimonio dottrinale del giurista, Muratori riconosce il supremo valore della giustizia nella sua duplice dimensione morale e giuridica. Con parole che ricordano l'elogio della giustizia e delle leggi compiuto dai giuristi-umanisti, vive ancora al tempo di Muratori studente, il Modenese individua nella giustizia l'elemento su cui si fonda la società umana<sup>77</sup>. Si tratta di un'idea che non si deve dimenticare pensando alle critiche muratoriane espresse nei *Difetti della giurisprudenza*. Al pari degli umanisti, alla riflessione dei quali, come si è visto, è particolarmente legato, Muratori accompagna i duri attacchi ai «legisti» nei *Difetti*, ad una «più ampia visione della funzione del diritto nella vita umana, [...] frutto, piuttosto che dell'impazienza per gli inevitabili abusi cui si presta l'applicazione delle leggi, di un'appassionata concezione della società civile come fondata sul diritto»<sup>78</sup>, che egli esprime compiutamente nella *Filosofia morale*. Il trattato muratoriano restituisce, infatti, l'idea più tradizionale del diritto, inteso come *vera philosophia*<sup>79</sup>.

La società si regge sulla giustizia, dunque, ed in questa trovano origine le leggi, strumenti parimenti indispensabili per una convivenza pacifica e ordinata. Le leggi, naturale e divina, che la ragione è chiamata a ricercare, e quelle positive, stabilite dalla saggezza umana, sono indispensabili a garantire il bene pubblico. Riprendendo quanto affermato nel *Codice Carolino*, Muratori sottolinea che senza la

<sup>77</sup> Un analogo elogio della giustizia e delle leggi si legge nelle lezioni del Ponziani dedicate alle Istituzioni. Cfr. *infra*, cap. II; Doc. 1, c. 3r.

<sup>78</sup> D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, cit., p. 37. Una simile apologia della legge e del diritto si riscontra, ad esempio, nel proemio al *Repertorium utriusque iuris* (c. 1453) di Piero da Monte. Cfr. D. QUAGLIONI, *Pietro del Monte a Roma. La tradizione del «Repertorium utriusque iuris» (c. 1453). Genesi e diffusione della letteratura giuridico-politica in età umanistica*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984, p. 120: «Est igitur iusticia vinculum humanae societatis, que in regniis, in provinciis, in urbibus, oppidis, domibus, in bello, in exercitu, in omni denique hominum conventu, ceto atque negotio primum sibi locum semper solet vindicare. Huius exercende atque administrande causa constituti sunt reges, principes, pretores, prefecti ceterique magistratus, ut quicquid discordiarum inter homines oriretur, iure ac le gibus, horum quoque auctoritate et imperio terminaretur. Ad haec enim designati sunt magistratus, ut presint prescribantque recta et utilia atque coniuncta cum legibus. Sicut enim populis magistratus, sic leges preesse constat magistratibus. Eos vero cum multis ornatos esse virtutibus oporteat, si recte, si sancte, si innocenter preesse voluerint, tum maxime iusticia, dicente Scriptura: «Honor regis iudicium diligit»; et alibi: «Diligite iusticiam, qui iudicatis terram». (D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 108). Cfr. R. M. DESSI, «Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram» (*Sagesse I, 1*). *Sermons et discours sur la justice dans l'Italie urbaine (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in «Rivista internazionale di diritto comune», XVIII (2007), in stampa.

<sup>79</sup> D. 1, 1, 1.

giustizia, da cui dipende non solo «il buon governo de' Regni» ma anche l'essere «uomo dabbene e buon cittadino», l'uomo è un «mostro, un nimico del genere umano»<sup>80</sup>: si potrebbe dire, con le parole di Speciano, «ove non è Giustizia ogni buono dee fuggir di stare»<sup>81</sup>.

Strettamente legata alla sua formazione giuridica appare anche la suddivisione che Muratori propone della giustizia, considerata nella duplice accezione di giustizia generale e di giustizia particolare. La giustizia, infatti, presenta «due diverse vedute [...]. L'una abbraccia un vastissimo paese, l'altra un limitato e ristretto»<sup>82</sup>. La prima si radica «nelle divine scritture», ricomprende in se stessa ogni virtù, ed associa «l'Uomo giusto» all'«Uomo dabbene», che «ha in sé una volontà ferma di soddisfare o di non mancare a tutti i suoi doveri verso Dio, verso la Patria, verso qualsiasi altra persona e verso Se stesso»<sup>83</sup>. L'altra è definita «dai Giureconsulti», secondo la lezione ulpiana, come «una costante e perpetua Volontà di dare o lasciare a ciascuno ciò, che gli è dovuto»<sup>84</sup>. La bipartizione proposta da Muratori si radica interamente nella sua formazione giuridica. Le lezioni di Ponziani, come si è visto, restituiscono con precisione la medesima divisione proposta da Muratori<sup>85</sup>:

Duplex igitur ad præsentis Rubricæ intelligentiam solet assignari Iustitia, altera, quæ universalis dicitur, seu legitima, partialis altera<sup>86</sup>. De prima, quæ omnium virtutum parens est, et quæ alio nomine plena virtus appellatur in can. *Fortitudo 23, Quæstio 3*<sup>87</sup>, Imperator non agit, et de ea potius ethici tractant ex instituto, et idem ad Iustitiam partialem descendens eam deffinit, quod sit constans, et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, et in hoc differt a iustitia legitima, quod partialis privatorum, bonum autem publicum respicit iustitia universalis, quæ quidem est circa virtutes, ubi partialis circa bona corporalia, divitias, et honores versatur. Hanc itaque ut supra deffinivit Iustinianus, et circumscriptis sophismatum ambagibus dicitur constans, et perpetua

<sup>80</sup> «Fac enim mortalium genus, alioqui nobilissimum, Legibus careat aut ipsarum iugum rejiciat, ipsum continuo videas in mores, et paene in conditione naturamve ferarum transire, immo longe pejora quam belluæ ipsæ immundæ et crudeles moliri». *Codice Carolino*, p. 177.

<sup>81</sup> *Avvertimenti*, avv. 4, p. III.

<sup>82</sup> *Morale*, p. 235.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> Doc. 1, cc. 3r-3v. Cfr. *infra* cap. II, n. 165.

<sup>86</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 58, a. 5, p. 1334; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 58, a. 7, p. 1336.

<sup>87</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *fortitudo*, 5, C. XXIII, q. 3, col. 897.

voluntas ius suum cuique tribuendi, ex eo quod homini a Natura congenita sit iusti, atque iniusti Idea, quæ mordicus eius cognitioni adhærescit, ut quantum vir excutere nitatur, fortius radices agat, et quamvis nonnulli iniquitatibus obsecudent, intimum tantum testem ad iusta opera promoventem, velint, nolint, patiuntur, et huc collimat constantia, et perpetuitas voluntatis, quæ iustitiæ inesse dicitur in eius deffinitione.

In linea con quanto affermato da Ponziani, Muratori rivela chiaramente anche il suo debito col pensiero aristotelico e tomista<sup>88</sup>.

La realizzazione della giustizia universale, la pratica del diritto inteso come *vera philosophia*, risiede, quindi, per Muratori, su un elemento morale, sulla volontà, definita come ‘abito’, di adempiere al triplice dovere richiesto dall’ordine divino e realizzare la propria e la pubblica felicità<sup>89</sup>. Solo in questo modo l’uomo agirà moralmente, sarà in grado di discernere il bene dal male, il giusto dall’ingiusto operando rettamente secondo ragione. È proprio questo lo scopo del «compiuto corso» muratoriano, «nerbo principale della Scienza di cui ora trattiamo», l’operare rettamente<sup>90</sup>. La *Filosofia morale*, infatti, nell’intento di rendere la giustizia un ‘abito’, induce l’uomo ad essere «Saggio, cioè Sapiente», e, quindi, alla spontanea osservanza delle leggi<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Nella *Quaestio De Iustitia* (SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, pp. 1331-1340), infatti, l’Aquinata, sulla linea del pensiero aristotelico, dopo aver presentato la giustizia come volontà e come virtù, evidenzia come «*iustitia sit virus generalis*» (*Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 5, p. 1334) e, allo stesso tempo, come «*sit aliqua iustitia particularis praeter iustitiam generalem*» (*Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 7, p. 1336). Tommaso, parlando della giustizia generale, afferma che «*omnium virtutum possunt ad iustitiam pertinere, secundum quod ordinat hominem ad bonum commune. Et quantum ad hoc iustitia dicitur virus generalis*» (*Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 5, p. 1335) in questo l’Aquinata riprende il pensiero di Aristotele dell’*Etica Nicomachea* secondo cui «*Nella giustizia si riassume ogni virtù*» (ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1129b 30). Anche in relazione alla «giustizia particolare» definita secondo la formula ulpiana, Muratori recupera la lezione di Tommaso: «*ita etiam praeter iustitiam legalem oportet esse quondam iustitiam, quae ordinet hominem circa ea quae sunt ad alteram singularem personam*» (SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 58, a. 7, p. 1337).

<sup>89</sup> Si veda a questo proposito, E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 7-9.

<sup>90</sup> *Morale*, p. 236: «E se fatte le pruove in diversi tempi, e in varie occasioni, di questa sua determinata volontà la trova stabile e salda, e la mira convertita in Abito, col sentire in se medesimo ribrezzo e aborrimiento ad ogni azione malvagia, e inclinazione e piacere ad ogni buona e lodevol’Azione: gran motivo ha costui di benedir Dio, e di rallegrarsi in suo cuore, perch’egli già possiede il meglio, e il nerbo principale di quella Scienza di cui ora trattiamo».

<sup>91</sup> L. V. TARDINI, *I fondamenti della concezione giuridica di L. A. Muratori. Studi sul trattato «La Filosofia Morale»*, cit., pp. 25-26. Cfr. E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., pp. 7-9.

La giustizia ‘particolare’, invece, riguarda solo una specifica ‘sfera’ dei doveri cui è tenuto ciascun uomo; essa concerne i «doveri particolari», «imposti dalle *Leggi Civili*»<sup>92</sup>. Per questo, dopo aver definito la giustizia ‘particolare’ conformemente la definizione ulpiana, il Modenese ammonisce<sup>93</sup>:

Non entrerò io qui nelle divisioni di questa Giustizia, che riguarda l’umana società, e men parlerò dell’origine sua, e delle varie Leggi, per non perdermi in troppo vasto argomento. Basterà a noi di sapere esserci dei Doveri universali, ed essercene de i particolari, a’ quali è tenuto l’un uomo verso l’altro, prescritti a noi dalla Natura, o sia da Dio; o pure imposti dalle Leggi Civili, che vuol dire dalla Volontà e Prudenza de’ Principi, o d’altri Superiori Legislatori, i quali in assaissimi casi avrebbero anche potuto comandare diversamente da quello che han fatto.

Mentre la giustizia ‘universale’ è legata alle norme Naturali e Divine, che presentano il carattere dell’universalità, e riposano su principi immutabili, la giustizia ‘particolare’ è associata alle leggi positive, dipendenti solamente dalla prudenza e volontà di principi e legislatori. Fatte proprie le categorie aristoteliche relative al «giusto politico» Muratori afferma<sup>94</sup>:

Per quel che concerne le determinazioni de gli Uomini, colle quali comprendono anche il *Diritto delle Genti*, lasciamone lo studio e la cura a i Politici, e Giurisconsulti, e le decisioni a i Giudici della Terra. La *Giustizia* propriamente spettante alla Filosofia de’ Costumi, quella è, che sta fondata sulle *Leggi della Natura*; quella è, che senza logorare le panche delle Scuole, la può ognuno apprendere da se stesso, o pure l’ha scritta in cuore col dito di Dio autore della Natura.

Rifondendo la tradizione ciceroniana con la concezione scritturale (e particolarmente paolina)<sup>95</sup>, ancora una volta in linea con la migliore tradizione umanistica, Muratori indica con chiarezza come la giustizia propria della filosofia dei costumi sia la giustizia ‘universale’, fondata sulle leggi Divine e Naturali. Muratori lascia, infatti, le «determinazioni degli uomini» ai politici, ai giureconsulti e ai giudici della terra.

---

<sup>92</sup> *Morale*, p. 236.

<sup>93</sup> *Ibidem*.

<sup>94</sup> *Ibid.*, p. 236. Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1134b 20.

<sup>95</sup> *Rm*, 2, 15 «qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis».

Uno scarto pare trapelare tra il diritto naturale e divino e il diritto positivo, e ciò emerge particolarmente da un altro luogo della *Morale* dedicato al *buon regolamento dell'appetito della libertà e del comando*<sup>96</sup>. Qui, infatti, Muratori consegna al lettore alcune riflessioni sulla giustizia “particolare”, a cui è opportuno far riferimento prima di passare alla trattazione muratoriana della giustizia “generale”.

Le leggi umane, che riguardano la «quiete e il buon governo civile», sono indispensabili per la «Felicità e Tranquillità» della Repubblica, e per il pubblico bene che, sottolinea Muratori, «più ha da importare [...] che il bene privato». Per questo la ragione richiede all'uomo saggio, accanto all'osservanza delle leggi divine, anche il rispetto delle leggi umane, sottolineando che<sup>97</sup>:

Adunque Ration vuole che non bramiamo né esercitiamo mai la Libertà dell'Arbitrio nostro contra le Leggi santissime del Cielo, né contra le Leggi del Principe o della Repubblica, che d'ordinario son giuste, e saggiamente proposte per necessità o utilità del Comune, ed anche nostra. La Libertà a fare il Bene niun ce la vieta; e questa è quella di cui abbiamo da rallegrarci e valerci, siccome atta a produrre la vera nostra Felicità, e ad influire eziandio in quella del Pubblico.

Muratori sottilmente evidenzia la differenza tra le leggi del Cielo, «santissime», e le leggi del principe o della Repubblica, che sono «giuste, e saggiamente proposte per necessità o utilità del Comune, ed anche nostra», solo «d'ordinario». Il Modenese pare quasi suggerire che, nonostante l'ordine stabilito da Dio per l'uomo, entro il quale trova posto anche l'obbligo di rispettare le leggi umane, sia finalizzato al bene comune e alla pubblica felicità, in realtà possa accadere che esistano delle leggi umane ingiuste. Salvaguardando un sistema legalistico, però, Muratori avverte che la legge deve essere comunque rispettata, ad eccezione di alcuni rari casi<sup>98</sup>:

---

<sup>96</sup> *Morale*, pp. 376-375.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 368.

<sup>98</sup> *Ibid.*, p. 369. L'affermazione iniziale di Muratori non è diversa da quanto affermato dall'autore delle *Vindiciae*, in cui si legge: «Poiché solo la volontà di Dio è sempre giusta e quella degli uomini può spesso essere ingiusta, chi dubita che si debba sempre obbedire a Dio senza eccezione, e agli uomini sempre con qualche eccezione». STEPHANUS JUNUS BRUTUS, *Vindiciae contra Tyrannos*, cit., p. 13.

Se pure alcuna delle umane Leggi sembrasse talvolta che intaccasse più del dovere la nostra Libertà, e fosse mancante di Giustizia: il Saggio con quella stessa flemma e pazienza vi si accomoda, con cui riceve tante altre contrarietà e slogature di questo misero Mondo, che schivar non si possono. Per altro le Leggi del Cielo, e per lo più quelle della Terra, tendono tutte a farci mantenere l'Ordine, che dobbiamo osservare verso Dio, verso noi stessi, e finalmente verso il Prossimo, e verso la Repubblica nostra; chiunque ha senno e buon volere, finalmente le ama, le venera e facilmente le eseguisce. A i Buoni non fan paura i Birri, pe' buoni non son fatte le Leggi punitive. I soli Cattivi e forsennati quei sono, che le mirano di mal occhio, perché contrarie a i loro disordinati appetiti.

Muratori ammette, quindi, l'eventualità che le leggi umane, a differenza delle «Leggi del Cielo», possano talvolta intaccare «più del dovere la nostra libertà» e rivelarsi «mancanti di giustizia», ma non per questo dispensa alcun individuo dallo specifico dovere di prestarvi obbedienza: il saggio, infatti, «si accomoda» anche alla legge ingiusta, allo stesso modo «con cui riceve tante altre contrarietà e slogature di questo misero Mondo, che schivar non si possono», e questo a salvaguardia dell'ordine «che dobbiamo osservare verso Dio, verso noi stessi, e finalmente verso il Prossimo, e verso la Repubblica nostra»<sup>99</sup>. Le riflessioni muratoriane erano volte a sottolineare il dovere di obbedienza da parte dei sudditi ai propri sovrani, sul quale il Modenese sarebbe ritornato anche in altri luoghi. Ma fin da queste riflessioni si coglie come anche in Muratori sia presente la consapevolezza di un divario tra la legge, giusta solo d'ordinario, alla quale si legavano i numerosi «difetti» criticati nell'opera giuridica maggiore, e il diritto, deposito di quei principi immutabili e *vera philosophia*, a cui è espressamente dedicata la *Morale*.

Nella contrapposizione che trapela dal testo tra diritto e legge, pare ancora riproporsi alla riflessione muratoriana il dramma vissuto a fine Cinquecento da un giurista come Bodin. L'Angevino tentava di recuperare la vera essenza del diritto, «[que] n'emporte rien que l'équité», e di affermarne la supremazia sulla *loy*, «[que] emporte commandement du souverain usant de sa puissance»<sup>100</sup>. Nella

---

<sup>99</sup> *Morale*, p. 369.

<sup>100</sup> JEAN BODIN, *Le six livres de la Republique*, lib.I, cap. VIII. Su questo punto Cfr. P. GROSSI, *Modernità politica e ordine giuridico*, in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 443-469: 467.

«contrapposizione tra *droit* e *loy* che Bodin ci propone, [...] il giurista, l'avvocato immerso in una prassi giuridica per buona parte ancora intrisa di passato, fa sua quella che era stata una delle consapevolezze più profonde del diritto medievale, e cioè che il diritto è realtà ben diversa dalla legge del Principe, che questa non esaurisce affatto la dimensione della giuridicità, la quale – essendo una dimensione ordinativa – non è riducibile in una serie di comandi sanzionati»<sup>101</sup>. Anche Muratori rivela in queste pagine, in modo non dissimile da Bodin, la viva esperienza di un giurista di tardo diritto comune. La contrapposizione tra giustizia universale e particolare, pur radicandosi in una consolidata tradizione dottrinale, alla luce delle riflessioni muratoriane sull'ingiustizia della legge umana e sui «difetti» della sua applicazione pratica, sembra, al contempo, quasi assumere i tratti di una «contrapposizione tra l'idea di giustizia, universale e naturale, e l'amministrazione concreta della giustizia, frazionata e deformata al servizio delle diverse «polices» posta da Montaigne all'attenzione dei lettori dei suoi *Essais*<sup>102</sup>.

Come si può notare accostando la *Morale* agli scritti sul diritto, l'ideale muratoriano di giustizia e di diritto diverge profondamente dalla pratica giuridica, descritta amaramente nei *Difetti della giurisprudenza*. Negli scritti giuridici, infatti, Muratori ribadisce più volte la grande difficoltà di calare nella pratica l'ideale di giustizia e di diritto espresso nella *Morale*. Anche «le giuste leggi, santamente inventate per il pubblico bene, messe in pratica possono, non meno della medicina, per umana debolezza convertirsi in danno del pubblico»<sup>103</sup>. La giustizia è ancora «in terra: ma involta in molte tenebre»<sup>104</sup>.

«La *Giustizia* propriamente spettante alla Filosofia de' Costumi», invece, è la «giustizia universale», quella «fondata sulle *leggi della Natura*», «che senza logorare le panche delle Scuole, la può ognuno apprendere da se stesso, o pure l'ha scritta in

---

<sup>101</sup> P. GROSSI, *Modernità politica e ordine giuridico*, cit., p. 467.

<sup>102</sup> MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., p. 836. «La justice en soy, naturelle et universelle, est autremen reiglée, et plus noblement, que n'est cette autre justice speciale, nationale, contrainte au besoing de nos polices: «*Veri juris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigem nullam tenemus; umbra et imaginibus utimur*».

<sup>103</sup> *Difetti*, p. 18.

<sup>104</sup> *Ibid.*, p. 40.

cuore col dito di Dio autore della Natura»<sup>105</sup>. Le leggi della Natura, ovvero le leggi formate «da Dio autore della Natura», a differenza delle leggi umane «son fatte da chi, come assoluto Padrone ha podestà di formarle, e come pieno di Sapienza, e Giustizia non sa formarle se non ragionevoli e giuste»<sup>106</sup>. Come sottolinea lo stesso Muratori, a queste leggi l'uomo, ma soprattutto il ministro e l'uomo politico, deve chiedere «consiglio» per comprendere se le proprie azioni rispondono o meno ai criteri più profondi di giustizia. In ogni caso, sottolinea Muratori, «quando anche [...] [all'uomo] manchi ogni altro saggio Consigliere e Maestro, uno interno ne ha, cioè la conoscenza e certezza di questa Massima», «quel grande assioma che ci viene insegnato nelle divine scritte: *Non fare ad altri ciò, che non vorresti fatto a te stesso* [...] cui può egli consultare per regolarsi nelle azioni, che riguardano l'ordine verso il Prossimo suo e astenersi dall'ingiustizia»<sup>107</sup>. È alla propria «coscienza», quindi, che il cittadino come il politico deve rivolgersi nel valutare le proprie azioni: «pretensione tirannica e indegna di persona ragionevole sarebbe il figurarsi permesso a te di danneggiare e opprimere altrui, solamente perché hai più forza»<sup>108</sup>.

Quando la coscienza «non è chiara» nell'indicare quale sia la giusta azione da intraprendere, ciascun uomo è tenuto a chiedere consiglio «a chi più sa, cercando onoratamente non già chi aduli i suoi desideri, e torca le Leggi a' suoi voleri», (al pari dei giuristi criticati nei *Difetti della giurisprudenza*), ma chi sinceramente possa e voglia dargli quel lume, che si richiede al retto operare»<sup>109</sup>. Muratori impartisce, così, a tutti i giovani uno degli argomenti più rilevanti nell'educazione del principe, che trovava un chiaro riferimento nelle fonti cinquecentesche di Muratori: quello

---

<sup>105</sup> *Morale*, p. 236.

<sup>106</sup> *Ibid.*, p. 229.

<sup>107</sup> *Ibid.*, pp. 236-237. Cfr. *Mt.* 7,12. Si è visto come nelle lezioni di Ponziani il passo scritturale fosse chiaramente messo in relazione con il terzo dei “*praecepta iuris*” giustiniani, «*ius suum cuique tribuere*». È possibile che, anche in questo caso, Muratori avesse ben presente il significato giuridico del passo richiamato e le implicazioni politiche del mancato rispetto di quell'insegnamento puntualmente messe in luce dal suo maestro. Cfr. *infra*, cap. II.

<sup>108</sup> *Morale*, p. 237.

<sup>109</sup> *Ibid.*, cit. p. 238.

della scelta dei buoni consiglieri, intesi alla stregua di un limite vivo al potere del sovrano<sup>110</sup>.

Le riflessioni del Muratori sull'importanza che ogni uomo si rivolga ad un buon consigliere nel caso di dubbio sulla «Giustizia o Ingiustizia delle operazioni», sono però accompagnate dalla constatazione che, nella realtà, ciò non accade. Intrecciando costantemente la riflessione del giurista a quella del politico e del filosofo morale, Muratori osserva, infatti, che spesso l'uomo chiede consiglio solo a se stesso e alle proprie passioni, le quali lo rendono giudice «parziale, maligno e iniquo»<sup>111</sup>. Tra le «male burle, che a noi fan le Passioni» vi è quella di «renderci Giudici inetti, e quel che è peggio tante fiate Giudici ingiusti dell'opere altrui»<sup>112</sup>, non meno che delle proprie. Tutti coloro, sottolinea il Modenese, «che altro Consigliere internamente non sentono, se non l'Appetito e la Passione, dal cui strepito è affogata non di rado ogni voce della Ragione»<sup>113</sup>, sono indotti a «giudicare *parte inaudita altera*, o sia coll'ascoltare le relazioni e ragioni dell'una parte, senza attendere quelle dell'altra» ed, in particolare, ad ascoltare esclusivamente le ragioni legate al proprio utile<sup>114</sup>. Emerge nelle pagine della *Morale* la riflessione del giurista che *Difetti della giurisprudenza* espressamente affronta il tema «*Dell'indifferenza richiesta ne' giudici*», indifferenza da qualsiasi passione che possa inficiare la sentenza<sup>115</sup>. È, infatti, essenziale che il giudice si trovi nell'«equilibrio» dato dall'avere «la coscienza [...] quieta», senza che «alcuna delle passioni suddette avesse mai prima dimandata udienza al giudice per confortarlo a divenir parziale dell'una parte»<sup>116</sup>: solo così potrà concretizzare ciò che Dio va «gridando a gli

---

<sup>110</sup> Cfr. *Avvertimenti*, avv. 130, p. XXII: «Quando un Signore non vuol Consiglio, abbiatelo per lo peggior Signore, che possa essere, per savio ch'egli sia o si ritenga; procedendo ciò o da gran Superbia, che lo fa ritener se superiore a tutti anche in sapere; o da gran malizia e inclinazione che ha al male: perché questa gli fa ricusare il consiglio, per non far cosa buona; o procede da pura sciocchezza, che non gli lascia conoscer l'errore: e questa è la più comune».

<sup>111</sup> *Morale*, p. 238.

<sup>112</sup> *Ibid.*, p. 239.

<sup>113</sup> *Ibid.*, p. 240.

<sup>114</sup> *Ibid.*, p. 239.

<sup>115</sup> *Difetti*, pp. 90-99.

<sup>116</sup> *Ibid.*, p. 97.

uomini tutti, e massimamente a chi è assunto all'ufficio di giudicare: *justum iudicium iudicate*»<sup>117</sup>.

L'ideale a cui pensa il Modenese, come scrive in un parere legale, è quello di un «giudice che sappia, mettersi in un giusto equilibrio, e spogliarsi d'ogni passione, intento unicamente alla giustizia»<sup>118</sup>, di un giudice che, come si legge nei *Difetti*, sappia «allorché gli si presenta qualche causa, spogliarsi affatto di ogni desiderio, amore & odio, timore o speranza, né inclinare in favore d'alcuna delle parti, se non dappoiché le ragioni da lui credute più forti dell'una parte lo inducono, e in certa maniera lo sforzano a profferir la sentenza contro dell'altra»<sup>119</sup>. Anche nella realtà giuridica, però, ciò non accade: «non sanno [infatti] già i più, che non è già sì facile l'esecuzione di questa necessaria regola, e che non di rado dalla pratica riesce troppo diversa la teorica. E ciò, perché i Giudici non sanno, o non vogliono por mente alle burle, che a noi fanno le interne occulte nostre passioni»<sup>120</sup>.

Le passioni, quindi, inducono il giudice, come ciascun individuo che si accinge ad agire moralmente, a «giudicare *parte inaudita altera*», appiattendo il criterio della giustizia al mero interesse del singolo. Ancora una volta Muratori, attingendo dal lessico giuridico, si oppone a questa idea del giusto, ricordando, invece, da giurista, che la giustizia, lungi dall'esaurirsi nell'utile del singolo, «riguarda sempre due persone, o litiganti, o contrattanti fra loro; però è tenuta a pesare attentamente le ragioni, il prezzo, il merito, ed altre qualità e circostanze, tanto dell'una, quanto dell'altra parte, per conoscere ciò, che sia dovuto a questa e a quella»<sup>121</sup>. La giustizia, quindi, esige il temperamento degli interessi di entrambe le parti, equamente tiene conto delle circostanze relative all'una come all'altra parte, mostrandosi chiaramente nella sua dimensione equitativa<sup>122</sup>.

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> ID., *I Parere*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 "Dei Difetti della giurisprudenza"*, I. *De Codice Carolino II. Pareri legali. Testi inediti con annotazione a cura di Benvenuto Donati*, cit., p. 85.

<sup>119</sup> *Difetti*, p. 90.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

<sup>121</sup> *Morale*, p. 239.

<sup>122</sup> È questo, infatti, il significato più autentico della lezione di Tommaso: «*cum nomen iustitiae aequalitatem importet, ex sua ratione iustitia habet quod sit ad alterum*». SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 58, a 2, p. 1333.

Dopo aver definito la giustizia, Muratori si appresta, quindi, ad indagare nel dettaglio i doveri che ciascun uomo è tenuto ad adempiere. La giustizia ‘generale’ si articola, infatti, secondo la miglior tradizione dottrinale, in alcuni precisi obblighi. Collocandosi espressamente sul sentiero già percorso da «Tullio», «S. Ambrosio» e dall’«Apostolo nelle epistole sue», Muratori si accinge, quindi, a presentare i diversi *officia*, tra i quali assumono particolare importanza i doveri verso lo Stato<sup>123</sup>. All’«Universal bene e Felicità», cui è tenuto ciascun uomo «verso qualunque persona, di qualunque Nazione», seguono, infatti, i precisi doveri dei cittadini verso la «*Patria e Repubblica* di ciascheduno», e verso i «principi»<sup>124</sup>:

Dopo l’universal Bene e Felicità, che ogni Uomo dee avere in mira [...] succede la *Patria e Repubblica* di ciascuno, verso la quale ognun di noi è tenuto a varj anche più stretti e particolari ufizj. Cioè portiam con esso noi l’obbligo di amarla, di difenderla; e di aiutarla ne’ suoi bisogni. In essa abbiamo avuto la vita; da essa abbiamo il sostentamento; e perciò oltre alla natural Madre la Patria ancora dee dirsi Madre. Anzi siccome dobbiamo anteporre ed amare più Dio, che il Padre e la Madre, così dar si possono occasioni, che il Cittadino sia tenuto ad amare e preferire la Patria ai propri Genitori e Figliuoli. Perciocché secondo le Leggi della Natura il Bene universale, se la necessità lo richiede, ha da preponderare al particolare. E da ciò che uno è Cittadino, le leggi della Società obbligano lui a difendere gli altri Concittadini, siccome gli altri son tenuti a difendere lui: e ciò scambievolmente si fa con imprendere la difesa del suo Comune, e della sua Città, se necessità occorra, anche con discapito proprio. Per conseguente e vita e roba talvolta si dovrà sacrificare per salvare la Patria; e sarà questo un glorioso atto di virtù ancora presso Dio, essendo non solamente lodevole l’amore verso la Patria sua, ma un debito indispensabile per chiunque professa Onore e Gratitude. Il perché ognuno dovrebbe secondo il potere ed abilità giovarle, e le maniere di farlo non son poche. [...] Anzi quantunque sembri talvolta, che non sia retto il suo governo, o che vi abbondino i cattivi e gl’ingrati, nulladimeno il Buon Cittadino magnanimo dee animarsi a farle del bene, se può.

Così Muratori introduce la lunga riflessione sui doveri che il cittadino deve alla «*Patria e Repubblica*» e, come si vedrà, al principe, «siccome Capo della *Repubblica*».

Il discorso del Modenese verte, innanzi tutto, sulla responsabilità del cittadino, sul vincolo che lo lega alla patria, per la quale, se necessario, è tenuto a sacrificare «vita e roba» poiché, «secondo le Leggi della Natura il Bene universale,

<sup>123</sup> *Morale*, p. 241. Il richiamo muratoriano è chiaramente al *De Officiis* ciceroniano, a cui il Modenese associa il *De officiis ministrorum* di S. Ambrogio e le *Epistole* di S. Paolo.

<sup>124</sup> *Morale*, p. 242.

se la necessità lo richiede, ha da preponderare al particolare». L'idea che, in alcune circostanze, «il Cittadino [...] [fosse] tenuto ad amare e preferire la Patria ai propri Genitori e Figliuoli» affondava le proprie radici nella tradizione giuridica. Proprio il suo maestro Ponziani, infatti, sulla scorta di alcuni passi del Digesto, aveva insegnato ai Muratori che nel concorso tra i genitori e la patria fosse da preferire certamente la seconda<sup>125</sup>. Si tratta di un'idea che Muratori aveva mostrato di applicare direttamente quando era al servizio di Rinaldo I. Come si è accennato, infatti, da alcune lettere traspare come lui stesso fosse pronto a «spendere roba e vita in servizio» del suo principe<sup>126</sup>.

Il cittadino è tenuto ad operare per il bene della Repubblica anche qualora il «sembri talvolta, che non sia retto il suo governo, o che vi abbondino i cattivi e gl'ingrati» e ciò vale, allo stesso modo, anche per il «Principe, siccome Capo della Repubblica»<sup>127</sup>. Muratori, infatti, riserva particolare importanza al dovere di obbedienza al Principe da parte del suddito.

Il Modenese presenta il dovere di obbedienza e di fedeltà al sovrano ed alle sue leggi come un «dogma» stabilito sia «dal Diritto delle Genti, che dal Vangelo», sia dalla «ragione comune del genere umano», che dai precetti della legge divina. Si tratta, quindi, di un principio indiscutibile e fondamentale, «quantunque sembri talvolta, che non sia retto il suo governo, o che vi abbondino i cattivi e gl'ingrati»<sup>128</sup>, anche nel caso in cui si tratti di obbedire a «Padroni discoli»<sup>129</sup>:

La riverenza al supremo [...] grado [del Principe], l'ubbidienza alle sue Leggi, la fedeltà alla persona e al governo suo, son dogmi stabiliti non meno dal Diritto delle Genti che dal Vangelo. I Principi buoni, niuno ha bisogno di esortazioni o di stimoli per amarli. Sarebbe più che barbaro, o un' insensato, chi loro non pagasse questo si giusto tributo. Ma se mai eglino per disavventura si provassero di tempra diversa; ciò non ostante il Saggio, seguendo le chiare lezioni delle divine Lettere, sopporta, compatisce, e nulla scema della fedeltà e del rispetto, dovuto anche a i Padroni discoli. E massimamente perché sa, essere qualsivoglia umano governo sottoposto alle Passioni, a i falli.

<sup>125</sup> Cfr. Doc. 1, c. 5v. *Infra*, cap. II.

<sup>126</sup> Lettera a Rinaldo I d'Este, Modena 3 agosto 1702, *Epistolario*, II, (n. 551) p. 601. Cfr. *infra* cap. III.

<sup>127</sup> *Morale*, p. 243.

<sup>128</sup> *Morale*, p. 243

<sup>129</sup> *Ibidem*.

Anche nel caso in cui il principe non si riveli un buon sovrano, quindi, non muta il dovere di fedeltà e di obbedienza cui è tenuto il suddito che, seguendo la lezione impartita dalle Scritture, «sopporta e compatisce» anche il principe «discolo», consapevole della fallibilità di ogni governo umano. Anche chi governa, ricorda Muratori, è «sottoposto alle Passioni, a i falli» proprio come ciascun uomo. Con l'esperienza dello storico, il Modenese nota, poi, che, dando «un'occhiata un poco ad altri tempi, ad altri Governi: facilmente si troverà motivo di scusare i domestici mali, e di far tacere col paragone le proprie scontentezze».

Il dovere di obbedienza al sovrano e alle sue leggi costituisce un tema di particolare importanza per Muratori, e infatti egli ritorna insistentemente sull'argomento anche in altri luoghi della *Morale*. Nel capitolo XV, ove Muratori si occupa dell'*appetito della libertà*, il Modenese riprende questo duplice fondamento, divino ed umano, del dovere di obbedienza al principe. Nelle pagine introduttive del capitolo, dopo aver presentato come naturale l'*appetito dell'indipendenza* dell'uomo rispetto agli altri uomini, l'Autore osserva<sup>130</sup>:

E però, quantunque un'occhiata si dia al Mondo, ci faccia scorgere quasi tutto il genere umano (per bene della stessa umana Società, siccome dirò) subordinato e sottoposto l'uno all'altro, cioè a i Re e Principi della Terra, a i Magistrati, a i Genitori a i Ricchi Signori, e ad altri simili Padroni, di modo che il nostro picciolo Mondo tutto è concentrato in tante varie schiere di chi comanda, e di chi ubbidisce: contuttociò non lascia essere vigorosa in cadauno di noi quest'ansietà dell'*Indipendenza*. E qui è da por mente che la Forza o il Bisogno sono que' due principi, che hanno introdotto nel Mondo la Superiorità e l'Imperio dell'Uomo sopra l'altro, e la Soggezione e Ubbidienza di questi a gli altri e tuttavia la mantengono e debbono mantenerla. La Natura per se stessa tende a far tutti eguali. Quanto alla Forza, se un Tiranno, un Conquistatore, un Corsaro sottomette a se Uomini, o Regni, certamente ciò avviene contra l'altrui Volontà; e benché il popolo soggiogato, o l'uomo posto in schiavitù serva al novello Padrone, o di altro Signore, pure bolliranno in suo cuore continui desideri di libertà, o di altro Signore, se pur col novello non si trovasse più contento che sotto il primo. Per conto del Bisogno, qualora la Libertà e l'Indipendenza, in vece di guidar l'Uomo alla Felicità, il menassero alla Miseria, ognuno vede allora che il meglio per lui sarà cercare nella Servitù e nell'obbedire ad altri quel Bene, ch' egli non sa ritrovar da se stesso. Questo Bisogno adunque, il muove ad accettar volentieri i Superiori, e ad elegerli ancora, e a cercarli talora con la stessa ansietà, ch' altri in se stesso prova o per conservarsi o per rimettersi in uno stato libero. E qui hanno presa

---

<sup>130</sup> *Morale*, pp. 152-153.

origine i più de i Re della Terra, essendosi accordati gli Uomini, dinanzi tra loro discordi, e però infelici, ad eleggersi per loro capo e Principe un Uomo solo, o pure varj maestri, con sottoporre alla Volontà di quello o di quelli la propria lor Volontà, per la persuasione e pel desiderio di minor Male, o vero di un Bene maggiore. E non v'ha dubbio, che se l'Uomo si amante della Libertà e dell'Indipendenza volontariamente sottomette se stesso alla dominazione dell'altro Uomo, a questo s'induce pel desiderio e per la speranza di trarne del vantaggio, cioè di liberarsi della miseria, o di star meglio che prima. Allora l'Appetito dell'Indipendenza cede al primario e più universale e potente che tutti abbiamo della propria Felicità. Ma se cede la mano all'altro non è però che cessi o s'estingua, essendo che nel medesimo tempo l'Uomo Suddito o Servo, volentieri risparmierebbe a se il giogo della Servitù e ripiglierebbe di buon cuore la propria Libertà, se in libertà potesse promettersi il Bene e la Felicità che si figura di ottenere servendo.

In queste righe Muratori mette in evidenza come, nonostante il naturale desiderio di indipendenza e libertà, ogni uomo «volontariamente sottomette se stesso alla dominazione dell'altro Uomo», con toni assai prossimi alla «servitude volontaire» di Etienne de La Boétie<sup>131</sup>. Il fondamento dell'obbligazione politica trova, però, nel pensiero muratoriano la sua origine e legittimazione nelle leggi divine<sup>132</sup>:

Anzi è da osservare che lo stesso Dio per cagione appunto del nostro Bisogno ha costituito sulla Terra superiori chiamati Spirituali, accioché col governo e con l'opera loro si studino di ajutare il Popolo lor sottoposto a batter le vie della Virtù e a conquistare quella somma e inesplicabil Beatitudine, ch' egli promette nel Regno suo a chi nel corso breve di questa vita con fedeltà osserverà le sante sue Leggi. In oltre egli stesso approva l'istituzione delle Podestà terrene, e ci comanda di prestar loro obbedienza e onore, perché introdotte anch'esse per Bene appunto e profitto di chi dee loro ubbidire. Questa è l'intenzione di Dio e anche dei Popoli, che hanno o Magistrati, o Principe, o Re. E guai se non ci fosse questa subordinazione di teste e Volontà: che il Mondo diverrebbe tosto un emporio d'iniquità, e paese di prepotenze e di confusione. E in effetto ogni volta che tali Podestà, o spirituali o temporali, eseguono onoratamente l'intenzione amorosa di Dio, e quella eziandio di chi fida loro in Terra le redini del governo, con procacciare a i Sudditi quella Felicità, che tante Volontà, se vivessero slegate e non sottoposte, mai non saprebbero sperare o procacciarsi da per se stesse: l'Appetito nostro, tuttoché volto all'Indipendenza, si suol accomodar volentieri all'ubbidienza e soggezione, anzi dee come un gran regalo ringraziarne la divina bontà.

<sup>131</sup> ESTIENNE DE LA BOËTIE, *De la servitude volontaire ou contr'un*, Edition avec introduction et notes par M. Smith, avec notes additionnelles de M. Magnien, Paris, Droz, 2001. Cfr. D. QUAGLIONI, *Tirannide e servitù volontaria: rileggendo il "Contr'uno" di Estienne de la Boétie*, in *Politique et Littérature en France aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles*, Actes du Colloque international, Monopoli 28 settembre-1 ottobre 1995, par G. Dotoli, Bari, Adriatica (Paris, Didier Eruditions), 1997, pp. 341-353.

<sup>132</sup> *Morale*, pp. 153.

Le potestà terrene, introdotte per bene e profitto dei sudditi, sono, quindi, approvate da Dio e si rivelano necessarie al fine del mantenimento di una società ove regnino l'ordine e la felicità, desiderio, allo stesso tempo di «Dio e anche dei Popoli, che hanno o Magistrati, o Principe, o Re»<sup>133</sup>.

Benché, come si è visto, Muratori affermi che il fine del governo di un principe sia la realizzazione della pubblica felicità, egli, però, ribadisce fermamente l'obbligo di sottostare ai comandi del sovrano, anche nel caso in cui «i Superiori manchino talora al loro dovere, e rapiti dallo scongiato Amor proprio vadano operando non da Ministri di Dio, e procuratori del comun Bene, ma solamente da Uomini, cercando unicamente la propria, e non già la pubblica Felicità»<sup>134</sup>:

Allora converrà bene che ogni particolare si accinga alla Pazienza, non appartenendo ad alcuna privata persona il rompere o mutare le ordinazioni di Dio, o del Comune. *Principes bonos exoptare; qualescumque tolerare. Il Principe desiderarlo Buono; tollerarlo con umil Fedeltà qualunque egli sia.* Ma nello stesso tempo non potrà impedire che non risorga il natural Desiderio di non aver sopra di se chi così trascura il pubblico Bene, tradisce l'intenzion di chi gli ha costruiti non già padroni dell'altrui Vita, Roba, e Volontà, ma solamente Ministri e trafficanti della Felicità.

L'obbligo di tollerare il principe «*qualunque egli sia*», secondo il monito tacitano, risponde quindi alla comune esigenza di una convivenza pacifica ed ordinata<sup>135</sup>. Ciò non impedisce, però, che nel foro della coscienza di ognuno, «risorga il natural Desiderio di non aver sopra di se chi così trascura il pubblico Bene, tradisce l'intenzion di chi gli ha costruiti non già padroni dell'altrui Vita, Roba, e Volontà, ma solamente Ministri e trafficanti della Felicità»: <sup>136</sup>:

<sup>133</sup> Il pensiero muratoriano sembra, infatti, assai più prossimo alla riflessione bodiniana in cui ricorre il tema della legittimazione divina del potere del sovrano. Nel pensiero di Bodin, l'obbedienza che i sudditi devono al principe «è fondata da Dio e trova perfetta rispondenza nelle leggi della natura, in quanto l'universo è ordinato come un grande Stato ove tutto risponde ad una disposizione precisa, in cui sovranità e obbedienza alla sovranità sono le strutture primarie fondamentali». M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in JEAN BODIN, *I sei libri dello Stato*, I, a c. di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, Utet, 1964, p. 37.

<sup>134</sup> *Morale*, p. 154.

<sup>135</sup> TACITO, *Historiae*, IV, 8, 2.

<sup>136</sup> *Ibid.*, p. 152.

E tanto più si avvalorerà e crescerà il desiderio d'essa Libertà, quanto più verrà colle prove scorgendo, che sia lieve Felicità, se non anche Infelicità, l'aver'egli sottoposta e legata la propria Volontà a quel tale Padrone, o ingrato, o indiscreto, o incapace di far contenti i propri servi. Altri non c'è che Dio che sia buono anzi ottimo Padrone in tutte l'ore, in tutti i tempi, e solamente sotto tal Padrone può sperarsi e conseguirsi la pienezza della Felicità. Ma i Padroni tra gli Uomini non sono talora quali il Servo li vorrebbe, o pure se sono, sempre non lo sono.

Una simile 'sacralità' del dovere di obbedienza al sovrano è riscontrabile anche negli *Avvertimenti* dello Speciano, che più volte, proprio come Muratori, invita i sudditi alla «pazienza in soffrir le cose del principe, e specialmente se quello inclina alla tirannide»<sup>137</sup>.

Il dovere di obbedienza che i sudditi sono tenuti a rispettare nei confronti del sovrano, affermato vivamente da un Muratori che visse direttamente la precarietà e all'incertezza che dominavano la realtà politica sconvolta dalle laceranti guerre con cui si aprì il secolo XVIII, è, poi, ulteriormente ripreso in un altro luogo della *Morale*. Nel capitolo XXXVI, infatti, a proposito della «soggezione e ubbidienza, che debbono i Sudditi al Principe nella Monarchia, ed a i Magistrati nelle Repubbliche», Muratori sottolinea che<sup>138</sup>:

La subordinazione a questi è istituita per necessità, e per bene non meno del Pubblico che de i privati, essendo impossibile che senza qualche Capo o Regolatore, in cui risieda il diritto di comandare, possa sussistere un popolo senza infinite discordie e guai. Però il Saggio non si lagna di mirar se stesso sottoposto a i comandamenti del Regnante, o de' supremi magistrati; e da che a lui non tocca di comandare, ma si bene di ubbidire, accorda senza ripugnanza alcuna il suo volere e il Desiderio della sua Libertà, col sistema necessario della Repubblica.

Il dovere di obbedienza al sovrano, la subordinazione a questi, è, quindi, istituita per necessità, come unica via per evitare «discordie e guai». Affinché, però, la necessaria obbedienza al volere del sovrano realizzi «il bene non meno del Pubblico che de i privati», il principe deve sottostare ad un preciso limite<sup>139</sup>:

---

<sup>137</sup> *Avvertimenti*, avv. 8, p. IV.

<sup>138</sup> *Morale*, p. 369.

<sup>139</sup> *Ibid.*, p. 372.

Così, per istituzione di Dio e de gli Uomini, necessario è dappertutto che ci sia chi comandi e chi ubbidisca. Ora l'Ordine richiede che i Molti ubbidiscano a i pochi, e bene spesso ad un solo, e che i pochi, o il solo, a' quali appartiene di reggere e comandare, ubbidiscano nello stesso tempo anch'essi alle Leggi di Dio, della Ragione, ed anche dello Stato .

Il sovrano che governa i sudditi per realizzare la pubblica felicità, trova nelle leggi «di Dio, della Ragione e dello Stato» un limite invalicabile: l'ordine, infatti, esige anche da parte di chi è tenuto a «reggere e comandare» i sudditi, il rispetto di norme di ordine superiore: la volontà del principe risulta limitata non solo dalle leggi di Dio e della Ragione, ma anche dalle stesse leggi dello Stato, dalle consuetudini del popolo, le leggi fondamentali del regno alle quali il medesimo principe non può derogare. Anche nella *Morale*, quindi, emerge la concezione del potere «legibus alligatus» enunciata chiaramente nei *Rudimenti*<sup>140</sup>.

Poste queste premesse, quindi, Muratori ribadisce<sup>141</sup>:

Adunque il Saggio, sia nel pubblico, sia nel privato Governo, con tutta rassegnazione ed allegria sta in quel sito dove Dio, gli accidenti del Mondo, o la savia elezione sua l'han posto da che altro egli non vuole che l'Ordine; e quest'Ordine egli non ha autorità di mutarlo; e sa che ubbidendo alle Podestà legittime obbedisce a Dio.

Il saggio è, quindi, tenuto a rispettare l'ordine costituito e le «Podestà legittime», rispondenti a un disegno divino, ed è ammissibile che a taluno «monti in capo di fare il Superiore; e che ricorra a leciti e lodevoli mezzi per ottenere qualche dignità o posto» soltanto «ove la vera intenzione sua sia di poter comandare per far poscia del bene anche al Pubblico».

Solamente in questo caso, infatti, «si potrà tollerare e a volte anche lodare questo suo Appetito. Altro fine, che possa legittimare i desideri dell'Ambizioso, non c'è che questo, cioè la mira di giovare alla sua Repubblica, e di esercitare in pro d'altrui la sua buona volontà, il suo Ingegno e Sapere»<sup>142</sup>. Ciò che caratterizza il principe e ne legittima l'attività ed il potere di comando, è proprio lo scopo di realizzare il bene comune e la pubblica felicità; solo in virtù di questo fine, infatti, «si

<sup>140</sup> Si veda a questo proposito *infra* Cap. V.

<sup>141</sup> *Morale*, p. 372.

<sup>142</sup> *Ibid.*, p. 373.

potrà tollerare e a volte anche lodare [...] [l'] Appetito [del comando]». Muratori, però, pur lodando nel saggio il desiderio di comandare gli altri, al fine esclusivo di procurare la pubblica felicità, mette in guardia il lettore sui sacrifici legati all'assunzione della responsabilità politica, e ciò, a maggior ragione, se confrontati con una vita "privata", di certo maggiormente garante della «*Tranquillità dell'Animo*», che, come si è visto, costituisce «la Felicità che si può sperare dall'Uomo sulla Terra». Muratori, infatti, sottolinea che<sup>143</sup>:

Per altro fu insegnamento della scuola d'Epicuro, che il Savio non dee mischiarsi nella Repubblica, cioè non ha da desiderare né da accettar' impieghi nel pubblico Governo, costando ciò troppe cure, troppi pericoli, e quello specialmente di perdere la *Tranquillità dell'Animo*, la quale sopra tutto convien cercare, ma troppo è difficile il trovare o conservare in mezzo a tante fatiche, battaglie o contrarietà, onde abbonda ogni pubblico ministero o ufficio di corte.

Accanto, però, a simili riflessioni Muratori constata che<sup>144</sup>:

Questa Massima, tuttoché sia vera nel rammentar le dure pensioni che conta qualsivoglia Magistrato: pure per quanto ho già detto di sopra, non è da abbracciare, siccome troppo pregiudiziale al pubblico Bene. Se niun Buono e Savio volesse governar nella Repubblica, toccherebbe a i soli Pazzi e Cattivi di reggerla: il che se sia da tollerare, ognun tosto sel vede.

La scelta della vita privata piuttosto che l'assunzione della responsabilità politica, quindi, benché costituisca una via più sicura per la felicità del singolo, risulta eccessivamente pregiudizievole per la pubblica felicità; pur riconoscendo i rischi in capo a chi assume una tale responsabilità, quindi, Muratori sembra preferire la seconda via<sup>145</sup>:

---

<sup>143</sup> *Ibidem*.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

<sup>145</sup> *Ibid.*, p. 374. Tali considerazioni ricordano il pensiero di Montaigne, ove, come ha sottolineato Anna Maria Battista, «colui che assume il peso delle responsabilità pubbliche è considerato [...] con profondo rispetto. [...] Esclusa la possibilità di opzione tra politica morale e politica immorale, rimane all'uomo soltanto la libertà di scegliere tra la vita pubblica e quella privata. Ma tra l'uomo immacolato che vive nello splendido isolamento della sua superiorità morale, e colui che si impegna al servizio di una causa che potrà chiedergli di agire in contrasto con la propria coscienza, Montaigne sembra preferire il secondo. Egli apprezza il coraggio e la forza d'animo che lo spinge ad immolare alla «*necessité commune*» la coerenza ai propri principi ed alle istanze della coscienza». A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., pp. 42-43.

Il saggio basta che non si affanni per desiderj di Dignità o Superiorità, e intenda che anche si può, anche nel privato ritiro godere un'ampia Felicità, e Felicità ben spesso più durevole e sicura, che nei faticosi Magistrati, e in governar popoli o Università. Del resto s'egli vien portato a i pubblici impieghi dal bisogno della Repubblica, o dall'elezione del Principe; ha con coraggio da sostenere il suo grado, e da portarne con pazienza il peso, e le spine annesse, consolandosi con la coscienza del ben operare, e del desiderio di giovare al Pubblico, per cui ne avrà anche ricompensa da Dio.

L'Autore, dopo aver esortato il saggio che «vien portato a i pubblici impieghi dal bisogno della Repubblica, o dall'elezione del Principe» a sostenere con coraggio il suo grado, «consolandosi con la coscienza del ben operare, e del desiderio di giovare al Pubblico, per cui ne avrà anche ricompensa da Dio», e non celando una certa amarezza, ribadisce il dovere di obbedire anche al comando dei principi cattivi, fissando, però, dei limiti<sup>146</sup>:

Sarebbe poi da desiderare che i soli Buoni comandassero; ma giacchè questo non si può in ogni tempo e luogo ottenere, gran Virtù sarà il saper ubbidire e il sottomettersi anche al comando dei Cattivi, quando però non sia contro la Legge di chi è Superiore a i Buoni e a i Cattivi.

Il comando del sovrano, quindi, non dovrà mai essere «contro la Legge di chi è Superiore a i Buoni e a i Cattivi», non potrà mai derogare le leggi di Dio<sup>147</sup>.

Accanto ai doveri del cittadino, primo fra tutti il dovere di obbedienza, Muratori sottolinea fermamente anche i doveri del principe verso i sudditi, sui quali, come si è visto, si era ampiamente soffermato nei *Rudimenti* e su cui sarebbe tornato nella *Pubblica felicità*.

Come si è accennato, Muratori afferma l'esistenza di rapporto bilaterale tra i Cittadini e la Patria, recuperando il modello tipico del vincolo esistente tra signore e vassallo del diritto feudale. Anche in questo caso il pensiero di Muratori si rivela particolarmente vicino alle sue fonti di fine Cinquecento. Speciano, come Bodin e

---

<sup>146</sup> *Ibidem*.

<sup>147</sup> Anche in questo Muratori sembra fare proprio il pensiero della tradizione giuridica medievale, abbracciato anche da Bodin. Anche nel pensiero di Bodin, infatti, davanti all'«ordine espresso contro le leggi di Dio e della Natura dato dal sovrano, [...] la resistenza del magistrato è doverosa», e cade il dovere di obbedienza: «un ordine del principe [infatti] non può niente contro un ordine di Dio». M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in JEAN BODIN, *I sei libri dello Stato*, I, cit., pp. 40-41.

l'autore delle *Vindiciae* mostrano di recuperare quei meccanismi, tipici della feudistica, che prevedono un mutuo rapporto tra suddito e sovrano<sup>148</sup>.

Accanto ai doveri dei sudditi, quindi, Muratori individua anche dei precisi doveri in capo al Principe. Benché ne asserisca vivamente l'importanza, però, Muratori non si dilunga nell'illustrazione degli obblighi del sovrano. Erano molti, infatti, gli scritti sui doveri del principe, ma i sovrani settecenteschi parevano non farne più alcun uso<sup>149</sup>:

Non leggeranno i Principi questa Operetta; e chi la leggerà, non avrà forse bisogno d'imparare a fare un mestiere, a cui verisimilmente non arriverà giammai. Tanti Libri, che trattano del Principe, e dell'ufizio suo, miransi superbamente legati e indorati nelle Librerie; ma stanno in ozio, e quasi son da dire mercatanzia perduta.

Al pari dei preziosi trattati di «Bartolo e Baldo» ignorati dai giuristi contemporanei e lasciati «riposar pieni di polvere in fondo alle librerie»<sup>150</sup>, anche i tanti «libri che trattano del Principe», che nel Cinquecento avevano perpetuato la tradizione *specula principum* restavano «in ozio», «legati e indorati nelle librerie»<sup>151</sup>. Proprio quella tradizione che aveva tentato di recuperare nelle lezioni per il futuro principe, era ormai divenuta «mercatanzia perduta» e pareva non trovare più attenti ascoltatori tra i principi del Settecento.

Muratori non rinuncia, però, a fornire un'immagine in cui ciascun sovrano dovrebbe rispecchiarsi, aderente ad una «visione della politica come esercizio di virtù politiche»<sup>152</sup>, propria degli *specula* medievali, che Muratori recupera compiutamente nelle lezioni impartite a Francesco Maria<sup>153</sup>:

Basterà pertanto a me dire, ch' altro non vorrei da chi regge i popoli, e professa la Legge di Cristo, Legge specialmente indirizzata a propagare l'insigne virtù della

<sup>148</sup> Bodin, ad esempio, come ha notato Margherita Isnardi Parente, «porta avanti e sviluppa» questa tradizione. Anche nel pensiero di Bodin, infatti, come nelle riflessioni muratoriane, «il rapporto tra signore e suddito è inteso in termini di un rapporto strettamente bilaterale»; «quello che tende ad avvicinarsi al concetto di suddito [...] è il concetto di vassallo ligio». *Ibid.*, pp. 47,49.

<sup>149</sup> *Morale*, p. 243.

<sup>150</sup> *Difetti*, p. 22.

<sup>151</sup> *Morale*, p. 243.

<sup>152</sup> D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «tractatus testimoniorum» bartoliano*, cit., p. 116.

<sup>153</sup> *Morale*, pp. 243-244.

Carità e Giustizia, se non che a lettere cubitali tenessero scritta e visibile nel segreto lor gabinetto, e andassero talvolta contemplando e meditando la Definizione del Principe lasciataci da Aristotile, e abbracciata da tutti i Saggi: Cioè, che *il Principe è quegli, che antepone il Bene de' sudditi al proprio*, a differenza del Tiranno, che antepone il proprio Bene a quello de' sudditi.

L'essenza delle lezioni impartite da Muratori al futuro Francesco III, confluiva, quindi, più di dieci anni dopo nella *Morale*. Aderente al pensiero aristotelico espresso nel terzo libro della *Politica*, quindi, il Modenese evidenziava come la peculiarità del buon governo rispetto al cattivo governo risiedesse nel reggere un popolo esclusivamente per il bene comune e non per l'utilità particolare del singolo<sup>154</sup>:

Però se ben'intendessero queste parole i Regnanti, comprenderebbono ancora, non poter mai essere intenzione di Dio, che migliaia e centinaia di migliaia di persone sieno sottomesse ad un solo Uomo, per procurare ogni comodo, piacere e soddisfazione a questo solo Uomo con incomodo e stento lor proprio; ma sì bene, che il Principe è posto da Dio sul Trono, a fine di procurare per quanto può mai la Felicità di quelle migliaia e centinaia di migliaia di persone; *ch' egli ha ben da essere Signore di nome, ma ne' fatti Padre del Popolo suo*.

Anche nella *Morale* Muratori propone il modello pastorale enunciato nei *Rudimenti*, che avrebbe trovato una compiuta trattazione nella *Pubblica felicità*. Muratori afferma, infatti, che «se [il principe] renderà Felice questo popolo, verrà anch'egli ad essere Felicissimo nel medesimo tempo», ma, conclude il Modenese, «per timore d'accrescere la mercatanzia, di cui testé parlai, di più non soggiungo»<sup>155</sup>.

3. Occupandosi della giustizia, quindi, Muratori mostra in modo chiaro il suo debito verso una lunga tradizione. È, però, soprattutto nella trattazione dell'altra virtù fondamentale nell'agire politico, la prudenza, che il Modenese rende esplicita la stretta dipendenza del suo pensiero con questa tradizione, rinviando alla fonte privilegiata del testo, gli *Avvertimenti morali* di Cesare Speciano.

<sup>154</sup> *Morale*, p. 244 (il corsivo è mio). Cfr ARISTOTELE, *Politica*, 1279a 25ss., 1279b 5 ss.

<sup>155</sup> *Morale*, p. 244.

Il capitolo dedicato alla prudenza, in cui meglio che altrove si coglie la stretta dipendenza con il pensiero di Speciano, mostra con maggior chiarezza lo stretto legame tra il pensiero politico e la sua riflessione giuridica. Applicando guicciardinianamente la logica giuridica all'agire politico, Muratori si colloca sul sentiero intrapreso da Speciano nei suoi *Avvertimenti*, che restituiscono a fine Cinquecento, nel contenuto come nella forma, la 'viva' lezione dei *Ricordi* guicciardiniani<sup>156</sup>.

Riallacciandosi a Guicciardini e recuperando, così, l'autentico significato aristotelico e tomista di prudenza, nella sua essenza morale e giuridica, Speciano si contrappone alla «Ragion di Stato»<sup>157</sup>. È la necessaria attenzione al «particolare» a contraddistinguere il politico prudente che, proprio come il giurista, deve essere in grado di soppesare tutte le circostanze, «ogni minimo particolare», in grado di far «variare una conclusione»<sup>158</sup>. Solo così è possibile calare la giustizia nel caso particolare, secondo equità, agendo politicamente «senza offendere la propria coscienza».

Solo l'esperienza e non la dottrina, può insegnare la prudenza politica. Per il politico è molto più prezioso intendere la «mente degli uomini vivi» che tanti «libri difficili d'auttori morti»<sup>159</sup>. Così Speciano fa proprio l'insegnamento più prezioso di Guicciardini: soltanto la «discrezione» può insegnare «i casi particolari» ai quali il politico prudente, così come il giurista, deve prestare attenzione. È questa la logica

---

<sup>156</sup> Come ha mostrato Paolo Carta, le *Propositioni* Speciano rivelano l' «uso consapevole del paradigma guicciardiniano dei *Ricordi*» guicciardiniani e dell'idea profondamente giuridica ad essi sottesa: «l'impossibilità di governarsi secondo regole generali». Ciò si ricava particolarmente dalla *Monitione* posta in apertura del testo e dall'espressa indicazione dello stesso Speciano delle sue fonti principali, Tommaso e il Digesto. Accanto all'allegazione di un passo della *Summa Theologiae* dell'Aquinate, Speciano apre le sue *Propositioni* con un espresso richiamo al *De regulis iuris* del Digesto sulla pericolosità delle definizioni generali. Soltanto il codice che racchiude la stesura 'definitiva' dell'opera, identificato da Paolo Carta, reca la *Monitione* e l'allegazione delle fonti dottrinali del vescovo cremonese. Per tutto questo si veda P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., 1-99; ID., *Guicciardini scettico?*. Si veda ora, inoltre, ID., *L'origine dei «Ricordi»: «Regulae, exempla, particulari»*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 55-70, in particolare pp. 69-70.

<sup>157</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., pp. 55-81.

<sup>158</sup> Lo stesso Speciano, in una proposizione riportata da Muratori nella sua scelta, afferma che: «la prudenza consiste circa particularia». *Avvertimenti*, avv. 120, p. XX. Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, C 114, cit., p. 125.

<sup>159</sup> *Avvertimenti*, avv. 179, pp. XXIX-XXX. Cfr. P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 67.

sottesa al paradigma dei *Ricordi*, consapevolmente impiegata anche da Speciano nelle sue *Propositioni*<sup>160</sup>.

È proprio alla *prudencia iuris*, alla guicciardiniana «discretion», propria del politico come del giudice, che Muratori fa riferimento trattando della prudenza<sup>161</sup>. Virtù pratica per eccellenza, volta ad «operare nei casi particolari» la prudenza è, quindi, la virtù cardine della *Filosofia morale*. Il retto operare, l'«operar da Creatura Ragionevole» è, infatti, ciò che la *Filosofia morale* si propone di insegnare al giovane lettore<sup>162</sup>.

Nel capitolo XXIX, dedicato alla prudenza, quindi, Muratori invita esplicitamente il lettore alla attenta lettura degli *Avvertimenti* del Nunzio, «veterano Maestro di questa Virtù», editi in calce al testo<sup>163</sup>. Con queste parole Muratori presenta al lettore la sua fonte, di cui si appresta a far prezioso «dono al pubblico»<sup>164</sup>:

Tra le altre insigni prerogative, che si ammirarono nel Santo Cardinale, ed Arcivescovo Carlo Borromeo, non fu l'ultima quella di saper discernere persone di gran Giudizio, e di prenderle al suo servizio: perloché la Casa sua divenne un Seminario di Vescovi. Ed uno appunto fra questi fu CESARE SPEZIANO, prima ministro d'esso Santo, poi Vescovo di Novara, e finalmente di Cremona sua Patria. Tal credito di Probità e Saviezza s'acquistò lo Speziano, che fu eziandio adoperato dalla Santa Sede Apostolica per suo Nunzio alla Corte di Spagna, e poscia a quella di Vienna: ne' quali impieghi prestò de i rilevanti servigi, non meno alla Religion Cattolica, che a i Sommi Pontefici. Adunque, direte voi, la Porpora Cardinalizia non sarà mancata ad un personaggio sì degno. Ma il vero è, che o egli non si curò d'averla, od altri non si pensò a dargliela; perché da quando in qua vien sempre ricompensato da gli Uomini il Merito de gli altri Uomini? Ora Monsignore Speziano, Prelato di gran Senno e Sperienza, e però di rara Prudenza, lasciò dopo di sé alcune centinaja d'Avvertimenti, che scritti a penna vidi io giovinetto presso l'oggi di Eminentiss. Cardinale e Vescovo di Novara Gilberto Borromeo, e con sua benigna permissione ne trascelsi allora per uso mio i più utili ed importanti. Di questi ora ne fo volentieri un dono al Pubblico, per isperanza, che le pennellate maestre di sì gran saggio Osservatore incomparabilmente più gioveranno, che il lieve abbozzo dinanzi da me formato della Prudenza. A fare un Prudente ci vogliono di molte scarpellate. Le

<sup>160</sup> Si veda P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 23; ID., *L'origine dei «Ricordi»*, in particolare p. 70.

<sup>161</sup> Sulla guicciardiniana «discrezione» si veda P. CARTA, *L'origine dei «Ricordi»*, cit., pp. 56 ss.

<sup>162</sup> *Morale*, p. 8.

<sup>163</sup> *Ibid.*, p. 294: «Intanto, per maggiormente facilitare a i Giovani il cammino della Prudenza, mi riserbo di aggiugnere dopo questi miei Ragionamenti una scelta d'Avvertimenti non per anche pubblicati, di un veterano Maestro di questa Virtù, cioè di Monsignore Speziano, persuaso, che la lettura d'essi piacerà a i Saggi, e gioverà in molti incontri a i meno Saggi».

<sup>164</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Al lettore*, in *Avvertimenti*, p. II.

migliori nondimeno si debbono aspettare da chi è più giudizioso ed invecchiato negli affari. Tale al certo fu Monsignore Speziano, di cui sono gli avvertimenti seguenti.

I ricordi del vescovo cremonese, dunque, offrivano al Muratori, ancora «giovinetto», «le migliori scarpellate» necessarie per fare un uomo prudente. Il Modenese venne a conoscenza del manoscritto negli anni milanesi dell'Ambrosiana, «presso l'oggi Eminentiss. Cardinale e Vescovo di Novara Gilberto Borromeo», e certamente fece tesoro degli insegnamenti del più esperto diplomatico che era stato vicino a san Carlo, quando il suo «principe naturale» lo chiamò a Modena<sup>165</sup>. Già nel marzo del 1700, infatti, poco tempo dopo la chiamata di Rinaldo I, Muratori scriveva all'amico Francesco Arisi, impegnato a completare la raccolta del materiale per la *Cremona Literata*: «aggiungo che il vostro mons. Speziani ha lasciato un libro manoscritto di avvertimenti politici e morali opera assai stimabile»<sup>166</sup>. Di quegli avvertimenti Muratori scelse i più «utili e importanti», quelli stessi *Avvertimenti* di cui decise, più di trent'anni dopo, di far dono al pubblico.

Gli avvertimenti dello Speciano ebbero una certa fortuna manoscritta nel Settecento già prima della pubblicazione in calce alla *Morale*, proprio nel circolo muratoriano<sup>167</sup>. La prima notizia a stampa dell'esistenza del manoscritto giunge dal *Museo Novarese* (1701) di Lazzaro Agostino Cotta<sup>168</sup>. Lo stesso Arisi, nel terzo tomo della sua *Cremona literata*, menzionò l'opera come un «Opusculum vere admiratione

---

<sup>165</sup> Muratori fu chiamato a Modena da Rinaldo I nei primissimi mesi del 1700. Come si è visto, già nel febbraio del 1700 i due amici modenesi Gioseffo Mazzoni e Gian Giacomo Tori, precisavano a Muratori la rilevanza politica dell'incarico offertogli da Rinaldo I. (Cfr. *infra* cap. III). Non è da escludere che il ritrovamento del manoscritto possa risalire esattamente a quei mesi. Proprio Giberto Borromeo, particolarmente legato agli insegnamenti di san Carlo, che volle applicare lui stesso nella sua attività vescovile, potrebbe aver offerto al suo giovane amico, in occasione della chiamata a Modena, i preziosi insegnamenti del Nunzio che più di ogni altro seppe perpetuare l'esempio di san Carlo. Una stretta amicizia legava, del resto, Muratori a Giberto Borromeo, conservatore perpetuo dell'Ambrosiana, che più volte lo ospitò nella sua villa dell'Isola Bella, sul lago Maggiore. Della diretta applicazione, da parte di Giberto, degli insegnamenti di Carlo Borromeo, si veda G. PIGNATELLI, *Borromeo Giberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 52-53.

<sup>166</sup> Le vicende legate alla circolazione dello scritto di Speciano nel circolo muratoriano sono ricostruite in P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., pp. 16-18. Sul dialogo con l'Arisi, in particolare, *Ibid.*, p. 18. Cfr. A Francesco Arisi, 24 marzo 1700, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Francesco Arisi*, a c. di M. Marocchi, Firenze, Olschki, 1975, p. 81.

<sup>167</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., pp. 16-18.

<sup>168</sup> *Ibid.*, pp. 16-17.

dignum»<sup>169</sup>. Qualche anno dopo Filippo Argelati avrebbe inserito lo scritto di Speciano nella sua *Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium* (1745)<sup>170</sup>.

Con il titolo di *Avvertimenti morali*, Muratori trascrive solo 182 delle 861 proposizioni di Speciano, e il testo della *Scelta* non corrisponde perfettamente alla versione ‘definitiva’ dell’opera del Cremonese, lasciata dal Nunzio in punto di morte al suo confessore, il padre gesuita Nicolò Botta<sup>171</sup>. Muratori potrebbe aver scelto i suoi *Avvertimenti* traendoli da una versione imperfetta dell’opera, che circolava in versione manoscritta già prima della pubblicazione muratoriana<sup>172</sup>. Lo scritto di Speciano ebbe, infatti, una buona circolazione per tutto il ‘600, anche ad uso di diplomatici e legati pontifici<sup>173</sup>. Ma è soprattutto nelle «abbreviature» apportate durante la trascrizione, che il testo muratoriano pare divergere dalla redazione definitiva dell’opera.

La decisione di allegare in appendice alla *Morale* una *Scelta* degli *Avvertimenti* del Nunzio, non maturò assieme all’opera, ma, al contrario, solo in un secondo momento Muratori si decise a pubblicare i preziosi insegnamenti del Cremonese. Nel manoscritto della *Morale*, conservato a Modena presso la Biblioteca Estense, il capitolo dedicato alla *Prudenza* è privo dell’esplicito rinvio dell’autore

<sup>169</sup> *Ibid.*, p. 18. FRANCESCO ARISI, *Cremona literata*, t. III, Cremonae, Pietro Ricchini, 1741, p. 45.

<sup>170</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 18. FILIPPO ARGELATI, *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, t. II, Mediolani, 1745, pp. 1914-1916.

<sup>171</sup> Il codice, scoperto da Paolo Carta, è conservato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano. Si tratta dell’unico codice che reca lo stemma dello Speciano. Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. 1544: CESARE SPECIANO, *Propositioni Christiane et civili subalternate a Dio con le quali si intende et pratica le cose politiche senza offendere la propria coscienza*. Su questo si veda P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 20 n.

<sup>172</sup> Un testimone ottocentesco delle *Proposizioni* dello Speciano, trascritto dal celebre letterato e scrittore politico Vincenzo Lancetti, reca, infatti a margine l’annotazione: «Copia dell’aureo libro di monsignor Cesare Speciano vescovo di Cremona intitolato *avvertimenti morali*; che si conserva nella libreria di casa Valcarengo scritto a penna dal fu cardinal Campori, in quei tempi segretario di esso Speciano, e poi suo successore. Questo è il codice da una copia del quale il chiar.mo Muratori ha tratti vari articoli che ha poi inseriti nella sua *Filosofia morale* V. L.». Il codice, dal titolo «*Avvertimenti morali/ di/ Cesare Speciano/ Vescovo di Cremona [Copia fatta dal/ celebre letterato cremonese/ Vincenzo Lancetti sull’originale autografo/ esistente nella libreria di casa Valcarengo]*» è conservato a Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AC. XIII, 2. Per tutto questo si veda P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 20 n. 20.

<sup>173</sup> Alcuni testimoni recano, infatti, note «di appartenenza o di consegna a diplomatici e legati pontifici». P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 20, n. 20.

agli *Avvertimenti* di Speciano, posto in chiusura del capitolo<sup>174</sup>. Da alcune epistole muratoriane, poi, si evince che Muratori soltanto alcune settimane dopo aver scelto l'editore e dopo avergli impartito precise istruzioni sulla pubblicazione del testo, lo avvertì di essersi «risoluto di aggiugnere all'opera suddetta in fine una scelta de gli avvertimenti di monsignor Speziano fu vescovo di Cremona, che sono inediti e utilissimi»<sup>175</sup>. Preoccupato, a causa di una tale significativa modifica, della buona riuscita della stampa e prevedendo che l'opera sarebbe «[cresciuta] di mole», Muratori si raccomandò al Muselli dicendo «però costi dovrà ben prendersi la misura, perché tutto capisca in un quarto, che non riesca scomodo. Mi rimetterò in ciò alla prudenza di lei e dello stampatore»<sup>176</sup>. La decisione di allegare gli *Avvertimenti*, del resto, fu così repentina da non permettergli nemmeno di copiare il manoscritto da lui redatto. Muratori, pertanto, aveva deciso di consegnare allo stampatore l'unico esemplare che possedeva, e per questo, in un'altra lettera, il Modenese così scriveva: «e perché degli avvertimenti di monsignor Speziano non ho potuto fare copia, e vien quella stessa, ch'io stesso feci in mia gioventù con delle abbreviature, mi raccomando che specialmente s'abbia l'occhio ad esse, affinché non corrano errori»<sup>177</sup>. Come si può notare Muratori menziona delle «abbreviature», individuabili facilmente nel testo a stampa, con le quali egli avrebbe sintetizzato alcune parti degli *Avvertimenti* durante la trascrizione del manoscritto.

---

<sup>174</sup> La numerazione dei capitoli che si legge nel manoscritto differisce da quella definitiva che si riscontra nel testo a stampa. Il capitolo dedicato alla prudenza è, infatti, il XXVIII (a differenza del testo a stampa, in cui la prudenza è trattata nel capitolo XXIX). Nel manoscritto manca, infatti, la frase in cui Muratori afferma: «intanto per maggiormente facilitare a i giovani il cammino della Prudenza mi riserbo di aggiugnere dopo questi miei Ragionamenti una scelta d'Avvertimenti, non peranche pubblicati, di un veterano Maestro di questa virtù, cioè Monsignore Speziano, persuaso che la lettura d'essi piacerà a i saggi e gioverà in molti incontri ai meno saggi». Modena, Biblioteca Estense, Archivio Muratoriano, Filza 4, fasc. 6, c. 22v. Nel manoscritto si conserva, invece, l'introduzione muratoriana agli *Avvertimenti* di Speciano: Modena, Biblioteca Estense, Archivio Muratoriano, Filza 4, fasc. 5, c. 1r-1v.

<sup>175</sup> Lettera a Gian Francesco Muselli in Verona, Modena, 14 marzo 1735, in P. G. NONIS, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La filosofia morale ed altri scritti etici inediti ed editi*, cit., pp. 182-183.

<sup>176</sup> *Ibid.*, p. 183.

<sup>177</sup> Lettera a Gian Francesco Muselli in Verona, Modena, 5 Aprile, 1735, in *Ibid.*, p. 184.

Le raccomandazioni di Muratori giunsero a buon fine, ed infatti, sebbene gli *Avvertimenti* dovettero essere stampati in un «carattere più piccolo»<sup>178</sup>, lo stampatore dimostrò di aver «usata ogni attenzione perché [...] [andasse] bene, e particolarmente rispetto alla correzione la quale a [...] [Muratori] tanto premeva»<sup>179</sup>. L'Autore, quindi, solo in un secondo momento si decise ad integrare il proprio «compiuto corso» con le *Propositioni* del Nunzio, allegando l'*Auctoritas* a cui aveva fatto riferimento nel corso di tutta l'opera. Mostrandosi ancora una volta attento conoscitore del pensiero del Nunzio, Muratori sembrava ben consapevole che soltanto le precise istruzioni, fondate sul «particolare», sull'eccezione, sulle circostanze, proprie degli avvertimenti morali e politici, tratti dalla viva esperienza dell'attività diplomatica, potevano essere in grado di insegnare in maniera efficace, anche in pieno Settecento, la prudenza politica.

In poche parole: la *Prudenza* è quella Virtù, che c'insegna ne' casi particolari, e nell'operare, a distinguere e ad elegger quello, che è conforme alla Ragione, e può ridondare onestamente in nostro ed altrui bene; e a schivar tutto quello, che è riprovato dalla Ragione, e può ritornare in nostro ed altrui pregiudizio e danno; con saper' eleggere i mezzi conducenti a questo. Tutte poi l'altre Virtù abbisognano della scorta e guida di questa: altrimenti possono urtar ne gli estremi e cessare d'essere Virtù, per cagione o di poca riflessione, o de gli sregolati moti ed impulsi dell'Amor di noi stessi: di maniera che la *Prudenza* può meritare il glorioso elogio di Regina delle altre Virtù<sup>180</sup>.

Con queste «poche parole» Muratori fornisce al lettore la definizione di prudenza mettendo in luce lo stretto legame col pensiero di Speciano e con la logica, propria del giurista, sottesa ai suoi *Avvertimenti*.

Innanzitutto, descrivendo la prudenza in questi termini, al pari di Speciano e Guicciardini, Muratori mostra di recuperare l'autentica lezione aristotelica. La prudenza muratoriana è la *phronesis* aristotelica dell'*Etica Nicomachea* che il Modenese restituisce, sulla scorta di Tommaso, nella piena sostanza morale e giuridica<sup>181</sup>. Necessariamente attenta ai «casi particolari», la prudenza, infatti,

<sup>178</sup> Lettera a Gian Francesco Muselli in Verona, Modena, 26 Aprile, 1735, in *Ibid.*, p. 186.

<sup>179</sup> Lettera da Gian Francesco Muselli Verona, 1 settembre, 1735, in *Ibid.*, p. 192.

<sup>180</sup> *Morale*, p. 281.

<sup>181</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1141b 15. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 49, a. 3, p. 1304: «prudencia consistit circa particularia operabilia»; *Ibid.*, 292

realizza la giustizia e la virtù nella scelta dei mezzi appropriati. È la prudenza a garantire «la giusta esplicazione della moralità», caratterizzandosi essenzialmente per il suo «fine morale»<sup>182</sup>. Muratori si colloca interamente sul sentiero intrapreso da Speciano il quale, in netta opposizione alla boteriana Ragion di Stato, e alla «strumentalizzazione del concetto di prudenza ad esigenze puramente politiche», riafferma l'autentica lezione dello Stagirita<sup>183</sup>. Come si evince da un avvertimento che figura nella *Scelta* muratoriana, «La prudenza, e Saviezza ha anche da essere accompagnata dalla Bontà», «perché il prudente ordina i mezzi al fine, e questo è la morte e la vita eterna»<sup>184</sup>.

Il recupero dell'autentica lezione aristotelica è, però, al contempo inscindibilmente legato alla riflessione del giurista, e specialmente legata al pensiero di Speciano e, prima di lui, di Guicciardini<sup>185</sup>. È proprio in relazione alla prudenza che Muratori rivela maggiormente lo “spirito guicciardiniano” che permea i suoi scritti.

Lo «sfondo aristotelico»<sup>186</sup> dei *Ricordi* guicciardiniani era particolarmente chiaro a un letterato del Settecento. Pur attingendo l'autentica lezione guicciardiniana dei *Ricordi* dagli *Avvertimenti* di Speciano, Muratori aveva certamente sul suo scrittoio l'opera del Guicciardini, letta in una delle edizioni cinquecentesche, con

II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, *Prologus*, p. 1089: «actiones in particularibus sunt». Come si è visto, proprio allegando quest'ultimo passo di Tommaso, Speciano apre le sue *Propositioni*. Cfr. P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 23.

<sup>182</sup> A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., p. 223. «non vi sarà scelta corretta senza saggezza [*phronesis*] e senza virtù, infatti l'una pone praticamente il fine, l'altra ciò che porta al fine». ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1445a. Anche Giusto Lipsio, che figura tra gli autori citati da Muratori in apertura dell'opera, e di cui anche Speciano fu un attento lettore, si può annoverare tra quelli che, nel Cinquecento, recuperano l'autentica lezione aristotelica parlando della virtù della prudenza. Si può pensare, quindi, che mentre Muratori stilava le sue riflessioni intorno alla prudenza avesse ben presente anche il *Politicorum* lipsiano. Sul pensiero di Lipsio sulla prudenza si veda A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., pp. 229-241.

<sup>183</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., pp. 55-81.

<sup>184</sup> *Avvertimenti*, avv. 75, p. XIII.

<sup>185</sup> Sul legame tra politica e diritto nel pensiero di Guicciardini si rinvia a P. CARTA, *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit. Dell'Aristotele maggiore, mediato dalla lettura di Tommaso, si nutrono, infatti, i giuristi, da Bartolo da Sassoferrato a Guicciardini, nella riflessione del quale è possibile cogliere il chiaro «sfondo aristotelico». Bartolo da Sassoferrato, ad esempio, nel *Tractatus Testimoniorum*, d'intonazione schiettamente tomista, definisce così la prudenza: «*habitus cum ratione actiuus circa hominis bona uel mala*». BARTOLI A SAXOFERRATO, *Tractatus testimoniorum*, cit., «Prudentia est», p. 280. Cfr. D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus Testimoniorum»*, cit.

<sup>186</sup> P. CARTA, *Guicciardini scettico?*, cit., p. 268.

molta probabilità quella di Fra Sisto, a partire dalla quale prese il via in Italia la fortuna del modello letterario del Guicciardini<sup>187</sup>. Com'è noto, pubblicando l'opera guicciardiniana in calce alle *Considerazioni civili* di Remigio Nannini, edite postume, Fra Sisto incastonava i *Ricordi* «direttamente nei precetti esposti dallo Stagirita nell'*Etica Nicomachea* e nella *Politica*, filtrati dalla lezione di Tommaso», centrando il suo discorso sulle regole e sui casi particolari<sup>188</sup>.

Accanto ad Aristotele, quindi, nella prudenza muratoriana traspare la lezione guicciardiniana, che è la lezione di un giurista. La *discrezione* del Guicciardini, infatti, «con la quale il politico compie la propria «scelta» in piena responsabilità [...] non è molto dissimile dalla coscienza del giudice chiamato a giudicare dei casi particolari non ricompresi nella legge, che per definizione stabilisce solo ciò che per lo più accade»<sup>189</sup>. Si tratta della «sinderesi», «il discernimento morale, che per un giurista del Cinquecento significa fondamentalmente *religio, aequitas, ratio*, cioè la ragionevolezza che è propria del diritto»<sup>190</sup>. La logica giuridica impone al giudice di considerare «le circostanze e qualità tutte del caso», per poi determinar «quello che gli pare secondo la sinderesi e coscienza sua», avvalendosi proprio di quella «discrezione» che Guicciardini considera il cardine dell'agire politico<sup>191</sup>. Non ci sono «libri» in grado di insegnare quali siano quei «casi particolari» ma soltanto la «discrezione»<sup>192</sup>.

Proprio come in Guicciardini, le riflessioni muratoriane della *Morale* rivelano di continuo la *forma mentis* del giurista. Il Muratori giurista emerge soprattutto nella definizione di prudenza. Nella prudenza del politico, infatti, è possibile cogliere i tratti del «giudizio scientifico» di cui il Modenese parla nei *Difetti* della

---

<sup>187</sup> Sui primi editori dei *Ricordi* si veda P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, cit., in particolare, per quanto concerne le peculiarità dell'edizione di Fra Sisto, *Ibid.*, pp. 144-147. Cfr. REMIGIO NANNINI, *Considerazioni Civili sopra l'Historie di M. Francesco Guicciardini e s'altri Historici, trattate per modo di Discorso da M. Remigio Fiorentino...e con CXLV Advertimenti di M. Francesco Guicciardini nuovamente posti in luce*, Venezia, Damiano Zenaro, 1582.

<sup>188</sup> P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, cit., p. 145.

<sup>189</sup> ID., *L'origine dei Ricordi*, cit., p. 56.

<sup>190</sup> *Ibidem*.

<sup>191</sup> FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., C 113 p. 124. Cfr. P. CARTA, *L'origine dei Ricordi*, cit., p. 56.

<sup>192</sup> Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, C6, A 11, *Ibid.*, p. 11.

giurisprudenza, la *prudencia* del *Codice Carolino*, entrambi assai prossimi alla *discrezione* guicciardiniana. Il «giudizio scientifico», come si è visto, è infatti<sup>193</sup>:

Penetrazion di mente, che sa argomentare dagli universali ai particolari, e ravvisar le differenze che passano fra l'un caso e l'altro, che può conoscere la forza delle circostanze, capaci di far mutare l'aspetto delle cose; indagare e scoprir le intenzioni degli uomini mal espresse ne gli scuri lor testamenti e contratti; ed è capace di ben distinguere ciò che è ragione o sofisma, superfluo, o utile per fondare retto giudizio.

Al pari della virtù della prudenza, quindi, il «giudizio scientifico», si potrebbe dire, insegna nei singoli casi particolari ad individuare e a scegliere ciò che è conforme a ragione.

La prudenza muratoriana, “guicciardinianamente” legata alla logica sottesa alle opere giuridiche di Muratori, lascia trapelare, quindi, la consapevolezza, propria del giurista, dell'importanza di prestare attenzione al «particolare», consapevolezza fortemente affermata anche negli *Avvertimenti* dello Speciano, fonte privilegiata di Muratori. Anche per Speciano, infatti<sup>194</sup>:

La prudenza consiste *circa particularia*. Perciò molto di rado si veggono i Principi prudenti: perché per lo più stanno ritirati a'loro gusti, e piaceri, lasciando fare a'Consiglieri, i quali solo potriano essere savj, passando per lor mano le cose. Gli antichi Imperatori andavano attorno, udivano, e vedevano, e provavano molte cose, dalle quali nasce la Prudenza. Chi non pratica, non sarà mai savio, e sarà menato per lo naso da' suoi Consiglieri. Onde credete che se alcun di questi, che non praticano, pare savio, mostrerà on breve la sua ignoranza.

Recuperando l'insegnamento più prezioso di Guicciardini e Speciano, Muratori afferma, da giurista, l'«impossibilità di governarsi in base a delle regole generali», non in grado, proprio in quanto tali, di considerare tutti i casi particolari<sup>195</sup>. Guicciardini, infatti, aveva affermato come fosse «grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per così dire, per regola»<sup>196</sup>. Speciano, in un *Avvertimento* che figura nella Scelta di Muratori, affermava che «l'huomo

<sup>193</sup> *Difetti*, p. 52.

<sup>194</sup> *Avvertimenti*, avv. 120, p. XX.

<sup>195</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 23.

<sup>196</sup> FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, C 6, cit., p. 1. Cfr. P. CARTA, *L'origine dei «Ricordi»*, cit.

grande, e di gravi negotii, non può mettere regola certa alla vita sua»<sup>197</sup>. Collocandosi sulla stessa linea di pensiero anche Muratori sottolinea<sup>198</sup>:

Grande attenzione, troppe viste bisogna che abbia il Prudente, perché infiniti sono gli oggetti, ch'egli ha da considerare; e quantunque egli si prefigga varie Regole per operare con saviezza, pure variando ad ogni caso le circostanze, ed entrando non di rado nel maneggio de gli affari le altrui Volontà, e diversi accidenti, maraviglia non è, se anche i più Savj hanno talvolta da rimproverare a se stessi di non aver ben'aperti gli occhi, in somma di esser caduti in falli talvolta irremediabili.

Anche in questo caso si coglie chiaramente la riflessione del giurista che, come si è visto, nei *Difetti della giurisprudenza* avrebbe ripetutamente sottolineato l'importanza delle circostanze, capaci di «mutare infino il nero e il bianco delle leggi naturali», e a maggior ragione, «delle leggi, [...] emanate dall'arbitrio del principe o de' popoli ne gli statuti»<sup>199</sup>.

Il Modenese sottolinea, infatti, che<sup>200</sup>:

questa Virtù quanto è bella, quanto è necessaria sopra l'altre all'Uomo, altrettanto (e ben mi duole di doverlo dire) essa è difficile ad ottenersi. Per quanto l'Uomo in tutta la vita sua vi metta studio, pure sempre gli resta da imparare, non giungendo quasi mai noi a possederla con perfezione, e tutto di essendo noi sottoposti a qualche errore d'Imprudenza, o sia di poca Prudenza.

Non basta lo studio per divenire prudente ma è necessaria l'esperienza.

Il «mare» di circostanze ed accidenti «in cui dee navigare il prudente», si presenta estremamente vasto, al punto che Muratori osserva «aver egli bisogno di sapere il *Passato*, di conoscere il *Presente*, e di prevedere, per quanto può, l'*Avvenire*»<sup>201</sup>. In questo passaggio la logica del giurista e il pensiero aristotelico si

<sup>197</sup> «Comunemente parlando un'Uomo, che tiene una vita regolata con certe ore, è Prudente e Virtuoso. Il che io credo che sia vero più negli Uomini privati, che negli Uomini grandi, e di gran maneggio, non potendo questi mettere regola alla loro vita, che è varia e soggetta a mille accidenti. Ciò è vero anche ne' Principi, i quali debbono essere Uomini d'ogni ora». *Avvertimenti*, avv. 77, p. XIV.

<sup>198</sup> *Morale*, p. 282.

<sup>199</sup> *Difetti*, p. 42.

<sup>200</sup> *Morale*, p. 281.

<sup>201</sup> *Ibid.*, p. 282. Cfr. CICERONE, *De Inventione*, II, 160. «Prudentia est rerum bonarum et malarum neutrarumque scientia. Partes eius: memoria, intelligentia, providentia. Memoria est, per quam animus repetit illa, quae fuerunt; intelligentia, per quam ea perspicit, quae sunt; providentia, per quam

fondono, ancora una volta. Pur riportando una partizione tradizionale, in special modo ciceroniana, Muratori rivela al lettore lo «sfondo aristotelico» in cui anch'egli sembra collocare gli insegnamenti guicciardiniani incastonati nella morale. Nella lettera dedicatoria dell'edizione dei *Ricordi*, Fra Sisto ripropone la medesima tripartizione<sup>202</sup>. Collocando il *Ricordo* 67 della sua edizione (ricavato da A 71) negli insegnamenti della *Politica* aristotelica (Pol. 1252a 32-33), Fra Sisto afferma che «la maggior parte della saviezza dell'uomo consiste nel poter con l'intelletto antivedere le cose future» e per questo sottolinea che<sup>203</sup>:

La prudenza riguarda le cose passate, considera le presenti e, conferendo le presenti alle passate, trae giudizio di quelle che hanno da divenire, perciò fu detto da Cicerone che la prudenza abbraccia la memoria quanto alle cose passate, l'intelletto o l'intelligenza quanto alle presenti, e la Provvidenza rispetto alle future.

Sulla stessa linea pare collocarsi Muratori, che esordisce parlando del «passato». Presentato come un «gran maestro d'avvenire», sulla scorta di una *sententia* di Publio Siro, Muratori rivela pienamente la consapevolezza del giurista affermando che «l'osservare, e l'aver pronti alla mente i casi seguiti, e questi in gran copia, mirabilmente può servire a dirigere l'Intendimento e l'operare de gli Uomini in altri, se non i medesimi, almeno non molto dissimili casi»<sup>204</sup>. «Non è quasi possibile», afferma il Modenese, «ch'Uomo per se stesso arrivi a fare acquisto di prudenza, se non ha prima fatto un attento studio su i Costumi, e su le inclinazioni ed Azioni de gli altri mortali, per regolare le proprie»<sup>205</sup>: «a ciò possono giovare i libri,

---

futurum aliquid videtur ante quam factum est. Iustitia est habitus animi communi utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem. Eius initium est ab natura profectum; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitatis ratione venerunt: postea res et ab natura profectas et ab consuetudine probatas legum metus et religio sanxit». Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 48, a. unicus, p. 1301: «Tullius enim, in II Rhet., ponit tres partes prudentiae, scilicet memoriam, intelligentiam et providentiam».

<sup>202</sup> Per tutto questo si veda P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, cit., pp. 144-147.

<sup>203</sup> REMIGIO NANNINI, *Considerazioni civili sopra l'Historie di M. Francesco Guicciardini*, cit., f. 3r. Il passo è riportato in P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, cit., p. 146.

<sup>204</sup> «Lo avvertì Publio Mimo con dire, che l'un giorno insegna all'altro. *Discipulus est prioris posterior dies*». *Morale*, p. 382. Sulle *sententiae* di Publio Siro si veda F. GIANCOTTI, *Mimo e gnome. Studio su Decimo Laberio e Publio Siro*, Firenze, D'Anna, 1967.

<sup>205</sup> *Morale*, p. 282.

ma chi si fermasse a quei soli, Dio sa che gliene avverrebbe. Non è già cosa forestiera il vedere anche de i Dotti semplici e imprudenti»<sup>206</sup>.

Anche qui Muratori fa proprio uno degli insegnamenti più preziosi di Guicciardini, ripreso anche da Speciano, che si incardina sulla svalutazione della cultura libresca fondata sulla mera dottrina. Si è visto come Guicciardini e i giuristi umanisti, seguiti dal Muratori dei *Difetti della giurisprudenza*, mettano chiaramente in luce come alla lettura dei testi giuridici «con stracchezza d'animo e di corpo», alla ricerca di copiose allegazioni dottrinali, sia da preferire la prudenza del giurista, la *discrezione*, fondata sull'esperienza<sup>207</sup>. Le medesime istanze si ripropongono anche alla riflessione politica di Speciano<sup>208</sup>:

Tre cose cono necessarie a fare un Uomo veramente Prudente, la Natura, l'Uso e la Dottrina. La natura val più di tutte l'altre, massimamente se è accompagnata con la esperienza. E queste due vagliono tanto che anco senza il terzo ajuto della dottrina molti han dato saggio di grandissima prudenza. L'Argentone era Uomo idiota, e pure fu tanto savio. Tal fu ancora il Guicciardino, né si sa che fosse molto dotto, ancorché Dottore.

Proprio da questo avvertimento Muratori pare trarre la sua riflessione: «Non è cosa forestiera il vedere de i Dotti semplici, ed Imprudenti»<sup>209</sup>.

Le *storie*, certamente, sono utili al lettore, in quanto possono diventare efficaci specchi in grado di mostrare i costumi altrui, e, di conseguenza, di aiutare il lettore a conoscere i propri. Tuttavia le sole «storie» non bastano a insegnare la prudenza<sup>210</sup>:

Il più facile modo per conoscere i sotterfugi ed i falsi consigli dell'Amore sregolato di noi stessi si è quello di ricorrere alle buone *storie*, tanto sacre, come profane, e alle Vite, giudiziosamente scritte di chi prima di noi ha fatto la sua comparsa nel Mondo. All'osservare tanti e tanti miseramente cadenti in questo o quel Vizio, perché rapiti dalle Passioni, e dai dominanti loro Appetiti; forse che troveremo noi stessi dipinti

---

<sup>206</sup> *Ibidem*.

<sup>207</sup> P. CARTA, *Filippo Decio maestro di Guicciardini*, in *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, cit., pp. 52-53; ID., *L'origine dei «Ricordi»*, cit., p. 56. Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, C 208.

<sup>208</sup> *Avvertimenti*, avv. 181, p. XXX. Cfr. P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 25.

<sup>209</sup> *Morale*, p. 282.

<sup>210</sup> *Ibid.*, pp. 277- 279.

sotto que' medesimi colori: e se ci si presentano come ridicoli, o deformati, o detestabili i loro difetti, inganni ed eccessi; potrà darsi che le medesime macchie, scoperte in esso noi, a noi non compaiano più quai leggiadri ornamenti e gioielli del vivere, del conversare, dell'operar nostro. All'incontro, avvenendoci noi nelle azioni virtuose e luminose di tanti altri, vincitori delle loro Passioni, Magnanimi, Pazienti, Continenti, Fedeli nelle loro parole, facili a perdonare [...] in una parola, tanti veri seguaci della retta Ragione, o sia della Virtù; e trovando noi stessi cotanto diversi da loro: ci dovrebbe pur correre la vergogna sul volto, e ci avrebbe il cuore da far dei rimproveri pel tempo passato, e stimolarci al meglio in avvenire. E molto più a noi tornerà in profitto il leggere le Vite particolari de' gli Uomini grandi o rinomati per le loro prerogative e Virtù, per iscegliere il bello e il meglio delle loro azioni e sentenze [...]. Per altro ancor quelle de' Principi, che per la Sapienza, e per l'altre loro belle doti, più che per l'altezza de' loro Troni, e delle loro Guerre e Conquiste, han saputo risplendere sulla Terra, possono anche a noi servire di un'utile scuola per ben'operare. Ma incomparabilmente più di ogni altra lezione troveremo atte a renderci Saggi, e ad insegnarci le maniere di ben regolare i nostri Appetiti, e di frenar saviamente le Passioni nostre, le vite da uomini saggi e fedeli scritte da que' grandi e Santi Uomini, che la Religione di Cristo ha prodotto in vari tempi, e che furono eminenti in tutte le Virtù, ma specialmente in quelle della Vita attiva. Altri esemplari senza dubbio son questi, che quei di tutti i Filosofi ed Eroi del Gentilesimo, le Virtù dei quali non isdegnavano punto la compagnia di molti Vizi.

Unicamente la «pratica del mondo», però, consente di imparare ad agire prudentemente. Il «compimento poi di questa impresa» precisa, infatti, Muratori «non mai bene si otterrà, se non praticando il Mondo, ed osservando attentamente da se stesso; o pure, se necessario, avendo a' fianchi un buon notomista de' caratteri, delle prerogative o de' brutti difetti, o del ridicolo altrui»<sup>211</sup>. Soltanto l'osservazione attenta delle vicende umane, «un attento studio su i Costumi, e su le Inclinzioni ed Azioni de' gli altri mortali», può affinare la prudenza<sup>212</sup>:

Il gran libro del mondo bene studiato, e in oltre un lungo noviziato fatto in trattare con gli altri Uomini, questi sono i mezzi più ordinari e spediti di profittare in questa virtù per chi ha da stare in esso Mondo e non già in un Chiostro.

Né, aggiunge il Modenese, «solamente il gran Libro del Mondo, quello è, che co'suoi vari avvenimenti, e col badare attentamente alla savia condotta tenuta da altri, o pure a gli errori e disordini commessi da altri, può divenire per chi ha cervello

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, p. 279.

<sup>212</sup> *Ibid.*, p. 282.

Scuola utile di Prudenza: ma è necessaria ancora la propria Sperienza»<sup>213</sup>. Anche Muratori, quindi, afferma nettamente il primato dell'esperienza sulla dottrina nell'affinamento della prudenza. Nelle parole del Modenese, in particolare, riecheggia un preciso 'ricordo' di Speciano, da cui emerge la «vivida (e tutta guicciardiniana) contrapposizione» «fra intendere gli «huomini vivi», proprio della vera prudenza politica», e l'intendere gli «autori morti»<sup>214</sup>. Speciano, infatti, si mostra intento a rivendicare il «valore primario e insostituibile dell'esperienza viva della politica (della sua esperienza di nunzio, prima di tutto) di contro all'esaltazione boteriana, che non poteva non sapere di 'machiavellismo', del «molto maggior campo d'imparare» che è «quello che pongono i morti con l'histoire scritte da loro»<sup>215</sup>:

Gli Uomini dotti intendono facilmente ogni difficile Autore; e gli Uomini prudenti, non dico le scritture degli Autori, ma la mente degli Uomini vivi, co'quali praticano. Ed io credo, che questa scienza (per chiamarla così) sia più da stimare, che la prima: perché versa intorno a cose più difficili; essendo che si trovano molti, che intendono Tacito, ed altri Libri difficili d'Autori morti; e pochi, che intendono la mente d'Uomini vivi, sebbene li trattino lungamente, e gli odono parlare: perciocché bene spesso, quanto più la lettera e la parola è chiara, tanto più difficile è il sapere la mente di chi l'ha fatta, o la dice. E per questo io già dissi altrove, che la vera Prudenza era conoscer la natura degli Uomini, e perciò non torno a dire, che non ci è Autore più difficile da intendere, che l'Uomo vivo.

Anche per Muratori, quindi, solo con l'«esperienza», col «lungo noviziato fatto in trattare con gli altri uomini» l'uomo può apprendere la prudenza politica. Solo con l'esperienza, aggiunge, si può «conoscere il gran vantaggio della scuola de i *Disinganni*, i quali non s'imparano d'ordinario ne' Libri; solamente s'apprendono a

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, p. 283.

<sup>214</sup> D. QUAGLIONI, *Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607)*, cit., pp. 45-56; P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., pp. 67 ss.

<sup>215</sup> *Ibidem. Avvertimenti*, avv. 179, pp. XXIX-XXX. Come ha sottolineato Paolo Carta, nello stendere questo avvertimento, Speciano aveva ben presente il capitolo del Benese sull'*Istoria*. «La proposizione costituisce un ribaltamento completo dell'assunto che ritrovava sì nell'esperienza la via privilegiata per affinare la prudenza politica, ma ne stornava, per dir così, il valore con la parola dei morti». P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 67. Cfr. GIOVANNI BOTERO, *La Ragion di Stato*, a c. di L. Firpo, Torino, Utet, pp. 98-100.

proprie spese»: «di molte scarpellate di Sperienza ci vogliono per giungere a formare l'Uomo degno del raro elogio di Prudente»<sup>216</sup>.

Nel «mare in cui dee navigare il prudente»<sup>217</sup>, Muratori annovera anche la cognizione del presente. Accanto alla conoscenza del passato, il Modenese afferma che l'uomo prudente «ricerca la conoscenza del *Presente*: mare vastissimo, e di cui non si vede mai il fine, o si trova solo da pochi»<sup>218</sup>:

Quando l'Uomo, animale sociabile, non voglia ritirarsi in un Romitaggio, egli ha da conversare e trattare a poco a poco con una gran torma di persone, tutte di differente umore e cervello. Se non s'è ben avvertita dinanzi la delicatezza e impazienza de gli uni, la doppiezza e furberia de gli altri, l'instabilità di questo, la vanità, l'ipocondria, la gelosia di quello, e così tutte l'altre, o buone o ree qualità delle teste umane: facile è che si urti, che si resti ingannato, insomma cha vadano male gli affari.

Anche in questo passo riecheggiano chiaramente le parole di Speciano<sup>219</sup>:

Si suol dire, che non ci è cosa più difficile, che conoscere un Uomo. Ed io dico, che non è così appresso il Savio. Perciocché un uomo prudente, in poche volte che tratta con un altro, non dico s'accorgerà della natura sua, ma de'suoi concetti, i quali quando sieno alieni da i comuni, o di veda che non gli piacciono, o che difende piuttosto le cose biasimevoli, che altrimenti; si può far conseguenza, che costui non è Uomo da fidarsene in cose ragionevoli, e che con lui non si dee trattar di cose buone, ancorché egli fosse per altro persona di garbo. E da questa sorta d'Uomini molti sono rimasti gabbati in affari d'importanza, ma non gli Uomini savi.

L'attenzione che il prudente deve prestare al presente consente al Muratori di ritornare su un punto essenziale della definizione di prudenza, legata alla scelta e all'uso dei «mezzi opportuni» in relazione ai quali, quasi parafrasando l'avvertimento di Speciano, è necessario conoscere «le circostanze delle cose, e il Naturale, il Costume, e la Passione almeno dominante delle persone»<sup>220</sup>. Come si è visto, ripristinando il legame tra mezzi e virtù, Muratori recupera nella maniera più autentica la lezione aristotelica, stravolta dall'interpretazione boteriana contro la quale Speciano polemizza.

<sup>216</sup> *Morale*, p. 284.

<sup>217</sup> *Ibid.*, p. 282.

<sup>218</sup> *Ibid.*, pp. 284-285.

<sup>219</sup> *Avvertimenti*, avv. 24, p. VII.

<sup>220</sup> *Morale*, p. 285.

«Il Prudente acutamente scandaglia i cuori altrui, per sapere come governarsi in trattando con loro; e avanti di ben conoscerli, va guardingo, e con destrezza, solamente usando que' preliminari, che possono conciliare la benevolenza, e non punto dispiacere»<sup>221</sup>. La prudenza può anche divenire accortezza, «Virtù troppo necessaria per chi conversa nel Mondo, e specialmente per chi ha negozj e interessi a trattare con altri», poiché il prudente deve essere in grado di «scoprire le seconde intenzioni, le malizie, le menzogne, e l'altre furberie e magagne, delle quali abbonda il Mondo cattivo». Ma, «affinché questa sia Virtù vera, e non ombra di Virtù, convien tenersi lungi da gli estremi»<sup>222</sup>. Non è da lodare, infatti, «certa semplicità e goffaggine di chi crede tutto, e crede a tutti» ma, rimarca il Modenese<sup>223</sup>:

Né pure è mai da comportare, non che da commendare il soverchio maliziare d'alcuni altri, fieri Fiscali di tutte le parole ed azioni altrui, trovando eglino sempre in esse colla loro gran mente d'artificio, e delle intenzioni viziose, e temendo inganni dappertutto, col giungere in fine a non saper più di chi fidarsi, e quasi né pur di se stessi, solamente perché qualche fiata si son troppo fidati.

«Di quella smoderata Semplicità, e di questa esorbitante Malizia gioverà il fare una bella unione»: solo in questo modo, in linea col dettato aristotelico, «potrà risultarne quella mediocrità, onde è formata la vera Virtù»<sup>224</sup>. Il Modenese evidenzia, infatti, che «una delle principali attenzioni dell'Uomo Prudente, è quella di non ingannarsi, per quanto sia possibile, né di lasciarsi ingannare da altri, e molto più poi di non ingannare altrui». Di questo, scrive l'autore, riportando un passo evangelico, ci avvisò «il divino Maestro nostro con dire che ci vuole *Semplici al pari delle Colombe, e Prudenti ed Accorti come le Serpi*. Semplici per non usar doppiezze, cabale e bugie con altri; ma insieme Accorti, per non venir scherniti, giuntati, e traditi da quelle de gli altri»<sup>225</sup>. La prudenza, infatti, deve sempre essere accompagnata dalla *gentilezza* e dalla *sincerità*, in quanto «il vero Prudente sa ben Dissimulare (che questo è lecito) ma non già Simulare. Tratta con tutti con cortesia,

<sup>221</sup> *Ibidem*.

<sup>222</sup> *Ibidem*.

<sup>223</sup> *Ibidem*.

<sup>224</sup> *Ibidem*.

<sup>225</sup> Mt., 10, 16. *Morale*, pp. 285-286.

ma non mai per ingannare alcuno, né col pensiero di vendere ad altrui lucciole per lanterne»<sup>226</sup>.

La riflessione muratoriana culmina con la netta distinzione tra la prudenza e l'astuzia. Anche in questo caso Muratori fa propria la riflessione di Speciano, in polemica con la Ragion di Stato, in cui il benese ricorre ad un «espediente [...] inteso a salvare insieme utile e coscienza, [che] consiste [proprio] nell'introduzione di una distinzione meramente verbale, e perciò equivoca e fittizia tra 'prudenza' onesta e 'astuzia' spregiudicata»<sup>227</sup>. Muratori, in linea con Speciano, distingue, invece nettamente la prudenza dall'astuzia: la prima permette di guardarsi in maniera accorta dalla malizia altrui, nell'intento di realizzare nella pratica i dettami della ragione, della coscienza, mentre la seconda è propria «furbi e doppj di cuore, dediti ad infinocchiare altrui, e mercanti di Bugie»<sup>228</sup>.

Per conto de Furbi e doppj di cuore, dediti ad infinocchiare altrui, e mercanti di Bugie; se mai si figurassero d'essere eglino più Prudenti ed Accorti, che gli altri, fallerebbono pure all'ingrosso. L'Accortezza dee consistere nel sapersi guardare dalla malizia altrui, e non già saper ingannare altrui. Anche la Lepre si crede d'aver buone gambe; ma migliori le ha il Can, che la chiappa. Così dico io: per Astuto che l'Uomo sia, egli non può lungamente stare, che non sia colto in fallo; e scoperta la Volpe, e accortasi la gente delle sue Furberie, niuno più se ne fida; e chiunque può, fugge i Furbi. E costoro crederan se stessi Prudenti?

La riflessione muratoriana si mostra particolarmente aderente alla sua fonte. Scrive, infatti, Speciano<sup>229</sup>:

Ne' negozi grandi di Stato, e di molta importanza, io non vorrei vedere mai Uomini di vivo ingegno, perché questi li trattano più con astuzia, che con altro; essendo per altro la vera regola in simili negozi il guardarsi dalle astuzie, che sono per le cose piccole, e l'attaccarsi alla Prudenza soda col piè fermo. Facendosi così le cose usciranno assai meglio, che con l'astuzia, la qual guasta per lo più i negozi, e non li conclude,

<sup>226</sup> *Morale*, p. 286.

<sup>227</sup> L. FIRPO, *Introduzione*, in GIOVANNI BOTERO, *Della Ragion di Stato*, a.c. di L. Firpo, Torino, Utet, 1948, pp. 9-48: p. 23.

<sup>228</sup> *Ibid.*, p. 287. In modo analogo anche Giusto Lipsio aveva distinto la prudenza dalla astuzia affermando che «Sine virtute, calliditas ea sit et malitia, et quilibet potius quam prudentia, cuius clavus etsi proprie Vitam Civilem dirigit, non tamen sine usu ed auxilio illius magnetis». IUSTI LIPSI, *Politicorum libri*, cit., L. I, cap. I, p. 21. Si veda su questo punto A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., p. 231, n. 24.

<sup>229</sup> *Avvertimenti*, avv. 76, pp. XIII-XIV.

avendosi da fare con Uomini savi, come debbono esser quelli, che trattano cose di molta importanza, i quali non si muovono dall'astuzie altrui.

Il nunzio, del resto, mette chiaramente in evidenza come «la prudenza e saviezza» debba essere «accompagnata con la bontà» poiché «il prudente ordina i mezzi al fine, e questo è la morte e la vita eterna»<sup>230</sup>.

Tra gli elementi che costituiscono il «mare in cui dee navigare il prudente», Muratori, infine, include l'oculata previsione delle conseguenze delle azioni degli uomini: «cura dell'uomo prudente si è [infatti] il prevedere per quanto egli può, l'*Avvenire*»<sup>231</sup>. Il prudente non può conoscere «quello, la cui conoscenza è caccia bandita solo di chi fece e governa con infinita Provvidenza il tutto, e di cui vanamente si lusingano gli Astrologi, e i fabbricatori d'Almanacchi, di potere scoprire gli arcani»<sup>232</sup>. Egli deve tentare di prevedere «quell'*Avvenire*, che l'uomo Savio e giudizioso può con fondamento conjetturare che succederà, ben riflettendo a gli esempi passati, e all'ordinario operar de gli uomini; e sottilmente considerando tutte le circostanze presenti, e quali sieno i costumi, le inclinazioni, le passioni, la testa di coloro con cui si ha da parlare e da trattar negozi»<sup>233</sup>. La conoscenza dell'«avvenire» assume qui il medesimo significato, aristotelico esposto nella dedica di Fra Sisto ai *Ricordi*: «la prudenza riguarda le cose passate, considera le presenti e, conferendo le presenti alle passate, trae giudizio di quelle che hanno da venire»<sup>234</sup>.

---

<sup>230</sup> *Avvertimenti*, avv. 75, p. XIII. Anche in un'altra proposizione Speciano precisa la differenza sussistente tra «prudenza» e «astuzia», in netta polemica col Benese, sottolineando come tale differenza sussista soprattutto nella scelta dei mezzi opportuni. *Propositioni christiane et civili*, prop. 814, p. 343. Cfr. P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 72.

<sup>231</sup> *Morale*, p. 287.

<sup>232</sup> Anche Guicciardini, in un ricordo presente, però, soltanto nella redazione C aveva espressamente attaccato l'astrologia: «Della astrologia, cioè di quella che giudica le cose future, è pazzia parlare: o la scienza non è vera o tutte le cose necessarie a quella non si possono sapere o la capacità degli uomini non vi arriva. Ma la conclusione è che pensare di sapere el futuro per quella via è un sogno. Non sanno gli astrologi quello che dicono, non si appongono se non a caso; in modo che se tu pigli uno pronostico di qualunque astrologo e uno di un altro uomo, fatto a ventura, non si verificherà manco di questo che di quello». FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, C 207, cit., p. 219.

<sup>233</sup> *Morale*, p. 287.

<sup>234</sup> REMIGIO NANNINI, *Considerationi civili sopra l'Historie di M. Francesco Guicciardini*, cit., f. 3r.

Il prudente, quindi, considerate tutte le circostanze e, prestata la dovuta attenzione alla natura degli uomini con i quali tratta, deve congetturare e tenere sempre ben presenti le conseguenze che possono derivare dalle proprie azioni<sup>235</sup>:

Non basta mirare se sarà ben fatto, o se piace l’Azione presente. Bisogna inoltre considerarne le conseguenze, che o infallibilmente, o troppo verisimilmente sogliono prodursi, poste le tali premesse. Bilanciato tutto questo, si determina il Prudente per operare, o non operare, con dire fra se stesso: S’io adopererò queste parole, queste ragioni, questi mezzi, ne accadrà questo, ne avverrà quest’altro. E così egli passa a prevenire per quanto si può i mali, o i disordini, e le difficoltà, che possono occorrere, e successivamente a preparar quegli ordigni, che secondo il suo giudizio a lui parranno più proprj per ottenere il fine.

La prudenza, però, ribadisce il Modenese «è un’arte puramente conietturale, troppi essendo gli accidenti della vita, varie le voglie, cupi i pensieri de’ mortali»<sup>236</sup>. Anche il prudente può sbagliare nel considerare le conseguenze che possono derivare dalle azioni. Il peso delle circostanze, degli accidenti della vita è tale che non risulta possibile «misurare dal solo evento o felice, o infelice, il merito o demerito di chi maneggia gli affari». È essenziale, quindi, scrive il Modenese, non prendere «la Fortuna per Prudenza, cioè una Cieca per chi suol essere ben’occhiuta»<sup>237</sup>: se, infatti, si può ben sperare che chi è prudente sia anche fortunato, «il Fortunato senza Prudenza, se oggi per un affare terminato a seconda de’ suoi voti ride, in troppe altre congiunture piagnerà, perch’egli opera per azzardo: laddove il Prudente opera con ragione, cioè con fondamento, che se oggi non gli riesce un maneggio, altri a lui appoggiati avran felice riuscita»<sup>238</sup>.

Il suo carattere puramente congetturale, comunque, non toglie alla prudenza di «godere tre vantaggi sopra de gl’Imprudenti». Innanzi tutto, la ponderata scelta dei mezzi da parte del prudente, pur potendo essere errata, lo porta spesso a «colpire ne’ suoi maneggi», al contrario dell’imprudente, il quale «di rado imbrocca, e questo per accidente». Un secondo vantaggio ha poi il prudente sull’imprudente<sup>239</sup>:

---

<sup>235</sup> *Morale*, pp. 287-288.

<sup>236</sup> *Ibid.*, p. 288.

<sup>237</sup> *Ibid.*, p. 288.

<sup>238</sup> *Ibid.*, p. 289.

<sup>239</sup> *Ibid.*, p. 288.

Prudente, ben conoscendo l'incertezza de gli umani avvenimenti, non fa mai conto, che un'effetto contingente, cioè che può accadere, e può non accadere, abbia indubitatamente a venire, quale egli lo desidera: ma mettendo il freno alle sue speranze, sta disposto a qualunque tanto favorevole, quanto contraria avventura: e però a lui nulla accade, che non sia stato anche preveduto, e senza aver provveduto, se mai contro la verisimiglianza non riuscisse l'impresa. Gl'Imprudenti a qualsiasi bella apparenza di un affare ben'incamminato, strabiliano per l'allegrezza, e sel tengono per già fatto; ma il Saggio, a cui sono assai note le strane vicende del Mondo, non si lusinga mai di dire a se stesso, o ad altri, che il giorno sarà tutto bello, perché non ne può prevedere sicuramente la sera.

Anche in queste righe sembra di scorgere la lezione dello Speciano il quale, in modo non dissimile, contrappone ai prudenti, gli «huomini vili et di poco cervello»<sup>240</sup>:

Gli Uomini vili, e di poco cervello sono insolenti nelle prosperità, perché si persuadono dover sempre durare in un medesimo modo. E gli Uomini veramente nobili d'animo, e prudenti, sono Umili nelle prosperità, e forti nelle avversità: perché s'immaginano, com'è vero, che le cose si cangiano, e perciò parlano umilmente sempre; e questi non si trovano mai malcontenti del loro procedere. Però dal parlare presso poco in simili accidenti, si conosce la natura, e'l valore, e l' altre parti di chi ragiona.

Un ultimo vantaggio ha, infine, il prudente sull'imprudente: «quand'anche contra l'opinione sua non succeda ciò ch'egli ha intrapreso, nulla per lo più ha da rimproverare a se stesso»: perché può sempre «qualche accidente sopravvenuto, o altro irreparabile ostacolo» rompere «tutte le misure sue»<sup>241</sup>.

Sottolineata, quindi, più volte «l'importanza e il pregio della Prudenza, e quanto sia da stimare quaggiù chi ne è provveduto», il Modenese mette in guardia i suoi lettori dagli estremi viziosi di una così preziosa virtù. «Se questa sì insigne Virtù, siccome è chiaro, che può mancare dalla parte del difetto avendo noi fra i piedi tutto di chi è *poco Prudente*, così anche dalla parte dell'eccesso può divenire manchevole»<sup>242</sup>. Mostrandosi anche qui un attento conoscitore della lezione dello Speciano, Muratori evidenzia i rischi insiti nell'eccesso di prudenza: «semblerà un

<sup>240</sup> *Avvertimenti*, avv. 174, p. XXIX.

<sup>241</sup> *Morale*, p. 288.

<sup>242</sup> *Ibidem*.

paradosso il dire, che un Uomo possa essere *troppo Prudente*, e pure la esperienza cel mostra»<sup>243</sup>:

Dansi in fatti persone di gran mente e senno, le quali, perché alla meditazione loro si presenta in ogni ardua benché giusta impresa, e talvolta nelle minime, la sterminata schiera di tutti i possibili, che possono frastornare l'intento, o produrre sconcerti, o tirar loro addosso l'odio d'uno, il dispiacere d'un altro; si fermano tosto, e non osano entrarvi, o pure entrati che siano, perdono tosto il cuore e si ritirano. Fa loro paura l'apprensione di qualche sinistro evento, o di una brutta negativa, o d'un aspra risposta, di contraere troppe obbligazioni, o troppo impegno, con altre riflessioni pesate tutte con il bilancino dell'oro, di modo che vorrebbero far molto; ma cauti, timidi, sospettosi, nulla fanno infine ne per se, ne per altri.

Muratori sottolinea che «Lor pare in tal guisa d'essere Prudentissimi, ma senza accorgersi, che un Prudente buono da nulla è un nulla fra i prudenti; e che la *troppa Prudenza* genera l'*Irresoluzione*, Male anch'esso pregiudiziale a noi e al Pubblico in chi vi è posto al governo»<sup>244</sup>.

Ancora una volta, Muratori sembra qui richiamare gli *Avvertimenti* ove anche il Nunzio pone la sua attenzione sui «mali» che possono derivare dall'essere «*troppa Prudente*»<sup>245</sup>:

Alcuni Uomini per troppa Prudenza, circospezione, e considerazione poche volte dan fine alle azioni bene. Soglio somigliarli a coloro, che son dilicati di complessione, i quali han paura, che ogni cosa lor sia nociva, né mangiano cosa senza il consenso del Medico, ed arrivano a termine di non poter mangiare se non cose, che finalmente vengono a nuocere, e se non muojono assai più presto, o certo muojono più mal contenti, che se avessero tenuto una vita mediocre con mangiar d'ogni cosa ec.

Speciano, inoltre, anche qui seguito quasi testualmente da Muratori, mette in luce come dall'eccessiva prudenza possa derivare l'irresoluzione, difetto particolarmente pericoloso in chi governa<sup>246</sup>:

Agli Uomini di gran governo, siccome è utilissimo l'esser risolti, così è danno grandissimo l'essere scrupolosi, e irresoluti: perché questo difetto impedisce sempre

<sup>243</sup> *Ibidem*.

<sup>244</sup> *Ibidem*.

<sup>245</sup> *Avvertimenti*, avv. 102, pp. XVII-XVIII.

<sup>246</sup> *Avvertimenti*, avv. 108, p. XIX.

tutte le buone risoluzioni, le quali pigliate in tempo avrebbono giovato sommamente. Però quando vedete un Principe scrupoloso, e irresoluto, dite anche che questo sarà sempre privo di quel bene, che guadagneria un Uomo risoluto. Eccone un esempio. Un Governatore d'una gran provincia sotto il Turco fece intendere ad un Pontefice, che se Sua S. si contentava d'investirlo di quella Provincia, voleva con tutti li suoi battezzarsi, e farsi Re Cristiano, e poi muover guerra al Turco, nelle cui viscere egli era: e lo poteva far comodamente, perché saria stato aiutato da altri vicini. La risposta fu dettata da scrupoli, e irrisoluzioni: che non gli pareva di poterlo fare, essendo quella Provincia, e Regno avanti 200 anni stato lasciato per testamento alla Chiesa, e perciò non si poteva pregiudicare (Sebbene mai non ne ebbe il possesso, e sono altrettanti anni, che si trova in mano de'Turchi, né chi fece il testamento era veramente signore de Regno, ma Moglie solo del Re). Questa risposta confuse in modo gli Ambasciatori, che se ne andarono mal contenti, e poco dopo il Bascià, o Governatore della provincia morì, e la cosa si è posta in silenzio. Un'altro Papa avrebbe ringraziato Dio di tal congiuntura, ec.

Il pregiudizio arrecato al pubblico da un principe «irrisoluto», di cui Muratori, pubblicando l'avvertimento di Speciano fornisce un chiaro esempio, è poi ribadito dal Nunzio in un altro significativo *Avvertimento*, sempre edito da Muratori<sup>247</sup>:

Se un Principe in gioventù è uomo irresoluto, aspettalo pure declinando l'età quasi affatto inutile; né si speri, ch'egli mai sia per far cosa virile, se non in caso, che sia sforzato sa pura necessità.

Come si è visto, seguendo il pensiero dello Speciano, anche Muratori mette in evidenza come l'«irrisoluzione» sia un «Male anch'esso pregiudiziale a noi e al Pubblico in chi vi è posto al governo». Al contempo, come il Nunzio, che ritiene «utilissimo l'essere risoluto», soprattutto negli «uomini di gran governo»<sup>248</sup>, anche il Modenese riconosce che<sup>249</sup>:

la vera Prudenza, purché preventivamente conosca, che la cosa proposta da fare è giusta, decente, e che v'ha convenevol fondamento di sperarne buona riuscita, con coraggio l'intraprende; e senza lasciarsi sgomentare né per ostacoli che truovi, né per accidenti, che sopravvengono, non posa, finché non ne ha veduto il fine. È celebre il consiglio d'un antico filosofo: *Maturamente pensa e mettiti in un'impresa; ma entrato che vi sii, opera con costanza e franchezza: Aggredere tarde agensa; sed aggressus age constanter.*

<sup>247</sup> *Avvertimenti*, avv. 5, p. IV.

<sup>248</sup> *Propositioni christiane et civili* 432, p. 224.

<sup>249</sup> *Morale*, pp. 289-290.

Il prudente, prima di agire, valuta attentamente la giustizia di ciò che si accinge a compiere, la conformità di essa con i dettami della ragione, della coscienza, ma, dopo questo accertamento, «con coraggio l'intraprende, [...] e non posa finché non ne ha veduto il fine»<sup>250</sup>. Pur tenendo «l'occhio sempre al fine che pretende», però, il prudente non deve mostrarsi ostinato, «Meglio è piegare che rompere»: «convien pazientare, destreggiare, ripiegare, non contentarsi mai de' primi assalti [...]. E in chi governa, e in chi tratta affari, guai se non si dà luogo a ripieghi, e si sta sempre ostinato in volere a puntino quello, che giustamente si pretende»<sup>251</sup>. In chi governa, infatti, «e in chi tratta affari, guai se non si dà luogo a ripieghi, e si sta sempre ostinato in volere a puntino quello, che giustamente si pretende»<sup>252</sup>.

Ma qui Muratori si arresta. Sarebbe un'impresa «imprudente» dire di più «in questo proposito» giacché, ribadisce Muratori, «quel poco ancora che ho detto consiste in riflessioni troppo generali, facili da proporre, ma difficili ad eseguirsi in pratica»<sup>253</sup>. Quasi impiegando consapevolmente il paradigma guicciardiniano, Muratori afferma, infatti, che «questa pratica ciascuno l'ha da procurare da se stesso e non già aspettarla da' soli libri»<sup>254</sup>. Per lo stesso motivo Muratori non si addentra nelle diverse «spezie o classi della prudenza», che si limita a menzionare<sup>255</sup>.

---

<sup>250</sup> *Morale*, p. 290.

<sup>251</sup> *Ibidem*. La riflessione muratoriana si mostra, anche qui, particolarmente vicina al pensiero di Speciano: «L'essere un Uomo di vetro (come si suol dire) cioè che si rompe per poca cosa, è male assai; ma peggiore, se chi si rompe ha un'altra proprietà del vetro, che di non potersi dopo rotto accomodar mai. Costoro non meritano, se può dirsi, d'essere annoverati tra li Uomini di qualche cosa, benché sieno grandi, ma dovrebbero trattar da pazzi, e come tali fuggirli e come bestie fiere impraticabili». *Avvertimenti*, avv. 138, p. XXIII.

<sup>252</sup> *Morale*, p. 290.

<sup>253</sup> *Ibid.*, p. 290.

<sup>254</sup> *Ibidem*.

<sup>255</sup> Seguendo la lezione tomista, Muratori suddivide la prudenza in varie classi. Muratori parla, infatti, della prudenza «privata, che dee regolare i costumi particolari d'ognuno; dell'Economica, che riguarda il governo della casa, e delle sostanze sue, della Militare, che concerne il saggio regolamento della guerra, e d'un'armata; della Regale e Politica, che tratta del governo del Pubblico. Secondo che già accennai, altre classi a queste di potrebbero aggiugnere, come la Paterna, la Maritale, la Padronale, la Magistrale, per ben reggere i figliuoli, la Moglie, i Servi, i Sudditi, i Discepoli; la Mercantile, per ben governarsi nel commercio; la Cortigianesca, ec.». *Ibidem*. Cfr. *Ibid.*, p. 203: «Lasciando io le dispute, accennerò più tosto ai nomi delle virtù, quali s'incontrano ne' libri de' nostri Maggiori. [...] Dividono poi la prudenza in *Privata*, *Economica*, *Politica*, *Militare* e *Regale*. E buon per noi, che sonosi contentati di questa divisione, perché potevano passar più oltre, e dire, che v'ha *Prudenza mercantile* propria del mercante; la *Medica*, che è assai pratica in chi esercita questa

Prima di concludere la complessa riflessione sulla prudenza, Muratori si rivolge, ancora una volta, ai giovani, ai quali, scrive l'autore «o solo, o specialmente, ho preteso d'indirizzare questa mia, qualunque sia, fatica»<sup>256</sup>. Il Modenese fa notare ai giovani lettori che «la Prudenza non suol essere la Virtù lor favorita; perché mancanti del discernimento necessario, e della Sperienza gran Maestra di tutti»<sup>257</sup>. Per questo Muratori li invita ad accogliere bene, oltre a quanto detto in precedenza, i «poc'altri avvertimenti» che seguono<sup>258</sup>. Non solo la scelta lessicale di definire 'avvertimenti' gli insegnamenti impartiti, ma anche il contenuto degli stessi, induce a rilevare, anche in questo caso, la stretta dipendenza del pensiero di Muratori dalle riflessioni del Nunzio. In particolare, Muratori sottolinea come per divenire prudente, «per giungere a questo pregio, si richiede una buona Volontà, e richiedesi non già un elevato ed acuto Ingegno, ma si bene una Mente alquanto chiara e posata, che sappia riflettere su quello, che può giovare o nuocere, piacere o dispiacere», ed aggiunge<sup>259</sup>:

Le teste calde, gl'Ingegneri fervidi, sottili, Poetici, pochi pochissimi sono, che oggi in un pugno, domani una bastonata non dieno alla povera Prudenza. Le teste leggieri poi, vanarelle, instabili, apprensive, fantastiche, prive di riflessione, non solo non fanno mai trovarla, ma quasi se ne fan vedere come giurati nemici. E per conto di queste ultime persone il peggio è, che indarno si cercherà bottega, dove si venda la lor guarigione.

Anche Speciano ricordava nei suoi *Avvertimenti* che la prudenza non può trovarsi nelle azioni degli «huomini di bell'ingegno» in quanto «la vivacità del bell'ingegno suol produrre effetti tutti contrari», «perché ove non è sodezza, non può essere anche prudenza»<sup>260</sup>. In un altro avvertimento ribadiva «non vi fidate in modo alcuno d'Uomini di bell'ingegno, e vivaci: perché rovinano ogni cosa per la loro

---

professione; la Forense, necessaria ad i Procuratori e Avvocati, e così quella de i Piloti, de gli Agricoltori, e delle altre Arti: giacché una particolar Prudenza si esige nella pratica di ciascuna d'esse. Parti poi quasi integrali della Prudenza dissero la *Memoria*, la *Docilità*, la *Sagacità*, la *Ragione*, la *Provvidenza*, l'*Accortezza*, o sia la *Circospezione*, e la *Previdenza*, o sia la *Precauzione*». Si tratta della partizione tomista. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 48, a. unicus, pp. 1301-1302; *Ibid*, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 50, pp. 1307-1310.

<sup>256</sup> *Morale*, p. 290.

<sup>257</sup> *Ibidem*.

<sup>258</sup> *Ibid.*, p. 291.

<sup>259</sup> *Ibidem*.

<sup>260</sup> *Avvertimenti*, avv. 45, p. IX.

incostanza e sottigliezza»<sup>261</sup>. Speciano sottolineava, infatti, che «gli huomini di vivo ingegno [...] trattano più con astutia che con altro»<sup>262</sup>, mettendo in evidenza anche la debolezza degli «huomini leggieri», i quali, senza considerare attentamente la fonte delle loro lodi, «facilmente si lasciano levare in speranze vane da'grandi, da'quali si sentono lodare»<sup>263</sup>.

Sempre seguendo gli insegnamenti del Nunzio, Muratori ricorda, ancora una volta, al lettore l'importanza nell'uomo prudente, di saper controllare le proprie passioni. Il tema ricorre più volte all'interno della *Morale*, ma assume una particolare importanza trattando della virtù della prudenza. «Se la prudenza [infatti] ha da signoreggiar nell'Uomo, bisogna che i Desiderj sieno tenuti in briglia, che le Passioni sieno schiave»<sup>264</sup>:

Proprio delle Passioni è l'offuscare l'intendimento, l'impedire la riflessione, il suggerire, e far'abbracciare risoluzioni contrarie alla Ragione, al Decoro, e alla Legge santa che si professa; in una parola, opposte alla Prudenza, di cui più che d'altro dovrebbe esser vago chiunque non ha scarsezza di cervello. Tutte le gagliarde Passioni in effetto han questo di brutto, che fanno comparire grandi le cose piccole, e piccole le cose grandi. L'Anima con questi occhiali travede; e se la Prudenza con far ben riflettere all'interna disposizione sua non dissipa queste nebbie, aspettatevi pur de i grossi falli nel giudicare ed operare.

Anche queste righe sembrano richiamare un emblematico *Avvertimento* dello Speciano, ove il Nunzio sottolinea la pericolosità insita nelle passioni, che impediscono all'uomo di agire prudentemente: sono rari, infatti, quelli che «sappiano dominare le loro Passioni, e specialmente i Giovani»<sup>265</sup>.

Muratori quindi, in conclusione, consegna l'ultimo prezioso avvertimento ai giovani, invitandoli a tenere sempre ben presente il «fine delle loro azioni»<sup>266</sup>:

<sup>261</sup> *Avvertimenti*, avv. 105, p. XVIII.

<sup>262</sup> *Avvertimenti*, avv. 76, pp. XIII-XIV.

<sup>263</sup> *Avvertimenti*, avv. 56, pp. X-XI.

<sup>264</sup> *Morale*, p. 292.

<sup>265</sup> *Avvertimenti*, avv. 131, p. XXII.

<sup>266</sup> *Morale*, p. 293. Muratori riprende qui una tematica introdotta già nel capitolo VII, ove il Modenese, trattando lungamente della ragione, sottolinea che, al fine di operare rettamente: «A ciascuno è necessaria la prudenza, figliola della ragione. Or questa non si otterrà giammai se l'uomo non si avvezza a riflettere e ponderare posatamente le cose ed azioni prima di eleggere ed operare, mirando specialmente ciò che ne avverrà. *Respice finem: bada al fine, bada alle conseguenze*: è

finalmente ritornando colà, onde mi partii, sia da inculcare continuamente a i Giovani il tenere davanti a gli occhi, se bramano di riuscire Prudenti e Saggi, il Fine delle loro Azioni, e quello che ragionevolmente ne potrà accadere di bene o di male. L'Avvenire soprattutto è quello, a cui si ha continuamente da riflettere per ben regolare il presente.

Il Modenese ribadisce, ancora una volta, che il prudente, «prima di eleggere ed operare», deve attentamente congetturare e figurarsi il fine dell'azione che si accinge a svolgere. Soltanto così, infatti, egli sarà in grado, «ne' casi particolari, e nell'operare, [...]di distinguere e [...]di elegger [solo] quello, che è conforme alla Ragione, e può ridondare onestamente in nostro ed altrui bene», scegliendo i mezzi opportuni<sup>267</sup>.

---

massima che ha la barba bianca, e sempre sarà necessaria, sempre utile per chi brama di operare da saggio». *Ibid.*, p. 79-80.

<sup>267</sup> *Morale*, p. 281.

## CAPITOLO VII

### LA PUBBLICA FELICITÀ

SOMMARIO: 1. La pubblicazione della *Pubblica felicità*; 2. La *Pubblica felicità*: testamento morale e politico di Muratori.

1. Definita il «testamento morale, spirituale e politico» di Muratori, la *Pubblica felicità* racchiude la sintesi del pensiero muratoriano, in cui convergono i molteplici interessi che animarono gli scritti più noti del Modenese<sup>1</sup>.

Della composizione dell'opera si sa ben poco: l'*Epistolario* tace sulla sua stesura, che dovette però avvenire «di getto»<sup>2</sup>. Più note sono le vicende legate all'edizione dell'opera, pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1749, che giunse ai torchi di Girolamo Albrizzi, dopo molte difficoltà, mutata e tronca nei luoghi non passati al vaglio della censura<sup>3</sup>. All'edizione albrizziana, priva di data, luogo di stampa e nome dell'editore, seguirono, nello stesso anno, almeno cinque edizioni con la data di Lucca. Pur opponendo una certa resistenza alla consultazione e all'uso, da parte di Muratori, dei documenti gelosamente custoditi nei suoi archivi, la Repubblica di Lucca appoggiò più volte le iniziative editoriali del Modenese, pubblicando anche alcuni degli scritti muratoriani più «scomodi», che l'autore non aveva potuto pubblicare altrove<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> T. SORBELLI, *Nel bicentenario della pubblicazione della «Pubblica felicità»*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi», Serie VIII, vol. II (1949), pp. 239-255: 254.

<sup>2</sup> G. FALCO, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Opere*, a c. di G. Falco e V. Forti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, II, p. 1502. Come ha osservato Cesare Mozzarelli, il primo accenno a un progetto di tal genere si trova in una lettera a Carl'Antonio Broggia del settembre 1745. Dal letterato napoletano, Muratori avrebbe ricevuto lo stimolo a condensare in maniera organica le proprie vedute in materia politica. C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della Pubblica felicità. Oggetto de' buoni principi*, a cura di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996, pp. VII-XXXIX: XXVII (d'ora in poi *Pubblica felicità*). Cfr. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggi con Botti...Bustanzo*, a c. di F. Marri, con la collaborazione di D. Gianaroli, F. Strocchi, Firenze, Olschki, 2003. Per la lettera del 2 settembre 1745 sopra citata, *Ibid.*, p. 192.

<sup>3</sup> Le vicende legate all'edizione veneziana della *Pubblica felicità* sono ricostruite da Cesare Mozzarelli, sulla base del carteggio con Pietro Ercole Gherardi, in C. MOZZARELLI, *Introduzione*, cit. A questa ricostruzione si fa qui riferimento per quanto attiene al percorso veneziano dell'opera, sommariamente riproposto. Nello studio di Mozzarelli manca, tuttavia, una compiuta ricostruzione del percorso «lucchese» dell'opera, della cui importanza accenna P. CARTA, Recensione di L. A. MURATORI, *Della Pubblica felicità*, a cura di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996, in «Il pensiero politico», XXXI (1998), n. 2, pp. 386-387.

<sup>4</sup> Sulle relazioni tra Muratori e la Repubblica di Lucca, nell'ambito delle sue ricerche archivistiche legate alla redazione delle *Antichità estensi*, si veda G. SFORZA, *Lodovico Antonio Muratori e la*

Il percorso “veneziano” dell’opera, ricostruito da Cesare Mozzarelli<sup>5</sup>, si intreccia, dunque, più volte con quello “lucchese”. Entrambi presentano svariati motivi di interesse.

Dalle lettere del veneziano Pietro Ercole Gherardi, amico e corrispondente del Muratori, che fu incaricato di mettere in bella copia la *Pubblica felicità* e di seguirne l’edizione, si sa che lo scritto era già concluso fin dai primi mesi del 1748. Il 23 marzo, infatti, Gherardi scriveva a Muratori di aver «dato principio alla copia del trattato Della pubblica felicità», che già dai primi capitoli si mostrava di particolare interesse<sup>6</sup>. L’apprezzamento del Gherardi aumentava col proseguire della trascrizione dell’opera, di cui faceva «presagio di buona riuscita nella stima del mondo, quando vedrà la luce»<sup>7</sup>. Nell’«ottimo trattato», secondo Gherardi, non vi era nulla che potesse suscitare contrarietà od opposizioni da parte dei «revisori», e tuttavia, nel mese di giugno, l’amico di Muratori suggeriva di «raddolcire in alcuni pochi luoghi certe espressioni vere sì, ma troppo franche», in special modo quello legato al «lotto di Genova»<sup>8</sup>. All’inizio dell’estate non era ancora chiaro chi sarebbe stato l’editore, individuato nella persona dell’Albrizzi quasi sei mesi dopo<sup>9</sup>. Quanto al dedicatario dell’opera, la scelta muratoriana sarebbe caduta, di lì a poco, sul «prelato di Salisburgo», il principe vescovo Andreas Jakob von Dietrichstein<sup>10</sup>.

---

*Repubblica di Lucca*, «Memorie della reale accademia delle scienze di Torino», ser. II, t. LVII (1907), pp. 227-268. Su Muratori e Lucca, attraverso le testimonianze dei suoi corrispondenti lucchesi si veda T. SORBELLI, *L. A. Muratori e le sue relazioni con Lucca. Dai carteggi dei corrispondenti lucchesi conservati nella R. Biblioteca Estense di Modena*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province Modenesi», Serie VII, Vol. IX, pp. 3-19; E. GUIDOTTI, *Intorno ad alcuni corrispondenti lucchesi del Muratori*, «Bollettino storico lucchese», III (1931), f. 1, pp. 1-14. Sulle edizioni lucchesi della *Pubblica felicità* si veda, inoltre, T. SORBELLI, *Nel bicentenario della pubblicazione della «Pubblica felicità»*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi», Serie VIII, vol. II (1949), pp. 239-255.

<sup>5</sup> Si veda, C. MOZZARELLI, *Introduzione*, cit., pp. XXIX-XXXIX.

<sup>6</sup> Di Pietro E. Gherardi, da Venezia, 23 marzo, 1748, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, a c. di G. Pugliese, Firenze, Olschki, 1982, n. 445, p. 419.

<sup>7</sup> Di Pietro E. Gherardi, da Venezia, 4 maggio 1748, in *Ibid.*, n. 451, p. 429.

<sup>8</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 22 giugno 1748, in *Ibid.*, n. 457, p. 436.

<sup>9</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 29 giugno, 1748, in *Ibid.*, n. 458, p. 437. Orientato inizialmente verso il Pasquali, già editore di altre opere muratoriane, Gherardi aveva, infine, lasciato la scelta a Muratori. Cfr. Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 20 luglio 1748, in *Ibid.*, n. 461, p. 433. Nel dicembre del 1748 la scelta era caduta sull’Albrizzi. Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 28 dicembre 1748, in *Ibid.*, n. 483, p. 477.

<sup>10</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 19 ottobre 1748, in *Ibid.*, n. 474, p. 468.

Intanto Muratori aveva riveduto il testo, che il Gherardi aspettava «scarabocchiato e postillato» per trarne una nuova copia<sup>11</sup>. Dopo averne completato la stesura, che passò nelle mani di Muratori per un'ultima rilettura, Gherardi consegnò «destramente [...] ad uno di questi revisori l'opuscolo suddetto», per averne un parere<sup>12</sup>. Sarebbero stati numerosi, da lì a poco, gli ostacoli frapposti dall'autorità secolare prima che l'opera potesse vedere la luce. Se, infatti, qualche giorno dopo Gherardi poteva comunicare al Muratori di aver ottenuto «il permesso per la stampa in iscritto del revisore ecclesiastico»<sup>13</sup>, la situazione presso i revisori secolari era ben diversa. Come lo stesso Gherardi aveva pronosticato, «al passaporto della stampa del manoscritto della Felicità, [...] [fu] d'intoppo l'articolo toccante il lotto di Genova»<sup>14</sup>. Il consiglio dato ai principi «di rinunciare al guadagno che ne ricavano» assumeva, infatti, i toni di un «tacito e modesto rimprovero al governo». A Venezia, del resto, la pratica del lotto era particolarmente diffusa, e non c'era da stupirsi se lì non si voleva sentire «chi insinua[va] di abolire il lotto»<sup>15</sup>.

Muratori dovette approntare svariate modifiche all'opera, prontamente riportate dal Gherardi nel suo esemplare, prima di ottenere l'*imprimatur* del revisore secolare<sup>16</sup>. L'«astuto revisore» non aveva ommesso di far leggere il trattato «ad alcuno di questi satrapi politici» e nella lunga attesa di ricevere il permesso di stampare, l'amico di Muratori già progettava di recuperare il manoscritto in modo che, qualora fossero insorte ulteriori difficoltà, si potesse trattare «a Lucca la stampa»<sup>17</sup>.

A Lucca, infatti, vi era un ambiente particolarmente favorevole al Muratori. Da poco, presso lo stampatore lucchese Filippo Maria Benedini, grazie alla partecipata mediazione dell'abate Domenico Felice Leonardi, era stata portata a compimento con successo l'edizione della *Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto*, scritto col quale Muratori battaglia nella

---

<sup>11</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 31 agosto 1748, in *Ibid.*, n. 467, p. 454. Gherardi avrebbe iniziato la nuova copia nel mese seguente. «finisco ora di aver dato principio alla nuova copia del trattato della Pubblica felicità». Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 28 settembre 1748, in *Ibid.*, n. 471, p. 461.

<sup>12</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 28 dicembre 1748, in *Ibid.*, n. 483, p. 477.

<sup>13</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 4 gennaio 1749, in *Ibid.*, n. 484, p. 478.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 18 gennaio 1749, in *Ibid.*, n. 486, p. 480.

<sup>17</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 25 gennaio 1749, in *Ibid.*, n. 487, p. 482.

polemica col Querini<sup>18</sup>. L'editore si sarebbe dichiarato disponibile a pubblicare anche l'ulteriore risposta del Pritanio all'ultimo scritto del Querini, persino dopo la pubblicazione del decreto pontificio che imponeva il silenzio alle parti<sup>19</sup>. Proprio nei primi mesi del 1749, in cui si svolgevano le avventurose vicende legate all'edizione della *Pubblica felicità*, inoltre, presso i torchi del Benedini era in stampa anche l'*Apologia* muratoriana di Benedetto XIV, la dissertazione *De naevis in religionem incurrentibus, sive Apologia epistolae a sanctissimo D. N. Benedicto 14. pontifice maximo ad episcopum augustanum scriptae*, che proprio l'Albrizzi, a Venezia, non aveva potuto pubblicare<sup>20</sup>. Anche in quell'occasione il Gherardi aveva suggerito a Muratori di rivolgersi a Lucca per la stampa dell'opera, e il consiglio era stato pienamente accolto<sup>21</sup>. Non pare strano, quindi, che, nell'estenuante attesa

---

<sup>18</sup> LAMINDO PRITANIO, *Raccolta delle scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto*, Lucca, Filippo Maria Benedini, 1748.

<sup>19</sup> T. SORBELLI, *L. A. Muratori e le sue relazioni con Lucca*, cit., pp. 8-11. Il decreto pontificio, che impose alle parti il silenzio sulla questione della diminuzione delle feste di precetto, giunse nel dicembre del 1748. A Lucca, però, tale decreto non era stato pubblicato e per questo il Benedini, il 17 marzo del 1749, poteva scrivere al Muratori: «Se volentieri V. S. mi avesse dato la replica all'E.mo Quirini, molto più volentieri l'avrei io ricevuta, né avrei nessuno scrupolo a stamparla, non essendo qui stato pubblicato il divieto pontificio su questo articolo». La lettera è edita parzialmente in *Ibid.*, p. 9. L'opera, però, per volere di Muratori rimase inedita.

<sup>20</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *De naevis in religionem incurrentibus, sive Apologia epistolae a sanctissimo D. N. Benedicto 14. pontifice maximo ad episcopum augustanum scriptae*, Lucae, Typis Benedianis, 1749. È da notare che nei mesi decisivi per la stampa dell'*Apologia* muratoriana, il Gherardi era già risentito con l'Albrizzi per le vicende legate all'edizione di un'altra opera muratoriana. L'Albrizzi, infatti, aveva già pubblicato, non senza difficoltà, il trattato muratoriano *Della regolata divozion dei Cristiani*, e aveva sollevato numerosi problemi per la stampa di una aggiunta al testo. Cfr. LAMINDO PRITANIO, *Della regolata divozione dei Cristiani*, Venezia, Gio. Battista Albrizzi, 1747.

<sup>21</sup> Anche in questo caso la vicenda emerge dal carteggio col Gherardi. Il 12 ottobre 1748, il Gherardi comunica a Muratori di aver ricevuto «l'involto dell'*Apologia* pontificia contro il Witdeimo». In quella data è già stato individuato lo stampatore nella persona dell'Albrizzi, il quale, scrive il Gherardi, «avutone dai revisori ecclesiastico e secolare la permissione, la porrà subito [...] sotto il torchio e speditamente ne preparerà l'edizione». Di Pietro Ercole Gherardi, Venezia, 12 ottobre 1748, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, cit., n. 473, p. 464. Le difficoltà si presentano poco dopo, ed innanzi tutto da parte del revisore ecclesiastico. Così il 19 ottobre, Gherardi scrive al Muratori: «Diede l'Albrizzi al p. Rubeis l'*Apologia*, per averne poi il permesso della stampa. Vedendo io che se ne differiva la spedizione, mi portai a trattarne col domenicano». Molti erano gli ostacoli frapposti dal revisore, ai quali si poteva «riparare o cassando o mutando o moderando il contenuto di que'due articoli che non piacciono». Le questioni affrontate nell'*Apologia*, del resto, si intrecciavano ripetutamente con l'argomento, particolarmente scottante a Venezia, della «riduzion delle feste» e pertanto, «con queste notizie sicure», Gherardi invitava Muratori a desistere dal proposito di una stampa veneziana e a rivolgersi altrove, in special modo a Lucca: «un parere da buon amico credo io che sia l'insinuarle di mandare a Lucca a stampare il manuscritto, che ho appunto consegnato in quest'ordinario e raccomandato al corrier Cavedoni,

dell'*imprimatur* per la *Pubblica felicità*, Gherardi pensasse a Lucca, in cui anche l'ultima opera muratoriana poteva trovare un terreno particolarmente favorevole per la sua edizione. La scelta del Modenese, però, sarebbe caduta su Lucca soltanto in un secondo momento.

Il primo febbraio, infatti, Gherardi comunicava che la «la stampa da farsi della *Pubblica felicità* [...] [era] in sicuro»<sup>22</sup> e il 26 aprile, intravedendo il successo della pubblicazione, poteva affermare che «il libro della *Pubblica felicità* avrà più esito di quel ch'ella immagina. Pubblicato che sarà non ne languiranno gli esemplari nel magazzino dell'Albrizzi. Chi ha le altre opere muratoriane certo vorrà anche questa picciola»<sup>23</sup>. Il 10 maggio erano già stampati «ventuno capitoli», e Gherardi auspicava che l'edizione dell'opera potesse essere conclusa entro la fine del mese<sup>24</sup>. Le speranze del fidato amico di Muratori sarebbero, però, ben presto rimaste disattese. Nuove difficoltà avrebbero ostacolato l'edizione dell'opera, questa volta causate dall'editore al quale l'opera appariva, per molti aspetti, troppo rischiosa. Il 24 maggio, infatti, Gherardi, particolarmente risentito, scriveva a Muratori<sup>25</sup>:

---

acciocché glielo riporti. In Lucca, dove non sono tanti riguardi, troverà la sua *Apologia* buon accoglimento, ed avrà esito e spaccio grande». Di Pietro Ercole Gherardi, Venezia, 19 ottobre 1748, in *Ibid.*, n. 474, pp. 467-468. Il 26 ottobre, consapevole delle difficoltà editoriali a cui l'opera poteva andare incontro, Gherardi scriveva a Muratori che «Se in Lucca, o altrove, troverà com'è succeduto in Venezia, ostacolo l'*Apologia* contro il *Vindeimo*: metta ella il cuore in pace, e lasci andar l'acqua al basso». Di Pietro Ercole Gherardi, Venezia, 26 ottobre 1748, in *Ibid.*, n. 475, p. 469. Nel gennaio del 1749 Gherardi riferiva che Pasquali voleva sapere «qual opera muratoriana sia quella che lo stampatore di Lucca gli scrive di essere vicino a terminarne la stampa», supponendo fosse proprio l'*Apologia* contro il *Windehimo*. Di Pietro Ercole Gherardi, Venezia, 18 gennaio 1749, in *Ibid.*, n. 486, p. 481. L'ipotesi del Gherardi doveva aver trovato conferma nella risposta di Muratori, se il Veneziano poteva affermare, qualche giorno dopo: «stampata che sarà in Lucca l'*Apologia* contro il *Windehimo*, ella ha da compiacersi di spedirne un esemplare». Di Pietro Ercole Gherardi, Venezia, 1 febbraio 1749, in *Ibid.*, n. 488, p. 483. In effetti, il 13 novembre del 1748 il Benedini scriveva al Muratori «Si compiacerà di inviarmi la consaputa opera, che suppongo non incontrerà intoppo per la revisione ecclesiastica». La settimana seguente lo stampatore lucchese comunicava al Modenese «ho ricevuto questo giorno l'originale. Il tutto con altra mia lettera ho dato da sottoscrivere ai revisori ecclesiastici e farò mettere mano a stamparlo». Negli stralci delle lettere, editi parzialmente in T. SORBELLI, L. A. *Muratori e le sue relazioni con Lucca*, cit., pp. 8-9, non è chiaro di quale opera si stia parlando, ma la perfetta coincidenza di date farebbe pensare proprio all'*Apologia*.

<sup>22</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 1 febbraio 1749, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, cit., n. 488, p. 482.

<sup>23</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 26 aprile 1749, in *Ibid.*, n. 500, pp. 494-495.

<sup>24</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 10 maggio 1749, in *Ibid.*, n. 502, p. 498.

<sup>25</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 24 maggio 1749, in *Ibid.*, n. 504, p. 499.

Senta ella una corbelleria dell'Albrizzi. Per fini suoi particolari ha dato in confidenza ad uno di questi repubblichisti, che han mano al governo, da leggere di mano in mano i capitoli del trattato che andava stampando. Allorché allo zelante gentiluomo son capitati sotto gli occhi gli articoli de' tributi, de' contrabbandi, de' gius privativi e del lotto pubblico, non ha detto egli né fatto altra cose se non cacciar questo scioppo in corpo allo stampatore suddetto, presagendogli inevitabil gastigo e danno da gli ha le redini del governo se darà duori in stampa gli articoli accennati, aggiugnendo che non si tollererà mai che si parti contro i guis privativi, contro i tributi, contro de' contrabbandi, e contra il lotto, dai quali capi ricava la miglior parte di rendita questa repubblica. Inoltre per giunta al sciloppo ha fatto inghiottire all'Albrizzi la paura d' un'archibugiata che potrebbe venirgli o da Torino o da Parigi o da Vienna, delle angherie de' quali si fa menzione.

Lo «spaventato e ben affatturato libraio» era, quindi, corso dal Gherardi, chiedendo che fossero apportati tagli e modifiche, e, specialmente, che fosse eliminato «tutto il paragrafo del lotto», mostrandosi disposto a provvedere a sue spese alla ristampa dei fogli incriminati<sup>26</sup>. L'amico di Muratori aveva, quindi, chiesto all'Albrizzi lo stampato, che avrebbe inviato personalmente all'autore evidenziando i passi da modificare. L'intento del Gherardi, col quale il Muratori era sicuramente d'accordo, non era certo di «storpiare e mutilar si malamente il trattato». Questi lo incitava a «cominciar da capo e pensare a voltarsi da qualc'altra parte per l'edizione di cotesto ottimo libro», suggerendo ancora la via di Lucca<sup>27</sup>. Non c'era da sperare, infatti, che l'opera potesse vedere la luce a Venezia se non «castra ed eunuca ne'luoghi segnati di rosso»<sup>28</sup>.

Muratori si rivolse allora a Marco Foscarini, suo corrispondente e procuratore di San Marco, scrivendogli una lettera, che il Gherardi gli recapitò personalmente. In quei giorni si susseguirono rapidamente numerosi eventi, che il Gherardi comunicò prontamente al Muratori. Consegnata la lettera «sul mezzogiorno» a casa del Foscarini, Gherardi incontrò l'Albrizzi «sul ponte di Rialto zoppicando sul tramontar del sole»<sup>29</sup>. Richiesto dallo stampatore sulle intenzioni di Muratori in merito alle modifiche da apportare all'opera, Gherardi aveva risposto che l'autore non intendeva

---

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 31 maggio 1749, in *Ibid.*, n. 505, p. 501.

<sup>29</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 7 giugno 1749, in *Ibid.*, n. 506, p. 501.

«mutare né levare un ette dal suo manuscritto»<sup>30</sup>. Come Gherardi ebbe modo di verificare poco dopo, pagando uno «staffiere» affinché pedinasse l'Albrizzi, lo stampatore era diretto proprio a casa del Foscarini, convocato dal procuratore presumibilmente proprio in conseguenza della lettera del Muratori<sup>31</sup>. Della lettera, del resto, il Foscarini si sarebbe vantato «nella mattina del Corpus domini» in cui, secondo il racconto fornito dalla marchesa Frosini, il procuratore «suonò per vanità la tromba, dicendo a udito di tutti, che il sign. Muratori per certo incagliamento di stampa d'un libro suo gli avea scritto una lettera *piena di fuoco e risolutezza*»<sup>32</sup>. «Bisognava», insomma, aspettare la «lettura del trattato che forse starà tuttavia facendo il procuratore» e attendere la risposta che avrebbe dato alla lettera del Muratori, da cui si sarebbe potuto comprendere dove sarebbero andate «a parare le misteriose di lui riflessioni»<sup>33</sup>. In una lunga aggiunta, però, Gherardi riferiva al Muratori come la questione avesse assunto delle proporzioni ancora maggiori, minacciando di coinvolgere direttamente, oltre a Venezia, anche il duca di Modena e le sue relazioni con le corti di «Francia, d'Olanda e di Vienna», «toccate» nell'opera<sup>34</sup>.

Nel frattempo il Foscarini leggeva la *Pubblica felicità* e ne scriveva al Muratori. Il procuratore suggeriva di fingere che lo scritto fosse stampato altrove. In questo modo si sarebbero lasciati correre «tutti i luoghi notati, benché un poco gagliardi», tranne due, che anche Muratori avrebbe disapprovato e che andavano comunque modificati<sup>35</sup>. Approntate queste modifiche, lui stesso si sarebbe adoperato per convincere i colleghi ad approvare l'opera. Di fronte a queste affermazioni, pur suscitando la delusione del Gherardi, Muratori ritenne opportuno cedere. Così, il 9

---

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 502.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> *Ibid.*, pp. 502-503.

<sup>35</sup> Di Marco Foscarini da Venezia, il 7 giugno 1749 edita parzialmente in C. MOZZARELLI, *Introduzione*, cit., p. XXXVII.

agosto il Gherardi poteva annunciare a Muratori di avere «il contenuto di veder pubblicato il trattato della *Pubblica felicità*»<sup>36</sup>.

Come si è accennato, nello stesso anno l'opera ebbe almeno cinque altre edizioni, che uscirono con il luogo di Lucca<sup>37</sup>. La questione del percorso "lucchese" della *Pubblica felicità* costituisce tuttora un problema aperto. Molti elementi inducono a ritenere che l'opera fu effettivamente pubblicata a Lucca. Più volte la Repubblica si era mostrata disponibile a pubblicare le opere muratoriane e lo stesso abate Leonardi, promotore dell'edizione lucchese degli scritti sulla diminuzione delle feste presso il Benedini, aveva ripetutamente auspicato l'edizione di altre opere muratoriane a Lucca, manifestando il suo sincero entusiasmo all'uscita della *Pubblica felicità*<sup>38</sup>. Anche un altro dei corrispondenti lucchesi di Muratori, Giovan Francesco Doria, scrivendo all'amico da Pisa il 20 ottobre del 1749, si rallegrava della pubblicazione della *Pubblica felicità*, mostrandosi particolarmente d'accordo sulla proposta legata all'«istituzione di un'Accademia, dove si trattassero precetti di ben governare i popoli e dove si cominciasse ad insegnare alla gioventù questa ugualmente grande e difficile arte», proposta che aveva già avanzato nella sua Genova<sup>39</sup>.

Tuttavia alcune lettere parrebbero suggerire che almeno una delle edizioni che uscirono con il luogo di Lucca, fosse stata pubblicata a Venezia, con falso luogo di stampa. Nella lettera a Giovanni Lami del 29 agosto 1749, infatti, così Muratori

---

<sup>36</sup> Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 9 agosto 1749, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, cit., n. 517, p. 513.

<sup>37</sup> Nella Bibliografia muratoriana Sorbelli enumera quattro edizioni lucchesi. Il dato è parzialmente riveduto dall'autore qualche anno dopo. In occasione del bicentenario della pubblicazione della *Pubblica felicità*, nuove indagini portarono Sorbelli ad individuare almeno cinque edizioni lucchesi. Cfr. T. SORBELLI, *Bibliografia muratoriana*, I, Modena, Società tipografica modenese, 1943, p. 170; ID., *Nel bicentenario della Pubblica felicità*, cit., pp. 240-241.

<sup>38</sup> T. SORBELLI, *L. A. Muratori e le sue relazioni con Lucca*, cit., p. 11; ID., *Nel bicentenario della pubblicazione della «Pubblica felicità»*, cit., pp. 240-241. È da notare fin d'ora, però, che Leonardi ricevette copia della *Pubblica felicità* proprio dal Gherardi, che lo stesso 9 giugno comunicava a Muratori di aver «fatto regalo all'abate Leonardi che n'era voglioso» di uno dei due esemplari legati «in rustico» di cui l'Albrizzi aveva fatto dono al Gherardi «in riconoscimento [...] della correzione della stampa». Di Pietro E. Gherardi da Venezia, 9 agosto 1749, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, cit., p. 514.

<sup>39</sup> La lettera è pubblicata parzialmente da T. SORBELLI, *L. A. Muratori e le sue relazioni con Lucca*, cit., p. 5.

riferiva all'amico fiorentino dell'uscita del suo libro, chiedendogli menzione nelle *Novelle letterarie*<sup>40</sup>:

è uscito dalle stampe di Venezia, cioè di Gian battista Albrizzi, benché la data sia di Lucca, un mio trattato in-8°, col seguente titolo Della Pubblica felicità, oggetto de'buoni principi; Trattato di Lodovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenissimo signor Duca di Modena. In Lucca, 1749. Se V. S. illustrissima crederà bene di farne menzione nelle sue Novelle, gliene resterò obbligato.

Appare plausibile, a questo punto, che Muratori avesse seguito pienamente il consiglio del Foscarini facendo stampare il trattato a Venezia con falso luogo di stampa. Tale ipotesi pare trovare conferma in quanto affermato dal nipote e biografo di Muratori, Giovan Francesco Soli, che evidenziava come l'opera fosse stata inizialmente stampata «a Venezia, ma con la data di Lucca e poi a Lucca»<sup>41</sup>. Solo in un secondo momento, quindi, i suggerimenti del Gherardi relativi alla pubblicazione lucchese dell'opera sarebbero stati accolti dall'autore.

L'opera muratoriana, dunque, apparve al pubblico mutata in varie parti e non senza difficoltà e nella lettura del testo risulta particolarmente importante tener conto dell'accidentato percorso che condusse all'edizione<sup>42</sup>.

2. La *Pubblica felicità* si presenta come una compiuta sintesi del pensiero muratoriano. Nell'opera, dallo scopo eminentemente politico, i numerosi interessi del Modenese vengono a intrecciarsi e lo scritto pare quasi restituire le pagine più belle del *Buon gusto*, della *Perfetta poesia* e dei *Difetti della giurisprudenza* ma, soprattutto, delle lezioni per Francesco Maria d'Este e della *Filosofia morale*<sup>43</sup>. La

---

<sup>40</sup> A Giovanni Lami, Modena, 29 agosto 1749, in *Lettere inedite di Lodovico A. Muratori scritte a Toscani, raccolte per cura di F. Bonaini, F. L. Polidori, C. Guasti e C. Milanese*, n. XXXVI, Firenze, Le Monnier, 1854, p. 514.

<sup>41</sup> GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI, *Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 73, 239.

<sup>42</sup> Come ha sottolineato Tommaso Sorbelli, alla luce delle vicende che portarono il testo alle stampe, sarebbe da auspicare un'edizione critica dell'opera, condotta sia sull'autografo, che sulla copia del Gherardi, nella quale tener conto delle diverse redazioni, aggiunte, varianti e correzioni che portarono alla versione data alle stampe. Cfr. T. SORBELLI, *Nel bicentenario della pubblicazione della "Pubblica felicità"*, cit., p. 243.

<sup>43</sup> A queste discipline Muratori riserva, infatti, alcuni significativi capitoli. I primi cinque, dedicati all'educazione morale e politica del principe e dei ministri, rivelano la stretta dipendenza con la riflessione dei *Rudimenti* e della *Morale*. Della *Morale* parla, del resto, anche il capitolo VIII

forte dipendenza delle riflessioni della *Pubblica felicità* con gli scritti morali, emerge principalmente dai primi capitoli dell'opera, volti a delineare compiutamente il concetto di *Pubblica felicità* come scopo dei principi e dei ministri.

Fin dalla dedica *All'altezza reverendissima di Andrea Jacopo di Dietrichstein*, infatti, è possibile cogliere chiaramente lo stretto legame col pensiero pedagogico e morale elaborato nei *Rudimenti* e nel trattato del 1735.

Il principe e arcivescovo di Salisburgo pare incarnare esattamente il modello di governo di tipo pastorale, fondato sulle virtù del sovrano, che emerge dagli scritti morali di Muratori, il medesimo che il Modenese presenta ai «buoni principi» e ai suoi «ministri» ai quali l'opera è diretta<sup>44</sup>. Tale modello è ben rappresentato nel «simbolo» scelto dal Dietrichstein e da questi «preso per regola»: «amore & iustitia», in cui «è riposta la felicità sperabile in un terreno governo»<sup>45</sup>. Proprio in ciò consiste anche per Muratori la *Pubblica felicità*.

Nel delineare «cosa s'intenda per pubblica felicità» Muratori innanzi tutto precisa che si tratta di una felicità «terrena» e, quindi, necessariamente limitata e imperfetta rispetto alla «beatitudine piena ed eterna» conseguibile soltanto nella vita ultraterrena<sup>46</sup>. Così come ciascun uomo sulla Terra non può ambire alla totale esenzione dai mali, ma soltanto alla «tranquillità dell'animo e del corpo»<sup>47</sup>, allo stesso modo non può esistere «uno stato, sia di monarchia o pur di repubblica, in cui

---

dell'opera. Il IX e il X, Della giurisprudenza e della giustizia, e Delle leggi, mostrano uno stretto legame con la riflessione dei *Difetti della Giurisprudenza* mentre il XVI, in cui Muratori tratta Della storia, erudizione, eloquenza e poesia si rivelano profondamente legate alle opere "letterarie" di Muratori. È soprattutto su questi capitoli che si concentrerà la nostra indagine.

<sup>44</sup> Muratori, infatti, individuava nel principe vescovo di Salisburgo i tratti di un «Pastore e Principe» che aveva «accettato il comando principalmente per desiderio di servire al bene d'ognuno». Si trattava di un principe cristiano, che si era prodigato per la difesa dell'ortodossia tentando d'«isradicar» affatto la gramigna delle Dottrine straniere, che insensibilmente s'era introdotta in coteste montagne con discapito della Religione Cattolica». Oltre a questo si era anche distinto promuovendo «lo studio delle lettere, massimamente nel clero». Ma soprattutto, Muratori individuava in Dietrichstein «tutte quelle Virtù, e riguardevoli doti, che convengono ad un Prelato, destinato da Dio anche al Governo temporale di un copioso popolo». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *All'altezza reverendiss. di Monsignore Andrea Jacopo Arcivescovo, e del S. R. I. Principe Salisburghese, Legato nato nella Santa Sede Apostolica, e Primate della Germania, dell'illustriss. casa de' conti di Dietrichstein*, in *Pubblica felicità*, pp. 4-5-6.

<sup>45</sup> *Ibidem.*, p. 4.

<sup>46</sup> Cfr. *Morale*, p. 188.

<sup>47</sup> *Pubblica felicità*, p. 10. Cfr. *Morale*, p. 187 «Qual sia la Felicità che si può sperare dall'Uomo sulla Terra, e che essa si dee propriamente riporre nella Tranquillità dell'animo».

ognuno abbia ad essere o possa chiamarsi felice»<sup>48</sup>. Non vi è «niun governo», infatti, «che possa esentare dai morsi della povertà, dai dolori ed aggravii delle varie infermità di buona parte del popolo suo. [...] Mali e beni han da essere perpetui abitatori del mondo e compartiti secondo il saggio volere o la permissione sempre adorabile di chi regola il tutto»<sup>49</sup>. Così, infatti, Muratori descrive la pubblica felicità<sup>50</sup>:

Noi dunque per pubblica felicità altro non intendiamo se non quella pace e tranquillità che un saggio ed amorevole principe, o ministero, si studia di far godere, per quanto può, al popolo suo, con prevenire ed allontanare i disordini temuti e rimediare ai già succeduti; con fare che sieno qualsivoglia de'sudditi, mercé di un'esatta giustizia, coll'esigere sì discretamente i tributi che si contenti della lana delle sue pecorelle, senza volerne anche la pelle, e in oltre col procacciare al popolo qualunque comodo, vantaggio e bene che sia in mano sua.

«Pace» e «giustizia» sono, dunque, anche i pilastri della *Pubblica felicità* muratoriana. In questo consiste il «mestiere de'buoni principi»<sup>51</sup>. Il binomio evocato dal Muratori richiama fortemente l'accostamento tra *Justitia et pax*, in cui Cesare Speciano, sulla scorta di un noto passo scritturale (*Ps.* 84, 11) individuava il bene pubblico e la finalità stessa dello Stato<sup>52</sup>.

Si tratta di un'idea legata ad una tradizione risalente, che il Modenese così riassume<sup>53</sup>:

Le Divine Scritture e tanti filosofi e scrittori di tutti i tempi [...], a riserva d'alcuni machiavellisti, insegnano e pruovano consistere l'ufizio ed impiego de'veri e saggi principi nel continuo studio del pubblico bene, procacciando al loro popolo quella felicità che è possibile nel mondo, patria di molti guai, di errori e di tante sregolate passioni.

<sup>48</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>49</sup> *Ibid.*, pp. 11-12.

<sup>50</sup> *Pubblica felicità*, p. 12. Cfr. DIVI THOMAE DE AQUINO, *De regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. II, p. 3: «Bonum autem et salus consociatae multitudinis est ut eius unitas conservetur, quae dicitur pax, qua remota, socialis vitae perit utilitas, quinimmo multitudo dissentiens sibi ipsi sit onerosa. Hoc igitur est ad quod maxime rector multitudinis intendere debet, ut pacis unitatem procuret». Sul legame tra Speciano e il pensiero di Tommaso si veda *Propositioni christiane et civili*, p. 100.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>52</sup> P. CARTA, *Ricordi Politici*, cit., p. 93. Cfr. *Avvertimenti*, avv. 4, pp. III-IV.

<sup>53</sup> *Pubblica felicità*, p. 15.

Pur rinunciando a «fare una sparata di antica e moderna erudizione», lo storico si mostra il miglior interprete di questa lunga tradizione di pensiero che, pur non espressamente allegata, riaffiora nelle pagine dell'opera<sup>54</sup>.

Le idee muratoriane appaiono particolarmente vicine a quanto affermato nel *De regimine principum ad Regem Cypri* di Tommaso, che lo storico sembra rievocare quasi testualmente. La «pubblica felicità», il «pubblico bene», che, secondo Muratori, deve essere l'oggetto dei principi, pare assumere lo stesso significato del «bonum commune», in cui Tommaso individua aristotelicamente il fine a cui ogni principe è preposto<sup>55</sup>.

Il Modenese, infatti, non omette di sottolineare che<sup>56</sup>:

Se i principi si degnassero di fare alquanto una riflessione al loro ministero, intenderebbero da per se stessi qual sia l'istituto della natura e quale l'intenzione di Dio in avere consegnato alla lor cura popoli da governare. Certamente per procurare la felicità a tante suddite persone, e non già per procacciar loro l'infelicità; che questo sarebbe il vero ritratto de' tiranni, l'esempio de' quali non v'ha principe oggidì che non aborrisca, o non deggia aborrire.

Dio, quindi, ha «consegnato alla lor cura i popoli da governare [...] per procurar la felicità di tante suddite persone, e non già per procacciar loro l'infelicità». Quest'ultimo caso, piuttosto, delinea il «ritratto de' tiranni» che Muratori non esita, anche nella sua ultima opera, a contrapporre a quello del «principe cristiano»<sup>57</sup>. Facilmente si comprende come gli uomini si siano accordati a «sottomettersi ad un capo e rettore per proprio loro bene». «Con questa condizione», infatti, «furono eletti i primi principi e re, e questa tacitamente passa ne' loro

---

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Il tema attraversa l'intero trattato ed è espresso chiaramente, ad esempio, in DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. I, p. 3: «Ex dictis igitur patet, quod rex est qui unius multitudinem civitatis vel provinciae, et propter bonum commune, regit; unde Salomon in Eccle. V, 8, dicit: *Universae terrae rex imperat servienti*».

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> *Pubblica felicità*, pp. 15-16.

successori; anzi con pubbliche proteste l'hanno riconosciuta non pochi monarchi, celebri per le loro virtù nelle storie»<sup>58</sup>.

Che questa sia «voce e legge della natura», ben si coglie anche «fra tanti popoli barbari». A maggior ragione, quindi, deve essere la regola che guida l'operato dei «principi cristiani» i quali sono tenuti a condursi conformemente al passo evangelico: «tutto ciò che bramerete fatto a voi dagli uomini, fatelo ancor voi ad essi»<sup>59</sup>.

In capo al principe, infatti, vi sono prima di tutto di doveri verso i sudditi. «Debito è certamente de' sudditi il servire al principe e il contribuire al convenevol mantenimento e decoro suo con parte dell'avere e dell'industria sua». Ma una «tacita convenzione» passa «tra essi e il principe stesso, essendo anch'egli dal canto suo caricato di vari debiti»<sup>60</sup>:

Cioè dell'obbligo di difendere il popolo, se può, dai nemici, o almeno dalle ingiurie, insulti e prepotenze interne. Egli è pagato affinché ministri e faccia ministrare buona giustizia anche al menomo de' sudditi suoi. Fra queste obbligazioni il principe buono riconosce quella non solo di risparmiare secondo le forze sue quanti mali, dolori, angustie e perturbazioni possono accadere al popolo suo, ma eziandio di procacciargli beni, comodi e vantaggi quanti egli mai può.

La «tacita convenzione» tra principe e sudditi, che ricorda il vincolo, tipico della feudistica, tra signore e vassallo, presente negli scritti morali di Muratori, ben si rispecchia nel modello di tipo pastorale delineato nelle lezioni al principe ereditario e ripreso poi nella *Morale* e che riemerge, con rinnovato vigore, anche dalle pagine della *Pubblica felicità*<sup>61</sup>. Anche per Muratori il principe è istituito per tutelare il bene comune: per questo «i principi sono stati appellati *pastori e padri del popolo*»<sup>62</sup>:

Gran bene recano le pecorelle al pastore: ognun sel vede. Ma che non fa dal canto suo anche il pastore il bene delle pecorelle, difendendole con tanto ardore da chi le può offendere, procurando ad ognuna pascoli di buon nutrimento, curandole inferme e amandole come l'unico sostentamento e tesoro suo?

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> *Ibid.*, pp. 15-16. Cfr. *Mt.* 8, 12. Cfr. *infra* cap. II.

<sup>60</sup> *Pubblica felicità*, p. 16.

<sup>61</sup> Il tema è trattato anche in *Rudimenti*, p. 76 e in *Morale*, p. 243. Cfr. *infra*, cap. V; cap. VI.

<sup>62</sup> *Ibidem*. Cfr. *Rudimenti*, p. 76 e in *Morale*, p. 244. Cfr. *infra*, cap. V; cap. VI.

La riproposizione di un modello governo di tipo pastorale, si intreccia con la ferma polemica verso le guerre di conquista mosse dal solo interesse privato<sup>63</sup>. Secondo Muratori, infatti, non può esserci «gloria più sicura e maggiore per un principe, che quella di ben governare e di volere e sapere rendere felici i popoli suoi»<sup>64</sup>:

La gloria de' conquistatori, miratela bene, patisce delle difficoltà, perché talvolta scompagnata dalla giustizia, o perché acquistata bene spesso con tanto sangue e con tante lagrime del proprio popolo e dell'altrui; e massimamente se violenta i sudditi ad impegnare le vite in non necessarie guerre e spopola un gran paese per aggiungere ad esso una piccola proporzione.

Il solo «titolo di *amatore del suo popolo, di benefattore de' sudditi suoi*» rende veramente glorioso un principe<sup>65</sup>. Non può esserci, infatti, piacere maggiore «che quello di un regnante il quale ad altro non pensi che a giovare e far del bene al suo popolo, e sa d'essersene guadagnato l'amore»<sup>66</sup>.

Per questo, rievocando con tutta probabilità la sua esperienza di precettore, Muratori può affermare che<sup>67</sup>:

Chiunque è scelto per l'educazione d'un giovane principe, sopra ogni altra cosa fosse persuaso di questa massima per piantarla e radicarla, per quanto è mai possibile, nel cuore di chi è destinato al regno. Cioè, che la principale e più luminosa virtù di un rettor di popoli ha da essere quella di amarli e di beneficiar ciascuno secondo la sua

<sup>63</sup> Il modello di tipo pastorale si trova chiaramente espresso in DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. I, p. 2: «Ex quo manifeste ostenditur quod de ratione regis est quod sit unus, qui praesit, et quod sit pastor commune multitudinis bonum, et non suum commodum quaerens [...] Si igitur liberorum multitudo a regente ad bonum commune multitudinis ordinetur, erit regimen rectum et iustum, quale convenit liberis. Si vero non ad bonum commune multitudinis, sed ad bonum privatum regentis regimen ordinetur, erit regimen iniustum atque perversum, unde et dominus talibus rectoribus comminatur per Ezech. XXXIV, 2, dicens: *vae pastoribus qui pascebant semetipsos* (quasi sua propria commoda quaerentes): *nonne greges a pastoribus pascuntur?* Bonum siquidem gregis pastores quaerere debent, et rectores quilibet bonum multitudinis sibi subiectae». Anche la critica muratoriana alla gloria come unica matrice delle azioni umane trova un chiaro parallelo nello *speculum* tomista. Cfr. DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. VII, p. 8: «Quid praecipue movere debeat regem ad regendum, utrum honor, vel gloria. Opiniones circa hoc, et quid sit tenendum».

<sup>64</sup> *Pubblica felicità*, p. 17. Cfr. *Rudimenti*, p. 76; *Morale*, p. 272. Cfr. *infra*, cap. V; cap. VI.

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 18.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p. 18. La stessa idea è presente anche nelle *Propositioni* di Speciano. Cfr. *Propositioni christiane et civili*, prop. 468, p. 238.

<sup>67</sup> *Pubblica felicità*, pp. 18-19.

condizione, per quanto si stende il suo potere. A questo fine Dio l'ha fatto nascere e gli ha destinato il trono; [...] per questa i principi si rassomigliano a Dio, che è e gode d'essere chiamato amatore degli uomini, e in tante guise fa a noi sentire la beneficenza sua.

Anche individuando le analogie tra il governo del principe e il governo divino Muratori rivela il suo debito verso la tradizione degli *specula* e, ancora una volta, verso il pensiero di Tommaso<sup>68</sup>. Come ha sottolineato Michel Foucault, presentando al Collège de France il pensiero dell'Aquinate, «le souverain, dans la mesure où il gouverne, ne fait pas autre chose que reproduire un certain modèle, [qui] est tout simplement le gouvernement de Dieu sur la terre»<sup>69</sup>.

Riproponendo anche nella sua ultima opera la netta distinzione tra il principe e il tiranno, Muratori ribadisce l'importanza di insegnare ai «giovinetti principi [...] i primari obblighi e doveri di chi ha da governare i popoli»<sup>70</sup>:

Sopra tutto scrivere a lettere d'oro che non è stato inventato il principato per far bene al solo principe, ma principalmente per far il bene alla repubblica, cioè per procurare la felicità de' popoli sottoposti al principato. E che per conseguente il vero principe, il

<sup>68</sup> Cfr. DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. XII, p. 15: «Procedit ad ostendendum regis officium, ubi secundum viam naturae ostendit regem esse in regno sicut anima est in corpore et sicut Deus est in mundo. Consequens autem ex dictis est considerare quod sit regis officium et qualem oporteat esse regem. Quia vero ea quae sunt secundum artem imitantur ea quae sunt secundum naturam, ex quibus accipimus ut secundum rationem operari possimus, optimum videtur regis officium a forma regiminis naturalis assumere. Invenitur autem in rerum natura regimen et universale et particulare. Universale quidem, secundum quod omnia sub Dei regimine continentur, qui sua providentia universa gubernat. Particulare autem regimen maxime quidem divino regimini simile est, quod invenitur in homine, qui ob hoc minor mundus appellatur, quia in eo invenitur forma universalis regiminis. Nam sicut universa creatura corporea et omnes spirituales virtutes sub divino regimine continentur, sic et corporis membra et caeterae vires animae a ratione reguntur, et sic quodammodo se habet ratio in homine sicut Deus in mundo. [...] Hoc igitur officium rex suscepisse cognoscat, ut sit in regno sicut in corpore anima et sicut Deus in mundo». Per tutto ciò si veda D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano*, cit., pp. 115-117.

<sup>69</sup> M. FOUCAULT, *Sécurité, Territoire, population*, cit., p. 238.

<sup>70</sup> *Pubblica felicità*, p. 19: Il paradigma del buon reggitore, contrapposto aristotelicamente al paradigma negativo del tiranno, trova piena corrispondenza in DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. I, p. 2: «Si igitur liberorum multitudo a regente ad bonum commune multitudinis ordinetur, erit regimen rectum et iustum, quale convenit liberis. [...] Si igitur regimen iniustum per unum tantum fiat qui sua commoda ex regimine quaerat, non autem bonum multitudinis sibi subiectae, talis rector tyrannus vocatur, nomine a fortitudine derivato, quia scilicet per potentiam opprimit, non per iustitiam regit: unde et apud antiquos potentes quique tyranni vocabantur». Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, 1279a 25ss., 1279b 5 ss. Come si è visto il tema era stato ampiamente affrontato da Muratori nei *Rudimenti*, p. 75 e nella *Morale*, pp. 243-244. Cfr. *infra* cap. V; cap. VI.

glorioso principe è quello che nulla più ambisce che di rendere felice il popolo suo, e sa e pratica i mezzi per renderlo tale.

L'amministrazione della giustizia, come spiegherà lungamente più avanti, è certamente il dovere più importante che spetta al principe. Ma, riportando quanto affermato da Fulvio Paciani, «legista insigne e modenese, in un suo breve trattato», la «quintessenza del vero ufficio del buon principe» consiste nel «trattare i sudditi suoi nella stessa maniera in cui egli bramerebbe d'essere trattato da un altro principe che gli fosse superiore»<sup>71</sup>. L'opera citata da Muratori è il trattato *Dell'arte di governar bene i popoli e di far che il principe nel medesimo tempo sia amato e temuto*, edito a Siena nel 1607 e pubblicato su istanza del Granduca Ferdinando I. L'opera di Paciani avrebbe trovato ampio spazio nelle pagine della *Biblioteca Modenese* di Tiraboschi<sup>72</sup>. Ma già Francesco Forciroli, autore, tra Cinque e Seicento delle *Vite de' modenesi illustri*, ne aveva copiosamente trattato<sup>73</sup>. Ancora una volta

---

<sup>71</sup> *Pubblica felicità*, pp. 19-20. Cfr. FULVIO PACIANI, *Dell'arte di governar bene i popoli e di far che il principe nel medesimo tempo sia amato e temuto... Opra nobilissima per l'altezza del soggetto, & vtilissima per i molti auertimenti in materia di stato*, Siena, appresso Saluestro Marchetti, 1607. Sul Paciani e il *Dell'arte di governar bene i popoli*, si veda T. BOZZA, *Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1980, p. 104.

<sup>72</sup> «Celebre giureconsulto» modenese, autore di numerosi trattati giuridici e di note raccolte di *Consilia*, Paciani ricoprì numerose cariche politiche tra la fine del Cinquecento ed i primi anni del Seicento. Molte notizie sul giurista si trovano in GIROLAMO TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori natti degli stati del serenissimo signor Duca di Modena*, III, in Modena, Presso la società tipografica, 1783, pp. 403-413. Auditore e consigliere di Vespasiano Gonzaga, e poi consigliere di Giustizia di Alfonso II, Duca di Ferrara, Paciani passò, quindi, servizio del Duca di Modena divenuta capitale del ducato. Nel 1603 chiese congedo e si trasferì a Siena per ricoprire la carica di Auditore del Granduca Ferdinando I. Fu proprio su istanza di Ferdinando I che Paciani compose il trattato *Dell'arte di governar bene i popoli*.

<sup>73</sup> F. FORCIROLI, *Vite dei modenesi illustri*, a c. di S. Cavicchioli, trascrizione di G. Mancini, Modena, *Aedes Muratoriana*, 2007, pp. 228-229, in cui l'autore riporta numerose notizie su «Fulvio Pazzani». Dell'autore e della sua opera politica principale, come sottolinea lo stesso Tiraboschi, aveva lungamente parlato il dottissimo giureconsulto e storico modenese Francesco Forciroli. Gli *Antiqua et recentia illustrium virorum Mutinensium monumenta* furono composti tra il 1586 e il 1622. Pur riportando numerose importanti notizie sull'autore e sulla sua fortuna, l'edizione trascura l'importanza del testo come fonte muratoriana, su cui vale la pena di soffermarsi. Parte della fortuna settecentesca dell'opera è, infatti, legata proprio a Muratori. Dal codice che ebbe a prestito da Pietro Bassano nel 1703, Muratori trasse copia di ampi stralci, conservati oggi nell'Archivio Muratoriano, presso la Biblioteca Estense di Modena (Filza III, fascicoli 12 c, a). Lo storico, che riportava anche alcune note sull'autore, dando particolare risalto al suo titolo di «dottor di leggi», aveva colto perfettamente i tratti peculiari e i motivi di interesse dello scritto forciroliano, portando a compimento il progetto lasciato soltanto abbozzato dall'autore. Come riportava Muratori sulla sua copia, infatti, Forciroli «avea in animo [...] di fare una raccolta copiosa de gli uomini più illustri di Modena e specialmente de' letterati ma ne lasciò solamente adombrato il disegno, e preparata molta materia». Redigendo la *Vita* di Lodovico Castelvetro, che uscì nel 1727, in apertura delle *Opere Varie critiche* del letterato

Muratori attingeva copiosamente dalla riflessione dagli autori del tardo Cinquecento, che confluiva nella *Pubblica felicità*.

La trattazione muratoriana del «mestiere de' buoni principi» prosegue con un espresso richiamo alla duplice natura del potere del principe che si presenta, allo stesso tempo, «assoluto» e «vincolato»<sup>74</sup>:

E quali sono i giusti desideri dei popoli? Che principe abbia tutta l'autorità sopra [...] [i popoli]; ma che le leggi della natura, delle genti, e massimamente del Vangelo, abbiano autorità sopra di loro. Che abbia una potenza assoluta per far del bene, e le mani legate quando voglia far del male. Che si ricordi di essere padrone ma anche padre del popolo suo.

Nelle parole di Muratori non è difficile cogliere la consapevole riproposizione del paradigma romanistico, secondo cui il potere del principe è a un tempo «legibus solutus» (D. 1, 3, 31) e «legibus alligatus» (C. 1, 14, 4)<sup>75</sup>. Tale modello, che attraverso la lunga elaborazione delle dottrine di diritto comune, ben conosciute dal Modenese, giunge fino alla pensiero giuspolitico del tardo Cinquecento, anima, infatti, anche in pieno Settecento, la riflessione del maggior storico italiano che, anche nella sua ultima opera, si fa il più compiuto interprete di quella tradizione<sup>76</sup>. Recuperando i tratti distintivi del «costituzionalismo medievale» in cui si radica il «costituzionalismo moderno», anche per Muratori il principe appare «solutus legibus de necessitate: tamen de honestate ipse vult ligari legibus»<sup>77</sup>.

---

modenese, edite su iniziativa e sotto il vigilante controllo di Filippo Argelati, lo storico avrebbe delineato i contorni del ritratto lasciato solo «adombrato» dal Forciroli, aderendo, in particolare, all'immagine della Modena del Cinquecento che le sue fonti lasciavano trapelare.

<sup>74</sup> *Pubblica felicità*, p. 20.

<sup>75</sup> Sulla fortuna del paradigma romanistico nella letteratura giuspolitica di fine Cinquecento si veda D. QUAGLIONI, *Il pensiero politico dell'assolutismo*, in *Il pensiero politico dell'età moderna*, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 99-125.

<sup>76</sup> Cfr. *infra*, cap. III, V.

<sup>77</sup> L'espressione è impiegata da Cino da Pistoia nel commento alla *l. Digna vox*. Cfr. D. QUAGLIONI, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, cit., p. 61. Il duplice carattere del potere, a un tempo sciolto e vincolato alle leggi si trova già nel pensiero di Tommaso. «Per Tommaso il principe è sì «iustum animatum», ma soprattutto come *executor iustitiae*, come «custos iusti»; e se egli è *legibus solutus* rispetto al carattere coercitivo della legge, non lo è però rispetto alla sua vis direttiva, alla quale egli si sottomette volontariamente». D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano*, cit., p. 117.

Nella *Pubblica felicità*, come negli scritti morali, la questione dei limiti al potere politico assume particolare importanza<sup>78</sup>. Conformemente a quanto affermato nella *Digna Vox*, espressamente citata nei *Rudimenti*, il Modenese sottolinea la necessità che «le leggi della natura, delle genti e massimamente del Vangelo» costituiscano un limite invalicabile al potere del principe<sup>79</sup>.

Ciò emerge chiaramente dal capitolo dedicato alle leggi: «molto più poi s'hanno a ricordare i principi che s'essi comandano al popolo, anche le leggi debbono comandare al principe»<sup>80</sup>.

Qui Muratori individua «due sorte di leggi»: «le leggi civili e criminali dipendenti dall'arbitrio de' legislatori; e le leggi di natura e delle genti, moltissime delle quali sono ancora espresse e comprese nelle prime»<sup>81</sup>.

Per quanto concerne le «leggi civili e criminali», «non è totalmente legata la podestà de' regnanti che non possano concedere dispense in casi particolari»<sup>82</sup>. Muratori ammette la possibilità che il principe deroghi alla legge positiva, e tuttavia «proprio nondimeno de' buoni e saggi principi ha da essere di non derogare a capriccio alle suddette leggi, ma bensì di esercitare essa autorità, allorché ragionevoli motivi concorrano per farlo, sieno di pubblica utilità, o di equità, o di carità verso i particolari»<sup>83</sup>. Nelle parole del Modenese risuona il monito, particolarmente diffuso, come si è visto, nella letteratura politica di fine Cinquecento, della pericolosità legata alla “novità” in ambito legislativo<sup>84</sup>. Ma il pensiero muratoriano mostra una

---

<sup>78</sup> Cfr. *Rudimenti*, pp. 83-84; *Morale*, p. 372.

<sup>79</sup> Come si è visto la riflessione muratoriana pare collocarsi sulla linea interpretativa che attraversa le dottrine giuridiche dell'età intermedia e culmina nelle *Vindiciae contra Tyrannos*. Per tutto questo si rinvia a D. QUAGLIONI, *La souveraineté partagée au moyen âge*, cit., ID., *La l. «digna vox» (C. 1, 14, 4) e i suoi interpreti*, cit; ID., *La l. «digna vox» (C. 1, 14, 4) e i suoi interpreti*, cit. Si veda, poi, *infra*, cap. V. Il tema del necessario rispetto, da parte del sovrano, delle leggi divine e, in special modo, evangeliche è sviluppato in STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae contra Tyrannos*, cit., p. 24. Stabilendo un parallelo tra i re degli Ebrei e i principi cristiani, l'autore delle *Vindiciae* afferma: «E come quelli erano tenuti a osservare la legge, questi sono obbligati ad aderire alla dottrina del Vangelo, per il cui avanzamento tutti promettono di impegnarsi quando vengono incoronati e accolti come re».

<sup>80</sup> *Pubblica felicità*, p. 84.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> Nella Francia sconvolta dalle guerre di religione, ad esempio, Bodin poteva affermare che, benché la deroga alla legge ordinaria rappresentasse il tratto costitutivo della sovranità, non vi era «cosa più

particolare analogia anche con la riflessione bartoliana. Bartolo, infatti, nel suo commento al *Codice* (C. 1, 22, 6), pur riconoscendo al principe il potere di derogare al diritto delle genti nella creazione del diritto comune e nell'esercizio della giurisdizione, negava che il principe potesse farlo «senza razionale giustificazione» e «sul solo fondamento della propria volontà»<sup>85</sup>.

Se, quindi, con le dovute cautele, il principe può derogare alla legge ordinaria, non va così per le «altre leggi, fondate sui primi principi della giustizia, dell'equità e della carità. Questi son legami che stringono non meno i particolari che il principe stesso»<sup>86</sup>. Ciò vale, in particolar modo, «nel bollor delle guerre» come nelle «liti dedotte davanti ai giudici fra le private persone», in relazione alle quali il principe deve «guardarsi da ogni parzialità». È compito dei principi, infatti<sup>87</sup>

vegliare affinché questi giudici tengano diritte le bilance. [...] Non solamente sarebbe un enorme abuso della potenza e una manifesta ingiustizia, qualora il principe, proteggendo l'una delle parti litiganti, ordinasse ai giudici di sentenziare secondo la sua volontà [...] ma né pure di far loro destramente conoscere l'inclinazione sua per desiderio di travolgere le menti di chi ha da giudicare. In casi tali, se mai occorressero, saranno i giudici timorati di Dio di dover ubbidire non al principe, ma a chi è superiore a tutti i re della terra e piuttosto hanno da essere pronti a dimettere le loro cariche ed uffizi.

Qui Muratori pone la questione del dovere del magistrato di resistere all'ordine del principe che vada contro le leggi naturali e divine. La questione, che si lega al problema dell'effettività dei limiti al potere politico, pare restituire l'eco della

---

difficile a trattare, né di esito più dubbio, né di maneggio più pericoloso che l'introduzione di nuove leggi». (JEAN BODIN, *I sei libri dello stato*, II, cit., pp. 470-471). Il tema era riproposto anche da Montaigne (MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., II, XXII, pp. 111-127 «De la coustume, et de ne changer aisement une loy receue»), come nelle *Vindiciae* in cui Superantinus invita i ai principi cristiani a «conservare a quel popolo quel diritto che le buone leggi e i buoni costumi, approvati dalle nazioni hanno stabilito con un medesimo consenso». (*Prefazione di C. Superantinus ai principi cristiani*, in STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae contra tyrannos*, cit., p. 5). In maniera non dissimile anche Speciano ammoniva chi desiderava «governar bene» di fuggire il più possibile «la novità», cercando «di mantener l'usanze antiche e buone», e non curandosi «di far leggi nuove, che queste mettono il più delle volte il popolo in affanno». (*Avvertimenti*, avv. 14, p. V). Un'espressione del tutto simile si poteva trovare nello scritto dell'Ingegneri, che avvertiva «che la mutatione delle leggi già poste in uso e ricevute per buone è cosa pernicioso»; «la mutatione delle leggi dispone i sudditi a non prestare ubbidienza a i Principi loro». (Doc. 2, c. 3r).

<sup>85</sup> D. QUAGLIONI, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno. La I. «digna vox»* (C. 1, 14, 4) e i suoi interpreti, cit., pp. 63-64.

<sup>86</sup> *Pubblica felicità*, p. 85.

<sup>87</sup> *Ibid.*, pp. 85-86.

discussione lungamente frequentata nell'età intermedia sulla validità dei rescritti *contra ius*<sup>88</sup>. L'*ordo iudiciorum* si mostra indisponibile alla volontà del sovrano e i «iudici timorati di Dio» devono essere disposti «a dimettere le loro cariche ed uffizi» piuttosto che cedere a un ordine iniquo<sup>89</sup>. Il diritto si rivela superiore alla volontà del principe il cui potere trova un «limite vivo» nel magistrato. Questi è tenuto a prestare obbedienza prima di tutto a Dio, di cui il suo principe non è che un suddito.

Ritornando ai doveri del principe, Muratori sottolinea l'importanza che egli<sup>90</sup>:

non si dimentichi mai d'essere stato eletto dalla provvidenza per servire colla sua saviezza, moderazione ed attenzione alla felicità di un numero sì grande di sudditi, e non già perché questi tanti sudditi servano colla lor miseria e vile servitù alla superbia, ai capricci e alle delizie d'un uomo solo.

A differenza del tiranno, in particolare, «la gloria del vero principe consiste nel dimenticarsi di se stesso per sacrificarsi al pubblico bene»<sup>91</sup>. Rievocando testualmente la chiusa dei *Rudimenti* stilati per Francesco Maria d'Este, Muratori ricorda la fortuna di quei popoli «ai quali tocca un ottimo regnante, che più, per così dire, ama essi che se stesso»<sup>92</sup>. «Gran dono è questo di Dio», come afferma anche un

<sup>88</sup> Sul tema, che costituisca la base dottrinale della dottrina bodiniana del dovere di obbedienza del magistrato al principe, si veda D. QUAGLIONI, *Tradizione romanistica e dottrine della sovranità: i limiti «ex iure naturae» del principe-legislatore*, in *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, Cedam, 1993, pp. 43-80.

<sup>89</sup> Qui Muratori pare richiamare l'episodio che ebbe come protagonista Enrico II, ricordato nell'edizione latina della *République* bodiniana. «Al re, che giurando sulla sua fede ordina la morte di un uomo di cui egli solo conosce il delitto, i giudici rispondono ponendo l'ostacolo insormontabile della propria fede giurata alla giustizia: è il diritto che inibisce al re il giudizio, così come lo inibisce a qualsivoglia testimone, cui la comune dottrina processualistica impone di limitarsi al fatto percepito, oggetto di un successivo giudizio critico da parte del giudice». Il caso, com'è noto, grazie al suggerimento di un astuto consigliere, si risolve «nottetempo». «Sulla 'giustizia solare', fondata su porve più chiare della luce del giorno, necessarie ai giudici per pronunziarsi in una causa critimale senza lesione dell'equo e della coscienza (*religio*) prevale una 'giustizia notturna', eseguita nell'oscurità e nel segreto: nocte [...] sequenti reus in flumen iubente rege demersus est». D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., pp. 128-129. Cfr. JEAN BODIN, *I sei libri dello stato*, III, cit., p. 588, n. 83

<sup>90</sup> *Pubblica felicità*, p. 20. Si veda D. QUAGLIONI, *Une justice nocturne*, in *Magistrature et politique*, a c. di J.-L. Briquet et M.-C. Ponthoreau, «Laboratoire Italien» II (2001), pp. 13-33.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> *Pubblica felicità*, p. 20. L'affermazione muratoriana pare qui ricalcare il noto *Ricordo* di Gino Capponi, «Fate dei dieci della Balìa uomini pratici, che amino il Comune più che il loro proprio bene e che l'anima», edito nel diciottesimo volume dei *Rerum Italicarum Scriptores*. Come si è visto, Muratori aveva fatto proprio l'insegnamento del Capponi, che sarebbe ritornato in alcune lettere al Duca, come nei *Rudimenti* e nella *Morale*. Cfr. *infra*, cap. III.

gentile, Plinio il giovane, accanto al quale Muratori menziona l'autorità di Agostino<sup>93</sup>. Allo stesso modo Muratori invita «chi non ha ottenuto un sì gran bene», a «chinare il capo davanti al volere di Dio»<sup>94</sup>. Vivamente affermato dalle fonti scritturali, questo insegnamento è ben espresso anche da uno «scrittore pagano» come Tacito, che afferma: «doversi desiderare i principi buoni, sopportare i cattivi»<sup>95</sup>. Dopo aver richiamato espressamente il passo tacitiano, Muratori aggiunge<sup>96</sup>:

Per altro il principe che non ama, anzi sprezza i suoi sudditi, né ha compassione per loro, che li guarda e tratta non come figli, ma come schiavi, impedir non può che si mormori di lui in segreto, ed anche in pubblico; che si desideri il fine del suo imperio; che si creda un gastigo di Dio il suo governo.

Anche in questo caso, come nei *Rudimenti*, è possibile individuare nel passo di Giobbe (*Gb.* 34, 30) il riferimento dottrinale della riflessione muratoriana<sup>97</sup>.

Col passo di Giobbe sul governo degli «ipocriti» che, come si è visto, si trova incastonato anche nello *speculum* tomista, Muratori chiude il capitolo dedicato al «mestiere de' buoni principi» per dedicarsi subito dopo all'«ufizio [...] dei ministri». I ministri, infatti, sono chiamati a sopperire ai difetti dei principi. Ad essi spetta, proprio come ai principi, «di procurare la pubblica felicità»<sup>98</sup>.

<sup>93</sup> «Gran dono è questo di Dio. Lo riconobbe anche un gentile, cioè Plinio il giovine, il quale nel panegirico di Traiano scrisse: Qual regalo mai più nobile e bello può farsi da Dio ai mortali, che il dar loro un principe casto, e santo e somigliantissimo a Dio stesso?. [...] Riconobbe del pari santo Agostino [...] per un atto singolare della misericordia di Dio l'aver buoni principi, perché da questo dipende la felicità nelle cose umane». *Pubblica felicità*, p. 21.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

<sup>95</sup> *Ibidem*. Cfr. TACITO, *Historiae*, IV, 8, 2. Il medesimo passo, come si è visto, è allegato anche nella *Morale*. Cfr. *infra*, cap. VI. L'insegnamento muratoriano trova particolare corrispondenza con il *De Regimine Principum* in cui Tommaso, sulla scorta di un passo di S. Pietro, afferma: «Docet enim nos Petrus non bonis tantum et modestis, verum etiam dyscolis dominis reverenter subditos esse. Haec est enim gratia si propter conscientiam Dei sustineat quis tristitias patiens iniuste». DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. VI, p. 7.

<sup>96</sup> *Pubblica felicità*, p. 21.

<sup>97</sup> Cfr. *Rudimenti*, pp. 100-101; *infra*, cap. V.

<sup>98</sup> *Pubblica felicità*, p. 23. Cfr. DIVI THOMAE DE AQUINO, *De regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. VI, p. 7: «Sed ut hoc beneficium populus a Deo consequi mereatur, debet a peccatis cessare, quia in ultionem peccati divina permissione impii accipiunt principatum, dicente domino per Oseam: *dabo tibi regem in furore meo*; et in Iob dicitur quod *regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi*. Tollenda est igitur culpa, ut cesset a tyrannorum plaga».

«Con dispiacere» Muratori afferma che «ordinariamente né tempo né voglia resta ai principi di maneggiar libri, per imparar da essi il proprio mestiere»<sup>99</sup>. Il Modenese può, quindi, soltanto desiderare che «almeno i ministri suoi ne conoscano le principali massime, per andarle opportunamente insinuando al loro sovrano»<sup>100</sup>:

Se il principe non ha studiato, o pure se ha dimenticato le buone lezioni a lui date in età giovanile, può, anzi, dee soccorrere il prudente e fedele ministro, con suggerirgli ciò che maggiormente può tornare in lode di chi l'ha eletto per suo consigliere.

Quasi costituendo un «limite vivo» al potere del sovrano, il ministro deve aver di mira il «buon servizio del principe [...] insieme all'utilità della repubblica», e questo sia nel governo repubblicano come nel governo monarchico. Come aveva ben colto il Gherardi fin dalla prima lettura dell'opera, sebbene fosse principalmente dedicata ai «buoni principi», la *Pubblica felicità* lasciava spazio anche ad alcune riflessioni sulla Repubblica<sup>101</sup>:

Nelle Repubbliche ben regolate facile è che si trovino persone piene di un vero zelo per il ben pubblico, ancorché talvolta ci si contino di coloro che il proprio interesse unicamente fanno negl'interessi del pubblico. Può anche darsi, e con più facilità, che ne' governi delle monarchie talun de' ministri pensi competentemente ai vantaggi del principe, assaissimo ai propri, nulla a quei del popolo.

Conformemente all'insegnamento di Tommaso, anche Muratori sottolinea che le monarchie sono maggiormente esposte ad involuzioni di tipo tirannico<sup>102</sup>. La *Pubblica felicità*, in questo passaggio, pare quasi lasciar trapelare una predilezione di Muratori per il governo repubblicano, riproponendo un tratto che caratterizza anche lo *speculum* tomista<sup>103</sup>. Anche il *De regimine principum*, infatti, pur dedicato al

---

<sup>99</sup> *Ibidem*.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> *Ibid.*, pp. 24-25. Riguardando al contempo lo Stato monarchico come quello repubblicano, secondo il Gherardi l'opera meritava grandi lodi: «V'era certamente bisogno e ci è necessità che sia messo in buon lume sì fatto argomento, che riguarda ed abbraccia i due stati monarchico e repubblicano». Di Pietro Ercole Gherardi, Venezia, 23 marzo 1748, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, cit., n. 445, p. 419.

<sup>102</sup> *Pubblica felicità*, p. 25. Cfr. DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. IV, p. 5: «optimum et pessimum consistunt in monarchia».

<sup>103</sup> La questione dell'ideale repubblicano di Muratori è abbozzata anche da Alberto Vecchi, secondo il quale, accanto all'«ideale del tempo che si compiace di pensare ad un sovrano illuminato padre del suo popolo», Muratori pare constatare «che lo Stato repubblicano può essere maggiormente espressivo

regime monarchico, presenta dei momenti di chiara aspirazione repubblicana e ciò non soltanto nella parte dell'opera composta da Tolomeo da Lucca, ma anche in alcuni precisi passaggi del primo libro, che la critica è concorde nell'attribuire a Tommaso<sup>104</sup>.

Pur avendo vissuto costantemente al servizio del suo «Principe naturale», Muratori non nascose mai il particolare apprezzamento per il governo virtuoso delle Repubbliche. Ne è un esempio la Repubblica di Venezia, elogiata nella dedica della *Filosofia morale* ed evocata frequentemente «quale specchio di buon governo» anche nella *Pubblica felicità*<sup>105</sup>. Ma anche la Repubblica di Genova, protagonista dell'ultima pagina degli *Annali*<sup>106</sup>. La questione delle relazioni tra “Muratori e le Repubbliche”, è, però, ancora tutto da sondare e, certamente, dovrebbe includere

---

del pubblico e del privato interesse che non quello monarchico». A. VECCHI, *Intorno ai concetti di Stato e di politica in Muratori*, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», serie III, anno XXVIII (1951), pp. 528-537: 532.

<sup>104</sup> Si tratta, in particolare, di quattro momenti precisi contenuti in I, 5; I, 7; I, 4; I, 15. Proprio indagando questi passaggi, alcuni recenti studi hanno avanzato nuove ipotesi sulla dibattuta composizione del *De Regimine Principum*. Com'è noto, lo scritto, iniziato da Tommaso, fu ultimato, a partire dal secondo libro, da Tolomeo da Lucca. Se la parte tomistica pare mostrare una preferenza per il regime monarchico, la porzione attribuita a Tolomeo da Lucca rivela una chiara predilezione per il governo repubblicano. Anche alcuni passi del primo libro, però, appaiono di spiccata intonazione filorepubblicana. James M. Blythe e John La Salle, sulla base di un'indagine condotta su un incompiuto manoscritto di Hans Baron, che per primo individuò i passaggi repubblicani del primo libro, interpretandoli come interpolazioni di Tolomeo, hanno ipotizzato una soluzione differente. Secondo questi studiosi, tali passi, in linea con lo stile e il pensiero di Tolomeo, potrebbero essere stati da lui stilati sviluppando idee repubblicane che Tommaso aveva già abbozzato. Cfr. J. M. BLYTHE, J. LA SALLE, *Did Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca) Insert Civic Humanism Ideas into Thomas Aquinas's Treatise on Kingship? Reflections on a Newly Discovered Manuscript of Hans Baron*, in *Florence and Beyond. Culture, Society and Politics in Renaissance Italy*. Essays in Honor of John M. Najemi, Ed. by D. S. Peterson with D. E. Bornstein, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2008, pp. 93-106.

<sup>105</sup> Nella dedica della *Morale*, dopo aver parlato di altre gloriose repubbliche «della Grecia antica e della Romana», a proposito della Repubblica di Venezia Muratori scrive: «E pur cresce l'ammirazione mia, allorché mi volgo a considerare quella Serenissima Repubblica, in cui Dio ha fatto nascere l'E. V., perché dove quelle caddero dopo il corso breve di alcuni Secoli, la vostra non men gloriosa, non men ricca di pregi, che quelle, dopo tanti, e tanti Secoli si mantiene sì vigorosa, e florida, e mirasi anche rispettata e temuta da ognuno. Ed onde mai un tal divario tra questa e quelle? Se non perché le medesime virtù, che piantarono la Repubblica vostra ne' più remoti secoli, quelle pur sono, che l'hanno dipoi conservata, ed accresciuta, e tuttavia la tengono salda nell'antico suo vigore, e decoro: laddove queste vennero meno col tempo nell'altre Repubbliche, le quali già cadute, vivono ora solamente nelle carte, e in altri muti monumenti». *All'eccellenza del sig. Almorò Pisani senator veneto*, in *Morale*. Cfr. *Pubblica felicità*, p. 182: «Sempre ha meritato e merita la serenissima repubblica di Venezia d'essere riguardata quale specchio di buon governo».

<sup>106</sup> Cfr. A. ANDREOLI, *L'ultima pagina degli Annali*, in *Nel Mondo di Lodovico Antonio Muratori*, cit., pp. 289-316.

anche la Repubblica Lucca in cui, come si è visto, il pensiero muratoriano fu sempre particolarmente benvenuto.

Nella monarchia come nella Repubblica, quindi, si possono trovare cattivi ministri e questo risulta particolarmente pericoloso per il bene pubblico<sup>107</sup>:

Ma facile è il conoscere non potere mai essere lodevoli o buoni ministri coloro a' quali poco importa che il popolo abbia delle piaghe curabili, senza mettersi pensiero di sufferire al principe le maniere di curarle; e che, intenti al solo proprio profitto, niun pensiero vogliono spendere per migliorare i pubblici affari: senza riflettere che il bene pubblico, il bene anche de' privati torna in bene del principe stesso. Saranno essi gran politici, gran legisti, gran maestri di raggiri e ripieghi de' gabinetti; ma s'essi poi trascurano di togliere o minorare i mali della repubblica e di aumentarne i beni, non meriteranno già la pubblica lode, perché non nati né fatti pel pubblico bene.

In questo passo, Muratori impiega il «nome di repubblica» sia per il governo monarchico che per quello repubblicano, poiché<sup>108</sup>:

Quantunque uno stato sia governato dal principe suo, non lascia per questo d'essere quel popolo una società e repubblica, di cui capo è esso principe, e membra sono i sudditi. Ognun di questi dovrebbe cooperare alla felicità pubblica, per quanto può. Più senza paragone il Principe che gli altri; ma quand'anche il principe dimenticasse questo debito ed ufizio, non per ciò s'avrebbero a ributtar gli altri dal pensare ed eseguire ciò che tornasse in comun beneficio.

Anche nella riproposizione della metafora organicistica del reggimento civile, il Modenese ben si colloca sul sentiero ampiamente solcato dalla tradizione degli *specula*. La metafora, in modo particolare, avvicina ancora una volta il testo muratoriano allo *speculum* tomista<sup>109</sup>.

Soprattutto il principe, quindi, deve prestare ascolto ai suoi «prudenti e fedeli ministri»<sup>110</sup>:

---

<sup>107</sup> *Pubblica felicità*, p. 25.

<sup>108</sup> *Ibidem*.

<sup>109</sup> La fortunata metafora organicistica dello Stato è vivamente affermata anche in DIVI THOMAE DE AQUINO, *De Regimine principum ad regem Cypri*, cit., L. I, c. I, p. 2: «Itemque inter membra corporis unum est principale, quod omnia movet, ut cor, aut caput. Oportet igitur esse in omni multitudine aliquod regitivum». È, però, al *Policraticus* di Giovanni di Salisburgo, che risale la «costituzione della prima compiuta espressione della metafora organicistica del reggimento civile (la comunità come corpo, in cui il principe svolge la funzione di capo)». D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano*, cit., p. 113.

<sup>110</sup> *Pubblica felicità*, p. 26.

Beato quel principe che ha onorati esperti ministri, zelanti dell'onore e della vera gloria del sovrano, e insieme del pubblico bene. Più beato, s'egli volentieri ascolta i loro consigli né crede sempre di sapere più di loro. Ordinariamente più sicuro e prudente suol essere il parere concorde di molti saggi, dotati della sperienza negli affari del mondo, che quello d'un solo.

A fare un ministro prudente, infatti, concorre certamente «la meditazione attenta dell'uomo congiunta con vero zelo, cioè con una fervorosa volontà di giovare al pubblico». Accanto a ciò è necessaria la «cognizione delle storie de' legislatori antichi e moderni, de' grand'uomini che han governato paesi». Ma, meglio di altri può pervenirvi chiunque «mores hominum multorum vidit et urbes»<sup>111</sup>. Riportando il passo dell'*Odissea*, che ebbe molta fortuna nella trattatistica politica del Cinquecento, Muratori ribadiva anche nella *Pubblica felicità* come soltanto attraverso l'esperienza diretta il ministro poteva apprendere la prudenza politica<sup>112</sup>.

All'«educazione della gioventù per addestrarla ai pubblici ministeri» è dedicato, in particolare, anche il capitolo successivo. «A fare ministri [...] dotati di tutte le prerogative occorrenti al buon maneggio della giustizia, e al governo sì politico che economico di un paese [...] ci vogliono di molte scarpellate»:

e qui è che ogni saggio principe o repubblica dovrebbe aver premura ed attenzione per allevare persone che si rendessero degne e abili a sostenere un dì le cariche, dignità ed ufizi pubblici con tutto decoro del principato e a procurare il maggior bene anche de' sudditi.

Riecheggiano nella pagina muratoriana gli insegnamenti impartiti nella *Morale*. Le pagine della *Pubblica felicità* restituiscono, in particolare, le «scarpellate» necessarie a fare «un uomo prudente» che il Modenese ritrovava compiutamente descritte negli *Avvertimenti* di Speciano<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, p. 27. Cfr. Omero, *Od.*, 1, 3.

<sup>112</sup> Già Francesco Sansovino aveva fatto menzione del passo di Omero. FRANCESCO SANSOVINO, *A lettori*, in ID., *Del governo de i Regni et delle Republiche così antiche come moderne, libri XVIII, nei quali si contengono i Magistrati, gli Uffici, & gli ordini proprii che s'osservano ne' predetti Principati*. In Venetia appresso Francesco Sansovino, 1561: affermava «& però io credo che Homero uolendo fingere un huomo eccellentissimo, & astutissimo nelle cose de' maneggi del mondo, introducesse Vlisse, non Filosofo per havere egli studiato, ma pratico per havere ueduto molti popoli, et molti costumi di genti, da quali senza alcun dubbio l'huomo apprende più in poco tempo ch'egli non fa in molto leggendo».

<sup>113</sup> Nella prefazione *Al lettore*, con cui Muratori introduce gli *Avvertimenti* di Speciano, il Modense afferma, infatti: «A fare un Prudente ci vogliono di molte scarpellate. Le migliori nondimeno si

Innanzitutto i giovani devono ricevere un'adeguata educazione morale<sup>114</sup>:

Senza noviziato, senza notabil esercizio non possono gli umani ingegni addestrarsi alle cose grandi, quali sono quelle del pubblico governo. E giacché la disattenta gioventù non sa mettersi da se stessa in questo cammino, opera gloriosa e sommamente profittevole al medesimo principe sarà s'egli impegnerà il suo zelo per l'educazione della gioventù, studiandosi nel medesimo tempo di trattenerla dai vizi e di animarla al conseguimento di quella dottrina che si richiede per esercitare l'importante impiego di governar gli altri.

Anche in questo caso, infatti, Muratori sottolinea che chi non è in grado di governare se stesso non può essere nemmeno capace di governare gli altri<sup>115</sup>. Solo con una fondata educazione morale i giovani potevano «riuscire col tempo utili cittadini».

Muratori suggerisce due strade: «due sono le viste che potrebbe qui avere il saggio governo tutto de'principi che delle repubbliche». La prima consiste nel «vegliare sopra la gioventù adulta», in maniera da «non ammettere ai pubblici onori» ed «escludere ancora dopo esservi ammesso, chi si mostra cotanto alieno dalla virtù, conservatrice degli stati»<sup>116</sup>. La seconda prevede, invece, di fornire una «particolare» educazione, fondata sulla virtù, «per que' giovani [...] [che] potrebbero un dì alzarsi al pubblico ministero»<sup>117</sup>.

Accanto a un «buon noviziato» fatto «conversando coi savi», Muratori suggerisce l'istituzione di un'«accademia in cui [...] [studiare] le regole del saggio governo de' popoli», trattando «vari argomenti, spettanti alle maniere di saggiamente governar popoli sì pel buon servizio del proprio principe, come pel bene e vantaggio de' sudditi»<sup>118</sup>. Questa idea, che, come si è accennato, avrebbe destato l'attenzione del corrispondente lucchese di Muratori, Giovan Francesco Doria, avvicinava

---

debbono aspettare da chi è più giudizioso, ed invecchiato negli affari. Tale fu Monsignore Cesare Speciano, di cui sono gli *Avvertimenti* seguenti». *Avvertimenti*, p. II.

<sup>114</sup> *Pubblica felicità*, p. 30.

<sup>115</sup> Poco oltre Muratori si sarebbe chiesto: «Come governar altri, chi non ha peranche imparato a governar se stesso?». *Ibid.*, p. 32.

<sup>116</sup> *Ibid.*, pp. 31-32.

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 31.

<sup>118</sup> *Ibid.*, pp. 34-35.

nuovamente il Modenese a un altro suo corrispondente, il siciliano Agostino Pantò, promotore a Palermo di un'Accademia di studi legali<sup>119</sup>.

All'accademia vagheggiata da Muratori dovevano essere ammessi soltanto i giovani che avessero appreso la «saggia filosofia dei costumi» e le «leggi di Giustiniano». Questi erano i requisiti minimi che doveva possedere chiunque si accingesse ad apprendere il mestiere di ministro. A giovani così istruiti, l'accademia poteva impartire la «giurisprudenza superiore, cioè quella che insegna i primi principi della giustizia e i doveri del principe verso de' sudditi e de' sudditi verso il principe, che sa giudicare se le leggi stesse sieno rette, o se altre maggiormente convenissero»: il *gius pubblico*. Oltre all'apprendimento del diritto pubblico, l'«altro studio» in cui si dovevano cimentare i futuri ministri consisteva nelle «antiche e moderne storie, nella cognizion geografica de' paesi e de' principi, in leggere le leghe e paci ed altri atti pubblici; nel ben conoscere i cari interessi de' dominanti, i costumi buoni o rei delle varie nazioni, le ben regolate massime concernenti il commercio, l'annona, le monete, i tributi»<sup>120</sup>.

Anche in questo caso Muratori non perdeva occasione per sottolineare il primato dell'esperienza sulla dottrina. Benché, infatti, su tali argomenti non mancassero i «libri», la «teorica» non era «sufficiente a fabbricare un ministro». Si esigeva, infatti, «la pratica e sperienza delle cose»<sup>121</sup>.

Se il compito dei principi è quello di «rendere a proporzion della situazione felici i loro popoli», la «riputazione de' buoni ministri e consiglieri» consiste, quindi, «in aiutare il principe a ben comprendere così nobile impresa, con tenere ben viva in lor cuore questa massima: *che il pubblico bene è bene del principe; e rinunciare al dovere e alla gloria sua quel regnante che unicamente pensa all'interesse proprio con dimenticar quello de' sudditi*»<sup>122</sup>. L'interesse particolare deve andare unito a quello dei sudditi, e a questo devono contribuire non solo i ministri, ma, in generale, gli uomini di lettere. Tutti, infatti, sono tenuti a collaborare «affinché sopra tutto sia

---

<sup>119</sup> Cfr. *infra*, cap. IV.

<sup>120</sup> *Pubblica felicità*, p. 36.

<sup>121</sup> *Ibidem*.

<sup>122</sup> *Ibid.*, p. 39.

promosso il bene della repubblica, o sia il pubblico bene, perché della pubblica felicità sogliono partecipare anche tutti i privati». Perciò, ribadisce Muratori, «vizio è, qualora il bene privato si oppone o pregiudica al pubblico bene. Virtù, l'unire insieme il proprio bene con quello della repubblica. Eroismo, il preferire al bene proprio quello del pubblico»<sup>123</sup>.

«I saggi principi e le persone d'onore scelte per dar loro consiglio» devono avere diverse «viste», affinché per quanto sia in lor mano si procuri la felicità del popolo, nel che è riposta la vera gloria de'principi»<sup>124</sup>.

Come i «medici» tenuti a curare «le malattie d'un pubblico», essi devono seguire prima di tutto i dettami della «religione»<sup>125</sup>. «Quella sola [...] può chiamarsi

<sup>123</sup> *Ibid.*, p. 40. In questo caso il termine «eroismo» assume lo stesso significato attribuito dal Pigna al suo *Principe Heroico*. Il trattato del Pigna, che costituisce «un esempio tipico di scritto politico prodotto in seno alla Controriforma», presenta molti dei temi trattati, poi, anche da Muratori. Legato alla tradizione degli *specula principum*, il *Principe* del Pigna rifonde la tradizione aristotelica e la dottrina cristiana. Accanto ad alcuni motivi propri del pensiero platonico si scorgono anche i temi più ortodossi della dottrina erasmiana. Il principe eroico del Pigna si contrappone apertamente al tiranno. A una totale dipendenza dell'ordine politico da quello etico-morale, Pigna associa il fine ultraterreno, derivato dalla tradizione tomista, che deve informare l'operato del principe. Il carattere eroico del Principe si evidenzia nel suo dovere di anteporre al proprio interesse quello generale. Cfr. GIOVAN BATTISTA PIGNA, *Il principe di Gio. Battista Pigna, al sereniss. Emanuele Filiberto duca di Savoia. Nel qual si discrive come debba essere il principe heroico, sotto il cui governo vn felice popolo, possa tranquilla & beatamente viuere*, in Venetia, appresso Francesco Sansovino, 1561. Sul Pigna e il suo *Principe* si veda R. BALDI, *Giovan Battista Pigna: uno scrittore politico nella Ferrara del Cinquecento*, Genova, ECI, 1938. È da notare che in un'altra occasione Muratori aveva espressamente mostrato la vicinanza del suo pensiero alla riflessione del Pigna, mostrando, anche in quel caso, di proseguire la trattazione di temi particolarmente dibattuti nel tardo Cinquecento. Nel 1708, infatti, in calce all'*Introduzione alle paci private*, accanto al *Ragionamento di Sperone Speroni contra il duello, intitolato «Dell'Uomo»*, allora inedito, Muratori dava alle stampe per la prima volta anche il trattato sulla *Pace* del Pigna. Il trattato muratoriano, in cui largo spazio è riservato al tema delle presunzioni e delle prove, di presenta come un manuale giuridico per la composizione arbitrale delle vertenze d'onore. In seguito alla condanna tridentina alla pratica del duello erano, infatti, proliferati gli scritti dedicati alle *Paci* che, come conferma il trattato muratoriano, godevano di particolare fortuna anche in pieno Settecento. Allegando la *Pace* del Ferrarese alla sua opera, che rivela la solida formazione giuridica muratoriana, il Modenese mostrava, quindi, la sua consapevole continuità con la trattatistica di fine Cinquecento. Sul trattato muratoriano (LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Introduzione alle paci private, composta e dedicata all'altezza serenissima di Rinaldo I duca di Modena, Reggio &c. S'aggiungono un Ragionamento di Sperone Speroni intorno al Duello, e un Trattato della Pace di Giovam-Battista Pigna non pubblicati finora*, in Modena, Per Bartolomeo Soliani, 1708) ha scritto, pur riproponendo alcuni cliché, A. VECCHI, *Questioni d'onore*, in *Corte, Buon Governo, Pubblica felicità*, cit., pp. 87-104. Sulla *Pace* del Pigna si rinvia a R. BALDI, *Giovan Battista Pigna*, cit., pp. 53-72. Sulla letteratura cavalleresca legata alle «questioni d'onore», si vedano F. ERSPAMER, *La biblioteca di don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1982; M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003.

<sup>124</sup> *Pubblica felicità*, p. 43.

felice repubblica, dove regna la giustizia, dove alberga la concordia, la carità con altre virtù» e «la cristiana religione è appunto la prima e più efficace maestra di tali virtù»<sup>126</sup>. Il compito della religione non è, infatti, soltanto quello di ammaestrarci sul «vero culto di Dio», ma anche di «predicare e persuadere i più regolati costumi, ogni sorta di virtù», di concerto con la «moral filosofia»<sup>127</sup>.

Lo studio delle «lettere» e delle «scienze» risulta parimenti necessario al governo civile. È, infatti, massima maliziosa quella secondo la quale «meglio essere che un principe comandi ad un popolo ignorante che ad un popolo dotto, perché più facilmente l'ignorante ubbidisce e si lascia maneggiare, né conosce i difetti ed altri vizi del governo»<sup>128</sup>. A «formare, conservare ed accrescere la felicità d'una repubblica», infatti, «parte son necessarie e parti utili le lettere o vogliam dire le scienze»<sup>129</sup>.

Accanto alla «medicina»<sup>130</sup>, alle «matematiche»<sup>131</sup>, alla «logica, fisica e metafisica»<sup>132</sup>, Muratori riserva particolare attenzione a «storia, erudizione, eloquenza e poesia»<sup>133</sup>. La storia, in particolare, è intesa come «maestra della pratica, facendoci vedere nelle azioni altrui ciò che la teorica degli altri c'insegna»<sup>134</sup>. Nessuna parte della storia è da stimare di più delle «vite degli uomini grandi ed illustri, che possono servire di specchio e modello a chi è istradato per la medesima professione»: «nelle vite de' buoni principi e degli uomini eccellenti e savi sì degli

<sup>125</sup> *Ibid.*, p. 44.

<sup>126</sup> *Ibid.*, p. 46.

<sup>127</sup> *Ibidem.*

<sup>128</sup> *Ibid.*, p. 51.

<sup>129</sup> *Ibid.*, p. 52. La formula boteriana è qui impiegata in modo del tutto peculiare. Alla «notizia dei mezzi atti fondare, conservare, ampliare, un dominio» che definiva la «ragion di Stato», Muratori sostituisce le «lettere» e le «scienze», necessarie a «formare, conservare ed accrescere la felicità d'una repubblica». Anche quello dell'accrescimento delle «arti liberali e delle scienze» è un tema già trattato negli scritti Morali. Nei *Rudimenti*, in particolare, Muratori sottolinea come «si dee stendere la cura del Principe al mantenimento ed accrescimento delle arti liberali, e delle scienze. Necessari sono ottimi legisti per amministrar la giustizia, ed ottimi medici, e cirusici per tener lungi, o curare i mali de'corpi. Utilissimi poi sono i teologi, i filosofi, e gli eruditi; nè si può dire abbastanza, quanti vantaggi possa recare l'avere de'valenti matematici. Né bisogna trascurar le lettere umane, ornamento di chiunque saviamente le professa». *Rudimenti*, p. 98.

<sup>130</sup> *Pubblica felicità*, pp. 89-95.

<sup>131</sup> *Ibid.*, pp. 97-100.

<sup>132</sup> *Ibid.*, pp. 101-107

<sup>133</sup> *Ibid.*, p. 109.

<sup>134</sup> *Ibid.*, p. 109.

antichi che degli ultimi secoli, si truova la più utile ed efficace scuola per ben reggere gli altri»<sup>135</sup>. Anche l'erudizione, idonea a «pascere l'onesta curiosità dell'uomo», e la poesia si rivelano particolarmente preziose per promuovere il ben pubblico<sup>136</sup>.

È dalla «cristiana filosofia de' costumi», però, che dipende la più «lunga serie di beni». Da essa, in special modo, «si può sperare una dolce amorevolezza e quiete in ogni repubblica»<sup>137</sup>. Anche Muratori mostra di collocarsi tra quanti includono nella «giurisdizione» della filosofia morale anche la «politica; non già quella che è maestra di cabbale, consigliera dell'ambizione, mantice delle guerre, flagello de' propri e degli altri sudditi; ma quella che insegna un saggio e amorevol governo de' popoli»<sup>138</sup>. Seguendo il dettato platonico il Modenese ribadisce che «se fossero filosofi anche i regnanti, ne starebbono pur bene i popoli», auspicando che, per lo meno, lo siano «i lor consiglieri, ministri e magistrati; altrimenti gran pericolo corrono i sudditi di pagar caro gli errori e le malizie di chi aiuta e dirige il principe nel governo, nell'amministracion della giustizia e nell'imporre aggravii»<sup>139</sup>.

La «giurisprudenza», naturalmente, si rivela tra le discipline necessarie «in qualsivoglia Repubblica»<sup>140</sup>. Sul tema Muratori si sofferma lungamente, riportando nella sua ultima opera l'essenza della sua riflessione sul diritto compiutamente elaborata nei *Difetti ella giurisprudenza*. Il legame tra le due opere è evidente dall'esplicito richiamo ai *Difetti* che l'autore fa in chiusura del capitolo<sup>141</sup>.

Le prime parole del capitolo sono dedicate all'origine delle leggi<sup>142</sup>:

<sup>135</sup> *Ibid.*, p. 110.

<sup>136</sup> *Ibid.*, pp. 111-113.

<sup>137</sup> *Ibid.*, p. 59.

<sup>138</sup> *Ibid.*, pp. 60-61.

<sup>139</sup> *Ibid.*, pp. 61-62.

<sup>140</sup> *Ibid.*, p. 65-71.

<sup>141</sup> *Ibid.*, pp. 65-71. In chiusura del capitolo Muratori afferma: «Ma perciocché ha abbastanza trattato dei *Difetti della giurisprudenza* in una mia operetta già data alla luce, più oltre non mi vo' stendere su questo argomento».

<sup>142</sup> *Ibid.*, p. 65. La riflessione muratoriana si mostra qui, ancora una volta, pienamente legata alla tradizione. Il tema dell'istituzione delle leggi è presentato qui, ancora una volta, in termini assai prossimi alle *Vindiciae* in cui la tematica legata all'istituzione delle leggi si intreccia con quello della creazione dei re: «Del resto, da quanto le parole 'MIO' e 'TUO' entrarono nel mondo e sopravvennero differenze tra i cittadini circa la proprietà dei beni e guerre tra i popoli vicini a causa dei loro confini, il popolo decise di ricorrere a qualcuno che potesse e sapesse impedire che i poveri fossero oppressi dai ricchi e che gli abitanti del paese subissero violenza degli stranieri. Ora, quando i processi e le guerre crebbero, si scelse il più stimato fra tutti per valore e saggezza. Ecco dunque perché una volta i

Da che entro nel mondo il mio e il tuo, v'entrò anche l'invidia, l'ingiustizia, la rapina, con liti innumerevoli e con altre pesti, che pur troppo ognuno conosce perché niun paese ne se va esente. Quindi ebbe origine la necessità delle leggi, per istabilire fra i popoli uno stato ragionevole, riguardante la quiete delle persone e il possesso de'lor beni. Noi dimandiamo giurisprudenza lo studio di queste leggi, sieno esse procedenti dal diritto della natura, o delle genti, ovvero raccolte, prescritte ed autenticate da Giustiniano Augusto, oppure particolari dei regni e delle città. Chiunque le ha stese e pubblicate, senza fallo ha creduto di prescrivere regole dettate dalla giustizia, quali son veramente da dire quasi tutte quelle de' digesti e del codice d'esso Augusto, non pregiudicando a ciò l'aver tanti popoli creduto che meglio e più giusto sia il regolare in altra guisa, cioè con differenti leggi, non poche azioni civili delle persone.

«Della giustizia, e di chi l'amministri», ribadisce Muratori «c'è somma necessità in qualsivoglia repubblica», altrimenti il mondo è destinato a divenire «un caos d'iniquità, di prepotenze, di omicidi, di discordie»<sup>143</sup>. La scelta dei giudici, in particolare, richiede grande attenzione. Per ricoprire tale incarico si richiedono, infatti, persone «sagge, timorate di Dio e ben pratiche delle leggi»<sup>144</sup>. Una giustizia ben amministrata, influisce, infatti, in maniera determinante nella «pubblica felicità di un popolo»<sup>145</sup>.

In modo non dissimile dai *Difetti* e dalla *Morale*, anche nella *Pubblica felicità* la giustizia è presentata come una virtù, il cui «lume» può comparire «nei libri interni della nostra ragione, o pure negli esterni delle leggi scritte per ordine dei regnanti»<sup>146</sup>. L'intelletto umano può trovare non poche idee del giusto e dell'ingiusto «in se stesso, senza pescare ne' libri». Ma, poiché «innumerevoli sono le azioni umane delle quali, per cagion delle circostanze o difficilmente si ravvisa, o si mette in disputa la giustizia ed ingiustizia» è stato necessario che i principi «per quello che

---

re furono creati, vale a dire per amministrare la giustizia nel paese e condurre i sudditi alla guerra, e non solo per frenare le incursioni dei nemici, impedire le devastazioni e i danneggiamenti della campagna, ma anche e assai più per cacciare lontano dai sudditi i vizi e le malvagità. [...] Quando il popolo cominciò a cercare la giustizia per dirimere le controversie, se incontrava qualche privato onesto che le risolveva, se ne accontentava. Ma poiché ciò avveniva raramente e con difficoltà, e spesso le sentenze dei re prese per leggi e norme salde erano in contrasto le une con le altre, i più saggi insieme con alcuni magistrati inventarono le leggi, che parlano a tutti la medesima lingua. Fatto ciò, si ingiunse espressamente ai re di essere custodi, amministratori e conservatori delle leggi». STEFANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae contra tyrannos*, cit., pp. 96-100.

<sup>143</sup> *Pubblica felicità*, p. 65.

<sup>144</sup> *Ibid.*, pp. 65-66. Cfr. *Difetti*, p. 49. Cfr. *infra*, cap. IV.

<sup>145</sup> *Pubblica felicità*, p. 66.

<sup>146</sup> *Ibidem*. Cfr. *Morale*, p. 235. Cfr. *infra*, cap. VI.

appartiene al governo civile formino leggi e decreti indicanti ciò che s'ha o non s'ha da fare in assaissime occasioni; siccome ancora i teologi morali gran copia di libri han pubblicato per quello che riguarda il governo delle coscienze»<sup>147</sup>.

Riprendendo i motivi caratteristici della *protestatio de iustitia*, Muratori riconosce come la giustizia degli uomini sia soggetta «a non pochi strapazzi»<sup>148</sup>. Ciò può accadere sia per ragioni legate alle caratteristiche intrinseche del diritto e «delle cose umane, nelle quali spesse volte non si può trovare, o è troppo difficile trovare il vero e il giusto», sia perché «cadono per disavventura le bilance sue in mano si persone poco provvedute di sapere, o molto di cattiva volontà»<sup>149</sup>. Appare, pertanto, di estrema importanza che il principe sappia «pesare e discernere le persone», mettendo al timone della giustizia «chi, timorato di Dio non ha vizi peccaminosi, colla dottrina unisce un buon giudizio; ed allorché ha da giudicare, attentamente cerca se alcuna segreta affezione o passione intervenisse per farlo pendere più dall'una parte che dall'altra»<sup>150</sup>. Chi amministra la giustizia deve essere, infatti, provvisto di un «buon giudizio», che consiste in «un certo lume dell'intelletto [...], conoscitore di ciò che ha proporzione ed ordine, o pure il contrario; lume, che è maggiore o minore negli uomini a proporzion della forza della ragione e raziocinio d'essi»<sup>151</sup>. Soltanto chi possiede questa «acutezza di mente», questo «discernimento» è atto «con men sapere a giudicar meglio di chi ha gran dottrina, ma non ugal

<sup>147</sup> *Ibidem*.

<sup>148</sup> «Se volessimo credere ai poeti, la giustizia sdegnata, per vedere tante iniquità sulla terra, se ne volò in cielo; e costoro ha poi dimenticato di dirci, s'ella tornasse quaggiù: Ultima caelestum terras Astrea reliquit». *Ibid.*, p. 67. Cfr. OVIDIO, *Methamorphoses*, I, 150. Sulla *protestatio de iustitia* si veda *infra* cap. IV. Cfr. *Difetti*, p. 73.

<sup>149</sup> *Pubblica felicità*, p. 67.

<sup>150</sup> *Ibidem*.

<sup>151</sup> Il «buon giudizio» auspicato nei giuristi non è qui diverso dal «giudizio scientifico» di cui il Modenese parla nei *Difetti della giurisprudenza*, inteso come «penetrazione di mente, che sa argomentare dagli universali ai particolari, e ravvisar le differenze che passano fra l'un caso e l'altro, che può conoscere la forza delle circostanze, capaci di far mutare l'aspetto delle cose; indagare e scoprir le intenzioni degli uomini mal espresse ne gli scuri lor testamenti e contratti; ed è capace di ben distinguere ciò che è ragione o sofisma, superfluo, o utile per fondare retto giudizio». *Difetti*, p. 52.

penetrazione d'intelletto». «Non basta», infatti «il saper paragrafi a migliaia; bisogna ben sapere adattar essi ai diversi casi, alle diverse circostanze»<sup>152</sup>.

All'accorato appello al «giudizio» del giurista, si accompagna la riproposizione delle aspre critiche sferrate nei *Difetti*<sup>153</sup>:

A render anche maggiormente imbrogliata la moderna giurisprudenza hanno assai contribuito i giuriconsulti, nati dopo il risorgimento delle leggi di Giustiniano, talché s'incontrano da per tutto battaglie fra loro, ridondanti poscia in gran confusione per li giudici meno sperti e men penetranti, de' quali carestia mai non si pruova.

Del tutto simile a quella avanzata nei *Difetti* è anche la proposta di «riforma» auspicata dal Modenese nella sua ultima opera: «sarebbe giovevolissima, anzi necessaria, qualche riforma e decisione di tante opinioni opposte ne' libri de' nostri ligisti, e rimedio all'immensa lunghezza delle liti»<sup>154</sup>.

Però, continua amaramente il Modenese, poiché «tale riforma non riuscirebbe per chi ha bisogno di mantener liti il più che può, questo ripiego sembra confinato nel centro della luna, e forse mai non ne discenderà»<sup>155</sup>. Non resta che «augurare ai popoli che dal principe sia appoggiata la giudicatura ad uomini forniti di quelle prerogative che accennammo di sopra»<sup>156</sup>.

Muratori conclude, quindi, la sua riflessione sul diritto ribadendo quanto sia importante, «per la felicità di un popolo l'amministrargli una buona giustizia»<sup>157</sup>:

Glorioso sarà quel principe che continuamente volgerà o farà vegliare per questo, e stenderà i suoi sguardi anche sopra avvocati, procuratori e notai, per non permettere sì fatti impieghi se non in persone di retta coscienza e sufficiente sapere, e per gastigare chi tradisse la fede pubblica, e i calunniatori e i cabalisti.

Ma principi e ministri sono tenuti ad occuparsi di molte altre questioni<sup>158</sup>. L'indagine muratoriana non omette, infatti, di trattare dell'«agricoltura»<sup>159</sup>, del

<sup>152</sup> *Ibid.*, pp. 67-68. Anche qui Muratori riprende un tema ampiamente elaborato nei *Difetti della giurisprudenza*. Cfr. *Difetti*, p. 51. *infra*, cap. IV.

<sup>153</sup> *Pubblica felicità*, p. 68.

<sup>154</sup> *Ibid.*, p. 69.

<sup>155</sup> *Ibid.*, p. 69.

<sup>156</sup> *Ibidem*.

<sup>157</sup> *Ibid.*, p. 70.

«commercio»<sup>160</sup>, del «lusso»<sup>161</sup>, dell'«imposizione de' tributi»<sup>162</sup>, delle «monete»<sup>163</sup>, della «caccia», del «la pesca»<sup>164</sup> e della «milizia»<sup>165</sup>.

Tra queste meritano particolare attenzione alcuni «disordini degli stati, ad impedire e levare i quali dee vegliare il buon principe»<sup>166</sup>. Non basta, infatti, al buon principe «d'aver ministri e giudici deputati ad amministrare retta giustizia sì nel civile che nel criminale». Si deve, infatti, studiare «di sapere s'essa veramente sia amministrata a dovere, e d'intendere tanti altri disordini che possono intervenire nel paese, senza che sieno dedotti ai tribunali della giustizia»<sup>167</sup>. Per questo il principe è tenuto a dare udienza al suo popolo. Riprendendo quanto già affermato nei *Rudimenti*, anche nella *Pubblica felicità* Muratori afferma che<sup>168</sup>:

Un principe che non dia udienza al suo popolo, che non oda colle proprie orecchie i ricorsi de'sudditi, assediato sempre da soli pochi ministri che s'intendono insieme, corre pericolo di non ascoltare la verità di molte cose e d'ignorare ciò che abbisognerebbe di rimedio. Ma se rimetterà i privati alla sua udienza e sarà in concetto d'ascoltar volentieri chi domanda giustizia, e di gradire chi gli rivela le pubbliche magagne, con sapere poi occultare chi l'illumina, gli verrà a tenere in freno i ministri e potrà provvedere al pubblico bisogno.

Ma poiché «è impossibile che il principe venga a conoscenza di tutti i disordini pubblici e privati del suo dominio», Muratori suggerisce la nomina di

<sup>158</sup> Anche in questo caso Muratori approfondisce argomenti già trattati nelle opere precedenti. In particolare è possibile riscontrare i medesimi motivi nei *Rudimenti*. Nelle lezioni impartite a Francesco Maria, Muratori afferma «doversi indefessamente studiare, che quanto di può entri del denato nello Stato, e quanto meno si può ne esca fuori [...] [e] il primo mezzo per arricchire lo Stato consiste nel far coltivare e aumentare la mercatura. [...] Un altro punto di gran conseguenza per lo Stato di Modena si è la cura della agricoltura. [...] Un'altra lodevolissima applicazione del Principe ha da essere quella di far irrigare per quanto mai si potrà il suo paese. [...] Similmente s'hanno da mantener le strade mercantili e aprirne delle nuove. [...] Un altro gran vantaggio potrebbe venire dal promuovere ed accrescere tutte le arti per tutto lo Stato, non solo per fabbricar qui quanti lavorieri occorrono a noi, ma anche per mandarne fuori di Stato. [...] Si ha poi da attendere con gran premura di far fruttare le miniere dello Stato». *Rudimenti*, pp. 91-98.

<sup>159</sup> *Pubblica felicità*, p. 117.

<sup>160</sup> *Ibid.*, pp. 133, 149.

<sup>161</sup> *Ibid.*, p. 167.

<sup>162</sup> *Ibid.*, pp. 203-215.

<sup>163</sup> *Ibid.*, p. 227.

<sup>164</sup> *Ibid.*, p. 257.

<sup>165</sup> *Ibid.*, p. 263.

<sup>166</sup> *Ibid.*, p. 179.

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> *Ibid.*, pp. 179-180. Cfr. *Rudimenti*, p. 81. *infra*, cap. V.

«persone onorate e intendenti che per lui veglino alla correzion de' costumi ed abusi»<sup>169</sup>. A questo proposito ricorda l'uso della «Repubblica Romana e così altre della Grecia di deputare il particolare ufizio de' censori, dando loro grande autorità per emendar le cose mal fatte, per gastigare, per riformare»<sup>170</sup>. Per lo stesso motivo nell'età intermedia erano stati istituiti i «messi regi», deputati ad ascoltare «chiunque si pretendeva gravato nell'uso della giustizia e sommariamente decidevano le liti, abbattendo i prepotenti, gli omicidi, i ladri, i falsari ecc. proteggendo con particolar cura i poveri»<sup>171</sup>. La medesima funzione era svolta dagli «Inquisitori» presso la serenissima Repubblica di Venezia e dagli «ispettori» istituiti dalla «Real casa di Savoia»<sup>172</sup>.

Sulla scorta di questi esempi, Muratori, quindi, suggerisce che<sup>173</sup>:

in quegli stati dove non sono introdotti così salutarî regolamenti, sarebbe da desiderare che il principe ad ogni tre o quattro anni eleggesse un visitatore di nota integrità ed abilità, a cui tanto nelle città quanto nelle castella e ville del territorio appartenesse di certare se v'ha disordini, per provvedervi egli se può con l'autorità a lui conferita dal principe, o se non può, per riferirlo al principe stesso.

La proposta di un «visitatore secolare» si accompagna a quella di un «visitatore ecclesiastico, il quale potrebbe poi riferire a'suoi superiori ciò che merita correzione»<sup>174</sup>. Il modello proposto da Muratori pare risentire, ancora una volta, delle idee nate all'indomani del Concilio di Trento. Nelle parole di Muratori si intravede, infatti, il modello della visita pastorale, praticata con rigore dal Borromeo.

Il principe, quindi, deve vegliare sull'operato di chi amministra la giustizia e sui ministri, e in relazione a questo Muratori allega una costituzione di Costantino, conservata nel Codice Teodosiano in cui «quell'insigne imperatore» afferma<sup>175</sup>:

---

<sup>169</sup> *Pubblica felicità*, p. 180.

<sup>170</sup> Sulle dottrine della censura si veda D. QUAGLIONI, *Conscientiam munire. Dottrine della censura tra Cinque e Seicento*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Firenze, Olschki, 2001, pp. 37-54; L. BIANCHIN, *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.

<sup>171</sup> *Pubblica felicità*, p. 181.

<sup>172</sup> *Ibid.*, p. 182.

<sup>173</sup> *Ibid.*, p. 183.

<sup>174</sup> *Ibidem*.

<sup>175</sup> *Ibid.*, p. 189. Cfr. *Codex Theodosianus*, 9, 1, 4.

se v'ha alcuno [...] di qualunque luogo, ordine e dignità, il quale confidi di poter veracemente o concludentemente provar contro chiccessia de' giudici, governatori, favoriti e cortigiani miei alcuna cosa che sembri non aver essi fatta con rettitudine: a me si accosti pure senza timore e con libertà e me ne renda informato. Io ascolterò; io stesso ne sarò giudice. E se ciò verrà pienamente provato, io medesimo ne prenderò vendetta.

D'ordinario, tuttavia, i «ministri de' principi son persone superiori alla censura perché ben fornite di massime di probità e onore». Per questo «chi è saggio fra' principi, potrà ben risolvere ciò che a lui piace; ma non mostrerà mai mal volto a chi de' ministri onoratamente gli dirà il suo sentimento e consiglio». «Un solo rabbuffo», infatti, «che indiscretamente faccia il principe al ministro, allorché gli dice la verità e dà buon consiglio, basta a chiudergli la bocca per sempre»<sup>176</sup>. Un saggio principe non dovrà mai avere a male «che il ministro parli in favore del popolo e il difenda da chi il consiglia di valersi dispoticamente della sua autorità in aggravio e danno de' sudditi»<sup>177</sup>:

Strana cosa sarebbe che uno, per essere ministro, avesse a dimenticare d'esser cittadino e che non dovesse più amar la sua patria, quando per disavventura il principe non ben riflettesse a' suoi doveri verso di quella. Anzi, un accorto principe scoprirà essere un cattivo ministro, perché privo di onore e giustizia, colui che niun riguardo ha del proprio paese, e tutto sacrifica al desiderio d'accrescere e conservare la propria fortuna.

Il pensiero di Muratori è rivolto, ancora una volta, a ribadire ai principi l'importanza di un'attenta scelta dei propri consiglieri, stando ben in guardia dagli adulatori<sup>178</sup>:

Volesse Dio che ogni principe conoscesse quegli essere i soli veri e fedeli ministri che non incensano le di lui passioni, perché questi amano la di lui vera gloria più che il loro interesse. Indegnamente porta il nome di consigliere chi non è se non un adulatore.

Merita, a questo punto, particolare attenzione la «Conclusion» del trattato in cui Muratori ribadisce il messaggio centrale dell'opera.

---

<sup>176</sup> *Pubblica felicità*, p. 190.

<sup>177</sup> *Ibid.*, p. 190.

<sup>178</sup> *Ibid.*, p. 191.

Dopo aver lungamente parlato della «felicità pubblica», Muratori ribadisce come si tratti di un bene «desiderabile bensì sopra la terra, ma che non può mai essere né puro né stabile, perché sempre mischiato con molti mali»<sup>179</sup>. «Non c'è altro che un paese», infatti, «dove, se per misericordia di Dio arriveremo, si goderà una compiuta e immutabil tranquillità e contentezza»<sup>180</sup>.

«Tanti guai e tante specie di mali che turbano il corpo e l'animo» abitano sopra la terra per volere divino, al quale, ribadisce il Modenese, «noi dobbiamo umilmente inchinare la fronte a venerare i suoi fini»<sup>181</sup>. Anche nelle guerre, che «infieriscono per permissione di Dio [...] sopra la terra» Muratori invita gli uomini alla stessa «umiltà e rassegnazione», soprattutto se sono condotte «per legittima difesa de' diritti e stati del principe». In questo caso, infatti, sarebbero «ingiuste [...] le querele dei sudditi contra di lui»<sup>182</sup>. Al contrario, «contra chi indebitamente le imprende e ne colora l'ingiustizia con vari pretesti, istigato unicamente dalla potenza sua [...] sarebbero scusabili le penne degli storici se si convertissero in saette contro la loro memoria»<sup>183</sup>. Nella realtà, però, sottolinea amaramente Muratori, ciò non accade. «Niuno è più incensato di questi, niuno più facilmente riposto fra gli eroi che chi ha recato più sciagure al genere umano»<sup>184</sup>. «Quali miserie poi tragga seco la guerra, convien chiederlo a chi ne ha fatta la pruova e non già a chi solamente ne ha conoscenza per le gazzette»<sup>185</sup>.

In queste pagine, accanto allo storico abituato a scagliare «saette» contro i principi malvagi, è il politico che parla, l'uomo di corte che visse direttamente tre guerre, l'ultima delle quali si era conclusa da poco.

Per questo Muratori ribadisce che «ogni principe ed ogni ministro dee, per quanto può, promuovere e conservare il pubblico bene e rimetterlo nella pristina armonia, se talvolta viene sconcertato dagli umani accidenti»<sup>186</sup>.

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, p. 275.

<sup>180</sup> *Ibidem.*

<sup>181</sup> *Ibidem.*

<sup>182</sup> *Ibid.*, p. 276.

<sup>183</sup> *Ibidem.*

<sup>184</sup> *Ibidem.*

<sup>185</sup> *Ibidem.*

<sup>186</sup> *Ibidem.*

La chiusa, ancora una volta di chiara ispirazione tomista, siglava efficacemente lo scopo dell'opera<sup>187</sup>:

Beati que' regnanti, gloriosi que' principi, e degni delle benedizioni d'ognuno, che sapendo d'essere destinati da Dio al comando principalmente per bene de' sudditi, qui impiegano il meglio del loro ingegno e diligenza. I santi (ripetiamolo pure) han dato a Dio un dolce titolo, chiamandolo «filantropo», cioè «amatore degli uomini». Così niun più bell'elogio si può formare di un principe che, a cagion de'suoi benefizi, appellandolo «vero amatore de' sudditi suoi».

---

<sup>187</sup> *Ibidem.*

## CAPITOLO VIII

### LODOVICO ANTONIO MURATORI CRITICO E LETTORE DI JOHN LOCKE

SOMMARIO: 1. La diffusione dell'*Essay concerning human understanding* nell'Italia del primo Settecento 2. Il dialogo con Locke nelle opere muratoriane. 3. Gli "appunti lockiani" di Muratori.

1. L'*Essay concerning human understanding* (1690) di John Locke costituisce una delle fonti più controverse del pensiero di Muratori. L'opera, che andava diffondendosi in Italia suscitando reazioni composite nei primi decenni del secolo XVIII, destò l'attenzione del Modenese che ne rimase turbato e affascinato a un tempo. Soprattutto nella *Filosofia morale* il filosofo inglese è il protagonista, ora velato, ora palese, di aspre critiche. Al contempo, però, Locke sembra aver influenzato le idee del Muratori ben oltre il volere di quest'ultimo.

Il manoscritto conservato nella Filza II, fasc. 11 g presso la Biblioteca Estense di Modena si è rivelato di particolare importanza per l'indagine del rapporto che lega il pensiero di Muratori a Locke<sup>1</sup>. Costituito da quattordici carte, il codice contiene la traduzione, compiuta dalla mano del Modenese, di alcuni passi particolarmente significativi dell'*Essay* e consente di cogliere, nel loro formarsi, idee e riflessioni destinate a trovare una più ampia sistemazione nelle opere muratoriane. Traducendo alla lettera alcuni passi e riassumendone altri, Muratori non mancava di corredare le traduzioni di alcuni pungenti commenti particolarmente indicativi della complessità dell'«inserimento d'un autore come il Locke in un tessuto culturale che, come quello

---

<sup>1</sup> Il manoscritto, conservato presso la Biblioteca Estense di Modena, (Archivio Muratoriano, Filza II, Fasc. I, g, cc. 1r-14v, d'ora in avanti Doc. 4) fu sommariamente descritto per la prima volta da L. VISCHI, *Archivio Muratoriano preceduto da una lettera inedita di Lodovico Antonio Muratori intorno al metodo dei suoi studi per cura di L. V.*, Modena, per Nicola Zanichelli, 1872, p. 62 in cui si legge Filza II, Fasc. I. g) «Studi dal Locke - De l'entendement humain -». Editi parzialmente in nota da Alberto Vecchi nel saggio dedicato alla critica del Muratori a Locke (A. VECCHI, *La critica del Muratori al Locke*, «Divus Thomas», LIV (1951), pp. 213-222), gli appunti muratoriani sono qui allegati integralmente. Tra gli studi sul rapporto tra Muratori e Locke si vedano, inoltre, ID., *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 315-332; P. BETTINI CAGNOLATI, *Il Muratori e le forze dell'intendimento umano*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, cit., pp. 197-208; S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 378-383; C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni. Prudenza, giustizia e carità nel pensiero politico di L. A. Muratori*, cit., pp. 123-132; G. DE MARTINO, *Muratori Filosofo*, Napoli, Liguori, 1996, pp. 152-156.

italiano dei primi decenni del Settecento, si apriva alla cultura europea attraverso le distanze abissali scavate dalla Controriforma»<sup>2</sup>.

I trent'anni di diffusione del *Saggio* risultano, infatti, contrassegnati da una grande varietà di reazioni, «che si esprimono nel diverso modo in cui l'opera venne letta e meditata»<sup>3</sup>. Alla radicale opposizione, che sfociò nella messa all'Indice del testo il 19 giugno del 1734 per opera di Clemente XII, si affiancò l'intenso lavoro di un nutrito gruppo di letterati italiani, legata soprattutto all'Accademia delle scienze di Celestino Galiani, inteso a diffondere in Italia le dottrine e le opere del filosofo inglese<sup>4</sup>. Com'è noto, lo stesso Galiani nel 1733 fu denunciato al Sant'Uffizio, e tra le tante accuse che resero sospetta a Roma la sua figura, vi fu anche quella di aver favorito la circolazione degli scritti del Locke all'interno della sua cerchia<sup>5</sup>. Come sottolineava Giannantonio Davia proprio in una lettera al Galiani, già da tempo l'opera lockiana era «giudicata sospetta» ma in quegli anni, in modo particolare, veniva «divulgata come ripiena di errori nelle materie ancora di fede»<sup>6</sup>. Per questo Davia ricordava all'amico di «andar riservato con questi cervelli fervidi che anco dal bene san ricavare il male» e sottolineava che, benché si parlasse del Locke da

---

<sup>2</sup> A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol 5, II, *I documenti*, Torino, Einaudi, 1973, p. 1487.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Sulla controversa diffusione in Italia del pensiero di Locke si vedano *Ibid.*, pp. 95-97; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., in particolare pp. 20-24; C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit., pp. 123-132.

<sup>5</sup> «L'accusa del Galiani di aver favorito la diffusione delle opere del Locke nell'«accademia delle scienze» da lui promossa, è tra le tante che resero sospetta a Roma la sua figura e la sua attività prima e dopo il suo trasferimento a Napoli». A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, cit., p. 1486.

<sup>6</sup> Lettere di Giannantonio Davia del novembre e dicembre 1732. Per tutto questo si veda F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 23-24 n. 7. Già dieci anni prima, del resto, l'allora vescovo di Rimini, con un rigorosissimo piglio censorio apostrofava l'«inglese» e il suo *Saggio* «per lo pericolo che porta seco quel libro di far traballare una mente che non sia più che forte per resistere l'arte dei suoi sofismi»: «L'inglese, con metodo preso dalle scienze più nobili e con cognizione delle leggi della natura e della società, va insinuando certi principi che sembrano universali e senza applicarli gli fa però cadere ad essere fondamenti [...] fabbricandoci sopra un perfidissimo ateismo». Di Giannantonio Davia a Eustachio Manfredi, 12 dicembre 1722, in A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, cit., p. 1488. Giannantonio Davia fu figura di spicco della diplomazia pontificia. Nominato Cardinale dal 1712 e chiamato a far parte di numerose congregazioni cardinalizie, stabili e mantenne un fruttuoso sodalizio con l'ambiente scientifico bolognese coltivando i suoi interessi scientifici e manifestando una particolare amicizia per Celestino Galiani. G. P. BRIZZI, *Davia Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 127-130.

trent'anni, ora il suo nome suscitava «uno strepito come se la religione fosse in pericolo»<sup>7</sup>.

Le critiche al pensiero lockiano furono anche all'origine dell'opera di Paolo Mattia Doria, insigne membro dell'Accademia degli Oziosi, il circolo di dotti che, a partire dal 1733 «avrebbe dovuto bilanciare l'influenza dell'Accademia delle scienze creata [...] [dal] Galiani»<sup>8</sup>. Il letterato genovese, che animò per gran parte della sua vita il vivace clima culturale napoletano, nella sua *Difesa della metafisica degli antichi filosofi* si scagliò violentemente contro il signor Giovanni Locke<sup>9</sup>.

Come si evince da una lettera inviata al Muratori dal cardinale modenese Fortunato Tamburini, però, la stessa condanna all'Indice dell'opera lockiana non fece che incrementare l'interesse suscitato dal testo<sup>10</sup>. Membro della Congregazione dell'Indice e del Santo Uffizio, di ritorno da un viaggio a Napoli all'indomani della condanna dell'opera dell'Inglese, Tamburini scriveva che «in quella città i letterati s'applicano molto [...] alla filosofia moderna, e perché qui s'era inteso che fossero molto dediti allo studio del Loch, ne fu fatta strepitosa condanna per breve speciale di Sua Santità, la quale facilmente eciterà la curiosità di quei letterati a leggerlo,

---

<sup>7</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp., 23-24 n. 7. Cercando di individuare le ragioni profonde che avevano creato tante opposizioni e ostilità al sodalizio scientifico cui Galiani aveva cercato di dare vita, e che ai principi lockiani tacitamente si richiamava, Davia, infatti, affermava: «Cotesta accademia che si propone di esaminare gli effetti naturali di questo nostro globo [...] è una combriccola che vuol levare a Dio l'autorità di far miracoli perché si spiegheranno con ragioni naturali, politiche e morali, i tremuoti, le carestie e le pesti e credo fino le guerre, quando tutte queste cose chiamansi nelle preci della chiesa flagelli posti nelle mani di Dio». *Ibidem*.

<sup>8</sup> P. L. ROVITO, *Doria Paolo Mattia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 438-444: 443.

<sup>9</sup> PAOLO MATTIA DORIA, *Difesa della metafisica degli antichi filosofi contro il signor Giovanni Locke ed alcuni moderni filosofi*, Venezia, 1732-33. Sul pensiero di Paolo Mattia Doria si vedano V. CONTI, *Paolo Mattia Doria. Dalla Repubblica dei Togati alla Repubblica dei Notabili*, Firenze, Olschki, 1978. Si veda, inoltre, P. L. ROVITO, *Doria Paolo Mattia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit. e relativa bibliografia.

<sup>10</sup> L'amicizia col cardinale Fortunato Tamburini (1683-1761) fu particolarmente preziosa per Muratori. Fu lo stesso cardinale, infatti, a controllare, prima della stampa, il manoscritto del trattato *Della regolata devozione*. Si veda a questo proposito S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 466. Al Tamburini, infatti, Muratori scriveva in una lettera del 9 novembre 1745: «Or quanto più senza paragone non ho io da protestarmi tenuto all'E. V., per l'incomparabil bontà, e pazienza con cui si è degnata di osservare, e scrivere tutto di sua mano qualunque luogo, che abbia creduto degno di correzione, o modificazione in essa mia operetta». Di Fortunato Tamburini, Modena, 9 novembre 1745, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Epistolario*, XI, a c. di M. Campori, Modena, Società Tipografica Modenese, 1907, pp. 4890-4891.

mentre per l'avanti pochissimi lo conoscevano»<sup>11</sup>. Qualche tempo dopo, in un'altra missiva, l'amico di Muratori sottolineava che «il Loch fu proibito con breve del Papa, ma non fu dato alle fiamme. [...] Credo ancor io che non manchi gente piena di zelo indiscreto, che sembra volerci ridurre alle tenebre del decimo secolo. Sempre più mi persuado della grande necessità che i giudici sieno dotti»<sup>12</sup>.

Il *Saggio sull'intelletto umano* si diffuse in Italia più di trent'anni dopo la sua prima edizione. E fu soprattutto passando attraverso l'Olanda e la Francia che le idee del filosofo inglese raggiunsero la Penisola. Grazie alle *Bibliothèques* di Jean Le Clerc e delle *Nouvelles de la République des Lettres* dirette da Jaques Bernard, la filosofia lockiana iniziò a diffondersi in Europa<sup>13</sup>. E assieme alle idee del Locke si diffusero le aspre polemiche che, anche in Inghilterra, avevano accompagnato l'uscita dell'opera che erano destinate ad avere una notevole risonanza<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Di Fortunato Tamburini, Roma 11 dicembre 1734, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Fortunato Tamburini*, a c. di F. Valenti, Firenze, Olschki, 1975, p. 40. Sull'ampia diffusione di Locke nell'Italia dei primi decenni del Settecento si veda anche A. VECCHI, *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, cit., p. 329 n. 34.

<sup>12</sup> Di Fortunato Tamburini, Roma, 15 gennaio 1735, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Fortunato Tamburini*, cit., p. 42.

<sup>13</sup> Il pubblico francese ebbe il privilegio di conoscere per primo la filosofia dell'*Essay*. L'opera apparve alle stampe nel 1690 (JOHN LOCKE, *An Essay concerning Human Understanding. In four Books*, London, Tho. Basset, 1690) ma verso la fine del 1687, era abbastanza avanzata perché l'autore ne potesse redigere una sintesi che Jean Le Clerc si affrettò a tradurre, restando particolarmente fedele al testo lockiano. La sintesi apparve sul tomo VIII della «Bibliothèque universelle» nel gennaio 1688, col titolo *Extrait d'un livre anglais qui n'est pas encore publié, intitulé «Essay philosophique concernant l'entendement», où l'on montre quelle est l'étendue de nos connaissances certaines et la manière dont nous y parvenons : communiqué par Monsieur Locke*. La rivista di Le Clerc fu anche la sede in cui apparvero le recensioni dei *Two Treaties on Civil Government* (1690). Attraverso la Francia si diffusero anche i *Thoughts Concerning Education* (1693), che fu la prima opera tradotta dal Coste, nel 1695. Per il tramite delle «Nouvelles de la République des Lettres» si diffuse, inoltre, l'aspra polemica accesa tra Locke e il vescovo di Worcester, Edward Stillingfleet. Fu, però, soprattutto grazie alle traduzioni dell'*Essay* lockiano realizzate da Coste, in particolare grazie alle traduzioni pubblicate nel 1700, nel 1723 e nel 1729, che le idee del filosofo inglese si poterono diffondere in Italia. La «Bibliothèque Choisie», che succedette alla «Bibliothèque Universelle», ospitò alcune opere postume di Locke. Sulle traduzioni francesi delle opere di Locke e sulla diffusione della riflessione lockiana in Francia si vedano J. HAMPTON, *Les traductions françaises de Locke au XVIII<sup>e</sup> siècle*, «Revue de littérature comparée», 29 (1955), pp. 240-251; G. BONNO, *Locke et son traducteur français Pierre Coste. Avec Huit lettres inédites de Coste à Locke*, «Revue de littérature comparée», 33 (1959), pp. 161-179; R. SHACKLETON, *Reinseignements inédits sur Locke, Coste et Bohuier*, «Revue de littérature comparée», 27 (1953), pp. 319-322.

<sup>14</sup> Particolarmente accesa fu la polemica intercorsa tra il 1696 e il 1697 tra John Locke ed Edward Stillingfleet, vescovo di Worcester, pubblicata nell'ottobre del 1699 sulla rivista diretta da Jaques Bernard. *Mr. Locke's Reply to the Right Reverend the Lord Bishop of Worcester's answer to his second letter*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois d'octobre 1699, pp. 363-385. A questo proposito si vedano M. CRANSTON, *John Locke. A biography*, Oxford-New York, Oxford University

Innanzitutto nella filosofia lockiana si individuò l'origine delle tesi deistiche<sup>15</sup>. Nonostante le ripetute proteste dell'autore, infatti, sia i difensori dell'ortodossia, sia i deisti, rivendicarono la derivazione delle tesi deistiche e agnostiche dalla dottrina gnoseologica espressa nel *Saggio* lockiano. Così mentre Toland, Collins, Tindal e gli altri deisti inglesi dichiaravano di ispirarsi al Locke come al loro "maestro", al contempo, sulle orme dell'Edwards e dello Stillingfleet, i difensori dell'ortodossia videro nel Locke il caposcuola del movimento deistico<sup>16</sup>.

In realtà, l'aspirazione lockiana «era di richiamare alla religione coloro che ne ripudiavano le pratiche esteriori, le sottigliezze dogmatiche», volendo debellare proprio i deisti che, «in nome dei principi razionali, negavano la Rivelazione»<sup>17</sup>. Ma poiché l'Inglese riduceva la credenza religiosa al minimo, la fede nel Cristo e la penitenza, egli fu annoverato fra i deisti<sup>18</sup>.

In maniera non dissimile, Locke «divenne [anche] un materialista suo malgrado»<sup>19</sup>. L'«affermazione imprudente, subito criticata dai teologi»<sup>20</sup>, secondo la quale Dio avrebbe potuto benissimo «conferire a certe porzioni di materia, convenientemente disposte, un potere di percepire e di pensare»<sup>21</sup>, fu alla base di un «lungo fraintendimento [...] dell'opera [lockiana]»<sup>22</sup>.

---

Press, 1985, p. 276; pp. 410-415. Lo stesso Muratori nel trattato *Della forza della fantasia umana* fa menzione delle polemiche che seguirono l'uscita del *Saggio* lockiano, ricordando che «l'Holsworth [...], Roberto Green, ed altri suoi compatrioti, han rivelato varij suoi eccessi, ed impugnati ancora molti principj ed argomenti da lui adoperati». LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della forza della fantasia umana*, Introduzione a c. di C. Pogliano, Firenze, Giunti, 1996, p. 55. Nel trattato *Delle forze dell'Intendimento umano*, poi, Muratori rivolge al Locke la stessa critica di Stillingfleet in merito alla dottrina della sostanza. LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle forze dell'intendimento umano ossia il Pirronismo Confutato*, edizione quarta, in Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1772, p. 221.

<sup>15</sup> La polemica in Inghilterra si placò soltanto nel 1730, grazie a un intervento del vescovo di Londra Edmund Gibson. Nella sua *Second Pastoral Letter*, indirizzata ai fedeli di Londra e di Westminster, Gibson richiamò, infatti, i deisti «alla fedele interpretazione del pensiero lockiano e negò quel proclamato rapporto di paternità tra dottrina lockiana e dottrina deistica». M. SINA, *Linee essenziali di storia della critica lockiana*, in JOHN LOCKE, *Scritti filosofici e religiosi*, Milano, Rusconi, 1979, p. 85.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>17</sup> P. HAZARD, *Crisi della coscienza europea*, II, cit., p. 311.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 310.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> JOHN LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, a c. di M. e N. Abbagnano, Torino, Utet, 1982, IV, 3, 6, p. 624

<sup>22</sup> P. HAZARD, *Crisi della coscienza europea*, II, cit., p. 310.

Come rivela il suo epistolario, nonostante il Modenese fosse in contatto da diversi anni con i letterati inglesi<sup>23</sup>, l'opera lockiana giunse nelle sue mani, dopo lunghe ricerche, soltanto nel 1726<sup>24</sup>. E fu grazie alla traduzione francese di Pierre Coste che Muratori, come molti altri dotti d'Europa, ebbe la possibilità di cogliere la portata innovativa della sua riflessione<sup>25</sup>. Trovandosi, come sottolinea Alberto Vecchi, in un momento di «sosta editoriale», impegnato soltanto nella redazione del *Codice Carolino*, Muratori poteva in quel periodo dedicarsi «con qualche agio alle voci del pensiero moderno»<sup>26</sup>, anche grazie alla sua ricchissima rete di corrispondenti che lo tenevano al corrente delle novità provenienti da tutta Europa. Giuseppe Riva, che fu «segretario del Muratori dal 1702 al 1712», uomo «proclive soprattutto al pettegolezzo [...], attento a riferire quanto aveva visto e udito»<sup>27</sup> era il suo corrispondente a Londra. E a lui, nel settembre del 1726, il Modenese esprimeva il desiderio di leggere il *Saggio lockiano*<sup>28</sup>:

<sup>23</sup> Fin dal 1716 Muratori fu, infatti, membro della Royal Society, di cui seguì con vivo interesse l'attività e le pubblicazioni. Fu Antonio Conti, ad ottenere che Muratori divenisse membro della Royal Society. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 219.

<sup>24</sup> *Epistolario*, VI, p. 2598.

<sup>25</sup> La traduzione del Coste facilitò la diffusione europea dell'opera del Locke, in un momento in cui, sul continente, la conoscenza della lingua inglese era ancora molto rara. Lo stesso Muratori preferì la traduzione al testo in lingua originale, «chè un uomo di capelli canuti non vuole, nè si dee mettere a studiare una lingua straniera». (A Giuseppe Riva a Londra, Modena, 5 dicembre 1726, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Epistolario*, VI, cit., p. 2598). L'erudito francese ebbe, del resto, un ruolo particolarmente importante per la diffusione della cultura anglosassone nel continente. Egli, infatti, non solo tradusse numerose opere di Locke ma fu il traduttore anche degli scritti di svariati altri autori come Newton, Shafetsbury e Lady Masham. L. SIMONUTTI, *Considerazione su Power e liberty nel Saggio sull'intelletto umano secondo un manoscritto di Coste*, «Giornale critico della filosofia italiana», sesta serie, 63 (1984), p. 180 n. 8. Sulle traduzioni francesi delle opere lockiane si vedano anche J. HAMPTON, *Les traductions françaises de Locke au XVIII<sup>e</sup> siècle*, cit.; G. BONNO, *Locke et son traducteur français Pierre Coste. Avec Huit lettres inédites de Coste à Locke*, cit.; R. SHACKLETON, *Reinsegnements inédits sur Locke, Coste et Bohuier*, cit. Fu proprio la traduzione francese realizzata da Coste che Muratori ebbe modo di vedere e da questa trasse gli appunti che qui si pubblicano. Si può ipotizzare che l'edizione vista da Muratori fosse quella del 1723. Le pagine evocate negli appunti manoscritti corrispondono, infatti, a quelle dell'edizione del 1723. Nel presente lavoro si fa principalmente riferimento all'edizione del 1723: JOHN LOCKE, *Essay Philosophique concernant l'entendement humain, ou l'on montre quelle est l'entendue de nos connoissances certaines, et la maniere dont nous y parvenons. Par M. Locke. Traduit de l'anglois par M. Coste*, Amsterdam, chez Henri Schelte, 1723, d'ora in poi *Essay Philosophique*.

<sup>26</sup> A. VECCHI, *La critica del Muratori al Locke*, cit., p. 213.

<sup>27</sup> S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 100.

<sup>28</sup> A Giuseppe Riva a Londra, Modena, 7 settembre 1726, *Epistolario*, VI, p. 2577. Qualche tempo prima Domenico Vandelli aveva scritto a Muratori «[...] sino da Amsterdam scrissi a lei, mio amatissimo signor proposto, che le avrei provveduto in detta città la traduzione francese del Locke dell'Intendimento umano. Per quante diligenti ricerche io abbia fatto presso que'librai non v'è stato

Con tutto il mio desiderio di avere il libro del Locke, il sign. Vandelli mi scrive di Vienna, che non ne ha potuto trovar copia, e mi consigliò di aspettare una nuova traduzione che sarà migliore dell'altra. Di libri inglesi non ne voglio: chè un uomo di capelli canuti non vuole, nè si dee mettere a studiare una lingua straniera. Di franzesi di che li prenderei volentieri.

Solo dopo qualche mese di ulteriori ricerche Muratori avrebbe potuto leggere il *Saggio*. Nel dicembre del 1726 scriveva, infatti, al suo corrispondente londinese: «il Locke, *Dell'Intendimento* io l'ho letto, prestatomi da un amico. Non mi occorre più d'averlo»<sup>29</sup>.

Accanto al forte interesse suscitato dalla filosofia lockiana, come dagli altri autori d'oltremarina che si erano occupati dell'animo umano<sup>30</sup>, l'epistolario muratoriano mostra, però, soprattutto il profondo turbamento che la lettura del *Saggio* destò nel Modenese. Così, ad esempio, scriveva nel gennaio del 1727 ad Antonio Vallisneri<sup>31</sup>:

Non è d'ora che io odo il rumore della religione infiebolita in Francia, e più in Inghilterra e in Olanda. Ne veggio i segni in alcuni libri di questi ultimi. Non permetta Iddio che il male vada più avanti. Avrei desiderato di poter fare un giorno una filosofia morale per uso dei nostri italiani, ma non mi resta il tempo per tale fatica. In qualche ritaglio che ho rubato, vi confesso il vero, che meditando sulla dipendenza che l'anima ha dal corpo per le azioni nostre e per li costumi, mi sono incontrato in grotte che mi han fatto tremare, e massimamente pensando all'operare dei pazzi. Ma, per la Dio grazia, ricorro sempre al Credo, e qui starò saldo fino alle ceneri. Niuno arriverà a farmi credere ch'io sia un orologio che passeggi per Modena, perché conosco Iddio; e chi m'ha data questa potenza mi ha distinto dai bruti, i quali né pur sappiamo cosa sieno.

---

modo di ritrovarlo, e quand'ella non possa aspettare la nuova ristampa che me. Koste ha promesso di fare, bisognerà provvederselo di Geneva». Di Domenico Vandelli, Vienna, 21 agosto 1726, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Ubaldini...Vannoni*, a c. di M. N. Nichetti Spanio, Firenze, Olschki, 1978, p. 373.

<sup>29</sup> A Giuseppe Riva a Londra, Modena, 5 dicembre 1726, *Epistolario*, VI, p. 2598.

<sup>30</sup> L'epistolario muratoriano rivela lo spiccato interesse di Muratori per la filosofia inglese e la stima per l'ingegno britannico. Grazie all'aiuto di Giovanni Giacomo Zamboni, anch'egli come Riva residente a Londra, che diventa il principale fornitore di libri dall'Inghilterra, Muratori riuscirà a procurarsi numerosi testi di filosofi inglesi. Come nota Chiara Continisio, «l'attività di raccolta di materiale librario dall'Inghilterra diviene via via più esplicitamente rivolta ad uno scopo preciso, non appena le letture dapprima almeno indisciplinate, se non casuali, chiariscono nella mente del Muratori l'importanza di quello stesso scopo». Le letture muratoriane sarebbero, infatti, legate al «disegno di trattare la filosofia morale». C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit., pp. 83-87.

<sup>31</sup> Ad Antonio Vallisneri in Padova, Modena, 3 gennaio 1727, *Epistolario*, VI, p. 2607. Come si vedrà, la critica al Locke e, al contempo, l'influenza che il filosofo inglese esercitò sulla riflessione muratoriana, emergono, infatti, in maniera particolare nella *Filosofia morale*.

Come è stato notato, il riferimento più immediato, anche se implicito, sembra qui essere proprio la filosofia lockiana. Le opere del Modenese, del resto, avrebbero restituito il medesimo disappunto verso il passo in cui Locke paragonava «pericolosamente il corpo di un animale a una macchina, ad esempio un orologio, arrischiando così un paragone che poteva suonare indice di materialismo»<sup>32</sup>. Fortemente impressionato dalla lettura del testo lockiano, Muratori chiedeva ulteriori informazioni in proposito ad Antonio Cocchi, «fiorentino spirito enciclopedico che aveva soggiornato vario tempo in Inghilterra, chiedendo anche notizia dei maggiori pensatori inglesi che egli conosceva per fama»<sup>33</sup>. Cocchi rispondeva da Firenze il 10 gennaio 1727 sostenendo l'importanza dell'indagine dell'intero *corpus* lockiano: «Tutto ciò che Locke ha scritto merita d'esser letto onde ella dovrebbe avere il corpo delle sue opere»<sup>34</sup>.

Anche a distanza di anni le riflessioni lockiane continuavano a suscitare nel Muratori il medesimo turbamento. E ciò emerge dal colloquio epistolare del Modenese con l'amico Girolamo Tartarotti. Il Roveretano, intenzionato fin dal 1732 a indagare il problema dell'«origine ed essenza dell'anima»<sup>35</sup>, avrebbe dimostrato, soprattutto con il *Congresso notturno delle Lammie* (1749), una particolare vicinanza alle idee del Muratori<sup>36</sup>. A Tartarotti il Modenese così manifestava le sue preoccupazioni<sup>37</sup>:

---

<sup>32</sup> J. W. YOLTON, *Locke: An Introduction*, Oxford, Basil Blackwell, 1985, trad. it di B. Morcavallo, *John Locke*, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 27. Per il passo fortemente avvertito da Muratori si veda JOHN LOCKE, *Saggio sull'Intelletto umano*, cit., II, 27, 6, pp. 390-391. Si vedano inoltre gli appunti muratoriani nel Doc. 4, c. 12v.

<sup>33</sup> A. VECCHI, *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, cit., pp. 315-332: 328.

<sup>34</sup> Di Antonio Cocchi, da Firenze, 10 gennaio 1727. Pubblicata in *Ibid.*, p. 328 n. 34.

<sup>35</sup> A Girolamo Tartarotti in Rovereto, Modena, 2 ottobre 1732, LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Epistolario*, VII, a c. di M. Campori, Modena, Società Tipografica Modenese, 1904, p. 3084. Di particolare interesse per quanto concerne il rapporto tra Muratori e Tartarotti è lo studio di D. QUAGLIONI, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il «Congresso notturno delle Lammie» di Girolamo Tartarotti (1749)*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 253-275. Si veda inoltre F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 355 ss.

<sup>36</sup> Come ha evidenziato Diego Quaglioni, riprendendo il tema «schiettamente muratoriano della liberazione della tradizione dal viluppo delle opinioni e delle interpretazioni, corrottrici del diritto e della giustizia, così come della morale e della verità storica», l'opera tartarottiana mostrava, infatti, «una larga consonanza col cap. VI della *Filosofia morale (Della Fantasia, come influisca nelle Azioni dell'Uomo)* e col cap. X del trattatello *della Forza della fantasia umana (Della forza della fantasia* 358

Veggio poi quanto V. S. illustrissima va diviso intorno il trattare dell'anima, e desidero che possa trovare cose, o metodo, che diano qualche novità ad un argomento sì vecchio, sì dibattuto e che nulladimeno è più sicuro. Mi fece raccapricciare gli anni addietro il Locke sottilissimo filosofo inglese, allorché l'udii dire in libro stampato che ha molto spaccio, esser egli persuaso che la materia può pensare. Probabilmente egli fonda la persuasione sua sopra la osservazione delle bestie credute da noi sola materia. Però il rifugio mio è nel Credo, e col fanale della santa religione nostra, e col scio tu credi di S. Paolo, fò coraggio a me stesso. Poiché per conto della filosofia ella sa, dove nel secolo del 1500 fossero giunti i Pomponazzi e i Cremonini.

Il *Saggio* del Locke, quindi, che un anno prima della sua messa all'indice sembra avesse «molto spaccio» in Italia, continuava a suscitare in Muratori una grande inquietudine. Per questo, ricordando la sorte di Pietro Pomponazzi e di Cesare Cremonini, protagonisti, nel corso del secolo XVI, di un'accesa polemica intorno alla questione dell'immortalità dell'anima<sup>38</sup>, Muratori preferiva optare per un «prudente atteggiamento di chiusura», trovando rifugio nel *Credo* e interrompendo la ricerca di fronte a questioni di fede<sup>39</sup>. Il medesimo atteggiamento caratterizzava la riflessione muratoriana anche più di dieci anni dopo, quando, scrivendo ad Antonio Conti, affermava<sup>40</sup>:

La bontà di V. S. illustrissima mi accenna ciò che ella va meditando intorno al commercio dell'anima col corpo, e il bisogno che la prima ha dell'altro. Le confesso che, in occasione delle mie chiacchierate, più volte sono entrato col pensiero in quelle grotte, e me ne sono ritirato con ispavento, vedendo qual sia l'anima ne' fanciulli, e poi osservandola ne' delinquenti, ne' pazzi, ecc. e cosa insomma ella sarebbe e farebbe senza la fantasia [...]. Ora vedendo quel ch'ella dice, che le nostre azioni non appartengano propriamente né all'anima, né al corpo ma a tutti e due insieme: io ci

---

attribuita alla magia)». D. QUAGLIONI, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il «Congresso notturno delle Lammie» di Girolamo Tartarotti (1749)*, cit., p. 256.

<sup>37</sup> A Girolamo Tartarotti in Rovereto, Modena, 17 marzo 1733, *Epistolario*, VII, pp. 3117-3118.

<sup>38</sup> Cfr. GIROLAMO TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana dell'abate Girolamo Tiraboschi bibliotecario del serenissimo duca di Modena*, VII, Napoli, a spese di Giovanni Muccis. Sotto il campanile di S. Lorenzo Maggiore. Con Licenza de' Superiori e Privilegio, 1781, pp. 336-337; *Ibid.*, pp. 348-349. Sul Cremonini si veda anche C. B. SCHMITT, *Cremonini Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1984, pp. 618-622 e relativa bibliografia.

<sup>39</sup> C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit., p. 75.

<sup>40</sup> Ad Antonio Conti, in Venezia, Modena, 8 marzo 1746, *Epistolario*, XI, p. 4935. Antonio Conti svolse un ruolo importante per quanto concerne le relazioni di Muratori con il mondo intellettuale inglese. Visse, infatti, in Inghilterra dal 1715 al 1718 a stretto contatto con gli ambienti scientifici inglesi, e fu lui ad ottenere che Muratori divenisse membro della Royal Society. Su Antonio Conti si veda G. GRONDA, *Conti Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 352-359.

avrei delle difficoltà, abbassandosi troppo la dignità dell'anima. [...] Faccia dunque V.S. illustrissima quanto può per provare anche filosoficamente la spiritualità; perché riducendosi alla sola fede poco si fa per convincere gl'increduli, a' quali non mancano altri sotterfugi per sottrarsi anche alla forza e autorità della medesima.

Una forma di cauta autocensura, del resto, accompagnò Muratori nella redazione di molti suoi scritti<sup>41</sup>. Grazie a queste cautele, unite ai consigli di personaggi di spicco, come il cardinale Fortunato Tamburini<sup>42</sup> e agli appoggi di cui godeva allora a Roma<sup>43</sup>, Muratori poté evitare una possibile condanna dell'Inquisizione romana. Come notava lo stesso pontefice in una lettera indirizzata nel 1748 all'Inquisitore di Spagna, nelle opere del Modenese si trovavano molte proposizioni «degne di censura»<sup>44</sup> nei confronti delle quali, però, Benedetto XIV, amico ed estimatore del Muratori, non prese mai alcun provvedimento<sup>45</sup>. Più volte il Modenese manifestò particolare attenzione per idee e autori non perfettamente ortodossi e, nonostante la prudenza dell'autore, tra gli anni '20 e gli anni '30 del Settecento, pur senza giungere a un provvedimento conclusivo, alcune opere

---

<sup>41</sup> È stato notato come, ad esempio, Muratori e i Soci Palatini si sottoposero ad un'attenta autocensura preventiva nelle loro scelte editoriali relative alla pubblicazione dei *Rerum Italicarum Scriptores*, disponendo la preparazione di un'appendice anonima della raccolta, in cui sarebbero dovuti comparire quei testi «che in un modo o nell'altro poteva ritenersi sarebbero stati sicuramente proibiti». S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 340-341; si veda anche G. ORLANDI, *L. A. Muratori negli archivi del Sant'Ufficio romano. La censura dei «Rerum Italicarum Scriptores»*, «Lateranum», LXV (1999), n. 1, pp. 7-39: 21. Si è parlato, poi, della lunga gestazione della *Pubblica Felicità*, alla quale Muratori apportò numerose modifiche prima della sua pubblicazione. Cfr. *infra*, cap. VII.

<sup>42</sup> Al Tamburini, attento lettore del manoscritto della *Regolata devozione*, a cui aveva apposto alcune precise correzioni, del resto, nel 1745 Muratori scriveva: «Cercherò io di profittare della carità che mi ha fatto, benché le confessi che mi dispiacerà sempre di non poter esporre ciò, che pure a me sembra di maggior decoro nella santa religione, che professiamo, e che serve di pretesto a i nemici per isparlare di noi. M'accorgo infine, che bisogna lasciar il mondo com'è e cercherò di accomodarmivi anch'io». A Fortunato Tamburini, 9 novembre 1745, in *Epistolario*, XI, pp. 4890-4891.

<sup>43</sup> È stato notato come Muratori godette di particolari appoggi presso la Congregazione dell'Indice. Vi sarebbero, infatti, state alcune diversità di orientamento tra la Congregazione del S. Ufficio e quella dell'Indice, le quali avrebbero agito in modo assai indipendente. P. VISMARA, *Muratori «immoderato». Le censure romane al De ingeniorum moderatione in religionis negotio*, «Questioni storiche», (1999), pp. 315-344: 339.

<sup>44</sup> «Epistola pro cardinali Henrico Norisio Apologetica, ad supremum Hispaniae Inquisitorem», 31 luglio 1748, in BENEDICTI XIV, *Opera omnia*, t. XV, Bassano, Remondini, 1767, pp. 117ss. Per tutto questo si veda P. VISMARA, *Muratori «immoderato». Le censure romane al De ingeniorum moderatione in religionis negotio*, cit., p. 343.

<sup>45</sup> La «stima» e l'«affetto» di Benedetto XIV avrebbero contribuito, infatti, in maniera determinante a salvare Muratori dall'Indice. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 415.

muratoriane passarono al vaglio dei censori<sup>46</sup>. Furono proprio questi gli anni in cui Muratori venne a contatto anche con il pensiero di Locke che avrebbe influito in modo particolare nella riflessione elaborata nella *Filosofia morale*, nelle *Forze dell'intendimento umano* (1745) e nella *Forza della fantasia umana* (1745)<sup>47</sup>.

2. Accanto alle lettere, anche le opere rivelano l'atteggiamento ambivalente, di critica ed ammirazione, del Muratori per la riflessione del Locke.

La complessità del rapporto tra l'autore e la sua fonte si coglie già dall'emblematica espressione con cui l'Inglese è evocato nel trattato sulle *Forze dell'intendimento umano*. Volutamente ambiguo, Locke è, infatti, descritto come un filosofo dalla «doppia lingua»<sup>48</sup> che secondo quanto affermavano anche «i suoi stessi nazionali, [...] [non proponeva mai chiaramente le sue opinioni], per avere uno scampo qualora gli occorresse di difendere se stesso dalla taccia di empietà»<sup>49</sup>. Questa ambiguità si riflette chiaramente nelle pagine muratoriane, critiche e, allo stesso tempo, debitorie del pensiero dell'Inglese.

Le stesse pagine dell'*Intendimento umano*, ad esempio, rivelavano un chiaro interesse per la filosofia lockiana, della quale, in un passo dell'opera che non arrivò

---

<sup>46</sup> Accanto alle vicende legate alla pubblicazione dei primi due tomi dei *Rerum Italicarum Scriptores* e al tentativo di eludere il controllo della censura ecclesiastica da parte dei Soci Palatini, illustrati da S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 284-289 e da G. ORLANDI, *L. A. Muratori negli archivi del Sant'Ufficio romano*, cit., altre tre opere del Muratori passarono al vaglio dei censori. Queste opere furono il *De ingeniorum moderatione* (Parigi, 1714), che causò a Muratori l'accusa di «immoderazione» da parte del qualificatore del S. Ufficio, Tommaso Sergio, che sottopose nel 1731 l'opera muratoriana a pesanti note censorie; le *Opere varie critiche di Ludovico Castelvetro* ed, in particolare, la *Vita dell'autore* (1727) scritta da Muratori, e il manoscritto della *Lettera scritta a nome di una inglese cattolica ad uno inglese protestante del sig. L. A. Muratori bibliotecario del duca di Modena*. Per tutto questo, ed, in particolare per quando riguarda le censure al *De ingeniorum moderatione* si veda P. VISMARA, *Muratori «immoderato»*, cit. Per ciò che concerne le censure alla *Vita* di Castelvetro e le polemiche sollevate dal testo muratoriano si vedano E. SAVINO, *La biografia del Castelvetro tra Muratori e Tiraboschi*, in *Per formare una storia intera*, Atti della I giornata di studi muratoriani, Vignola 23 marzo, 1991, Firenze, Olschki, 1992, pp. 95-145; A. BIONDI, *Gli eretici modenese nell'opera di L. A. Muratori*, in *Il soggetto e la storia*, Atti della II giornata di studi muratoriani, Vignola 23 ottobre 1993, Firenze, Olschki, 1994, pp. 195-211; G. BERTONI, *Muratori e le "Opere varie critiche" di L. Castelvetro*, in *Miscellanea di studi Muratoriani*, Modena, Società tipografica modenese, 1933, pp. 15-23.

<sup>47</sup> Sulla *Forza della fantasia umana* si veda G. GASPARI, *Un Muratori mal noto: Origini e vicende della «Forza della fantasia umana»*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Firenze, Olschki, 1996, pp. 221-261.

<sup>48</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle forze dell'Intendimento umano*, cit., p. 223.

<sup>49</sup> ID., *Della forza della fantasia umana*, cit., p. 55.

mai nelle mani dello stampatore, il Modenese giunge ad affermare la necessità della divulgazione anche in Italia<sup>50</sup>.

Alcuni capitoli del trattato di *Morale*, poi, mostrano la diretta influenza della riflessione del Locke anche su quelle questioni che lo avevano maggiormente turbato. Soprattutto sulla scorta della lettura del *Saggio* lockiano, infatti, il Modenese attribuisce «una grande importanza ai sensi, ai quali [...] [proprio nella *Morale* arriva] a legare l'anima»<sup>51</sup>.

La dottrina lockiana della conoscenza induce Muratori ad ammettere, che per molti aspetti, e in special modo per ciò che concerne le «immagini delle cose fisiche o sensibili», l'anima dipenda dal corpo e dai sensi<sup>52</sup>:

È da por mente, che se non in tutto almeno in gran parte l'Animo umano non può operare senza aiuto de' sensi, e dipendenza da gli organi del corpo. E in oltre lo stesso corpo co i suoi movimenti, spiriti ed umori ha bene spesso una potente influenza sopra dell'animo.

Il corpo poteva avere, quindi, una «potente influenza sopra l'animo», rivelandosi «in certa maniera *principio* [...] *occasionale* delle umane morali

<sup>50</sup>Nel capitolo XVII del trattato *Delle forze dell'Intendimento umano, o sia il Pirronismo confutato*, che non giunse mai nelle mani dello stampatore, Muratori affermava: «Giacché niun opera metafisica a mio credere è uscita, che apra più l'intelletto, e tratti più metodicamente, acutamente, e chiaramente la scienza metafisica, che quella del Locke: sembra che ne fosse molto utile la traduzione in italiano, ma colla cautela e condizione seguente. [...] che alcuno dei migliori ingegni d'Italia [...] vi aggiugnesse annotazioni, atte a correggere quel poco, o molto, che vi si incontra di segreto veleno, o sia di pericolose preposizioni». Il capitolo è stato pubblicato da S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 516-522: 521.

<sup>51</sup>S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 378. Bertelli sottolinea che «La difesa dei sensi, tanto nella *Filosofia morale* quanto nel *Delle forze dell'intendimento umano*, travalica i temi agostiniani, sicché tra i «peripatetici» così anonimamente rammentati, non tarderà a mostrarsi, concretamente, l'insegnamento recente del Locke. [...] La difesa dell'intelletto contro gli assalti dello scetticismo non si discosta troppo dall'agostiniano *Contra Academicos*, che dovette essere il modello al quale Muratori risali per il suo Pirronismo confutato». *Ibid.*, p. 379. Sull'influenza che la riflessione lockiana esercitò sul pensiero di Muratori si veda anche A. VECCHI, *La critica del Muratori al Locke*, cit., pp. 221-222. Vecchi evidenzia che, assumendo indifferentemente i termini di «immagine» e di «idea» Muratori rivela l'influenza del pensiero lockiano. Si veda inoltre ID., *Muratori e la filosofia del suo tempo*, cit.: alle suggestioni agostiniane, che inducono Muratori a riconoscere «una presenza di idee determinatamente attuali nell'anima», si sostituiscono, dopo la lettura del *Saggio*, posizioni più vicine a quanto affermato dal filosofo inglese. Muratori giunge, infatti, ad sostenere che «se le idee non sono innate come tali, la ragione è pur sempre innata a se stessa».

<sup>52</sup>L'idea è espressa nel secondo capitolo della *Morale*. Significativo è il titolo del capitolo: «Dei principi delle umane azioni, e primieramente del corpo. Che influisce nelle medesime». *Morale*, pp. 18-33: 24, 28.

operazioni»<sup>53</sup>. Muratori mostra, così, di essere debitore al Locke «più di quanto egli avesse voluto»<sup>54</sup>. L'attenzione verso le nuove e più aperte correnti di pensiero, che caratterizza Muratori fin dai primi anni di studio modenesi, «ebbe [...] risultati che non sempre confacevano con il suo credo religioso»<sup>55</sup>. Le «grotte» del pensiero contemporaneo, da cui si era «ritirato con ispavento», avevano lasciato un segno profondo nel suo pensiero<sup>56</sup>.

Anche la terminologia impiegata da Muratori pare suggerire l'influenza del pensiero lockiano sulle pagine della *Morale*, come rivela la minuziosa descrizione dell'«artifiziosissima macchina del corpo», strettamente legata all'anima, a cui Muratori dedica ampio spazio<sup>57</sup>. L'attenzione del Modenese per le nuove idee includeva, infatti, un particolare riguardo per gli sviluppi della fisiologia e dell'anatomia. Le nuove teorie proponevano la macchina come modello del corpo. Sulla scorta di queste nuove idee, anche Muratori scriveva<sup>58</sup>:

Nell'artifiziosissima macchina del corpo umano stanno congegnati e diffusi i nervi, come in un ben corredato vascello le sarte, o sia le corde; altri massicci e grossi, altri sottili ed altri sottilissimi, i quali o l'uno sciolto dell'altro, o pure i minori attaccandosi ai maggiori mantengono una stretta e continua corrispondenza fra il Cervello, i sensi, o sensori e il cuore dell'uomo. Doppio è il loro uffizio [...] o mediatamente adunque o immediatamente tutte queste corde della macchina corporea terminano al di dentro del cervello, rapportando ad esso le notizie di quanto hanno impresso gli oggetti esterni ne' nostri sensi. Come si faccia questo meraviglioso magistero, i Notomisti più riguardevoli, e massimamente il nostro celebre modenese Gabriello Falloppia prima degli altri e poscia i chiarissimi Malpighi e Willis a lungo lo spiegano, ma io non ne accennerò qui se non quel poco che basti a dare qualche idea a i meno intendenti.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, pp. 18-19.

<sup>54</sup> C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni, Prudenza*, p. 124.

<sup>55</sup> La fiducia nei sensi e nell'esperienza costituiva la nota caratteristica anche di quel clima galileiano respirato nei primi anni di studio modenesi, al tempo del «seminario» del Bacchini, che non avrebbe mai abbandonato Muratori, spingendolo ad interessarsi anche a opere non sempre confacenti col suo credo religioso. Particolarmente significativo fu poi l'interesse manifestato dal Modenese per la pubblicazione del *De rerum natura* di Lucrezio, opera la cui edizione animò un acceso dibattito nei primi decenni del secolo. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., p. 381.

<sup>56</sup> Ad Antonio Conti, in Venezia, Modena, 8 marzo 1746, *Epistolario*, XI, p. 4935.

<sup>57</sup> *Morale*, p. 20.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

Accanto all'illustre concittadino, Gabriele Falloppia, che nella prima metà del Cinquecento fece parte dell'eterodossa Accademia modenese<sup>59</sup>, Marcello Malpighi<sup>60</sup>, maestro di Antonio Vallisnieri, e Thomas Willis erano tra i più noti esponenti delle teorie che intendevano il corpo alla stregua di un insieme di macchine complesse<sup>61</sup>. Si trattava di teorie richiamate nel *Saggio* anche dal Locke, che fu allievo di Thomas Willis fin dai suoi primi studi di medicina<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Il modenese Gabriele Falloppia (1523-1562) ricevette un'educazione umanistica da maestri come Ludovico Castelvetro e Francesco Porto, fruendo della cultura libera e innovativa che caratterizzava il gruppo di ingegni che diede vita all'Accademia modenese. Il vivissimo circolo di scienziati ed intellettuali, cadde presto in sospetto di eresia e per tale ragione l'attività dell'accademia fu esemplarmente soppressa, con editto ducale, nell'anno 1545. Anche il Falloppia, per l'accusa di essere «haereticus lutheranus pessimus» si trovò a dover sottoscrivere il formulario di fede del 1542, stilato dai cardinali G. Morone, I. Sodaletto e G. Cortese. Dedicatosi agli studi medici e anatomici, Falloppia ricoprì la cattedra di anatomia allo Studio pisano, e quella di «Semplici e Chirurgia» presso il prestigioso ateneo patavino, giungendo a importanti scoperte grazie alle numerose dissezioni che praticò su cadaveri animali e umani. Per tutto questo si veda G. BELLONI SPECIALE, *Falloppia Gabriele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 479-486. Si veda anche GIROLAMO TIRABOSCHI, *Biblioteca modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli Stati del serenissimo duca di Modena*, tomo II, in Modena 1782, presso la società tipografica con licenza de'superiori, pp. 236-253. Sulle vicende legate all'accademia modenese si veda ID., *Biblioteca modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli Stati del serenissimo duca di Modena*, tomo I, in Modena, presso la società tipografica con licenza de'superiori 1781, pp. 2-20.

<sup>60</sup> Marcello Malpighi (1627-1694) fu uno dei principali esponenti della «medicina meccanica», o iatromeccanica, in cui, «alla macromacchina [...] propellente il sangue [descritta da William Harvey (1578-1657)] venivano ad aggiungersi la macromacchina osteo-artro-muscolare della locomozione descritta da Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) e le micromacchine organiche osservate e descritte grazie ad uno strumento nuovo, non meccanico ma ottico [...], battezzato «microscopio». G. COSMACINI, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 270-271. Secondo Tiraboschi Malpighi fu «uno dei più rari geni che il secolo precedente abbia prodotti». GIROLAMO TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, Firenze, presso Molini, Landi & co, 1812, pp. 306-311. Sul Malpighi si veda anche D. BERTOLONI MELI, *Marcello Malpighi: anatomist and physician*, ed by D. Bertoloni Meli, Firenze, Olschki, 1997.

<sup>61</sup> Thomas Willis (1621-1675) fu un illustre esponente della «medicina chimica», o iatrochimica, «ancor più ispirata all'atomismo [rispetto alla «medicina meccanica»], e dunque ancor più in odore di eresia antigalenica e antiscolastica». G. COSMACINI, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, cit., p. 272. Su Thomas Willis si veda K. DEWHURST, *Thomas Willis Oxford Lectures*, by K. Dewhurst, Oxford, Stanford Publications, 1980. Si fa menzione dell'illustre medico inglese, inoltre, in J. AUBREY, *Aubrey's Brief Lives, edited from the original manuscripts and with an introduction by Oliver Lawson Dick*, New Hampshire, Nonpareil Books, 1999, p. 165; 385.

<sup>62</sup> J. W. YOLTON, *John Locke*, cit., p. 18: il primo capitolo del *Saggio* rivela in modo particolare l'influenza delle «tesi allora correnti, tesi che provenivano da Descartes, Malebranche, e da alcuni anatomisti inglesi come Thomas Willis». Di quest'ultimo, in particolare Locke seguì direttamente le lezioni fin dai suoi primi studi di medicina. M. CRANSTON, *John Locke. A biography*, cit., p. 74. Fu proprio da un quaderno di Locke, iniziato tra il 1663 e il 1664 che Kennet Dewhurst trasse le «Oxford Lectures» di Willis, pubblicate in K. DEWHURST, *Thomas Willis Oxford Lectures*, by K. Dewhurst, cit. 364

L'influsso delle teorie più moderne, in special modo delle idee lockiane, quindi, sembra andasse ben oltre ciò che il Modenese poteva ammettere. Ciononostante, pur attribuendo grande importanza ai sensi e alla «macchina del corpo» anche nelle azioni morali, Muratori si arrestava di fronte alle idee che potevano essere indice di «materialismo», assumendo verso di esse una posizione di netta critica. Per il Modenese, infatti, non era condivisibile l'affermazione, prima aristotelica e poi lockiana, secondo la quale «nulla è nell'intelletto che prima non sia nel senso»<sup>63</sup>, e accanto alle «immagini delle cose fisiche e sensibili», legate esclusivamente ai sensi, affermava vivamente l'esistenza anche di «immagini intellettuali» o «spirituali», come «i pensieri»<sup>64</sup>.

La critica al «materialismo» lockiano è sferrata soprattutto nelle pagine dei trattati sull'*Intelletto* e sulla *Fantasia*, nei quali il Modenese sembra riallacciarsi alle critiche sollevate dai contemporanei di Locke all'uscita del testo in Inghilterra. Le pagine muratoriane ricordano, in special modo, le accuse mosse a Locke dal vescovo di Worcester, Edward Stillingfleet secondo il quale l'Inglese aveva negato la «dottrina della sostanza»<sup>65</sup>, facendosi promotore di «une nouvelle manière de raisonner, pour attaquer les Mystères de la Religion»<sup>66</sup>. La dottrina scolastica della sostanza era di grande importanza per i teologi cristiani, poiché forniva una spiegazione razionale ai dogmi dell'Eucarestia, dell'Incarnazione e della Trinità. La

<sup>63</sup> Muratori nota come già S. Agostino avesse rilevato l'inattendibilità di questa affermazione. *Ibid.*, p. 32. Su questo punti si veda C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit., p. 127.

<sup>64</sup> Come afferma Muratori si trattava di immagini «non provenienti dai sensi, non tessute di materia, ma scoperte o formate dall'anima nostra» delle quali entravano a far parte «i pensieri [...] le precisioni, le astrazioni, le distinzioni, le massime, i giudizi» dell'uomo. *Morale*, p. 24.

<sup>65</sup> Come sottolinea M. CRANSTON, *John Locke. A biography*, cit., p. 276: «It was for this reason that Dr. Stillingfleet, bishop of Worcester, said that Locke, having 'almost discarded substance out of the reasonable part of the world', had thereby promoted atheism».

<sup>66</sup> *Mr. Locke's Reply to the Right Reverend the Lord Bishop of Worcester's answer to his second letter*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois d'octobre 1699, pp. 363-385: pp. 368-369. Come si è accennato, secondo il vescovo di Worcester, infatti, in alcuni passi dell'*Essay*, allora già molto conosciuto, il filosofo inglese avrebbe «presque banni la substance de la parti raisonnable du monde» (*Ibidem*), minando, così alle fondamenta della religione. M. CRANSTON, *John Locke. A biography*, cit., p. 276. Sulla controversia intercorsa tra Locke e Stillingfleet si veda, inoltre, *Ibid.*, pp. 410-415. Accanto all'articolo apparso sul mese di ottobre, la rivista dedicò alla controversia anche l'articolo I del mese di novembre. *Mr. Locke's Reply to the Right Reverend the Lord Bishop of Worcester's answer to his second letter*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois d'octobre 1699, pp. 363-385; *Mr. Locke's Reply to the Right Reverend &c., c'est-à-dire, Replique de M. Locke à la seconde Réponse de Mr. l'Evêque de Worcester, où l'on traite de la certitude par la Raison &c.*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois de Novembre 1699, pp. 483-513.

negazione della dottrina della sostanza e, con essa, del fondamento filosofico della dottrina della Trinità, quindi, aveva consentito a Stillingfleet di accostare la riflessione lockiana alle dottrine dei sociniani<sup>67</sup>. Come afferma Maurice Cranston, biografo del filosofo inglese, però<sup>68</sup>:

Locke denied that he had done anything of the kind, and in his published *Letters to the Bishop of Worcester* he repeated what he had said in the *Essay* to the effect that men's rational mind *cannot conceive* how ideas 'should exist alone nor in one another' and so 'suppose them existing in and supported by some common subject'. Locke's point was that one *had* to believe in substance, even though he could find no proof of its existence. [...] Locke did not himself, however, eliminate the doctrine of substance from philosophy because Locke himself was not only a philosopher. He was also a theologian.

Secondo il vescovo di Worcester, l'affermazione lockiana secondo la quale «on ne sauroit démontrer que Dieu, c'è Etre pensant, éternel & tout puissant, ne puisse donner, s'il veut, quelques degrez de sentiment, de perception & de pensée à certains amas de matière crée, jointe ensamble, comme il le trouve à propos»<sup>69</sup>, sarebbe stata più che un indice del materialismo del Locke.

Proprio attraverso argomentazioni non dissimili, anche Muratori manifestava le sue riserve verso il testo dell'Inglese. Nelle *Forze dell'intendimento umano*, in particolare, il Modenese notava con stupore che, dopo aver correttamente distinto tra sostanza spirituale e materiale, l'«acutissimo Filosofo Inglese» potesse affermare<sup>70</sup>:

<sup>67</sup> M. CRANSTON, *John Locke. A biography*, cit., p. 410: Stillingfleet «said Locke's theory entailed Socinianism, because the traditional concept of substance or something like it was a necessary philosophical basis for the justification of the doctrine of the Trinity. Stillingfleet's accusation was that a man who made belief in the Trinity impossible was, if not a Socinian, a servant of Socinianism».

<sup>68</sup> *Ibid.*, p. 276.

<sup>69</sup> *Mr. Locke's Reply to the Right Reverend &c., c'est-à-dire, Replique de M. Locke à la seconde Réponse de Mr. l'Évêque de Worcester, où l'on traite de la certitude par la Raison &c.*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois de Novembre 1699, pp. 483-513 : 497. Anche per quando concerne la critica di Stillingfleet in merito all'immaterialità dell'anima la risposta di Locke non si fece attendere. L'indimostrabilità dell'immaterialità dell'anima, non toglieva l'evidenza attribuita dalla Rivelazione. «Je crois encore -affermava Locke- qu'encore qu'on ne puisse pas montrer que l'Ame est immatérielle, cela ne diminue nullement l'évidence de son immortalité, si Dieu l'a rivelé».

<sup>70</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle forze dell'intendimento umano ossia il Pirronismo Confutato*, in Venezia, edizione quarta, 1772, p. 221. Era questa una teoria espressa dall'inglese in *Essay Philosophique*, IV, III, 6.

che noi abbiamo delle idee della materia e del pensiero, ma forse non saremo mai capaci di conoscere se un essere puramente materiale pensi o no; per la ragione che è impossibile a noi di scoprire con la contemplazione delle nostre proprie idee senza la Rivelazione, se Dio abbia dato a qualche massa di materia disposta nella maniera che egli truova a proposito, la Potenza di aver percezione e di pensare; o s'egli abbia congiunto e unito alla materia così disposta una sostanza materiale che pensi.

Pur riconoscendo l'ambiguità del passo dell'Inglese, definito per questo, come si è visto, filosofo «di doppia lingua»<sup>71</sup>, anche nel trattato sulla *Forza della Fantasia* Muratori ricordava che Locke riteneva impossibile «provare che Dio non [...] [avesse] dato a qualche massa di materia [...] la possanza di conoscere e pensare»<sup>72</sup>. Tale riflessione induceva Muratori a «dubitare ch'egli tenesse l'anima nostra per corporea, e in ciò seguisse Epicuro, ed alcun altro degli antichi», annoverando anche l'Inglese nella «setta de'materialisti»<sup>73</sup>. «Il fatto che il Locke avesse attribuito all'anima anche l'attività della memoria costituiva per Muratori una prova ulteriore del fatto che il filosofo inglese intendesse l'anima sotto la specie di una sostanza materiale»<sup>74</sup>. Affermava, infatti, il Modenese<sup>75</sup>:

Posto poi che Locke pretenda materiale l'anima nostra non ha egli più bisogno di mettere la fantasia come una facoltà della materia, distinta realmente dalla sostanza da noi ritenuta per incorporea e spirituale [...] [e] a questo fine esalta egli a mio credere l'esempio di molti altri animali, come egli dice, nei quali si osserva in alto grado questa facoltà di unire e conservar le idee nella forma stessa che succede all'uomo. [...] Che il Locke -continuava il Modenese- abbia dato luogo di sospettare, ch'egli non credesse diverso l'uomo dai bruti, l'hanno anche osservato e detestato gli stessi inglesi.

La pericolosa dottrina della materialità dell'anima, individuata da Muratori in alcune pagine lockiane, destò, quindi, l'attenzione nel Modenese, suscitando vivaci attacchi. Fu, però, soprattutto la «dottrina morale» lockiana ad attirare l'interesse di Muratori, come rivela il lungo dialogo che il Modenese instaura col filosofo inglese nelle pagine della sua *Morale*<sup>76</sup>.

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 223.

<sup>72</sup> *Id.*, *Della forza della fantasia umana*, cit., p. 55

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> G. DE MARTINO, *Muratori Filosofo*, cit., p. 191.

<sup>75</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della forza della fantasia umana*, cit., pp. 55.

<sup>76</sup> A. VECCHI, *La critica del Muratori al Locke*, cit., p. 214.

Nel trattato di *Morale*, le prime riflessioni sul filosofo inglese si incontrano nel capitolo VII, dedicato alla *Ragione*. Si tratta di un concetto di particolare rilevanza del pensiero muratoriano, strettamente legato alla sua riflessione sul diritto. Richiamandosi diffusamente alla concezione classica e ciceroniana del diritto e della giustizia, Muratori critica le riflessioni, compiute nel secondo capitolo del primo libro del *Saggio*, volte a negare la presenza dell'intelletto umano di principi morali innati<sup>77</sup>. Esordendo in tono polemico con la citazione di un'opera che fece tanto discutere tra Sei e Settecento, il *Quod animalia bruta saepe ratione utantur melius homine* di Girolamo Rorario<sup>78</sup>, Muratori ripropone il famoso passo ciceroniano che individuava nella «Retta ragione»<sup>79</sup>, propria di ogni uomo, il «Lume naturale», che consente di «conoscere ciò che porta la livrea del Bene e del Male morale»<sup>80</sup>, «*Ratio summa insita in Natura, quae jubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria*»<sup>81</sup>. Riferendosi espressamente al pensiero lockiano, così, infatti, afferma Muratori<sup>82</sup>:

<sup>77</sup> Dopo la confutazione dell'idea lockiana dell'assenza di «principi speculativi innati», affermata dall'Inglese nel secondo capitolo del libro I del *Saggio*, e oggetto della critica muratoriana, come si è visto, nel secondo capitolo della *Morale*, la riflessione del Modenese è ora dedicata alla confutazione dell'idea lockiana dell'inesistenza di «principi pratici innati». Alla dimostrazione dell'inesistenza di principi pratici innati, Locke dedica il capitolo II del libro I del suo *Saggio*. (*Essay Philosophique*, I, II).

<sup>78</sup> Opera dall'argomento in apparenza curioso e insolito ma presente in tutta una tradizione filosofica e letteraria, il *Quod animalia bruta saepe ratione utantur melius homine* fu composto da Girolamo Rorario, intellettuale e diplomatico di particolare interesse, appartenente a quel mondo culturale cinquecentesco a cui Muratori fu particolarmente legato. Lasciato manoscritto dall'autore, lo scritto presenta la forma di una conversazione che egli finge di aver intrattenuto con l'amico Bernardo di Cles, durante un viaggio a Napoli, nel 1536. Riscoperto e pubblicato da Gabriel Naudé nel 1645, il trattato godette una notevole fortuna tra Sei e Settecento rivelandosi, quindi, particolarmente interessante per l'autore durante la stesura della *Morale*. Nato come trattato moralistico-letterario, lo scritto assumeva un significato peculiare nel mutato clima culturale della Francia del Seicento. Nel dibattito nato attorno alle teorie di Cartesio, sembrava, infatti, costituire un vero repertorio di esempi di quella «ragione strumentale» ed empirica che i libertini, sulla scorta delle riflessioni di Montaigne, attribuivano anche agli animali. Il testo del Rorario fu al centro di un dibattito che si protrasse fino al Settecento inoltrato, coinvolgendo studiosi come Bayle e Leibniz. Sulla figura di Girolamo Rorario si veda A. SCALA, *Girolamo Rorario. Un umanista diplomatico del Cinquecento e i suoi «Dialoghi»*, introduzione di R. Fubini, Firenze, Olschki, 2004.

<sup>79</sup> CICERONE, *Delle leggi*, I, 12, 33. («lex quae est recta ratio in iubendo et uetando»).

<sup>80</sup> *Morale*, p. 82.

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 217. Cfr. CICERONE, *De legibus*, I, 6, 18. A questo proposito si veda D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., in particolare pp. 30-32.

<sup>82</sup> *Ibid.*, pp. 82-83. cfr. *Essay Philosophique* I, I; I, II, 1-5. A questo proposito si veda P. BETTINI CAGNOLATI, *Il Muratori e le forze dell'intendimento umano*, cit., pp. 197-208.

Il Locke, sottilissimo filosofo inglese, ma che ha anche sparso nel suo libro dell'*Intendimento*, o sia dell'Intelletto umano, un sottile veleno a cui non tutti fanno riflessione, pretende che l'uomo non abbia innato nella mente sua alcun Principio o sia regola di Morale.

Pur ammettendo che non era impresa «facile il provare [l'esistenza] nell'uomo [di] cognizioni e principi innati», Muratori riconosceva, al contempo, la presenza, «nell'anima nostra [di un] innato [...] vigore di scoprire le proposizioni, le relazioni, le cagioni, gli effetti, la verità o falsità di infinite cose», la ragione<sup>83</sup>:

Quanto a me [...] non è facile il provare nell'uomo cognizioni e principi innati, almeno è certo che portiamo nell'anima nostra innato un vigore di scoprire le proposizioni, le relazioni, le cagioni, gli effetti, la verità o falsità di infinite cose. Questo vigore si chiama Ragione. E con l'aiuto di questa facoltà a noi data da Dio, possiamo anche scoprire cosa sia bene o male, giusto o ingiusto nelle azioni umane se non con eguale facilità dappertutto certo nelle più importanti e necessarie all'uomo.

Come è stato notato, pur rimanendo fermo nella critica alle idee lockiane, anche in merito alla questione dell'esistenza di principi innati nell'uomo, la lettura del *Saggio* aveva indotto Muratori a rivedere alcune riflessioni svolte in opere precedenti, spingendolo ad esprimere alcune cautele sull'innatismo, vivamente affermato, in altri scritti<sup>84</sup>. Il Modenese sottolineava, infatti<sup>85</sup>:

Quand'anche supponessimo (il che io sì facilmente non supporrei) che niuna idea innata fosse nell'uomo, basta bene che sia innata in esso lui la ragione, la quale da sè sola può molto; ma più può aiutata dalla ragione de'saggi per scoprire la verità di tante cose. Perché quando al non poter pervenire a tant'altre, o all'errare col prendere talora il falso per vero: questo è segno di una facoltà limitata e non già di una facoltà di poca forza o lume, di cui se facessimo buon uso, coll'esaminare maturamente le cose ed azioni non così di leggieri falleremmo in molti casi.

Ragionando in ambito morale, «se anche le idee non [...] [erano] innate come tali, la ragione [...] [era] pur sempre innata a se stessa», rivelandosi una guida

---

<sup>83</sup> *Morale*, p. 83.

<sup>84</sup> A. VECCHI, *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, cit., pp. 315-332: 329. Secondo Alberto Vecchi, le riflessioni della *Morale* sul tema della ragione rivelerebbero in modo particolare l'influenza della lettura del *Saggio* del Locke sul pensiero del modenese. Nella *Morale* è infatti possibile registrare alcune importanti differenze rispetto a quanto affermato da Muratori in opere precedenti, in particolare nel *Buon Gusto*, opera che risentiva maggiormente degli ambienti agostiniani frequentati nel corso del periodo milanese e nella quale Muratori aveva affermato più vivamente la presenza di idee innate nell'uomo.

<sup>85</sup> *Morale*, pp. 88-89.

preziosa nelle azioni morali dell'uomo<sup>86</sup>. «Con l'aiuto di questa facoltà a noi data da Dio», era dunque, possibile «scoprire cosa sia bene o male, giusto o ingiusto nelle azioni umane», scorgendo «tosto, o certo con un facile volo di riflessione», la «verità ed equità» delle regole e massime «della Religione Cristiana, e insieme della Natura umana»<sup>87</sup>.

Il dialogo col Locke, a questo punto, si inseriva nell'articolato ragionamento del Modenese sull'utile e l'onesto.

Particolarmente critico verso quanto affermato nel *Saggio* lockiano a proposito delle regole e massime «della Religione Cristiana, e insieme della Natura umana», Muratori affermava<sup>88</sup>:

Qui il Locke risponde approvarsi massime si fatte con prontezza non perché si conoscano opere virtuose o viziose, ma perché sono utili, e perché il nostro interesse riguarda subito tali assiomi come necessarij alla conservazione dell'umana società, di cui siamo parte ancor noi; mentre osservate queste regole anche a noi ne vien profitto; e non osservandole a noi ancora ne potrebbe venire del danno. Per altro non badare i più de gli uomini, se le azioni sieno conforme o contrarie alla Volontà e alle leggi di Dio, che è il vero paragone per conoscere quello che chiamiamo virtù e vizio.

Mettendo in evidenza la contraddittorietà di alcune espressioni dell'Inglese<sup>89</sup>, Muratori ricordava come solo in un senso l'«utile» potesse divenire il principio guida nelle azioni morali, ovvero soltanto per mezzo di un «equo bilanciamento dell'utile e dell'onesto»<sup>90</sup>: «ciò che è utile alla Repubblica universale degli uomini è in fine quello stesso che chiamiamo *Onesto*, benché in quanto onesto si dee considerare l'origine sua, che è Iddio e non l'effetto suo, che è l'utile proveniente da esso a gli uomini»<sup>91</sup>.

All'«onesto, [...] [al] giusto e [...] [alla] virtù», quindi, Muratori consacrava espressamente un altro capitolo della *Morale*, il XXIII, e in esso il dialogo col Locke

<sup>86</sup> A. VECCHI, *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, cit., pp. 315-332: 329.

<sup>87</sup> *Morale*, pp. 83-84.

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 84. Tali riflessioni, espresse in *Essay Philosophique* I, II, 6 e *Essay Philosophique*, II, XXVIII, 12 erano riprese nei suoi appunti da Muratori, Doc. 4, 10v.

<sup>89</sup> Muratori afferma, infatti: «Ora concedendo il Locke, approvarsi dall'uomo la poco fa mentovata massima perché col lume naturale si è convinto esser'ella utile, e necessaria all'umana società; dee del pari concedere avere la ragione umana una regola sicura, a lei nota per lume di natura, con cui può scoprire se moltissime azioni sieno buone o cattive». *Morale*, p. 84.

<sup>90</sup> P. CARTA, *Ricordi politici*, cit., p. 79.

<sup>91</sup> *Morale*, p. 85.

trovava maggiore respiro<sup>92</sup>. Nel tentativo di confutare le tesi secondo le quali «la sola utilità quella fosse una volta, e sia anche oggidì, che renda lodevoli ed eleggibili le azioni che chiamiamo *Oneste, Giuste* o *Virtuose*», come si è visto, Muratori ripercorreva le fonti classiche del pensiero scettico, che, dopo aver goduto di una nuova fortuna a partire dalla fine del XVI secolo, soprattutto in Francia, era destinato a riemergere anche tra Sei e Settecento<sup>93</sup>. Riconoscendo la pericolosità di queste idee che ponevano l'«utile [...] alla base della società civile e della società politica»<sup>94</sup> e non distanti, come si evince dal testo, dalla riflessione lockiana, il Modenese affermava<sup>95</sup>:

Non mancò nelle vecchie Scuole de'Filosofi chi non volle riconoscere questo *Onesto*, e pretese che la *Giustizia* e la *Virtù* altro non fossero che nomi dati dal consenso de'Saggi a ciò che comparve Utile all'Uomo e alla Repubblica. Aristippo, Epicuro, Carneade ed altri Etnici Filosofi insinuarono similanti maligne dottrine, le quali si sono vedute resuscitate anche nel secolo prossimo passato da certi ingegni fuori d'Italia [...] Fu sentenza di alcuni antichi, rinnovata poscia da qualche moderno, che non posasse sopra verun distinto fondamento la denominazione data a certe Azioni umane, che noi chiamiamo *Oneste, Giuste*, o *Virtuose*; ma che altro non sieno questi nomi, che il solo Utile, dalla contemplazione del quale, e non già da altro motivo, furono introdotti somiglianti termini. Però da Orazio, uno della setta d'Epicuro fu detto: *Ipsa quoque Utilitas Justi prope mater & Aequi*.

<sup>92</sup> Si tratta del capitolo XXIII, ove Muratori parla «Dell'onesto, del giusto e della virtù, se sieno essenzialmente e per loro natura cose buone. E dell'ordine voluto da Dio nell'uomo». *Ibid.*, pp. 207-223.

<sup>93</sup> Sulla diffusione del pensiero scettico nella Francia di fine Cinquecento si vedano, in particolare, A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., in particolare il capitolo VIII dedicato all'«applicazione del metodo scettico alla indagine dei fenomeni sociali», pp. 171-190; ID, *Appunti sulla crisi della morale comunitaria nel Seicento francese*, in ID, *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, Genova, Name, 1998, pp. 155-187; ID., *Morale «privata» e utilitarismo politico nella Francia del Seicento*, in *Ibid.*, pp. 189-219; ID., *Nuove riflessioni su «Montaigne politico»*, in *Ibid.*, pp. 249-291. Particolarmente vicina alla polemica muratoriana è, ancora una volta, l'aspra critica mossa da Cesare Speciano contro la «Ragion di Stato», ricondotta esclusivamente all'interesse e all'utilità del principe: «per altro nome non si può -infatti- chiamare la ragion di Stato, che si usa hoggi, ne poteva (per così dire) avere altro autore che Epicuro». *Propositioni Christiane et Civili*, prop. 442, p. 229.

<sup>94</sup> M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in EPICURO, *Opere*, a c. di M. Isnardi Parente, Milano, Tea, 1993, pp. 9-74: 53.

<sup>95</sup> *Morale*, pp. 207-208.

Muratori criticava, così, «ogni concezione utilitaristica e ‘funzionalistica’ della giustizia»<sup>96</sup> e in questo sembrava riallacciarsi idealmente all’aspra polemica «di stampo neostoico e ciceroniano» che più di un secolo prima Ugo Grozio aveva instaurato nei *Prolegomena* al *De Iure Belli ac Pacis* (1625). Nella sua opera, che costituiva la «reazione alla sottrazione del diritto a un appiglio etico-religioso comune» propria della crisi politico-religiosa della fine del Cinquecento e del primo Seicento, il giurista olandese recuperava pienamente «la tradizione giusnaturalistica, classica e medievale» «‘traghetta[ndo]’ oltre il crinale del primo Seicento»<sup>97</sup>. Attaccando in modo diretto la dottrina di Carneade che, sulla base della riduzione del criterio della giustizia alla mera utilità, negava l’esistenza del diritto naturale, Grozio moveva le sue critiche a quella forma di «scetticismo utilitaristico che in Carneade ebbe il primo e più famoso esponente», ma che si presentava come l’indirizzo prevalente anche agli inizi del secolo XVII<sup>98</sup>.

In modo non dissimile dall’atteggiamento del giurista olandese, anche l’attenzione di Muratori si spostava sulle «filiazioni moderne dello scetticismo utilitaristico»<sup>99</sup>, culminando, in particolare, nella critica alla riflessione lockiana<sup>100</sup>:

Però indarno va dicendo il Locke che da i saggi si fondarono le leggi del giusto unicamente sulla considerazione dell’utile, che ne proveniva al pubblico; imperocché la stessa utilità del genere umano è uniforme alla idea che noi abbiamo di Dio; e questo utile universale, siccome appunto desiderato e voluto da Dio, quello è che sigilla l’onestà e la giustizia delle leggi, e delle Azioni umane.

Secondo Muratori i criteri del giusto e dell’onesto non andavano necessariamente disgiunti dall’utile<sup>101</sup>. «Se [...] osserveremo esse azioni tendenti e

---

<sup>96</sup> D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., p. 137. Cfr. UGO GROZIO, *Prolegomeni al diritto della Guerra e della Pace*, traduzione, introduzione e note di G. Fassò, Napoli, Morano, 1979, p. 33.

<sup>97</sup> D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, cit., pp. 134-135. Grozio critica fortemente il verso oraziano, contro il quale polemizza Muratori, in cui, come si è visto, il seguace di Epicuro rileva come l’utilità sia «quasi madre del giusto e dell’equo». UGO GROZIO, *Prolegomeni al diritto della Guerra e della Pace*, cit., p. 41. Cfr. ORAZIO, *Satire*, lib. I, sat. III, v. 98.

<sup>98</sup> A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., p. 209. La riflessione scettica e, in particolare, il pensiero di Carneade, ebbe particolare diffusione nella Francia del XVI secolo, rivelandosi particolarmente importante per il pensiero di Montaigne e di Charron. Per tutto questo si veda *Ibid.*, pp. 171-215: 172.

<sup>99</sup> *Ibid.*, p. 212.

<sup>100</sup> *Morale*, p. 217.

confacevoli alla felicità e utilità non già di qualche particolare, non già di una città o Nazione, ma si bene dell'universale società e repubblica umana: ancor questo indicherà la loro onestà e giustizia»<sup>102</sup>.

Accanto alla concezione utilitaristica della giustizia, anche il relativismo morale che trapelava dalle pagine lockiane destava chiaramente la preoccupazione del Muratori. Anche qui pericolosamente vicino alle riflessioni dei libertini, Locke fondava l'assenza di principi morali innati sull'esempio dei costumi, profondamente diversi da quelli occidentali, dei popoli non europei. Anche il «relativismo», accanto al «ripudio di nozioni oggettive recepite da lunga tradizione» era, infatti, uno dei temi attorno ai quali ruotava la crisi della coscienza di fine Seicento<sup>103</sup>. Tale relativismo morale, del resto, si legava direttamente alla perdita del «valore oggettivo di quei canoni etici e di quei convincimenti ormai connaturati alla struttura mentale dell'uomo detto «civile»<sup>104</sup> che, a partire dagli inizi del '600, travolse l'uomo europeo in seguito alle scoperte geografiche con cui si aprì il secolo XVI<sup>105</sup>. Riallacciandosi a queste riflessioni Locke sembrava proporre uno di quegli «interminabili elenchi che raccolgono dati tratti dalla storia, dalla esperienza diretta o indiretta, recente o passata, scelti al solo scopo di testimoniare l'assenza di un criterio univoco di giudizio e di negare l'esistenza di valori universalmente recepiti» tanto frequenti negli *Schizzi pirroniani* come nelle pagine dei libertini<sup>106</sup>. Fortemente critico verso tali idee, nella *Filosofia morale*, infatti, Muratori affermava<sup>107</sup>:

<sup>101</sup> L'affermazione muratoriana pare qui ricordare le amare riflessioni di Montaigne, il quale, riconosceva come il linguaggio comune facesse differenza tra le cose utili e le oneste. *De l'utile et de l'honeste*. MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., p. 836. «Je suy le langage commun, qui fait difference entre les choses utiles, et les honnestes: si que d'aucunes actions naturelles non seulement utiles, mais necessaires, il les nomme deshonestes et sales».

<sup>102</sup> *Morale*, p. 217.

<sup>103</sup> A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., pp. 137-138. Sul pensiero di Montaigne e Charron si vada anche ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, cit.

<sup>104</sup> ID., *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., pp. 137-138.

<sup>105</sup> Anna Maria Battista nota, infatti, che «lungo tutto il secolo XVI, le ripercussioni relativistiche derivate dalle scoperte geografiche sono assai modeste e circoscritte (Montaigne è, insieme a pochi autori, veramente un antesignano di una mentalità che si afferma soltanto nel sec. XVII)». *Ibid.*, p. 137 n. 6.

<sup>106</sup> Sull'argomento si veda *Ibid.*, pp. 171-190: 181. Sulla linea dei riflessioni analoghe, Muratori anche nelle *Forze dell'Intendimento umano* confutava il «pirronismo» di Pierre Daniel Huet.

<sup>107</sup> *Morale*, p. 85. Il passo riportato da Muratori è contenuto in *Essay Philosophique* I, II, 9. (cfr. Doc. 4, c. 10v.)

Aggiunge il Locke esservi dei popoli delle Indie Orientali e Occidentali, che uccidono i lor genitori, pervenuti che sieno a certa età; o mangiano i lor teneri figliuoli, o i lor nemici; o seppeliscono malati vivi dei quali si dispera la salute. Anzi se crediamo a lui, alcune Nazioni delle più civili una volta non si facevano scrupolo ad esporre i lor figliuoli, per lasciarli morir di fame, o divorar dalle fiere: il che non so se sia vero. So bene che gli esponevano affinché li togliesse chi poteva nudrirli, col farli per tal via divenire suoi servi, cioè schiavi. In oltre, per quanto dice lo stesso Autore, si vedono tutto di persone, che operano francamente contra le regole della morale. E poi figuratevi una città presa d'assalto, dove altro non si mira che strage d'uomini, rubamenti, sacrilegij, stupri senza che si scuopra alcun principio di morale, o rimorso di coscienza in que' soldati accaniti

Il pensiero lockiano, così, induceva Muratori a ritornare sulle questioni morali più spinose che avevano attraversato l'Europa a fine Cinquecento. Il saggio *Des Cannibales*<sup>108</sup> di Montaigne, ad esempio, era «dedicato quasi esclusivamente ad evocare le consuetudini di quelle comunità pacifiche e semplici, organizzate secondo principi di convivenza totalmente estranei alla nostra concezione del “giusto” e del “lecito”»<sup>109</sup>, dalle quali «non poteva non scaturire il dubbio sul valore aggettivo di quei canoni etici che la discettazione politica ortodossa assegnava a fondamento di ogni forma di regolamentazione sociale»<sup>110</sup>. Erano riflessioni di questa portata a suscitare lo sgomento di Muratori che replicava al passo lockiano affermando<sup>111</sup>:

Ora qui si vuol rispondere essere una vergogna che Uomini grandi arrivino a volere screditare la Ragione umana infin coll'esempio de'barbari e de gli Scellerati [...]. Han bisogno que' barbari o d'istruzione o d'usar meglio della lor ragione, di coltivarla, e non tarderanno a conoscere ciò, che noi conosciamo.

Così era accaduto, ad esempio, nelle riduzioni del Paraguai, oggetto dell'ammirazione del Muratori nel *Cristianesimo felice*<sup>112</sup>. Lì, infatti, i padri della

---

<sup>108</sup> MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., pp. 208-221.

<sup>109</sup> A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino*, cit., p. 140.

<sup>110</sup> *Morale*, p. 85.

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> Poco dopo, infatti, Muratori afferma «Finalmente è da dire, che se alcuno di que'barbari, de'quali si contano alcuni bestiali e sregolati costumi, passasse in Europa e riflettesse alquanto a i saggi nostri costumi, la Ragion tosto direbbe ad esso ancora, essere i suoi da riprovare, da lodare i nostri. [...] E senza passare in Europa se ne accorgono que'popoli barbari che nel Paraguai e in altri paesi dell'America meridionale l'infedesso zelo dei padri della Compagnia di Gesù ha finora fatto e fa tuttavia diventare, per così dire, uomini, con l'insegnar loro le massime dell'onestà e del vivere civile, per farli appresso divenir buoni Cristiani». *Ibidem*.

Compagnia di Gesù resero «per così dire uomini quei selvatici Indiani, portandoli a vivere in compagnia degli altri e in abitazione fissa, per poi farli anche diventare buoni cristiani»<sup>113</sup>.

Le riflessioni lockiane legate al carattere convenzionale e relativo delle nozioni di vizio e virtù, sembra avessero colpito particolarmente Muratori. Il Modenese tradusse, infatti, ampi stralci del *Saggio* dedicati a questi temi, riportandoli nelle sue pagine di appunti. Così, infatti, si legge, a questo proposito, nelle annotazioni muratoriane *De l'entendement humain*<sup>114</sup>:

Ma qualunque sia l'altrui pretensione su questo punto, egli è visibile che questi nomi di virtù e di vizio in tutti i paesi sono attribuiti a tali e tali azioni che son riputate in quel paese onorevoli o vergognose. Così la misura della virtù o vizio che per tale passa nel mondo, è questa approvazione o sprezzo, questa stima o biasimo, che si forma per un tacito e segreto consentimento fra le differenti società e assemblee de gli uomini, con cui differenti azioni sono stimate o sprezzate fra loro secondo il giudizio, le massime e i costumi di ciascun luogo. Nessuno può levare a gli uomini la potenza di pensare bene o male, d'approvare o disapprovare le azioni di coloro, co'quali essi vivono: e con tale approvazione essi stabiliscono fra loro ciò che vogliono chiamar vizio o virtù.

3. Come si è accennato, gli appunti muratoriani, dedicati principalmente alla «dottrina morale» dell'Inglese, si sono rivelati particolarmente preziosi per comprendere il nesso che lega il pensiero dei due autori. Trattati dalla traduzione francese dei Pierre Coste, gli appunti *De l'entendement humain* furono alla base di numerose riflessioni che Muratori sviluppò ampiamente nella *Filosofia morale*. Larga parte della traduzione muratoriana è dedicata al capitolo XX e, soprattutto, al

---

<sup>113</sup> LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Il cristianesimo felice nelle Missioni dei padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai*, a c. di P. Collo, Palermo, Sellerio, 1985, p. 93.

<sup>114</sup> Doc. 4, c. 10v. Tali riflessioni erano inserite all'interno delle considerazioni di Locke sul «bene e il male considerato moralmente». Secondo Locke, infatti, «il bene e male considerato moralmente non è altro che la conformità o l'opposizione, che si truova tra le nostre azioni volontarie, e una certa legge: conformità e opposizione che ci cagiona dal bene o dal male per volontà o potenza del legislatore. E questo bene e questo male, che null'altro è se non il piacere o il dolore, che per la determinazione del legislatore accompagnano l'osservanza e il trasgredimento della legge, è quello che noi chiamiamo ricompensa e pena». Secondo Locke tre tipologie di regole o leggi morali, la «Divina, la civile e la legge di opinione». *Ibid.*, cc. 9v-10r. Proprio in relazione a quest'ultima Locke definisce i concetti di vizio e virtù. Erano queste idee che Locke esprimeva in *Essay Philosophique*, II, XXVIII, 10. «La Loy Philosophique est la mesure du vice et de la vertu».

capitolo XXI del secondo libro dell'opera, oggetto, in special modo quest'ultimo, di aspre critiche da parte del Muratori<sup>115</sup>.

Come ha notato Luisa Simonutti, «dedicato all'idea di potere ed ai concetti ad esso connessi di volontà e libertà, [il capitolo XXI] fu senza dubbio uno dei più discussi e rimaneggiati di tutta l'opera»<sup>116</sup>. Le idee in esso racchiuse costituirono «il punto di arrivo di una lunga maturazione del pensiero politico [lockiano] cui devono venire necessariamente connesse, perché ora sia possibile cogliere la loro portata filosofica e morale»<sup>117</sup>. La definizione lockiana di libertà, in particolare, fu il frutto di laboriosi ripensamenti da parte dell'autore, e l'oggetto di un dialogo continuo, dai toni talvolta prossimi allo scontro, col teologo arminiano Philippus van Limbroch<sup>118</sup>. Il tema della libertà si staglia costantemente sullo sfondo degli appunti *De l'entendement humain* e proprio alla concezione lockiana di libertà il Modenese riserva le note più critiche, contenute soprattutto nella pagina che chiude il manoscritto.

Gli appunti si aprono con alcuni stralci, tratti, come sottolinea lo stesso Muratori, dal capitolo XX del secondo libro del *Saggio*, in cui Locke riconduce il bene e il male al piacere e al dolore<sup>119</sup>:

<sup>115</sup> Gli appunti muratoriani riportano quasi interamente i capitoli XX e XXI del Libro II del *Saggio* lockiano, vertenti sui «modi del piacere e del dolore» e sul «potere». Vi sono, inoltre, alcuni passi tratti dal capitolo XXVIII, XXXIII del Libro II e alcuni appunti tratti dai capitoli III, X, XII, XIII, del Libro IV.

<sup>116</sup> L. SIMONUTTI, *Considerazione su Power e liberty nel Saggio sull'intelletto umano secondo un manoscritto di Coste*, «Giornale critico della filosofia italiana», sesta serie, 63 (1984), p. 183.

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 187. La studiosa nota, infatti, come le idee lockiane di «power» e «liberty» debbano essere necessariamente connesse con gli scritti civili e religiosi del Locke, nei quali le riflessioni lockiane contenute nel capitolo XXI nel secondo libro del *Saggio* trovano le loro radici teoretiche. In particolare, nel *Saggio sulla tolleranza* (1667) «Locke afferma la più completa libertà di coscienza del cittadino e la tolleranza verso quei culti e quelle opinioni che non turbano l'equilibrio e la pace dello Stato». Anche nel *Secondo trattato sul governo* (1690) Locke elabora un'organica teoria della libertà, guidata dalla ragione, teoria che ritorna anche negli scritti religiosi. *Ibid.*, pp. 185-187.

<sup>118</sup> *Ibid.*, pp. 187 ss. La definizione di libertà fu, infatti, l'oggetto delle ripetute critiche che, accanto ai conterranei dell'Inglese, anche il teologo rivolse all'amico negli ultimi anni di vita del filosofo Sul dibattito intercorso tra Locke e Limbroch attorno alla concezione lockiana di libertà, si vedano ID., *Necessità, indifferenza e libertà. I rimostranti e Locke*, in *Dal necessario al possibile. Determinismo e libertà nel pensiero anglo-olandese del XVII secolo*, a c. di L. Simonutti, Milano, Angeli 2001, pp. 135-175.

<sup>119</sup> Doc. 4, c. 1r.

Le cose non son buone o cattive che per rapporto al piacere, o al dolore. Noi chiamiamo bene tutto ciò, che è proprio a produrre o ad accrescere il piacere in noi, o a diminuire o abbreviare qualche dolore, o pure a procurarci o conservarci il possesso di qualche altro bene, o l'assenza di qualche male. Al contrario appelliamo male ciò che è proprio a produrre o aumentare il dolore in noi, o a sminuire qualche piacere, o pure a cagionarci qualche male, o a privarci di qualche bene.

È questa un'idea ripresa anche nelle pagine della *Morale*, in cui un intero capitolo è dedicato al «desiderio de i beni e [all'] aborrimiento de i mali»<sup>120</sup>. Ritroviamo la definizione lockiana in un preciso passo dell'opera, in cui il Modenese, riprendendo un'idea che affonda le proprie radici nel pensiero classico e, in modo particolare nella dottrina dell'«empio Epicuro»<sup>121</sup>, afferma che<sup>122</sup>:

Secondo gli impulsi della Natura noi prendiamo per bene tutto ciò che può recare, o essere mezzo per recare a noi piacere e contento, o pure accrescerlo; ovvero sminuire o togliere da noi il dolore. Così noi intendiamo per male tutto ciò, che può sminuire o togliere a noi mediatamente o immediatamente il piacere o la contentezza o generare in noi il dolore e della tristezza.

Nell'indagine lockiana numerose passioni ruotano attorno al piacere e al dolore, e una, in particolare, è determinante nelle azioni umane. Si tratta dell'inquietudine, l'*uneasiness*, in cui il Locke individua «il principale, per non dire il solo aculeo, che eccita l'industria o l'attività de gli uomini»<sup>123</sup>. Secondo Locke, infatti, l'azione umana non è dettata dalla libera scelta verso un bene maggiore, ma è la risposta allo stato di inquietudine in cui ciascun individuo si trova<sup>124</sup>. Solo in

<sup>120</sup> *Morale*, pp. 134-142.

<sup>121</sup> *Ibidem*.

<sup>122</sup> *Ibid.*, p. 139. Cfr. EPICURO, *Epistola III, A Meneceo*, in ID., *Opere*, a c. di M. Isnardi Parente, cit., p. 200. Per quando concerne in pensiero epicureo si veda M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in *Ibid.*, pp. 9-74.

<sup>123</sup> Doc. 4, c. 1v.

<sup>124</sup> Si legge, infatti, negli appunti muratoriani: «non è il più gran bene che determina la volontà, ma qualche inquietudine attuale, e per l'ordinario quella, che è la più pressante. [...] Un picciolo dolore basta per corrompere tutti i gusti e piaceri che noi godiamo. Perciò quello, che determinerà incessantemente la scala della nostra volontà all'azione seguente, sarà sempre l'allontanamento dal dolore, essendo questo allontanamento il primo passo verso la felicità, e senza cui non sapremmo mai pervenirvi». Doc. 4, c. 1v. Era questa un'idea destinata a ritornare nelle pagine della *Morale*, in cui si legge: «Un solo male nelle bilance del nostro amor proprio (non cerco ora se giustamente o no) suol pesare più che cento beni, sembrando a noi che que'cento beni non bastino a farci veramente felici e contenti, laddove la molestia di quell'unico male sia da tanto non solo da contrappesare ma da superare di gran lunga tutto il dolce de que'beni e da rendere con ciò noi miseri e veramente infelici». L'idea era espressa da Locke in *Essay Philosophique* II, XXI, 63, e ripresa negli appunti Muratoriani in Doc. 4, cc. 6r.- 6v. ). Proseguiva il Modenese: «Così un male presente, benché di poca levatura,

presenza di una sensazione di disagio l'uomo è spinto ad agire per sostituire al disagio un più gradevole senso di piacere<sup>125</sup>.

Queste riflessioni lockiane, che inducevano a credere che l'agire umano fosse solo meccanicamente determinato dall'inquietudine, suscitarono le vivaci critiche di Muratori espresse, ancora una volta, nelle pagine della *Morale*<sup>126</sup>:

Pretende il Locke inglese, Autore famoso, ma pernicioso del trattato dell'Intendimento, che non sia il bene che determini la volontà, a volere o sia a bramare un qualche oggetto, ma si bene l' Uneasiness, parola corrispondente al nostra italiano disagio o scontentezza, o Inquietudine imperocché egli, in sentir l'anima della mancanza di tranquillità è cagione che ella formi quell'atto di desiderio o sia una voglia verso del medesimo oggetto. Questo è quel grano e peso, che fa muovere le bilance dell'anima, le quali senza d'esso continuerebbono a starsi immobili e in equilibrio. Così quel sottile filosofo.

Proseguendo idealmente l'argomentazione svolta poco sopra, Muratori aggiunge<sup>127</sup>:

Abbiamo detto di sopra nel cap. XVI dell'Appetito del piacere essere del parere il Locke sottilissimo filosofo inglese, che ogni qual volta la volontà si determina ad operare, ciò provenga dall'uneasiness, cioè dal disagio e dall'inquietudine, che si forma nell'anima; la quale inquietudine attuale e presente non è per lui propriamente diversa dal desiderio; ed è poi quella e non già il maggior bene che muove la volontà ad eleggere o a fuggire or questo, or quello oggetto. Ma sembra a me di avere sufficientemente mostrato di sopra, che non può mai sostenersi una sì generale sentenza, perciocché la sola diritta ragione, riconoscendo il bene che può a noi provenire dalle tali e tali azioni, senza disagio o inquietudine alcuna, placidamente può e suol muovere la volontà a farle.

Come si è visto, infatti, nel pensiero del Modenese «la sola diritta ragione, [...] senza disagio o inquietudine alcuna» poteva indurre l'uomo ad agire bene<sup>128</sup>: seguendo i «consigli» della Ragione, che «[conduceva la volontà] col far argine all'empito della torbida passione», ciascun uomo era in grado di riconoscere il bene

---

come un dolor di denti, una scottatura, fa tanta impressione in noi che dimentichiamo il sentimento gioioso di molti altri beni, ancorché grandi, da noi posseduti». L'idea era espressa da Locke in *Essay Philosophique* II, XXI, 34 e ripresa dal Modenese in Doc. 4, c. 2 r. «Però - concludeva Muratori - l'appetito nostro con più forza e risentimento si muove a difendersi da i mali, che alla conquista del bene». *Morale*, pp. 139.

<sup>125</sup> C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit., p. 128.

<sup>126</sup> *Morale*, pp. 157-158. Le idee lockiane criticate dal Muratori sono espresse in *Essay Philosophique*, II, XX, 6 e II, XXI, 33 e riprese dal Modenese in Doc. 4, c. 1 v.

<sup>127</sup> *Ibid.*, p. 264. L'idea era espressa da Locke in *Essay Philosophique*, II, XXI, 35.

<sup>128</sup> *Ibidem*.

che poteva derivare da un'azione, potendo, quindi, determinarsi liberamente a compierla<sup>129</sup>.

Pur fortemente criticata, questa idea non mancò di suscitare una certa influenza sul pensiero muratoriano. Nelle stesse pagine della *Morale* Muratori affermava che non sempre l'uomo prestava ascolto a tali preziosi consigli, preferendo seguire «la voce e i consigli della passione». In questi casi anche il Modenese ammetteva che era l'inquietudine a determinare la volontà umana. «Non di rado» il disagio [...] [costituiva] il determinatore dell'anima nostra<sup>130</sup> e ciò accadeva quando «la passione [...] [faceva] da avvocato e da sollicitatore, o più tosto da tiranno all'Anima [...]. E allora sì che si verifica[va] il *video meliora, ec.*»<sup>131</sup>. Quando la ragione, il «lume» a noi fornito dalla Natura, era oscurato «co' costumi ed abiti cattivi, colle opinioni false, colle bollenti passioni»<sup>132</sup>, l'uomo non era più in grado di «distinguere ciò che [era] bene vero, cioè atto alla vera felicità, e ciò che [...] [era] vero male» ed era portato a preferire il peggio al meglio<sup>133</sup>. Affermava, infatti, il Modenese<sup>134</sup>:

[La passione] cagiona nell'interno dell'uomo una gran commozione e una molesta inquietudine e parlando allora a noi di trovarci in uno stato infelice, se non ci leviam di dosso quella molestia, acconsentiamo. Oltre a ciò niuna passione ci è che non ci

<sup>129</sup> *Ibidem*. Era questa un'idea particolarmente importante anche in ambito politico. In un altro passo della *Morale*, infatti, Muratori scrive: «Finalmente per quanto sia bello e dolce il comandare ad altri, incomparabilmente è più bello, importante e necessario il *saper comandare a se stesso*. E a questo, a questo più che ad altro, si dee applicare il Saggio. Chi non sa questo, chi si lascia signoreggiare dalle sue Passioni, e trasportar fuori strada da i suoi appetiti, è misero in se stesso, e non è degno d'aver comando sopra gli altri». *Ibid.*, p. 374. Analogamente nella *Pubblica Felicità* Muratori chiede retoricamente al lettore: «Come governar altri, chi non ha per anche imparato a governar se stesso?». *Pubblica Felicità*, p. 32.

<sup>130</sup> *Morale*, p. 158.

<sup>131</sup> *Ibid.*, p. 266. [Corsivo mio]. La citazione del passo ovidiano (OVIDIO, *Metamorfosi*, VII, 20-21), fortemente avvertito dal Muratori, sembra confermare il riferimento implicito al *Saggio* lockiano. La medesima espressione è, infatti, utilizzata anche dall'Inglese in un passo trascritto anche dal Modenese nei suoi appunti, ove si legge: «Uno che sia dato al vino, consideri pure tutti i danni, che ne possano avvenire: se al comparir de' compagni tornano le inquietudini ch'egli patirebbe non andando in osteria, egli vi andrà. L'inquietudine attuale può più sopra di lui, che ogni altro riguardo. *Video meliora & c.* non si può spiegare altrimenti». Doc. 4, c. 2r. Cfr. *Essay Philosophique*, II, 21, 35.

<sup>132</sup> *Morale*, p. 90. La riflessione muratoriana è condotta, ancora una volta, sulla scorta del pensiero ciceroniano. Afferma, infatti, il Modenese: «Che peraltro fin lo stesso Tullio (\*libro III, Tusc. Quaest.) riconobbe contribuire a noi la Natura un certo lume, il quale se non l'opprimissimo co' costumi ed abiti cattivi, colle opinioni false, colle bollenti passioni, basterebbe per iscorta a noi a ben giudicare, e a ben'leggere ed operare».

<sup>133</sup> *Morale*, p. 90.

<sup>134</sup> *Ibid.*, p. 91. L'idea è espressa da Locke in *Essay Philosophique*, II, XXI, 44 e ripresa da Muratori nei suoi appunti. Doc. 4, c. 3v.

proponga o direttamente o indirettamente qualche bene o piacere da conseguire; e quel che è più ci suol offerire beni presenti, e da godersi tosto, purché vogliamo, a fronte de'quali bene spesso e di minor forza ogni bene lontano, benché di gran lunga maggiore.

Le passioni, quindi, erano la causa di un «falso giudizio» che induceva l'uomo a preferire un piccolo bene presente anche ad un grande bene futuro. Questo tema, ampiamente trattato dal Locke, sembra avesse destato in modo particolare l'attenzione del Modenese, che riservava buona parte dei suoi appunti proprio alla traduzione di ampi stralci lockiani sull'argomento.

«Una cattiva comparazione sopra i diversi oggetti del bene e del male considerati nelle cose capaci di cagionare a noi piacere e dolore», era la principale cagione del «falso giudizio»<sup>135</sup>, in relazione al quale l'uomo «non [...] [desidera] sempre il più gran bene»<sup>136</sup>, preferendo «spesso il peggio al meglio»<sup>137</sup>. Il confronto tra un piacere o dolore presente e un piacere o dolore futuro, poteva facilmente indurre a valutare erroneamente il valore del bene ad essi legato proprio perché l'uomo tendeva a misurare «queste due sorti di piaceri e dolori per la differente distanza, in cui elle si truovano» rispetto a lui<sup>138</sup>.

Come gli oggetti a noi vicini passano facilmente per essere più grandi che gl'altri d'una più vasta circonferenza, che son più lontani, così per conto de' beni e de' mali, il presente prende ordinariamente il di sopra e nella comparazione i più lontani hanno sempre dello svantaggio.

Ciò accadeva, in particolare, per «que' piaceri che ci sono incogniti»<sup>139</sup>. Per questo motivo Locke, nella traduzione muratoriana, poteva affermare che «il sentimento presente di una piccola scottatura ha più potere sopra di noi, che le attrattive dei più grandi piaceri considerati in lontananza»<sup>140</sup>, e che «l'inquietudine

---

<sup>135</sup> Doc. 4, c. 5r.

<sup>136</sup> *Ibid.*, c. 3v.

<sup>137</sup> *Ibid.*, c. 4v. L'idea è già presente nel sesto del terzo libro dell'*Etica Nicomachea*, in cui Aristotele parlando della volontà, afferma che per l'uomo virtuoso, oggetto della volontà «è ciò che è veramente bene». «Invece nella maggior parte degli uomini l'errore sembra sorgere a causa del piacere: infatti pur non essendo un bene ne appare. Essi scelgono dunque il piacere come se fosse un bene e fuggono il dolore come se fosse un male». ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1113b 25 e ss.

<sup>138</sup> Doc. 4, c. 6r.

<sup>139</sup> *Ibid.*, c. 6v.

<sup>140</sup> *Ibid.*, c. 2r. Come si legge negli appunti, infatti, «Che non sia il bene, né il maggior bene, benché per tale riconosciuto, il quale determina la volontà, si vede alle pruove. Persuadete quanto volete ad

presente suol esser sempre più forte che l'apprensione dei beni lontani, benché grandi»<sup>141</sup>.

Per Locke, come per Muratori, quindi, l'uomo poteva incombere nel «falso giudizio», ed entrambi, a questo proposito, facevano appello alla libertà dell'uomo di sospendere i propri desideri e le proprie passioni. Come ha notato Luisa Simonutti, la capacità di sospendere l'esecuzione di qualsiasi azione, che accomunava le idee di Muratori al pensiero lockiano, era un tratto centrale della dottrina lockiana della libertà espressa nel *Saggio*<sup>142</sup>.

Anche le riflessioni lockiane sul «potere» dell'anima di «sospendere l'effettuazione d'alcuno de'suoi desideri» furono riportate puntualmente da Muratori nei suoi appunti, ove si legge<sup>143</sup>:

*L'anima ha il potere di sospendere l'effettuazione d'alcuno de'suoi desideri, come la sperienza mostra, e perciò essa è in libertà di considerarli tutti l'un dopo l'altro, di esaminarne gli oggetti, di osservarli da tutte le parti, o di compararli gli uni con gli altri. In ciò consiste la libertà dell'uomo, e dal cattivo uso, che facciamo di tal privilegio, nasce la diversità, di tanti sbagli, errori, e mancamenti, ne' quali ci precipitiamo nella condotta della nostra vita, e nella ricerca della nostra felicità: allorché troppo prontamente noi determiniamo la nostra volontà prima di aver bene esaminato. Chi sa ben sospendere il consenso a i desideri, ha tempo e comodità di esaminare e giudicare il bene e il male in ciò che è per fare. In questo consiste il pregio della nostra libertà. [...] Come la giusta misura della nostra direzione in riguardo alla vera Felicità dipende dalla cura, che noi prendiamo, di non soddisfare troppo prontamente i nostri desideri, di reprimere e moderare le nostre passioni, di*

---

uno, che l'abbondanza è migliore che la povertà: s'egli è soddisfatto di un tale stato, né vi truovi incomodo alcuno non farete mutargli proposito: che un uomo sia convinto della utilità della virtù fino a vedere ch'essa è necessaria a chiunque si propone qualche cosa di grande in questo mondo, o spera d'essere felice nell'altro. Se costui non si sente inquieto di ciò che gli manca, la sua volontà non sarà determinata alla ricerca di questo eccellente bene; ma qualche altra inquietudine, ch'egli sente in se stesso, venendo a traverso, strascinerà la sua volontà ad altre cose».

<sup>141</sup> *Ibidem*. Non sono distanti, a questo proposito, le riflessioni svolte da Muratori nel capitolo XIII della *Morale*, ove si legge: «Così un male presente, benché di poca levatura, come un dolor di denti, una scottatura, fa tanta impressione in noi che dimentichiamo il sentimento gioioso di molti altri beni, ancorché grandi, da noi posseduti». *Morale*, p. 139.

<sup>142</sup> L. SIMONUTTI, *Considerazione su Power e liberty nel Saggio sull'intelletto umano secondo un manoscritto di Coste*, cit., p. 187. Nella dottrina lockiana, infatti, «la vera libertà dell'uomo consiste nella possibilità di sospendere, per volere della propria ragione, l'esecuzione di qualsiasi azione. Tale sospensione (suspension) non è una indifferenza dello spirito alle valutazioni ed ai comandi dell'intelletto, ma l'ambito entro il quale si può attuare il libero arbitrio. Infatti, solo grazie alla soluzione di continuità fra la volontà e l'azione la ragione umana trova lo spazio per esaminare e giudicare quale fra tutti i nostri desideri, se esaudito, ci porterà più vicino alla felicità e per esercitare, così, la propria libertà». *Ibid.*, pp. 184-185.

<sup>143</sup> Doc. 4, c. 4r. cfr. *Essay Philosophique* II, XXI, 47,53.

*maniera che il nostro intendimento possa avere la libertà di esaminare, e la ragione quella di giudicare senza alcuna prevenzione: questo è quello a cui dobbiamo attaccarci principalmente.* In tali incontri noi dovremmo avvezzarci a far prendere alla nostra mente il gusto del bene e del male, reale e effettivo, che si truova nelle cose, e di non permettere, che un bene eccellente e grande, riconosciuto per tale, o supposto possibile, ci scappi di mente, senza conservarne qualche gusto, e sino a che per una giusta considerazione del suo vero prezzo noi avessimo eccitato in noi de i desideri proporzionati alla sua eccellenza, di modo che la sua assenza non ci fosse indifferente, ma ch'ella ci rendesse inquieti, come anche la paura di perderlo, allorché ne godiamo.

Nel pensiero lockiano, quindi, «il primo e più importante uso della libertà» risiedeva nel «reprimere queste precipitazioni cieche»; «la negligenza, la passione, il trasporto, il peso del costume, gli abiti contratti, [...] [infatti, contribuivano] ordinariamente a produrre quei falsi giudizi a cui non si suol badare, e che [...] [avevano] una grande influenza sulla condotta de gli uomini»<sup>144</sup>.

Destinate a non restare fissate soltanto sui fogli di appunti, anche queste riflessioni lockiane furono alla base di alcuni passi della *Morale*<sup>145</sup>:

E perciocché abbiamo gli appetiti e le passioni, che con l'apparenza del bene o del meglio ci spingono, e talvolta con furore ad eleggere ciò che è male per se stesso, o tale perché impedisce a noi o ruba un gran bene: *della libertà, e di una tal forza ha provveduto Iddio l'anima nostra, ch'ella può, se vuole, prevenire e fermare il precipitoso corso di questi sregolati moti, tanto che la mente disamini prima, se veramente sia un bene o un male, l'azione proposta da una passione focosa, con l'antivedere e raccogliere le conseguenze di ciò che è per farsi.* Abbiamo, dissi, la *Libertà*, uno dei primi principi dell'operar morale, e però possiamo, se vogliamo, comandare alla passione, che si fermi e taccia, tantoché si bilanci se quell'opera veramente influisca alla nostra felicità, o pure all'infelicità.

<sup>144</sup> Doc. 4, c. 7v. Non poche sono le riflessioni lockiane sull'influenza del «costume» e degli «abiti contratti» sui falsi giudizi. Si legge, infatti, in un'altra pagina degli appunti: «In effetto la speranza ci rende spesso dilettevole ciò che noi riguardiamo da lungi con avversione e ci fa amare con la repetizione de medesimi atti ciò, che forse a tutta prima e alla prima pruova ci era dispiaciuto. Gli abiti sono possenti malie, e attaccano un sì gran piacere a ciò che siam usati di fare, che noi non sapremmo guardarcene, o almeno omettere senza inquietudine quelle azioni, che una pratica abituale ci ha rendute proprie e famigliari, e per tal via raccomandabili»; «La moda e le opinioni comunemente ricevute, avendo una volta stabilito di false idee nel mondo; e l'educazione e il costume avendo formato de gli abiti cattivi, si perde infine l'idea del giusto prezzo delle cose, e il gusto de gli uomini si corrompe interamente». Doc. 4, c. 8v. Questi passi ricordano molto da vicino le riflessioni con cui Michel de Montaigne indaga l'influenza della «coustume» sull'agire umano, dedicando a questo tema, intimamente legato al discorso intorno alla libertà umana, il capitolo XXII del primo libro degli *Essais*. (MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, cit., I, XXII, pp. 111-127). Si veda, a questo proposito, A. M. BATTISTA, *Nuove riflessioni su Montaigne Politico*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a c. di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, I, Milano, Angeli, 1990, pp. 801-848: 807 ss, poi in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, cit., pp. 249-292.

<sup>145</sup> *Morale*, p. 91.

Dopo aver pazientemente tradotto i passi del *Saggio* che avevano destato in lui maggior attenzione, nei suoi appunti Muratori dava spazio a un puntuale commento che rivela, ancora una volta, l'interesse e lo sconcerto legati alla lettura dell'opera lockiana. Come si è accennato, l'ultima pagina degli appunti racchiude alcune pungenti critiche alla concezione lockiana di libertà, che costituiscono lo spunto principale di alcuni passi salienti della *Filosofia morale*<sup>146</sup>.

Fu soprattutto ricorrendo alla tradizione aristotelica e tomista, letta con gli occhi di un giurista, che Muratori rispose alle riflessioni lockiane che destarono in lui maggiore sconcerto.

Così esordivano le note muratoriane poste in calce alle traduzioni del *Saggio*<sup>147</sup>:

Essere agente significa avere il potere di cominciare un movimento e il movimento non può cominciare necessariamente, perché la necessità del movimento presuppone un potere efficace superiore e irresistibile alla cosa mossa; e per conseguente il principio del movimento non può essere in ciò che è mosso necessariamente. Un agente necessario è una contraddizione manifesta. [...] Allorché noi diciamo nel ragionamento ordinario che i motivi e le ragioni determinano alcuno, non è che una maniera di parlare figurata e metaforica. *L'uomo è quello che si determina liberamente ad operare*<sup>148</sup>. Egli è sì poco possibile, parlando rigorosamente e senza figure, che delle ragioni o percezioni dell'intelletto determinino un'azione, come è che una nozione astratta sia una sostanza o un agente o che ella muova una porzione della natura. Bisogna in fine ammettere un primo motore, in cui per conseguente risieda la libertà d'operare o pure bisogna ammettere una catena infinita ed eterna d'effetti senza cagione: cosa che è una contraddizione.

---

<sup>146</sup> Di particolare interesse sono le riflessioni intorno alla filosofia lockiana contenuti, come si è visto, nei capitoli XVI e XXVII. *Ibid.*, pp. 157-158; 264. Come si vedrà tra breve, merita particolare attenzione anche il capitolo IX. Sulla critica di Muratori a Locke in relazione alla libertà si veda A. VECCHI, *La critica del Muratori al Locke*, cit., pp. 219 ss.

<sup>147</sup> Doc. 4, c. 12r. Secondo quanto affermato da Aristotele, l'uomo non era determinato ad agire da una necessità ad esso esterna, ma l'azione umana è caratterizzata dalla possibilità di una libera scelta. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1112a 30 «Invece deliberiamo sulle cose che dipendono da noi e sono oggetto d'azione»; 1113a11 «Pertanto, poiché l'oggetto della scelta è, fra le cose che sono in nostro potere, oggetto del desiderio sul quale si ha deliberato, anche la scelta sarà un desiderio deliberativo delle cose che dipendono da noi». Sul passo Tommaso commenta: «Sed contra est quod Philosophus dicit, in III Ethic, quod electio est desiderium eorum quae sunt in nobis [...] Respondeo dicendum quod proprium liberi arbitrii est electio». SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa theologiae*, cit., I<sup>a</sup> pars, q. 83, a 3, p. 398.

<sup>148</sup> Le parole di Muratori sembrano qui evocare un'espressione di Tommaso d'Aquino secondo il quale l'uomo «per liberum arbitrium seipsum movet ad agendum». SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> pars, q. 83, a. 1., p. 397.

Quasi compendiando i timori e le critiche espresse nelle sue lettere e riproponendo le accuse di materialismo mosse al Locke dai teologi inglesi, Muratori proseguiva sottolineando che<sup>149</sup>:

La maniera con cui lo *scrittore contraddetto* intende la libertà dell'uomo è questa, cioè che la libertà, o il potere che l'uomo ha di fare ciò che vuole, o ciò che gli piace, è precisamente lo stesso, che sarebbe la libertà o il potere in una bilancia di muoversi come a lei piacesse, o come ella volesse, se si supponesse che la bilancia fosse dotata di assai senso e intelligenza per sentire da qual parte il peso la fa cadere, e per approvare questo movimento, e immaginarsi ch'ella si muove da se stessa benché in effetto alla sia mossa dal peso. Qui è chiaramente il suo pensiero in ciò ch'egli fa consistere tutta la differenza che v'ha tra un uomo e un orologio nella sensazione e nell'intelligenza, senza aggiungervi il potere d'operare. In vece di dire e di porre che l'essenza della libertà consiste unicamente nel potere di operare. Azione e libertà non sono che una stessa idea, e la vera definizione d'un essere libero è un essere dotato di potere d'operare non meno che di ricevere l'azione di un altro.

Muratori concludeva, quindi, mettendo in evidenza come la profonda differenza tra gli uomini e gli animali sembrasse sfumare nella riflessione lockiana<sup>150</sup>:

<sup>149</sup> Doc. 4, c. 12v. Paul Hazard ricorda come, sulla scorta di tali pungenti critiche, Locke divenne un «materialista suo malgrado». P. HAZARD, *Crisi della coscienza europea*, II, cit., p. 310.

<sup>150</sup> Doc. 4, c. 12v. Benché, infatti, come emerge dal terzo libro dell'*Etica*, anche gli animali e i fanciulli partecipino del «volontario», poiché il principio dell'azione è in loro, essi non partecipano della «scelta deliberata», propria solo degli uomini. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1111b8. L'idea è ampiamente commentata da Tommaso nel Commentario al terzo libro dell'*Etica*, dove si legge: «Quaecumque operantur bruta animalia et etiam pueri, operantur secundum passionem appetitus sensitivi: non autem secundum appetitum intellectivum, quia carent usu rationis. Si ergo quae per iram et concupiscentiam et alias passiones appetitus sensitivi fiunt, essent involuntaria, sequeretur quod neque bruta animalia neque pueri voluntarie operarentur. Dicuntur autem voluntarie operari, non quia operentur ex voluntate, sed quia proprio motu sponte agunt, ita quod a nullo exteriori moventur. Hoc enim dicimus esse voluntarium quod quis sponte et proprio motu operatur. Ea ergo quae propter iram vel concupiscentiam fiunt, sunt voluntaria». (SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Sententia libri ethicorum*, Cura et Studio Fratrum Praedicatorum, I, Romae, Ad Sanctae Sabinae, 1969, III, 4, 1111a 25, p. 130); «Quarum primam ponit ibi, *Voluntario quidem enim* etc. Quae talis est. Pueri et alia animalia communicant ipso voluntario, inquantum scilicet proprio motu aliquid sponte operantur, ut supra dictum est. Non autem communicant electione, quia non operantur ex deliberatione, quod requiritur ad electionem: ergo voluntarium est in plus quam electio» (SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Sententia libri ethicorum*, I, cit., III, 5, 1111b 8, p. 132). La stessa idea è sviluppata nella *Summa Theologiae*: «Est autem differentia inter appetitum sensitivum et voluntatem, quia, ut ex praedictis patet, appetitus sensitivus est determinatus ad unum aliquid particulare secundum ordinem naturae; voluntas autem est quidem, secundum naturae ordinem, determinata ad unum commune, quod est bonum, sed indeterminate se habet respectu particularium bonorum. Et ideo proprie voluntatis est eligere, non autem appetitus sensitivi, qui solus est brutis animalibus. Et propter hoc brutis animalibus electio non convenit». SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 13 a. 2, p. 615.

Qual differenza v'ha tra le bestie e gli uomini nell'operare? Eccola. Nell'uomo la libertà fisica è accompagnata dal sentimento o dalla coscienza, ch'egli ha del bene e del male morale, e di là viene che se le dà il nome di libertà per eccellenza. Ma nelle bestie la stessa libertà fisica, o il potere di muovere se stesso, è assolutamente senza il sentimento, coscienza o capacità di giudicare del bene o del male morale; e si appella spontaneità o istinto. Ne' fanciulli v'ha la stessa libertà fisica dal principio, e a proporzione che avanzano in età, e in capacità di giudicare, essi divengono per gradi non già più liberi ma più morali.

Le critiche muratoriane mosse in calce alla traduzione dei più salienti passi del *Saggio* lockiano, trovarono ampio sviluppo nelle pagine della *Morale*, specialmente nel capitolo IX, dedicato proprio al tema della «libertà». Come si è accennato, in più luoghi del trattato Muratori critica l'idea secondo la quale l'inquietudine, l'*uneasiness*, era alla base delle azioni umane<sup>151</sup>. Tale idea connotava, infatti, l'agire umano di una necessità difficilmente conciliabile con la libertà propria dell'uomo. Le riflessioni annotate in calce ai suoi appunti, però, sembrano trovare una collocazione proprio all'interno del capitolo IX, che si chiude con l'espresso richiamo alla dottrina del Locke.

Dedicato alla «libertà, uno dei principi o sia una delle condizioni necessarie delle umane azioni»<sup>152</sup>, il capitolo IX della *Morale* ospita una vasta riflessione dedicata alla volontà e ai suoi «vizi». Si tratta di un tema dalla lunga tradizione giuridica, ed è proprio richiamandosi a questa tradizione che Muratori confuta le idee lockiane.

Il tema della volontà e dei «vizi della volontà» trova la sua origine nel III libro dell'*Etica Nicomachea*, filtrata dalla lettura di Tommaso, che costituisce una sorta di traccia seguita da Muratori nella stesura del capitolo. Così come Tommaso, che segue in gran parte la riflessione dello Stagirita per elaborare il suo pensiero «de voluntario et involuntario»<sup>153</sup>, anche Muratori si riallaccia al pensiero aristotelico nella sua lunga argomentazione nella quale ha largo spazio il dialogo col filosofo inglese.

Nell'intento di dimostrare come la libertà non risieda soltanto nella «una potenza di operare o di non operare» ma trovi la propria essenza nell'«interna

<sup>151</sup> *Morale*, pp. 157-158.

<sup>152</sup> *Ibid.*, pp. 102-112.

<sup>153</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 6, pp. 587-594.

volizione sola»<sup>154</sup>, la riflessione muratoriana si incardina sull'indagine delle cause che escludono la volontarietà di un atto, prendendo l'avvio da un esempio giuridico inerente alla «violenza», la «costrizione come causa dell'involontarietà» con cui si apre il capitolo dell'*Etica*<sup>155</sup>. Si tratta, per usare la categoria giuridica utilizzata anche da Tommaso, della «violentia»<sup>156</sup> che si verifica, secondo lo Stagirita, quando «chi agisce, o chi subisce, non ha nessun concorso: ad esempio se il vento lo porta da qualche parte, o uomini che lo tengono in loro potere»<sup>157</sup>. Collocandosi nel solco di questa tradizione, Muratori afferma<sup>158</sup>:

Facile è il conoscere che se uno prende per forza la mia mano, che ha impugnato un coltello, e bench'io ripugni la spinge ad uccidere una persona; sarà ben la mia mano che avrà tolto a colui la vita, ma non sarò io attore né colpevole di un tale misfatto. È mancata a me la libertà d'operare e contra la mia volontà è seguito il micidio. Però a costituire peccaminosa o virtuosa un'azione, d'uopo è ch'ella proceda dal libero nostro volere e non già da forza o violenza altrui che ci determini a quell'atto. E in fatti ci ha il divino Architetto formati con questo bel pregio, che noi chiamiamo *Liberio Arbitrio*.

È proprio sulla scorta di queste argomentazioni, legate a un tempo alla morale e al diritto, che Muratori rivolge le sue critiche alla dottrina lockiana. Dopo aver sottolineato che, «affinché un'azione dell'uomo possa dirsi buona o cattiva [...] necessaria cosa è in primo luogo che sia fatta con libera elezione nostra», Muratori afferma che «tanto la divina Rivelazione, quanto la naturale Filosofia c'insegnano, aver noi un'interna esenzione da qualunque necessità, principio e mozione antecedente, che determini l'anima nostra a volere, ossia aver noi una facoltà di eleggere il bene e il male»<sup>159</sup>. Rievocando, così, la polemica verso l'«agente necessario» instaurata nei suoi appunti contro Locke, Muratori afferma che «Un

<sup>154</sup> *Morale*, p. 105.

<sup>155</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1110a.

<sup>156</sup> Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 6, a. 4, p. 591: «utrum violentia voluntati possit inferri»: «Quod autem est coactum vel violentum, est ab exteriori principio. Unde contra rationem ipsius actus voluntatis est quod sit coactus vel violentus, sicut etiam est contra rationem naturalis inclinationis vel motus. Potest enim lapis per violentiam sursum ferri, sed quod iste motus violentus sit ex eius naturali inclinatione, esse non potest. Similiter etiam potest homo per violentiam trahi, sed quod hoc sit ex eius voluntate, repugnat rationi violentiae». Cfr. *Ibid.*, I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 6, a. 5, p. 592, «utrum violentia causet involuntarium», in cui più volte rimanda al menzionato passo del terzo libro dell'*Etica Nicomachea*.

<sup>157</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1110 a 3-7.

<sup>158</sup> *Morale*, pp. 102-103.

<sup>159</sup> *Ibid.*, p. 103.

agente che non operi in questa maniera non è un agente, ma uno strumento di un agente superiore che determina e sforza colui ad operare: e per conseguente una pura macchina e una pura materia mossa da altri»<sup>160</sup>.

Nell'intento di delineare i tratti della «libertà essenziale dell'umano arbitrio»<sup>161</sup>, in cui è possibile individuare, ancora una volta, la polemica verso la concezione lockiana di libertà, Muratori espone la differenza tra l'istinto, proprio dei bruti e dei fanciulli, e la libertà per eccellenza, caratteristica dell'uomo, differenza che, come si è visto, non appare così marcata nel testo del Locke<sup>162</sup>. Seguendo fedelmente il dettato aristotelico, mediato dalla lezione di Tommaso<sup>163</sup>, Muratori nota che la «spontaneità» insita nell'istinto, non è da confondersi con la libertà propria dell'uomo, nella quale alla libertà fisica si unisce la conoscenza del bene e del male morale che caratterizzano la «scelta deliberata» della quale «fanciulli» e «animali» non partecipano<sup>164</sup>. Se Locke riduce la libertà a «una potenza di operare o di non operare», Muratori rivendica il ruolo dominante dell'«interna volizione sola»<sup>165</sup> e, per questo motivo, scrive<sup>166</sup>:

Così i fanciulli avanti l'uso della ragione operano molte cose spontaneamente, ma non liberamente e i bruti per necessità appetiscono il cibo e se non sono impediti si portano a prenderlo, e questo lor movimento si può chiamare spontaneo e grato alla lor natura, non iscorgendosi in essi ripugnanza alcuna, né forza esterna che li costringa a questo. Così la pietra, per nostro modo d'intendere, spontaneamente per l'aria scende al basso

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> *Ibid.*, p. 104.

<sup>162</sup> Come si è visto, così scriveva Muratori nei suoi appunti: «Qual differenza v'ha tra le bestie e gli uomini nell'operare? Eccola. Nell'uomo la libertà fisica è accompagnata dal sentimento o dalla coscienza, ch'egli ha del bene e del male morale, e di là viene che se le dà il nome di libertà per eccellenza. Ma nelle bestie la stessa libertà fisica, o il potere di muovere se stesso, è assolutamente senza il sentimento, coscienza o capacità di giudicare del bene o del male morale; e si appella spontaneità o istinto. Ne' fanciulli v'ha la stessa libertà fisica dal principio, e a proporzione che avanzano in età, e in capacità di giudicare, essi divengono per gradi non già più liberi ma più morali». Doc. 4, c. 12v.

<sup>163</sup> Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 13 a. 2, pp. 614-615: «utrum electio conveniat brutis animalibus». Si veda inoltre *Ibid.*, I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 6, a. 2, pp. 589-590: «utrum voluntarius inveniatur in animalibus brutis». Sulle peculiarità del libero arbitrio proprio dell'uomo si veda *Ibid.*, I<sup>a</sup> pars, q. 83, a. 1, p. 397: «utrum homo sit liberi arbitri». In particolare nell'*ad tertium* Tommaso afferma «homo per liberum arbitrium se movet ad agendum».

<sup>164</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1111b 8. Come si è visto si tratta di una distinzione ampiamente trattata anche da Tommaso d'Aquino SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> pars, q. 83, a. 1, pp. 396-397.

<sup>165</sup> *Morale*, cit., p. 105.

<sup>166</sup> *Ibid.*, 104.

se non è ritenuta e solo forzatamente salirebbe in alto; ma questo suo spontaneo moto è congiunto con la necessità naturale, non potendo essa di meno per sua natura di non calare al basso.

La «spontaneità» congiunta con la «necessità naturale», propria dell'istinto, quindi, era «direttamente opposta alla libertà essenziale nelle creature ragionevoli»<sup>167</sup>. Quest'ultima, però, poteva coesistere «con l'operare *Sforzatamente* e mal volentieri e senza che questa, la quale sogliamo chiamar *coazione*, [...] [togliesse] il suo esercizio alla facoltà elettiva, o sia il poter volere o non volere all'uomo»<sup>168</sup>. Era questo un altro caso, per così dire, di scuola, facente capo alla categoria giuridica del «metus» e oggetto d'indagine, ancora una volta, nel primo capitolo del libro III dell'*Etica Nicomachea*<sup>169</sup>. Affinando l'indagine dei casi di «costrizione come causa d'involontarietà», lo Stagirita si soffermava sulle azioni compiute «per paura di mali più grandi a motivo di un qualche bene». Si trattava di azioni «miste», volontarie e involontarie a un tempo, ma in cui predominava l'elemento della volontarietà<sup>170</sup>. Riprendendo l'esempio aristotelico, anche Muratori afferma<sup>171</sup>:

*Gitta in mare il viandante il carico delle sue merci, per salvare la propria vita con alleggerir la nave; e la gitta non già spontaneamente, cioè volentieri, ma Forzatamente e con tal dispiacere, che dietro ad esse quasi va il cuore. Ciononostante egli opera allora liberamente, ed elegge quello che a lui sembra bene o sia men male, e potrebbe anche eleggere il contrario.*

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

<sup>169</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 6, a. 6, p. 592 «utrum metus causet involontarium simpliciter». Tommaso d'Aquino rinvia espressamente al passo aristotelico contenuto in ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1110a 12. Sul *metus* si vedano G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano, Vita e pensiero, 1998, C. SANFILIPPO, *Il metus nei negozi giuridici*, Padova, Cedam, 1934.

<sup>170</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1110a 12.

<sup>171</sup> *Morale*, pp. 104-105. L'esempio, che ebbe una notevole fortuna nei testi giuridici, trova la sua origine nel terzo libro dell'*Etica Nicomachea*. Nel primo capitolo, infatti, lo Stagirita affronta il problema della «costrizione come causa di involontarietà», ponendo la questione della volontarietà o meno degli atti «che si compiono per paura di mali più grandi a motivo di qualche bene». Si legge, infatti: «Qualcosa di questo genere accade anche quando nelle tempeste si getta in mare il carico. Infatti in assoluto nessuno lo getta volontariamente, ma per la salvezza propria e degli altri tutte le persone fornite di senno lo fanno». Aristotele giunge ad affermare che: «Tali azioni sono dunque miste, ma assomigliano piuttosto ad azioni volontarie. Infatti sono oggetto di scelta quando sono compiute e il fine dell'azione varia a seconda della circostanza». ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1110a 10.

Il ruolo della volontà nelle azioni morali era, quindi, essenziale e molto complesso. La libertà, pareva suggerire il Modenese, era difficilmente riducibile soltanto al «potere di muovere se stesso»<sup>172</sup>, ritrovando, invece, il suo fulcro nelle intricate manifestazioni dell'«interna volizione sola» che, pur esternandosi in un'azione, poteva essere «viziata»<sup>173</sup>.

Proseguendo nella sua indagine, Muratori affrontava, quindi, l'ultimo «vizio della volontà»: l'«ignoranza»<sup>174</sup>. Seguendo, ancora una volta, lo schema aristotelico<sup>175</sup>, Muratori affermava che se la «volontarietà» dell'azione poteva coesistere, seppur con le cautele ricordate, con la «costrizione», non era così nel caso dell'ignoranza, purché si trattasse di «ignoranza invincibile», l'ignoranza, cioè, per usare le parole di Aristotele, «dei particolari, vale a dire delle circostanze nelle quali si svolge l'azione e delle cose che ne sono l'oggetto»<sup>176</sup>:

Allorché uno, credendo fermamente di vedere una fiera l'uccide: ancorché l'animale ucciso sia non una fiera ma un uomo, l'uccisore non pecca, perché la mente non ha conosciuto l'oggetto e la malizia di quell'azione e la volontà si è determinata a levare la vita a una fiera (il che da legge alcuna nel supposto nostro non è vietato) e non già a privare di vita un uomo. E però si dice che *l'ignoranza invincibile toglie il volontario*.

Poco dopo, con espressioni che ricordano gli studi legati alla «forza della fantasia», Muratori affermava<sup>177</sup>:

Dirassi che taluno dormendo prorompa in parole sconce e bestemmie; o pure che il corpo suo *durante il sonno* sia portato a movimenti osceni. Costui allora non pecca,

<sup>172</sup> Doc. 4, c. 12v.

<sup>173</sup> *Morale*, p. 105.

<sup>174</sup> *Ibidem*.

<sup>175</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1010a: «è comunemente ammesso che involontarie sono le cose che si compiono per costrizione e per ignoranza».

<sup>176</sup> *Morale*, p. 105. Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*: 1110b 30 e ss: «Infatti non è l'ignoranza che è insita nell'intenzione morale che è causa dell'involontario - essa è causa del vizio - né l'ignoranza della regola universale -infatti si è biasimati per questa-, ma l'ignoranza dei particolari, vale a dire delle circostanze nelle quali si svolge l'azione e delle cose che ne sono l'oggetto. In questi casi, si hanno compassione e perdono. Infatti chi ignora qualcuna di queste condizioni agisce involontariamente». Seguendo lo schema aristotelico, interrogandosi «utrum ignorantia causet voluntarium», Tommaso afferma che: «Sicut cum homo ignorat aliquam circumstantiam actus quam non tenebatur scire, et ex hoc aliquid agit, quod non faceret si sciret: puta cum aliquis diligentia adhibita, nesciens aliquem transire per viam proicit sagittam qua interficit transeuntem. Et talis ignorantia causat involuntarium simpliciter». SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 6, art. 8, p. 594.

<sup>177</sup> *Morale*, cit., p. 105.

perché sospeso e sopito se ne sta in quel punto il potere della mente e della ragione; né è in libertà e balia dell'anima il volere o non volere quelle parole e quei movimenti. *Così de i pazzi e de i farnetici. Così d'altri simili casi.*

E concludeva<sup>178</sup>:

Non potrà taluno uccidere un avversario perché trattenuto da altri, ma niuno può impedirgli che internamente non elegga e desideri quell'omicidio e che non commetta con ciò un vero peccato.

La riflessione muratoriana sulla volontà e i suoi vizi si chiudeva con l'espressa critica alla concezione lockiana di libertà, di cui il Modenese metteva in evidenza l'ambiguità. L'articolata riflessione attorno al preponderante ruolo della volontà nelle azioni umane, elaborata sulla traccia del terzo libro dell'*Etica Nicomachea*, culmina, infatti, con la stoccata espressamente inferta al filosofo inglese e alla riduzione della libertà umana all'«esistenza o non esistenza delle operazioni esterne». Muratori ribadisce che è «l'interna volizione sola» a caratterizzare la libertà umana e afferma<sup>179</sup>:

Che se mai il Locke inglese nel Lib. II, cap. 21 dell'Opera sopra mentovata intendesse di ridurre tutta la libertà dell'uomo al moto e alla quiete del corpo suo, e al produrre l'esistenza o non esistenza delle operazioni esterne, senza riconoscere per fallo e per peccato anche l'interna volizione sola o vogliam dire il solo desiderio di qualche azione malvagia: verrebbe egli a scoprirsi, non dirò solamente falso cristiano, ma anche perverso filosofo. Certo egli poteva qui parlare con chiarezza maggiore. Ma non più di questo.

La chiusa del passo si rivela particolarmente significativa del complesso rapporto che lega il pensiero muratoriano alla riflessione di Locke, guardata costantemente dal Modenese con circospezione e timore ma anche con grande interesse. Quasi compendiando le riflessioni, sorte con la lettura del *Saggio*, annotate in lunghe pagine di appunti e rimediate successivamente nelle sue opere, Muratori riassumeva in questo passo della *Morale* il suo duplice atteggiamento verso la filosofia lockiana. Pur accusando Locke di essere «falso cristiano [...] [e un] perverso filosofo», Muratori temperava tali accuse, sottolineando l'oscurità del pensiero

---

<sup>178</sup> *Ibidem*.

<sup>179</sup> *Morale*, pp. 105-106.

dell'Inglese e ammettendo che, particolarmente in merito alla questione della libertà, egli «poteva [...] parlare con chiarezza maggiore».

Con queste riflessioni si chiudeva il lungo dialogo con Locke che, se difficilmente può essere inteso come «vero interlocutore della *Morale*», occupa però un posto di rilievo tra i suoi autori di riferimento<sup>180</sup>. Pur combattendo, con gli strumenti del giurista, quanto della dottrina lockiana appariva contrastante con la fede cristiana, Muratori contribuiva a diffonderne le idee.

---

<sup>180</sup> Come nota Chiara Continisio, «alcuni studiosi della *Filosofia morale* hanno fatto di Locke il vero interlocutore della *Morale* [ma] la trama di rimandi [si presenta] molto più spessa e intricata di così». C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni*, cit., p. 124. Secondo Vincenzo Ferrone, ad esempio, John Locke risulta l'«interlocutore privilegiato» della *Morale*. V. FERRONE, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo settecento*, Napoli, Jovene, 1982, p. 443.



## **APPENDICE**

## DOCUMENTO 1

**[c. 1r] Institutiones Civiles Lodovici Antonii Muratorii ex Vineola Sub Excellentissimo D. Doc. Hyeronimo De Pontianis, In Almo Coll. B. M. et D. Caroli, Mutinae. Liber primus. Die 5 Novembris 1691.**

Modena, Biblioteca Estense, Archivio muratoriano, Filza I, fascicolo 11, cc. 1r-8v. 9 quaderni in quarto, di cui il sesto mutilo, mm. 159x220; cc. 155; scritti tra il 5 novembre 1691 e il 13 maggio 1692. Cfr. L. VISCHI, *Archivio Muratoriano*, Modena, per Nicola Zanichelli, 1872, p. 59.

[c. 2r] Ad Institutiones Civiles.

Legum, quibus tota hominum Respublica regitur, laudes exponere non aliunde laboriosum foret, nisi quia earum multiplicitas compendii impatiens longævum postuleret sermonem, quin earum paratitla aggregare si quis contenderet, Asiatico lassatus calamo provinciæ succumberet. Earum originem si spectes a Deo auctore deducitur, qui primas Adæ horas præceptiva lege signavit, quæ condendarum legum, totiusque orbis vicaria potestate civiliter regendi facultas ad Romanorum Imperatorem delapsam se monstrat, et Verbum caro factum indicavit, diu sub Cæsaris Augusti, descriptione Catholica natum, reddite, etiam, iussit, quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo<sup>1</sup>, quamvis enim divisa orbis dominia multiplicato regimine, multiplicatas etiam potestates, videantur testari, hoc tantum eo evenit modo, quo in humano corpore membrorum multiplicitas sub unico tantum subsistit capite, quod unitatem dominantis ostendat, et quemadmodum si Deus unum Angelum a sua potestate eximeret, non tantum ille Angelus esset Deus, ita etiam universalem subiectionem temporales quæque potestates Imperatorii delegare non possunt, in cuius sinistra manu, terraquea sita est moles unde, ut dixit Panormitanus, totus orbis unum territorium est Imperatoris qui a Baldo dicitur legatus, et Proconsul Dei, et Ippolitus Marsiglius eundem appellat Vicarium Dei in temporalibus, et corporalis mundo Deus dicitur ab eodem Baldo.

Sed quis me a legum ad legumlatorum laudes transvexit? Si non aliunde iuris sanctiones venerari cogere, ipsa legum iam ubique approbatarum necessitas ad id impelleret, per quas honestum [c. 2v] a turpi, iustum distinguimus ab iniusto. Qui

---

<sup>1</sup> Mt., 22, 21.

enim fiet, ut homo vel propriam, vel alienam rem gerat, si iustitiæ præceptis non erudiat? Neque disceris iam nunc Fetialibus, et Patratis Patribus abdicatis, rem omnem armis geri, ita ut fateri iam liceat primævæ antiquitatis iura, armis restituta, quibus supra leges abundare apud aliquos opinio, vix enim operæ pretium audire hæc crediderim, quod omnis sapientia a Domino Deo est, et cum illo fuit semper, et ante quum, nonne iudiciorum forma in Paradiso terrestri ortum habuisse post primum parentum lapsum dicenda est? Convincit magis quod iure gentium introducta sunt iura, et distincta dominia. Jus igitur antiquius erit, quam bellum, et arma; nonne omne generans antiquius suo genito, et omnis causa prior causato? Antiquitate autem non solum armis præcedunt iura, sed et nobilitate; omne enim regens est nobilius recto secundum *Philosophum Primo Politica cap. 3*<sup>2</sup>. Ministeria autem militaria legibus regi non ambigitur, et nec apud barbaras gentes bellum aliquid non sub aliquo, saltem putativi iuris velamine incohatur. Nonne? Sed quid hic immoror, lucidum decantas solem? Exlegem date Rempublicam, pessum ibit. Etiam itaque candidi adolescentes iuris prudentiam ulnaturi, sedula mentis industria indagare satagite, ut nobis Reipublicæ, mundo eruditi, proficui, spectabiles, quid iura valeant, annuentibus D. O. M. B. M. Semper Virgine, et D. Dionyso Areopagita, experimento comprobetis.

### **Institutionum Imperialium liber primus.**

#### **De iustitia et iure**

#### **Titulus primus**

Data opera Imperatoris Iustiniani orationem prodromam ad studiosos adolescentes mitto, rem habens, cum iis, quibus connata est discendi cupiditas [c. 3r] et frustraneum novi generosos æquos calcaribus sollicitare, quos plerumque nimia stimulatio; aut brevi latratos reddit, aut disciplinam demum nauseantes molestiam pertinaci segnitie compensant, id quidem dictum volo, non sufficere discipulum

---

<sup>2</sup> [corsivo mio]; Cfr. SANCTI THOMAE AQUINATIS, *Quaestiones Disputatae. De Veritate*, I, cit., q. 22, a. 11, argumentum 5, p. 406: «Praeterea, regens est nobilius recto. Sed intellectus regit voluntatem. Ergo est nobilior voluntate».

moram trahere in studio, nisi studeat, nec diligentis scholaris munium est, ut cum audit doctorem, tegulas numeret, vel faciat castra in mari, ut monet *Glo. finalis in l. unica C. de studiis liberalibus urbis Romæ lib. 11*<sup>3</sup>, sed dum in ipso vigilat lecto, audita recolligat, nam / Sumpta parum prodest, quæ mox emittitur, esca / Bos quibus est pastus ruminat hæc eadem<sup>4</sup>.

Quod autem attinet ad magistrum, humilem, et benignum Auditoribus debere esse iam novi, et humiliter debere docere, non cum austeritate, et potentia legitur in *c. non habet 46 dist.*<sup>5</sup>, nimia enim sævitia præceptoris culpæ comparatur in *l. præceptoris ff. ad legem Aquiliam*<sup>6</sup>, cum rem habeat non cum animalibus ratione expertibus, sed cum illis, quos aliarum scientiarum lima polivit. Idemque qui se gerere debeant, cum præceptore suo sunt edocti, sciunt enim non garritu, nec altercationibus cum magistro certandum, non cavillationibus intercipiendum, sed humano affatu alloquendum, et eius opiniones quantum fieri potest deffendendas, exemplo Cassii iurisconsulti in *l. dicere ff. de receptis arbitris*<sup>7</sup>.

Duplex igitur ad præsentis Rubricæ intelligentiam solet assignari Iustitia, altera, quæ universalis dicitur, seu legitima, partialis altera<sup>8</sup>. De prima, quæ omnium virtutum parens est, et quæ alio nomine plena virtus appellatur in can. *Fortitudo 23, Quæstio 3*<sup>9</sup>, Imperator non agit, et de ea potius ethici tractant ex instituto, et idem ad Iustitiam partialem descendens eam deffinit, quod sit constans, et perpetua voluntas ius suum

<sup>3</sup> [Corsivo mio]. *Codicis Dn Iustiniani...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576, gl. *auerat ad l. unica, C., De studiis liberalibus urbis Romæ*, (C. 11, 18, 1), col. 142.

<sup>4</sup> GODEFRIDI PRIORIS, *Epigrammata*, 207. T. WRIGHT, *The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the Twelfth Century, Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages*, no. 59, vol. 2, London, Longman & Co., 1872 (Kraus Reprint LTD, 1964) pp. 103-155: 137 «Intermittere philosophiam omittere est. Intermissa diu tanquam si prorsus emissa, Candide, Lucili, philosophia valet. Discendi modus est, dum te nescire videbis; Disce, sed assidue; disce, sed ut sapias. Sumpta parum, prodest, quæ mox emittitur esca, Bos quibus est pastus, ruminat hæc eadem».

<sup>5</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, editio lipsiensis secunda, instruxit Aemilius Friedberg, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1879, *c. hoc habet*, 1, D. XLVI, col. 167.

<sup>6</sup> [corsivo mio] *Digestum Vetus...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs ...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576, *l. Praeceptoris, ff. ad Legem Aquiliam*, (D. 9, 2, 6), col. 846.

<sup>7</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Dicere, ff. de receptis arbitris*, (D. 4, 8, 23), col. 495.

<sup>8</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 58, a. 5, p. 1334; *Ibid.*, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 58, a. 7, p. 1336.

<sup>9</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani, c. fortitudo*, 5, C. XXIII, q. 3, col. 897.

cuique tribuendi, et in hoc differt a iustitia legitima, quod partialis privatorum, bonum autem publicum respicit iustitia universalis, quæ quidem est circa virtutes, ubi partialis [c. 3v] circa bona corporalia, divitias, et honores versatur. Hanc itaque ut supra deffinivit Iustinianus, et circumscriptis sophismatum ambagibus dicitur constans, et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, ex eo quod homini a Natura congenita sit iusti, atque iniusti Idea, quæ mordicus eius cognitioni adhærescit, ut quantum vir excutere nitatur, fortius radices agat, et quamvis nonnulli iniquitatibus obsecudent, intimum tantum testem ad iusta opera promoventem, velint, nolint, patiuntur, et huc collimat constantia, et perpetuitas voluntatis, quæ iustitiæ inesse dicitur in eius deffinitione.

Subdividitur iustitia partialis in commutativam, et distributivam<sup>10</sup>. Per primam ius suum cuique tribuentes proportionem arithmeticam servamus, per alteram autem geometricam, hæc consideret æqualitatem iuxta personarum, et circumstantiarum qualitatem; illa autem rem indivisibiliter attingens religiose æqualitatem attendit, unde circa pacta, et contractus, distributiva autem circa honores, poenas et præmia versatur, et idem commutativa dicitur arithmetica, quæ debita secundum suum esse numerale exæquat, geometrica autem alia, quæ mutuam proportionem considerat.

Imperialem semitam sectantes Iurisprudentiam definimus quod sit: humanarum, divinarumque rerum notitia iusti, atque iniusti scientia. Scientiam igitur illam deffinit hic Imperator, qua iurisconsulti iustum discernentes ab iniusto unicuique suum tribuunt, et quoniam hæc prudentia iuris non sæcularia dumtaxat, et politica, sed etiam divina, et ad res sacras spectantia respicit, idem dicitur humanarum, divinarumque rerum notitia, et non ab re, quod teste *Philosopho in primo Politica*<sup>11</sup> divinum, humanumque ius primæ sunt Reipublicæ partes. Respublica sine perturbatione quiescet vix, si iurisprudentes agenda non indicent.

Huc igitur tota iuris, et legum familia unice tendit, aureo fulta trium præceptorum tripode, quæ sunt, honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique tribuere; ad quæ solius etiam naturæ nostræ ratione suadente instigamur. [c. 4r] Et quidem quoad primum iuris preceptum statum hominis monasticum respicit, dum enim ab hominum

<sup>10</sup> SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ac</sup>, q. 61, a. 1, p. 1348.

<sup>11</sup> [Corsivo mio].

congregatione secretus vivit, nec alios homines in usu habet, alio vinciri præcepto non potest, præter vitæ honestatis; alia enim duo præcepta sunt ad alium, et notum est, quod relativa sunt simul, saltem intelligentia, a qua simultaneitate primum hoc præceptum, vel abhorret, vel salutem præscindit.

Quoniam autem homo inter alios homines degens, vel potest inter eos degere, ut homines sunt, vel ut cives, idem alterum non lædendo, nisi iustitia adsistente; 2° præcepto obtemperat, vel inter cives degens et rempublicam administrans ius suum tribuit cuique, et hæc quidem postrema præcepta iuris, evangelium etiam inculcat, quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris<sup>12</sup>, et sane non aliunde prælia, seditiones, tumultoque rempublicam agitant, nisi quod vel quod alienum est, mihi tribuitur vel quod meum aliis, unde Proloquium: Meum, et tuum turbant humanum otium, *cap. de dilectissimi 12 quæstio prima*<sup>13</sup>.

Ut itaque civilis vita recte instituat, satagit prudentia iuris, quod quidem ius generaliter sumptum, aut publicum est, aut privatum. Publicum personas publicas, et ipsum Reipublicæ statum, sicut etiam res sacras, et sacerdotes considerat, de quibus Imperator hoc loci non agit; privatum autem ius ad singulorum hominum utilitatem spectat, prout aut liberi sunt, aut servi, aut contrahunt, aut succedunt aut delinquent, et de hoc privatorum iure Iustinianus agere intendit, quod trifariam dividitur, vel enim naturalibus, vel gentium, vel civilibus præceptis moderatur, unde sequitur.

## **De iure naturali, gentium et civili**

### **Titulus secunds**

Quamvis homo ad brutorum differentiam rationis sit compos, commune tantum ius quoddam inter utramque speciem dignoscitur, et hoc ius naturale noncupatur, quod deffinitur: quod natura omnia animalia docuit, instinctus enim quosdam, et inclinationes in cuiusque generis animalibus observamus, quæ ius naturale dicuntur, quoniam tantum in hominibus ratio eminet, hinc communi calculo divisum est ius naturale in primævum, et secundarium.

---

<sup>12</sup> Mt., 7, 12.

<sup>13</sup> [Corsovo mio]. *Decretum Magistri Gratiani, c. dilectissimis*, 2, C. XII, q. 1, coll. 676-677.

Primævum est instinctus ille, quo mares feminis coniunguntur, filios alunt, [c. 4v] tumentur, violentiam per vim repellunt etc., quæ quidem vel in ipsis irrationalibus sensim observamus; hoc autem ius prae se dicitur naturale, quod animalibus tam rationalibus commune sit, quam irrationalibus.

Secundarium, et de solis hominibus prædicabile naturalis quidem instinctus est sed ministerio rationis docet, quomodo rationabiliter operantes primævo iure naturae operantur, et sic qualiter honeste se debeant gerere in matrimoniis contrahendis, filiis alendis, educandis etc.

In itaque quod iure naturae spectato parentes filios alere tenentur, concordat *Lex*. in *l. si quis a liberis in princ. ff. de liberis agnoscendis*<sup>14</sup>. Iura tantum positiva hoc ordine hanc parentum obligationem temperarunt, ut usque ad triennium mater filiis non alat, et exinde pater *l. pe. C. de patria potestate*<sup>15</sup>, unde *Glos. pe. in Cap. Fin. de conversione Infidelium* versificat: Mater alit puerum trimum trimoque minorem/ Maiorem vero pascere patris erit<sup>16</sup>.

Quod autem dicitur de parentum obligatione circa filiorum alimoniam procedere est intelligendum, nisi filius sit dives, vel artifex, vel talis, qui sibi alimenta quærere possit, dicta *l. si quis a liberis*<sup>17</sup>, tunc enim intrat adagium, qui non laborat, non manducat, *Glos. in l. quamvis, verba denegandam, ff. de damno infecto*<sup>18</sup>.

Quæmadmodum autem filiis cuiuscumque rationis sint, parentes alimenta suppeditant, ita et filii vices rependunt parentibus, *Autem si pater, C. divortio facto*<sup>19</sup>, quamvis enim amor descendere dicatur, non ascendere, regutala tantum ratio benefaciendum benefacientibus suadet *l. sed et si lege ss. Consuluit ff. de petitione*

<sup>14</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Infortiatum...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576, *l. Si quis a libertis, ff. de liberis agnoscendis*, (D. 25, 3, 5), col. 83.

<sup>15</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani*, gl. *trimo ad l. Nec filium, C., De patria potestate* (C. 8, 47, 9), col. 1675.

<sup>16</sup> [Corsivo mio]. *Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integritate una cum glossis restitutæ*, Romae, In aedibus Poluli Romani, 1582, gl. *post triennium ad c. Ex litteris, De conversione infidelium* (c. 2, X, III, 33), coll. 1277- 1278.

<sup>17</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Infortiatum, l. Si quis a libertis, ff. De liberis agnoscendis* (D. 25, 3, 5), col. 83.

<sup>18</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576, gl. *denegandam ad l. Quamvis alienus, ff. De damno infecto, (D. 39, 2, 10)*, col. 44.

<sup>19</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani, l. Si pater, C., Divortio facto* (C. 5, 24, 1), col. 908.

*hereditatis*<sup>20</sup>. Quando autem alimenta denegari dicuntur, omnia ea veniunt, quæ ad vivendum necessaria sunt, cibus, potus, vestis, habitatio, stratum, ecc. *l. legatis, ff. de alimentis negatis*<sup>21</sup>.

His ita de iure naturali prælibatis, deffinitur ius gentium: quod naturalis ratio [c. 5r] inter omnes homines constituit, et inter eosdem peræque custoditur, quod ut videre est, ut pote coincidens cum iure naturæ, bis sectum similiter fuit. Aliud enim dictum est primævum, seu primarium, secundarium aliud.

Primarium ius gentium, reapse est ipsum naturæ ius secundarium, quod inter solos homines commune ab ipsa eorum origine, eisdem connatam per boni, et mali ideas, naturali lumine quid agendum sit, quid omittendum erudiuntur, et huc referri posse videntur, tria superius dicta principia, honeste vivere etc.

Ius gentium secundarium est, quo communiter gentes utuntur, recta quidem ratione duce, sed necessariis, et exigentis rerum, sic postulantibus inductum fuit, cuius plures sunt effectus, quorum:

Primus est Religio erga Deum *l. veluti ff. De iustitia, et iure*<sup>22</sup>, cum enim vel beneficia insperata recipiant homines, vel non expectatis, nec prævidibilis afflicentur suppliciis, ita quod tanti ponderis humanæ vires non esse cognoscantur, sed necessarium sit vim quandam superiorem esse, quæ gubernet, et regat, communi usu inductum est, ut deus tamquam hominum moderator, et arbiter ubique colatur, et quamvis apud vesanos antiquos non defuerint, qui homines inter deos voluerint reputare, insanias tantum suas satis, vel natura, vel alter homo ridarguit; nam missis aliis Philippus Macedo arrogantiam medici sui Menecratis, qui ad eum scripserat cum hac salutatione: Philippo Menecrates Iuppiter salutem apertissime notavit ita rescribens: Philippus Menecrati salutationem, sed et eidem epulanti nihil iussit apponi, præter acerram, thus, suffitum, ut premente fame sese hominem esse agnosceret, quæ deliria tantum satis indicant, ut de Deo cogitare eique cultum adhibere pæne cum natura inoleverit.

<sup>20</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Sed et si lege, § Consuluit, ff. de petitione hæreditatis* (D. 5, 3, 28), col. 618.

<sup>21</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Infortiatum, l. Legatis, ff. de alimentis et cibariis legatis*, (D. 34, 1, 6), col. 1125.

<sup>22</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Veluti, ff. de iustitia et iure* (D. 1, 1, 2), col. 13.

Secundus est pietas igitur parentes, et patriam, et per hunc sicuti instruimur pro patria stare, eandemque viriliter deffesare, ita et parentum iussis obtemperare in necessitatibus subvenire etc. cum semper sancta, et honesta videri debeat filio persona patris, *l. alioquin abiecta* [c. 5v] *sit, et vilis l. fin. C. qui, et adversus quos*<sup>23</sup>. In concursu tantum parentum, et patriæ, pro patria potius, quam pro patre stare debemus *l. postliminium. ss. filius ff. de captivis*<sup>24</sup>; per patres enim nostros soli nos sumus, sed per patriam nos et parentes nostri. Ex quo oritur, quod filius possit impune patrem occidere, qui patriam delendam invadat *l. minime ff. de Religiosis, et sumptibus funerum*<sup>25</sup>.

3us. Juris gentium effectus sunt bella, quorum quidem inductio a magna necessitate processit, plerumque enim non aliter coerceri finitimæ gentes, vel propulsari iniuriæ, vel quod nostrum est, alteri potest, nisi armata manu fiat via; quod sane malum cum iam ubique gentium grassetur, merito a iure gentium processisse bella dicuntur. Belli tantum ratio ex iniquitate nostra procedens iusta est ad pacem, ut in *c. noli existimare 23 quæstio prima*<sup>26</sup> unde ad pacem bellandum est, non ambitione regnandi; pugna enim et victoria cum bonorum, malorumque plena sit, non propter se expetenda est, sed elligenda propter pacem, et tutam vitæ tranquillitatem, et ut dixit Augustinus in dicto *c. Noli*<sup>27</sup>: non debet pax quæri, ut bellum exerceatur, sed bellum geritur, ut pax aquiratur.

Curare autem debet qui bellum indicit, ut suam non abhorreat causa a iustitia, et bellum iustum esse dupliciter potest, vel ex parte subditorum, vel ex parte principis illud indicentis, ex parte quidem subditorum ratione obedientiæ, quando subditi de mandato sui principis pugnant, nam eodem ipso, quod faciunt virtute mandati, licite faciunt, licet mandans illicite faceret, cum debeant superiori obedire, et idem de occisionibus non tenentur nec quoad Deum, nec quoad mundum, dummodo depravatam conscientiam non habeant vel cupiditate, vel crudelitate, sed solum

<sup>23</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani, l. Cum apud, C. Qui, & adversus quos*, (C. 2, 42, 2), col 317.

<sup>24</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Postliminum, § Filius, ff. de captivis* (D. 49, 15, 19), col. 1514.

<sup>25</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Minime, ff. de religiosis et sumptibus funerum* (D. 11, 7, 35), col. 990.

<sup>26</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani, c. Noli Existimare, 3, C. XXIII, q. 1, col. 892.*

<sup>27</sup> [Corsivo mio] SANCTI AURELII AUGUSTINI, *Epist. 189 ad Bonifacium*. Cfr. SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, cit., II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 40, a. 1, p. 1267.

faciant obediendi causa, nam si reum faciat Regem iniquitas imperandi, innocentem tantum militem ostendit ordo serviendi *c. quid culpatur 23 quæstio prima*<sup>28</sup>.

Ex parte autem principis iustificatur bellum ex causa. Primo quando geritur, ut bona pax habeatur, quæ aliter haberi non potest, dicto *c. Noli*<sup>29</sup>. 2° Si fiat pro repetendis rebus, quæ aliter recuperari non possunt; nam in hoc casu posset etiam vassallus, non obstante fidelitatis sacramento dominum deprædari [c. 6r] et quod de rebus dicitur recuperandis, intelligitur etiam de iniuriis propulsandis; sicut etiam Religionis causa, quo quidem casu meliori alea decertari solet. Baculus siquidem arundineus Rex Ægypti, super quem si aliquis innixus fuerit, confringitur, et perforabit manum innitentis, *ut 23 quæstio prima in prin*<sup>30</sup>.

Observo autem, quod cum iustum bellum susceptum fuerit, utrumque aperte pugnetur, an ex insidiis, nihil ad iustitiam pertinet *c. Dominus noster 23 q. 2*<sup>31</sup>. Ubi etiam monemur non omnibus fas esse bellum indicere, sed soli principi, quamvis olim hostes proprie essent solum illi, quibus populus Romanus bellum indicebat *l. hostes ff. de verborum significatione*<sup>32</sup>. Observo similiter, quod christiani in bello iusto possunt, quemadmodum utuntur elephantis, et aliis bestiis, uti auxilio infidelium, sicut Machabæi, qui fuerunt viri sacri, et sancti, et iniverunt ligam cum Romanis, qui tunc erant gentiles, ut mutuo se adiuverent, sicut etiam fideles in bello iusto licite adiuvant dominum infidelem, ut ex littera *c. Iulianus*, et *c. si Dominus ii, q. 3*<sup>33</sup>.

Sed hæc semper vera sunt, quando bellum sit iustum, quæ iustitia quidem, l. ex natura rei non possit ab utraque parte esse, sæpe tantum ex communi doctorum calculo potest utrinque bellum iuste geri, puta, quod altera pars ignoret invincibiliter ius alterius, sed quoad milites si recte supponunt iustitiam belli, sive subditi sint, sive conductitii et idem pugnare possunt, dum eis non constet de iniustitia, nec prævium

<sup>28</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Quid culpatur*, 4, C. XXIII, q. 1, coll. 892-893.

<sup>29</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Noli existimare*, 3, C. XXIII, q. 1, col. 892.

<sup>30</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, dictum ante c. *sex*, 1, C. XXIII, q. III, col. 895.

<sup>31</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Dominus Deus noster*, 2, C. XXIII, q. 2, col. 894.

<sup>32</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum*, l. *Hostes*, ff. *de verborum & rerum significatione* (D. 50, 16, 118), col 1658.

<sup>33</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Iulianus*, 94, C. XI, q. 3, col. 669; *Decretum Magistri Gratiani*, c. *Si Dominus*, 93, C. XI, q. 3, *Ibidem*.

examen est necessarium, si non dubitent, præsumere enim debent iustitiam belli, et a principe, ad quem spectat fuisse examinatam.

Dixi, utrinque saltem formaliter posse bellum esse iustum, sicut contingit in servo bello capto, cui licitum est fugere, et tantum si fugerit potest eum dominus punire, et sicut reus potest efracto carcere erumpere, et tantum si id fecerit, puniri potest.

Hucusque de bello publico dictum est, datur autem aliud bellum, quod privatum dicitur, nam a privatæ auctoritatis viro infertur, et hoc regulariter est illicitum, nisi fiat [c. 6v] ad vitæ, vel rei propriæ deffensam, et cum moderamine incupatæ tutelæ. Contigit igitur aliquando vim nobis inferri, aut personalem, aut vim, et tunc si vim propulsemus cum moderamine inculpatæ tutelæ, nullum delictum patramus. Hoc autem moderamen in pluribus consistit.

Primo attenditur modus, nam si sine armis invadimur, vel si aggressor sit solum munitus virgula, non debeo cum armis periculosus resistere, de quo tantum firma non potest dari regula; nam hæc debent intelligi cæteris partibus; alias si invasor potius posset baculo, quam invasus ense, potest ense etiam usque ad transverberationem invasorem repellere absque eo quod teneatur fugam arripere, si ex ea gravem ignominiam contraheret, quam subire non tenetur *l. item apud ff. de iniuriis*<sup>34</sup>, et dum dico aggressorem sic posse repelli non intelligo quod hoc fiat post iniuriæ illationem, cum non teneamur iniuriis obviam ire, et satius est intacta iura servare, quam post vulneratam causam remedium quærere, ut in *l. fin. C. quibus causis restitutio ecc*<sup>35</sup>, et, si primum ictum recipimus, forte non erit postea locus deffensioni, ut in *l. prima ss. cum arietes ff. si quadrupes pauperiem*<sup>36</sup>. Pro quo tantum adverto, quod verisimilia debent præcedere indicia, quod manifeste agressor intendat offendere, et aggressus aliter se tueri non possit, quod aliqui non minantur, quin percutiant, alii tamquam aestivum tonitru multum rumoris, parum ruinæ causent, et tum quidem non est cur illico armis utamur.

<sup>34</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Item apud, ff. de iniuriis et famosis libellis*, (D. 47, 10, 15), col. 1232.

<sup>35</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani, l. Sancimus, C. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est* (C. 2, 41, 5 ), col. 316.

<sup>36</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Cum arietes, ff. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*, (D. 9, 1, 11), col. 842.

2° attenditur tempus. Nam hæc debent fieri incontinenti, et flagranti crimine et sanguine *l. 3 ss. eum igitur ff. de vi et vi armata*<sup>37</sup>, et ratio est, quod si exinde fierent, potius vindicta esset quam deffensio, quæ non singulis, sed iudici permissa est *l. non est singulis ff. de re iudicata*<sup>38</sup>; si tantum percussor paret se ad feriendum 2°, vel putetur aliter non destitutus, potest statim repercuti, sed si rursus percutere non sit paratus (cum [c. 7r] iniuria iam illata repelli non possit) repercuti non potest. *Glos. in l. si ex plagis ss. tabernarius, nisi data ff. ad legem Aquiliam*<sup>39</sup>.

Hæc omnia quidem procedunt, quando agitur de iniuria personali, sed quando de reali agitur, solet communiter approbari, quod fur nocturnus possit omnino impune occidi, et hoc quidem duplici ratione, quod fur nocturnus non præsumitur solo animo furandi venisse, sed etiam animo occidendi, et quod ea quæ noctu surripiuntur, ordinarie recuperari non possunt, ignoto fure, si autem fur sit diurnus, et telo se deffendat, dum dominus vult impedire, ne rem conferat, similiter occidit potest, ea ratione, quod rei familiaris periculum, miscetur cum periculo personæ. Sed si fugiat cum re, non est licitum furem occidere, cum vita hominis præferenda sit rebus, sed quoad hoc communiter etiam receptum est, quod si res oblata sint magni momenti, nec sit probabilis spes eas recuperandi, saltem laicis licitum est furem occidere, et hæc probantur ex *c. Interfecisti*, et *c. 3 de homicidio*<sup>40</sup>, *c. olim de restitutione spoliatorum*<sup>41</sup> *c. dilecto de sententia excommunicationis in 6*<sup>42</sup>, *l. furem, ff. ad legem Corneliam de sicariis*<sup>43</sup>, et *l. 4. ff. ad legem Aquiliam*<sup>44</sup>.

<sup>37</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Idem est, § Eum igitur, ff. De vi et de vi armata* (D. 43, 15, 3), col. 624.

<sup>38</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Non est singulis, ff. de regulis iuris* (D. 50, 17, 137), col. 1725.

<sup>39</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, gl. nisi data ad l. Si ex plagis, § Tabernarius, ff. ad Legem Aquiliam*, (D. 9, 2, 53), col. 873.

<sup>40</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Interfecisti, X, de homicidio voluntario vel casuali* (c. 2, X, v, 12), col. 1696.

<sup>41</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Olim, X, de restitutione spoliatorum* (c. 12, X, II, 13), col. 631.

<sup>42</sup> [Corsivo mio]. *Decretalium Domini Bonifacij Papæ Octavi, in Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum*, Romæ, In aedibus Populi Romani, 1582, c. *Dilecto*, VI, de *sententia excommunicationis*, (c. 6, VI, V, XI), col. 716.

<sup>43</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Furem, ff. ad Legem Corneliam de sicariis* (D. 48, 8, 9), col. 1339.

<sup>44</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Netus, l. Itaque, ff. ad Legem Aquiliam*, (D. 9, 2, 4), col. 845.

4° A iure gentium servitutes processerunt, nam cum bello captos occidi non semper expediat, vel propter permutationem sæpius necessariam, vel propter eorum operas adhibendas, vel quod inhumanum vidieatur contra vinctos sævire, hinc gentium moribus introductum est captos servari, et sic victorum servos fieri, quod quidem ut videre est, naturali rationi admodum est consentaneum, in hoc tantum quod est, natos ex utero servo servos esse, *l. partuum C. de rei vindicatione*<sup>45</sup>, contendunt aliqui a ratione naturali aliquatenus distare.

5° Iuris gentium est, dominiorum distinctio; si enim vix intra suos limites pacifice degunt homines, quid non operaretur amor sceleratus habendi, si pro cuiusque libidine hominum disponendi res essent communes? Hoc igitur iure termini, et confinia rebus sunt posita, ut quilibet sua sorte contentus alienas res non occupet *l. si constiterit C. finium regundorum*<sup>46</sup>.

6° A iure gentium pæne omnes contractus processerunt, ut locationis [c. 7v] pignoris venditionis, ecc. Non dixi omnes, quod stipulationes, litterarum obligationes, enfiteusis, et propter nuptias donationes a iure civili emanarunt *Glos. in l. ex hoc iure ff. de iustitia, et iure*<sup>47</sup>, quamvis autem si contractus causentur ex consensu, idemque videantur de iure gentium *l. cum amplius ss. his natura debet ff. de regulis iuris*<sup>48</sup>; quod tantum formam a iure civili recipiunt, sumpta denominatione a forma, quæ dat esse rei *l. Iulianus ss. sed et si quis ff. ad exhibendum*<sup>49</sup>, a iure civili processisse dicuntur.

7. Pacta servare a iure gentium procedit, nihil enim tam congruum est humanæ fidei, quam ea, quæ inter homines placuerint, servare *l. prima ff. de pactis*<sup>50</sup>. Hinc fit fidem datam vel hosti servandam dicto *c. noli*<sup>51</sup>, propter quod a Tullio in libro primo *Officiis* laudatur Marcus Attilius, qui potius ad manus hostiles redire, quam datam Carthaginensibus fidem frangere voluit. Huc etiam refertur pacis, quæ a pacto dicitur

<sup>45</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani, l. Partum, C., De rei vindicatione* (C. 3, 32, 7), col. 467.

<sup>46</sup> [Corsivo mio]. *Codicis dn Iustiniani, l. Si constiterit, C., Finium regundorum*, (C. 3, 39, 4), col. 514.

<sup>47</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus*, gl. quibusdam ad *l. Ex hoc iure, ff. de iustitia et iure*, (D. 1, 1, 5), col. 15.

<sup>48</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Novum, l. Cum amplius, § His natura debet, ff. de regulis iuris* (D. 50, 17, 85), col. 1714.

<sup>49</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Iulianus, ff. ad exhibendum* (D. 10, 4, 9), col. 952.

<sup>50</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Huius edicti, ff. de pactis* (D. 2, 14, 1), col. 181.

<sup>51</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani, c. Noli Existimare, 3, C. XXIII, q. 1, col. 892.*

observantia *l. conventionum ff. de pactis*<sup>52</sup>, et huius farinæ sunt, etiam treugæ, seu indutiæ, nam si ex violatione traugæ turbetur pax publica, quæ forte eo interstitio tempore tractatur, sontes ultimi supplici pæna plectendi sunt *l. fin. ff. de re militari*<sup>53</sup>, et secundum canones Anathem. feriendi *c. primo de treuga, et pace*<sup>54</sup>.

Demum iuris gentium est legatorum non violandorum religio, et idem si hostes legationem faciant, legati debent esse tuti eundo, stando, et redeundo, alias eos offendens, excommunicatur *c. si quis 94 dist*<sup>55</sup> et secundum ius Cæsareum traditur hostibus, ut eorum sit servus *l. fin ff. de legationibus*<sup>56</sup> hoc autem Religiose adhuc observarunt antiqui, ut neque legatos prodicionem molientes violaverint, ut narrat Cicero, *libro 3 Officiis*.

Superest ad ultimam nostre rubricæ partem accedere, quam ut absolvamus, ius civile docet Imperator aut est scriptum, aut non scriptum. Scriptum autem ius solet dividi in publicum, et privatum. Publicum ius, quod Antonomasticæ civile ius dicitur, sunt leges, quæ in corpore iuris continentur, quas Imperatorum auctoritas vel promulgavit, vel [c. 8r] adprovavit. Consistit similiter hoc ius in plebiscitis, senatusconsultis, populorum placitis, prætorium edictis, et prudentum reponis, quorum omnium naturam enucleat hic Iustinianus.

Ius civile scriptum, quod proprie hic deffinitur: est quod unaquæque civitas sibi constituit, et alio nomine dicitur statutarium, seu municipale, nam quando aliquis populus communiter consentit in aliquid agendum, determinatio illa ex totali consensu resultans vim legis scriptæ sortitur. Id autem attenditur saltem de consuetudine, quod si civitas, vel castrum, vel provincia superiorem habeat, ab eodem statuti iuris confirmationem impetret. Cuiusmodi etiam sunt statuta ea, quæ collegia, et artes sibi servanda etiam sub poena constituunt.

Pro civili iure non scripto venit consuetudo, quæ in usu, et moribus populi, seu maioris partis fundatur, et vim legis obtinere non ambigitur *l. de quibus ff. de*

<sup>52</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Conventionum, ff. de pactis* (D. 2, 14, 5), col 184.

<sup>53</sup> [Corsivo mio]. *Digestum novum, l. Qui metu, ff. de re militari*, (D. 49,16,16), col. 1533.

<sup>54</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Treuga, X, De treuga et pace* (1, X, 1, 34), col. 438.

<sup>55</sup> [Corsivo mio]. *Decretum Magistri Gratiani, c. Si quis, 2, D. 94*, col. 330.

<sup>56</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Si quis legatum, ff. de legationibus* (D. 50, 7, 17), col. 1600.

*legibus*<sup>57</sup>. Quin olim Lacædæmones non aliis utebantur legibus, quam consuetudine, ut erudit hic Imperator.

Tria autem communiter servari debent, ut legitima sit consuetudo. Primo debet esse rationabilis, nec bonis adversa moribus *c. fin. de consuetudine*<sup>58</sup>, qualis erit, si tres comites habeat, quos enumerat *Barbosa in dicto c. fin. n. ii.* Si videlicet conveniat Religioni, congruat disciplinæ, et saluti prospiciat. Id etiam pro criterio rationabilitatis in consuetudine observari solet, si de ea re, de qua est consuetudo iusta esset lex, de novo edita, mutata priori, si qua esset, vel minime mutata, si nulla existeret, et idem quæcumque consuetudo ansam præbens delinquendi, quamvis esset immemorialis, nec vim legis obtinere, nec amplectenda dicenda est, *c. ex parte de consuetudine*<sup>59</sup>, cuiusmodi esset consuetudo de reddendo mutuo in meliori specie.

2° debet esse legitime præscripta, pro quo adverto aliam esse consuetudinem præter ius, idest circa rem aliquam, de qua aliquid in iure scripto sancitum non fuerit, neque permittendo, neque vetando aliam contra ius, si agatur de consuetudine præter ius, vel contra ius civile, non interruptus decennii cursus requiritur ad legitimam consuetudinis præscriptionem, quod idem dicitur, si sit præter ius canonicum. Si autem sit contra [c. 8v] ius canonicum, 40 annorum cursus requiritur, ut notatur communiter in dicto *c. fin*<sup>60</sup>, et in *l. diuturna ff. de legibus*<sup>61</sup>.

3° actuum totius populi, vel maioris partis frequentia, quæ sufficienter indicet tacitum populi consensum in huius consuetudinis inductione *l. sed ea ff. de legibus*<sup>62</sup>, et idem tales actus notorii debent esse, sed non requiritur, quod sint iudicarij, et in contradictorio iudicio obtenti, sed sufficit si sint solum extrajudiciales, et satis demostrent populum per eos voluisse talem servari consuetudinem. Difficultas posset esse circa actuum multiplicatam, ad hoc ut per eos consuetudo inducta censeatur, sed hoc relinquendum arbitrio iudicis, qui considerabit qualitates actuum gestorum,

<sup>57</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. De quibus, ff. de legibus* (D. 1, 3, 32), col. 35.

<sup>58</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Cum tanto sint, X, De consuetudine* (c. 11, X, 1, 4), col. 96.

<sup>59</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Ex parte, X, De consuetudine* (c. 10, X, 1, 4), col. 94.

<sup>60</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Cum tanto sint, X, De consuetudine* (c. 11, X, 1, 4), col. 96.

<sup>61</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Diuturna, ff. de legibus*, (D. 1, 3, 33), col. 36.

<sup>62</sup> [Corsivo mio]. *Digestum Vetus, l. Sed ea, ff. de legibus* (D. 1, 3, 35), col. 36.

et personarum agentium eo pro firmo remanente unicum actum non sufficere ad inducendam consuetudinem, nisi fuerit successivus, et talem continuationem habuerit per id tempus, infra quod talis consuetudo inducitur *c. cum de beneficio de præbendis in 6*<sup>63</sup>.

His de iuris qualitatibus intellectis monet Imperator, quod totum ius vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones, quoniam autem iura sunt propter personas, et digniora sunt præferenda *c. solitæ de maioritate et obedientia*<sup>64</sup>, idem sequitur De iure personarum. [...].

---

<sup>63</sup> [Corsivo mio]. *Decretalium Domini Bonifacij Papæ Octavi, c. cum de beneficio, VI, de prænendis* (5, VI, III, 4), col. 437.

<sup>64</sup> [Corsivo mio]. *Decretales Gregorii Papæ IX, c. Solitæ, X, De maioritate et obedientia* (c. 6, X, 1, 33), col. 424.

## DOCUMENTO 2

### **Contra la sofistica Disciplina de giure consulti libri tre di Mons Giovanni Ingegneri Vescovo di Capodistria<sup>1</sup>.**

Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, cc. 92r-115v; cart. sec. XVI; mm 32x22; cc. 364+1. Le cc. 92r -115v sono numerate 1r-24v; cc. 116r-120v bianche. Cfr. A. RIVOLTA, *Catalogo dei codici pinelliani dell'Ambrosiana*, Milano, Tipografia Pontificia Arcivescovile S. Giuseppe, 1933, p. 160.

[c. 1r] Capitoli del primo libro.

Proemio

Dell' origine delle leggi delle dodeci tavole capitolo primo.

Dell'origine dell'arte dei giure consulti Romani et della maniera ch'essi tennero in interpretando le leggi. Capitolo 2°.

Che l'arte d'interpretare e commentar le leggi non è necessaria nel reggimento publico. Capitolo 3°.

Com'egli è forza di conoscere l'essenza dell'arte dei giure consulti Romani a voler sapere s'ella sia giovevole over dannosa. Capitolo 4°.

Dello stato dell'arti e delle scienze. Capitolo 5°.

Dell'arte di regger la Republica. Del soggetto e del fine di lei; et a qual habito intellettuale ella appartenga. Capitolo 6°.

Che la scienza civile, sì come fanno tutte le facultà attive e fattive, si divide in parte theorica e parte pratica ch'ella non esca dei termini universali; ch'ella è ordinata all'uso et all'atto pratico il quale, come pura attione, e fuori dei termini delle scienze e dell'arti. Capitolo 7°.

Che i giure consulti antichi non hebbero altro pretesto onde scrivere commentari sopra le leggi se non questo, ch'elle dispongono in universale; et mentre essi si occupano nell'investigare sempre decisioni di casi particolari contravenero alla civile prudenza et allo stato di tutte l'arti. Capitolo 8°.

---

<sup>1</sup> Cfr. Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, c. 2r: «Tre libri di Monsignor Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria contro La sofistica disciplina de Giurisconsulti imperfetti». («imperfetti» nota interlineare aggiunta in seguito).

Come sia menzogna il dire che l'arte dei giure consulti Romani sia stata una scienza delle cose divine et [c. 1v] humane<sup>2</sup>. Capitolo 9°.

Che l'arte dei giure consulti antichi non era scienza. Capitolo X.

Che l'arte dei giure consulti Romani non fu come altri vanamente asserisce, scienza del giusto et dell'ingiusto<sup>3</sup>. Capitolo XI.

Com'egli è cosa lontanissima dal vero che l'arte de gl'antichi giure consulti sia arte dell'equità<sup>4</sup>. Capitolo XII.

Che tanto ne manca che l'arte de Romani giure consulti sia arte, che anzi ella ha repugnanza con tutte l'arti. Capitolo XIII.

Che l'arte dei giure consulti antichi non era arte interpretativa delle leggi. Capitolo XIII.

Che l'arte dei giure consulti Romani non era prudenza legislatrice. Capitolo XV.

Che l'arte dei Romani giure consulti non era prudenza giudiciaria et ch'ella non appartiene ad alcuno di quelli habitus intellettivi che Aristotele dice che non mentiscono. Capitolo XVI.

Che l'arte delli antichi giure consulti fu un'arte temeraria. Capitolo XVII.

Che l'arte dei giure consulti antichi non fu, come a torto s'afferma, una nuova scienza di leggi; e come dopo la publicatione delle leggi non rimane altra scienza di quelle. Capitolo XVIII.

Di due maniere di conoscere la ragione delle institutioni delle leggi; et che i Romani giure consulti non s'attennero a veruna di quelle, et che quanto essi ebbero di dottrina il tutto fu pura notitia historica remota dalla scienza. Capitolo XIX.

Che la legge instituita è fine di scienza et principio d'attione, fatta la publicatione della legge, ne cessa [c. 2r] la scienza. Capitolo XX.

Che la legge in quanto fine di scienza non è principio di scienza, et in quanto principio d'attione non ha che far con scienza veruna. Capitolo XXI.

---

<sup>2</sup> D. 1, 1, 10, 2 «Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia»; I. 1, 1 «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens. Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia».

<sup>3</sup> D. 1, 1, 10, 2; I. 1, 1.

<sup>4</sup> Cfr. D. 1, 1, 1 pr.: «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi».

Che dalla legge instituita non può derivare altro che atto pratico, uso et attione, et che la scienza de giureperiti è cosa mostruosa et irragionevole. Capitolo XXII.

Che non vi è arte di usar le leggi, et che la prudenza giudiziaria non è nuova scienza di leggi ma una parte dell'arte regia, et che la peritia che potero haver i Romani interpreti non fu nuova inventione. Capitolo XXIII.

Che la prudenza giudiziaria è una parte dell'arte Regia, e come una sola sapienza di Dio muove e modera il tutto, così una sola scienza et un solo voler del principe regge tutte l'attioni dei sudditi e dei ministri. Capitolo XXIII.

Che gli antichi giure periti, persuasi di trattare la parte pratica della scienza civile, precipitarono nell'atto pratico, et che tutti i responsi loro non sono altro che una congerie di casi seguiti, et in somma puro atto pratico, il quale non cade sotto alcuna determinata dottrina. Capitolo XXV.

Che i giure consulti Romani procurando nei commentari loro di decider tutte le spezie dei fatti che si potero imaginare, altro non fecero che investigare accidentali differenze di casi occorrenti, le quali sono infinite; et che lo studio loro fu un'impostura. Capitolo XXVI.

Che niuna dottrina scritta può insegnare l'atto pratico. Capitolo XXVII.

Che l'admettere scritte commentationi sopra le leggi del principe è un abuso che milita contra la publica utilità. Capitolo XXVIII [c. 2v].

Che le leggi universali non sono propositioni theoriche et non contengono in potenza molte particolari spetie di leggi, ma sono in potenza a molte applicationi di fatti particolari materialmente distinti. Capitolo XXIX.

Come la legge sia immediato principio dell'attione. Capitolo XXX.

Che la legge in quanto regola è per se medesima manifesta. Capitolo XXXI.

Che la legge per rispetto del fine e de i principii suoi è necessario che sia manifesta. Capitolo XXXII.

Che la legge deve esser instituita con tanta facilità che ogni persona volgare la possa intendere. Capitolo XXXIII.

Che le difficoltà che succedono nei giuditii non derivano dall'essentia della legge ma da estranea cagione et dalla materia, et quale sia stata l'opera de giure consulti antichi Romani. Capitolo XXXIII.

Che la maniera d'interpretar le leggi usata dai giure consulti antichi oscura la legge et la rende inutile. Capitolo XXXV.

Che le commentationi dei Romani giure consulti distruggono la virtù della legge. Capitolo XXXVI.

Che le commentationi delli antichi giure consulti corrompono la publica disciplina delle città. Capitolo XXXVII.

Che gli avvertimenti che può avere il popolo dai privati periti della dispositione della legge non servono al publico bene. Capitolo XXXVIII.

Che a fare i sudditi buoni conviene habituargli nella vita honesta. Capitolo XXXIX.

Che le commentationi delle leggi tassano il principe di poca prudenza e contra operano all'intento di lui. Capitolo 40 [c. 3r ].

In qual maniera debba esser instituita la legge acciò che ella sia durevole. Capitolo XXXXI.

Che niun'arte può esattamente determinare tutti i particolari successi che sono sotto di lei, e molto meno la facultà legislatrice. Capitolo XXXXII.

Che le interpretationi delle leggi fanno ingiuria al principe et il fanno parer mendace. Capitolo XXXXIII.

Che nel governo civile è cosa necessaria che la legge sia tenuta in grande veneratione. Capitolo XXXXIV.

Che le commentationi delle leggi sono supplementi, i quali non rispondono al bisogno della materia soggetta alle leggi. Capitolo XXXXV.

Che le interpretationi delle leggi servono solo a schernire i principi e levar loro l'autorità, perché con tal mezo gl'interpreti a loro arbitrio mutan le leggi e diventano legislatori. Capitolo XXXXVI.

Che la mutatione delle leggi già poste in uso e ricevute per buone è cosa pernicioso. Capitolo XXXXVII.

Che la mutatione delle leggi dispone i sudditi a non prestare ubbidienza a i principi loro. Capitolo XXXXVIII.

Che le commentationi delle leggi non pur fanno via alla mutatione della legge ma sono etiamdio la medesima legge mutata. Capitolo XXXXIX.

Che le interpretationi delle leggi tramutano la legge in precetti impossibili ad essere eseguiti. Capitolo XXXXX.

Della dignità della rethorica, e quanto ella sia necessaria alla conservatione delle città, et che le commmentationi delle leggi distruggono l'essercitio oratorio. Capitolo LI.

Per qual cagione senza essercitio oratorio non si possa regger la Republica, et che coloro che levano dal foro [c. 3v] contentioso quest'uso distruggono l'arte oratoria. Capitolo LII.

Che colui che impedisce l'uso della rethorica nella Republica fabrica un governo violento et tirannico. Capitolo XXXXXXIII.

Che la profettione dei giure consulti Romani repugnava al bisogno di quella città et al giuditio et decreti di Solone; e quanto giova la disputatione oratoria a discernere il giusto dall'ingiusto. Capitolo XXXXXXIII.

Che la dottrina de giure periti repugna all'habito della prudenza e deriva da principii rei, et ch'ella ha quel riguardo alla scienza delle leggi che tiene la generatione dei sassi con la perfetta generatione de gli animali viventi. Capitolo XXXXXV.

Che le commentationi delle leggi sono cose proibite che falsificano la legge et corrompono quella dottrina che si può haver di lei. Capitolo XXXXXVI.

Che le questioni e disputationi de apicibus iuris e tutte le sottili speculationi d'intorno alle materie forensi sono perversioni et della legge et dei giudicii. Capitolo XXXXXVII.

#### Capitoli del secondo libro.

Che quei professori dell'arti, i quali non intendono la ragione di ciò che fanno, sono sofisticati et impostori. Capitolo primo.

Che Trebatio celebre giure consulto non sapeva ciò che si fosse dialettica. Capitolo 2°.

Che Aculeone peritissimo giure consulto era huomo idiota e senza cognitione di alcuna scienza. Capitolo 3° [c. 4r].

Che Publio Crasso giure consulto principale non haveva lume di ragione per difendere le sue opinioni ma solo si valse dell'auttorità de giure periti. Capitolo 4°.

Che tutta la scuola de giure periti antichi fu senza scienza, senz'arte e senza dottrina. Capitolo 5°.

Che niuno de giure consulti antichi hebbe modo di ridurre in arte la professione ch'essi facevano, et che lo studio loro fu un essercitio senz'arte et senza ragione. Capitolo 6°.

Che gli antichi giure periti, rimettendo le cause coniettrali a gl'oratori, manifestarono che essi non erano buoni interpreti delle leggi. Capitolo 7°.

Che all'interprete della legge non si appartiene investigare la sincera giustitia ma la volontà dell'autore di quella legge che viene interpretata da lui, e come le parole della legge non sono leggi. Capitolo 8°.

Che i giure periti antichi rimettendo, come di sopra, le cause coniettrali a gl'oratori dichiararono che l'arte loro non era prudenza giudiciaria et che ella era un'arte senza ragione. Capitolo 9°.

Che la giure prudenza dei Romani interpreti non appartiene ad alcuna parte di vera prudenza. Capitolo X.

Che i Romani giure prudenti non erano securi interpreti della legge, et quale sia la norma dei giuditii. Capitolo XI.

Che non può essere alcuno essecutore della legge ch'egli insieme non sia interprete di quella. Capitolo XII.

Delle questioni de iure et de facto, et che le leggi testamentarie non sono leggi per virtù d'alcuna legge di natura. Capitolo XIII.

Che quando si dubita della volontà de gli testatori overo dei contraenti, sempre la questione è *de iure*, et che [c. 4v] falsamente ricevettero i giure consulti antichi per questioni *de facto* quelle ove la volontà non è bastevolmente significata dalle parole,

onde faccia di mestieri d'altri argomenti, et come le risposte di scuola oscure et ambigue furono cose contra ragione. Capitolo XIV.

Confirmatione di quanto precede. Capitolo XV.

Che Cicerone hebbe in vilissima consideratione la scienza dei giure consulti et non la distinse da quella de pragmatici greci se non quanto ella fu essercitata da gente nobile, et che quell'arti che ricevono dignità dai professori non sono per loro et esse degne d'honore. Capitolo XVI.

Che gli antichi giure consulti tentarono per molte vie di uscire della greggia dei pragmatici et che le loro inventioni furono popolari e volgari; et ch'essi in interpretando le leggi male servarono la proprietà delle voci. Capitolo XVII.

Che i giure consulti antichi mentre giudicarono secondo la norma dell'equità fecero quello che può fare ogni huomo quantunque rozo; et che niuna cosa è più famigliare e più nota all'ingegno humano della giustitia e dell'equità; et che per ciò tutti gli huomini giudicano del giusto e dell'ingiusto. Capitolo XVIII.

Che le formule delle attioni introdotte dai giure consulti Romani furono una fraudolenta impostura per rimaner essi padroni del foro. Capitolo XIX.

Che i Romani giure consulti non intesero ciò che si fossero le regole instituite da loro medesimi; che non si vede a quale fine le instituissero; che non servono a bene alcuno e sono cose fuori di proposito. Capitolo XX.

Che colui che non intende i principii dell'arte non conosce l'arte; [c. 5r] et che quanto scrissero i giure consulti de i principii di ragion civile fu dottrina falsa. Capitolo XXI.

Che il primo avvertimento di Ulpiano nell'ingresso di ragion civile fu documento inutile e fuori di proposito<sup>5</sup>. Capitolo XXII.

Che non è vero che questa voce ius derivi dal nome della giustitia<sup>6</sup>. Capitolo XXIII.

---

<sup>5</sup> Cfr. D. 1, 1, 1 pr. Così recita il noto passo di Ulpiano: «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi».

<sup>6</sup> D. 1, 1, 1 pr.

Che non appartiene all'ufficio de i giure periti il far gl'huomini buoni et che non è il vero ch'essi già mai habbiano havuto pensiero di far buoni i cittadini<sup>7</sup>; et che la retta educatione è quella che fa gl'huomini buoni. Capitolo XXIII.

Che non è il vero che la legge civile sia parte publica, parte privata<sup>8</sup>; et che cotale distinctio adduce seco conseguenze dannose per la publica utilità; et come il ben privato non è separabile dal ben commune. Capitolo XXV.

Che non è il vero che le leggi civili habbiano l'origine loro da diversi generi; et che falsamente si dice ch'elle per alcuna loro parte dipendano dalla legge naturale de gl'altri animali<sup>9</sup>. Capitolo XXVI.

Che non è il vero che il matrimonio dipenda dalle leggi communi ad ogni animale; et che da più alta et più commune ragione deriva l'educatione della prole<sup>10</sup>; et che'egli è cosa ridicola il dire che alcuna parte di ragion civile derivi dalla legge civile. Capitolo XXVII.

Che gli antichi giure consulti non intesero ciò che si fosse la legge delle genti<sup>11</sup>. Capitolo XXVIII.

---

<sup>7</sup> Cfr. D. 1, 1, 1, 1. «Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes».

<sup>8</sup> Cfr. D. 1, 1, 1, 2. «Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus».

<sup>9</sup> Cfr. D. 1, 1, 1, 2.

<sup>10</sup> Cfr. D. 1, 1, 3. «Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censerit». JEAN BODIN, *Juris Universi Distributio, authore Iohanne Bodino*, ad Ioannem Nicolayum N. F. Curia Parisiorum Senatorem, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1580, (rist. anast. in JEAN BODIN, *Juris Universi Distributio. Les trois premières éditions*, con una nota di W. Wolodkiewicz, Napoli, Jovene, 1985), p. 10. «Nonnulli liberorum procreatione iuri naturali tribuunt; sed non magis ad ius pertinet, quam cibi ac libidinis appetitus, qui belluarum aequae ac hominum communi est; homini vero cum belluis nulla iuris societas esse potest, et quia non sunt iniuriarum ita nec iuri ullius participes esse possunt, l. 1, si quadrupes, ff., et qui hominem cum bellua iuris societate coniungit propter liberorum procreationem, non modo matrimonii splendorem labefactare sed etiam concubitus probare videtur, quod cum bona Ulpiani venia dictum sit».

<sup>11</sup> Cfr. D. 1, 1, 1, 4. «Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit».

Che non è il vero che tutti gli huomini nascano liberi; et quali sian per natura servi et quali liberi; et delle differenze della servitù di coloro che vengono presi in battaglia<sup>12</sup>. Capitolo XXXIX [c. 5v].

Che la definitione della libertà data da i giure consulti implica cose contrarie. Capitolo. XXX.

Che non è il vero che la legge delle genti admetta cose contra natura<sup>13</sup>. Capitolo XXXI.

Che la definitione della giustitia data da i giure periti è falsa; et de gli errori d'Andrea Alciato che la defende; et che quando si esaminassero gli scritti particolarmente de gl'interpreti delle leggi si scoprirebbero di gravi imperfettioni. Capitolo. XXXII.

#### Capitoli del terzo libro.

Che dalle cose sin hora narrate appare come la dottrina de giure periti antichi non era quella vera filosofia che essi pretendevano<sup>14</sup>, et che le ragioni addotte contra di loro militano principalmente contra la scola de moderni legisti. Capitolo primo.

Che i compilatori delle leggi di Giustiniano non ebbero quelli avvertimenti che loro sarebbero stati necessari per una tanta cura; et che come i medesimi si dilungarono da gli istituti di Solone, così posero i moderni legisti in necessità di contravenire alla legge; et in quale maniera s'habbiano ad instituire le leggi civili. Capitolo 2°.

Che quei giure periti, i quali si diedero a fare anotationi et commentationi sopra le leggi di Giustiniano, hanno fabricato una sofistica selva di contraddittioni et di errori atti a perpetuare ogni lite e difendere tutte le malvagità e tutte le frodi. Capitolo 3°.

---

<sup>12</sup> Cfr. D. 1, 1, 4 «Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi».

<sup>13</sup> Cfr. D. 1, 1, 4.

<sup>14</sup> Cfr. D. 1, 1, 1, 1.

Che tutte l'arti sono vie brevi e facili per pervenire ad [c. 6r] un qualche fine; et che se questa dei giure consulti fosse arte, ella agevolerebbe i giuditii e discoprirebbe il vero in un punto; ma che ella contra opera e fa tutto l'opposto. Capitolo 4°.

Che la facultà di giudicare il giusto dall'ingiusto ha poco bisogno di libri; et che questa occupatione libraria con tanta moltitudine di volumi dimostra chiaramente ch'ella spatia per la via dell'errore. Capitolo 5°.

Che questa che s'addimanda ragion civile tanto è remota dalla ragione, ch'ella non ammette ragione alcuna fuor che quella che mortifica l'uso dell'humana ragione; et che non tutte le cose sono probabili; et quanto sia pazza cosa lo studio d'abondare affettatamente d'autorità. Capitolo 6°.

Che il provare con l'autorità della legge che sia lecito l'usare le ragioni rethoriche e topiche, il voler ch'altri sia astretto a non dire cosa che non sia comprobata da qualche legge et finalmente la maniera del figurare i casi interpretando le leggi, sono tutte vanità et inettie. Capitolo 7°.

Che quante sono le leggi nel corpo di ragion civile, tanti per opera di quest'arte vi sono alberghi di repugnanze i quali ad altri non servono che a preparare confusione nella giustitia et nei giuditii. Capitolo 8°.

Che la moderna disciplina de i legisti è una inventione sofistica, la quale indifferentemente difende le cause giuste et ingiuste, et ch'ella è perciò remotissima dalla prudenza civile; ch'ella non ha che fare con la scienza delle leggi et con l'interpretation loro. Capitolo. 9°.

Ciò che sia l'arte sofistica secondo il sentimento d'Aristotele e d'altri; et che i giuditii fatti secondo l'opinione dei dottori sono sofistiche determinazioni; et che questa professione [c. 6v] per tutti i rispetti et secondo l'essenza sua, non è altro che mera sofisticità. Capitolo X.

Che tutti i modi d'interpretar le leggi tenuti dalla scola de moderni interpreti sono sofisterie manifeste; et che il primo presupposito dell'arte loro non è altro che una menzogna et che tal è tutta la loro professione. Capitolo XI.

Che questa disciplina non ha dov'ella si fermi; ch'ella è senza fine et irragionevole e casuale; et ch'ella non può partorire alcun buon frutto. Capitolo XII.

Che questa disciplina è un infinito abisso di disordini et che non è cosa possibile il ridurla a buon ordine alcuno; et ch'ella non è atta a produrre altro nelle menti di professori che perpetua confusione; et com'ella è una falsa et mentita scienza della giustitia, così ella repugna a gl'instituti della sapienza di Dio, et non ha veruna comunicanza con la dritta ragione di bene operare. Capitolo XIII.

Della dignità et eccellenza dell'ordine; et che questo è solo quello che conduce l'anima alla cognitione della verità; et che là dove manca l'ordine mancano ancora la scienza et ogn'altro bene. Capitolo XIV.

Che questa moderna peritia ha aperto la strada alli huomini di far frode alla legge e cautelare i malfattori dal castigo dei magistrati, si che essi possano securamente, schernendo la giustitia mal operare. Capitolo XV.

Che niuna sorte di comentationi si deve admetter sopra alle leggi civili. De gli errori de i moderni giure consulti francesi, e particolarmente di Francesco Duareno Capitolo XVI.

Che al buon governo della Republica non si cerca altro che la legge universale et la prudenza del magistrato, il quale conviene che sia essercitato da persona giusta e [c. 7r] di buona mente; et che il modo di haver nella Republica buoni magistrati consiste nella retta e vistuosa instrutione de i giovani. Capitolo XVII et ultimo.

Proemio.

Il mio proponimento nel presente libro è di dimostrare che la dottrina dei giure consulti, quella che interpretando le leggi di Giustiniano in tutte l'università d'Europa pubblicamente s'insegna e s'essercita, è una infelice occupatione sofistica, che repugna all'essenza et a i requisiti d'ogni scienza e d'ogni facultà liberale, et è altrettanto lontana dalla ragione e contraria alla publica utilità. Farò vedere che questa usanza di scrivere commentationi e disputationi sopra alle leggi pubblicate dal principe, la quale hebbe origine da gli antichi giure periti Romani, è stata una erronea e temeraria introductione et una corruttela pernicioso; et che come ella non fu innanzi di loro ammessa già mai in alcun publico reggimento, così ella non è accettabile, ne

tollerabile in alcuna forma di Republica ben ordinata. Anderò investigando ciò che sia stata l'arte e lo studio dei medesimi giure consulti antichi et indagando l'eruditione loro, persuaso che la notitia di cotai cose possa recarci distinta cognitione del vero stato di questa disciplina moderna; e verrò di mano in mano adducendo quelle ragioni onde più manifestamente si possa conoscere se l'opinione ch'io tengo sia vera o falsa. Alla fine con poche parole accennerò quello che per mio parere et per avviso de più saggi di me sarebbe senza dubbio bastevole a regger il mondo con [c. 7v] altrettanto utile et honorevole esaltatione della giustitia e di tutte l'altre virtù, quanto lodata e giovevole destruttione di così nocivo e biasimevole abuso.

Dell'origine delle leggi delle dodeci tavole. Capitolo primo.

Fu la città di Roma un concorso di gente indomita et efferata, la quale già mai non si seppe accommodare né con se stessa, né con altri a vivere in pace, parte invidiando e non potendo tollerare né vedere l'altrui potestà, parte non havendo maniera d'essercitare l'auttorità publica con quei termini che giovano alla conservatione del civile consortio, et della commune tranquillità; et fu l'ingegno di questo popolo tanto contentioso e feroce, che tutte le volte che il commune pericolo non lo mantenne unito, e sempre che li mancò l'occasione del guerreggiar con altri, egli rivolse l'armi in se stesso, suscitando setitioni e tumulti civili; ne i quali non essendo rimedio bastevole alcuno instituto di leggi, né verun'ordine, prevalse sempre la temerità et l'insolenza; e come che dopo l'haver questa natione allargato il suo imperio con la forza e con la militar disciplina e soggiogate molte provincie dell'Europa, dell'Asia et dell'Africa con continui prosperi successi, sia rimasto il suo nome glorioso e celebre presso a tutti gl'illustri scrittori, se si considerano ben bene questi stessi scrittori (lasciando da parte che tutti gli historici hanno sempre i loro privati rispetti, e non sono mai spogliati a fatto d'ogni passione) si vede che per lo più vanno accostandosi all'assenso et al giudicio del volgo popolare, il quale misura l'attioni de gli huomini [c. 8r] dall'essito loro e da gli avvenimenti favorevoli, più che dalla

giustitia et dall'honestà; et che hanno forse passato il segno di quelle lodi che meritava in effetto il popolo romano: sì come trappassarono anco i termini dell'arte loro; conciosia che l'historya è una semplice narratione del fatto, e quando colui che la scrive fa giudicio di ciò che è stato narrato da lui, o ver si piglia l'assunto di lodarlo o di biasimarlo, all'hora egli eccede i confini del suo mestiero, e di historico diviene giudice o declamatore.

Tutte le seditioni domestiche e i tumulti che nacquero nella città di Roma hebbero origine da principii poco lodevoli, perché vennero da avaritia, da superbia, da invidia e da simili passioni; et sono grandi argomenti che le guerre esterne che quel popolo fece, siano state accompagnate da qualche ingiustitia, perché colui che non è buono con se medesimo, malagevolmente può essere giusto con altrui. S'augmenta tale sospittione perché quel popolo non fece mai se non poche o niuna guerra sotto pretesto di difender la libertà, ma tanta strage ch'ei patì da Cartaginesi nacque dal voler levar a coloro l'imperio della Sicilia. Due facultà, che sono serve e necessarie ministre della scienza di regger gl'imperi, cioè l'arte oratoria e la militare, vanno per avventura molto dal pari, perché l'una et l'altra mira il medesimo fine et ammedue dipendono dall'istesso principio, quantunque mediato. Mirano il medesimo fine (in quanto però mezi et instrumenti di capitare altrove, non essendo per loro stesse cose elegibili) poscia che lo scopo d'ognuna di esse altro non è che il publico bene, il quale o conviene che sia con la pace tutto una cose, o non può [c. 8v] stare scompagnato da lei, e dipendono dall'istesso principio cioè dalla norma della ragione e della prudenza, a cui sola spetta il dar legge a i loro progressi e temperarle e moderarle, tenendo l'occhio a quello che per giustitia conviene e per honestà; e quando queste lor regolate dalla virtù, ognuna di lor mirabilmente serve allo stabilimento del consortio civile et alla commune consolatione de cittadini. Ma come l'eloquenza in un huomo malizioso et ingiusto è cosa perniziosa, così è la forza disgiunta dalla giustitia, et la militar disciplina retta dal furore e dalla cupidigia di quel d'altri è vituperevole e detestanda e tanto più abominevole quanto ella è principio più immediato di sovversioni di provincie e de regni e di miseri ecidii e di publica calamità. Fu gloriosa la città di Lacedemoni e riputata degna d'eterno

honore, perché ella essercitò la militia per molti secoli con singolare sobrietà e continenza e con gran giustitia e molta magnanimità, sprezzando l'oro e tutte le ricchezze, et incontaminata serbandosi dal desiderio delle altrui facultà, et con gl'esempli di così fatte virtù crebbe in tanta dignità presso i greci, che dice Plutarcho ch'ella comandò loro a cenni, spense più volte i tiranni, acquetò le seditioni delle loro città, terminò le guerre ad arbitrio suo et in tutti gli stati della Grecia essercitò la giustitia quando a lei piacque; et non meritò laude per la sola militare disciplina ma per la sua gran virtù; che la sola virtù è lodevole, et è quella che honora et illustra tutte le attioni e tutte l'arti humane: perché l'arti per se sole possono esser usate bene et male; e come accompagnate con [c. 9r] l'ingiustitia riescono biasimevoli, così guidate et informate dalla virtù meritano commendatione. Senofonte, lodando l'istessa città di lacedemoni, non s'appigliò a questi capi o dell'arte militare, o della forza, o dell'Imperio, o d'haver soggiogate molte provincie; ma sol s'attenne a quello della giustitia; e le più pleclare lodi che il suo ingegno e la sua facondia le seppe dare furono queste, che in quella patria per molti secoli non fu mai cittadino alcuno, il quale per invidia, overo per desiderio di cose nove, tentasse di mutar la maniera del governo instituito da Licurgo; et che niun magistrato si assunse o s'arrogò mai punto più d'auttorità di quella che la legge gli concedeva; et così Isocrate, lodando nell'oratione Panathenaica la città d'Athene, dice che ne i suoi primi tempi ella fu gloriosa per questa cagione, che la moltitudine era instituita virtuosamente et assuefatta alla giustitia et alla temperanza, col buono essemplio de i re che la dominavano. Plutarco, ancora nel parallelo di Licurgo, dice che i cittadini di Sparta non sapevano fare ne pensar altro che ubbidire a' principi loro, e Theopompo loro re ad uno, che gli diceva che quella città viveva felicemente perché i re sapevano ben comandare, anzi (rispose) perché i cittadini sanno ben ubbidire; et perché tutt'i conseguenti di cose contrarie sono tra di loro per natura contrari quando il popolo, o d'Athene, o di Sparta, per tali conditioni sia degno di somma lode, che ci rimarrà a dire del popolo di Roma, il qual fece mai sempre tutto l'opposto? Il che non ha bisogno di prova, perché ognun sa che Roma hebbe origine da gente fattiosa e sanguinosa, e per una gran parte crebbe per concorso di malfattori, che ruffuggita

givano all'asilio posto da Romolo [c. 9v] il quale fu re ingiusto, che per regnare uccise il fratello, procurò la morte di Tatio suo collega, rapì a' Sabini sott'a buona fede le donne loro, non volle mai già porr'i confini al territorio di Roma, per haver occasione di contendere con i vicini, diede in una tirannide aperta, e divenne essoso a tutti, sinché da Senatori nel tempio di Saturno fu trucidato, come si crede. Hora questa città con quei costumi di ferocità ch'ella pouoté hereditare da progenitori di così fatta sorte, andò dilatando il suo imperio e depredando il mondo, distrusse tutte le Republiche et il viver civile di tutte le città, né giamai volle troppo tempo lungo perseverare in una maniera di reggimento, e che ciò sia, havendo ella havuto una institutione ottima da Numa Pompilio, il quale fu huomo forastiero e re virtuosissimo, e quel solo che in Roma intese e seguì la via di ben vivere e vi ridusse non solo i suoi cittadini, ma i vicini ancora, subito morto lui, fece che seco per la maggior parte rimasero estinte le sue buone ordinationi, si satiò dei re, e prese il nome loro in tanta abominatione, ch'ella non poteva patir d'udirlo, mandando per ciò in oblio la memoria, et i meriti di quello ch'era stato tanto perfetto. Ma non poté ella anco poi sopportare i Consoli sempre tentò cose nove, nove leggi e magistrati novi, e sempre mutatione di governo, et sempre nove discordie tra la plebe et i senatori, sempre invidiò alla loro autorità. Mai non seppero i nobili et i ricchi usar modestia o discretione verso la Plebe, e quando questi s'aquetavano sorgeva l'insolenza della Plebe, e sempre che la plebe si fermava, rinforzava la superbia e l'ingiustitia della nobiltà, in tanto che con una infame conditione, per sedar [c. 10r] i tumulti domestici, era sforzato chi commandava metter in commune pericolo tutto lo stato della città, et guerreggiare con altri a fine di condurre il popolo fuori, e con le guerre esterne impedire le civili discordie, non havendo né ingegno, né modo di conservare la pace per altra via; di maniera che il tempio di Giano, che per decreto di Numa in tempo di pace soleva esser chiuso, quanto durò la Republica stesse sempre aperto fuori che sotto a Numa et sotto a Cesare Augusto. Tale adunque indomita ferocità di quel popolo diede occasione all'institutione delle leggi delle dodici tavole, perché per le discordie suscitate dall'ingordigia de ricchi et dall'insolenza de' poveri, separata la plebe dal senato et partita di Roma, e dopo lunghi dispareri, con nove leggi e con un

novo seditioso magistrato di Tribuni del corpo dell'istessa Plebe, ritornata nella città, e riconciliatasi per breve tempo s'acquetò a i patti fatti onde di nuovo tumultando, e non volendo sopportare il reggimento de i Consoli, sei anni continui contese tentando di fare un magistrato di cinque legislatori i quali scemassero loro l'autorità. Indi con nuovi machinamenti parte accrescendo il numero dei tribuni et raddoppiando l'istanza, parte recusando la plebe di militare, fu costretto il senato ad acconsentire di accettare nove leggi. Ma discordando dal legislatore, risolvetero di mandare ambasciatori in Grecia a vedere la maniera del governo et le leggi di quelle città, e specialmente d'Athene, e riportarne avviso e relatione in Roma. Furono perciò eletti Spurio Postumio, Aulo Manlio e Servio Sulpitio, i quali dopo due anni se ne ritornarono con la raccolta delle leggi de gli Atheniesi e d'altri popoli di quella provincia, et instando i Tribuni, che si [c. 10v] venisse alla publicatione di quelle leggi, Appio Claudio, il quale era designato console per l'anno futuro, condusse il senato, et il popolo in questo parere, che si dovesse creare per anno uno un magistrato di diece persone con regia autorità riappellabile, levando in tutto i consoli, i tribuni e tutti gli altri magistrati della città, et che le leggi che fossero pubblicate et decretate dai detti diece, havessero ad esser perpetuamente osservate dal popolo di Roma. Fu Appio Claudio uno delli diece, e ne gl'altri nuove furono compresi i legati, che haveano portato le leggi di Grecia. Ma costui il quale era huomo d'ingegno sagace et ambizioso, con l'occasione di tale decemvirato entrò in pensiero di farsi tiranno di Roma; e come che per l'adietro egli fosse sempre stato acerrimo persecutore della Plebe, nondimeno tutto il suo studio rivolse a favorirla quanto fosse possibile; quindi, sempre che si trattò di giudicare la vita d'alcuno cittadino Romano, quantunque così fatto giuditio per l'autorità data a Decemviri toccasse a loro, volle ch'ei fosse giudicato dal popolo, e in cotal guisa s'acquistò tanta gratia presso alla plebe, ch'egli riuscì capo et principe de tutti gli altri suoi colleghi. Favorito l'anno, porsero questi decemviri in publico in dieci tavole, secondo il costume d'Athene, le leggi composte da loro, dando tempo e comodità al popolo di ben considerarle prima che fossero confirmate; et in questo mentre fece Appio Claudio astutamente disseminare una voce che mancassero due altre tavole per perfettione di quelle leggi,

onde saria stata bene fare i decemviri di nuovo per un'altro anno. La plebe, persuasa che a lei havessero a rimanere i giudicii capitali, e per l'odio contra i consoli, vi assenti volentieri, né meno prontamente vi concorsero i patritii [ c. 11r] per la mala volontà, che portavano a' tribuni. Di maniera che fu risolto di fargli. Molti cittadini Romani dimandavano il magistrato, et Appio Claudio palesemente l'ambiva. I suoi colleghi, che 'l temevano, determinarono di conceder a lui solo facultà di nominare i successori, pensando di chiudergli per così fatto modo la strada di nominar se stesso; ma egli presa l'occasione, e lasciata la vergogna da parte, propose se medesimo, e fu approbato dal popolo insieme con nuove altri conformi al desiderio suo. All'ora diede costui in una manifesta tirannide, imperò che egli dispose i compagni a comparire con cento vinti littori innanzi, cosa che dava ad ognuno grandissimo terrore; tornò a scoprirsi persecutore della plebe, et trattandola iniquamente occorreva che se tal'uno oppresso dall'ingiustitia dell'uno di diece, appellava agl'altri, ne riportava peggior conditione di prima. I beni de condannati incominciarono ad esser distribuiti tra giovani nobili satelliti loro, et venuto il tempo di deporre il magistrato, finite l'altre due tavole di leggi sotto pretesto che non erano publicate, violentemente lo ritennero fin a tanto che con vari avvenimenti di tumulti pericolosi, sequestrata la seconda volta la plebe da i nobili, i decemviri non havendo fondamento onde sostenere la tirannide loro deposero il magistrato. Ma prima publicarono le due tavole di leggi, le quali vennero parimente approbate dal popolo. Laonde rimasero dodici tavole di leggi scritte e poste in publico, ove ciascuno poté vederle, e di quelle consigliars'a suo beneplacito. E Giovanni Zonara, nel secondo libro de suoi Annali, dice che le leggi contenute in queste due ultime tavole non miravano ad altro che a mantenere dissentioni et discordie nella città. E noi siamo [c. 11v] certi, che così sia, perché Tito Livio fa mentione d'una legge fatta da Decemviri con pessimo esempio publico e con grave ingiuria della plebe, che non potessero apparentare insieme i patricii con i plebei, e Dionisio Halicarnasseo nel Decimo libro, dice che Appio Claudio fu autore d'una legge fatta da i decemviri e posta nelle due ultime tavole, la quale era di questo tenore, che non fosse permesso a patritii di congiungersi in matrimonio con i Plebei, il che egli fece per levar l'occasione della

concordia fra l'una parte e l'altra, con disegno di perpetuare nella tirannide. Le altre leggi descritte nelle prime dieci tavole con l'intervento dei legati che l'havevano recate di Grecia, furono la somma d'una gran parte di quelle che formò già Solone all'ora quando egli riformò la Republica d'Athene, e contenevano un buono, et mezano temperamento, et una convenevole ugualità, di cui tutti gli stati de cittadini si potevano ritrovare molto ben contenti. Perché Solone, prudentissimo legislatore tra tutti gl'altri celebri della Grecia, mentre la città d'Athene per domestiche setiditioni era in pericolo di rovinare, eletto di commune consentimento a rassettare le differenze tra i ricchi et i poveri et reformare la Republica, giudicò che niun'altra via fosse più accomodata al pubblico bene di quella città, che stabilirci il governo popolare, et escluderne l'imperio dei pochi potenti, et indirizzando le leggi sue a così fatto fine, compose lo stato della patria per un modo che se non fosse stata la malvagità di Pisistrato e d'altri, vivend'ella sotto alle leggi da lui formate, sarebbe stata felicissima. Conciosia che nel divider gl'honori, egli [c. 12r] usò gran discretione, e nelle materie giuditiali, levando via le leggi di Dracone, le quali erano state severissime, fu studioso d'una sincera et singolare equità conforme all'uguaglianza del governo instituito da lui; et nella maniera che Solone, servando i costumi de i re d'Athene, et di quei re ch'avevano regnato in Candia, propose le sue leggi in publico scritte, come dice Plutarco, in tavole di legno, sì che elle potevano essere vedute et intese da ognuno, così, quelle che vennero trasportate a Roma, furono da i Decemviri pubblicate e descritte in tavole di rame, con tutto che Pomponio giure consulto voglia ch'elle fossero d'avorio, e furono trasferite nella lingua latina con l'istesso stile e con le medesime frasi di Solone, la qual cosa si comproba in molti luoghi di diversi oratori Greci, che io non riferisco come soverchio.

Dell'origine dell'arte dei Giure consulti Romani, et della maniera ch'essi tennero in interpretando le leggi. Capitolo 2°.

Publicate in cotal guisa le leggi delle dodici tavole, dice Pomponio giure perito, ch'elle ebbero di bisogno di persone che le interpretassero; questo bisogno certo

non l'ebbero per l'oscurità del significato delle voci, quantunque Cicerone nel secondo de legibus, dica che due celebri giure consulti, cioè Sesto Clio e Lucio Attilio, non intesero in una di quelle leggi ciò che significassero queste parole: *Neve lessum funeris habento*<sup>15</sup>, e Favorino filosofo presso Aulo Gellio nel secondo libro si doglia [c. 12v] di qualche oscurità di quelle leggi, perciò che questo avvenne, si come bene risponde Sesto Cecilio press' all'istesso Gellio, per la lunghezza del tempo, atta a mutare i costumi e le parole e mandare ogni cosa in oblivione. Oltra che l'oscurità delle voci non harebbe havuto bisogno d'una perpetua scola d'interpreti, i quali non havessero mai posto fine all'interpretatione loro; et una sola breve commentatione della scrittura sarebbe stata bastevole, et havrebbe apportato piena commodità. Ma quei che vollero interpretarle, presero occasione dall'universalità delle stesse leggi, ch'erano esplicate con mirabile brevità, generali e concise, come dice Diodoro Siculo, e come appare da i loro fragmenti, conforme allo stile tenuto da tutti i celebri legislatori, quindi presuposero, ch'elle havessero di mestieri di supplemento non potendo la legge in universale decider tutt'i singolari successi litigiosi che occorrono. Applicarono adunque lo studio loro ad indagar tutte quelle particolari specie di fatti, di casi e di cause, che non appaiono apertamente determinate dalla legge, o perché studiosamente fossero pretermesse dall'autore di quella, ovvero perch'egli non l'havesse potute prevedere; e queste secondo i loro pareri et opinioni cercarono di decidere, persuasi di fabricare in cotal maniera un ampio apparato di distinte determinazioni d'ogni particolar controversia forense. E così fatte commentationi addimandarono interpretatione della legge, ragion civile e giure prudenza. Ma innanti, che tali scritte interpretationi havessero principio, e dopo scacciati i decemviri, il collegio de pontefici, senza altra publica concessione, della quale s'habbia notitia [c. 13r] si prese cura et autorità d'interpretar le leggi e di prescrivere formule d'essercitar le ragioni de privati nel foro contentioso, instruendo il popolo con quale sorte di parole dovesse ogn'uno, secondo le differenze della sua causa dimandare e rispondere dinnanzi a' giudici, et in quai giorni il farlo già fosse vietato o permesso, e tennero per lo spatio di cent'anni occultata tale scienza, ricorrendo il

---

<sup>15</sup> CICERONE, *De legibus*, 2, 23, 59

popolo sempre in simili materie a loro, quasi all'oracolo; fin che Gneo Flavio loro scrivano rubò il libro delle formule e delle feste, e le diede al popolo, il quale tanto apprezzò questo dono, quanto se costui avesse liberata da tirannide la patria, e perciò il fece tribuno della plebe, senatore et edile curule. Levata di ciò la cura dalle mani de Pontefici, alcuni cittadini di Roma si diedero a compor di nuovo formule d'attioni giudiciali, altri dopo questi, facendo copia della loro peritia, incominciarono a rispondere de iure, et a scioglier tutt'i quesiti, secondo l'opinion loro di qualunque causa civile dubbiosa, che veniva loro proposta, e successivamente poi conservando memoria delle risposte loro, composero prima trattati di responsi, poi d'opinioni, di questioni, di difinitioni, di deterriminationi et altri molti sotto inscrizioni diverse, e finalmente passarono a scriver commentari sopra gli editti de magistrati e sopra le leggi del senato, e tutte queste così fatte loro commentationi e trattati, altro non furono che investigationi e decisioni de particolari controversie, e di diverse spezie di fatti che havessero potuto succedere, raccogliendo per lo più particolari conclusioni dell'universalità della legge, onde fu la loro ragion civile nominata da Cicerone [c. 13v] *ius deductum*. Il mondo poi di tale deduttione tenuto da loro si vede aperto nelle loro dichiarazioni del editto pretorio, ove quando per essemplio promette il Pretore di rescindere i contratti fatti per timore. Da questa voce timore, indefinitamente espressa, queste particolari et altre simili note sottrassero, che per ciò dovevano esser invalidi i contratti fatti per timore di mal presente, per timore di mal grave, per timor ragionevole, per timor di notabile infamia, per timor di morte, per timore di servitù, per timore di esser castigato dal giudice, per timore di mal proprio, per timore di mal d'amici, per timore di mal di parenti, per timor d'un sol huomo, per timore di un collegio, per timore d'un popolo, per timore di nemici, e per timore di ladri. E tennero per quanti secoli perseverò la loro scuola in Roma, per tutto il tempo della Republica, e mentre durò l'Imperio, perpetuamente l'istesso tenore uniforme di raccogliere nella maniera descritta particolari conclusioni, e decider sempre più novi particolari casi, e cause contingenti e dubbiose, et di componer trattati di responsi loro, moltiplicando in infinito volumi sopra volumi; e come s'essi havessero costrutta un'arte, e stabilitala sopra a' suoi certi termini e suppositioni, delle quali

facesse prima bisogno haver notitia, ne i loro volumi trattarono della significatione delle voci ospitate nella loro ragione civile, e capitarono finalmente a comporre e statuire regole universali, quasi theoremi et assiomi dell'arte loro, raccolte da spetiali dispositioni delle leggi, dalle interpretationi loro, e dall'uso e consuetudine del foro di Roma. Tale fu l'origine, e l'aumento dell'arte dei giure consulti Romani, da loro addimandata giure prudenza, e scienza [c. 14r] di ragion civile. Hor se la maniera descritta da noi d'interpretar le leggi, che tennero quei giure periti, sia stata cosa dannosa od utile per la publica administratione della città, se l'admettere scritte interpretationi sopra alle leggi agevoli o pur renda difficile il reggimento della Republica, noi andremo trattando et investigando, non havendo lo studio nostro alcun'altra mira che di scoprire e manifestare lo stato vero e la vera essenza e le condizioni della dottrina dei giure consulti de tempi nostri.

Che le ragioni, che di dimostrano quale sia stato l'essercitio de gl'antichi giure consulti, ci manifestano insieme le condizioni della moderna giureperitia, et che quest'arte non è necessaria al reggimento publico. Capitolo 3°.

Tutte le ragioni e tutti gli argomenti che ci servono per conoscer la verità dell'essercitio de gl'antichi giure consulti Romani sono vie di venire in sicura, distinta, e perfetta notitia della qualità dell'industria de giure periti del tempo nostro, et di veder molto più agevolmente e chiaramente s'ella sia buona o rea, e quale sia l'utile ovvero il danno ch'el mondo ne riporta; perché l'antica et la moderna giure prudenza, secondo i principii loro sostantiali, ond'elle ebbero l'essere e furo distinte da tutte l'altre facultà humane, sono senza alcuna differenza una stessa cosa, e quanto diremo di quella antica e dell'essenza sua, e de i conseguenti a lei, il tutto ci servirà per dilucidatione di questa moderna. Ma prima d'[c. 14v] ogn'altra cosa in poche parole dimostreremo, che l'inventione di quei giure consulti non fu cosa necessaria al mantenimento l'alcun governo di Republica bene instituita, poi seguiremo l'intento nostro. Sono necessarie le leggi nel civile consortio, perché non possono gli huomini vivere unitamente et in società senza qualche ordine, e la legge è l'ordine loro. Sono i

magistrati necessari, perché come tutte le cose composte dalla natura, che si movono e vivono, hanno una parte in esse, la quale move e domina, et un'altra, che vien mossa e serve; così nelle humane società, le quali sono composte di molte persone di differenti conditioni et di vari costumi, egli è necessario che vi sia una parte che regga e commandi, et un'altra parte che ubbidisca e venga governata; oltre che come le cose naturali hanno di bisogno non pur d'un autore, che dia loro l'essere, ma di una cagione, che le conservi, così nelle città non bastano gli ordini introdotti dalla legge ma è cosa necessaria che vi sia il magistrato, il quale con publica autorità le custodisca e mantenga.

Hora che oltre il magistrato, il quale è custode, conservatore, interprete et essecutore della legge, habbia ad essere nella Republica una scola d'huomini, a' quali sia lecito far commentari sopra alle leggi et i quali habbiano cura d'investigare tutte le particolari spetie di fatti, che potendo in qualunque modo succedere, sono nondimeno stati pretermessi dalla stessa legge; et che i medesimi tengono facultà di decidere tutte le così fatte differenze, secondo i pareri et l'opinione loro, onde si possa havere distinta cognitione di quanto hanno a fare i giudici destinati a dirimer le controversie in ogni privato litigio, che occorra [c. 15r] la qual notitia non ci può esser somministrata dall'universale enuntiato della legge, noi diciamo che questa è una introduzione che non è necessaria alla retta amministrazione della giustizia, né alla buona institutione della Republica, perché l'arte di regger gl'huomini non è altro che una imitatione dell'arte di Dio nostro signore, e della sua divina sapienza, in quanto ella amministra il governo dell'universo e delle sue parti; né l'ingegno humano, il quale è una virtù imitatrice e destinato ad imitare verun'altra cosa più principalmente che la medesima sapienza di Dio; e tutte l'arti humane, e specialmente questa, la quale è fra tutte la principalissima di regger la città, tanto sono buone, quanto elle s'accostano allo stile della natura e vanno imitando l'ordine instituito da Dio nelle cose create. Et l'esemplare immediato, onde deriva l'institutione delle Republiche, et il governo civile non è altro che la constitutione e la struttura dell'huomo, perché noi dentro di noi medesimi portiamo la forma perfetta di tutte le parti della Republica, et le leggi, et le regole delle nostre attioni, et il magistrato, che è il loro

custode et essecutore et interprete, e quella moltitudine a cui tocca obedire e servire. Sono le nostre leggi domestiche gl'impulsi della ragione, quelle nostre inclinationi naturali che ci dispongono alla giustitia, et all'honestà, che sono prime misure d'ogni nostro atto, e primi principii, e prime regole d'ogni particolar principio, e regola di ciascuna retta attione et operation nostra, come a suo loco distintamente vedremo. Al magistrato, essecutore di queste inclinationi et quello che nell'inconstanza delle cose humane interpreta [c. 15v] l'intento della natura, et il voler di Dio in noi, e determina ciò che conviene a' luochi, a' tempi, alle persone et alle cose, è l'intelletto pratico instrutto dalla prudenza, la quale a guisa d'una particolare intelligenza supplisse nelle cose contingenti, e particolari a quello ove non giungono le regole universali e necessarie dell'inclinationi dell'anima ragionevole; sono queste due cose insite da Dio et communicate al genere humano, la legge et il magistrato essecutor di quella. Ma non mancano anco in noi quelle parti le quali hanno a prestare ubbidienza alla ragione com'a la legge, et all'intelletto come a magistrato instituito da Dio; et queste sono le affettioni nostre et i nostri appetiti. Oltre di queste parti noi non habbiamo alcuna facultà dell'anima nostra, la quale per servizio delle nostre affettioni distingua quelle confuse, e communi cognitioni, et inclinationi all'honestà, che dal giorno della generation nostra portammo nel cuore, et che nelle cose future contingenti determinatamente c'inclina più a questa particolare attione giusta, che a quelle; perché come le cose contingenti, prima ch'elle accaggiano non hanno alcuna determinata verità, così la natura non ci provvede d'alcuna determinata inclinatione più all'una di loro che all'altra, non potendo ritrovarsi certa pretentione alcuna di quelle cose, che possono non succedere. Ma lascia Iddio alla sola virtù intellettuale la cura di giudicare nei fatti contingenti particolari, quando essi occorrono, a determinare, secondo le loro qualità e circostanze, quello che può corrispondere alla giustitia, et all'honestà. E perché nella città il magistrato fa l'ufficio dell'intelletto, et i sudditi, che vivono la vita del senso [c. 16r] sono a guisa de i nostri appetiti, nella maniera che oltre la ragione pratica e i nostri appetiti, noi non habbiamo alcun'altra potenza naturale, la quale ci serva nel modo ch'è detto, così devendo esser il governo civile ad imitatione della natura, questa professione, che in lui si è interposta fra la

legge et i sudditi et che oltra i magistrati ordinati dal principe per l'essecutione della legge, tenta determinare tutt'i casi particolari, che possono avvenire sotto di lei, noi habbiamo fermamente a credere, ch'ella non sia punto necessaria; massimamente perché la natura non manca già mai di alcuna conditione bisognevole alla perfettione delle opere sue. Ma ella non è in fatto necessaria, di modo che senza di lei sia cosa impossibile l'amministrare drittamente la giustitia nel reggimento civile, perché l'ufficio de i magistrati, e lo studio de i giudici, et i lor giudicii, et la giustitia loro nel terminare i litigii, et la giustitia loro e finire le controversie giudiciali, serve a conservar la concordia tra i cittadini, et a levar l'occasione delle seditioni, le quali sono quasi egritudini intrinseche e molto più perigliose, et tal'hora di cura più malagevole delle guerre esterne; e quella maniera d'essercitar la giustitia, la qual introduce più facilmente la pace fra i sudditi, e più diuturnamente la conserva è sempre più lodevole, e molto migliore di quella, che non è atta a farlo con tanta facilità. Hora noi siamo certi, che per tutti quei secoli, de i quali possiamo haver memoria, non fu mai regno, né Republica alcuna, né d'alcun civile governo, che mettesse in uso quella maniera d'interpretar le leggi, [c. 16v] che fu introdotta da i giure consulti Romani, e pur siamo securi, che molti regni e molte Republiche hanno durato molto più tempo di quello che durò la Republica romana; et è cosa notoria, che la maggior parte delle Republiche anteriori a lei ha conservato più lungamente e più tranquillamente la pace e la concordia tra cittadini, et ha patito molto manco discordie, e molto minori seditioni, e revolutioni di quelle, che sono successe nella Republica di Roma; et se così è, noi non possiamo dire con verità, che questa disciplina sia necessaria al buon governo, et alla pace de sudditi, siché senza di le non si possa fare. Chi può negare, che secondo il giuditio del popolo romano la Republica d'Athene, e quella di Sparta fossero bene instituite, e bene instrutte di buone leggi, e d'ordini buoni; quando veggiamo, che l'istesso popolo Romano deliberò di ricever le leggi da Greci per riformare la patria, e per acquetar la propria seditione. Non havrebbero fatto resolutione i Romani di mandar in Grecia ad Atheniesi e Spartani per haver le leggi da loro, quand'essi non fossero stati persuasi, che l'una e l'altra di quelle genti si fosse retta con prudenti ordinationi e buoni

instituti, e non haverebbono ricevuto le leggi da loro, s'elle non fossero state tali. E pur si sa, che né in Athene, né in Sparta questa così fatta disciplina de giure consulti non fu mai in uso, e non fu essercitata già mai, et è cosa manifesta, che l'una e l'altra di queste città durò lungamente in gloriosa pace, et che in Sparta particolarmente per tutto quel tempo, che vi furono mantenute in osservanza le leggi di Licurgo, il che fu [c. 17r] per lo spatio di ben cinque cent'anni, quella città visse sempre in esemplarissima concordia, e lodata, e famosa vié più di ogni altra. Si aggiunge, che i greci furono diligentissimi cultori di tutte le arti liberali, e di tutte le discipline speculative, nelle quali ciò che essi habbiano saputo fare e quanto le habbiamo ben intese, due soli di loro principalissimi ne rendono ampia testimonianza, da gli cui scritti l'Italia e l'Europa tutta ha hereditato quanto di bene, e di lume della cognition delle scienze orna, et illumina l'età nostra, e così costor due, come altri innumerabili, et appresso molti legislatori istessi della medesima natione, hanno havuto tanto esatta notitia del modo di ben instruire i governi civili, e sono stati in guisa sottili, et esquisiti inventori delle ragioni accommodate ad ogni forma di bon reggimento, et ad ogni Republica, che non ha cosa in questo proposito, la quale possa da ingegno humano esser imaginata, e considerata, che non sia stata da loro precista, e trattata accuratissimamente, onde si fa molto verissimile, che se tale studio fosse stato punto opportuno per la publica utilità, o giovevole alla conservatione della giustitia civile, egli sarebbe stato introdotto, et instituito da loro, si come è anco verisimil cosa, che l'havrebbero saputo trattare con molto miglior maniera di quella che ha potuto tenere l'ingegno dei Romani giure consulti; massimamente perché l'arti liberali, e quella parte di filosofia, che riguarda il reggimento della vita humana, sono state ritrovate et ordinate da persone sapienti, e da filosofi consumatissimi. E chiara cosa è, che gl'inventori di questa professione furono di quella sorte, che dice Socrate nel Menone, parlando di Pericle, e d'altri, persone cordatesi, et huomini di Republica, ma di poca [c. 17v] eruditione, e privi affatto d'ogni scienza, si come credemo diffusamente e nella maniera, che i parti de gl'animali non sono altro, che certe compositioni conformi alle prime concettioni fatte nel ventre delle madri loro. In quella medesima foggia i parti dell'anima di persone senza scienza non possono

esser scienza, né punto haver del maraviglioso, onde quelli, che fanno tanti romori della dottrina di questi giure consulti, et che sono persuasi, ch'ella sia una scienza ammirabile, non mai più intesa, né mai più conosciuta da altri, che da loro, over non hanno ben ponderato la loro eruditione, o pur sono simiglianti a coloro, i quali l'istesso Socrate figura, che si vivano dentro ad una spelunca si al buio, che a pena loro risplende un essiguo raggio si luce non havendo già mai veduto splendor di sole, cui se attivasser una volta a mirare, essi all' hora molto bene comprenderebbono le tenebre, e la cecità della loro habitatione. Ma lasciando questo da parte, et omettendo anco il governo di Cretensi, d'Egitii, e di Persi tanto celebrato da scrittori eccellenti, et più di tutti quel de gli antichi Hebrei, che pur furono il popolo eletto, nei quali governi tutta via non hebbe mai luoco questo costume d'interpretare per così fatto modo le leggi loro civili, e posponendo parimente tutti e governi pubblici antichi, la Republica de Venetia (si come appare dall'evento) è la meglio instituita, e con più saldi, e più sicuri ordini fondata di quant'altre Republiche siano state già mai, di cui sola sono proprie le lodi che Senofonte attribuisce alla Republica de Lacedemoni poiché non fu mai Impero al mondo, ne regno fosse tirannico, over popolare, di pochi potenti, né d'ottimati, il quale si sia conservato per tanti secoli sempre uniformemente, come [c. 18r] ha fatto questa vivendo in proprie sue leggi honestissime, e con suoi giustissimi giudicii mantenendosi perpetua e con maravigliosa prudenza acquistandosi gloria, incomparabile incorrotta; e finalmente riuscendo un verace, et eterno essemplio di concordia domestica, et di sicura, et incontaminata tranquillità; hor questa saggia, e beata partia non è già ch'ella non habbia veduta, et intesa la sapienza de giure consulti Romani, ma per elettione l'ha rifiutato, e regettato spontaneamente così fatte instituttioni, tenendosi lontana da modi tali di disputar delle leggi, di trattare i giudicii, di determinare delle cause forensi, et in sostanza di giudicare. Si egli è dunque così, che tante Republiche e tanti regni, i quali sono stati prosperosi e felici per molto più lungo tempo della Republica romana, hanno potuto conservarsi, senza interpretare, et esporre le leggi loro secondo questa dannosa usanza; non solo si deve presumere, ma tener per fermo, che tale disciplina non sia punto necessaria al governo civile, et che sia una vanità

l'affermare, che senza così fatta institutione non possa Republica alcuna mantenersi, viver in pace, et amministrare la giustizia, come conviene.

Com'egli è necessario il conoscer l'essenza dell'arte de i giure consulti Romani a voler sapere s'ella sia giovevole, over dannosa. Capitolo 4°.

Ma devendo noi con più esatta discussione esaminare la verità, et investigare se l'arte de i Romani giure consulti sia stata dannosa od utile, seguiremo il parere di Socrate [c. 18v] il quale dimandato se si poteva esser insegnata la virtù rispose, che questo quesito non si può sciogliere se prima non si intende ciò ch'ella sia. Il che egli disse, perché l'ingegno umano ha una sola via certa e sicura di venire in cognitione delle proprietà delle cose, e questa è la notizia precedente de i principii essenziali di quelle cose delle quali elle sono proprietà, perché quivi le medesime cose tengono le loro radici. Onde con il solo lume dell'essenza loro si può di esse haver sicura et infallibile scienza. Così dicono i Peripatetici, che le definitioni sostanziali scogliono molte difficoltà, che potrebbero accadere d'intorno alli accidenti delle cose definite. E parimente ricorda anco Platone nel Fedone, che ciascuna disputatione in qualunque materia, sia bene, ch'ella incominci dalla definitione di quel, che si tratta. L'istesso afferma pur Cicerone valendosi nelli Officii della medesima dottrina. Devendo poi adunque investigare, se l'arte dei giure consulti Romani sia stata utile, ovvero dannosa inventione, ci ingengeremo di venire in luce dell'essenza, e della natura di lei. E perché la scola di questi interpreti si è per tanti secoli affaticata, scrivendo sopra una stessa materia, sempre d'un medesimo tenore, come s'è detto, e perchè insieme egli è necessaria cosa, che tutte quelle attioni, et operarioni, le quali procedono da noi per elettione, et consultatione uniformamente per lungo tempo o siano accompagnate, over derivino d'alcun habito di cognitione intellettuale, per tanto noi andremo anco inquirendo, a qual'habito intellettuale si riducesse, et appartenesse la lor dottrina, ma sopra tutto s'ella era prudenza, o scienza, o sapienza, od arte.

[c. 19r] Dello stato delle arti, e delle scienze.

Capitolo V<sup>o</sup>.

Tutte le scienze, e tutte le arti hanno le loro latitudini, et i loro termini, dentro a' quali elle risiedono, e si conservano, e fuori de quali elle cessano d'esser arti, e d'esser scienze. Perché tutte sono similitudini de gli instituti di Dio, e redondanze della sua divina sapienza, la quale ordina le creature sue a certi fini a quelle convenevoli, sotto forme, e figure, e misure determinate. Onde come veggiamo, che tutti gli animali di qualunque spezie essi sieno, hanno della lor magnitudine alcuni termini, dentro a' quali spatia la lor natura, e fuor di quelli non ricevono accrescimento, e come avviene, che secondo l'esempio d' Aristotile nel primo della Rethorica se'l naso aquilino, ovvero il sinzo eccede in questo o in quel modo, egli perde il nome, l'essenza, e l'ufficio suo e cessa d'esser parte d'humana faccia, et alla fine non altramente, che gli uccelli fuor dell'orbe dell'aria, et i pesci dell'elemento dell'acqua periscono<sup>16</sup>. Così l'arti e le scienze trasportate oltre quei termini che vengono loro prescritti dal fine loro, si corrompono e si trasmutano in inettie, et in scitie, e ciò succede perché la corrutione delle cose non è altro, che la separatione da quella forma, che presta loro l'essere, e quando elle sono violentate e trasportate fuori de i confini prefiniti da lei, si disgiungono dalla lor natura, e partono da se medesime, e quindi non sono si corrompono, ma divengono anco principii rei, i quali non servono ad altro [c. 19v] che a male operare. Il che avviene per la conditione delle cose humane, e del mondo inferiore alle stelle in cui tutti i beni hanno l'hospitio, e tengono residentia vicino al male, si come quelli, che si appoggiano a principii, i quali sono in potenza a termini oppositi, e tosto che sono spogliati della figura del bene, si vestono delle conditioni del male, e d'habiti obliqui non men dannosi che biasimevoli, e da così fatti fondamenti è sostenuta la vita nostra, e l'ordine delle cose terrene, et così le misure prescritte dall'intelletto, l'arti,

---

<sup>16</sup> ARISTOTELE, *Retorica*, 1360a25. «Per esempio, la democrazia diventa più debole non soltanto rilassandosi, per cui perverrà alla fine all'oligarchia, ma anche tendendosi molto; come pure la curvatura di un naso aquilino e l'appiattimento di un naso camuso non soltanto giungono al giusto mezzo se cono caratteristiche che si rilassano, ma i nasi che diventano molto ricurvi o camusi si tendono anche così da non sembrare neppure che siano un naso».

la prudenza, e la scienza, perché l'ingegno humano ancora è una facoltà accommodata a contrarie dispositioni. Nella stessa guisa si mutano i medicamenti in veleni, la giustitia in ingiustitia, e le virtù in viti, trasportate ch'elle siano fuori dalla lor convenevole mediocrità. Così adunque quelle dottrine, le quali si pigliano cura di trattar ciò, che è fuori de i termini d'ogni dottrina, diventano sofistiche, et irragionevoli discipline.

Dell'arte di Regger la Republica del soggetto e del fine di lei, et a qual habito intellettuale ella appartenga. Capitolo VI<sup>o</sup>.

La facoltà di reggere gli Imperi, et di governare i regni e le città, che s'addimanda scienza civile, è la più prestante arte di tutte le altre inventioni humane per la materia, ch'ella tratta, e per lo fine intento da lei, perché tra tutte le cose sensibili niuna creatura è più degna dell'huomo, e niuna spetie di bene procurato dalle altre arti può esser comparato al fine di questa [c. 20r] il quale è lo stato perfetto, ove concorrono tutti i beni. Insomma quest'arte ad altro scopo non mira, che all'humana felicità. Ma ella è una cura, et un peso grave per coloro, che l'assumono, perciocché la materia d'intorno a cui si versa è malagevolissima da trattare, niente ritrovandosi a domare più duro dell'ingegno humano, e niente ad essere ordinato, e regolato più difficile della moltitudine de gl'huomini insieme; e quanto così fatta arte è più scabrosa e spinosa, tanto le fa di mestieri di maggior prudenza e di maggior virtù, e sopra tutto d'esquisita notitia et intelligenza de i principii, e de i mezi accommodati a formare quel giusto temperamento che serve alla salute del civile consortio et all'humana felicità. Ma quando questo così degno essercitio cade nelle mani di persona che non lo conosce e non intende la materia ch'ella tratta, ne sa le misure et i termini propri dentro a'quali ei si conserva sotto alla sua legittima guida, egli è forza ch'ei diventi un'altro misterio repugnante a i principii di se medesimo, e contrario alla salute di coloro che vengono retti. Non è quest'arte di reggere gli huomini speculativa, con tutto che la cognitione delle cose fatte da Dio giovi al legislatore, perché egli ne raccoglie l'ordine e la conservatione della civile società, la quale è un'immagine

dell'immortalità. Non ha per fine la sola cognitione di cotai cose, né meno si ferma nella semplice intelligenza del publico bene o della felicità humana, né de i priuncipii di lei, over della materia ch'ella tratta. Ma lo scopo suo è il regger gl'huomini in tal maniera ch'essi ottengano e si conservi appresso di loro quel maggior [c. 20v] bene, che operando si può havere nella vita civile. Di maniera che perché ella s'indirizza all'attione et al fatto non è scienza e non è sapienza, et non è quell'habito che chiamano i Peripatetici d'intelletto, i cui lumi terminano nella semplice speculatione et cognitione di ciò ch'essi trattano, senza riguardo a valersi dell'intelligenza loro ad altro fine, il quale possa esser fabricato dall'humana industria. Ma non è ancora quest'arte fattiva, perché come che ella sia rivolta all'attione, all'uso et all'essercitio, ella tuttavia non mira di fabricare il soggetto in cui ella versa, si come fanno l'arti fattive. Concio sia che noi per essemplio veggiamo ch'el soggetto dell'arte dell'architetto non è altro che il medesimo fine al quale è intenta l'istessa arte. Perché l'architetto ha per fine di far l'edificio e niun'altra cosa è il soggetto dell'arte sua che l'istesso edificio, il quale è il medesimo fine intendo da lui et egli è quegli che lo propone, et quegli insieme, che lo compone. Così fatte sono ancora le altre arti, le quali mirano over l'opera fatta, over l'attuale operatione in cui s'essercitano, imperoché il musico ha per fine il suono armonico e l'istessa armonia è il soggetto dell'arte musica, e l'istesso musico è quello che la compone. Non sta così l'arte di governare le Republiche et i regni; perché come ella non si ferma nella semplice cognitione delle cose considerate da lei nella maniera che fanno le scienze speculative, così non passa ella anco tant'oltra ch'ella formi e componga il soggetto che ha per le mani. Ma va ben del pari con l'arte medica, nella quale il soggetto et il fine non sono una medesima [c. 21r] cosa, perché il medico piglia per suo soggetto l'huomo in quanto sanabile, fatto dalla natura, e non s'assume di fabricarlo ma propone per fine suo il mantenerlo sano con l'arte; così questa facultà, che forma la Republica e l'amministra, riceve l'huomo per suo soggetto in quanto disciplinabile, et atto a diventar buono con gl'instituti della prudenza e delle virtù, et si piglia cura di ridurlo in questa parte all'ultima sua perfettione ch'è la civile felicità. La onde ella non ha per fine la costruzione, ma la perfettione del suo soggetto, né sono appresso

di lei tutt'uno il fine et il soggetto; perché ella mira come suo fine l'attiva felicità e tiene per suo soggetto l'huomo, il quale è quello che la riceve. Né regge ella un solo particolare huomo segregato dalla città, né meno ordina la città in commune, proposta la cura de particolari, ma piglia nel concorso di tutta una moltitudine insieme l'huomo particolare, il quale non può viver solo per l'imbecillità della natura sua, e con comuni istituti ordina tutt'i particolari e cerca di ridurgli alla loro vita perfetta. E se questa facoltà non è scienza e non è propriamente arte, resta secondo il parere de Peripatetici che non havendo l'intelletto humano riguardo a poter ricevere altre perfettioni che quelle che habbiamo detto di sopra, cioè o speculative, od attive, overo fattive, il governo civile, il quale non è né speculativo, né fattivo, dipende dall'habito della prudenza, la quale è la sola perfettione dell'intelletto rivolto alle attioni humane. Il che si dimostra apertamente perché le leggi che reggono il consortio civile non possono venire da altro lume intellettuale che dall'habito [c. 21v] della prudenza; poiché elle sono immediatamente regole dell'humane attioni; et le nostre attioni non possono havere altra regola, né altra norma, che sia loro giovevole, che la misura della mediocrità, essendo cosa necessaria ch'elle over eccedano, over manchino o siano finalmente uguali a quello che conviene; e l'ugualità non è altro, che la mediocrità, e questo solo è la loro perfettione, e solo la prudenza è quella, la quale conosce e determina quello che è uguale et opportuno al tempo, al luoco, alle persone, a colui che opera et alla materia in cui egli versa, perché la prudenza è un habito d'operare sempre bene. Oltra che le leggi commandano tutte le virtù, e la prudenza solo è quella che determina tutte le virtù e prefinisce il modo loro e tutte le loro attioni.

Che la scienza Civile, si come hanno tutte le facoltà attive e fattive, si divide in parte theorica e parte pratica, ch'ella non esce dei termini universali et ch'ella è ordinata all'uso et all'atto pratico, il quale come pura attione è fuori de i termini delle scienze e delle arti. Capitolo VII<sup>o</sup>.

Ma ripigliando il primo nostro proposito, ove dicemo che tutte le scienze e tutte l'arti, le quali mirano l'attioni estrinseche, hanno i loro determinati confini e certi termini, dentro a quali elle sono rinchiusse, questi termini non sono altro che quei medesimi punti, dentro a quali spatia l'universale conceputo dall'ingegno humano, e quanto quello si dilata e si estende, tanto gira la latitudine [c. 22r] loro, e fuori di così fatto confine elle cessano d'esser arti e d'esser scienze. Perché queste non sono altro che le ragioni delle cose che sono et che si possono fare, et la ragione è una cosa immateriale, e tutto quello che è sequestrato dalla materia conviene che sia universale, perch'gli è comunicabile ad infiniti particolari, senza suo detrimento; ma tutte le arti e tutte le scienze sono disposte come le cose fabricate dalla natura, le quali hanno per una parte i loro fondamenti e per un'altra parte le loro perfettioni, e gli ornamenti loro, che s'appoggiano a i detti fondamenti, così come ne gl'animali il corpo e la materia sono il fondamento dell'esser loro et l'anima è la loro perfettione. Nel medesimo modo stanno tutti gl'habiti dell'intelletto humano attivi e fattivi, perché gli ornamenti loro e l'ultime loro perfettioni hanno un determinato fondamento in cui risiedono et al quale si appoggiano. Sono i fondamenti di queste facultà la cognitione del loro fine e de i principii delle parti e delle proprietà di quello, et insieme la notitia della materia soggetta ordinata all'istesso fine. Gli ornamenti loro et la loro perfettione consistono nella notitia de i precetti de i modi, e delle maniere, con le quali drittamente si può prevenire al proposto fine. Quella parte che considera il fine per la somiglianza ch'ella tiene con le scienze speculative ordinate alla semplice cognitione, s'appella contemplativa e theorica, l'altra, la quale tratta i precetti accommodati ad ottenere il fine prescritto e prepara i modi e le maniere convenevoli per conseguirlo si dimanda pratica, perciò ch'ella è la norma et la dottrina delle attioni dell'artefice conforme alla quale [c. 22v] operando, egli viene a capitare al fine proposto e preconosciuto. Et questo ancora è un aggregato di cognitioni e di precetti, che non escono fuori de i termini universali. Dall'una et dall'altra di queste congiunte insieme risultano l'arti perfette. Ma come l'opere della natura e come tutti gli animali ridotti alla loro perfettione sono ordinati dalla prudenza di Dio ad un'altro fine esteriore a loro, il quale è la loro operatione

convenevole, così tutte l'arti attive e fattive hanno per fine alcune proprie loro attioni, od opere, od operationi, conformi a i buoni principii; per ch'elle sono secondo l'esser loro dritte vie d'operare, e quanto a punto sono differenti l'operationi de gli animali dalla loro forma sostantiale, tanto nelle facultà attive, e fattive l'atto secondo, il quale si chiama atto pratico è diverso dalla loro sostantiale essenza. Nella stessa guisa veggiamo disposta la facultà dalla medicina, la quale per una parte theorica considera la natura del fine intento da lei ch'è la sanità, e i suoi principii, e le sue cagioni, le parti similari, e dissimilari del corpo humano, ove ella alberga e rissiede, e tratta così fatte cose universalmente, ma nella parte pratica forma le regole et i precetti, che sono i modi e le vie atte a recuperare la sanità perduta et a conservare la presente, non eccedendo i termini delle cognitioni e dei precetti universali, imperoché ella sorge insieme con la notitia universale del fatto, e termina nelle universali regole del fatto istesso, et la cura delle particolari egritudini, dimandata atto pratico, a cui sono ordinate tutte le regole universali dell'arte, si come quella ch'è un passaggio da communi notioni intellettive [c. 23r] a particolari trattationi sensate, et un essito della cognitione all'attione, non è arte né scienza, ma una essecutione dell'arte, già presupposta, et una cosa diferente da lei, com'è diversa la vita sensitiva dalla mente. In somma come dice Plotino, altro non sono le attioni secondo l'arte che speculationi degenerate. Dentro a pari termini et in ugual maniera è disposta la scienza civile, quella che forma le Republiche e regge il civile consortio, perché questa ha i fondamenti suoi, che sono la parte theorica et ha la sua perfettione, che è la parte pratica, e tutta insieme ha per mira un'altra esteriore perfettione, la quale è l'essercitio e l'attione; e come in tutte le altre arti l'attione essecutiva dei precetti universali e la particolare trattatione de gli individui non è arte e non è scienza, così l'atto pratico e l'essecutione et l'applicatione della dottrina e dei precetti universali della scienza civile alle private e particolari materie soggette, non è scienza e non può esser per ciò comunicata altrui per mezo d'alcuna dottrina scritta, si come vederemo a suo luoco opportuno. La parte theorica della scienza civile è quella che viene trattata da Aristotile nei libri dell'Ethica, la quale falsamente vien ricevuta per una parte d'attiva filosofia, come distinta dall'altra che comprende

la singolare institutione di ciascun huomo particolarmente considerato; perché come sarebbe cosa ridicola se si dicesse che vi sono diverse spetie d'arte medica, cioè una che sana le private infirmità de gli huomini particolari, l'altra che mira la sanità in universale del genere humano; così non si verifica, che una spetie d'attiva filosofia si prenda cura dell'institutione d'un huomo particolare l'altra alla città [c. 23v] concio sia che si come non è diversa l'arte che regge gli armenti dalla cura d'un giumento solo né quella de pastori delle greggie minute dal governo d'una sola pecorella, così nel reggimento delli huomini per natura sociabili, i quali tutt'insieme per participatione della ragione sono un sol huomo, e perché formano una sola natura, specifica tutte quelle vie, che servono all'institutione di un huomo privato sono le medesime, con le quali il legislatore instituisce tutta la città e questo istesso è confermato da Aristotile in molti luoghi ov'egli dice, che sono una medesima disciplina la privata et la publica, et nei medesimi libri morali il fine della scientia trattata non è il fine e la perfettione d'un huomo solo, ma egli propone per fine dell'intento suo il fine dell'arte architetonicha, cioè quella che commanda a tutte l'altre arti, che è l'arte regia. E perché questo non è altro che la civile felicità, va investigando Aristotele lo stato sostantiale di questa medesima, i suoi principii, che sono gl'habiti delle virtù nell'attioni ov'ella risiede secondo loro, et insieme tutte le loro differenze. Oltre di ciò perché l'attiva felicità non solo è desiderabile per se stessa, ma per rispetto ancora della speculatione dell' intelletto, a cui questa dispone l'huomo, nelli ultimi libri dell'Ethica egli tratta del fine speculativo, et tutte le considerationi havute nei medesimi libri le ordina all'institutione delle leggi, delle quali conviene ch'ei tratti. La parte pratica poi della stessa scienza civile viene dichiarata da lui nei libri della Politica, ove secondo la diversità delle forme delle Republiche va dimostrando quali ordini e quale leggi siano necessarie. Perché le leggi, come sono precetti della virtù considerata nella parte theorica, così sono [c. 24r] quelle con l'uso e essercitio delle quali il popolo, che è la materia della città, acquista l'habito di viver bene e delle virtù; et la loro consideratione et institutione in tanto appartiene alla parte pratica della scienza civile, in quanto elle sono ultimo scopo et il fine dell'attiva filosofia. Il che risponde all'introduzione della forma

sostanziale dell'opere della natura, dimandata fine della generatione; e queste non escono fuori dei confini dell'universalità, perch'elle sono regole delle attioni de'sudditi, et principii di tutte quelle et in quanto regole egli è necessario che siano certe, et nei reggimenti civili noi non possiamo havere alcuna certezza fuor che delle propositioni universaili verificabili per lo più, perché la molteplicità dei particolari oscura la cognitione, et perché le leggi sono principii di tutte le attioni de i sudditi, egli è forza ch'elle siano ancora communi principii et universali. Che le leggi sieno principii di tale maniera egli è manifesto, perché il primo principio di tutte le humane attioni non è altro che l'attiva felicità, et le leggi sono l'istessa felicità disciolta e ridotta in molti precetti accomodati a ricondurre a se stessa la civile società; oltra che elle prefiniscono il modo di tutte l'humane attioni e fanno che quelle in tanto siano giuste, in quanto adeguatamente rispondono alla misura di esse leggi, et in quanto partecipano della giustizia che alberga in quelle, et ond'elle dirittamente dispongono i sudditi alla vera publica utilità. Ma queste due parti della civile scienza theorica e pratica, le quali fanno una sola attiva filosofia, sono ordinate all'atto, perché l'atto pratico è l'essecutione et l'osservanza della legge scritta. E questo è pura attione et consiste in un [c. 24v] transito dalla cognitione universale all'uso et essercitio particolare, il quale essendo fuori dei termini dell'universalità, viene a rimaner anco fuori dai confini dell'arte e della scienza. Hora noi andremo investigando a qual parte di scienza civile s'accosti l'arte dei giure consulti; s'ella sia parte theorica dell'attiva filosofia, over una parte pratica della stessa scienza, o pure atto pratico et attione sequestrata da i termini dell'arte e della scienza, e conseguentemente s' ella sia arte vera, e vera scienza, o più tosto un'arte temeraria, et una finta e sofistica filosofia.

## DOCUMENTO 3

### **Contra la sofistica disciplina de i giure consulti libri iii di Monsignor Giovanni Ingegneri Vescovo di Capodistria<sup>1</sup>.**

Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 102 sup., cc. 398r-403v. Cart. sec. XVI, cc. 460, mm. 320x21. Cfr. A. RIVOLTA, *Catalogo dei codici pinelliani dell'Ambrosiana*, cit., p. 90.

[c. 398r] Capitoli del primo libro

Proemio

Dell'origine delle leggi delle dodeci tavole. Capitolo primo.

Dell'origine dell'arte dei giure consulti Romani et della maniera, che essi tennero in interpretando le leggi. Capitolo II.

Che le ragioni, che ci dimostrano quale sia stato l'essercitio de gl'antichi di giure consulti ci manifestano insieme le conditioni della moderna giureperitia; et che quest'arte non è necessaria nel regimento publico. Capitolo III.

Com'egli è necessario il conoscer l'essenza dell'arte dei giure consulti Romani a voler sapere s'ella sia giovevole, over dannosa. Capitolo IIII.

Dello stato delle arti et delle scienze. Capitolo V.

Dell'arte di reger la Republica. Del soggetto, et del fine di lei; et a qual habito intellettuale ella appartenga. Capitolo VI.

Che la scienza civile si divide in parte theorica et parte pratica, si come fanno tutte le facultà attive et fattive; che ella non esca dai termini universali; ch'ella è ordinata all'uso et all'atto pratico, il quale come pura attione è fuori dei termini delle scienze et delle arti. Capitolo VII.

Che i giure consulti antichi non hebbero altro pretesto, onde scriver commentari sopra le leggi, se non questo, ch'elle dispongono in universale, et mentre essi si occuparono nell'investigar sempre decisioni di casi particolari, contravenero alla civile prudenza et allo stato di tutte l'arti. Capitolo VIII.

---

<sup>1</sup> Cfr. Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 102 sup., c. 2r. «Capitoli de tre libri di Monsignor Giovanni Ingegneri vescovo di Capo d'Istria contro la disciplina sofistica de giuriconsulti».

Come sia menzogna il dire che l'arte dei giure consulti Romani [c. 398v] sia stata una scienza delle cose divine et humane. Capitolo IX.

Che l'arte dei giure consulti antichi non era scienza. Capitolo X.

Che l'arte dei giure consulti Romani non fu come altri vanamente asseriscono, scienza del giusto et dell'ingiusto. Capitolo XI.

Com'egli è cosa lontanissima dal vero che l'arte de gl'antichi giure consulti sia arte dell'equità. Capitolo XII.

Che tanto ne manca che l'arte de Romani giure consulti sia arte, che anzi ella ha repugnanza con tutte l'arti. Capitolo XIII.

Che l'arte dei giure consulti antichi non era arte interpretativa delle leggi. Capitolo XIV.

Che l'arte dei giure consulti Romani non era prudenza legislatrice. Capitolo XV.

Che l'arte dei Romani giure consulti non era prudenza giudiziaria et che'ella non appartiene ad alcuna di queglii habiti intellettivi che Aristotile dice, che non mentiscono. Capitolo XVI.

Che l'arte de gl' antichi giure consulti fu un'arte temeraria. Capitolo XVII.

Che l'arte dei giure consulti antichi non fu, come a torto s'afferma, una nuova scienza di leggi non mai conosciuta se non da loro; et che cosa sia scienza di leggi e come dopo la publicatione delle leggi non rimane la altra scienza di quelle. Capitolo XVIII.

Di due maniere di conoscer la ragione dell'institutione delle leggi, et che i Romani giure consulti non s'attennero a niuna di quelle, et che quanto essi ebbero di dottrina fu pura notitia historica, remota dalla scienza. Capitolo XIX.

Che la legge instituita è fine di scienza, et principio d'attione et come nelle parti del tempo non ha tempo preterito dopo l'istante, così fatta la publicatione della legge, ne cessa la scienza. Capitolo XX [c. 399r].

Che la legge in quanto fine di scienza non è principio di scienza et in quanto principio di attione non ha che far con scienza veruna. Capitolo XXI.

Che della legge instituita non può derivare altro che atto pratico, uso, et attione; et che la scienza de giure periti è cosa mostruosa, et irragionevole. Capitolo XXII.

Che non v'è arte d'usar la legge, et che la prudenza giudiziaria non ha nuova scienza di legge; et che la peritia che potero havere i Romani interpreti non fu nuova inventione. Capitolo XXIII.

Che la prudenza giudiziaria è una parte dell'arte regia e come una sola sapientia di Dio muove, e modera il tutto, così una sola scienza, et un solo voler del Principe rege tutte l'attioni d'i sudditi et d' i ministri. Capitolo XXIV.

Che gl'antichi giure periti persuasi di trattar la parte pratica della scienza civile precipitarono nell'atto pratico; et che tutti i responsi loro non sono altro che una congerie di casi seguiti, et in somma puro atto pratico, il quale non cade sotto alcuna determinata dottrina. Capitolo XXV.

Che i giure consulti Romani procurando nei commentarii lor di decider tutte le spezie dei fatti, che si potero imaginare altro non fecero, che investigare accidentali differenze di casi occorrenti, le quali sono infinite; et che lo studio loro fu un impostura. Capitolo XXVI.

Che niuna dottrina scritta può insegnar l'atto pratico. Capitolo XXVII.

Che l'admetter scritte commentationi sopra le leggi del Principe è un abuso che milita contra la pubblica utilità. Capitolo XXVIII.

Che le leggi universali non sono propositioni theoriche et non contengono in potenza molte particolari spetie di leggi, ma sono in potenza a molte applicationi di fatti particolari mate [c. 399v] rialmente distinti. Capitolo XXIX.

Come la legge sia immediato principio dell'attione. Capitolo XXX.

Che la legge, in quanto regola, è per se medesima manifesta. Capitolo XXXI.

Che la legge per rispetto del fine, e de principii suoi, è necessario che sia manifesta. Capitolo XXXII.

Che la legge deve esser instituita con tanta facilità, ch'ogni persona volgare la possa intendere. Capitolo XXXIII.

Che le difficoltà, che succedono nei giudicii non derivano da l'essentia della legge, ma da estranea cagione, et dalla materia; et quale sia stata l'opera de giure consulti Romani. Capitolo XXXIV.

Che la maniera d'interpretar le leggi usata dai giure consulti antichi, oscura la legge et la rende inutile. Capitolo XXXV.

Che le commentationi dei Romani giure consulti distrugono la virtù della legge. Capitolo XXXVI.

Che le commentationi de gli antichi giure consulti corrompono la pubblica disciplina delle città. Capitolo XXXVII.

Che i avvertimenti, che può haver il popolo dai privati periti della dispositione della legge, non servono al publico bene. Capitolo XXXVIII.

Che a' fare i sudditi buoni conviene habituargli nella vita honesta. Capitolo XXXVIII.

Che le commentationi delle leggi tassano il principe di poca prudenza, e contra operano all'intento di lui. Capitolo XXXX.

In qual maniera debba esser instituita la legge, accio che'ella sia durevole. Capitolo XLI.

Che niuna arte può esattamente determinare i particolari successi, che sotto di lei sono, e molto meno la facoltà legislatrice. Capitolo XLII [c. 400r].

Che le interpretazioni delle leggi fanno ingiuria al Principe el fanno parer mendace. Capitolo XXXXIII.

Che nel governo civile è cosa necessaria, che la legge sia tenuta in grande veneratione. Capitolo XLIII.

Che le commentationi delle leggi sono supplementi i quali non rispondono al bisogno della materia soggetta alla legge. Capitolo XLV.

Che le interpretationi delle leggi servono solo a schernire i Principi, e levar loro l'auttorità, perché con tal mezo gl' interpreti a lor arbitrio mutan le leggi, e divengono legislatori. Capitolo XLVI.

Che la mutatione delle leggi già poste in uso, e ricevute per buone è cosa perniciosa. Capitolo XLVII.

Che la mutatione delle leggi dispone i sudditi a non prestar obbedienza a' i Principi loro. Capitolo XLVIII.

Che le commentationi delle leggi non pur fanno via alla mutation della legge, ma sono etiamdio la medesima legge mutata. Capitolo XLVIII.

Che le interpretationi delle leggi tramutano la legge in precetti impossibili ad essere eseguiti. Capitolo L.

Della dignità della rethorica, e quanto ella sia necessaria alla conservazione della città et che le commentationi delle leggi distruggono l'essercitio oratorio. Capitolo LI.

Per qual cagione senza essercitio oratorio non si possa regger la Republica et che coloro, che levano dal foro contentioso questo uso distruggono l'arte oratoria Capitolo LII.

Che colui, che impedisce l'uso della rethorica nella Republica fabbrica un governo violento, et tirannico. Capitolo LIII.

Che la professione dei giure consulti Romani repugnava al bisogno di quella città, et al giudicio, e decreti di Solone, e quanto giovì la disputatione oratoria a discernere il giusto [c. 400v] dall'ingiusto. Capitolo LIII.

Che la dottrina del giure perito repugna all'habito della prudenza, e deriva da principii rei, et che ella ha quel riguardo alla scienza delle leggi, che tiene la generazione de i sassi, con la perfetta generatione de gl' animali viventi. Capitolo LV.

Che le commentationi delle leggi sono cose proibibile, che falliscono la legge, e corrompono quella dottrina, che si può haver di lei. Capitolo LVI.

Che le questioni, e disputationi de apicibus iuris, et tutte le sottili speculationi d'intorno alle materie forensi sono perversioni, et della legge, et dei giudicii. Capitolo LVII.

#### Capitoli del secondo libro

Che quei professori dell'arti, i quali non intendono la ragione di ciò che fanno, sono sofisticati, et impostori. Capitolo primo.

Che Trebatio celebre giureconsulto non sapeva ciò, che si fusse dialettica. Capitolo II.

Che Aculeone peritissimo giureconsulto era huomo idiota, senza cognitione d'alcuna scienza. Capitolo III.

Che Publio Crasso giureconsulto principale non haveva lume di ragione per difendere le sue opinioni, ma solo si valse dell'autorità dei giureperiti. Capitolo III.

Che tutta la scuola de giure periti antichi fu senza scienza, senz'arte, e senza dottrina. Capitolo V.

Che niuno de giure consulti antichi hebbe modo di ridurre in arte la propria professione, ch'essi facevano, et che lo studio loro fu un essercitio senz'arte, e senza ragione. Capitolo VI.

Che gli antichi giureperiti, rimettendo le cause coniettrali [c. 401r] a gl'oratori, manifestarono ch'essi non erano buoni interpreti delle leggi. Capitolo VII.

Che all'interprete della legge non s'appartiene investigar la sincera giustitia, ma la volontà dell'Auttoe di quella legge, che viene interpretata da lui e come le parole della legge non sono leggi. Capitolo VIII.

Che i giureperiti antichi, rimettendo, come di sopra le cause coniettrali a'gli oratori dichiararono, che l'arte loro non era prudenza giudiciaria, et ch'ella era un'arte senza ragione. Capitolo IX.

Che la giure prudenza dei Romani interpreti non appartiene ad alcuna parte di vera prudenza. Capitolo X.

Che i Romani giureprudenti non erano sicuri interpreti della legge et quale sia la norma de i giudicii Capitolo XI.

Che non può esser alcuno essecutore della legge, ch'egli insieme non sia interprete di quella Capitolo XII.

Delle quistioni de iure, et de facto. et che le leggi testamentarie non sono leggi per virtù d'alcuna legge di natura. Capitolo XIII.

Che quando si dubita della volontà de gli testatori, overo dei contrahenti, sempre la questione è de iure; e che falsamente ricevettero i giure consulti antichi per quistioni de facto quelle, ove la volontà non è bastevolmente significata dalle parole, onde faccia di mestiero d'altri argomenti et come le risposte di scuola oscure et ambigue furono cose contra ragione. Capitolo XIII.

Confirmatione di quanto precede Capitolo XV.

Che Cicerone hebbe in vilissima consideratione la scienza dei giure consulti; e non la distinse da quella di Pragmatici Greci, se non quanto ella fu essercitata da gente [c. 401v] nobile, et che quell'arti, che ricevono dignità dai professori, non sono per loro stesse degne d'honore. Capitolo XVI.

Che gli antichi giure consulti tentarono per molte vie d'uscire dalla greggia de Pragmatici, et che le loro inventioni furono popolari, e volgari; et ch'essi interpretando le leggi, male serbarono la proprietà delle voci. Capitolo XVII.

Che i giure consulti antichi, mentre giudicarono secondo la norma dell'equità, fecero quello, che può fare ogn'huomo quandunque rozo, et che niuna cosa è più familiare, e più nota all'ingegno humano della giustitia, et dell'equità; et che perciò tutti gl'huomini giudicano del giusto, e dello ingiusto. Capitolo XVIII.

Che le formule delle attioni introdotte da i giure consulti Romani furono una fraudolenta impostura, per rimaner essi padroni del foro. Capitolo IXI.

Che i Romani giure consulti non intesero ciò, che si fossero le regole instituite da loro medesimi; che non si vede in qual fine le instituissero; che non servono a bene alcuno e sono cose fuor di proposito. Capitolo XX.

Che colui, che non intende i principii dell'arte, non conosce l'arte; e che quanto scrissero i giure consulti dei principii di ragion civile, fu dottrina falsa. Capitolo XXI.

Che il primo avvertimento di Ulpiano nell'ingresso di ragion civile fu documento inutile, e fuor di proposito. Capitolo XXII.

Che non è il vero, che questa voce Ius, derivi dal nome della giustitia. Capitolo XXIII.

Che non apparteneva all'ufficio dei giureperiti il far gl'huomeni buoni; et che non è il vero, ch'essi già mai habbiano havuto pensiero di far buoni i cittadini, et che la retta educatione è quella, che fa gl'huomini [c. 402 r] buoni. Capitolo XXIII.

Che non è il vero, che la legge civile sia parte publica, parte privata, et che cotale distinctione adduce vero conseguenze dannose per la publica utilità et come il ben privato non è separabile dal ben commune. Capitolo XXV.

Che non è il vero, che le leggi civili habbiano l'origine loro di diversi generi et che falsamente si dice, ch'elle per alcuna loro parte dipendano dalla legge naturale de gl'altri animali. Capitolo XXVI.

Che non è il vero, ch'el matrimonio dipenda dalle leggi communi ad ogni animale, et che da più alta, et più commune ragione deriva l'educatione della prole; et ch'egli è cosa ridicola il dire, ch'alcuna parte di ragion civile derivi dalla legge civile. Capitolo XVII.

Che gli antichi giure consulti non intesero ciò che si fosse la legge delle genti. Capitolo XXVIII.

Che non è il vero, che tutti gl'huomini nascano liberi, et quai sien per natura servi, et quai liberi; et delle differenze della servitù di coloro, che vengono presi in battaglia. Capitolo XXIX.

Che la definitione della liberta data dai giure consulti implica cose contrarie. Capitolo XXX.

Che non è il vero, che la legge delle genti admetta cose contra natura. Capitolo XXXI.

Che la definitione della giustitia data dai giure prudenti è falsa; et de gl'errori di Andrea Alciato, che la difende; et che quando esaminassero gli scritti particolarmente degl'interpreti delle leggi, si scoprirebbero di grande imprefetioni. Capitolo XXXII [c. 402v].

### Capitolo del libro Terzo

Che dalle cose sin hora narrare appare come la dottrina de giure periti antichi non era quella vera filosofia, ch'essi pretendevano; et che le ragioni addotte contro di loro militano principalmente contra la scuola dei moderni legisti. Capitolo primo.

Che i compilatori delle leggi di Giustiniano non ebbero quegli avvertimenti, che loro sarebbero stati necessari per una tanta cura; et che come i medesimi si dilungarono da gl'instituti di Solone, così posero i moderni leggisti in necessità di

contravvenire alla legge, et in quale maniera s'habbiano ad instituire le leggi civili.

Capitolo II.

Che quei giure periti, i quali si diedero a fare annotationi e commentationi sopra le leggi di Giustiniano, hanno fabricato una sofistica selva di contraddittioni, et di errori atti a perpetuare ogni lite, e difender tutte le malvagità, e tutte le frodi. Capitolo III.

Che tutte le arti sono vie brevi, e facili per pervenire ad un qualche fine; et che se questa dei giure consulti fusse arte, ella agevolerebbe i giudicii, e discoprirebbe il vero in un punto. ma ch'ella contra opera, e fa tutto l'opposito. Capitolo IIII.

Che la facultà di giudicare il giusto dall'ingiusto ha poco bisogno di libri; et che questa occupatione libraria con tanta moltitudine di volumi dimostra chiaramente, ch'ella spatia per la via dell'errore. Capitolo V.

Che questa, che s'addimanda ragione civile, tanto è remota dalla ragione, ch'ella non ammette ragione alcuna fuor che quella, che mortifica l'uso dell'humana ragione; et che non tutte le cose sono probabili; et quanto sia pazza cosa lo studio d'abondare affettatamente d'autorità. Capitolo VI.

[c. 403 r] Che il provare con l'autorità della legge, che sia lecito usare le ragioni rethoriche, e topiche, il voler, ch'altri sia astretto a non dir cosa, che non sia comprobata da qualche legge; et finalmente la maniera del figurar i casi, interpretando le leggi, sono tutte vanità, et inettie. Capitolo VII.

Che quante sono le leggi nel corpo di ragione civile, tanti per opera di quest'arte vi sono alberghi di repugnanze, i quali ad altro non servono, che a preparare confusione nella giustizia, et nei Giudici. Capitolo VIII.

Che la moderna disciplina dei legisti è una inventione sofistica, la quale indifferentemente difende le cause giuste, et ingiuste, et ch'ella è perciò remotissima dalla prudenza civile; ch'ella non ha che fare con la scienza delle leggi et con l'interpretation loro. Capitolo IX.

Ciò che sia l'arte sofistica secondo il sentimento d'Aristotele, e d'altri; et che i giudicii fatti secondo l'opinione dei dottori sono sofistiche determinationi; et che questa professione per tutti i rispetti, et secondo l'essenza sua, non è altro che mera sofisticità. Capitolo X.

Che tutti i modi d'interpretar le leggi, tenuti dalla scuola de moderni interpreti, sono sofisterie; et che il primo presupposto dell'arte loro non è altro, che una menzogna. et che tale è tutta a loro professione. Capitolo XI.

Che questa disciplina non ha dove ella si fermi; ch'ella è senza fine, et irragionevole, et casuale, et ch'ella non può partorire alcun buon frutto. Capitolo XII.

Che questa disciplina è un infinito abisso di disordine; et che non è cosa possibile il ridurla a' buon ordine alcuno; et ch'ella non è atta à produr altro nelle menti de professori, che perpetua confusione; et com'ella è una falsa, et [c. 403v] mentita scienza della giustitia, cosi ella repugna a' gl'instituti della sapienza di Dio, et non ha veruna comunicanza con la diritta ragione di bene operare. Capitolo XIII.

Della dignità, et eccellenza dell'ordine; et che questo è solo quello, che conduce l'anima alla cognitione della verità; et che là dove manca l'ordine, mancano ancora la scienza, l'arte, et ogn'altro bene. Capitolo XIII.

Che questa moderna peritia ha aperto la strada a' gl'huomini di far frode alla legge, e cautellare i malfattori dal castigo dei Magistrati, si ch'essi possano sicuramente schernendo la giustitia, mal operare. Capitolo XV.

Che niuna sorte di commentationi di deve admettere sopra alle leggi civili; et de gli errori dei moderni giure consulti francesi, et particolarmente di Francesco Duarino. Capitolo XVI.

Che al buon governo della Republica non si ricerca altro, che la legge universale, et la prudenza del magistrato, il quale conviene, che sia essercitato da persona giusta, e di buona mente; et che il modo di haver nella Republica buoni magistrati consiste nella retta, e virtuosa instrutione dei giovani. Capitolo XVII et ultimo.

## DOCUMENTO 4

### Locke de l'entendement humain

Modena, Biblioteca Estense, Archivio Muratoriano, Filza II, fascicolo 11g, cc. 1r-14v. Cfr. L. VISCHI, *Archivio Muratoriano preceduto da una lettera inedita di Lodovico Antonio Muratori intorno al metodo dei suoi studi per cura di L. V.*, Modena, per Nicola Zanichelli, 1872, p. 62: «Studi dal Locke - De l'entendement humain -».

[c. 1r] Libro 2 cap. 20. Le cose non son buone o cattive che per rapporto al piacere, o al dolore. Noi chiamiamo bene tutto ciò, che è proprio a produrre o ad accrescere il piacere in noi, o a diminuire o abbreviare qualche dolore, o pure a procurarci o conservarci il possesso di qualche altro bene, o l'assenza di qualche male.

Al contrario appelliamo male ciò che è proprio a produrre o aumentare il dolore in noi, o a sminuire qualche piacere, o pure a cagionarci qualche male, o a privarci di qualche bene <sup>(1)</sup>.

Il piacere e il dolore, e ciò che li produce, cioè il bene e il male <sup>(2)</sup>, sono i poli, su i quali si aggirano tutte le nostre passioni. E se noi consideriamo come queste cose operino in noi sotto differenti riguardi, e quali modificazioni e disposizioni dell'animo, e s'io oso così parlare, quali sensazioni interne esse producano in noi, con ciò noi potremo formarci un'idea delle nostre passioni <sup>(3)</sup>.

Così chiunque vuole riflettere sul pensiero, ch'egli ha del piacere, che qualche cosa presente o assente può produrre in lui, ha l'idea di ciò che appelliamo amore. Perché allorché taluno dice in autunno quando v'ha dell'uva, o in primavera quando non ve n'ha, ch'egli ama l'uva, egli altro non vuol dire se non che il gusto dell'uva

---

<sup>1</sup> Muratori trasse presumibilmente gli appunti sul pensiero di John Locke dalla traduzione francese di Pierre Coste dell' *Essay concerning Human Understanding*. Nel presente lavoro si fa principalmente riferimento all'edizione del 1723: JOHN LOCKE, *Essay Philosophique concernant l'entendement humain, ou l'on montre quelle est l'entendue de nos connoissances certaines, et la maniere dont nous y parvenons. Par M. Locke. Traduit de l'anglois par M. Coste*, Amsterdam, chez Henri Schelte, 1723, d'ora in poi *Essay Philosophique*. I primi passi riportati da Muratori in traduzione italiana sono tratti dal cap. XX, *Des Modes du Plaisir et de la Douleur*, del Libro II, dell' *Essay Philosophique concernant l'entendement humain*. In particolare il passo è rinvenibile nel § 2, alla pagina 266 della traduzione del Coste, «Ce que c'est le Bien et le Mal». Nella [c. 5ar], in cui Muratori appunta le pagine più interessanti dell'*Essay*, il luogo lockiano a cui si riferiscono questi primi appunti è espressamente menzionato. Si legge, infatti, «vedi pag. 266 dove tratta delle origini delle passioni».

<sup>2</sup> L'inciso «e ciò che li produce, cioè il bene e il male» è un'aggiunta interlineare.

<sup>3</sup> Libro II, cap. XX, § 3. «Le Bien et le Mal mettent nos Passions en mouvement». Muratori traduce l'intero paragrafo. *Essay Philosophique*, p. 266.

gli dà piacere. Ma se l'alterazione della sua sanità e costituzione ordinaria gli leva il piacere, ch'egli trovava a mangiare dell'uva, non si potrà più dire, ch'egli l'ama <sup>(4)</sup>.

All'incontro il pensiero della tristezza e del dolore, che una cosa presente o assente può produrre in noi, è ciò che chiamiamo odio <sup>(5)</sup>.

La gioia è un piacere che l'anima sente, allorché ella considera il possesso d'un bene presente o futuro come assicurato; e noi siamo in possesso di un bene allorché egli è talmente in nostro potere, che noi ne possiamo godere quando vogliamo. Così un uomo sente della gioia, allorché mezzo morto gli arriva del soccorso, innanzi ancora ch'egli abbia il piacere di provarne l'effetto. E un padre, a cui la prosperità de' suoi figli dà dell'allegrezza, è in possesso di un Bene anche lungo tempo prima sieno in tale stato: perch'egli non ha bisogno che di pensarci per avere del piacere <sup>(6)</sup>.

La tristezza è un'inquietudine dell'anima, allorch'ella pensa [c. 1v] a un bene perduto, di cui avrebbe potuto godere più lungamente o quand'ella è tormentata da un male attualmente presente <sup>(7)</sup>.

La speranza è un contentamento dell'anima, che ciascuno truova in se stesso, allorché pensa al godimento, ch'egli probabilmente dee avere, d'una cosa, che è propria a dargli del piacere <sup>(8)</sup>.

Il timore è un'inquietudine dell'anima, allorché essa pensa a un male futuro, che può accaderle <sup>(9)</sup>.

La disperazione è il pensiero, che s'ha un bene, il quale non può essere ottenuto <sup>(10)</sup>.

L'invidia è un'inquietudine cagionata dalla considerazione di un bene, che noi desideriamo, e che è posseduto da altri, i quali a creder nostro non dovrebbero goderlo con preferenza a noi <sup>(11)</sup>.

---

<sup>4</sup> Libro II, cap. XX, § 4. «Ce que c'est que l'Amour». Traduzione dell'intero paragrafo. *Ibidem*.

<sup>5</sup> Libro II, cap. XX, § 5. «La Haine». Traduzione della sola prima riga. *Ibid.*, p. 267.

<sup>6</sup> Libro II, cap. XX, § 7. «La Joie». Traduzione integrale del paragrafo. *Ibid.*, pp. 268- 269.

<sup>7</sup> Libro II, cap. XX, § 8. «La Tristesse». *Ibid.*, p. 269. Traduzione integrale del paragrafo.

<sup>8</sup> Libro II, cap. XX, § 9. «L'Esperance». *Ibidem*. Traduzione integrale

<sup>9</sup> Libro II, cap. XX, § 10. «La Crainte». *Ibidem*. Traduzione integrale.

<sup>10</sup> Libro II, cap. XX, § 11. «Le Desespoir». *Ibidem*. Traduzione della sola prima frase.

L'inquietudine (Uneasiness) che un uomo risente in se stesso per l'assenza di una cosa, che gli darebbe del piacere, s'ella fosse presente, è ciò che noi appelliamo desiderio, che è più o men grande secondo che questa inquietudine è più o meno ardente. L'inquietudine è il principale, per non dire il solo aculeo, che eccita l'industria o l'attività de gli uomini. Perciocché qualunque bene si proponga all'uomo, se l'assenza di questo bene non è seguitata da qualche dispiacere, né da alcun dolore, e che colui, che ne è privo, possa essere contento e agiato senza possederlo, egli non s' avvisa di desiderarlo e meno ancora di sforzarsi per conseguirlo. Egli non sente per questa sorta di bene che una pura velleità, termine che s'impiega per significare il più basso grado del desiderio (<sup>12</sup>). Il desiderio ancora si estingue o rallenta per l'opinione, in cui si è, che il bene desiderato non può essere ottenuto a proporzione che l'inquietudine dell'anima è guarita o sminuita per qualche considerazione particolare (<sup>13</sup>).

Non è il più gran bene che determina la volontà, ma qualche inquietudine attuale, e per l'ordinario quella, che è la più pressante. Possiamo darle nome di desiderio che è effettivamente un'inquietudine d'animo cagionato per la privazione di qualche bene assente. Ogni dolore di corpo, ogni scontento d'anima, è un'inquietudine, a cui va sempre aggiunto qualche desiderio proporzionato al dolore o allo scontento che si pruova (<sup>14</sup>). Vero è, che il bene e il male presente o assente operano sull'animo; ma ciò che determina la volontà a ciascuna azione volontaria, è l'inquietudine del desiderio fissato sopra qualche bene assente qualunque sia, o

---

<sup>11</sup> Libro II, cap. XX, § 13. «L'Envie». *Ibidem*. Nel testo lockiano è presente un paragrafo dedicato alla collera, che Muratori non traduce, passando direttamente alla trascrizione integrale del paragrafo dedicato all'invidia.

<sup>12</sup> A questo punto nel manoscritto Muratori appone una piccola croce. È pensabile che il segno grafico stia ad indicare l'omissione di una frase, presente nel testo lockiano e non riportata da Muratori che riprende la trascrizione dalla frase successiva.

<sup>13</sup> Libro II, cap. XX, § 6. «Le Desir». *Essay Philosophique*, cit., pp. 267-268.

<sup>14</sup> Libro II, cap. XXI, *De la Puissance*, § 31. «C'est l'inquietude qui détermine la Volonté». *Ibid.*, pp. 294-295. Muratori traduce solo parzialmente il paragrafo. In una nota dell'edizione del 1729 posta a corredo di questo paragrafo, il traduttore Pierre Coste sottolinea la vicinanza del pensiero di Locke con un'espressione di Montaigne, facendo riferimento al Libro II, tomo II, ch. XII.

negativo, come la privazione del dolore, [c. 2r] o positivo, come il godimento di un piacere (<sup>15</sup>).

Allorché l'uomo è perfettamente soddisfatto dello stato in cui si truova, ed è quando egli è libero da ogni inquietudine, qual cura, qual volontà gli può restare, che di continuare in tale stato?

Il sentimento presente di una picciola scottatura ha più potere sopra di noi, che le attrattive dei più gran piaceri considerati in lontananza (<sup>16</sup>).

Che non sia il bene, né il maggior bene, benché per tale riconosciuto, il quale determina la volontà, si vede alle pruove. Persuadete quanto volete ad uno, che l'abbondanza è migliore che la povertà: s'egli è soddisfatto di un tale stato, né vi truovi incomodo alcuno non farete mutargli proposito: che un uomo sia convinto della utilità della virtù fino a vedere ch'essa è necessaria a chiunque si propone qualche cosa di grande in questo mondo, o spera d'essere felice nell'altro. Se costui non si sente inquieto di ciò che gli manca, la sua volontà non sarà determinata alla ricerca di questo eccellente bene; ma qualche altra inquietudine, ch'egli sente in se stesso, venendo a traverso, strascinerà la sua volontà ad altre cose. Uno che sia dato al vino, consideri pure tutti i danni, che ne possano avvenire: se al comparir de' compagni tornano le inquietudini ch'egli patirebbe non andando in osteria, egli vi andrà. L'inquietudine attuale può più sopra di lui, che ogni altro riguardo. *Video meliora & c.* non si può spiegare altrimenti (<sup>17</sup>).

Noi non siamo capaci che di una sola determinazione della volontà verso una sola azione per volta. L'inquietudine presente, che ci pressa, determina naturalmente la verità, in veduta di quella felicità, a cui tendiamo in tutte le nostre azioni. Perché

---

<sup>15</sup> Libro II, cap. XXI, § 33. «L'inquietude causée par le Desir est ce qui détermine la Volonté». *Ibid.*, p. 296.

<sup>16</sup> Libro II, cap. XXI, § 34. «Et qui nous porte à l'action». *Ibid.*, pp. 296-297. Anche qui Muratori non riporta l'intero passo tradotto dal Coste, limitandosi, in particolare, a trascrivere la prima e l'ultima frase del paragrafo, quest'ultima posta dall'Autore dell' *Essay* a commento del passo paolino contenuto, come osserva il Coste, in Cor. VII, 1, secondo il quale «il vaut mieux se marier que brûler». Nella [c. 5r] Muratori indica espressamente il riferimento a questa pagina. Si legge, infatti, «Vedi anche pag. 297 ove sostiene, che non è il bene, e il più gran bene, che determinano la volontà, ma si bene l'unasiness, che in italiano significa lo stesso che disagio, o sia l'inquietudine, e la mancanza di tranquillità dell'anima».

<sup>17</sup> Libro II, cap. XXI, § 35. «Ce n'est pas le plus grand Bien positif, mais l'inquiétude qio détermine la Volonté». *Ibid.*, pp. 297-299.

finché siam tormentati da qualche inquietudine, noi non possiam crederci felici, o nel cammino della felicità, perché ciascuno riguarda il dolore, e l'inquietudine, o sia il disagio, come cosa incompatibile colla felicità. Un picciolo dolore basta per corrompere tutti i gusti e piaceri che noi godiamo (<sup>18</sup>). Perciò quello, che determinerà incessantemente la scala della nostra volontà all'azione seguente, sarà sempre l'allontanamento dal dolore, essendo questo allontanamento il primo passo verso la felicità, e senza cui non sapremmo mai pervenirvi (<sup>19</sup>).

L'inquietudine presente suol esser sempre più forte che l'apprensione dei beni lontani, benché grandi. Si può ben dire quanto si vuole del paradiso, ma che non avvien tosto di (<sup>20</sup>)? Se fosse il maggior bene che fissasse la volontà, un bene sì eccellente, essendoci una sola volta proposto, la determinerebbe senza lasciarla mai mutare (<sup>21</sup>).

[c. 2v] Il desiderio accompagna ogni inquietudine o disagio. L'odio, la paura, la collera, l'invidia, la vergogna, &c hanno ciascuna le loro inquietudini, e con ciò operano sopra la volontà. Io dubito che nella vita o pratica alcuna di queste passioni esista sola in una intera semplicità, senza essere mischiata da altre, benché nel ragionamento e nelle nostre riflessioni, noi non nominiamo e non consideriamo che quella, la quale opera con più forza. Si durerebbe fatica a trovarne alcuna non accompagnata dal desiderio. Dove è inquietudine e desiderio, perché noi desideriamo sempre la felicità, e quanto noi proviamo d'inquietudine, è certo che altrettanto a noi manca di felicità secondo la nostra opinione, in qualunque stato o condizione che siamo. E come che la nostra eternità non dipende dal momento presente in cui esistiamo, noi portiamo la nostra vista al di là dal tempo presente, qualunque sia il

---

<sup>18</sup> Muratori riporta lo stesso concetto nella sua *Filosofia Morale*, dove si legge: «La Fame, le Febbri, e tant'altre Malattie e Dolori del Corpo, la Povertà, le Calunnie, gli Oltraggi, le Prigionie, la Schiavitù, e tant'altri Dispiaceri dell'Animo, e tutta la folta razza de'malanni e disastri abitatori perpetui del basso nostro mondo, chi è colui che, o per pruova propria, o per la conoscenza delle disgrazie altrui, non sappia che sono d'indole sì maligna, che un solo d'essi è bastante ad annientare o scemare di troppo tutto il dilettevole di qualunque Bene, che si goda?». *Morale*, p. 137.

<sup>19</sup> Libro II, cap. XXI, § 36. «L'éloignement de la Douleur est le premier degré vers le bonheur». *Ibid.*, p. 299.

<sup>20</sup> Libro II, cap. XXI, § 37. «Parce que c'est la seule chose qui nous est présente». Muratori riassume qui il passo contenuto nel paragrafo. *Ibid.*, p. 300

<sup>21</sup> Libro II, cap. XXI, § 38. «Parce que tous ceux qui reconnoissent la possibilité d'un Bonheur après cette Vie, ne le recherchent pas». *Ibid.*, pp. 300-301.

piacere di cui attualmente godiamo; e il desiderio accompagnando questi guardi anticipati sopra l'avvenire, strascina sempre seco la volontà. Di maniera che nel mezzo anche della gioia, ciò che sostiene l'azione, da cui dipende il piacere presente, è il desiderio di continuare questo piacere, e la paura d'esserne privo. E ogni volta che una più grande inquietudine viene a impossessarsi dell'animo, essa determina tosto la volontà a qualche nuova azione, e il piacere presente è negletto <sup>(22)</sup>.

Noi siamo assediati da diverse inquietudini, e distratti da diversi desideri. Ora la più pressante è quella, che determina la volontà all'azione seguente. Perché essendo la volontà quella potenza, che noi abbiamo di dirigere le nostre facoltà operative a qualche azione per un certo fine, ella non può essere mossa verso una cosa nel tempo stesso che noi giudichiamo di non poterla assolutamente ottenere. Altrimenti un essere intelligente non opererebbe a disegno formato di perdere la sua fatica. La più grande inquietudine presente attualmente è il pungolo all'azione immediatamente seguente, essendo il proprio e solo oggetto della volontà alcuna delle nostre azioni e null'altro <sup>(23)</sup>.

Quello che eccita il desiderio, è la felicità, e null'altro. La felicità, e la miseria sono nomi di due estremità i cui ultimi confini ci sono ignoti. D'amendue si fa in esso noi una viva impressione per le differenti spezie di soddisfazione e gioia, o di tormento e dispiacere, cioè di piacere e dolore, che convengono sì al corpo, che all'anima, o che per parlare esattamente non convengono che all'anima, bench'essi prendano talora la loro origine nell'anima a cagione di certi pensieri, e talora nel corpo, all'occasione di certe modificazioni del movimento <sup>(24)</sup>.

[c. 3r] La felicità presa in tutta la sua estensione, è il più gran piacere, di cui siamo capaci. La miseria il più gran dolore. Il più basso grado della felicità, è quello stato, in cui liberi da ogni dolore si gode una tal misura di piacere presente, che non si saprebbe essere contento con meno. Ora siccome l'impressione di certi oggetti sopra i nostri spiriti o corpi, è quella, che produce in noi il piacere, o il dolore in

---

<sup>22</sup> Libro II, cap. XXI, § 39, «Le Desir accompagne l'inquiétude». *Ibid.*, p. 302.

<sup>23</sup> Libro II, cap. XXI, § 40, «L'inquiétude la plus pressante détermine naturellement la Volonté». *Ibid.*, pp. 303-304.

<sup>24</sup> Libro II, cap. XXI, § 41, «Tous les hommes desirent le bonheur». *Ibid.*, pp. 304-305.

differenti gradi: noi chiamiamo bene tutto ciò, che può in noi produrre del piacere; male, ciò che è proprio a produrre del dolore. E noi non li nominiamo così, che a cagione della proprietà, che tali cose hanno di cagionare in noi il piacere o il dolore, nel che consiste la nostra felicità e miseria.

Del resto quantunque ciò che atto a produrre in noi qualche grado di piacere, sia buono in se stesso, e così cattivo ciò che può generar dolore: tuttavia spesso accade, che noi non diamo questo nome, allorché l'uno o l'altro di questi beni o mali si trovano in concorrenza con un più gran bene o male; perché allora si dà con ragione la preferenza a ciò che ha più gradi di bene o di male. Di maniera che si troverà, che a giudicare esattamente di ciò che appelliamo bene o male esso consiste per lo più in idee di comparazione; perché la cagione di ciascuna diminuzione di dolore, o di ciascun accrescimento di piacere, partecipa della natura del bene, o così a proporzione del male, va l'accrescimento del dolore, e la diminuzione del piacere<sup>(25)</sup>.

Benché si nomi bene tutto ciò, che è oggetto di desiderio in generale, e così a proporzione del male: ciò non ostante ogni bene, quello ancora che si vede e riconosce per tale, non muove necessariamente il desiderio di ciascun uomo in particolare, ma solamente ciascuno desidera quel solo, che fa parte della sua felicità. Gli altri beni, per grandi che sieno, o veri o apparenti, non isvegliano il desiderio, se non considerati come parte della felicità, di cui si può contentare l'uomo. Con occhio indifferente si mirano tutti gli altri oggetti, benché o buoni in se stessi, o appresi per tali da altri. La conoscenza della verità dà piacere ad alcuni, essa è oggetto de' lor desideri. Essi non cercano i piaceri sensuali, perché non li giudicano atti alla lor felicità. Per lo contrario altri nulla curano lo studio, e di fanno tutti a' piaceri del corpo. Accade, che lo studioso in se inquietudine per fame o sete, egli è determinato a mangiare o bere a cagione di tale inquietudine. Così l'epicureo si può dare allo studio, allorché la vergogna di comparire ignorante, o il desiderio di farsi stimare dalla sua vaga possono fargli riguardare con inquietudine la mancanza del sapere<sup>(26)</sup>.

---

<sup>25</sup> Libro II, cap. XXI, § 42. «Ce que c'est que le Bonheur». *Ibid.*, p. 305. Il paragrafo è tradotto integralmente.

<sup>26</sup> Libro II, cap. XXI, § 43. *Ibid.*, pp. 305-307.

[c. 3v] Perché l'uomo non desideri sempre il più gran bene, ciò nasce dalla natura stessa della nostra felicità, e della nostra miseria. Ogni dolore attuale fa parte della nostra miseria. Ma ogni bene assente non è giammai considerato come parte necessaria della nostra presente felicità, e l'assenza di ogni sorta di bene non è riguardata come parte della nostra miseria, altrimenti noi saremmo costantemente e infinitamente miserabili, perché v'ha un'infinità di gradi di felicità di cui noi non godiamo. Perciò, allontanata che sia ogni inquietudine o disagio, una mediocre porzione di bene basta per dare a gli uomini una soddisfazione presente. Di maniera che pochi gradi di piacere, se si succedano l'uno all'altro, conservano una felicità, di cui si può essere contento. Più si apprezza questo poco presente, che il molto e il grandissimo avvenire.

La vita dell'uomo è così costituita, che è un miscuglio di piaceri e dispiaceri; e benché pochi sieno coloro, che abbiano piaceri senza miscuglio d'inquietudini, pure meno anche son coloro, che non volessero dimorare in questo mondo <sup>(27)</sup>. Le necessità ordinarie della vita cagionano inquietudini di fame, sete, caldo, freddo, stanchezza, voglia di dormire, &c. che ritornano di tempo in tempo. Che se oltre a i mali d'accidente, noi aggiungiamo a ciò le inquietudini chimeriche, come la gran voglia di acquistare onori, credito, ricchezza &c., che la moda, l'esempio, o l'educazione ci rendono abituali, e mille altri desideri irregolari, che ci son divenuti naturali per costume, noi troveremo non esserci che una piccola porzione della nostra vita, che sia assai esente da queste sorte d'inquietudini, per lasciarci in libertà di essere tirati da un bene assente più lontano. Noi rara cosa è che siamo in un'iner quiete, e sciolti da ogni desiderio naturale o artificiale. Questi ci occupano, questi non ci fanno andare verso il bene assente, la cui assenza non fa una parte della nostra miseria, applicandoci noi ad allontanare da noi le inquietudini attuali, che sentiamo <sup>(28)</sup>.

---

<sup>27</sup> Libro II, cap. XXI, § 44. «Pourquoy l'on ne desire pas toujours le plus grand Bien». *Ibid.*, pp. 307-308.

<sup>28</sup> Libro II, cap. XXI, § 45. «Pourquoy le plus grand Bien n'émeut pas la volonté, lors qu'il n'est pas désiré». *Ibid.*, pp. 308-309.

L'anima ha il potere di sospendere l'effettuazione d'alcuno de'suoi desideri, come la sperienza mostra, e perciò essa è in libertà di considerarli tutti l'un dopo l'altro, di esaminarne gli oggetti, di osservarli da tutte le parti, o di compararli gli uni con gli altri. In ciò consiste la libertà dell'uomo, e dal cattivo uso, che facciamo di tal privilegio, nasce la diversità, di tanti sbagli, errori, e mancamenti, ne' quali ci precipitiamo nella condotta della nostra vita, e nella ricerca della nostra felicità: allorché troppo prontamente noi determiniamo la nostra volontà prima di aver bene esaminato. Chi sa ben sospendere il consenso a i desideri, ha tempo e comodità di [c. 4 r] esaminare e giudicare il bene e il male in ciò che è per fare. In questo consiste il pregio della nostra libertà <sup>(29)</sup>.

Se qualche turbazione eccessiva viene a impadronirsi interamente dell'anima nostra, il che accade qualche volta, come allorché il dolore di una crudele tortura, un movimento impetuoso d'amore, di collera, o di altra violenta passione, ci strascinano con empito, né ci lascian tempo né libertà di pensare, di modo che non siam padroni di considerare ed esaminar le cose a fondo, e senza pregiudizi: in tal caso Dio, che conosce la nostra fragilità, che compatisce la nostra debolezza, che nulla esige da noi sopra le nostre forze, e vede ciò ch'era, o non era in nostro potere, ci giudicherà come un padre tenero, e pieno di compassione. Ma come la giusta misura della nostra direzione in riguardo alla vera Felicità dipende dalla cura, che noi prendiamo, di non soddisfare troppo prontamente i nostri desideri, di reprimere e moderare le nostre passioni, di maniera che il nostro intendimento possa avere la libertà di esaminare, e la ragione quella di giudicare senza alcuna prevenzione: questo è quello a cui dobbiamo attaccarci principalmente. In tali incontri noi dovremmo avvezzarci a far prendere alla nostra mente il gusto del bene e del male, reale e effettivo, che si truova nelle cose, e di non permettere, che un bene eccellente e grande, riconosciuto per tale, o supposto possibile, ci scappi di mente, senza conservarne qualche gusto, e sino a che per una giusta considerazione del suo vero prezzo noi avessimo eccitato in noi de i desideri proporzionati alla sua eccellenza, di modo che la sua assenza non ci fosse indifferente, ma ch'ella ci rendesse inquieti, come anche la paura di perderlo,

---

<sup>29</sup> Libro II, cap. XXI, § 47. «La puissance que nous avons de suspendre chacun de nos desirs, nous fournit le moyen d'examiner, avant que de nous déterminer à agir». *Ibid.*, pp. 310-311.

allorché ne godiamo. Né alcuno dica che non saprebbe farla da padrone sopra le proprie azioni, né impedir loro lo scatenarsi, o il forzarlo ad operare, perché ciò ch'egli può fare davanti ad un principe, o a qualche uomo grande, egli può farlo, se vuole allorché egli è solo, o alla presenza di Dio (<sup>30</sup>).

Ma gli uomini non tengono la stessa condotta, e tanta varietà d'operare mostra, che ciascuno non mette la felicità nel godimento della stessa cosa, o non prende o elegge il nostro cammino per arrivarvi. E pure tutti pensano di camminare verso la lor Felicità, tanto chi si dà allo studio, quanto chi alla caccia, al lusso, alla lussuria, al bere. È ragionevole la risposta data da un medico a chi pativa mal d'occhi. Se voi prendete più piacere al vino, che all'uso della vista, il vino è molto buono per voi; ma se il piacere di vedere vi paresse più grande di quello di bere, il vino è molto cattivo per voi (<sup>31</sup>).

[c. 4v] L'anima ha differenti gusti, non meno che il palato; e se voi voleste fare amare a tutti gli uomini la gloria, o le ricchezze, alle quali pure certe persone attaccano interamente la loro felicità, voi vi affatichereste sì inutilmente come se voleste soddisfare al gusto d'ognuno con dal loro del cacio, delle ostreghe, che sono vivande squisite per alcuni. Questa era la ragione, per quanto io credo, che inutilmente gli antichi filosofi cercavano, se il sommo bene consisteva nelle ricchezze, o nelle voluttà del corpo, o nella virtù, o nella contemplazione. Avrebbero potuto del pari disputare, se conveniva cercare il gusto più delizioso ne'pomi, nelle prugne, nelle cerase e dividersi così in varie sette. Perché come i gusti dilettevoli non dipendono dalle cose stesse, ma dalla convenienza che hanno col tale o tale palato: nel che v'ha una grande diversità: così la più gran felicità consiste nel godimento delle cose, che producono il più gran piacere, e nell'assenza di quelle, che cagionano qualche turbazione o dolore: cose che son differenti in riguardo alle diverse persone. Le api amano i fiori, gli scarafaggi la sozzura: tutti vi trovano il suo dolce (<sup>32</sup>).

---

<sup>30</sup> Libro II, cap. XXI, § 53. «La grande perfection de la Liberté consiste à maîstrer ses propres passions». *Ibid.*, pp. 316-317.

<sup>31</sup> Libro II, cap. XXI, § 54. «Comment il arrive qui les Hommes ne tiennent pas tous la même conduite». *Ibid.*, p. 317.

<sup>32</sup> Libro II, cap. XXI, § 55. *Ibid.*, pp. 317-319.

Ma onde viene che gli uomini, tuttoché camminino egualmente verso la felicità, cioè la desiderano continuamente, pure preferiscono spesso il peggio al meglio, ed eleggono ciò, che di lor proprio avviso gli ha renduti miserabili <sup>(33)</sup>? Per intendere ciò bisogna considerare, onde le diverse inquietudini, che determinano la volontà alla scelta di ciascuna azione volontaria, tirino la loro origine.

Alcune sono prodotte da cagioni che non sono in nostro potere, come sovente sono i dolori del corpo, i quali operando attualmente e di una maniera violenta sopra l'anima de gli uomini, forzano ordinariamente la lor volontà, li distornano dal cammino della virtù, fanno abbandonar loro la pietà e la religione, e rinunziare a tutto quanto essi credevano dianzi proprio per renderli felici, e ciò perché ognuno non è capace, o non procura di eccitare in se stesso alla contemplazione di un bene lontano e avvenire de i desideri di questo bene, che siano possenti <sup>(34)</sup> a contrapesare l'inquietudine, che gli cagionano i tormenti del corpo, e per conservare la volontà fissa nella scelta delle azioni, che conducono alla felicità ch'egli aspetta dopo questa vita <sup>(35)</sup>. Qui va detto: et ne nos inducat &c. <sup>(36)</sup>.

Altre inquietudini procedono da i desideri d'un bene assente i quali desideri sono sempre proporzionati al giudizio che noi formiamo di questo bene assente <sup>(37)</sup>. Per la felicità o miseria [c. 5r] presente l'uomo non s'inganna, considerate le cose in se stesse, cioè egli conosce ciò, che più gli piace, e colà attualmente si porta; e in tal caso il bene reale e l'apparente sono la tessa cosa, perché il dolore e il piacere essendo tali, quali noi li sentiamo, e nulla più, il bene e il male presente è davvero così grande come egli comparisce. E se le nostre azioni fossero solo per quel momento, che le facciamo, senza tirar seco alcuna conseguenza, noi non

<sup>33</sup> Libro II, cap. XXI, § 56. «Ce qui engage les Hommes à faire de mauvais choix». *Ibid.*, p. 319.

<sup>34</sup> Da un raffronto con la traduzione francese, si può notare come Muratori traduca con «possenti» termine «puissans». Nell'edizione italiana dell'*Essay* il termine impiegato è «forti». JOHN LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, a c. di M. e N. Abbagnano, Torino, Utet, 1982, p. 318.

<sup>35</sup> Qui Muratori tralascia un riferimento di Locke alle persecuzioni religiose in Francia «recente teatro dal quale potremmo prendere esempi di ciò».

<sup>36</sup> In questo punto della traduzione del Coste, il traduttore indica il riferimento al passo evangelico Matteo, VI, 13.

<sup>37</sup> Tutto la riflessione intorno alle origini delle diverse inquietudini che determinano la volontà sono tratte dal Libro II, cap. XXI, § 57. «Les Douleurs du Corps» «Les Desirs causez par de faux Jugemens». *Ibid.*, pp. 319-320.

c'inganneremmo <sup>(38)</sup>. Ma perché le nostre azioni volontarie non producono giustamente nel tempo della loro esecuzione tutta la felicità, o la miseria, che ne dipende, ma elle son cagioni antecedenti d'altri beni e mali, ch'elle si tirano dietro, e ci fanno piombare addosso dopo ancora ch'elle cessano d'esistere: per questa ragione i nostri desideri si stendono di là dal piacere presente e obbligano l'anima nostra a gettar gli occhi sopra il bene assente, secondo che noi il giudichiamo necessario per fare o accrescere la nostra felicità. Questa è l'opinione che noi abbiamo della sua necessità, che ci tira a lui, e senza di questa il bene assente non ci muove punto.

Noi non godiamo per cagione della nostra corta capacità che di un piacere alla volta, il quale finché dura, basta per persuaderci che noi siamo felici se nello stesso tempo siam liberi da ogni inquietudine. Per questo ogni bene lontano, anche attualmente a noi offerto, non ci muove, perché l'indolenza, e il godimento attuale di alcun'altro bene, bastante alla felicità presente, fa che non ci curiamo di metterci a pericolo di cangiare, e ciò perché essendo contenti noi ci crediamo di già felici: cosa che a noi basta, perché chi è contento è felice. Ma da che vien qualche inquietudine nuova la felicità è finita e interrotta, e noi ci truoviamo di nuovo ridotti a mendicarla per ottenerla <sup>(39)</sup>.

Per conseguente, una delle grandi occasioni perché gli uomini non sono eccitati a desiderare il più gran bene assente, è questa inclinazione che hanno a conchiudere, ch'essi possono essere felici senza goderne. Finché sono preoccupati da questo pensiero le delizie d'uno stato a venire non li muovono punto, non se ne mettono gran pena; di maniera che la volontà, non essendo determinata da tali sorte di desideri, s'abbandona alla cura di ricercare i piaceri più vicini, e ad allontanarne le inquietudini, che gli cagiona allora l'assenza di questi piaceri, o la brama di possederli. Ma che queste cose si presentino all'uomo in altro punto di vista; ch'egli vegga, che la religione e la virtù sono necessarie alla felicità sua; che getti gli occhi sopra quello stato avvenire che deve essere [5v] accompagnato dalla felicità o dalla miseria secondo la saggia disposizione di Dio; che si rappresenti questo giusto

---

<sup>38</sup> Libro II, cap. XXI, § 58. «Le jugement présente que nous faisons du Bien ou du Mal est toujours droit». *Ibid.*, pp. 320-321.

<sup>39</sup> Libro II, cap. XXI, § 59. *Ibid.*, p. 321.

giudizio pronto a rendere a ciascuno secondo le sue opere, col dare la vita eterna &c. formata che sia un'idea di questo differente stato di felicità o miseria destinato a gli uomini dopo questa vita: allora le regole del bene e del male, che determinano la sua scelta, riusciranno diverse per conto di lui. Perché non potendo i piaceri e le pene di questo mondo avere proporzione alcuna colla felicità eterna, o miseria estrema, che l'anima deve soffrire dopo questa vita, un tale non regolerà le azioni, che sono in suo potere per rapporto a' piaceri passeggeri o al dolore da cui sono accompagnati o seguiti quaggiù, ma secondo ch'elle possano contribuire ad assicurargli il possesso di questa perfetta e eterna felicità, ch'egli attende dopo questa vita (<sup>40</sup>).

Ma per intender meglio la ragione della miseria in cui si precipitano si spesso da se stessi gli uomini, bench'essi cerchino la felicità con una sincerità intera, bisogna considerare come le cose vengano ad essere rappresentate a' nostri desideri sotto apparenze ingannevoli, cosa che nasce dal falso giudizio, che noi formiamo di queste cose. Ora bisogna osservare, che le cose son giudicate buone o cattive in due sensi. La prima, ciò che è propriamente buono o cattivo, non è altro che il piacere o il dolore (<sup>41</sup>). 2° Perché ciò che è il proprio oggetto de'nostri desideri, ed è capace di muovere una creatura dotata di ragione e previdenza, non è solamente la soddisfazione e il dolore presente, ma eziandio ciò che per la sua efficacia, o per le sue conseguenze è proprio a produrre questi sentimenti in noi a una certa distanza di tempo: si considerano ancora come buone o cattive le cose, che si tirano dietro il piacere e il dolore (<sup>42</sup>).

Il falso giudizio, che ci seduce, e determina spesso la volontà al partito più cattivo consiste nel fare una cattiva comparazione sopra i diversi oggetti del bene e del male considerati nelle cose capaci di cagionare a noi del piacere e del dolore. Ora questi falsi giudizi de'quali ora parlo, non sono ciò, che un uomo può pensare della

---

<sup>40</sup> Libro II, cap. XXI, § 60. *Ibid.*, pp. 321-322.

<sup>41</sup> L'espressione «ciò che è propriamente buono o cattivo, non è altro che il piacere o il dolore» è sottolineata. Si tratta di un' espressione che nel testo a stampa della traduzione francese figura evidenziata in corsivo. *Ibid.*, p. 323.

<sup>42</sup> Libro II, cap. XXI, § 61. *Ibid.*, pp. 322-323. L'espressione «si considerano ancora come buone o cattive le cose, che si tirano dietro il piacere e il dolore» è sottolineata. Si tratta, anche qui, di un' espressione che nel testo a stampa della traduzione francese figura evidenziata in corsivo. *Ibid.*, p. 323.

determinazione d'un altro uomo, ma ciò, che ciascuno dee confessare in se stesso essere irragionevole. Noi certo volontariamente non rendiamo la nostra condizione più infelice, ma lo facciamo per un falso giudizio (<sup>43</sup>).

Noi (<sup>44</sup>), per conto del piacere o dolore, che attualmente proviamo, non c'inganniamo mai nel giudizio che facciamo del bene [c. 6r] o male reale, perché ciò che è il più gran piacere, o il più gran dolore, è giustamente tale quale ci comparisce. Ma allorché noi paragoniamo questo piacere o dolore presente con un piacere o dolore avvenire, (ed è qui per l'ordinario che s'aggirano le principali e più importanti determinazioni della volontà), noi facciamo spesso de' falsi giudizi, in ciò che noi misuriamo queste due sorte di piaceri e dolori per la differente distanza, in cui elle si trovano per conto di noi. Come gli oggetti a noi vicini passano facilmente per essere più grandi, che gli altri d'una più vasta circonferenza, che son più lontani, così per conto de' beni e de' mali, il presente prende ordinariamente il di sopra e nella comparazione i più lontani hanno sempre dello svantaggio. Simili i più sono a quegli eredi prodighi, che preferiscono un poco di bene presente a gran beni avvenire, di modo che pel possesso presente di picciola cosa rinunziano a una grande eredità, che loro non potrebbe mancare. Ognun vede questo essere un falso giudizio e se ne accorge l'uomo, allorché il bene o male grande avvenire certamente si farà presente un giorno in tutta la sua grandezza e farà conoscere la stolta prevenzione di chi ha giudicato del suo prezzo con misure sì diseguali. Se allorché uno si mette a bere intemperatamente insieme col piacere ch'ei pruova, fosse presente il dolore di testa e male di stomaco che, che poche ore dopo seguita chi ha troppo bevuto, niuno, credo io, amerebbe il bere (<sup>45</sup>). Ma se il piacere o dolore sminuisce sì forte per la sola lontananza di poche ore, con quanta più forte ragione una maggiore distanza produrrà

---

<sup>43</sup> Libro II, cap. XXI, § 62. *Ibidem*.

<sup>44</sup> Seguiva « non c'inganniamo», cassato.

<sup>45</sup> Nell'edizione del 1729 della traduzione Francese del testo di Locke a questo punto, il traduttore Pierre Coste fa notare la somiglianza del passaggio lockiano con un'espressione contenuta negli *Essais* di Michel de Montaigne, dei quali curò l'edizione del 1727, alla quale fa riferimento. Nella nota (I) posta in calce a pagina 208, Coste scrive «voici comment Montagne a exprimé la même chose. Si la douleur de teste, dit-il, nous venoit avant l'ayvresse, nous nous garderions de trop boire : mais la volupté, pour nous tromper, marche devant, & nous cache la suite. Essais, Tom. I, Liv. I. Ch. 38. pag 499. Ed. de la Haye 1727». *Essay Philosophique concernant l'entendement humain, ou l'on montre quelle est l'entendue de nos connoissances certaines, et la maniere dont nous y parvenons. Par M. Locke. Traduit de l'anglois par M. Coste, Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1729.*

ella lo stesso effetto nella mente d'un uomo, che non fa punto, per mezzo di un giusto esame della cosa stessa, ciò che il tempo l'obbligherà di fare, mettendogliela attualmente davanti a gli occhi, cioè che non la considera come presente per conoscerne rettamente le vere dimensioni? Ciò che ha a venire non solamente perde la sua giusta proporzione a nostr'occhi e però gli anteponiamo il presente come il più considerabile; ma alle volte si annienta affatto il nostro intelletto, trovandosi chi gode di tutto ciò, che può ottenere nel presente, e mettendosene in possesso, col concludere che non gli accadrà male alcuno (<sup>46</sup>).

Questo falso giudizio nasce dalla debole e corta capacità del nostro intelletto. Noi non sapremmo godere di due piaceri alla volta, e meno che mai goderne d'alcuno nel tempo, in cui siamo assaliti, o assediati da qualche dolore. Il piacere presente se non è [c. 6v] estremamente piccolo fino a essere quasi un nulla, riempie la stretta capacità della nostra anima, e con ciò s'impadronisce di tutto il nostro spirito, di maniera che appena vi lascia alcun pensiero delle cose assenti. O se fra i nostri piaceri se ne truova alcuno, che ci percuota assai vivamente per distornarci dalla considerazione delle cose lontane, noi abbiamo nulladimeno una tale avversione pel dolore, che un picciolo dolore estingue tutti i nostri piaceri. Un poco di amarezza mischiata nel bicchiere, c'impedisce di gustarne la dolcezza. E quindi viene, che noi bramiamo a qualunque prezzo di essere liberati dal male presente, il quale siam portati a credere più duro che ogni altro male assente, perché in mezzo al dolore che ci preme abitualmente noi non ci troviamo capaci d'alcun grado di felicità. I lamenti che tutto di sentiamo fare a gli uomini ne sono una buona pruova, perché il male, che ciascuno sente attualmente è sempre il più duro di tutti. Perciò noi impieghiamo tutti i nostri sforzi e pensieri per liberarci prima d'ogni altra cosa dal male presente, considerando questa liberazione come la prima condizione assolutamente necessaria per renderci felici, qualunque cosa ne possa accadere. Nel forte della passione noi ci figuriamo, che nulla possa superare, o quasi eguagliare l'inquietudine, che ci molesta sì violentemente. E perché l'astinenza di un piacere presente che si offre a noi, è un dolore, spesso ancora acutissimo, a cagione della

---

<sup>46</sup> Libro II, cap. XXI, § 63. «I. Faux Jugement dans la comparaison du présent et de l'avenir». *Essay Philosophique.*, p. 324.

violenza del desiderio, che è infiammato della vicinanza, e dall'attrazione de gli oggetti: non bisogna stupirsi che un tal sentimento operi nella stessa guisa che il dolore e ch'esso diminuisca in mente nostra, l'idea di ciò, che è avvenire, e conseguentemente che ci sforzi, per così dire, a abbracciarlo ciecamente (<sup>47</sup>).

Aggiugnete a ciò che un bene assente, o quel che è tuttuno un piacere avvenire, e sopra tutto se è una specie di que' piaceri che ci sono incogniti, è di rado capace di contrapesare un'inquietudine cagionata da un dolore o desiderio attualmente presente. Perché la grandezza di questo piacere, non potendosi stendere di là del gusto, che si riceverà attualmente di tal piacere, allora che si godrà, gli uomini hanno assai inclinazione a diminuire questo piacere avvenire, per fargli cedere il luogo a qualche desiderio presente, e a conchiudere in loro stessi, che quando si venisse a provarlo, esso non corrisponderebbe forse all'idea, che se ne dà, ne' all' [c. 7r] opinione che se ne ha generalmente, avendo spesso provato per isperienza che non solamente i piaceri tanto da altri esaltati, son loro sembrati insipidi, ma che ciò che loro ha cagionato del piacere in un tempo, è loro dispiaciuto in un altro, e che così essi nulla veggono in questo bene avvenire per cui dovettero rinunciare ad un piacere che loro attualmente si offre. Ma che questa maniera di giudicare sia irragionevole, essendo applicata alla felicità che Dio ci promette dopo questa vita, questo è quello ch'essi non potrebbero di meno di non riconoscere, se non volessero dire, che Dio non saprebbe render felici coloro, ch'egli ha disegno di render effettivamente tali. Perché come questo è appunto quello ch'egli si propone mettendoli nello stato di felicità, bisogna necessariamente che questo stato convenga a ciascuno di coloro, che vi saranno ammessi; di maniera che supposto che i lor gusti sieno sì differenti, come sono quaggiù, questa manna celeste converrà al palato di ciascuno di loro (<sup>48</sup>).

Per conto delle cose buone o cattive nelle lor conseguenze, o per l'attitudine, ch'elle hanno, di procurarci un bene o male avvenire, noi ne giudichiamo in diverse maniere. Prima, allorché giudichiamo non esser elle capaci di farci realmente tanto di male quanto elle effettivamente lo sono. Secondo allorché giudichiamo che

---

<sup>47</sup> Libro II, cap. XXI, § 64. «Quelles en sont les causes». *Ibid.*, pp. 425-426.

<sup>48</sup> Libro II, cap. XXI, § 65. *Ibid.*, p. 327.

quantunque la conseguenza sia sì importante, non è però sì sicuro che la cosa possa giugnere altrimenti, o almeno che non si possa schivare con qualche mezzo, come per industria, disinvoltura, cangiamento di condotta, pentimento &c. Tutti giudizi irragionevoli. Questo è operare direttamente contra la ragione, l'azzardare un più gran bene per un più picciolo sopra conietture incerte, e prima d'essere entrato in un giusto esame proporzionato all'importanza della materia e all'interesse che noi abbiamo di non ingannarci. Questo è ciò che ognuno è obbligato a confessare, e sopra tutto s'egli considera le cagioni ordinarie di questo falso giudizio. Eccone alcune (<sup>49</sup>).

Primieramente l'ignoranza. Perché chi giudica senza informarsi prima per quanto egli ne è capace, non può esentarsi dal malamente giudicare. Secondariamente l'inavvertenza. Quando un uomo non fa alcuna riflessione sopra quello stesso, di cui è istruito. Questa è un'ignoranza affettata e presente che seduce il giudizio non meno della precedente. Giudicare è, per così dire, bilanciare un conto e determinare da qual banda è la differenza. Se dunque si unisce confusamente e in fretta l'uno de i lati, e si lasciano scappare per negligenza molte somme, che debbono far parte del conto, questa precipitazione non produce men falso [c. 7v] giudizio che si faccia la perfetta ignoranza. Ora la cagione più ordinaria di questo difetto è la forza predominante di qualche piacere o dolore presente, accresciuta dalla natura debole e appassionata, sopra cui il presente fa di sì forti impressioni. L'intendimento e la ragione ci sono stati dati per fermare questa precipitazione, se noi ne vogliamo fare buon uso in considerando le cose in se stesse e giudicando allora supra ciò, che noi abbiamo creduto. L'intendimento senza libertà non sarebbe d'alcun uso, e la libertà senza intendimento nulla significherebbe. Se uno non è capace di fare un passo per avanzarsi al bene, ch'egli vede, o sfuggire un male, da lui conosciuto: a che serve l'uso della vista? E chi è in libertà di correre, se è immerso in una profonda oscurità, a che gli serve una tale libertà. Il primo e più importante uso della libertà consiste in reprimere queste precipitazioni cieche e la sua principale occupazione deve essere di fermarle, d'aprir gli occhi, di guardarsi attorno, di penetrare nelle conseguenze di ciò,

---

<sup>49</sup> Libro II, cap. XXI, § 66. «Faux Jugemens qu'on fait du Bien ou du Mal, considerez dans leurs consequences». *Ibid.*, pp. 327-328.

che si va a fare, per quanto l'importanza della materia lo richiede. Io non entrerò a mostrare come la poltroneria, la negligenza, la passione, il trasporto, il peso del costume, gli abiti contratti, contribuiscano ordinariamente a produrre quei falsi giudizi a cui non si suol badare, e che ha una grande influenza sulla condotta de gli uomini (<sup>50</sup>).

Tutti bramano d'essere felici: ciò è certo. Ma allorché sono esenti dal dolore, sono soggetti a prendere il primo piacere che loro si presenta, o che il costume loro ha renduto dilettevole, e a fermarsi lì come soddisfatti, di maniera che essendo felici, finché qualche desiderio li renda inquieti, e venga a turbare questa felicità, cioè a far loro sentire che non sono felici, essi non guardano più lontano e la lor volontà non è determinata ad alcuna azione, che tenda alla ricerca di qualche altra conoscenza, o di alcun altro bene apparente. Perché essendo convinti dalla sperienza che noi non possiamo godere tutti i beni, ma che il possesso dell'uno esclude il possesso dell'altro, noi non fissiamo i nostri desideri sopra qualche bene, che ci paia il più eccellente, se pure noi nol giudichiamo necessario alla nostra felicità; di maniera che se noi riteniamo di poter essere felici senza goderne, esso non ci muove punto. Questa ancora è un'occasione a gli uomini di malamente giudicare, allorché non riguardano come necessario [c. 8r] alla loro felicità ciò che è effettivamente tale. Ma in qualunque maniera noi ci inganniamo sia in mettere la nostra felicità dove in fatti non dee consistere, o sia col trascurare di impiegare i mezzi necessari per condurci colà, come se ciò a nulla servisse: egli è fuor di dubbio che chiunque manca nel suo principal fine, il quale è la propria felicità, dee riconoscere di non aver dirittamente giudicato. Quello che contribuisce a questo errore, è il disgrandimento, o reale o supposto, delle azioni, che conducono alla felicità, perché gli uomini si figurano essere troppo contra l'ordine il rendere se stesso infelice per giungere alla felicità, che essi hanno molta pena a risolversi a questo (<sup>51</sup>).

---

<sup>50</sup> Libro II, cap. XXI, § 67. «Quelles sont les causes de cette espèce de faux Jugemens». *Ibid.*, pp. 328-329.

<sup>51</sup> Libro II, cap. XXI, § 68. «Nous jugeons mal de cequi est nécessaire à nôtre bonheur». *Ibid.*, pp. 329-330.

Cercasi, se sia in potere d'un uomo il cangiare il gusto o il disgusto che accompagna qualche azione particolare. Egli è visibile che può farsi in molti incontri. Gli uomini possono e debbono correggere il loro palato, e fargli prendere del gusto per delle cose, che loro non si confanno, o ch'egli suppongono no confarsi. Il gusto dell'anima non è meno diverso che quello del corpo, e vi si possono fare dei cambiamenti come nell'ultimo. È un errore immaginarsi, che gli uomini non saprebbero cangiare le loro inclinazioni sino a trovar piacere nelle azioni, per le quali ora hanno indifferenza o del disgusto se vogliono fare quanto possono. In certi casi un giusto esame della cosa produrrà questo cangiamento e nella maggior parte l'applicazione e il costume faranno lo stesso effetto. Benché si sia udito dire che il pane, o il tabacco sono utili alla sanità, si può negligerne l'uso a cagione dell'indifferenza o del disgusto, che s'ha per queste sue cose, ma la ragione o la riflessione venendo a raccomandarcele, si comincia a fare la pruova, e l'uso o il costume ce le fa trovar dilettevoli. Lo stesso certamente è per conto della virtù.

Le azioni son dilettevoli o disgradevoli, considerate in loro stesse, o come mezzi per arrivare a un fine più eccellente e più desiderabile. Che uno mangi una vivanda bene stagionata, e tutta di suo gusto, la sua anima può essere mossa dal piacere stesso, che egli pruova in mangiando, senza avere riguardo ad altro fine. Ma la considerazione del piacere che dà la sanità e la forza del corpo, a cui questa vivanda contribuisce, può aggiungervi un nuovo gusto, capace di farci bere una bevanda molto disgustosa. A questo ultimo riguardo un'azione non diviene più o men dilettevole che per la considerazione del fine, che si propone, e per la persuasione, più o men forte, in cui si è che tale azione guidi colà o ch'ella vi abbia [c. 8v] una connexion necessaria con essa. Per quanto al piacere che si truova nell'azione stessa, esso si acquista o si accresce molto dall'uso e dalla pratica. In effetto la sperienza ci rende spesso dilettevole ciò che noi riguardiamo da lungi con avversione e ci fa amare con la repetizione de medesimi atti ciò, che forse a tutta prima e alla prima pruova ci era dispiaciuto. Gli abiti sono possenti malie, e attaccano un sì gran piacere a ciò che siam<sup>(52)</sup> usati di fare, che noi non sapremmo guardarcene, o almeno omettere senza

---

<sup>52</sup> Seguiva «costumati», cassato.

inquietudine quelle azioni, che una pratica abituale ci ha rendute proprie e famigliari, e per tal via raccomandabili. Benché ciò sia dell'ultima evidenza, e ciascuno sia convinto dalla propria sperienza ch'egli può arrivare a questo termine: egli è nondimeno un dovere, che gli uomini trascurano sì forte nella condotta, ch'essi tengono per conto della felicità, che si riguarderà forse come un paradosso, e io dico, che gli uomini possono fare, che delle cose o azioni sieno loro più o men dilettevoli, e con ciò rimediare a questa disposizione di spirito, a cui si può giustamente attribuire una gran parte de'loro sviamenti. La moda e le opinioni comunemente ricevute, avendo una volta stabilito di false idee nel mondo; e l'educazione e il costume avendo formato de gli abiti cattivi, si perde infine l'idea del giusto prezzo delle cose, e il gusto de gli uomini si corrompe interamente. Converrebbe dunque prendersi la pena di rettificarlo interamente, e di contraere de gli abiti opposti, che potessero cagionare i nuovi piaceri, e farci amare ciò che è necessario, o che può contribuire alla nostra felicità. Ciascuno dee confessare, essere ciò ch'egli può fare, e quando un giorno egli si vedrà in preda alla miseria, avendo perduta la felicità, egli confesserà di aver avuto il torto a negligerarlo, e condannerà se stesso per questo. Io dimando a cadauno in particolare, se non gli sia spesso accaduto di riconoscersi colpevole in questo (<sup>53</sup>).

Non mi stenderò di presente di vantaggio (<sup>54</sup>), sopra i falsi giudizi de gli uomini, né sopra la lor negligenza, in ciò, che è in loro potere, due gran sorgenti de falli, ne quali infelicemente di precipitano tanti e tanti. Ma sieno quant'essere si vogliano false le nozioni de gli uomini, sieno vergognose le lor negligenze per conto di ciò, che è in loro potere: onde si perde il cammino della felicità: egli è nondimeno certo, che la morale stabilita sopra i suoi veri fondamenti, non può che determinare alla virtù l'elaborazione di chiunque vorrà prendere la pena di esaminare le sue proprie azioni. E colui che non è assai [c. 9r] ragionevole sino a far suo interesse il riflettere seriamente sopra una felicità e sopra una miseria infinita, che può giugnere

---

<sup>53</sup> Libro II, cap. XXI, § 69. «Nous pouvons changer l'agrément ou le désagrément que nous trouvons dans les choses». *Essay Philosophique*, cit., pp. 330-332.

<sup>54</sup> L'espressione è un francesismo. Nella traduzione francese si legge, infatti, «je ne m'entendrai pas presentement davantage», tradotto, nell'edizione italiana con l'espressione «non mi voglio dilungare ulteriormente».

dopo questa vita, dee condannare se stesso come non faciente l'uso ch'egli dee del suo giudizio. Le ricompense e le pene d'un'altra vita, che Dio ha stabilito per dare più forza alle sue leggi, sono di sì grande importanza per determinare la nostra elezione contra tutti i beni o mali di questa vita: anche non considerando la felicità o la miseria avvenire, che come possibili: del che persona non può dubitare. Qualunque, dico io, vorrà accordarmi, che una felicità eccellente e infinita, può essere una conseguenza della buona vita, che si sarà menata sulla terra, o che uno stato opposto può ottenere il gastigo di una condotta sregolata: un tale dee necessariamente confessare che egli giudica malissimo, se non conchiude da ciò che una buona vita congiunta all'espertazione certa di un'eterna felicità che può venire, è da preferirsi a una cattiva vita, accompagnata dal timore di questa orribil miseria, in cui è molto possibil che il cattivo si truovi un dì involto, o per lo meno nella spaventosa e incerta speranza di essere annientato. Tutto ciò è dell'ultima evidenza, quand'anche le genti dabbene non avessero che de i mali da provare in questo mondo e i cattivi ci godessero in perpetua felicità; cosa che d'ordinario accade diversamente affatto, di maniera che i cattivi non hanno gran soggetto di glorificarsi della differenza del loro stato anche per conto de' beni, ch'essi attualmente godono; e più tosto a ben considerar tutte cose, essi hanno, per quanto io credo, la più cattiva parte anche in questa vita. Ma allorché si mette in bilancia una felicità infinita con una infinita miseria, se il peggio, che possa arrivare all'uomo dabbene, supposto ch'egli si inganni, è il più gran vantaggio che il cattivo può ottenere, in caso che accada appunto così: chi è colui che possa incorrere il pericolo, s'egli non ha affatto perduto il giudizio? Chi potrebbe, dico io, essere assai pazzo, per risolvere in se stesso di esporsi ad un pericolo possibile d'essere infinitamente infelice di maniera che nulla v'abbia da guadagnarsi per lui che il puro niente, s'egli viene a scampare questo pericolo? L'uomo dabbene all'incontro azzarda il niente contro una felicità infinita di cui dee godere, se l'effetto tien dietro alla sua speranza ed aspettativa. Se la sua speranza si truova ben fondata, egli è eternamente felice; e s'egli s'inganna, egli non è infelice ei nulla sente. Dall'altro lato se il cattivo ha ragione, egli non è felice; e se s'inganna egli è eternamente misero. Non è egli questo uno de' più visibili

sregolamenti della mente [c. 9v] in cui amano gli uomini cadere che di <sup>(55)</sup> non vedere al primo colpo d'occhio qual partito debba essere preferito in questo incontro? Io parlo solo di vita eterna possibile, perché questo solo dee bastare per convincere qualunque persona abbandonata alle corte voluttà d'una vita sregolata, mentre non può dubitare che un'altra vita dopo questa, se non altro, almeno è una cosa possibile <sup>(56)</sup>.

La dottrina finqui esposta è tale in compendio <sup>(57)</sup>. La libertà è una potenza di operare o di non operare, secondo che l'anima nostra si determina all'uno o all'altro. La potenza di dirigere le facoltà operative al movimento o al riposo ne' casi particolari, è quella che chiamiamo volontà. Ciò che determina la volontà è l'inquietudine presente, che consiste nel desiderio, o che almeno ne è sempre accompagnata. Il desiderio è sempre eccitato dal male per fuggirlo, perché una totale esenzione di dolore fa sempre una parte necessaria della nostra felicità. Ma ciascun bene, anche il più eccellente, non muove costantemente il desiderio, perché esso può non fare o essere considerato che non faccia una parte necessaria della nostra felicità, e tutto ciò che desideriamo è unicamente d'essere felici. Ma benché questo desiderio generale d'essere felice operi costantemente e invariabilmente nell'uomo, noi possiamo sospendere la soddisfazione di ciascun desiderio particolare, e impedire che esso non determini la volontà a far che che sia tendente a tale soddisfazione, fino a che abbiamo maturamente esaminato se il bene particolare, che si mostra a noi e che noi allora desideriamo faccia parte della nostra felicità reale o se sia a essa contrario o no. Il risultato del nostro giudizio, in conseguenza di questo esame, è ciò, che per così dire, determina in ultimo l'uomo, il quale non sarebbe libero se la sua volontà fosse determinata da altra cosa, che dal proprio suo desiderio, guidato dal suo proprio giudizio <sup>(58)</sup>.

---

<sup>55</sup> Seguiva «vedere», cassato.

<sup>56</sup> Libro II, cap. XXI, § 70. «Préderer le vice à la Vertu, c'est visiblement mal juger». *Essay Philosophique*, cit., pp. 332-334.

<sup>57</sup> L'espressione è un commento di Muratori.

<sup>58</sup> Libro II, cap. XXI, § 71. *Essay Philosophique*, cit., pp. 334-335. È questa una ricapitolazione di quanto detto nei paragrafi precedenti.

Il bene e il male, l'abbiam detto, non è che il piacere e il dolore, oppure ciò che è occasione o cagione del piacere o dolore che noi sentiamo. Per conseguente il bene e il male considerato moralmente non è altro che la conformità o l'opposizione, che si truova tra le nostre azioni volontarie, e una certa legge: conformità e opposizione, che ci cagiona del bene o del male per volontà o potenza del legislatore. E questo bene e questo male, che null'altro è se non [c. 10r] il piacere o il dolore, che per la determinazione del legislatore accompagnano l'osservanza e il trasgredimento della legge, è quello che noi chiamiamo ricompensa e pena <sup>(59)</sup>.

V'ha dunque, per quanto a me sembra, tre sorti di tali regole o leggi morali, alle quali gli uomini rapportano in tempo le loro azioni, e per le quali essi giudicano s'elle son buone o cattive; e queste tre sorte di leggi sono sostenute da tre differenti specie di ricompense e pene che loro danno dell'autorità. Perché come sarebbe affatto inutile supporre una legge imposta alle azioni libere dell'uomo senza essere rinforzata da qualche bene o male che potesse determinare la volontà bisogna perciò che dovunque si suppone una legge, si supponga ancora qualche pena o qualche ricompensa attaccata a questa legge. In vano sarebbe che un essere intelligente pretendesse di sottomettere le azioni di un altro a una certa regola, se non fosse in suo potere di ricompensarlo ubbidiente, e punirlo disubbidiente, e ciò con qualche bene e male, che non sia la produzione e conseguenza naturale dell'azione stessa: perché ciò che è naturalmente comodo o incomodo, opererebbe da se stesso senza bisogno di alcuna legge <sup>(60)</sup>.

Le tre leggi suddette sono la Divina, la civile e la legge di opinione, o di riputazione, se oso nominarla così. Allorché gli uomini rapportano alla prima d'esse le loro azioni, essi giudicano con ciò s'elle son peccati, o doveri; alla seconda se sono criminali, o innocenti, alla terza se sono virtù o vizi <sup>(61)</sup>.

---

<sup>59</sup> Libro II, cap. XXVIII, *De quelques autres Relations, et sur tout, des Relations Morales*, § 5. «Ce que c'est Bien moral et Mal moral». *Ibid.*, pp. 427-428. Muratori appunta esplicitamente l'importanza di questo passaggio lockiano. Nella [c. 5ar] Muratori, infatti, annota «pag. 427 cosa sia il bene morale e il male morale».

<sup>60</sup> Libro II, cap. XXVIII, § 6. «Regles Morales». *Ibid.*, p. 428.

<sup>61</sup> Libro II, cap. XXVIII, § 7. «Combien de sortes de Loix». *Ibidem*.

Primieramente v'ha la legge divina che Dio ha prescritta a gli uomini per regolare le loro azioni, sia che sia notificata dal lume della natura, o per via di rivelazione. Non penso io che v'abbia uomo si grosso <sup>(62)</sup> per negare, che Dio abbia data una tal regola con cui gli uomini si dovrebbero condurre. Egli ha diritto di farlo perché noi siam sue creature. Per altro la sua bontà e la sua sapienza, il portano a diriggere le nostre azioni verso il meglio. Ed è possente per impegnarci con ricompense o gastighi di peso e durata infinita in un altra vita, perché persona non può scamparci dalle sue mani. Questo è il solo paragone per cui si può giudicare a la rettitudine morale. E qui è che gli uomini in comparando le loro azioni con questa legge, giudicano del maggior [c. 10v] bene e del più gran male morale, ch'esse rinchiudono, cioè se in qualità di doveri o di peccati elle possono procurar loro della felicità, o dell'infelicità dalla parte dell'onnipotente <sup>(63)</sup>.

2° la legge civile, che è stabilita dalla società per dirigere le azioni di coloro che ne fanno parte, è un'altra regola alla quale gli uomini rapportano le loro azioni per conoscere s'elle son criminali o no. Persona non isprezza questa legge perché le pene e ricompense, che le dan peso, son sempre pronte e proporzionate alla potenza, onde questa legge esce, cioè alla forza della società, che è impegnata a difendere la vita, la libertà e i beni di coloro che vivono conformi a queste leggi ed ha il potere di levare a coloro, che le trasgredissero, la vita, la libertà e i beni: gastigo della offesa consumata contra questa legge <sup>(64)</sup>.

3° la legge d' opinione o riputazione. Si pretende o suppone dapertutto che le parole di vizio e virtù significhino azioni buone o cattive di lor natura, e intanto che son realmente applicate in questo senso la virtù conviene perfettamente colla legge divina, e il vizio non è che una contrarietà ad essa legge. Ma qualunque sia l'altrui pretensione su questo punto, egli è visibile che questi nomi di virtù e di vizio in tutti i paesi sono attribuiti a tali e tali azioni che son riputate in quel paese onorevoli o

---

<sup>62</sup> Muratori traduce il termine francese «grossier» con la parola grosso, mentre sarebbe più appropriato tradurre con «grossolano», come si legge nell'edizione italiana. JOHN LOCKE, *Saggio sull' intelletto umano*, cit., p. 412.

<sup>63</sup> Libro II, cap. XXVIII, § 8. «La Loy Divine règle ce qui est pêché ou devoir». *Essay Philosophique*, cit., pp. 428-429.

<sup>64</sup> Libro II, cap. XXVIII, § 9. «La Loy Civile est la règle du Crime et de l'Innocence». *Ibid.*, p. 429.

vergognose. Così la misura della virtù o vizio che per tale passa nel mondo, è questa approvazione o sprezzo, questa stima o biasimo, che si forma per un tacito e segreto consentimento fra le differenti società e assemblee de gli uomini, con cui differenti azioni sono stimate o sprezzate fra loro secondo il giudizio, le massime e i costumi di ciascun luogo. Nessuno può levare a gli uomini la potenza di pensare bene o male, d'approvare o disapprovare le azioni di coloro, co'quali essi vivono: e con tale approvazione essi stabiliscono fra loro ciò che vogliono chiamar vizio o virtù<sup>(65)</sup>.

(<sup>66</sup>) Questa ultima legge dà anch'essa le sue ricompense e i suoi gastighi, cioè la lode o il biasimo, e perché tutti bramano di avere la stima dei suoi concittadini, perciò facilmente si conformano alle opinioni, massime e costumi della sua patria, più bene spesso che alla legge di Dio, o del magistrato, sperando l'impunità da queste ultime, ma non isperandola dalla censura o dallo sprezzo o sdegno di chi egli frequenta<sup>(67)</sup>.

[c. 11r] Non v'ha persona che non osservi nelle opinioni, ne' ragionamenti e nelle azioni de gli altri uomini qualche cosa che a lui pare bizzarra o stravagante, e che è tale in effetto. Ciascuno ha la vista assai penetrante per osservare in un altro il menomo difetto di questa specie s'egli è differente da quello ch'egli stesso ha, né manca di valersi della ragione per condannarlo, quantunque v'abbia nelle sue opinioni e nella sua condotta delle più grande irregolarità delle quali egli non s'accorge mai, e sarebbe difficile, per non dire impossibile di convincerlo<sup>(68)</sup>.

Ciò non viene assolutamente dall'amor proprio, benché questa passione v'abbia spesso gran parte. Veggonsi tutto di persone capaci di questo difetto, che hanno il cuore ben fatto, né sono pazzamente intestati del proprio loro merito. E spesso una persona scolta con istupore i ragionamenti di un valentuomo di cui egli

---

<sup>65</sup> Libro II, cap. XXVIII, § 10. «La Loy Philosophique est la mesure du vice et de la vertu». *Ibid.*, pp. 429-430.

<sup>66</sup> Il paragrafo si apre con un segno grafico apposto da Muratori.

<sup>67</sup> Libro II, cap. XXVIII, § 12. *Essay Philosophique*, cit., p. 432. Muratori riassume il paragrafo, servendosi presumibilmente del titolo apposto dal Coste al margine del paragrafo. Scrive, infatti, il Coste: «Ce qui fait valoir cette deniere Loi c'est la louange & le blame».

<sup>68</sup> Libro II, cap. XXXIII, *De l'association des Idées*, § 1. *Ibid.*, p. 485. Nella c. 5r Muratori appunta espressamente il titolo del paragrafo in questione. Si legge, infatti, «pag. 485 bizzarro congiungimento d'idee ne' discorsi e nelle azioni altrui», traduzione del titolo posto a margine del paragrafo: «Bizarre assortiment d'Idées qu'on découvre dans les discours ou les actions d'autrui».

ammira l'ostinazione mentre ch'egli resiste a delle ragioni d'ultima evidenza, a lui proposte distintamente <sup>(69)</sup>.

Il costume è di attribuire questo difetto di ragione all'educazione e alla forza de' pregiudizi e queste ne sono la cagione per l'ordinario; benché ciò non vada alla radice del male, né mostri compiutamente onde nasca, e in che consista. Spesso con giustizia se ne attribuisce la cagione all'educazione e la parola pregiudizio è una buona parola generale per disegnare la stessa cosa. Intanto io credo che chi vorrà condurre questa pazzia fino alla sua sorgente dee portare il suo guardo più lontano <sup>(70)</sup>. E mi si permetta di nominarla follia, che altro titolo non merita l'opposizione alla ragione sia pure una debolezza: meglio è caricar la mano a fine d'impegnar gli uomini ad applicarsi più forte a prevenire questo difetto, o a liberarsene se ne è attaccato <sup>(71)</sup>.

Il costume forma nell'intelletto de' gli abiti di pensare in una certa maniera, come esso produce certe determinazioni nella volontà e certi movimenti nel corpo <sup>(72)</sup>. Simpatie, antipatie <sup>(73)</sup>, idee di spiriti, e fantasmi <sup>(74)</sup>, aversione ad alcuno da cui si sia ricevuta un'ingiuria <sup>(75)</sup>, ad un luogo, dove s'è incontrata qualche disgrazia <sup>(76)</sup>. Piantate queste idee nel capo non è in potere della ragione il distornarne gli effetti <sup>(77)</sup>. Così avviene de' i partiti che si mirano nella religione, nella filosofia, e in tante opinioni delle scuole <sup>(78)</sup>.

L'idea d'un essere supremo, infinito in potenza, in bontà e sapienza, che ci ha fatti e da cui dependiamo, e l'idea di noi stessi come creature intelligenti e ragionevoli, queste due idee, dice, essendo una volta chiaramente nel nostro

<sup>69</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 2. «Ne vient point absolument de l'amour propre». *Ibidem*.

<sup>70</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 3. «Il ne suffit pas, pour expliquer ce défaut d'en attribuer la cause à l'Education et aux prèjugez». *Ibid.*, pp. 485-486.

<sup>71</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 4. «Pourquoy on luy donne le nom de folie?». *Ibid.*, p. 486.

<sup>72</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 6. «Comment se forme cette liaison». *Ibid.*, p. 487.

<sup>73</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 7. «Elle est la cause de la plûpart des sympathies et antipathies, qui passent pour naturelles». *Ibid.*, pp. 488-489.

<sup>74</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 10. «Exemple de cette liaison d'idées». *Ibid.*, p. 490.

<sup>75</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 11. «Autre exemple». *Ibidem*.

<sup>76</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 12. «Troisième exemple». *Ibidem*.

<sup>77</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 13. «Quatrième exemple». *Ibid.*, pp. 490-491.

<sup>78</sup> Libro II, cap. XXXIII, § 18. «Ces combinaisons d'idées contraires à la nature produisent tant de divers sentimens extravagans dans la Philosophie et dans la Religion». *Ibid.*, pp. 493-494. Dei paragrafi tratti dal XXXIII capitolo dell'*Essay*, Muratori riporta soltanto alcune frasi.

intelletto, e considerandole come bisogna per dedurne le conseguenze, che naturalmente ne scaturiscono, ci somministrerebbono [c. 11v] per mio avviso tai fondamenti de' nostri doveri, e tali regole di condotta, che noi potremmo per mezzo loro alzare la morale al grado delle scienze capaci di dimostrazione (<sup>79</sup>).

Lo stato della nostra ignoranza è infinitamente più vasto di quello della nostra conoscenza. Il conoscere ci può molto servire a terminare le dispute e ad accrescere le cognizioni utili se dopo avere scoperto fin dove noi abbiamo delle idee chiare e distinte, noi terminiamo i nostri pensieri alla contemplazione delle cose che sono alla portata del nostro intendimento e non andiamo ad impegnarci in questo abisso di tenebre, ove i nostri occhi ci sono affatto inutili e le nostre facoltà nulla sanno ravvisare, intestato di questo pazzo pensiero, che nulla è di sopra alla nostra comprensione (<sup>80</sup>).

Chiunque considererà la potenza infinita, la sapienza e la bontà del creatore di tutte le cose, avrà tosto motivo di pensare che queste gradi virtù non si sono ristrette alla formazione d'una creatura sì poco considerabile e sì impotente quale gli comparirà l'uomo il quale stando tutte le apparenze, tien l'ultimo posto fra gli esseri intellettuali (<sup>81</sup>).

Noi siam fatti per coltivare le cognizioni morali, e l'arti necessarie a questa virtù. Non essendo le nostre facoltà disposte a farci discernere la fabbrica interiore e le essenze reali de' corpi, bench' elle ci scuoprano evidentemente l'esistenza di Dio, e ci diano una assai grande conoscenza di noi stessi per istruirci de' nostri doveri, e de' nostri più grandi interessi, egli ci starebbe bene, come a creature ragionevoli, di applicare queste facoltà, di cui Dio ci ha arricchiti, alle cose, alle quali elle son veramente proprie, e di seguir la direzione della Natura, dove ella pare che ci voglia condurre. Egli è, dico, ragionevole di conchiudere da ciò, che la nostra vera occupazione consiste in queste ricerche e in queste spezie di cognizioni, che son più

---

<sup>79</sup> Libro IV, cap. III, *De l'Etenduë de la Connoissance humaine*, § 18. «Il n'est pas aise de marquer les bornes de nôtre -connoissance des autres Relations. La Morale est capable de Démonstration». *Ibid.*, pp. 697-699.

<sup>80</sup> Libro IV, cap. III, § 22. «Combien grande est nôtre Ignorance». *Ibid.*, pp. 703- 704.

<sup>81</sup> Libro IV, cap. III, § 23. «I. Une des causes de nôtre ignorance, c'est que nous manquons d' idées ou de celles qui sont au dessus de nôtre comprehension, ou de celles que nous ne conoissons point en particulier». *Ibid.*, pp. 704- 705.

proporzionate alla nostra capacità naturale, e da cui dipende la nostra condizione dell'eternità. Credo pertanto d'inferire da questo che la morale sia la più propria scienza e il grande affare de gli uomini in generale, che sono interessati a cercare il sommo bene, e che son propri a questa ricerca, come ancora da altra parte diverse arti, che riguardano diverse parti della Natura, sono il partagio<sup>(82)</sup> e il talento de' particolari che debbono applicarvisi per l'uso ordinario della vita e per la loro propria sussistenza in questo mondo<sup>(83)</sup>. La nostra conoscenza ha molta conformità con la nostra vista<sup>(84)</sup>.

[c. 12r] È una cosa certa, che l'uomo conosce certamente e infallibilmente che egli esiste, ed è qualche cosa. Se v'ha alcuno che ne possa dubitare, io dichiaro di non parlare a lui, non<sup>(85)</sup> volendo io disputare sopra il puro nulla e prendere a convincere un non essere ch'esso è qualche cosa. Che costui goda del suo pirronismo fino a negare la propria esistenza, si goda il piacere che ha d'essere un vero niente, e tanto si goda questa pretesa felicità finché la fame o qualche altro incomodo gli persuada del contrario. Io credo dunque di poter mettere questo come una verità, di cui tutti gli uomini sono indubitabilmente convinti in loro cuore<sup>(86)</sup>. Ora ognun sa che il puro nulla non può produrre un essere reale. Ciò posto è un'evidenza matematica che qualche cosa è stata per tutta l'eternità, perché ciò che non è stato per

<sup>82</sup> Come si può notare da un raffronto col testo proposto dal Coste, il termine è usato da Muratori per tradurre il francese «partage». *Ibid.*, p. 833.

<sup>83</sup> Libro IV, cap. XII, *Des Moyens d'augmenter notre Connoissance*, § 11. *Ibidem*. La prima frase riportata da Muratori, «Noi siam fatti per coltivare le cognizioni morali, e l'arti necessarie a questa virtù», figura nella traduzione di Coste del titolo posto a margine del paragrafo in questione «Nous sommes fait pour cultiver les Connoissances Morales, et les Arts necessaires à cette vie». Muratori nella c. 5r annota espressamente il riferimento a questa pagina. Si legge, infatti, negli appunti Muratoriani « pag. 833 siam fatti per coltivare le cognizioni morali».

<sup>84</sup> Libro IV, cap. XIII, *Autres Considerations sur notre Connoissance*, § 1. «Nôte Conoissance est en partie nécessaire et en partie volontaire». *Ibid.*, pp. 838- 839. Anche qui Muratori annota soltanto la prima frase del paragrafo. Locke instaura un parallelo tra la conoscenza e la vista in quanto la prima, al pari della seconda, non è né totalmente necessaria, né interamente volontaria. Il passo tradotto dal Coste suona così: «Notre connoissance a beaucoup de conformité avec notre vûë par cet endroit (aussi bien qu'à d'autres égards) quelle n'est, ni entièrement nécessaire, ni entièrement volontaire».

<sup>85</sup> Seguiva «più che s'io», cassato.

<sup>86</sup> Libro IV, cap. X, *De la Connoissance que nous avons de l'existence de DIEU*, § 2. «L'homme connoit qu'il est luy-même». *Ibid.*, p. 796. Negli appunti muratoriani è possibile individuare un esplicito riferimento a questo passo lockiano. Nella c. 5a r si legge, infatti, «pag. 796 progressione per conoscere, che c'è Dio».

tutta l'eternità ha un principio, e tutto ciò che ha principio, dee essere stato prodotto da qualche cosa <sup>(87)</sup>.

(<sup>88</sup>) Essere agente significa avere il potere di cominciare un movimento e il movimento non può cominciare necessariamente, perché la necessità del movimento presuppone un potere efficace superiore e irresistibile alla cosa mossa; e per conseguente il principio del movimento non può essere in ciò che è mosso necessariamente. Un agente necessario (<sup>89</sup>) è una contraddizione manifesta (<sup>90</sup>).

Allorché noi diciamo nel ragionamento ordinario che i motivi e le ragioni determinano alcuno, non è che una maniera di parlare figurata e metaforica. L'uomo è quello che si determina liberamente ad operare. Egli è sì poco possibile, parlando rigorosamente e senza figure, che delle ragioni o percezioni dell'intelletto determinino un'azione, come è che una nozione astratta sia una sostanza o un agente o che ella muova una porzione della natura. Bisogna in fine ammettere un primo motore, in cui per conseguente risieda la libertà d'operare o pure bisogna ammettere una catena infinita ed eterna d'effetti senza cagione: cosa che è una contraddizione (<sup>91</sup>).

La maniera con cui lo scrittore contraddetto intende la libertà dell'uomo è questa, cioè che la libertà, o il potere che l'uomo ha di fare ciò che vuole, o ciò che

<sup>87</sup> Libro IV, cap. X, § 3. «Il conoit aussi que le Néant ne sauroit produire quelque chose ; Donc il y a quelque chose d'éternel». *Ibid.*, pp. 796-797.

<sup>88</sup> Il testo che segue è separato con una linea orizzontale dagli appunti precedenti.

<sup>89</sup> L'espressione «agente necessario» è sottolineata nel testo degli appunti.

<sup>90</sup> Da qui inizia una parte di appunti in cui Muratori critica espressamente alcuni passi del testo lockiano. Qui Muratori ritorna sul capitolo XXI del testo, di cui ha trascritto la gran parte. Muratori sembra criticare le riflessioni lockiane riscontrabili nel Libro II, cap. XXI, § 8 dell'edizione di Coste, («Ce que c'est la Liberté», *Essay Philosophique concernant l'entendement humain*, cit., pp. 277-278). Di queste i seguenti paragrafi § 9 («La Liberté suppose l'Entendement et la Volonté», *Ibid.*, p. 278), § 10 («La Liberté n'appartient pas à la volition», *Ibid.*, pp. 278-279), § 11 (*Ibid.*, pp. 279-280) forniscono degli esempi. È però, in particolare, il § 13, nel quale, come traduce Coste, si definisce «Ce que c'est la Nécessité» ad essere oggetto delle critiche muratoriane. *Ibid.*, p. 281. Nella *Morale* Muratori riprende questa critica a pagina 103.

<sup>91</sup> Qui Muratori sembra riferimento alle riflessioni lockiane espresse nel Libro II, cap. XXI, § 25, secondo il quale, come si legge dal titolo posto dal Coste a margine del paragrafo, «la Volonté déterminée par quelque chose qui est hors d'elle-meme». *Ibid.*, p. 290. L'argomento è poi sviluppato nel cap. XXI, § 29 nel quale, alla domanda «Qu'est-ce qui détermine la volonté?» Locke risponde che si tratta dell'«inquietude». *Ibid.*, pp. 292-293. A ciò sono poi dedicati espressamente il § 33 e il § 34, nei quali, come traduce Coste a margine dei paragrafi, l'autore afferma rispettivamente che «L'inquiétude, causée par le Desir est ce qui détermine la Volonté» «Et qui nous porte à l'action». *Ibid.*, pp. 296-297.

gli piace, è precisamente lo stesso, che sarebbe la libertà o il potere in una bilancia di muoversi come a lei piacesse, o come ella volesse, se si supponesse che la bilancia fosse dotata di assai senso e intelligenza per sentire da qual parte il peso la fa [c. 12v] cadere, e per approvare questo movimento, e immaginarsi ch'ella si muove da se stessa benché in effetto alla sia mossa dal peso. Qui è chiaramente il suo pensiero in ciò ch'egli fa consistere tutta la differenza che v'ha tra un uomo e un orologio nella sensazione e nell'intelligenza, senza aggiungervi il potere d'operare. In vece di dire e di porre che l'essenza della libertà consiste unicamente nel potere di operare. Azione e libertà non sono che una stessa idea, e la vera definizione d'un essere libero è un essere dotato di potere d'operare non meno che di ricevere l'azione di un altro <sup>(92)</sup>.

Che un uomo faccia sempre invariabilmente ciò, ch'egli giudica ragionevole, non ne segue che l'esperienza pruovi ch'egli v'ha della necessità, ch'egli la faccia. La concomitanza qui non è una pruova che v'abbia una unione fisica. Supponghiamo una libertà perfetta, un essere ragionevole farà sempre e invariabilmente ciò che a lui parrà ragionevole ch'egli faccia; per conseguente il fare invariabilmente non è una pruova di non aver egli libertà o il potere fisico di fare altrimenti <sup>(93)</sup>.

---

<sup>92</sup> La critica alla concezione lockiana della libertà, che Muratori svolge in questo passo, sembra avere ad oggetto il Libro II, cap. XXI, § 15. «De la Volition». *Ibid.*, p. 282. Questa idea di libertà, annotata anche in altre parti del manoscritto [c. 9v], oggetto principale della critica muratoriana presente nella restante parte del manoscritto, sarà oggetto di critiche anche in alcune importanti pagine della *Filosofia Morale*, che sembrano essere state particolarmente influenzate da questi appunti. Riducendo per molti aspetti la libertà «al moto e alla quiete del corpo suo, e al produrre l'esistenza o non esistenza delle operazioni esterne, senza riconoscere per fallo o per peccato anche l'interna volizione sola, o vogliam dire il solo desiderio di qualche azione malvagia», Locke viene accusato di essere «non [...] solamente falso Cristiano, ma anche perverso Filosofo». Il giudizio di Muratori non è, però, un giudizio definitivo. Le parole con cui chiude la parentesi lockiana sono, infatti, parole di dubbio: «Certo egli poteva qui parlare con chiarezza maggiore». *Morale*, pp. 105-106.

<sup>93</sup> La critica muratoriana sembra qui rivolta al Libro II, cap. XXI, § 48, nel quale si legge che ogni uomo è posto sotto la necessità, in quanto essere intelligente, di venir determinato nel suo volere dal proprio pensiero e giudizio. Si legge, infatti, nella traduzione del Coste, «chaque homme est par cela même dans la nécessité, en vertu de sa propre constitution, & en qualité d' Etre intelligent, de se déterminer à vouloir ce que ses propres pensées & son Jugement lui representent pour lors comme la meilleure chose qu'il puisse faire». Questo inciso è, però presente soltanto nell'edizione del 1729: l'edizione del 1723, quella presumibilmente vista da Muratori, non presenta questa riflessione. *Essay Philosophique concernant l'entendement humain, ou l'on montre quelle est l'entendue de nos connoissances certaines, et la maniere dont nous y parvenons. Par M. Locke. Traduit de l'anglois pas M. Coste*, Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1729, p. 199. Accanto a questo è poi da segnalare il § 50, dal quale apprendiamo che una determinazione costante a perseguire la felicità non è una diminuzione della libertà («Une constante détermination vers le bonheur ne diminuë point la Liberté». *Ibid.*, pp. 313- 314.), e il § 51, ove si legge che la necessità di perseguire la vera felicità è il fondamento della

Qual differenza v'ha tra le bestie e gli uomini nell'operare? Eccola. Nell'uomo la libertà fisica è accompagnata dal sentimento o dalla coscienza, ch'egli ha del bene e del male morale, e di là viene che se le dà il nome di libertà per eccellenza <sup>(94)</sup>. Ma nelle bestie la stessa libertà fisica, o il potere di muovere se stesso, è assolutamente senza il sentimento, coscienza o capacità di giudicare del bene o del male morale; e si appella spontaneità o istinto. Ne' fanciulli v'ha la stessa libertà fisica dal principio, e a proporzione che avanzano in età, e in capacità di giudicare, essi divengono per gradi non già più liberi ma più morali <sup>(95)</sup>.

La perfezione della lor natura non fa che i santi, gli angeli e Dio stesso abbiano men libertà, perché non v'ha unione o ligamento fra il potere fisico d'operare e la perfezione del giudizio, la quale non è azione. Dio giudica infallibilmente delle cose, e approva ciò che è buono per una necessità fisica di sua natura; nella quale necessità ogni idea d'azione è necessariamente esclusa. Ma fare il bene viene da un principio attivo, in cui è essenzialmente rinchiusa l'idea [c. 13r] della libertà. Né serve il dire che in un essere perfetto il fare il bene è sempre un accompagnamento e conseguenza del ben giudicare; quando non si possa mostrare che questa è una conseguenza, come l'unione che è tra la cagione e l'effetto: cosa che non si può dire né è vera <sup>(96)</sup>.

[c. 5a r]

Nel trattato del Locke dell'Intendimento

---

libertà («la Nécessité de rechercher le veritable Bonheur est le fondement de la Liberté»). *Essay Philosophique*, p. 314.

<sup>94</sup> L'espressione «libertà per eccellenza» è sottolineata negli appunti muratoriani.

<sup>95</sup> Anche qui le critiche muratoriane hanno ad oggetto la concezione lockiana della libertà intesa come «potere di un agente di compiere un'azione particolare, o di astenersene, secondo la determinazione o il pensiero dello spirito mediante l'una o l'altra cosa è preferita». Libro II, cap. XXI, § 8. «Ce que c'est la Liberté». *Ibid.*, pp. 277-278.

<sup>96</sup> Le riflessioni muratoriane sembrano qui vertere sul Libro II, cap. XXI, §§ 49- 50 dell'*Essay*, di cui, in particolare, Muratori traduce alcuni estratti. Anticipato dal § 48, nel quale si afferma che «être déterminé par son propre jugement, n'est pas une chose qui détruit la Liberté» (*Ibid.*, pp. 311-312.), il paragrafo in questione intende sottolineare che anche «Les Agents les plus libres sont déterminés de cette manière», *Ibid.*, p. 312. Esso è seguito dal § 50, in cui si afferma che «Une constante détermination vers le bonheur ne diminue point la Liberté». *Ibid.*, pp. 313-314.

vedi pag. 266 dove tratta delle origini delle passioni<sup>97</sup>  
pag. 293 dove sostiene, che la volontà e il desiderio non sono da confondersi<sup>98</sup>  
pag. 316 del signoreggiare le sue passioni<sup>99</sup>  
pag. 349 le facoltà dell'uomo proporzionate al nostro stato nel presente mondo  
pag. 427 cosa sia il bene morale e il male morale<sup>100</sup>  
pag. 485 bizzarro congiungimento d'idee ne' discorsi e nelle azioni altrui  
pag. 796 progressione per conoscere, che c'è Dio  
pag. 833 siam fatti per coltivare le cognizioni morali  
Vedi anche pag. 297 ove sostiene, che non è il bene, e il più gran bene, che determinano la volontà, ma si bene l'unasiness (<sup>101</sup>), che in italiano significa lo stesso che disagio, o sia l'inquietudine, e la mancanza di tranquillità dell'anima.

---

<sup>97</sup> Il passo, che si può riscontrare nell' *Essay* lockiano al libro II, capitolo XX, paragrafo 2, è riportato negli appunti muratoriani al f. 1r *Ibid.*, p. 266

<sup>98</sup> Il passo, contenuto nel libro II, capitolo XXI, paragrafo 30 dell' *Essay*, è ripreso da Muratori nella *Morale* nel capitolo XX, dove parla delle passioni e discute criticamente la distinzione lockiana tra desiderio e volontà.

<sup>99</sup> Il passo, contenuto nel Libro II, cap. XXI, § 53 dell' *Essay*.

<sup>100</sup> *Essay* L. II, cap. XXVIII, § 5.

<sup>101</sup> L'espressione «unasiness» è sottolineata.

## BIBLIOGRAFIA

### OPERE DI LODOVICO ANTONIO MURATORI

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettera all'illustrissimo signore Giovanni Artico conte di Porcià intorno al metodo seguito ne'suoi studi*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I. Opere di Lodovico Antonio Muratori*, a c. di G. Falco e F. Forti, Verona, Ricciardi, 1964, pp. 6-38.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Memorie per la vita*, in ID., *Scritti autobiografici*, a c. di T. Sorbelli, Vignola, Fabbri, 1950.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti autobiografici*, a c. di T. Sorbelli, Vignola, Fabbri, 1950.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Introduzione alle paci private, composta e dedicata all'altezza serenissima di Rinaldo I duca di Modena, Reggio &c. S'aggiungono un Ragionamento di Sperone Speroni intorno al Duello, e un Trattato della Pace di Giovam-Battista Pigna non pubblicati finora*, in Modena, Per Bartolomeo Soliani, 1708.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 "Dei Difetti della Giurisprudenza", I. De Codice Carolino II. Pareri legali. Testi inediti con annotazione a cura di Benvenuto Donati*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1942.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza, trattato di Lodovico Antonio Muratori*, Venezia, presso Gian Battista Pasquali, 1742.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza trattato di Lodovico Antonio Muratori, bibliotecario del sereniss. signor duca di Modena, nuovamente ristampato colla giunta delle osservazioni del regio professor di leggi nella Università di Napoli, Gioseffo Pasquale Cirillo*, Napoli, Stamperia Muziana, 1744.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza, trattato di Lodovico Antonio Muratori*, a c. di A. Solmi, Roma, Formiggini, 1933.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza, trattato di Lodovico Antonio Muratori*, a c. di G. Barni, Milano, Rizzoli, 1958.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza, trattato di Lodovico Antonio Muratori*, introduzione di C. E. Tavilla, Forni, Sala Bolognese, 2001 (ristampa anastatica).

*Scrittura di L. A. Muratori sulla capacità della Nobiltà di Udine ad ottenere la croce di Malta*, in C. G. MOR, *Un parere inedito del Muratori sulla Nobiltà della città di Udine*, «Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», Serie VIII, Vol. II (1949), pp. 214-238: 221-238.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Consulto del dott. Lodovico Antonio Muratori - sull'origine laica delle fabbricerie delle chiese, a difesa della città di Udine*, in ID., *Scritti inediti di Lodovico Antonio Muratori* (2<sup>a</sup> edizione) a c. di C. Ricci, Bologna, Zanichelli, 1880, parte II, pp. 164-171.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Osservazioni sopra una lettera intitolata: "Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli" distese in una lettera ad un prelado della Corte di Roma, Modena, s. n. l., 1708.*

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Principe*, in T. SORBELLI, *Attualità di L. A. Muratori*, «Studi e documenti», XVIII (1940), pp. 3-16: 12-16 (poi edito in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti autobiografici*, a c. di T. Sorbelli, Vignola, Comitato Vignolese per le onoranze di L. A. Muratori, 1950, pp. 130-135).

LODOVICO MURATORI ANTONIO, *Scritti politici postumi. Di un nuovo codice di leggi. Rudimenti di filosofia morale per il principe*, a c. di B. Donati, Bologna, Zanichelli, 1950.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La Filosofia morale esposta e proposta a i giovani*, Verona, Targa, 1735.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La Filosofia morale esposta e proposta a i giovani da Lodovico Antonio Muratori*, in Milano, nella regio- ducal corte, 1736.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La Filosofia morale esposta e proposta a i giovani*, Verona, Targa, 1737.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La filosofia morale ed altri scritti etici inediti ed editi*, a c. di P. G. Nonis, Roma, Edizioni Paoline, 1964.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della forza della fantasia umana*, Introduzione a c. di C. Pogliano, Firenze, Giunti, 1996.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle forze dell'intendimento umano ossia il Pirronismo Confutato*, edizione quarta, in Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1772.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, a c. di B. Brunello, Bologna, Zanichelli, 1941.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, a c. di L. Bosi di Palma, Torino, Loescher, 1971.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità. Oggetto de' buoni principi*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Piena esposizione dei diritti imperiali ed Estensi sopra la città di Comacchio in risposta alle due difese del Dominio e alla dissertazione istorica*, s. l. n. t. [ma Modena], 1712

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Breve notizia dei diritti imperiali su Ferrara*, in ID., *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, a c. di C. Foucard, Modena, 1872, doc. XXIV.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Disamina di una scrittura intitolata «Risposta a varie scritture»*, s. l. [ma Modena], 1720.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della perfetta poesia italiana, spiegata e dimostrata con varie osservazioni da Lodovico Antonio Muratori*, Tomi I-II, Modena, nella stampa di Bartolomeo Soliani, 1706.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti di Lamindo Pritanio*, Venezia, presso Niccolò Pezzana, 1736.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *I primi disegni della Repubblica letteraria d'Italia esposti al pubblico da Lamindo Pritanio*, in *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti di Lamindo Pritanio*, Venezia, presso Niccolò Pezzana, 1736.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Le rime di Francesco Petrarca riscontrate coi testi a penna della Libreria Estense e coi frammenti dell'originale di esso poeta. Si aggiungono le considerazioni rivedute e ampliate di Alessandro Tassoni, le annotazioni di Girolamo Muzio e le osservazioni di Lodovico Antonio Muratori*, Modena, Soliani, 1711.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Primo esame del libro intitolato Dell'eloquenza italiana*, in *Esami di varj autori sopra il libro intitolato L'eloquenza italiana di Monsignor Giusto Fontanini vescovo d'Ancira*, in Roveredo, 1739, pp. 3-43.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Il cristianesimo felice nelle Missioni dei padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai*, a c. di P. Collo, Palermo, Sellerio, 1985.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *De naevis in religionem incurrentibus, sive Apologia epistolae a sanctissimo D. N. Benedicto 14. pontifice maximo ad episcopum augustanum scriptae*, Lucae, Typis Benedianis, 1749.

LAMINDO PRITANIO, *Della regolata divozione dei Cristiani*, Venezia, Gio. Battista Albrizzi, 1747.

LAMINDO PRITANIO, *Raccolta delle scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto*, Lucca, Filippo Maria Benedini, 1748.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita Caroli Sigonii Mutinensis a Lodovico Antonio Muratorio contexta*, in CARLO SIGONIO, *Opera Omnia*, I, Mediolani, In Aedibus Palatinis, 1732, pp. I-XX.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita di Lodovico Castelvetro*, in *Opere Varie Critiche di Lodovico Castelvetro gentiluomo modenese. Non più stampate colla vita dell'autore scritta dal Sign. Proposto Lodovico Antonio Muratori*, in Berna, nella stamperia di Pietro Foppens, 1727, pp. 1-78.

*Notizie concernenti Pier Paolo Vergerio, premesse da Lodovico Antonio Muratori alle opere dello stesso stampate nel volume XVI della raccolta «Rerum Italicarum Scriptores», Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medio evo. Epistolari, secolo XIV-XV, Epistolario di Pier Paolo Vergerio*, Roma, Palazzo dei Filippini, 1934, pp. 487-494.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Vita di Alessandro Tassoni*, in ALESSANDRO TASSONI, *La secchia rapita colle dichiarazioni di Gaspare Salviani, la prefazione e le annotazioni di Giannandrea Barotti e la vita del poeta composta da L. A. M.*, Modena, Soliani, 1739.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Annali d'Italia dal principio dell'Era volgare sino all'anno 1749*, voll. I- XII, Milano, 1744-1749.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi sive dissertationes de Moribus, Ritibus, Religione, Regimine, Magistratibus, Legibus, studiis Literarum, Artibus, Lingua, Militia, Numiis, Principibus, Libertate, Servitute, Foederibus, Aliisque faciem et mores Italici Populi referentibus post declinationem Romani Imperii ad annum usque MD Omnia illustrantur et confirmantur ingenti copia diplomatum et chartarum veterum, nunc primum ex Archivis Italiae depromptarum, additis etiam Nummis, Chronicis aliisque monumentis numquam antea editis auctore Ludovico Antonio Muratorio Serenissimi Ducis Mutinae Bibliothecae praefecto Palatinis Mediol, sociis editionem curantibus*, Mediolani, ex Tyoigrapfia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1738-1742.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma, data in luce dal Proposto Gian Francesco Soli Muratori suo nipote*, edizione seconda, Roma, Presso gli Eredi Barbellini Mercanti di Libri e Stampatori a Pasquino, 1755.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, Mediolani, Ex typographia societatis palatinae in regia curia, 1723-1738.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, a c. di C. Foucard, Modena, 1872.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti inediti di Lodovico Antonio Muratori, pubblicati per celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, Bologna, Zanichelli, 1872.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti inediti*, 2. ed., coll'aggiunta di LXIV lettere, a c. di C. Ricci, Bologna Zanichelli, 1880.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Epistolario di L. A. Muratori*, I-XI, edito e curato da Matteo Càmpori, Modena, Società Tipografica Modenese, 1901-1911.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con G. Domenico Brichieri Colombi*, a c. di F. Marri, B. Papazzon, Firenze, Olschki, 1999.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Zacagni...Zurlini*, a c. di A. Burlini Calapaj, Firenze, Olschki, 1975.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Fortunato Tamburini*, a c. di Filippo Valenti, Firenze, Olschki, 1975.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Giovan Gioseffo Orsi*, a c. di A. Cottignoli, Firenze, Olschki, 1984.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Francesco Arisi*, a c. di Massimo Marcocchi, Firenze, Olschki, 1975.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Filippo Argelati*, a c. di Cristiana Vianello, Firenze, Olschki, 1976.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Pietro E. Gherardi*, a c. di G. Pugliese, Firenze, Olschki, 1982.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Mansi...Marmi*, a c. di C. Viola, Firenze, Olschki, 1978.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggi con Botti...Bustanzo*, a c. di F. Marri, con la collaborazione di D. Gianaroli, F. Strocchi, Firenze, Olschki, 2003.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Carteggio con Ubaldini...Vannoni*, a c. di M. N. Nichetti Spanio, Firenze, Olschki, 1978.

LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Lettere inedite di Lodovico A. Muratori scritte a Toscani, raccolte per c. di F. Bonaini, F. L. Polidori, C. Guasti e C. Milanesi*, Firenze, Le Monnier, 1854.

## FONTI

*Acta Consistorialia* n. 5, «Archeografo triestino», nuova serie, XXIV (1902).

*Acta graduum academicorum ab anno 1538 ad annum 1550*, a c. di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 1971.

*Acta graduum academicorum gymnasii patavini ab anno 1566 ad annum 1600 (1566-1575)*, a c. di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 2008.

GIOVAMBATTISTA ALMICI, *Discorso Preliminare*, in *Il Diritto della Natura e delle Genti, o sia Sistema generale De' principii li più importanti di Morale, Giurisprudenza e Politica di Samuel Barone di Puffendorf, rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambattista Almici bresciano*, in Venezia, Appresso Pietro Valvasense, 1757-1759, pp. XXII-XLVII.

ANDREAE ALCIATI, *Parergon iuris, seu obiter dictorum liber primus*, in ANDREAE ALCIATI, *Operum*, Tomus IIII, Basileae, 1582.

ANDREA ALCIATO, *De verborum significatione*, in epist. noncup. ID., *Opera*, I, Basileae, apud T. Guarinum, 1571.

FILIPPO ARGELATI, *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, t. II, Mediolani, 1745,

*Avvertimenti politici per quelli che vogliono entrare in corte del signor Conte di Verrua ambasciatore per l'A. R. di Savoia in Roma*, a c. di D. Carutti, *Miscellanea di storia italiana edita per cura della regia deputazione di storia patria*, I, Torino, Stamperia Reale, 1862, pp. 333-352.

ESTIENNE DE LA BOËTIE, *De la servitude volontaire ou contr'un*, Edition avec introduction et notes par M. Smith, avec notes additionnelles de M. Magnien, Paris, Droz, 2001.

JOANNIS BODINI, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, Parisiis, Apud Martinum Iuvenem, sub insigni D. Christophori é regione gymnasij Cameracensium, 1566.

JEAN BODIN, *Avviamento alla conoscenza storica*, Trapani, Celebes, 1968.

JEAN BODIN, *Juris Universi Distributio, authore Iohanne Bodino, ad Ioannem Nicolayum N. F. Curia Parisiorum Senatorem*, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1580, (rist. anast. in JEAN BODIN, *Iuris Universi Distributio. Les trois premières éditions, con una nota di W. Wolodkiewicz*, Napoli, Jovene, 1985).

JEAN BODIN, *I sei libri dello Stato*, a c. di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, Utet, 1964-1997.

GIOVANNI BOTERO, *Della Ragion di Stato*, a c. di L. Firpo, Torino, Utet, 1948.

DOMINIQUE BOUHOURS, *Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dialogues*, Paris, Veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687.

STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae Contra Tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, a c. di e introduzione di S. Testoni Binetti, Torino, La Rosa, 1994.

C. CAMPORI, *Rinaldo d'Este e il suo ministro a Vienna*, in *Storia di Modena e dei paesi circostanti dall'origine fino al 1860*, a c. di A. Namias, Bologna, Atesa editrice, 1894, pp: 495-502.

GINO CAPPONI, *Ricordi*, in ID., *Monumenta Historica de Rebus florentinorum*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, XVIII, Mediolani, Ex tiphographia societatis palatinae in regia curia, 1731, pp. 1149-1152.

GIUSEPPE CATALANI, *Prefazioni Critiche di Giuseppe Catalano agli Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Annali d'Italia*, tomo XIII, Firenze, Presso Leonardo Manchini, 1827.

*Catalogo dei codici pinelliani della Biblioteca Ambrosiana*, a c. di A. Rivolta, Milano, Tipografia Pontificia Arcivescovile S. Giuseppe, 1933.

GIO. CINELLI CALVOLI, *Biblioteca Volante di Gio. Cinelli Calvoli continuata dal dottor Dionigi Andrea Sancassani*, edizione seconda, tomo terzo, in Venezia, presso Giambattista Albrizzi Q. Girolamo, 1746.

*Codicis dn Iustiniani...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs...*, Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevolaquæ, 1576.

GIOVANNI FRANCESCO COMMENDONE, *Discorso sopra la corte di Roma*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Bulzoni, 1996.

*Corpus Iuris Civilis Romani in quo Institutiones, Digesta, ad codicem florentinum emendata, Codex et Novellae [...], cum notis integris Dionysii Gothofredi, Venetiis, D. Farris, Sumptibus societatis Aquilae se renovantis, 1583-84.*

*Corpus Iuris Civilis, I, Institutiones, Recognovit P. Krueger, Berolini, Weidmann, 1889.*

*Corpus Iuris Civilis, I, Digesta, Recognovit P. Krueger, Berolini, Weidmann, 1889.*

GIO. BATTISTA DALLA PORTA, *Della fisionomia dell'huomo del signor Gio. Battista Dalla Porta napolitano libri sei, tradotti di latino in volgare e dall'istesso auttore accresciuti di figure e di passi necessari a diverse parti dell'opera; et hora in quest' ultima editione migliorati in più di mille luoghi che nella stampa di Napoli si leggevano e aggiuntavi la Fisionomia naturale di Monsignor Giovanni Ingegneri, in Vicenza, presso Pietro Paolo Tozzi, 1715.*

TIBERII DECIANI, *Tiberii Deciani iurisconsulti Vtinensis Apologia pro iuris prudentibus, qui responsa sua edunt imprimenda aduersus dicta per Alciatum Parergon lib. XII. cap. ult., Venetiis, apud Hieronymum & Ioannem Zenarios, 1579.*

*Decretum Magistri Gratiani, editio lipsiensis secunda, instruxit Aemilius Friedberg, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1879.*

*Digestum Vetus...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs ..., Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576.*

*Digestum novum...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs ..., Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576.*

*Digestum Infortiatum...commentarijs Accursij & clarissimorum iurisconsultorum scholijs ..., Augustae Taurinorum, Apud Hæredes Nicolai Bevilaquæ, 1576.*

*De recte instituenda Iuris Academia, ad Lamindum Pritanium Nobilissimum et Eruditissimum virum, Venetiis, 1709.*

GIOVAN BATTISTA DE LUCA, *Theatrum Veritatis et Iustitiae, Romae, typis Dragondelli, 1677-1678.*

PAOLO MATTIA DORIA, *Difesa della metafisica degli antichi filosofi contro il signor Giovanni Locke ed alcuni moderni filosofi, Venezia, 1732-33.*

D. FRANCISCI DUARENI I.C. CELEBERRIMI, *Omnia quae quidem hactenus extant opera, nunc demum plurimis in Digesta seu Pandectas & Codicem commentariis & methodicis expositionibus, Lugduni, apud Guliel. Rouillium, 1578.*

FRANCISCUS DUARENUS, *Ad Andream Guillartum De ratione docendi, discendique iuris Epistula*, 1544.

EPICURO, *Opere*, a c. di M. Isnardi Parente, Milano, Tea, 1993.

JACOBI FACCIOLATI, *Fasti Gymnasii Patavini Jacobi Facciolati opera collecti ab anno 1517 quo restitutae scholae sunt ad 1756*, III, Patavii, Typis Seminarii, Apud Joannem Manfrè, 1757.

G. FONTANINI, *Biblioteca dell'Eloquenza Italiana, con le annotazioni del signor Apostolo Zeno*, I- II, Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1754.

GIUSTO FONTANINI, *Il dominio temporale della sede apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli esposto a un ministro d'un principe*, 1708, con licenza de' superiori.

*L'Aminta di Torquato Tasso. Difeso e illustrato da Giusto Fontanini, con alcune osservazioni di un accademico fiorentino*, in Venezia, per Sebastiano Coleti, 1730.

FRANCESCO FORCIROLI, *Vite dei modenesi illustri*, a c. di S. Cavicchioli, trascrizione di G. Mancini, Modena, Aedes Muratoriana, 2007.

PETRI GASSENDI, *Opera*, Lugduni, sump. Laurentii Anisson, 1667.

ANTONIO GATTI, *Gymnasi Ticinensis Historia et vindiciae a saeculo V ad finem XV*, Mediolani, typis Iosephi Pandulphi Malatestae, 1704.

ANTONIO GATTI, *Diatriba de iure literae et dignitate inter materiam civilem et criminalem*, authore I. C. Antonio Gatto Derthonense, publico I. C. Professore in ticinensi Universitate, s. n. t., Ticini, 1703.

ANTONIO GATTI, *De maiori, et minori magistratu, siue de competentia iuriscondictionis inter iudices pheudorum et Civitatum Dominationum tractatus*, authore Antonio Gatto, cum decretis antiquis de maiori, et minori magistratu in fine operis, Mediolani, ex typ. Iosephi Pandulphi Malatestae, 1705.

GIO. PIETRO GIUSSANO, *Vita di San Carlo Borromeo, scritta da Gio. Pietro Giussano nobile milanese*, in Roma, nella stamperia della Camera Apostolica, 1610.

GODEFRIDI PRIORIS, *Epigrammata*, in T. WRIGHT, *The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the Twelfth Century, Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages*, no. 59, vol. 2, London, Longman & Co., 1872 (Kraus Reprint LTD, 1964).

UGO GROZIO, *Prolegomeni al diritto della Guerra e della Pace*, traduzione, introduzione e note di G. Fassò, Napoli, Morano, 1979.

PAULUS GUALDUS, *Vita Iohannis Vincentii Pinelli patricii Geneuensis Auctore Paulo Gualdo Patricio Vicentino*, Augusta Vindelicorum ad insigne pinus, cum privilegio Caes. Perpetuo, Anno 1607.

FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, edizione critica a c. di R. Spongano, Firenze, Sansoni, 1951.

FRANCESCO GUICCIARDINI, *Aurei Advertimenti di M. Francesco Guicciardini*, in REMIGIO NANNINI, *Considerationi Civili sopra l'Historie di M. Francesco Guicciardini e s'altri Historici, trattate per modo di Discorso da M. Remigio Fiorentino...e con CXLV Advertimenti di M. Francesco Guicciardini nuovamente posti in luce*, Venezia, Damiano Zenaro, 1582, pp. 133r-149v.

FRANCESCO GUICCIARDINI, *Avvertimenti politici di M. Francesco Guicciardino*, in F. SANSOVINO, *Propositioni overo considerationi in materia di Stato*, In Vinegia, presso Altobello Salicato, 1583, pp. 1r-12r.

FRANCESCO GUICCIARDINI, *Più consigli e avvertimenti in materia di Re publica e privata*, Parigi, Federico Morello, 1576.

FRANCESCO GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, a c. di A. Gherardi, voll. I-IV, Firenze, Sansoni, 1919.

FRANÇOIS HOTMAN, *Antitribonian ou Discours d'un grand et renommé jurisconsulte de nostre temps. Sur l'estude des loix, fait par l'advis de feu monsieur de L'Hospital chancelier de France en l'an 1567*, a Paris, chez Jeremie Perier, 1603.

FRANCISCI HOTOMANI, *Commentarius in quatuor libros Institutionum*, Basileae, per Johanne Heruagium, 1560.

FRANCISCI HOTOMANI, *De legibus duodecim tabularum tripartita commentatio*, Lugduni, apud Ioan. Tornaesium, 1564.

FRANCISCI HOTOMANI, *Iurisconsultus, siue De optimo genere iuris interpretandi*, Basileae, per Ioannem Heruagium, 1559.

ANGELO INGEGNERI, *All'illustrissimo et eccellentissimo signor il signor Filiberto Gherardo Scaglia di Verrua, consigliere di Stato del serenissimo duca di Savoia, et ambasciatore di S. A. press' alla Santità di N. S.*, in GIOVANNI INGEGNERI, *Fisionomia Naturale*, Napoli, Carlino, 1606, [pagine non numerate].

GIOVANNI INGEGNERI, *Fisionomia Naturale nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina e dall'anatomia, si dimostra come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione si possa agevolmente conietturare quali sieno l'inclinationi, e gli effetti dell'animo altrui. All'illustrissimo et eccellentissimo signor il signor Filiberto Gherardo Scaglia di Verrua, consigliere di Stato del serenissimo duca di Savoia, et ambasciatore di S. A. press' alla Santità di N. S.*, in Napoli, presso Gio. Iacomo Carlino, 1606.

GIOVANNI INGEGNERI, *Fisionomia Naturale nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina e dall'anatomia, si dimostra come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione si possa agevolmente conietturare quali sieno l'inclinationi de gli huomini, all'illustrissimo signor conte Girolamo Morone*, in Milano e poi in Vicenza, presso Gio. Pietro Gioannini, 1607, ad istanza di Pietro Bertelli libraio in Padova.

*Inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, serie iniziata da G. Mazzatinti e continuata da A. Sorbelli e L. Ferrari, vol. LXXXI, Venezia-Marciana, a c. di G. Zorzanello.

*Iter Italicum*, I, compiled by P. O. Kristeller, Leiden, Brill; London, The Warburg Institute, 1965.

S. LEPSIUS, *Der Richter und die Zeugen. Eine Untersuchung anhand des Tractatus testimoniorum des Bartolus von Sassoferrato. Mit Edition*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2003.

IUSTI LIPSII, *Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex. Qui ad principatum maxime spectant*, Lugduni, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1589.

IUSTI LIPSII, *Manuductionis ad stoicam philosophiam libri tres, L. Annaeo Senecae, aliisque scriptoribus illustrandis*, Antuerpiae, ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1604.

JOHN LOCKE, *An Essay concerning Human Understanding. In four Books*, London, Tho. Basset, 1690.

JOHN LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, a c. di M. e N. Abbagnano, Torino, Utet, 1982.

JOHN LOCKE, *Essay Philosophique concernant l'entendement humain, ou l'on montre quelle est l'entendue de nos connoissances certaines, et la maniere dont nous y parvenons. Par M. Locke. Traduit de l'anglois par M. Coste*, Amsterdam, chez Henri Schelte, 1723.

*Mr. Locke's Reply to the Right Reverend &c., c'est-à-dire, Replique de M. Locke à la seconde Réponse de Mr. l'Evêque de Worcester, où l'on traite de la certitude par la Raison &c.*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois de Novembre 1699, pp. 483-513 .

*Mr. Locke's Reply to the Right Reverend the Lord Bishop of Worcester's answer to his second letter*, «Nouvelles de la République des lettres», Mois d'octobre 1699, pp. 363-385.

JEAN MABILLON, *Traité des études monastiques*, Paris, 1691.

*Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono. Parte I. Serie dei rettori e professori, con annotazioni*, Pavia, Stabilimento Tipografico-Librario Successori Bizzoni, 1878. (rist. anast. Bologna, Forni, 1970).

SCIPIONE MAFFEI, *Una recensione di Scipione Maffei a «La filosofia Morale»*, in *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La filosofia morale ed altri scritti etici inediti ed editi*, Roma, Edizioni Paoline, 1964, pp. 288-298.

MICHEL DE MONTAIGNE, *Saggi*, I-II, a c. di F. Garavini, Milano, Adelphi, 1996.

MICHEL DE MONTAIGNE, *Les Essais*, édition établie par J. Balsamo, M. Magnien et C. Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, 2007.

MATTHAEI GRIBALDI MOPHAE, *De methodo ac ratione studendi libri tres*, Lugduni, apud A. Vincentium, 1541.

GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI, *Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori, già bibliotecario del serenissimo duca di Modena descritta dal proposto Gian-Francesco Soli Muratori suo nipote*, Venezia, per Gian Battista Pasquali, 1756.

PAOLO NALDINI, *Corografia ecclesiastica o sia descrizione della città, e della diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d'Istria, Pastorale divertimento di monsignor Paolo Naldini già assistente d'Italia nel Sacro suo Ord. Agost. et ora Vescovo della stessa chiesa giustinopolitana*, in Venezia, appresso Gierolamo Albrizzi, 1700.

REMIGIO NANNINI, *Considerationi Civili sopra l'Historie di M. Francesco Guicciardini e s'altri Historici, trattate per modo di Discorso da M. Remigio Fiorentino...e con CXLV Advertimenti di M. Francesco Guicciardini nuovamente posti in luce*, Venezia, Damiano Zenaro, 1582.

*De Civitatum Italicatum Magistratibus. Oculus Pastoralis, sive Libellus erudiens futurum rectorem Populorum anonymo auctore, conscriptus circiter annum*

MCCXXII ex Manuscripto Codice Philippi Argelati Bononiensis S. C. C. M. a Secretis, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, IV, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia curia, 1741, coll. 95-128.

*Oculus Pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis*, a c. di D. Franceschi, Torino, 1966 («Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino, C. di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», s. IV, n. 11»).

FULVIO PACIANI, *Dell'arte di governar bene i popoli e di far che il principe nel medesimo tempo sia amato e temuto...Opra nobilissima per l'altezza del soggetto, & vtilissima per i molti auertimenti in materia di stato*, Siena, appresso Saluestro Marchetti, 1607.

AGOSTINO PANTÒ, *De recta iuris civilis instituendi ratione ad cupidam legum iuventutem oratio*, Panormi, Angelus Felicella excudebat, 1728.

AGOSTINO PANTÒ, *Ragionamento del canonico dottore Agostino Pantò intorno alle lodi del gius civile, canonico, e delle genti e retta maniera d'appropriarsi della nobile gioventù nel collegio dei R.R. P.P. Teatini*, Palermo, per Gramignani, nella stamperia del sopradetto Collegio de' Nobili, 1734.

ANTONIO POSSEVINO, *Antonii Possevinii Societas Iesu Bibliothecae selectae*, I-II, Roma, Ex Typographia Apostolica Vaticana, 1593.

GIOVAN BATTISTA PIGNA, *Il principe di Gio. Battista Pigna, al sereniss. Emanuele Filiberto duca di Sauoia. Nel qual si discriue come debba essere il principe heroico, sotto il cui gouerno vn felice popolo, possa tranquilla & beatamente viuere*, in Venetia, appresso Francesco Sansovino, 1561.

GIOVAN BATTISTA POSSEVINO, *Discorsi della vita, et attioni di Carlo Borromeo prete cardinale di santa Chiesa del titolo di Santa Prassede arcivescouo di Milano. Di Giouan Battista Posseuino Mantouano*, in Roma, appresso Giacomo Tornieri, 1591.

ANGELO MARIA QUERINI, *Epistolarium Reginaldi Poli*, I-V, Brixiae, Excudebat Johannes-Maria Rizzardi, 1744-1752.

GIOVANNI ANTONIO QUERINI, *La giurisprudenza senza difetti che da sé medesima si difende*, in Venezia, presso Antonio Mora, 1743.

FRANCESCO RAPOLLA, *De jurisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique iuris civilis*, ed, a c. di I. Birocchi; tr. e note di E. Fabbriatore, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 9-70.

FRANCESCO RAPOLLA, *Difesa della giurisprudenza trattato di G. Francesco Rapolla pubblico professore di leggi nell'Università napoletana, scritto in occasione del libro del signor Lodovico Antonio Muratori intitolato Dei difetti della giurisprudenza*, in Napoli, presso la stamperia di Giovanni de Simone, 1744.

*Relatione del nobel uomo Ser Niccolò Bondumier ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria. - 1579 dopo giugno*, «Atti e memorie della società istriana di archeologia e di storia patria», IX (1893).

FRANCESCO SANSOVINO, *Del Governo de' Regni et delle Repubbliche così antiche come moderne libri XVIII, ne' quali si contengono i Magistrati, gli uffici et gli ordini proprii che si osservano ne' predetti principati, dove si ha cognizione di molte historie particolari, utili et necessarie al vivere civile*, Venetia, appresso Francesco Sansovino, 1561.

CAROLI SIGONII, *Opera Omnia*, Mediolani, In Aedibus Palatinis, 1732.

CESARE SPECIANO, *Scelta d'alcuni Avvertimenti Morali sinora inediti di Monsignor Cesare Speziano già vescovo di Cremona*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *La filosofia morale esposta e proposta a i giovani*, Verona, Targa, 1737, pp. I-XXX.

CESARE SPECIANO, *Propositioni Christiane et civili subalternate a Dio con le quali s'intende et pratica le cose politiche senza offendere la propria coscienza*, in P. CARTA, *Ricordi Politici. Le «Proposizioni civili» di Cesare Speciano e il pensiero politico del XVI secolo*, Trento, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di scienze giuridiche, 2003, pp. 99-362.

*Table universelle des auteurs ecclesiastiques, disposez par ordre chronologique, ed de leurs ouvrages veritable ou supposez*, Tome I contenant les auteurs de seize premiers siècles, à Paris, chez André Pralard, 1704.

ALESSANDRO TASSONI, *De' pensieri diversi libri dieci, corretti, ampliati, arricchiti per tutto dall'autore di nuove curiosità*, In Venezia, appresso Carlo Conzatti, 1665.

GIROLAMO TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese*, In Modena, presso la società tipografica con licenza de'superiori, 1781.

GIROLAMO TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana dell'abate Girolamo Tiraboschi bibliotecario del serenissimo duca di Modena*, VII, Napoli, a spese di Giovanni Muccis. Sotto il campanile di S. Lorenzo Maggiore. Con Licenza de' Superiori e Privilegio, 1781.

DIVI THOMAE AQUINATIS, *De regimine principum ad regem Cypri*, Torino, Marietti, 1971.

SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, Alba-Roma, Editiones Paulinae, 1961.

SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Sententia libri ethicorum*, cura et studio Fratrum Praedicatorum, I-II, Romae, Ad Sanctae Sabinae, 1969.

SANCTI THOMAE AQUINATIS, *Quaestiones Disputatae*, I, cura et studio P. Fr. Raymundi Spiazzi O. P., in Studio Generali FF. Praedicatorum Taurinensi S. Theologiae Lectoris, Taurini - Romae, Marietti, 1964.

FERDINANDO UGHELLO, *Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, Tomus Quintum, Complectens Patrarchales in Italia singularis dignitatis ecclesiae, earumque suffraganeos Episcopatus, qui in foro Iulii Venetorumque dominio enumerantur*, auctore Ferdinando Ughello, editio secunda, aucta et emendata Nicholai Coleti, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, 1720.

G. VEDOVA, *Biografia degli Scrittori Padovani*, vol. II, Padova, coi tipi della minerva, 1836.

APOSTOLO ZENO, *Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano storico e poeta cesareo*, Venezia, Appresso Pietro Valvasense, 1752.

#### BIBLIOGRAFIA SECONDARIA

*Accademie e cultura. Aspetti storici tra Sei e Settecento*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1979.

G. ALBERIGO, *Cattolicità e Ecumenicità nel Settecento*, in *Cultura religione e politica nell'eta di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), a c. di G. Benzoni e M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 9-21.

G. ALBERIGO, *Carlo Borromeo come modello di vescovo nella chiesa postridentina*, «Rivista storica italiana», LXXIX (1967), pp. 1031-1052.

G. ALPA, «*Impossibil cosa è il guarir da' suoi mali la giurisprudenza*». *Attualità del programma riformatore di L. A. Muratori, I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, *Rassegna Forense*, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 155-166.

G. ALPA, «*Impossibil cosa è il guarir da' suoi mali la giurisprudenza*». *Note minime sul programma riformatore di L. A. Muratori*, «Rassegna forense», XXXIII (2000), n. 1, pp. 69-80.

- A. ANDREOLI, *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972.
- A. ANDREOLI, *Anni giovanili*, in ID., *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 51-68.
- A. ANDREOLI, *Ritorno a Modena*, in ID., *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 231-240.
- A. ANDREOLI, *Perché il duca Rinaldo chiamò il Muratori a Modena*, in *Atti e Memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, Modena, Aedes Muratoriana, 1960, pp. 285-292.
- A. ANDREOLI, *Il ritorno del Muratori da Milano a Modena*, in *Atti e Memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, Modena, Aedes Muratoriana, 1957, pp. 225-232.
- A. ANDREOLI, *L'ultima pagina degli «Annali»*, in ID., *Nel Mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 289-316.
- A. ANDREOLI, *Nascita dei «Rerum Italicarum Scriptores»*, in ID., *Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 241- 255.
- G. M. ANSELMINI, *Per un'archeologia della ratio: dalla «pedagogia» al «governo»*, in *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a c. di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 11-42.
- F. ARATO, *La “ragione ben impiegata”. Appunti sulla filosofia morale*, in AA. VV., *Corte, buon governo e pubblica felicità. Politica e coscienza civile del Muratori*, Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Firenze, Olschki, 1996.
- J. AUBREY, *Aubrey's Brief Lives, edited from the original manuscripts and with an introduction by Oliver Lawson Dick*, New Hampshire, Nonpareil Books, 1999.
- L. AVELLINI, *Il genere biografico nella storia locale. Virgilio Malvezzi fra i biografi di Castelvetro*, in *Per formare una storia intera*, Atti della I giornata di studi muratoriani, (Vignola 23 marzo 1991), Firenze, Olschki, 1992, pp. 73-93.
- G. ASTUTI, *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi “de iuris interpretibus” di Alberico Gentili*, Bologna, Zanichelli, 1937.
- Atti visitali conservati negli archivi diocesani del Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino*, a c. di Don L. Sparapani, C. Nubola, M. Garbellotti, Città del Vaticano, 1998.

F. BABUDRI, *Cronologia dei vescovi di Capodistria*, «Archeografo triestino», IV (1837), pp. 335-346.

R. BALDI, *Giovan Battista Pigna: uno scrittore politico nella Ferrara del Cinquecento*, Genova, ECIG, 1938.

G. BARTOLUCCI, *La repubblica ebraica di Carlo Sigonio. Modelli politici dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 2007.

A. M. BATTISTA, *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, a c. di A. M. Lazzarino del Grosso, Genova, Name, 1998.

A. M. BATTISTA, *Sull'antimachiavellismo francese del secolo XVI*, «Storia e politica», I (1962), pp. 413-447 ora in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, a c. di A. M. Lazzarino del Grosso, Genova, Name, 1998, pp. 75-107.

A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron*, Milano, Giuffrè, 1989.

A. M. BATTISTA, *Nuove riflessioni su Montaigne politico*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a c. di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, I, Milano, Angeli, 1990, pp. 801-848 (ora in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, a c. di A. M. Lazzarino del Grosso, Genova, Name, 1998, pp. 249-292).

A. M. BATTISTA, *Appunti sulla crisi della morale comunitaria nel Seicento francese*, in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, Genova, Name, 1998, pp. 155-187.

A. M. BATTISTA, *Morale «privata» e utilitarismo politico nella Francia del Seicento*, in ID., *Politica e morale nella Francia dell'età moderna*, Genova, Name, 1998, pp. 189-219

M. BAZZOLI, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze, La nuova Italia, 1986.

A. BATTISTINI, *Il «gran profitto» delle «verità dissotterrate». Le ragioni di Muratori autobiografo*, in *Il soggetto e la storia. Biografia e autobiografia in L. A. Muratori*, atti della II giornata di studi muratoriani (Vignola, 23 ottobre 1993), Firenze, Olschki, 1994, pp. 1-23.

G. BEDONI, *Muratori e Nicole, Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, serie X, vol. II, Modena, Aedes Muratoriana, 1967, pp. 373-406.

G. BEDONI, *La dissertazione muratoriana De codice carolino*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996, pp. 105-140.

G. BELLONI SPECIALE, *Fallopedia, Gabriele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 479-486.

S. BERTELLI, *Erudizione e crisi religiosa nella coscienza europea avanti l'opera muratoriana*, in *Terza miscellanea di studi muratoriani*, Modena, Aedes Muratoriana, 1963, pp. 35-65.

S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1960.

S. BERTELLI, *Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca*, Firenze, La Nuova Italia, 1973.

D. BERTOLONI MELI, *Marcello Malpighi: anatomist and physician*, ed by D. Bertoloni Meli, Firenze, Olschki, 1997.

G. BERTONI, *L. A. Muratori*, Roma, Formiggini, 1926.

G. BERTONI, *Lodovico Antonio Muratori (1672-1750)*, Modena, Società tipografica modenese, 1939.

G. BERTONI, *Lodovico Antonio Muratori*, in *Miscellanea di studi Muratoriani*, Modena, Società tipografica modenese, 1933, pp. 5-14.

G. BERTONI, *Muratori e le "Opere varie critiche" di L. Castelvetro*, in *Miscellanea di studi Muratoriani*, Modena, Società tipografica modenese, 1933, pp. 15-23.

J. M. BESSE, *Quelle géographie pour le prince chrétien? Premières remarques sur Antonio Possevino*, in *Géographie et politique au début de l'âge moderne*, sous la direction de P. Carta et R. Descendre, «Laboratoire Italien», VIII (2008), pp. 123-143.

J. M. BESSE, *Les grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance*, Lyon, ENS Editions, 2003.

P. BETTINI CAGNOLATI, *Il Muratori e le forze dell'intendimento umano*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 197-208.

- G. BADESCHI, *Locke e le origini del costituzionalismo*, in *Il pensiero politico dell'età moderna*, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 257-287.
- D. BIANCHI, *Gli annali d'Italia- principi critici*, in *Terza miscellanea di studi muratoriani*, Modena, Aedes Muratoriana, 1963, pp. 66-74.
- D. BIANCHI, *L. A. Muratori e il "buon gusto"*, «Muratoriana», bollettino n. 9, Modena, Aedes Muratoriana, 1960, pp. 17-45.
- L. BIANCHIN, *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.
- A. BIONDI, *Gli eretici modenesi nell'opera di L. A. Muratori*, in *Il soggetto e la storia. Biografia e autobiografia in L. A. Muratori*, atti della II giornata di studi muratoriani (Vignola, 23 ottobre 1993), Firenze, Olschki, 1994, pp. 195-211.
- A. BIONDI, *La Bibliotheca Selecta di Antonio Possevino. Un progetto di egemonia culturale*, in *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a c. di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 43-75.
- I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002.
- I. BIROCCHI, *La distinzione 'ius publicum/ius privatum' nella dottrina della scuola culta (François Connnan, Hugues Doneau, Louis Cardonas Le Caron)*, in «*Ius Commune*», XXIII (1996), pp. 139-176.
- I. BIROCCHI, *Il «De iurisconsulto» del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, in FRANCESCO RAPOLLA, *De iurisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique iuris civilis*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 9-70.
- I. BIROCCHI, *L'Istituta civile di Giambattista de Luca*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, a c. di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G. P. Massetto, Milano, Giuffrè, 2003.
- M. BLYTHE, J. LA SALLE, *Did Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca) Insert Civic Humanism Ideas into Thomas Aquinas's Treatise on Kingship? Reflections on a Newly Discovered Manuscript of Hans Baron*, in *Florence and Beyond. Culture, Society and Politics in Renaissance Italy*. Essays in Honor of John M. Najemi, Ed. by D. S. Peterson with D. E. Bornstein, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2008, pp. 93-106.
- G. BONNO, *Locke et son traducteur français Pierre Coste. Avec Huit lettres inédites de Coste à Locke*, «Revue de littérature comparée», 33 (1959), pp. 161-179.

T. BOZZA, *Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1980.

A. BURLINI CALAPAJ, *L'editore veronese della «Filosofia Morale»: Gian Francesco Muselli*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, (atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 239-246.

G. P. BRIZZI, *Davia, Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 127-130.

B. BRUGI, *Lodovico Antonio Muratori giureconsulto*, Rassegna per la storia dell'Università di Modena e della cultura superiore modenese, 1931.

B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane*, Torino, Utet, 1915.

B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi Saggi*, Torino, Utet, 1921.

B. BRUNELLO, *Muratori filosofo*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 209-218.

D. CACCAMO, *Commendone, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982, pp. 606-613.

G. CADONI, *L'utopia repubblicana di Donato Giannotti*, Varese, Giuffré, 1978.

M. CAFFIERO, *Cenni, Gaetano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 551-554.

C. CAIRNS, *L'influenza su Querini della generazione tridentina*, in *Cultura religione e politica nell'eta di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), a c. di G. Benzoni e M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 325-333.

F. CALASSO, *Umanesimo Giuridico*, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffré, 1970.

M. CAMPORI, *Epistolario di L. A. Muratori: elenco dei corrispondenti*, Milano, Soliani, 1898.

J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

F. CAPELLI, *Riflessioni sulle prospettive di unificazione del diritto europeo*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 175-192.

G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, Venezia, Antonelli, 1851, VIII.

P. CARTA, *Guicciardini scettico?*, in *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, Atti del Convegno internazionale, Bologna 19-21 ottobre 2000, a c. di E. Pasquini, P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 265-28.

P. CARTA, *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008.

P. CARTA, *Les exilés italiens et l'anti-machiavélisme français au XVI<sup>e</sup> siècle* in *La République en exil (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle)*, a c. di P. Carta e L. De Los Santos, «Laboratoire Italien», 3 (2002), pp. 93-117 (trad. it. «il Pensiero Politico», XXXVI (2003), pp. 213-238).

P. CARTA, *I fuorusciti italiani e l'antimachiavellismo francese del '500*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008, pp. 159-187 .

P. CARTA, «Universale» e «particolare»: *le regole nel dibattito politico di fine Cinquecento*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008, pp. 151-158.

P. CARTA, *I primi editori dei «Ricordi» e la tradizione aristotelica*, in ID., *Francesco guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008, pp. 125-149.

P. CARTA, *Le prediche savonaroliane: «Non sta el punto di avere visto assai libri, ma bisogna avere buono iudizio»*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008, pp. 71-79.

P. CARTA, *Dottrina ed esperienza in Savonarola*, in ID., *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 2008, pp. 86-87

P. CARTA, *Nunziature ed eresia nel Cinquecento. Nuovi documenti sul processo e la condanna di Francesco Pucci (1592-1597)*, Padova, Cedam, 1999.

P. CARTA, *Ricordi Politici. Le «Proposizioni civili» di Cesare Speciano e il pensiero politico del XVI secolo*, Trento, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di scienze giuridiche, 2003.

P. CARTA, *La ragion di stato al cospetto della coscienza: le «Proposizioni Civili» di Cesare Speciano (1539-1607)*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», XXIV (1998), pp. 705-766.

P. CARTA, *I cartografi della cristianità. Geografia e politica nelle nunziature apostoliche*, in *Géographie et politique au début de l'âge moderne*, sous la direction de P. Carta et R. Descendre, «Laboratoire Italien», VIII (2008), pp. 99-122.

P. CARTA, *Magistrature repubblicane e comparazione giuridica nell'opera di Francesco Sansovino*, in *Magistrature repubblicane. Modelli nella storia del pensiero politico*, Atti del convegno di Perugia-Gubbio (30 novembre-2 dicembre 2006), «Il pensiero politico», XL (2008), n. 2, pp. 283-300.

P. CARTA, *La lettera di Jean Bodin a Bernabé Brisson in una traduzione coeva*, «Il pensiero politico», XXXIII (2000) 1, pp. 65-96.

P. CARTA, *Il diritto di confisca nella République di Jean Bodin*, «Il Pensiero Politico», XXX (1997), n. 2, pp. 311-324.

P. CARTA, Recensione di L. A. MURATORI, *Della Pubblica Felicità*, a cura di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996, in «Il pensiero politico», XXXI (1998), n. 2, pp. 386-387.

G. CASTAGNA, *Lettere inedite del card. Querini al card. Fortunato Tamburini e a Ludovico Antonio Muratori*, in *Miscellanea queriniana a ricordo del II centenario della morte del card. A. M. Querini*, Brescia, 1961, pp. 115-180.

M. CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, a c. di R. Treves e U. Scarpelli, Milano, Edizioni di Comunità, 1966.

E. CATTANEO, *Influenze veronesi nella legislazione di S. Carlo*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*, atti del convegno di storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958), Padova, Antenore, 1960, pp. 123-166.

O. CAVALLAR, S. DEGENRING, J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato's Tract on Insigna and Coats of Arms*, Robbins Collection Publications University of California at Berkeley, Berkeley, 1994.

A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti del pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1976.

A. CAVARRA, *Spunti di attualità della giurisprudenza di Ludovico Antonio Muratori "I difetti esterni" della giurisprudenza (deontologia giudiziaria)*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il

coordinamento di G. Alpa, *Rassegna Forense*, quaderni 8, Milano, Giuffr , 2002, pp. 193-203.

M. CAVINA, *Carlo Ruini ideologo dei diritti estensi ai tempi delle Guerre d'Italia*, in ID., *Carlus Ruinus (1456-1530). Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima et  moderna*, Milano, Giuffr , 1988.

M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003.

R. CESSI, *L. A. Muratori erudito e storico*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura, Lodovico Antonio Muratori nel secondo centenario dalla morte*, Accademia Nazionale dei Lincei, quaderno XX, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1950, pp. 3-11.

G. CERRUTI, *Les relations des missions du Paraguay e le polemiche francesi sulle riduzioni*, in *Muratori e la cultura contemporanea*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 271-299.

E. COCHRANE, *L. A. Muratori e gli storici italiani del Cinquecento*, in *L. A. Muratori storiografo*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 227-240.

E. COCHRANE, *The Settecento Medievalists*, «Journal of the History of Ideas», XIX (1958), pp. 35-61.

F. COLLOTTI, *Sul pensiero politico e sociale di L. A. Muratori*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 400-410.

V. I. COMPARATO, *Il pensiero politico della Controriforma e la ragion di Stato*, in *Il pensiero politico dell'et  moderna. Da Machiavelli a Kant*, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 2002.

V. CONTI, *Carlo Sigonio e il De Republica Haebreorum*, in *Politeia biblica*, a c. di L. Campos Boralevi e D. Quaglioni, Firenze, Olschki, 2002, pp. 399- 408.

V. CONTI, *Il pensiero politico dell'et  della crisi della coscienza europea*, in *Il pensiero politico dell'et  moderna*, a c. di A. Andreatta, A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 289-308.

V. CONTI, *Paolo Mattia Doria. Dalla Repubblica dei Togati alla Repubblica dei Notabili*, Firenze, Olschki, 1978.

C. CONTINISIO, *Dal bene comune alla pubblica felicità. Prime riflessioni su virtù e vita civile a Milano fra Sei e Settecento*, in *Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997, pp. 157-184.

C. CONTINISIO, *Il governo delle passioni. Prudenza, giustizia e carità nel pensiero politico di L. A. Muratori*, Firenze, Olschki, 1996.

*Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996.

G. COSMACINI, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1997.

S. COTTA, *Il pensiero politico del razionalismo e dell'illuminismo*, in *Nuove questioni di storia moderna*, Milano, Marzorati, 1972, pp. 937-994.

M.-D. COUZINET, *Histoire et méthode à la Renaissance. Une lecture de la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin*, Préface de C. Vasoli, Paris, Vrin, 1996.

M. CRANSTON, *John Locke. A biography*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1985.

F. M. CRASTA, *L'eloquenza dei fatti. Filosofia erudizione e scienza della natura nel Settecento veneto*, Napoli, Bibliopolis, 2007.

C. CREMONINI, *L. A. Muratori e la Società Palatina. Considerazioni su cultura e politica a Milano tra Sei e Settecento*, in *Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997, pp. 185-212.

G. DE MARTINO, *Muratori filosofo*, Napoli, Liguori, 1996.

M. G. DI RENZO VILLATA, *Ludovico Antonio Muratori e la scienza giuridica della sua epoca tra conservazione e suggestioni di riforma*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 83-119.

R. DARRICAU, *Le prince chretien dans la pensée de Lodovico Antonio Muratori*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975.

R. DARRICAU, *La spiritualité du prince*, «XVII<sup>e</sup> Siècle», 62-63 (1964), pp. 78-111.

V. DE CAPRARIIS, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1559-1572)*, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959.

R. DE MATTEI, *Il problema della "Ragion di Stato". IV. Obiezioni e correzioni secentesche alla "Ragion di Stato" del Botero*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVIII (1951) serie III, pp. 333-356.

M. DEL LONGO, *Il dialogo-monologo con Lodovico Antonio Muratori*, in *Cultura religione e politica nell'età di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), a c. di G. Benzoni e M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 355-360.

J.M. DE BUJANDA, *Thesaurus de la littérature interdite au XVI<sup>e</sup> siècle: auteurs, ouvrages, éditions. Avec addenda et corrigenda*, Genève, Droz, 1996.

K. DEWHURST, *Thomas Willis Oxford Lectures*, by K. Dewhurst, Oxford, Stanford Publications, 1980.

O. DILIBERTO, *I Difetti della giurisprudenza nella prospettiva di uno Jus Commune Europeo, I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 167-173.

S. DITCHFIELD, «*Historia magistra sanctitatis?*» *The Relationship between Historiography and Hagiography in Italy after the Council of Trent (1564-1742)*, in «*Nunc alia tempora, alii mores*». *Storici e storia in età posttridentina*, Atti del Convegno internazionale (Torino, 24-27 settembre 2003), a c. di Massimo Firpo, Firenze, Olschki, 2005.

B. DONATI, *Il mondo civile del Vico e la carità civile del Muratori*, in *Miscellanea di studi Muratoriani*, Modena, Società tipografica modenese, 1933, pp. 103-158.

B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la Giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi, 1935, XIII.

B. DONATI, *La laurea in leggi di Lodovico Antonio Muratori*, Modena, Università degli studi, 1925.

B. DONATI, *L'opera di Giovanni Maria Bondigli nelle istituzioni giuridiche modenesi alla metà del secolo XVIII*, «Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena», serie IV, vol. 1.

B. DONATI, *Codificazione e scienza giuridica: in una orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 Novembre 1773*, «Archivio giuridico», XCIX (1928), fasc. 1.

B. DONATI, *Il precedente legislativo del codice estense: il gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, «Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena», sez. di lettere, serie IV, vol. 2

B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, presso l'università degli studi, 1931.

B. DONATI, *La critica del Muratori alla giurisprudenza*, Modena, presso l'università degli studi, 1934

B. DONATI, *L'inedita dissertazione del Muratori "De Codice Carolino, sive de novo Legum codice instituendo" antecedente al trattato "Dei difetti della giurisprudenza"*, in ID., *La critica del Muratori alla giurisprudenza*, Modena, presso l'università degli studi, 1934, pp. 7-48;

B. DONATI, *Dei difetti della giurisprudenza e dei pregi della giustizia (Discorso conclusivo sulla teoria del diritto di L. A. Muratori)*, in ID., *La critica del Muratori alla giurisprudenza*, Modena, presso l'università degli studi, 1934, pp. 51-72.

B. DONATI, *L'università di Modena nel Seicento ai tempi del Muratori discepolo*, Modena, Università degli studi, 1935

B. DONATI, *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 "Dei Difetti della Giurisprudenza", I. De Codice Carolino II. Pareri legali. Testi inediti con annotazione a cura di Benvenuto Donati*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1942.

B. DONATI, *Scritti politici postumi. Di un nuovo codice di leggi. Rudimenti di filosofia morale per il principe*, a c. di B. Donati, Bologna, Zanichelli, 1950.

B. DONATI, *Storia critica del De Codice Carolino*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 "Dei difetti della giurisprudenza", I. De Codice Carolino II. Pareri legali. Testi inediti con annotazione a cura di Benvenuto Donati*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1942, pp. 53-75.

B. DONATI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti politici postumi. Di un nuovo codice di leggi. Rudimenti di filosofia morale per il principe*, a c. di B. Donati, Bologna, Zanichelli, 1950, pp. IX-XLV.

- G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano, Vita e pensiero, 1998.
- D. L. DRYSDALL, *Alciato and the Grammarians: The Law and the Humanities in the «Parergon iuris libri duodecim»*, «Renaissance Quarterly», LVI (2003), n. 3, pp. 695-722.
- A. DUPRONT, *L. A. Muratori et la société européenne des pré-lumières*, Firenze, Olschki, 1976.
- F. ERSPAMER, *La biblioteca di don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1982.
- G. VAN GULIK, C. EUBEL, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii*, III, Monasterii, sumptibus et typis librariae regensbergianae, 1923.
- G. FALCO, *Il pensiero civile di L. A. Muratori*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura, Lodovico Antonio Muratori nel secondo centenario dalla morte*, Accademia Nazionale dei Lincei, quaderno XX, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1950, pp. 12-19.
- G. FALCO, *Introduzione*, in *Dal Muratori al Cesarotti, Opere di Lodovico Antonio Muratori*, a c. di G. Falco e V. Forti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, pp. XIII-XXXIII.
- G. FALCO, *Momenti e motivi dell'opera muratoriana*, «Rivista storica italiana», LXXI (1959), pp. 382-399.
- G. FALCO, *Muratori e il preilluminismo*, in *La cultura illuministica in Italia*, a c. di M. Fubini Torino, Edizioni radio italiana, 1957, pp. 23-41.
- G. FASOLI, *Vitalità delle «Antiquitates»*, in *L. A. Muratori storiografo. Atti del convegno di studi muratoriani (Modena, 1972)*, Firenze, Olschki, 1975, pp. 21-50.
- V. FERRONE, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo settecento*, Napoli, Jovene, 1982.
- L. FIRPO, *Introduzione*, in GIOVANNI BOTERO, *Della Ragion di Stato*, a c. di L. Firpo, Torino, Utet, 1948, pp. 9-48.
- M. FIRPO, *Gli «spirituali», l'Accademia di Modena e il formulario di fede del 1542: controllo del dissenso religioso e nicodemismo*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XX (1984), pp. 40-111.

M. FIRPO, *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d'eresia*, Brescia, Morcelliana, 2005.

F. FORTI, *L. A. Muratori tra antichi e moderni*, Bologna, Zuffi, 1953.

M. FOUCAULT, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Michel Senellart, Paris, Gallimard, 2004.

C. FOUCARD, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti inediti di L. A. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, a c. di C. Foucard, Modena, 1872, pp. 3-32.

D. FRANCESCHI, *L'«Oculus pastoralis» e la sua fortuna*, «Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino», XCIX, 2 (1965), pp. 205-261.

M. FUBINI, *Dal Muratori al Baretti. Scritti sulla critica e sulla cultura del Settecento*, I, Roma- Bari, Laterza, 1975.

C. FERRINI, *Lodovico Antonio Muratori e la storia del diritto*, nuova edizione con prefazione di Arrigo Solmi, Modena, presso l'Università degli Studi, 1928.

G. FRAGNITO, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997.

G. FRAGNITO, *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Firenze, Olschki, 1988.

E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, tr. it. di A. Spinelli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1970.

C. M. GAMBA, *Il fondamento pedagogico dell'opera di Ludovico Antonio Muratori*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 346-356.

P. B. GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbonae, Typis et Sumptibus Georgii Josephi Manz, 1873.

E. GARAVELLI, «*Nelle tenzoni alcuna volta si commenda una sottigliezza falsa più che una verità conosciuta da tutti*». *Lodovico Castelvetro Polemista*, in *Omaggio a Lodovico Castelvetro, (1505-1571)*, atti del seminario di Helsinki, 14 ottobre 2005, a c. di E. Garavelli, con una presentazione di Giuseppe Frasso, Helsinki, Publications du Département des Langues Romanes, 2006, pp. 83-127.

G. GARGALLO, *Storia della storiografia moderna. Il settecento*, Roma, Bulzoni, 1972.

E. GARIN, *L'educazione in Europa*, Bari, Laterza, 1966.

G. GASPARI, *Un Muratori mal noto: Origini e vicende della «Forza della fantasia umana»*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Firenze, Olschki, 1996, pp. 221-261.

*Géographie et politique au début de l'âge moderne*, sous la direction de P. Carta et R. Descendre, «Laboratoire Italien», VIII (2008).

G. GIARRIZZO, *Vico. La politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981.

F. GILBERT, *La costituzione veneziana nel pensiero politico fiorentino*, in ID., *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna, Il Mulino, (1964) 1977, pp. 115-167.

C. GINZBURG, *Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500*, Torino, Einaudi, 1970.

P. GIOS, *Nomine canonicali a Padova durante l'episcopato di Pietro Barozzi (1487-1507)*, «Studia Patavina», LIV (2007), fasc. 1, pp. 189-211.

P. GOLINELLI, *Benedetto Bacchini (1651-1721). L'uomo, lo storico, il maestro*, premessa di E. Raimondi, Firenze, Olschki, 2003.

E. GOLINELLI, *La Manuductio ad philologiam ecclesiasticam: un inedito rifacimento degli Annales del Baronio*, in ID., *Benedetto Bacchini. L'uomo, lo storico, il maestro*, premessa di E. Raimondi, Firenze, Olschki, 2003, pp. 79-92.

P. GUICCIARDINI, *La Censura nella Storia Guicciardiniana. Loci duo e Paralipomena*, Firenze, Olschki, 1954.

A. GRAFTON, *The Footnote from de Thou to Ranke*, «History and Theory» XXXIII (1994), n. 4, pp. 53-76.

A. GRAZIOLI, *Gian Matteo Giberti (vescovo di Verona, precursore della Riforma del Concilio di Trento)*, Verona, Tip. Valdonega, 1955.

M. GRENDLER, *A Greek Collection in Padua: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, «Renaissance Quarterly», XXXIII (1980), pp. 386-416.

M. GRENDLER, *Book Collecting in Counter-Reformation Italy: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, «Journal of Library History», XVI (1981), pp. 143-151.

G. GRONDA, *Conti, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 352- 359.

P. GROSSI, *Modernità politica e ordine giuridico*, in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 443-469.

U. GUALAZZINI, *L. A. Muratori storico del diritto italiano*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 280-291.

E. GUIDOTTI, *Intorno ad alcuni corrispondenti lucchesi del Muratori*, «Bollettino storico lucchese», III (1931), n. 1, pp. 1-14.

J. HAMPTON, *Les traductions françaises de Locke au XVIII<sup>e</sup> siècle*, «Revue de littérature comparée», 29 (1955), pp. 240-251.

P. HAZARD, *Crisi della coscienza europea*, I-II, a cura di Paolo Serini, Torino, Einaudi, 1946.

A. HOBSON, *A Sale by Candle in 1608*, «The Library», (1971), pp. 215-233.

P. KANDLER, *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del litorale*, Trieste, nella tipografia Lloyd, 1855.

D. R. KELLEY, *History, Law and the Human Sciences. Medieval and Renaissance Perspectives*, Variorum Reprints, London, 1984.

D. R. KELLEY, *Legal History in the Renaissance*, in *History, Law and the Human Sciences*, London, Variorum Reprints, 1984.

D. R. KELLEY, *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law and History in the French Renaissance*, New York, London, 1970.

D. R. KELLEY, *The Alliance of Law and History: François Bauduin Defines the Art of History*, in ID., *Foundations of Modern Historical Scholarship, Language, Law and History in the French Renaissance*, New York, London, 1970, pp.116-148.

D. R. KELLEY, *The development and Context of Bodin's Method*, in ID., *History, Law and the Human science, Medieval and Renaissance Perspectives*, Variorum Reprints, London, 1984, pp. 123-150.

D. R. KELLEY, *The Writing of History and the Study of Law*, Aldershot, Wariorum, 1997.

D. KELLEY, *François Hotman. A Revolutionary's Ordeal*, Princeton, Princeton University Press, 1973.

*Il buon uso della paura: per una introduzione allo studio del trattato muratoriano "Del Governo della peste"*, Firenze, Olschki, 1990.

*Il soggetto e la storia*, Atti della II giornata di studi muratoriani, Vignola 23 ottobre 1993, Firenze, Olschki, 1994.

IMBRUGLIA G., *L'invenzione del Paraguay. Studio sull'idea di comunità tra Seicento e Settecento*, Napoli, Bibliopolis, 1983.

M. ISNARDI PARENTE, *Rinascimento politico in Europa*. Studi raccolti da D. Quaglioni e P. Carta, Padova, Cedam, 2008

M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in ERASMO DA ROTTERDAM, *L'educazione del principe cristiano*, introduzione e note a c. di M. Isnardi Parente, Napoli, Morano, 1977, pp. 9-46 (ora in ID., *L'educazione del principe cristiano di Erasmo da Rotterdam*, in ID., *Rinascimento politico in Europa*. Studi raccolti da D. Quaglioni e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 23-55.

M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, in EPICURO, *Opere*, a c. di M. Isnardi Parente, Milano, Tea, 1993, pp. 9-74.

M. ISNARDI PARENTE, *La storia e la filosofia antica nella Manuductio in stoicam philosophiam di Giusto Lipsio*, in ID., *Rinascimento politico in Europa*. Studi raccolti da D. Quaglioni e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 169-186 (già in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Cl. di Lettere e Filosofia, s. III, XVI (1986), pp. 45-64).

A. JACOBSON SCHUTTE, *Pier Paolo Vergerio: The Making of an Italian Reformer*, Genève, Librairie Droz, 1977.

H. JEDIN, *Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica*, tr. it. E. Durini, Brescia, Morcelliana, 1950.

A. C. JEMOLO, *Il pensiero religioso del Muratori*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura, Lodovico Antonio Muratori nel secondo centenario dalla morte*, Accademia Nazionale dei Lincei, quaderno XX, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1950, 1950, pp. 20-25.

S. JOSSA, *Tra due polemiche. Muratori e Fontanini interpreti della contesa tra Castelvetro e Caro in Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi*

*religiosa del '500*, atti della XIII giornata Luigi Firpo (Torino, 21-22 settembre 2006), pp. 113-130.

*L. A. Muratori e la cultura contemporanea*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975

*L. A. Muratori Storiografo*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975

*La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975.

*La disputa delle arti*, a c. di E. Garin, Firenze, Vallecchi, 1947.

*La République en exile*, éd. par P. Carta et L. De Los Santos, «Laboratoire Italien», III (2002).

*La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a c. di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981.

S. LO RE, «*Venite all'ombra de'gran gigli d'oro*». *Retrosceca politici di una celebre controversia letteraria (1553-1559)*, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXII (2005), pp. 362-397.

S. LO RE, *Lodovico Castelvetro e Annibal Caro: storia di una controversia tra letteratura ed eresia*, in *Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del '500*, atti della XIII giornata Luigi Firpo (Torino, 21-22 settembre 2006), pp. 91-112.

A. LAURO, *Catalani (Catalano), Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 269-272.

V. LUCIANI, *Francesco Guicciardini e la fortuna dell'opera sua*, ed. it a c. di Paolo Guicciardini, Firenze, Olschki, 1949, p. 202.

*Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del '500*, Atti della XIII giornata Luigi Firpo (Torino, 21-22 settembre 2006), Firenze, Olschki, 2008.

G. LUGLI, *Elogio storico di monsignor Domenico Lorenzo Ponziani patrizio modenese, canonico protonotario apostolico, avvocato e prof. emerito del cesareo diritto nella Università di Modena*, «Continuazione delle memorie di religione, di morale e di letteratura», tomo VIII (1839), pp. 29-82.

V. LUGLI, *Il Muratori e la "placida battaglia" contro Bouhours*, in *Miscellanea di Studi Muratoriani*, Atti e mometie del "Convegno di studi storici in onore di L. A.

Muratori” tenuto in Modena 14-16 aprile 1950, Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 135-141.

V. LUGLIO, *L'antico vescovado giustinopolitano*, Trieste, Luglio, 2000.

D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1972.

A. MAGGIOLO, *I soci dell'Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599)*, Padova, Accademia patavina di scienze lettere ed arti, 1983.

D. MANTOVANI, *Domenico Alfeno Vario professore di diritto civile (1780-1789). L'immedesimazione polemica nell'antico*, in *Esortazioni alle storie*, atti del convegno "...parlano un suon che attenta Europa ascolta". *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo pavese tra Riforma e Rivoluzione* (Università di Pavia, 13-15 dicembre 2000), a c. di A. Stella e G. Lavezzi, (*Fonti e studi per la storia dell'Università di Pavia* 36), Milano, Cisalpino, 2001, pp. 397-438.

C. MARCORA, *Niccolò Ormaneto, vicario di S. Carlo (giugno 1546-giugno 1566)*, in *Memorie storiche della diocesi di Milano*, VIII, Milano, presso la Biblioteca Ambrosiana, 1961, pp. 209-590.

F. MARRI, *Muratori, lo Stato di Modena e le relazioni col mondo tedesco*, in *Lo Stato di Modena, una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Atti del convegno Modena 25-28 marzo 1998, a c. di A. Speggiori e G. Trenti, Roma, Libreria dello Stato, 2001, pp. 1029-1042.

E. MARTELLOZZO FORIN, *Conti palatini e lauree conferite per privilegio. L'esempio padovano del secolo XV*, «Annali di storia delle università italiane», III (1999), pp. 79-119.

W. MC CUAIG, *Carlo Sigonio. The Changing World of the Late Renaissance*, Princeton, Princeton University Press, 1989.

I. MELANI, *Il Tribunale della storia. Leggere la Methodus di Jean Bodin*, Firenze, Olschki, 2006.

G. MELZI, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani*, II, Milano, 1852,

D. MENOZZI, *Il papa e il concilio ai tempo di Angelo Maria Querini*, in *Cultura religione e politica nell'eta di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), a c. di G. Benzoni e M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 477-494.

M. MONACO, *La vita, le opere ed il pensiero di L. A. Muratori e la sua concezione della pubblica felicità*, Lecce, Miella, 1977.

M. MONACO, *Critiche ed annotazioni del cardinale Neri Corsini (1685-1770) alla sezione settecentesca degli «Annali d'Italia» di L. A. Muratori*, «Muratoriana», XIV (1967-1968), pp. 59-99.

M. MONACO, *I rapporti di L. A. Muratori con i «letterati» romani del suo tempo*, in *L. A. Muratori e la cultura contemporanea*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 57-101.

C. G., MOR, *L. A. Muratori fra interpreti e codificazione*, Modena, Società tipografica modenese, 1942.

C. G. MOR, *Un parere inedito del Muratori sulla Nobiltà della città di Udine*, «Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», Serie VIII, Vol. II (1949), pp. 214-238.

C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Della Pubblica Felicità. Oggetto de' buoni principi*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996, pp. VII-XXXIX.

C. MOZZARELLI, *Introduzione*, in GIOVANNI FRANCESCO COMMENDONE, *Discorso sopra la corte di Roma*, a c. di C. Mozzarelli, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 9-42.

E. NASALLI ROCCA, *L. A. Muratori e il pensiero giuridico e sociale del suo tempo*, «Convivium», IV (1950), pp. 588-603.

P. G. NONIS, *Appunti per un'antropologia muratoriana*, in *Terza miscellanea di studi muratoriani*, Modena, Aedes Muratoriana, 1963, pp. 167-182.

P. G. NONIS, *Introduzione*, in LODOVICO MURATORI ANTONIO, *La filosofia morale ed altri scritti etici inediti ed editi*, Roma, Edizioni Paoline, 1964, pp. 11-304.

P. G. NONIS, *Una fenomenologia del costume negli appunti di L. A. Muratori*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», LV (1963), n. 5, pp. 437-465.

*Nunc alia tempora alii mores. Storici e storia in età posttridentina*, Firenze, Olschki, 2005.

F. OLGATI, *La concezione del diritto in L. A. Muratori*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», XXVIII (1936) n. 4-5.

*Omaggio a Lodovico Castelvetro (1505-1571)*, atti del seminario di Helsinki, 14 ottobre 2005, a c. di E. Garavelli, con una presentazione di G. Frasso, Helsinki, Publications du Département des Langues Romanes, 2006.

G. ORLANDI, *L. A. Muratori negli archivi del Sant'ufficio romano. La censura dei «Rerum Italicarum Scriptores»*, «Lateranum», LXV (1999) n. 1, pp. 7-39.

G. E. ORTOLANI, *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, III, Napoli, N. Gervasi, 1819.

G. E. ORTOLANI, *Bibliografia sicola sistematica*, IV, Stabilimento tipografico-librario dei fratelli Pedone Lauriel, 1855.

A. PADOA-SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa*, Padova, Cedam, 1995.

B. PAPAZZONI, *Nuovi lumi sui «Difetti della giurisprudenza» dal carteggio Brichieri-Muratori*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996, pp. 141-153.

E. PATTARO, *Il buon legislatore e il buon interprete nella prospettiva del riformismo metodologico di L. A. Muratori*, in *L'Educazione Giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, I, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 1988, pp. 157-178.

E. PATTARO, *Il pensiero giuridico di L. A. Muratori tra metodologia e politica*, Milano, Giuffrè, 1974.

E. PATTARO, *I difetti della giurisprudenza di Muratori*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», serie IV, L (1973), pp. 88-144.

M. PAVAT, *La riforma tridentina del clero a Parenzo e a Pola*, Roma, 1960.

G. PECORELLA, *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995.

G. PECORELLA, *Studi sul settecento giuridico. L. A. Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1964.

*Per formare una storia intera*, Atti della I giornata di studi muratoriani, Vignola 23 marzo 1991, Firenze, Olschki, 1992.

U. PETRONIO, *Muratori, il codice, il processo*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 205-211.

U. PETRONIO, *Una critica arcadica di Ludovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp.3- 81.

V. PIANO MORTARI, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, Jovene, 1978, pp. 391-404.

V. PIANO MORTARI, *Cinquecento giuridico francese*, Napoli, Liguori, 1990, pp. 252-259.

G. PIGNATELLI, *Borromeo, Giberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 52-53.

G. PILLINI, *Beretti, Adriano*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, pp. 58-59.

F. PIOVAN, *Lauree edite e inedite in un diario padovano della prima metà del Cinquecento*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», XXX (1977), pp. 95-109.

*Politeia biblica*, a c. di L. Campos Boralevi e D. Quaglioni, Firenze, Olschki, 2002.

*Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997.

P. PRETO, *Un aspetto della Riforma Cattolica nel veneto: l'episcopato padovano di Niccolò Ormaneto*, «Studi veneziani», XI (1969), pp. 235-363.

P. PRETO, *Corrispondenza tra Niccolò Ormaneto vicario di San Carlo Borromeo, e alcuni vescovi dell'Italia settentrionale*, in *Contributi alla storia della chiesa padovana nell'età moderna e contemporanea*, 1 (*Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana*, XIII), Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1982, pp. 9-31.

P. PRODI, *Vecchi appunti e nuove riflessioni su Carlo Sigonio*, in *Nunc alia tempora alii mores. Storici e storia in età postriidentina*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 292-310.

P. PRODI, *Storia sacra e Controriforma. Nota sulle censure al commento di Carlo Signonio a Sulpicio Severo*, «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», III (1977), pp. 75-104.

A. PROSPERI, *Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1969.

A. PROSPERI, *Di alcuni testi per il clero dell'Italia del primo Cinquecento*, «Critica storica», VII (1968), pp. 137-168.

P. PROVASI, *Savonaroliani del Settecento*, «Archivio Storico Italiano», XCVI (1938), vol. II, pp. 227-232.

D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato, (1314-1357)*, Firenze, Olschki, 1983.

D. QUAGLIONI, «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli Editore, 1989.

D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica moderna*, Padova, Cedam, 1992.

D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.

D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Bari, Laterza, 2004.

D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus Testimoniorum» bartoliano*, in ID., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli Editore, 1989, pp. 107-125.

D. QUAGLIONI, «*Regnativa prudentia*». *Diritto e teologia nel «Tractatus testimoniorum» bartoliano*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*, Actes de la table ronde organisée par l'École Française de Rome avec concours du CNRS (Rome, 12-14 novembre 1987), Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 115-170.

D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice e dell'officiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1314-1375)*, in ID., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli Editore, 1989, pp. 77-106.

D. QUAGLIONI, *Un «tractatus de tyranno»: il commento di Baldo degli Ubaldi (1327?-1400) alla lex Decernimus, C. De sacrosanctis ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, «Il Pensiero Politico», XIX (1987), pp. 349-365.

D. QUAGLIONI, *Politica e diritto al tempo di Federico II. L'«Oculus Pastoralis» (1222) e la 'sapienza civile'*, in *Federico II e le nuove culture. Atti del XXXI Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1994)*, pp. 3-26.

- D. QUAGLIONI, *La «civitas» medievale e le sue magistrature. L'«oculus pastoralis» (1222)*, «Il pensiero politico», XL (2007), n.2, pp. 232-241.
- D. QUAGLIONI, *Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia. Nuove testimonianze sulla l. «Omnis iurisdictio»*, in *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto*, a c. di G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 47-63.
- D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» tra Medio Evo e Prima età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, I, a c. di V. I. Comparato, «Il pensiero politico» (1987), pp. 103-122.
- D. QUAGLIONI, *Conscientiam munire. Dottrine della censura tra Cinque e Seicento*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Firenze, Olschki, 2001, pp. 37-54.
- D. QUAGLIONI, *Gribaldi Mofa, Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 345-349.
- D. QUAGLIONI, *«Iis, qui vix usquam locum tutum inveniunt». Giuristi, riformatori religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa († 1564)*, in *La République en exil*, a c. di P. Carta e L. De Los Santos, «Laboratoire Italien» III (2002), pp. 79-92.
- D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212.
- D. QUAGLIONI, *L'éducation du juriste face au pouvoir: La «methodus» de Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de J. Krynen et M. Stolleis, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2008, pp. 347-357.
- QUAGLIONI, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, in «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 172-185.
- D. QUAGLIONI, *La souveraineté partagée au moyen âge*, in *Le Gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIII<sup>e</sup> -XVII<sup>e</sup> siècle)*, études réunies et introduites par M. Gaille-Nikodimov, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005, pp. 15-24.
- D. QUAGLIONI, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del seminario giuridico dell'università di Palermo», LII (2008), pp. 55-67.

D. QUAGLIONI, *Tirannide e servitù volontaria: rileggendo il "Contr'uno" di Estienne de la Boétie*, in *Politique et Littérature en France aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles*, Actes du Colloque international, Monopoli 28 settembre-1 ottobre 1995, par G. Dotoli, Bari, Adriatica (Paris, Didier Eruditions), 1997, pp. 341-353.

D. QUAGLIONI, *"Sans Violence ny peine quelconque au port de salut". Il problema della libertà di coscienza nella "Republique" di Jean Bodin*, in *La formazione storica della alterità, studi sulla tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, a cura di H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Ricuperati e L. Simonutti. I: *Secolo XVI*, Firenze Olschki, 2001, pp. 361-373.

D. QUAGLIONI, *Tradizione romanistica e dottrine della sovranità: i limiti «ex iure naturae» del principe-legislatore*, in *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, Cedam, 1993, pp. 43-80.

D. QUAGLIONI, *Giurisprudenza consulente e dottrine politiche nella prima Età moderna: i Consilia di Jean Bodin (c. 1529-1596)*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, ed. by M. Ascheri, I. Baumgärten, J. Kirchner, Berkeley, Robbins collection, 1999, pp. 363-378.

D. QUAGLIONI, *I consilia di Jean Bodin*, in *Studies in Comparative Legal History*, ed. by M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirchner, Berkeley, Robbins Collection, 1999, pp. 363-378.

D. QUAGLIONI, *Il pensiero politico dell'assolutismo*, in *Il pensiero politico dell'età moderna*, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 99-125.

D. QUAGLIONI, *Une justice nocturne*, in *Magistrature et politique*, a c. di J.-L. Briquet et M.-C. Ponthoreau, «Laboratoire Italien» II (2001), pp. 13-33.

D. QUAGLIONI, *Il "secolo di ferro" e la nuova riflessione politica*, in C. VASOLI, *Le filosofie del Rinascimento*, a c. di P. C. Pissavino, Milano, Mondadori, 2002.

D. QUAGLIONI, *Politica e diritto in Guicciardini*, in *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, a cura di E. Pasquini e P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 181-195.

D. QUAGLIONI, *Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607)*, in «Annali di Storia moderna e contemporanea», II (1996), 2, pp. 45-56, già pubblicato in «Odrodzenie i Reformacja w Polsce», XXXIX (1995), pp. 89-98.

D. QUAGLIONI, *Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure naturae et gentium*, in «Il pensiero politico», XXXII (1999), n. 2, pp. 235-250.

D. QUAGLIONI, *La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento*, in *La nascita di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*, Rovereto (TN), Accademia Roveretana degli Agiati, 2000, pp. 7-19.

D. QUAGLIONI, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il «Congresso notturno delle Lammie» di Girolamo Tartarotti (1749)*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 253-275.

E. RAIMONDI, *I padri Maurini e l'opera del Muratori*, in *I lumi dell'erudizione. Saggi sul settecento italiano*, Milano, Vita e pensiero, 1989, pp. 3- 77.

E. RAIMONDI, *Ragione ed erudizione nell'opera del Muratori*, in *I lumi dell'erudizione. Saggi sul settecento italiano*, Milano, Vita e pensiero, 1989, pp. 79-97.

E. RAIMONDI, *La formazione culturale del Muratori: il magistero del Bacchini*, in *Muratori e la cultura contemporanea*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 3-23.

E. RAIMONDI, *Gli scrupoli di un filologo: Ludovico Castelvetro e il Petrarca*, «Studi Petrarqueschi», V (1950), pp. 131-210.

A. M. RAUGEI, *Introduzione*, in GIAN VINCENZO PINELLI-CLAUDE DUPUY, *Une correspondance entre deux humanistes*, édité avec Introduction, Notes et Index par A. M. Raugei, I, Firenze, Olschki, 2001, pp. XIII-XXX.

*La République en exile*, éd. par P. Carta et L. De Los Santos, «Laboratoire Italien», III (2002).

M. REGOGLIOSI, *L'Epistola contra Bartolum del Valla*, in *Filologia Umanistica per Gianvito Resta*, a c. di V. Fiera e G. Ferrà, Padova, Antenore, 1997, pp. 1501-1571.

G. RICUPERATI, *Il pensiero politico degli illuministi*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali* diretta da L. Firpo, Torino, Utet, 1975, pp. 245-402.

R. RIDOLFI, *Sommario della vita di Donato Giannotti*, in ID., *Opuscoli di storia letteraria e di erudizione. Savonarola- Machiavelli- Guicciardini- Giannotti*, Firenze, Bibliopolis, 1942, pp. 55-164.

A. RIVOLTA, *Introduzione*, in *Catalogo dei codici pinelliani della Biblioteca Ambrosiana*, Milano, Tipografia Pontificia Arcivescovile S. Giuseppe, 1933, pp. II-LXXX.

M. ROBERTI, *Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune*, «Rivista storica di diritto italiano», IX (1936), pp. 12-36.

M. RODELLA, *Fortuna e sfortuna della biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli: la vendita a Federigo Borromeo*, «Bibliotheca. Rivista di studi bibliografici», II (2003), pp. 87-125.

M. ROSA, *Riformatori e ribelli nel Settecento religioso italiano*, Bari, Dedalo libri, 1969.

M. ROSA, *Rileggendo gli Annali tra politica e storia*, in *Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997, pp. 23-41

P. ROSSI, *L'illuminismo e il mondo storico*, in *Nuove questioni di storia moderna*, Milano, Marzorati, 1972, pp. 1285-1341.

A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol 5, II, *I documenti*, Torino, Einaudi, 1973.

A. ROTONDÒ, *Riforme e utopie nel pensiero politico toscano del Settecento*. In *Appendice: Della filosofia morale Ragionamenti X di Giovanni Gualberto De Soria*, a c. di M. Michellini Rotondò, Firenze, Olschki, 2008.

P. L. ROVITO, *Doria, Paolo Mattia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 438-444.

G. RUSSO, *Legge imperiale e autonomie locali*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 349-356.

L. SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano. Dal 1700 al 1870*, Torino, Einaudi, 1941.

C. SANFILIPPO, *Il metus nei negozi giuridici*, Padova, Cedam, 1934.

E. SAVINO, *La biografia di Castelvetro tra Muratori e Tiraboschi*, in *Per formare una storia intera*, Atti della I giornata di studi muratoriani, (Vignola 23 marzo 1991), Firenze, Olschki, 1992, pp. 95-145.

A. SCALA, *Girolamo Rorario. Un umanista diplomatico del Cinquecento e i suoi «Dialoghi»*, introduzione di R. Fubini, Firenze, Olschki, 2004.

G. SFORZA, *Lodovico Antonio Muratori e la Repubblica di Lucca*, «Memorie della reale accademia delle scienze di Torino», ser. II, t. LVII (1907), pp. 227-268.

R. SHACKLETON, *Reinsegnements inédits sur Locke, Coste et Bohuier*, «Revue de littérature comparée», 27 (1953), pp. 319-322.

C. B. SCHMITT, *Cremonini, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1984, pp. 618-622.

A. SIEKIERA, *Ingegneri, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004, pp. 358-361.

G. SILVANO, *La «Repubblica de' Viniziani». Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età moderna*, Firenze, Olschki, 1993.

G. SILVANO, *Introduction*, in DONATO GIANNOTTI, «*Repubblica Fiorentina*». *A critical edition and introduction by G. Silvano*, Genève, Librairie Droz, 1990, (*Travaux d'Humanisme et Renaissance*, n. 237), pp. 7-52

P. SIMONCELLI, *La lingua di Adamo. Guillame Postel tra accademici e fuoriusciti fiorentini*, Firenze, Olschki, 1984.

P. SIMONCELLI, *Evangelismo italiano nel Cinquecento. Questione religiosa e nicodemismo politico*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1979.

P. SIMONCELLI, *Fuoriuscitisimo repubblicano fiorentino 1530-54*, I, Milano, Franco Angeli, 2006.

P. SIMONCELLI, *Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1977.

L. SIMONUTTI, *Considerazione su Power e liberty nel Saggio sull'intelletto umano secondo un manoscritto di Coste*, «Giornale critico della filosofia italiana», sesta serie, 63 (1984).

L. SIMONUTTI, *Necessità, indifferenza e libertà. I rimostranti e Locke*, in *Dal necessario al possibile. Determinismo e libertà nel pensiero anglo-olandese del XVII secolo*, a c. di L. Simonutti, Milano, Angeli 2001, pp. 135-175.

M. SINA, *Linee essenziali di storia della critica lockiana*, in *Scritti filosofici e religiosi*, Milano, Rusconi, 1979.

*Il soggetto e la storia. Biografia e autobiografia in L. A. Muratori.* Atti della II giornata di studi muratoriani (Vignola, 23 ottobre 1993), Firenze, Olschki, 1994.

T. SORBELLI, *Attualità di L. A. Muratori*, «Studi e documenti», III, Reggio Emilia, Tipografia Moderna Umberto Costi, 1940, pp. 3-16.

T. SORBELLI, *Bibliografia muratoriana (1946-1951)*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 575-609.

T. SORBELLI, *Bibliografia Muratoriana. Volume primo*, Modena, Società tipografica modenese, 1943.

T. SORBELLI, *Bibliografia Muratoriana. Volume secondo*, Modena, Società tipografica modenese, 1944.

T. SORBELLI, *Nel bicentenario della pubblicazione dei "Difetti della Giurisprudenza" di L. A. Muratori*, «Studi e documenti», XXI (1943), vol. II, pp. 258-272.

T. SORBELLI, *Nel bicentenario della pubblicazione della «Pubblica Felicità»*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi», Serie VIII, vol. II (1949), pp. 239-255.

T. SORBELLI, *L. A. Muratori e le sue relazioni con Lucca. Dai carteggi dei corrispondenti lucchesi conservati nella R. Biblioteca Estense di Modena*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province Modenesi», Serie VII, Vol. IX, pp. 3-19.

A. SPAGGIARI, *Considerazioni in merito allo spunto occasionale per la stesura de "I difetti della giurisprudenza"*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2 dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, Rassegna Forense, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 121-129.

E. SPAGNESI, *Deciani, Tiberio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 538-542.

E. SPAGNESI, *Tiberio Deciani e il diritto giurisprudenziale per l'interpretazione dell'Apologia*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a c. di M. Cavina, Udine, Forum, 2004, pp. 315-331

R. STARN, *Donato Giannotti and his Epistolae: Biblioteca Universitaria Alessandrina, Rome, Ms. 107*, Travaux d'humanisme et Renaissance, 97, Genève, Librairie Droz, 1968.

A. STELLA, *Galileo, il circolo culturale di Gian Vincenzo Pinelli e la «Patavina libertas»*, in *Galileo e la cultura padovana*, Convegno di studio promosso dall'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti nell'ambito delle celebrazioni galileiane dell'Università di Padova (13-15 febbraio 1992), a c. di G. Santiello, Padova, Cedam, 1992, pp. 307-325.

S. STOFFELLA, *Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», XXVI, 2000, pp. 137-175.

S. STOFFELLA, *Pufendorf lettore di Charron*, in *Il potere come problema nella letteratura politica della prima età moderna*, a c. di S. Testoni Binetti, Firenze, CET, 2005 (Politeia. Scienza e pensiero, 25), pp. 193-207.

S. STOFFELLA, *Il diritto di resistenza nel Settecento Italiano. Documenti per la storia della traduzione del De iure naturae et gentium di Pufendorf*, in *Magistrature et politique*, a c. di J.-L. Briquet et M.-C. Ponthoreau, «Laboratoire italien», 2 (2001), pp. 173-199.

G. W. SYPHER, *Similarities between the Scientifics and the Historical Revolutions at the End of The Renaissance*, «Journal of the History of Ideas», XXVI (1965), pp. 335-68.

G. TABACCO, *Muratori Medievista*, in *L. A. Muratori storiografo. Atti del convegno di studi muraotriani* (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 3-20.

L. TACCHELLA, M. M. TACCHELLA, *Il cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste*, Udine, Editrice arti grafiche friulane, 1974.

L. TACCHELLA, *S. Carlo Borromeo e il cardinal Agostino Valier. Carteggio*, Verona, Istituto per gli studi storici, 1972.

L. V. TARDINI, *I fondamenti della concezione giuridica di L. A. Muratori. Studi sul trattato « La Filosofia Morale»*, Modena, Società tipografica modenese, 1937.

G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976.

C. E. TAVILLA, *L'influenza di Ludovico Antonio Muratori sul diritto e sulla cultura giuridica estensi*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, Atti del convegno di Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi (sabato 2

dicembre 2000) con il coordinamento di G. Alpa, *Rassegna Forense*, quaderni 8, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 131-152.

S. Carlo Borromeo ed il Cardinal Agostino Valier (*carteggio*), a c. di L. Tacchella, Verona, Istituto per gli studi storici, 1972.

J. TEDESCHI, *The Persecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Center for Medieval and Early Renaissance Studies- State University of New York at Binghamton, N. Y., 1981, tr. it di S. Galli, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997.

S. TESTONI BINETTI, *Il pensiero politico ugonotto. Dallo studio della storia all'idea di contratto (1572-1579)*, Firenze, CET, 2002.

E. TRAVI, *Umanesimo e Rinascimento nelle opere di Angelo Maria Querini, in Cultura religione e politica nell'eta di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), a c. di G. Benzoni e M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 657-667.

A. VASINA, *Muratori e la storia regionale. Un esempio: l'area ravennate-esarcale*, in *L. A. Muratori Storiografo*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1975.

C. VIOLA, *Echi comacchiensi nel carteggio Muratori-Marmi*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996.

C. VIOLA, *Muratori e le origini di una celebre 'querelle' italo-francese*, in *Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini*, Milano, Vita e pensiero, 2000, pp. 63-90.

A. VECCHI, *Il Muratori e la filosofia del suo tempo*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori, (Modena, 14-16 aprile 1950), Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pp. 315-332.

A. VECCHI, *Intorno ai concetti di Stato e politica nel Muratori*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVIII serie III, (1951), pp. 528-537.

A. VECCHI, *L'itinerario spirituale del Muratori*, in *L. A. Muratori e la cultura contemporanea* (Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 181-223.

A. VECCHI, *L'opera religiosa del Muratori*, Milano, Edizioni Paoline, 1955.

- A. VECCHI, *Legge e consuetudine nel pensiero del Muratori*, «Archivio giuridico», CXXXVIII (1950), n. 1, pp. 159-167.
- A. VECCHI, *Nota sul riformismo di Muratori*, «Rassegna italiana di politica e di cultura», 315, (1951), pp. 76-87.
- A. VECCHI, *Tradizione e teologia nel Muratori*, «Studia patavina», XV (1968), pp. 263-289
- A. VECCHI, *Questioni d'onore*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996, pp. 87-104.
- F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969.
- F. VENTURI, *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino, Einaudi, 1970.
- C. VIOLA, *Echi Comacchiesi nel carteggio Muratori- Marmi*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*, Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Firenze, Olschki, 1996, pp. 15- 45.
- L. VISCHI, *Archivio muratoriano preceduto da una lettera inedita di Lodovico Antonio Muratori intorno al metodo dei suoi studi per cura di L. V.*, Modena, per N. Zanichelli, 1872.
- L. VISCHI, *La società palatina di Milano*, Modena, 1880.
- P. VISMARA, *Il volto religioso di Milano nel primo Settecento*, in *Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, a c. di M. Bona Castellotti, E. Bressan, P. Vismara, Milano, Jaca Book, 1997, pp.129-156
- P. VISMARA, *Muratori «immoderato». Le censure romane al De ingeniorum moderatione in religionis negotio*, «Nuova rivista storica», LXXXIII (1999), n. 2, pp. 315-344.
- C. VIVANTI, *Niccolò Machiavelli. I tempi della politica*, Roma, Donzelli, 2008.
- R. VON ALBERTINI, *Firenze dalla repubblica al principato*, Torino, Einaudi, 1970, pp. 145-166.
- J. WESTFALL THOMPSON, *The Age of Mabillon and Montfaucon*, «The American Historical Review», XLVII (1942), pp. 225-244.

J. W. YOLTON, *Locke: An Introduction*, Oxford, Basil Blackwell, 1985, trad. it di B. Morcavallo, *John Locke*, Bologna, Il Mulino, 1990.

A. ZANELLI, *Lettere inedite di Lodovico Antonio Muratori al cardinale Angelo Maria Querini*, «Archivio Storico Italiano», serie V, tomo II (1888).

G. ZANNI, *Il pensiero educativo di Lodovico Antonio Muratori*, Bologna, Pàtron, 1962.

M. C. ZORZOLI, *Docenti dell'università di Pavia tra Sei e Settecento*, «Annali di storia moderna e contemporanea», VI (2000), pp. 359-390.

M. C. ZORZOLI, *La facoltà di giurisprudenza dell'università di Pavia (1535-1796)*, in *Studi di Storia del Diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 367-434.